NUOVA COLLEZIONE
DELLE
PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI
TOMO III

NAPOLI MDCCCIV
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

INDICE

DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO TERZO TOMO.

PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI

DE ASSASSINIO
TIT. XXVI
PRAMMATICA PRIMA.

Mandans, vel promittens pecuniam pro homicidio committendo ex actu proximo ambo sunt rei mortis, mandans et mandatum recipiens.
Vide prag. seq.

IN ogni tempo, ed in ogni caso è stata, ed è perniciosa al ben pubblico, ed alla buona amministrazione della giustizia, la varietà dell'opinioni fra i Giurisperiti, e i dottori; dalla quale si causa, non solo varietà di sentenze fra un tempo, ed un altro, e fra un Magistrato, ed un altro, ma ancora occasione d'inchinare, e giudicare più presto in una parte, che in un'altra, per colore della verità predetta; dal che è nato, che i Legislatori subito che hanno conosciuto il morbo predetto, hanno procurato curarlo, con fare nuove leggi, dichiarando, ed ordinando quello, che hanno conosciuto convenire al miglior governo de' popoli, e più quiete de' sudditi; il che tanto più necessariamente conviene mirarsi, quanto si conoscesse, che la varietà predetta fosse in materia tale, che potesse dare incentivo a delinquere. Ed avendo con esperienza veduto, che la varietà fra i Giurisperiti sopra l'articolo, se nel delitto dell'Assassinio, essendosi dato mandato con assassinio ad uccidere, ed essendo il mandato predetto accettato per lo mandatario, e proceduto per lo mandatario, e proceduto per esso mandatario ad atto prossimo d'insulto, o ferita, e non essendo seguita la morte, se il mandante, e mandatario sono incorsi in pena di morte naturale; ha data occasione di profferirsi varie sentenze. E considerando, che questo delitto d'assassinio è ragionevolmente da tutte le leggi abborrito, come abbominevole, e detestabilissimo, dal quale, se le persone non si astraggono colla severità delle pene, loro si apparecchia facilità di commettersi per la malizia umana, e frequenza di delinquere immoderatamente cresciuta, ed aumentata. Abbiamo deliberato con consiglio, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente; in virtù del presente Bando, *omni tempore valituro*, stabilire, ed ordinare, come „ Stabiliamo, ed ordiniamo per reprimere l'audacia di delinquere, e „ la frequenza di sì orrendo delitto, „ in cui alcuno proromperà con pagare, o promettere danari, o altra „ co-

„ cosa alcuna, a dare ordine, e mandato ad altro, per uccidere persona alcuna, e 'l detto mandatario accettando il mandato predetto, verrà ad atto prossimo d'esecuzione del mandato, ferendola, ancorchè non sia altrimenti seguita morte, ma solo sia data ferita; tanto il mandante, quanto il mandatario, incorrano nella pena di morte naturale ". Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali, che ne' casi occorrenti debbano osservare, e far osservare il presente Bando, ed eseguire per detta pena irremisibilmente contra quelli, che c' incorreranno, senza eccezione di persona alcuna. *Datum Neap. die 16. April.* 1573. *Anton. Card. Granvela. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Protecr.*

Poena mortis.

Die 16. Apr. 1573. Card. Granvela.

PRAMMATICA II.

2. Sup. Internuncii comprehenduntur.

SE bene per la Prammatica edita per lo Reverendissimo Cardinal Granvela, sotto il dì 16. d'Aprile 1573. essendo al governo di questo Regno, contra quelli, che commettessero assassinj, si tenne, che fosse a pieno provvisto contra di loro; tuttavolta, perchè tal Prammatica, ragionando solo contra de' mandanti, e mandatarj, si vede non comprendere i mediatori, che fossero in così abbominevoli, ed orrendi delitti, quali per loro trattati hanno gran parte in essi; non potendo le leggi prevenire tutt' i casi, e convenendo alla buona, e retta amministrazione della giustizia, alla conservazione, e buon governo de' Sudditi di Sua Maestà, ed acciocchè si reprimano, quanto sia possibile, gli animi di commettere, e trattare delitti così gravi, dove interviene pagamento, o promissione di pagamento, che si castighino coll' istesso dovuto rigore quelli, che fossero mediatori in essi, che i mandanti, e mandatarj; Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per la presente Prammatica stabilire, ed ordinare, come „ Stabiliamo, ed ordiniamo, che tutto quello, che per detta Prammatica, edita per detto Reverendissmo Cardinal Granvela sta stabilito, ed ordinato contra de' mandanti, e mandatarj in simili delitti, s' intenda stabilito, ed ordinato ancora da oggi in avanti, contra de' mediatori, ancorchè fossero più d' uno, e la mediazione non fosse col mandante, nè col mandatario, ma solamente con altro de' mediatori, ancorchè il concerto passasse per più mani; Ordinando noi a tutti gli Ufficiali, e Tribunali del presente Regno, che occorrendo simili casi, debbano osservare, e far osservare, come per la presente Prammatica sta disposto "; ed acciocchè questa vada a servizio di tutti; Ordiniamo, che si pubblichi la presente, tanto per questa Fedelissima Città, quanto per lo presente Regno, e s'affigga il traslato d'essa *in valvis* de' Regj Tribunali di questa predetta Città. *Dat. Neap. die 19. mensis Augusti 1621. El Cardinal Zapata. Vidit Constantius Regens. Vidit Valenzuola Regens. Vidit Ursinus Regens. Salazar Secretarius. In Pragmat. 1. fol....*

Die 19. Aug. 1621. El Card. Zapata.

DE

DE ASSECVRATIONIBVS

TIT. XXVII

PRAMMATICA PRIMA.

Imponitur dirictus in cambiis, et assecurationibus ad favorem Reg. Curiae, et dantur ordines.

Essendo gl' interessi, e i danni risultati dalla riforma delle monete di questo Regno, ed i precedenti dal partito degli argenti contratto per formare la buona, e nuova moneta, quale debbono soddisfarsi, in quantità tale, ch' essendo stata a richiesta de' Negozianti sospesa l' esazione dell' uno per cento ne' pagamenti per Banco, quale da Noi era stata ordinata per Bando de' 20. d' Aprile prossimo passato, non possono supplirsi colla sola contribuzione ordinata a' forestieri; però essendosi maturamente considerato nel Reg. Collat. Consiglio, appresso di Noi assistente, fra diversi arbitrj esposticí, per tal effetto essere il miglior d' imporre l' infrascritte esazioni sopra i cambj, ed assicurazioni, per lo presente Bando, con voto, e parere del detto Regio Collateral Consiglio, quelle ordiniamo, ed imponiamo nel modo seguente, *videlicet*

Quoad cambia fuit suspensa exactio.

„ Ordiniamo, e comandiamo, che da „ qui in avanti, fino ad altro nostro „ ordine di tutt' i cambj, che si faranno, tanto in questa Fedelissima „ Città, quanto in ogni altra Città, „ fiera, piazza, o luogo qualsivoglia „ del presente Regno, debba prgarsi „ a rispetto di quelli, che si faranno, *per extra Regnum*, a ragione „ di grana venti, *et per infra Regnum* „ di grana dieci, per ogni cento ducati di tutta la quantità, che si „ darà, o piglierà a camhio, per „ qualsivoglia somma, che sia più, „ o meno, e questo per ogni volta, „ che si farà il cambio, ancorchè seguisse più volte in un giorno, e „ detta ragione delle grana venti, e „ dieci per ogni cento ducati *respective* debba esigersi, o da chi darà, o da chi piglierà a cambio ad „ elezione della persona deputanda a „ tal' esazione subito che sarà stato „ fatto il cambio; e vogliamo, che „ da detto pagamento non sia esente „ persona alcuna, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si fosse; nè anche s' allegasse, non essere certa „ la valuta, o altra ragione in suo „ favore ".

Vogliamo, ed ordiniamo ancora, „ che detto pagamento di detta ragione di grana venti, e dieci, *ut supra*, s' abbia da pagare nel modo „ detto, tanto de' cambj effettivi, „ come di quali si vogliano, che si „ faranno sotto altro nome, causa, „ e colore, ed anche di tal ragione „ si paghi con puntualità, e non vi „ si possa commettere frode, nè mancamento alcuno: Vogliamo, ed „ ordiniamo, che di tutt' i cambj, „ che si faranno in questa Città, ed „ in tutte le Città, fiere, piazze, e „ luoghi del presente Regno, si debba dar nota agli Officiali, o persone, che da Noi, o in vigore „ d' ordine nostro, a ciò si deputeranno, tanto dal datore, quanto „ dal pigliatore, del danaro a cambio nell' istessa settimana, che il „ danaro sarà stato dato, e preso, „ purchè non ecceda il Sabbato, in „ un foglio firmato di lor propria

„ mano, o da loro Complimentarj, „ o Proceuratori, sotto pena di pagare once dieci d'oro, da applicarsi la terza parte al Regio Fisco, „ la terza parte all'accusatore, e l'altra terza parte alla rifazione di detti interessi; e vogliamo, che i „ Sensali ancora tengano obbligo di „ dare in nota a' detti Officiali, o „ alle persone deputande ogni Sabbato tutt'i cambj, che avranno negoziati la settimana, dandogli in „ foglio sottoscritto di loro mani, „ sotto la medesima pena da applicarsi, *ut supra*, e di perdere il „ privilegio di Sensale, e questo tanto in caso di mancamento, che il „ Sensale non desse detta nota nel „ tempo detto, come in caso, che „ si ritrovasse defettiva, o diminuita ".

Poena unc. decem auri.

Poena, ut sup. et amissionis privilegii.

E vogliamo „ che oltra la detta „ pena, *ut supra* imposta, quelle partite di cambj, le quali non saranno state notificate a detti Officiali, „ o persone deputande, come s'è detto non abbiano esecuzione, nè altro vigore, nè facciano fede in „ giudizio, per potersi astringere i „ debitori al pagamento, nè del capitale, nè degl'interessi ".

Ordiniamo, e comandiamo ancora, „ che sieno soggette al pagamento di „ detta ragion di grana venti, e dieci per ogni cento ducati *respective* „ tutte, e quali si vogliano lettere „ di cambio, ed ordini di qualsivoglia quantità da pagarsi tanto per „ Banco, come di contanti, che verranno dalle piazze, e fiere di fuora Regno, o dalle piazze, fiere, „ Città, e luoghi del Regno, in questa Città, o in altre piazze, fiere, „ e luoghi del detto Regno; e detto diritto di grana venti a rispetto delle lettere di fuora Regno, e „ grana dieci delle lettere del Regno, „ per ogni cento ducati, debba pagarsi nel medesimo tempo, che si „ farà il pagamento della lettera di „ cambio, o ordine, o da chi pagherà, „ o da chi riceverà il danaro ad elezione, *ut supra*; e vogliamo, che colui, „ che pagherà il danaro, tenga obbligo „ di darne notizia a detti Officiali, „ e persone deputande, subito che „ avrà avuta la lettera, o ordine, „ sotto la medesima pena da applicarsi come di sopra, e vogliamo „ ancora, che le cautele di tali pagamenti, non possano far fede in „ giudizio, nè *extra* se prima non si „ mostrerà il pagamento fatto di detta ragione.

Poena, ut sup.

Vogliamo, ed ordiniamo ancora „ „ che s'intendano incluse in detto „ obbligo di pagamento di detta ragione di grana dieci, o venti *respective* dette lettere di cambio, „ ed ordini, oncorchè in quelle si „ dicesse, avere avuta la valuta in „ mercanzia, o in prezzo di stabili, o in altro qualsivoglia modo: „ volendo Noi, che tutte dette lettere, ed ordini sieno soggetti a „ detto diritto, ancorchè fossero fondati sotto qualsivoglia causa.

Ordiniamo ancora „ che tutte le „ partite, pagamenti di cambj di „ qualsivoglia luogo, fiera, o piazza del Regno, e fuora Regno, „ quali saranno date in nota a detti „ Officiali, e persone deputande, come sopra, abbiano, e si dia a „ quelle dal Commessario delle cause „ de' cambj l'esecuzione parata contra il debitore servata la forma „ delle Regie Prammatiche, o che „ in dette lettere si dicesse la valuta in contanti, in mercanzia, per „ saldo de' conti, e per qualsivoglia „ altra causa, e della detta notizia „ data, e registro, se n'abbia da „ stare a fede de' detti Officiali, e „ persone deputande.

3. et seqq. de litteria cambii.

Or-

Ordiniamo, e comandiamo ancora, „ che di tutte le sicurtà, *seu* assicurazioni, che si faranno tanto in „ questa Città: come nell' altre Città, piazze, fiere, e luoghi del „ Regno s' abbia da pagara la ragione di carlini cinque, per ogni cento ducati di sicurtà, *seu* assicurazione, che si facesse, tanto sopra „ mercanzie, quanto sopra contanti, „ o assicurazioni di vita di qualsivoglia persona; qual pagamento „ vogliamo, che sia tenuto esigerlo „ il Notajo, o Mastro d' Atti, che „ riceverà la sicurtà per renderne poi „ conto, e pagarlo in potere degli „ Officiali, e persone deputande, come di sopra, ed acciocchè di tutte le sicurtà, ed assicurazioni si „ possa aver certa notizia, vogliamo, ed ordiniamo, che gli Officiali, o Mastro d' Atti, che le „ ricevesse, ed i Sensali, o altri, „ per mano de' quali passassero; abbiano obbligo di dare in nota a „ detti Officiali, o persone, *ut supra* deputande, il Sabbato di ciascheduna settimana tutte le sicurtà, „ *seu* assicurazioni, che avranno negoziate quella settimana, dando „ detta nota in un foglio sottoscritto „ di loro mani, con dichiarare il „ principale, che le avrà fatte, e „ gli Assicuratori, sotto pena e chi „ contravverrà di pagare dieci per „ cento di tutta la quantità, che sarà stata assicurata, e non data in „ nota, da applicarsi come di sopra; „ oltracchè dichiariamo nulle, ed invalide tutte le sicurtà, *seu* assicurazioni, ed atti d' esse, che non „ si trovassero date in nota fra detto termine; volendo ancora, che „ a dette sicurtà, *seu* assicurazioni, „ che si troveranno date in nota a „ detti Officiali, e persone deputande, non si possa impugnare, nè „ impedire l' esecuzione parata per „ qualsivoglia causa: e di detta notizia data a registro, se n' abbia a „ atare a fede de' medesimi Officiali, „ o persone deputande, tanto in questa Fedelissima Città, come nell' „ altre Città, fiere, piazze, e luoghi del presente Regno ". Ed acciocchè del presente Bando non si possa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi tanto in questa Città, come per lo presente Ragno. *Datum Neapoli* 23. *mensis Septembris* 1622. *El Cardinal Zapata: Vidit Constantius Regens. Vidit Valenzuola Regens. Vidit Ursinus Reg. Vidit Enriquez Reg. Rovitus Secretarius.*

Poena decem pro centum.

Die 23. Sept. 1622. El Card. Zapata.

PRAMMATICA II.

Prágm. 1. Dantur ordines necessarii pro Arrendamento assecurationis.

PErchè sebbene per lo Bando della data de' 23. di Settembre 1622. per lo quale fu imposta la gabella delle sicurtà, che si fanno così in questa Città, come per tutto il presente Regno, si diedero buoni ordini, per istabilire l' esazione in detta gabella, essendo stata detta gabella arrendata al Magnifico Piero Grazioli; siamo stati per parte di quello supplicati di provvedere con maggiori espedienti, perchè detta Gabella non sia fraudata, con averne di ciò proposti alcuni capaci; di che trattatosi nel Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ed avutasi insieme mira alla cautela, che con istabilire bene, che in detta Gabella non si commetta frode, risulta a beneficio degli Assicurati; Ci è paruto col presente Bando ordinare, come ordiniamo, a soggiungiamo circa il modo, e la forma, che si ha da tenere in detta gabella, e nell' esazione de' diritti di essa il seguente.

Primieramente ordiniamo „ Che „ tutte le sicurtà, *seu* assicurazioni, „ che

„ che si faranno da qua in avanti, „ in questa detta Città, e Regno „ tanto sopra Vascelli, quanto so- „ pra Mercanzie, Noli, Avarie, „ Getto, Vite, ed ogni altra co- „ sa, si debbano fare, è notare „ ne' fogli di Stampa ", che dal detto Arrendatore „ si faranno stam- „ pare, e saranno sottoscritti di „ sua mano ", e non in altra scrittura; „ quali fogli si consegna- „ ranno dal detto Arrendatore a' No- „ tai, ed Attuarj; che attenderanno „ a simili contratti, avendoci offer- „ to darne a quelli quella quantità, „ che loro bisognerà, con la dovuta „ ricevuta però de' detti Notai, ed „ Attuarj, per averne poi a dare „ conto, quando ne saranno richie- „ sti; e conterranno detti fogli l'at- „ to, *seu* cautela dell'assicurazione, „ co' luoghi in bianco, dove il No- „ tajo, *seu* Attuario potrà, e dovrà „ ponere le parole mutabili, come „ sono il nome dell'assicurato, la „ mercanzia, roba, o vita, che s'as- „ sicura, il nome del Vascello, e di „ chi lo padroneggia, il luogo do- „ ve, e per dove s'assicura, con la „ data, *seu* giornata, che si fa la „ sicurtà: osservandosi l'istesso nel- „ le sicurtà de' negozj di terra, o „ per terra, tanto di contanti, come „ di robe, e mercanzie, o altra qual- „ sivoglia cosa, o pure sicurtà di „ vita: ne' quali fogli, e non in al- „ tra scrittura s'avranno da firmare, „ e sottoscrivere gli assicuratori per „ loro nomi, e cognomi, con le „ quantità, che si assicurano, ed a „ che ragione, e dichiarare, se so- „ no stati pagati dell'assicurazione, „ ed in detto foglio in fine l'Ar- „ rendatore, o suo sostituto avrà da „ notare, ch'è soddisfatto del dirit- „ to di detta gabella; il quale foglio „ così complito, e sottoscritto, come „ di sopra, si debba consegnare all' „ assicurato per sua cautela, registra- „ to prima dal detto Notajo, o At- „ tuario nel suo Protocollo, o libro, „ dove tali contratti si notano, sot- „ to pena a' detti Notai, ed Attua- „ rj, che facessero atti, o contratti „ di dette sicurtà d'altro modo, di „ ducati dieci per ogni cento ducati „ di tutta la quantità, che sarà sta- „ ta assicurata, da applicarsi detta „ pena sino ad altro nostro ordine, „ conforme per detto Bando de' 23. „ di Settembre 1622. fu ordinato; e „ questo, oltra il pagamento del di- „ ritto dell'assicurazione, che a det- „ to Arrendatore si dee, oltra che „ dette sicurtà fatte contra la forma „ del presente Bando, vogliamo, che „ restino di niun valore, nulle, ed „ invalide.

Poena duc. decem pro centum.

Poena nullitatis.

Ordiniamo ancora „ che dette sicur- „ tà si debbano rivelare, e dare in „ nota a detto Arrendatore, o suoi „ sostituti, e deputati l'istessa set- „ timana, che saranno state fatte, o „ pure cominciate a fare, con che „ non ecceda il Sabbato di quella „ settimana, conforme per detto Ban- „ do fu ordinato: e questo resti in „ obbligo, non solo del Notajo, o „ Attuario, che farà tal contratto; „ ma ancora de' Sensali, e Mezzani, „ per mano de' quali passassero sotto „ l'istessa pena, da applicarsi, *ut* „ *supra*, da eseguirsi contra ciasche- „ duno, che contravverrà, oltra la „ nullità, ed invalidità della sicur- „ tà, conforme per detto Bando fu „ ordinato.

Poena, ut sup. item, et nullitas assecurationis.

Ordiniamo ancora, e comandiamo „ per lo presente Bando, che i No- „ tai capi di Curie, non solo sieno „ tenuti rivelare que' contratti di si- „ curtà, che avranno fatti essi; ma „ ancor quelli, che si faranno per „ altri Notai delle loro Curie, e

„ l'istes-

„ l'istesso obbligo tengono gli Attuarj per quegli atti di sicurtà, che „ si facessero per mano de' loro Scrivani: volendo Noi, che sempre il „ capo della Curia sia obbligato alla „ rivelazione, ed al pagamento del „ diritto, e così l'Attuario, sotto „ l'istessa pena, da applicarsi, come „ sopra.

Poena, ut sup.

E perchè potrebbero farsi sicurtà sopra mercanzie, ed altro, come di sopra senza scrittura, nè atto di Notajo, o Attuario; ma solo, che commettendo alcun Mercante ad altro suo corrispondente, che gli faccia assicurare in questo Regno, o in questa Città, o altro luogo di esso, alcuna quantità sopra mercanzia, o altro, il commissionato, in cambio di far pigliare la sicurtà dal Notajo, o Attuario, la fa egli stesso; rispondendo, ed avvisando al committente d'aver fatta la sicurtà, dandogli debito del costo dell'assicurazione, e talvolta ancora del diritto di detta gabella senza dar nota all'Arrendatore, o suo sostituto della tal sicurtà; usurpando detto decreto, e fraudandolo a suo beneficio, o collusivamente a beneficio ancora del committente; per lo presente Bando „ Ordiniamo, che, „ occorrendo farsi alcuna sicurtà di „ questo modo, sieno tenuti tanto il „ committente, essendo in Regno, „ quanto il commissionato, a darne „ notizia all'Arrendatore, o suo su„ stituto l'istessa settimana, che sia „ stata commessa a rispetto del com„ mittente, e così ancora, che sia „ stata fatta a rispetto del commis„ sionato; purchè non ecceda il Sab„ bato di detta settimana: e pagar„ sene il dovuto diritto al detto Ar„ rendatore, o a chi sarà da lui so„ stituto, una sola volta però, o dal „ committente, o dal commissiona„ to, sotto pena a chi contravverrà „ similmente di ducati dieci per ogni „ cento ducati, che in tal modo sa„ ranno stati assicurati, da applicarsi „ detta pena del modo detto di so„ pra". E perchè del presente Bando non possa allegarsi ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città quanto per tutto il presente Regno. *Datum Neapoli die 23. mensis Decembris 1623. El Duque de Alva. Vidit Constantius Regens. Vidit de Ponte Regens. Vidit Enriquez Regens. Vidit Brandosinus Regens. Vidit Lopez Proregens. Ferdinandus Rovitus Secret.*

Poena, ut sup.

Die 23. Dic. 1623. El Duque de Alva.

PROVISIO DELEGATI,

seu

PRAMMATICA III.

Sebbene per lo Bando emanato a' 23. di Settembre 1622. dall'Em. Cardinal Zapata, olim Vicerè del Regno, per evitare le frodi, che si avessero potuto commettere in danno dell'Arrendamento della sicurtà, così da' Notai, che stipuleranno detti Contratti di assicurazione, come dagli Assicurati, ed Accurati, e quello rinnovato, tanto dalla Regia Camera, sotto i 21. di Gennajo del 1637. quanto dal quondam Spettabile Reggente Gio. Francesco Marciano sott' i 7. di Febbrajo 1650. come *olim* Delegato dell'Arrendamento predetto, furono stabiliti i seguenti Capi.

Dantur ordines necessarii pro Arrendamento Assecurationis.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc.

Bando d'ordine dell'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor D. Gaspar de Bracamonte, et Guzman, Conte de Penaranda, etc. Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale nel Regno di Napoli.

I Primo „ Che, tutte le sicurtà, *seu* assicurazioni, che si faran„ no

„ no in questa Città, e Regno, tanto sopra Vascelli, quanto sopra mercanzie, noli, avarie, getto, vite, ed ogni altra cosa, ai dovessero fare, e notare ne' fogli in istampa, che da' Governatori, o Arrendatori, che *pro tempore* saranno di detto Arrendamento, si consegneranno a' Notai, ed Attuarj, firmati di loro proprie mani, e non in altra scrittura, e di darne loro quella qnantità, che loro bisognerà, con la dovuta ricevuta, per averne poi di quello a dar conto, quando ne saranno essi Notai, ed Attuarj richiesti; e conterranno detti fogli l' Atto, *seu* Cautela dell' assicurazione, co' luoghi in bianco, dove il Notajo, *seu* Attuario potrà, e dovrà porre le parole mutabili, come sono il nome dell' assicurato, roba, mercanzia, o vita, che s' assicura, colla giornata, che si fa la detta sicurtà, ed osservarsi l' istesso nelle sicurtà de' negozj di Terra, tanto di contanti, come di robe, mercanzie, o altra qual si sia, ecc. di sicurtà di vita; in piede de' quali fogli, e non in altra scrittura, si dovranno firmare detti Assicuratori, colle quantità, che assicurano, ed a che ragione, e dichiararsi, se sono stati pagati dell' assicurazione, nel qual foglio dovrà ancora il Governatore, *seu* Arrendatore, o altra persona, che per esso si deputerà a tal effetto, notare, ch' è soddisfatta del diritto, spettante al detto Arrendamento, quale foglio, così complito, e sottoscritto, come di sopra, si dovesse consegnare all' assicurato per sua cautela, registrato prima dal detto Notajo, o Attuario nel suo protocollo, e libro, dove tali contratti si notano, sotto pena a' detti Notai, ed Attuarj, che facessero atti, o contratti di sicurtà d' altro modo, di ducati 10. per ogni cento ducati di tutta la quantità, che sarà stata assicurata, oltra il pagamento del diritto dell' assicurazione del mezzo per cento, spettante all' Arrendamento predetto, anzi che dette sicurtà fatte contra la forma del contenuto di sopra, restano nulle, ed invalide.

Poena duc. decem pro centum, et nullitatis.

2. *Secondo* „ Che tutte le dette sicurtà, si dovessero rivelare, e dare in nota a' Governatori, *seu* Arrendatori, o suoi sostituti, l' istessa settimana, che saranno state fatte, o pure incominciate a fare, e non finite; con che non eccedesse il sabbato di quella settimana, con obbligo, che non solo al Notajo, o Attuario, che farà tal contratto, ma anche de' Sensali, e Mezzani, per mano de' quali passassero, sotto l' istessa pena, *ut supra*, da eseguirsi contra del Notajo, Attuario, etc. oltra l' invalidità, e nullità della detta sicurtà.

Poena, ut sup.

3. *Terzo* „ Che i Notai capi di Curia, non solo sieno tenuti rivelare que' contratti di sicurtà, che avranno fatti essi, ma ancora quelli, che si faranno per altri Notai delle loro Curie, e l' istesso obbligo tenessero gli Attuarj per quegli atti di sicurtà, che si facessero per mano de' loro Scrivani; volendosi, che sempre il capo della Curia sia obbligato alla rivelazione, ed al pagamento del diritto, e così l' Attuario sotto l' istessa pena di sopra.

Poena, ut sup.

4. *Quarto* „ Perchè si potrebbero fare sicurtà sopra mercanzie, ed altro, come di sopra, senza scrittura, nè atto di Notajo, o Attuario; ma solo, che commettendo

„ al-

„ alcuno Mercante ad altro suo corrispondente, che gli facesse assicurare in questa Città, o Regno, o in altro luogo, alcuna quantità sopra mercanzie, o altro, ed il commissionato, in cambio di far pigliare la sicurtà dal Notajo, o Attuario, la fa egli stesso: rispondendo, ed avvisando al committente d' aver fatta la sicurtà, dandogli debito del costo dell' assicurazione, e talvolta ancora del diritto di detto Arrendamento, senza dar nota a' Governatori, o Arrendatori di tal sicurtà; usurpando detto diritto, e fraudandolo a suo beneplacito, o collusivamente a beneficio ancora del committente; in tal caso, occorrendo farsi alcuna sicurtà di questo modo, fossero tenuti, tanto il committente, essendo in Regno, quanto il commissionato a darne notizia a' Governatori, *seu* Arrendatori dell' Arrendamento predetto, l' istessa settimana, che sarà stata commessa a rispetto del committente, e così ancora, che sia stata fatta a rispetto del commissionato; purchè non ecceda il Sabbato di detta settimana, e pagarsene il dovuto diritto una sola volta *tantum*, o dal committente, o dal commissionato, sotto pena a chi contravverrà similmente di ducati dieci per ogni cento ducati.

Poena, ut sup.

5. *Quinto* „ Che di tutti gl' istrumenti, che si faranno d' affitto di botte per caricare olio da diverse parti del Regno per Napoli, o in qualsivoglia altro luogo, nel quale s' assicura il risico della Varia, conforme la Regia Prammatica; se ne dovesse dar nota a' detti Officiali settimana per settimana, purchè non ecceda il Sabbato sotto la detta pena.

Poena, ut sup.

6. *Sesto* „ Che di tutt' i contratti di noleggi di qualsivoglia Vascello sieno tenuti i Notai darne notizia, e farli vedere dopo stipulati a' Governatori, o Arrendatori di detto Arrendamento; non passando il Sabbato di quella settimana; acciocchè si vegga, se in detti istrumenti vi fossero pleggerie, che le mercanzie debbano andar sicure da un luogo all' altro, o costo del noleggio, o imprestiti, e di questo n' avessero il costo della sicurtà, o altro, che vi fosse pregiudizio del detto Arrendamento; e facendosi il contrario, incorrano alla pena suedetta".

Poena, ut sup.

Tutta volta è pervenuto a notizia de' Magnifici Governatori di detto Arrendamento, che non solo detti capi non istanno nella loro osservanza, ma quel, ch' è peggio, s' è trovata una nuova invenzione, che tanto gli assicuratori, quanto gli assicurati, per frodare l' Arrendamento predetto, fanno le dette assicurazioni, con polizze private, e di diversi altri modi fra di loro, e talvolta i Notai, che tengono peso, quelli stipular nel foglio in istampa, come sono obbligati, non solo tengono di dette assicurazioni scienza, ma quel, ch' è peggio, consentono a farne a quelli la forma del modo di dette polizze, e le autenticano senza darsene da essi la dovuta notizia a' detti Governatori, i quali ne hanno di ciò dato memoriale a S. E. sì per la rinnovazione, ed osservanza di detti capi, come anche, affinchè si ovviassero dette frodi, e che s' imponesse pena di galea contra di quelli tali, che in tal modo frodassero i diritti di detto Arrendamento; da S. E. è stato quello per iscrittorio di guerra, a noi rimesso, che provvedessimo di giustizia; laonde per ubbidire agli ordi-

ni dell' Eccellenza Sua, come si conviene, s' è per noi interposto Decreto per la rinnovazione di quelli, con le pene predette; anzi a maggior cautela, è stato anche dalla E. S. con altro memoriale porrettole, per iscrittorio, ordinato a' 14. del presente mese, che provvedessimo sopra l' osservanza del detto Decreto da Noi interposto; che però col presente Bando „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ *citra praejudicium* nelle pene in„ corse si debba, ed abbia da' Notai, „ *seu* Attuarj, che stipuleranno det„ te sicurtà, Assicuratori, ed Assi„ curati inviolabilmente osservare, „ ed eseguire quel tanto, che sta or„ dinato, co' preinserti capi contenu„ ti ne' detti Bandi sopra ciò ema„ nati, sotto le pene suddette, e non „ altrimenti: e contravvenendosi col „ farsi dette assicurazioni d' altro mo„ do del suddetto, ma per via di po„ lizze private, o d' altro modo; „ vogliamo, che tanto da' Notai, che „ forse avranno di quelle notizia, o „ dessero la forma d' esse, o pure „ l' autenticassero, senza darne noti„ zia a' Governatori di detto Arren„ mento, oltra le suddette pene pe„ cuniarie, come di sopra sta dichia„ rato, tanto gli Assicuratori, ed „ Assicurati, incorrano alla pena d' „ anni tre di galea per ciascuno, ed „ essendo detti Assicuratori, ed As„ sicurati nobili, d' anni tre di rele„ gazione nell' Isola dichiaranda da „ S. E. " Ed acciocchè il presente „ Bando venga a notizia di tutti, e e non s' alleghi causa d' ignoranza; vogliamo, che pubblicato che sarà per li luoghi soliti di questa Città, i Notai, che attendono a stipulare tali contratti di sicurtà, ne ritengano affissa copia nelle loro Curie, sotto pena al Capo d' esse di ducati cinque cento, da applicarsi a beneficio de'

Poena, ut sup.

Poena triremium, et relegationis per triennium.

Poena duc. 500. contra Notarios.

Consignatarj di detto Arrendamento. *Datum Neap. die* 28. *mensis Septembris* 1660. *D. Thomas Caravita Delegatus. Antonius Padula Rationalis Registr.*

Die 28. Sept. 1660. D. Thom. Caravita Delegatus.

Idem fuit statutum per Bannum D. Joannis de Herrera Delegati die 11. Julii 1661. praevio ordine Suae Excellentiae, ac per aliud Bannum D. Fulvii Caraccioli, similiter Delegati die 28. Septemb. 1679. praevio pariter ordine Suae Excellentiae.

PRAMMATICA IV.

LA Conferenza, che col Real Decreto de' 4. del mese di Gennajo prossimo passato fu stabilita dal Nostro Clementissimo Real Sovrano per consultarlo, e proporgli tutti quei mezzi, che avesse stimati più opportuni a ristabilire, e far fiorire il Commercio, tanto interno, quanto esterno di questi suoi Dominj, avendo considerato, che molti particolari, anche non commercianti, e senza capitali lusingati di far guadagno con una semplice loro firma a noti fogli d' assicurazioni, sconvolgono questo ramo di Negoziazione, e turbano la buona fede, e la correntezza del Commercio, mentre accadendo il sinistro, e mancandogli il modo di soddisfare, suscitano affettati pretesti, ed eccezioni per far nascer litigj dispendiosi, e lunghissimi, e con questo trapazzo de' poveri assicurati, tentano, o di non pagare, o dopo il corso di mesi, e d' anni estorquere da' medesimi certi aggiustamenti poco onesti. Ed essendo ciò di grave scandalo a tutte le Piazze mercantili d' Europa, e di totale scoraggiamento a tutti gl' interressati ne' caricamenti, che seguono in questo Regno, i quali applicandosi perciò al male minore, o si fanno assicurare in Paesi stranieri con aggravio a loro interesse, o abbandonano il pensiero di tentare la loro sorte col mandar fuori le merci; dal che ne risulta, che passa agli stranie-

CAROLO Rege. Assecurantium merces Collegium hac Constitutione statuitur. Cautiones pro Collegio tuendo eduntur, ne fraus irruat, via et vitilitigantium dolus.

nieri una grossa somma di danaro, la quale resterebbe nel Regno, e si diminuiscono le nostre interne industrie, dal cui multiplico nasce la principale felicità degli Stati, e de' Popoli.

Ed avendo riflettuto altresì, che quantunque la libertà sia la prima sostanza, per cui il Commercio fiorisce, pure in certi casi allorchè il disordine, e la corruttela di alcuni giunga al segno di pregiudicare tutta una fiorita nazione, ed il suo traffico, dee il provvido Imperante ristringerla prudentemente nell'ambito di certe regole, e leggi, le quali nella sola apparenza pregiudicano a pochi, ma nella loro sostanza assicurano allo Stato, ed a' Popoli quei beneficj medesimi, che sono l'oggetto della detta libertà, e servono santamente di freno, e di rimedio a quelli soli, da' quali ha origine l'abuso, il danno, e la sconvenevolezza.

Perciò da detta Conferenza si pensò di progettare lo stabilimento di una Compagnia di assicurazioni, e ne umiliò a S. M. il Piano, ch'è del tenor seguente.

Tenutasi la solita Conferenza nella Real Secretaria di Stato, Guerra, e Marina con piena intervenzione di tutt'i Signori, che la compongono.

Si esaminò il Piano, e i Capitoli, co' quali stabilirsi, e governarsi in questa Capitale una Compagnia d'assicurazioni marittime, il qual Piano era stato esibito nella Conferenza precedente dal Signor Celentano: E dopo matura discussione si convenne unanimamente, come in appresso, e che del tutto se ne dovesse umiliare la notizia a S. M., perchè ne restasse intesa, e si compiacesse di darvi la sua Reale approvazione, quando alla M. S. non fosse in tutto, o in parte piaciuto altrimenti.

I. Che questa Compagnia dee avere un fondo di ducati centomila da dividersi, e maneggiarsi, come in appresso si dirà, e da dover essere sempre esistente.

II. Che detto fondo debba dividersi in cinquecento azioni, sicchè ogni azione sia di ducati duecento.

III. Che detto fondo debba consistere o in contanti, o in Capitali di Arrendamenti di Corte, o Gabelle di Città liberi, ed espliciti da intestarsi *praevia cessione Jurisluendi* alla Compagnia giusta la quantità delle azioni, che saranno assegnate ad ogni Interessato.

Fundus hujus Collegii acutata aurea centum millia, quod in quingentas actiones ercieatur: In pecunia numerata fiet, vel in vectigalibus emptis. Quae omnia Collegii addicantur, easque Collegae pro Collegio procurabunt. Haec habet ad numerum usque quartum.

IV. Seguita che sarà l'intestazione a favore della Campagnia di quelle azioni, che si porranno nel fondo con Capitali d'Arrendamenti di Corte, o Fiscali, o Gabelle di Città, come sopra: La Compagnia medesima, e per essa i suoi Amministratori faranno tanti Proccuratori, quanti saranno gl' Interessati di questa specie, ad effetto ch'esigano per conto de' medesimi Interessati i frutti, che detti Arrendamenti producono, e queste proccure saranno rivocabili *ad nutum* de' Direttori della medesima Compagnia.

V. Gl' Interessati della Compagnia dappoichè avranno posto in cassa il contante, o intestate, come sopra, le somme corrispondenti alle loro rispettive azioni, esigeranno da' Direttori della medesima i convenevoli biglietti in buona forma, in comprovazione del loro credito.

VI. Sarà lecito a ciascuno degl'Interessati di vendere, donare, ed alienare i suddetti suoi biglietti in tutto, o in parte con istrumento, e con la sola girata in dorso de' medesimi, autenticata da pubblico Notajo, ben inteso però, che una tal vendita, donazione, o alienazione non s' intenda si-

Earum rerum, quarum in arca communi nomina sint data Domini Jus omne retineant, eoque jure utentur: Si abalienaverint legitimo titulo, alienatio valeat, ita ut neque actio pignoratitia Fideicommissum infringat, et alienatio in libris Collegii reponatur. Ei cui res quaesita fuerit, addicatur. Haec habet ad num. usque nonum.

sicura, e perfezionata, se non quando precedente ordine *in scriptis* de' Direttori della Compagnia, sarà registrata ne' libri della medesima, mediante la fede, che in dorso de' medesimi ne dovrà fare lo scrittorale della Compagnia.

VII. Ad effetto, che le dette alienazioni sieno sempre sicure a beneficio di coloro, cui si faranno, sarà nulla ogn' ipoteca, pegno, fedecommesso, e qualunque altro vincolo, che dagl' Interessati si ponesse sopra i detti biglietti, ed azioni.

VIII. Seguendo passaggi, o sieno girate di essi biglietti d' azioni nella forma già detta, ed essendo queste fondate sopra i detti Arrendamenti, intestati, come sopra, alla Compagnia, dovranno i giratarj, che ne pretendono l' Intestazione sopra de' libri della Compagnia, esibire alla medesima i fondi corrispondenti alle azioni lor cedute in contanti, o partite d' Arrendamenti passate, come sopra *praevia cessione Jurisluendi*, e ciò non facendosi, non saranno i detti giratarj mai accettati, nè riconosciuti per partecipanti alla Compagnia, e tanto meno resterà il girante disobbligato da rischi, danni, ed interessi, che potessero accadere alla Compagnia, e solamente ne rimarrà disciolto, e lor saranno reintestati i suoi fondi, quando quelli de' giratarj verranno, come sopra intestati liberamente alla Compagnia.

IX. Dovendo la Compagnia pagare sinistri, avarie, ed altre spese dovute in forza delle assicurazioni, che farà, sarà obbligata di pagare subito, ed interamente senza la solita dilazione di quattro mesi, e senza veruno sconto provato, e posto in chiaro il sinistro. E respettivamente gli Assicuratori dovranno pagare subito alla mano i premj, e costi delle sicurtà nell' atto stesso, che riceveranno le firme de' Direttori della Compagnia, ed in caso che detti Direttori volessero correre la fede di qualche assicurato, e dargli dilazione, andrà per loro conto tutto il danno, o perdita, che potesse accaderne alla Compagnia.

Ea quae Collegi[illegible] exponenda, praesto p[illegible]solvat. Quid de assecuratio-nibus sub extero vexillo agatur. Collegium per decennium perduret. Quidquid emolumenti veniat, commune dividatur. Jus habet Collegium, ut assecurationes abs eo fiant. Quod et ceteris interdicitur. Haec habet ad num. usque XIII.

X. I premj delle sicurtà sopra Bastimento di qualunque bandiera, saranno regolati, e fissati a minor prezzo di quello si pratica presentemente in questa Piazza, al quale effetto i Direttori, e Deputati della Compagnia, con intervenzione di sei, o otto Negozianti non Interessati ne formeranno in ogni sei mesi un piano con loro parere ben circostanziato, il qual piano si discuterà prima in questa Conferenza, e di poi sarà umiliato a S. M. per ottenere la sua Reale approvazione.

XI. La Compagnia dovrà continuare per lo spazio di dieci anni, dal dì della sua formazione, e spirato il detto decennio resterà ognuno nella solita libertà di assicurare, come si fa attualmente. Che poi o si facesse continuare la medesima Compagnia, o se ne formasse una nuova, dovrà sempre praticarsi ciò sul piede presente, cioè senz' aggravj, ed a beneficio comune di tutti que' Negozianti, e qualunque altro particolare, cui piacesse d' interessarvisi, esclusa sempre qualunque privativa, a favore di uno, o pochi particolari, che volessero soli profittarne, ancorchè esibissero pagamento di estaglio, mentre non altra privativa sarà mai conceduta, se non che nella forma presente di vera, e Reale Compagnia, a pro comune, e che sia senza pesi, ed unicamente per l' utilità pubblica, e della Negoziazione. E formandosi una nuova Compagnia, debbano essere preferiti i primi Interessati a qualunque altro,

tro, che nella presente Compagnia non abbia avuto interesse.

XII. Gli utili risultanti da' premj delle assicurazioni, che si faranno, dedottene le necessarie spese, e pesi, che bisognano per lo mantenimento, e governo della Compagnia, e dedotte le perdite, ed avarìe, si divideranno ugualmente *pro rata* alla fine d'ogni anno nello stesso tempo, e senza veruna preferenza a tutti gl'Interessati.

XIII. Goderà la Compagnia per li detti dieci anni il *jus* privativo di fare le sicurtà in questa Piazza, e Regno, ad esclusione di qualunque altro Assicuratore, e specialmente sopra tutte le mercanzie di questo Regno, che si caricano *per infra*, *et per extra*, e che da' Proprietarj si volessero fare assicurare sotto la pena di un dieci per cento a favore del Regio Fisco, da pagarsi irremisibilmente da qualunque Contravvegnente, ed in tutte le cause di questa Compagnia procedenti dalle assicurazioni conoscerà a prima istanza l'antico Consolato di Mare, e Terra di questa Capitale a forma delle leggi Marittime, e giusta l'ultime grazie di S. M.

Ex his, quae pro assecuratione lucratur Collegium, pro vectigali, ducentesimam Fisco inferat. Cuicumque locus in Collegio detur: Exteris etiam, ut Fundus centummille scutatorum impleatur. Collegas Rex probet. Collegium convocetur ad Praefectos eligendos. Haec habet ad num. usque XVII.

XIV. La Compagnia sarà obbligata di pagare all' Arrendamento il mezzo per cento delle Sicurtà, e denaro a cambio, il solito mezzo per cento, che in oggi si paga, non dovendo giammai l'Arrendamento predetto risentire menomo pregiudizio, e potendo la Compagnia volontariamente indurre i Governatori di detto Arrendamento, e suoi Interessati a transigersi, o concordarsi per lo detto mezzo per cento, gli sarà lecito di farlo.

XV. Per unire il detto fondo di ducati centomila, e per dar comodo a qualunque Persona d'impiegare utilmente il proprio denaro, sarà lecito a chicchesia di prendervi quelle azioni, che saranno di suo piacere, con dichiarazione, che i primi due mesi saranno solamente ricevute le azioni de' sudditi di S. M., e spirati i detti due mesi sarà lecito a ogni altra persona d'interessarvisi.

XVI. Che per porla in piedi, ed unire i fondi si degni S. M. destinare quella Persona, o Persone, che saranno di suo Real piacimento, dalle quali si prenderà distinta nota, e firma di tutti quelli, che vorranno interessarsi, nella qual nota dichiarerà ognuno quante azioni vuole, e dopo che sarà compito il fondo, e distribuite le azioni con buon ordine si procederà a porla in piedi, ed a governarsi, come in appresso.

XVII. Dopo che saranno concorse, e firmate in detta nota tante Persone, quante saranno sufficienti per fornirla del necessario fondo, come sopra, dovranno gl'Interessati tutti personalmente, adunarsi in un medesimo luogo, che si destinerà, ove procederassi con voti secreti, all'elezione di tre Direttori generali della Compagnia, i quali dovranno firmare le sicurtà, che saranno domandate, e disporranno tutto ciò, che potrà occorrere per servigio, e vantaggio della Compagnia.

Is Praefectus, qui suffragiis pluribus eligatur. Praefecto socii *Deputati* jungantur: et ad biennium auctoritas esto. Primus Deputatus, et Praefectus ad triennium producatur. Haec habet ad num. usque XXI.

XVIII. Nella prima elezione resteranno incluse per l'Amministazione suddetta quelle Persone, che avranno a loro favore la pluralità de' voti di coloro, che concorreranno in sì fatta occasione, e gli assenti non avranno voce attiva, nè potrà nominarsi nella Carica suddetta, se non a colui, che per lo meno abbia cinque azioni, ed essendo stati chiamati tutti gl'Interessati per intervenire a dette Assemblee, si procederà, come sopra con quelli, che saranno inter-

ve-

venuti, e si conchiuderà con la pluralità de' voti.

XIX. Oltra de' tre Direttori generali, avrà ben anche la Compagnia da nominare nel medesimo modo, e forma, e nel tempo stesso, come di sopra sei Deputati, i quali dovranno essere chiamati da' Direttori, nel caso che volendosi fra di essi risolvere su di qualche urgenza, che potesse occorrere, e facendo parità con voti singolari, si provvegga su di ciò con intervenzione, e voto di detti Deputati: E quando due de' Direttori saranno uniformi, sarà ferma la loro Conclusione.

XX. Tanto i Direttori generali, che i Deputati saranno biennali per la prima volta, e dopo detto biennio dovrà procedersi alla nomina di altri, ch' eserciteranno per un solo anno con le stesse condizioni, e regole poste di sopra, ed in specie, che non possa essere eletto, chi non abbia cinque azioni. In questa nuova elezione, ed in tutte le altre susseguenti, i Direttori, e Deputati dell' Amministrazione, e governo passato faranno le Terne, in cui si nomineranno i successori all' officio, e si manderanno a partito per essere incluso, e ricevuto chi avrà la detta pluralità de' voti dell' Assemblea. Le quali Terne in caso di esclusione potranno sino a tre volte essere rifatte da' detti Deputati, e Direttori, e venendo escluse anche per la terza volta, allora l' elezione si farà da tutto il corpo degl' Interessati, che saranno intervenuti, e la pluralità de' voti prevalerà.

XXI. Considerandosi, che l' intera mutazione, così de' generali Direttori, che de' Deputati potrebbe cagionare del pregiudizio al buon governo della Compagnia, perciò dopo il primo biennio della Compagnia, uno degli antichi Direttori, e due degli antichi Deputati resteranno nel loro posto per un altr' anno, e così si dovrà praticare sempre, durante il decennio; Ed affinchè il Direttore, e i due Deputati, che dovranno rimanere, sieno di comune soddisfazione, si farà il tutto con pluralità di voti, come sopra, e piacendo all' Assemblea generale di confermare tutt' i Direttori, e Deputati, o maggior parte di essi, potrà liberamente farlo.

Ed in tutte le predette Assemblee si sederà senza distinzione, siccome senza distinzione si firmeranno tutte le scritture.

XXII. Per maggiormente facilitare, e disbrigare le assicurazioni, e dar corso agli affari della Compagnia, si stabilirà, che in ogni mese un solo Direttore governi, nel corso del quale avrà la cura di fare i contratti, firmare i fogli in istampa, che poi saranno anche sottoscritti dagli altri due Direttori. Ed in fine d' ogni mese ciascun Direttore esibirà in banca nota distinta da lui sottoscritta di tutte le assicurazioni, che avrà fatte in quel mese, acciò osservate, e riconosciute dagli altri Direttori, passi poi in mano del Razionale per scritturarla.

Praefectus menstruus. Qui Praefectus, Deputatusque erit, et 30. aurei anniversarii dentur: Reditus omnis assecurationum Collegii Sociis edatur.

XXIII. I detti Direttori per li loro incomodi, e fatiche avranno ducati trenta l' anno per ciascuno, conforme si pratica in tutt' i Governi degli Arrendamenti.

XXIV. Per cautelatamente, e chiaramente amministrare il frutto proveniente dalle sicurtà Marittime, ed acciò si possa ad ogni ora, che fosse necessario darne indubitabile conto a ciascuno de' Signori Partecipanti, e per obbligo ancora di buona amministrazione de' Direttori, dovrassi portare la scrittura a stile doppio con

suo

suo libro maggiore, registro di polizze, squarcio etc.

Cetera sequuntur, quae contra'.... fidem firmant.

Colla quale situazione per prima vi s' intende, che qualunque introito o esito faciendo per qualsivoglia causa, sempre si dovrà fare per Banco, e non mai con danaro contante. Le polizze tanto d' introito, quanto d' esito si dovranno sottoscrivere da' Direttori, e Razionale, o sia Scritturale. Il Cassiere, o sia Conservatore de' fogli in istampa, che dee essere Notajo, terrà un libro, da cui ogni mese dovrà estrarre nota di tutte le sicurtà fatte in quel mese colle solite spiegazioni, la qual nota sarà da lui firmata, ed esibita in banca de' Direttori, per esservi esaminata, e venendo ammessa si passerà al Razionale per farsene scrittura.

La stessa nota nel fine di ciascun mese dovrà fare il Direttore mensuale, ad effetto di riscontrarsi con quelle che darà il Cassiere, o sia Conservatore de' fogli.

In oltre ricevendo il detto Cassiere i costi di sicurtà, che sarà suo carico di riscuotergli, e dappoichè gli avrà discaricati nel suo libro, ne formerà parimente nota, quale in fine del mese unitamente con le polizze di detti conti riscosse in quel mese presenterà in banca, affine ancora di esaminarsi da' Direttori, per quindi farsene l' introito, e la scrittura necessaria in Razionalia. Per quel che riguarda il metodo del libro maggiore per darsi qualche saggio de' conti di più importanza, si stima di situare nel primo foglio tutto il dettaglio della fondazione di tal Compagnia, cioè le suppliche date a S. M., i Dispacci ottenuti, il Piano umiliatole, l' approvazione del medesimo, la facoltà data a' Direttori, e simili etc.

Di poi deesi aprire a ciascun partecipante il suo conto di proprietà per quelle azioni, che ciascuno vi avrà, e si dovran conservare in Razionalia i documenti de' Capitali, che dovrà ciascuno esibire in *forma valida*.

Per quelche riguarda poi la generale scrittura del frutto de' Costi di sicurtà, i conti, che in tal libro maggiore debbonsi aprire, sono moltissimi, e per brevità se ne accennano solamente alcuni. E per primo per ogni sicurtà, che si farà, si aprirà il suo conto, con dar debito a chi richiede la sicurtà del costo di essa, e pagandosi, come già deesi pagar subito, se gliene darà credito. Si apriranno i conti di ciaschedun provvisionato dell' Arrendamento, i conti di avarie etc. il conto di perdite (*quod absit*) ed altre spese. Ciascun partecipante avrà il suo conto a parte del frutto, che gli si dee pagare con polizza in fine d' anno, o di semestre della rata, che gli spetta a proporzione delle azioni, che goderà, ed altri conti simili, con regolare per ultimo la scrittura nel miglior metodo, che si possa, e giusta i dettami della sperienza si andrà il tutto, o moderando, o accrescendo.

Per ultimo in ogni fine d' anno, il Razionale, o sia Scritturale dee estrarre il bilancione di tutto l' anno, acciò possa leggersi, ed esaminarsi in pubblica Assemblea per vedere se ogni cosa va con buon ordine, tanto rispetto al fruttato, quanto rispetto a' danni, e le spese sofferte.

XXV. Porrà la Compagnia nel corso del detto decennio umiliare a S. M. (N. S.) altre suppliche intorno a tutto ciò, che l' atto pratico farà credere profittevole alla medesima.

E S. M., si servirà di dare in ogni tempo quelle provvidenze, che stimerà

rà necessarie sopra tutto ciò, che potrà meglio contribuire al buon ordine, ed effetto della medesima Compagnia. *Napoli a dì 11. Aprile dell' anno 1751. Il Marchese Fogliani.*

Ed essendo piaciuto alla M. S. d' uniformargli in tutto, e per tutto al parere della Conferenza, e volendo, che s' osservi il detto Piano, e che giusta le leggi, e regole del medesimo si stabilisca la detta Compagnia in questo Regno, ha perciò ordinato a questo Supremo Magistrato di Commercio, che con pubblico Editto faccia noto a tutti questa sua Real volontà, e ne ordini la puntuale esecuzione, al qual effetto ha trasmesso a questo Supremo Magistrato il detto preinserto Piano, e biglietto apedito per la sua Real Secretaria di Stato, Guerra, e Marina del tenor che segue:

Haviendo la Junta de Comercio, que tiene en esta Secretaria de Estado a mi Cargo, formado y resignado al Rey el adjunto Plan del Extablecimiento de una Compania de Assegnraciones maritimas en esta Capital se ha servido S. M. aprovarle en todas sus partes; y mandarme que firmado de mi mano le passe, como lo executo à las de V. S. para que por medio de esse Supremo Magistrado de Comercio se haga publicar en esta Plaza, y demas del Reyno, a fin llegue a noticia de todos y se execute, y observe quanto en dicho Plan està dispuesto, y ordenado, segun su thenor y contenido. Dios guarde a V. S. muchos anos como deseo Palacio 11. de Abril de 1751. El Marques Fogliani.

In esecuzione adunque de' Sovrani Comandamenti di S. R. M. abbiamo fatto il presente Editto, col quale facciamo noto a tutti questa Reale Determinazione, e sotto le pene contenute nel Piano suddetto comandiamo la puntuale osservanza del medesimo in tutte le sue parti, tosto che la detta Compagnia sia formata, e notifichiamo, che la prelaudata M. S. ha nominati i Magnifici D. Giovanni Celentano Eletto di questo Fedelissimo Popolo, e D. Pietro Lignola per ricevere le firme di tutti quelli, che vorranno interessarsi in detta Compagnia, i quali dovranno nell'atto istesso dichiarare la quantità delle carate, che lor piacerà di prendere nella medesima.

Ed affinchè da niuno in avvenire si possa causa d' ignoranza addurre, o allegare, comandiamo, che il presente colle consuete formalità si pubblichi in questa Capitale ne' luoghi soliti, e consueti, come altresì negli altri luoghi di questo Regno, ed a tal effetto ne incarichiamo tutti coloro, a' quali spetta di farlo pubblicare, osservando nella pubblicazione del medesimo le Regole, e i Riti soliti praticarsi in consimili pubblicazioni, ed indi ritorni a noi colle dovute relate. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio i 29. Aprile 1751. D. Francesco Ventura Presidente. D. Carlo Ruoti. D. Antonio Belli. D. Pietro Sambiase. D. Giulio Cesare d' Andrea. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 29. Aprile 1751.

Die 29. Apr. 1751.

PRAMMATICA V.

Eodem Rege. Interdicitur extra Collegium assecurationis stipulari. Poena comminatur.

I Direttori, e Deputati della Real Compagnia delle assicurazioni marittime di questa Capitale, e Regno avendo rappresentato al Re nostro Signore, e fattogli patentemente vedere, che in contravvenzione degli ordini della M. S. contenuti nel Real Editto dell' erezione di detta Compagnia non pochi particolari si son resi, e tuttavia si rendono arditi a far

assicurazioni con biglietti privati, onde risulta, che la cennata Compagnia rimane esposta a gravi perdite, a motivo che ne' tempi non pericolosi si approfittano detti particolari del guadagno delle sicurtà, restando ad essa Real Compagnia quelle sicurtà, che a cagion de' tempi scabrosi, e malagevoli son atte a recarle perdite, e non già profitto, e lucro, han perciò supplicato la M. S. a degnarsi dare opportuno riparo a tal inconveniente in quella forma, e maniera, che stimerà più propria della sua somma Giustizia. In vista della qual' istanza si degnò la M. S. ordinare, e disporre, che questo importante affare esaminato si fosse nella Conferenza di Commercio, ed inteso il parere della medesima, si è poi servita con veneratissimo suo Real Dispaccio per Segreteria di Stato, Guerra, Marina, ed Azienda del dì 4. dell' andante mese di Agosto, risolvere, e comandare, che questo Supremo Magistrato di Commercio pubblicato avesse Bando, siccome col presente lo esegua, vietando, e proibendo a tutte, e quali si vogliano persone le suddette assicurazioni con biglietti privati sotto le seguenti pene cioè.

I. Che tanto la Persona, o Persone, che assicureranno, quanto quella, o quelle, che verranno assicurate con detti biglietti privati, o in qualunque altra maniera con frode della dinotata Real Compagnia, debba, o debbano pagare alla medesima egual somma di quella, che avrà, o avranno assicurata, o fatto assicurare, con doversi tal somma interamente pagare non men dall' Assicuratore, o Assicuratori, ma ben anche dall' Assicurato, o Assicurati.

II. Che per potersi più facilmente scoprire tali frodi, le intere terze parti di tutte le somme, le quali saran condannati pagare così gli Assicuratori, come gli Assicurati colpevoli, siccome di sopra si è espresso, debbano cedere, e pagarsi a beneficio de' Denuncianti.

III. Che per la pruova dell' enunciate contravvenzioni abbiano ad osservarsi le Regole, e le Leggi solite a praticarsi rispetto a delitti occulti.

IV. Che i Notai, e Mezzani, quali tratteranno, e conchiuderanno dette private assicurazioni, o formeranno scritture di quelle, oltra della privazione, e perdita respettivamente de' loro officj, saranno i medesimi Notai, e Mezzani puniti con la pena di anni tre di Presidio.

Finalmente si è S. M. compiaciuta coll' enunciato Real Dispaccio ingiungere a questo stesso Supremo Magistrato d' invigilare all' esatta esecuzione del presente Bando, e che a tal effetto destinato avesse un de' Ministri del corpo del medesimo Tribunale, ha perciò esso Magistrato Deputato il Consigliere, e Presidente della Regia Camera della Sommaria D. Antonio Belli, acciò dia egli tutte quelle provvidenze, che riputerà necessarie, ed opportune per l'esatta, e puntual' esecuzione di quanto nel presente Bando si contiene, e che secondo le occorrenze, ne' casi di richiamo abbia a riferir a questo Supremo Magistrato tutto l' occorrente, per rappresentarlo, qualor convenga, alla M. S., ad attenderne gli ulteriori ordini.

In adempimento adunque de' riferiti Sovrani comandamenti ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti non solo di questa Capitale, ma ben anche del Regno, con osservarsi le consuete formalità, affinchè nessuno allegar possa causa d' ignoranza, e sappia, che i trasgres-

sori irremisibilmente incorreranno nell' espressate pene, e seguita sarà la pubblicazione del ridetto presente Bando, il medesimo ritorni a noi, ed a chi spetta con le dovute relate. *Dal Supremo Magistrato del Commercio 16. Agosto 1756. D. Francesco Ventura Presidente. D. Pietro Sambiase. D. Giuseppe Aurelio di Gennaro. D. Antonio Belli. D. Antonio Spinelli. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 21. Agosto 1756.

Die 16. Aug. 1756.

(†) DE ASSISTENTIA BONORVM PRAESTANDA

T I T. XXVIII

PRAMMATICA PRIMA.

Concurrentibus concurrendis in hypothecatis, assistentia contra rerum possessorem non denegatur bonis indiscussis. h. d.

Assistentiam et appretium contra tertium possessorem pro executione instrumenti continentis obligationem bonorum: pactum de capiendo cum constitutione precarij peti posse, et per Iudicem concedi absque aliqua bonorum discussione contra principalem facta, aliis concurrentibus, quae de iure necessaria sunt, in assistentiae, vel hypothecariae causa declaramus.

DE

DE AVCVPIBVS, SEV VENATORIBVS,

ET DE REGIIS VENATIONIBVS IPSIS INTERDICTIS

T I T. XXIX

PRAMMATICA PRIMA.

Venatio prohibetur in territoriis clausis privatorum.

Essendo pervenuto a nostra notizia, che dall'andare, che si fa a caccia, massimamente con schioppi per li territorj, che sono padronati, e serrati, ne nascono molti inconvenienti, e danni a' padroni de' detti territorj serrati, ed oltra gli scandali, che ne possono succedere, entrano a volere cacciare contra la volontà de' padroni. E volendo Noi a questo rimediare, siccome si conviene, per lo presente „ Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e „ quali si vogliano persone, ancorchè abbiamo licenze da Noi, o „ da altri, che non possano andare „ a cacciare, ed entrare ne' detti territorj serrati, sotto pena di tre „ anni di galea, ed altre pene riservate a nostro arbitrio ". *Datum Neapoli die 12. mensis Maii 1588. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius Proregens. Torres Proscret. In Bannorum primo fol. 58. die 14. Maii 1588. Neap. fuit publicatum.*

Poena triremis per triennium, et alia declaranda.

Die 12. Maii 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA II.

Cum officium Praefecti venationi Princeps S. Laurentii in allodium, et in burgensaticum a Regio Fisco octuagintaquinque millium ducatorum summa emisset, apposita quandocumque, et in perpetuum rec...

Essendosi servita S. M. C. C. con suo Real Diploma delli 11. del caduto mese di Settembre, di approvare li patti, e le condizioni, colle quali fu da Noi nel Regio Collateral Conseglio, coll'intervento del Tribunal della Regia Camera, stabilita la concordia, e transazione di tutte le controversie insorte tra il Regio Fisco, e i creditori del patrimonio del fu Duca di Limatola: Fra le quali convenzioni, e patti, vi era lo stabilimento d'intestarsi l'officio di Montiero Maggiore di questo Regno all'Illustre Principe di S. Lorenzo, come zio, e tutore di D. Pier Nicola Carafa, oggi D. Alvaro della Quadra rappresentante, e possessore del Majorato istituito dal fu Regio Consigliero D. Alvaro della Quadra, col patto d'intestarsi detto officio *in allodium*, *et burgensaticum* per se, suoi eredi, e successori qualsivoglia, per la somma di ducati ottantacinque mila, precedente però subastazione da farsene nel Tribunale della Regia Camera, e colla riserva a beneficio del Regio Fisco del patto di ricomprare *quandocumque*, *et in perpetuum* il medesimo officio: Quale subastazione essendo già seguita, ed indi *servatis servandis*, stipulatosene anche pubblico istromento; come che la prefata Maestà Sua in vista di tutti l'atti fatti, si è servita non solo di approvarli, e confermarli, ma anche di venire in cognizione, che la diminuzione del prezzo di tal' officio sia nata dagli abusi introdottivi contro la forma della sua istituzione, e delle sue preeminenze, e considerato similmente, che tutto ciò ridonda in danno del suo Regio Erario per l'esercizio del patto di ricomprare, che gli compete, si è degnata clementissimamente anco di ap-

...mendi lege, interdicitur quibusque, vel ipsius supremi Magistratus, exercitusve personis, ne cui venandi licentiam concedant. Qui ea instructi in venatu versantur, in carcerem conjiciuntur. In his et ipsi milites, aliaeque personae regiae Curiae ministerio addictae, quae singillatim infra enumerantur.

provare l' espediente indicatogli per l'estirpazione di detti abusi, con ordinare la pubblicazione di una nuova Prammatica Sanzione, da valere *omni futuro tempore*, e da doversi inviolabilmente da tutti osservare, senza la minima contradizione.

Perciò Noi in esecuzione de' supremi ordini Regali, e de' patti convenuti, abbiamo giustamente risoluto, col voto, e parere del Regio Collateral Conseglio presso Noi assistente far la presente, colla quale in nome di S. M. ordinamo, e comandiamo, che non si possa per qualunque persona di qualsisia grado decorata, anche di Magistrato Supremo, e di qualsisia grandezza, e niuna esclusa, anche militare, e particolarmente dall' Uditore Generale dell' Esercito, dal Generale, ed Uditore delle galere, dalli Castellani de' Regj Castelli, o Uditori di essi, dar licenza di caccia; e nel caso, che la concedessero, tutti coloro, che si trovaranno cacciando colla medesima, possano, e debbano essere carcerati, e riconosciuti dal Delegato, ed Uditore, che si destinarà a tal' ufficio, sottoponendoli alla giurisdizione di esso, ed alle pene delle controvenzioni in vigore de' bandi. Ordinamo di più, che alle medesime pene, e giurisdizione stiano soggetti li Soldati del Battaglione, Uomini d' armi, e loro Oblatori, Capitanj, ed altri Ufficiali maggiori, e minori, così di detta Milizia, come del Battaglione di sacchetta, o sia Soldatesca leggiera; come ancora tutti, e qualsivogliano Subalterni, ed ufficiali di tutti li Tribunali, ancorchè supremi, ed anche di questa Città, e Regno, sin dove s' estende la giurisdizione del sudetto Officio di Montiero Maggiore, e tutti l' Officiali della Ruota de' Conti, Scrivania di Razione, e tutti, e qualsivogliano altri Subalterni di qualsivoglia altra incumbenza, ed officio *nemine penitus* escluso; Come anco tutti li Soldati de' Regj Castelli, e dell' Artiglieria, e Sudditi de' Castellani, e dell' Uditore, quelli delle galere, sudditi, e patentati di quest' Illustre, e Fedelissima Città, e Deputazioni, della Corte del Cappellano Maggiore, ed in fine tutti, e qualsivogliano altri, a riserva solo della Milizia regolata, e non di altra forma; Ed affinchè venghi a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che la presente si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e colla debita relata torni a Noi. *Datum Neap. die* 15. *mensis Novembris* 1732. *Luys Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Paternò Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus. In Bannorum* 1. *fol.* 103. *Imparatus*. Prammatica, ut supra. Pubblicata a dì 18. Novembre 1732.

Die 15. Nov. 1732. Luys Conde de Harrach.

PRAMMATICA III.

CAROLO Rege. Antonius Belli Regius Consiliarius edixit, ex Regio Rescripto de Phasianis, qui de Regia Villa *di Capo di monte* evolaverint.

Essendo pervenuto alla notizia della Maestà del Re nostro Signore, che DIO sempre feliciti, che i Fagiani della Real Villa di Capo di Monte si estendono sino alla masseria de' Cherici Regolari di S. Maria Maggiore, sotto il titolo della Pietra Santa, sita sopra del reclusorio de' Poveri di S. Gennaro, perciò si è la prefata Maestà degnata Sovranamente ordinare con sua Real Carta segnata sotto il dì 9. Aprile del presente anno 1752. per la sua Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, che si dovesse pubblicar, Bando, acciò non

non ardisca persona alcuna di qualunque stato, grado, e condizione si sia, da oggi in avanti, ed *in futurum* entrare con schioppo in detta masseria della Pietra Santa, e nè pure andar cacciando, e sparare per una determinata distanza nelle vicinanze della predetta masseria, il qual Dispaccio è del tenor seguente — *Respecto de que los Faysanes del Real Sitio de Cabo de Monte se estienden hasta la masseria delos Clerigos Regulares Menores de Santa Maria Major, o sea de Pietra Santa, sobre el reclusorio de Pobres de San Gennaro, ha resuelto el Rey que V. S. haga publicar desde luego Bando prohibitivo de entrar con escopeta, ni disparar en cierta determinata distancia en circuito de dicha masseria, que debe quedar desde ahora comprehendida en el districto prohibido de cazar al rededor del expresado Real Sitio de Cabo de Monte, y assi lo prevongo a V. S. de orden de S. M. para su complimento. Dios guardi a V. S. muchos annos como deseo. Portici a 9. Abril 1752. El Marques Fogliani. Senor D. Antonio Belli.*

E dovendosi da Noi ciecamente obedire detto Sovrano Real comando, si è fatto il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale diciamo, ed in nome della prefata Maestà dichiariamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti, ed *in futurum* la suddetta masseria de' RR. Cherici Regolari Minori di Santa Maria Maggiore, o sia della Pietra Santa, la quale è sita sopra il Reclusorio de' Poveri di S. Gennaro, resta da oggi in avanti bandita di S. M. e compresa nella proibizione di potervisi cacciare, o entrare con schioppi nella stessa maniera che in tutti gli altri luoghi di Capo di Monte già precedentemente banditi, e che similmente in detta proibizione si comprendono per lo spazio di mezzo miglio tutt' i luoghi, e masserie confinanti, e convicine alla predetta masseria; dimodochè si comanda che qualsisia sorta di persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia, non ardisca, nè presuma, nè di giorno, nè di notte sotto qualsivoglia causa e pretesto entrare con schioppi da caccia, nè sparare tanto in detta masseria, quanto attorno della medesima per lo spazio di mezzo miglio, sotto la Regia disgrazia e sotto la pena di ducati 50. e perdita di tutti gli schioppi, ed altri ordigni, che porterà per uso di caccia, ed altre pene arbitrarie da regolarsi giusta le circostanze de' casi, e da eseguirsi irremisibilmente, e senza veruna eccezione, o interpretazione di fatto, e contingenza di caso, tante volte, quante si contravverrà al presente Bando, ed affinchè venga a notizia di tutti, si è ordinato, che il presente si debba pubblicare in tutt' i luoghi soliti di questa Fedelissima Città, ed affiggersene copia *in forma valida*, acciò non si possa *in futurum* allegare causa d' ignoranza. *Datum Neap. die 15. mensis Aprilis 1752. D. Antonio Belli. Joseph Angelilli Prosecretarius. Philippus Vitale Scriba.*

Die 15. Apr. 1752.

PRAMMATICA IV.

CAROLO Rege.

Quum Officium Praefecti Venationi a Principe S. Laurentii redemptum, fiscalibus rationibus restituisset: procurandum, curandumque uni ex Praesidibus Camerae Summarum rationum dedisset, is de ea re edixit: quod Edictum mox Praesides, qui

Essendosi la Maestà del Re nostro Signore, DIO guardi, sempre intenta al benefizio di questo Regno, e de' suoi fedelissimi Vassalli degnata di ricomprare l' Officio di Montiero Maggiore di questo Regno da molto tempo alienato, e ultimamente posseduto dal Principe di San Lorenzo, esercitando la facoltà che stava riservata nel contratto della vendita, con incaricarne a Noi l' amministrazione, poichè di Real ordine] si è da-

in eo munere obeundo successerunt idem Edictum, eademque forma restituerunt: Hoc uno contentus ero: Quum et tria exemplaria vidissem adamussim inter se congruentia. Hoc Edictum Vincentius Natolius Praeses tulit: eademque forma Honuphrius Scassa, et mox Laurentius Paternus ediderunt Ferdinando IV. Rege optime regnante. Ille anno 1760. Hic anno 1765.

dato nuovo sistema alla Pianta d'esso Officio, abbiamo stimato conveniente spedire e far pubblicare il presente Bando, con cui s'ordina, e comanda in nome della prefata Real Maestà.

Primo che si debba *ad unguem* osservare la Regia Prammatica emanata a 15. Novembre dell'anno 1732. e pubblicata a 18. dello stesso mese precedente il voto a parere del Regio Collateral Consiglio, con la quale fu ordinato, che non si possa per qualunque Persona di qualsivoglia grado, decorata anche di Magistrato Supremo, e di qualsivoglia grandezza, niuna esclusa anche militare, concedere licenze per andare a Caccia, e concedendole sieno di niun vigore. E quei, che andranno a Caccia con tali licenze incorreranno nelle pene qui sotto contenute. Onde da 14. di Luglio in poi restando per la ricompera annullate tutte le patenti, e licenze di Caccia dal Principe di San Lorenzo, suoi Affittatori ed altri Officiali spedite, ancorchè dalla spedizione di quelle apparisse dover durare più tempo, s'inibisce a tutte e quali si vogliano Persone di qualunque stato, grado e condizione si sieno, nessuna esclusa, che da oggi innanzi non ardiscano ne presumano d'andare senza espressa nostra licenza scritta a nessuna sorta di Caccia tanto d'Uccelli, quanto di Quadrupedi in nessuna parte del Regno, sottoposta alla nostra giurisdizione con niuna sorta d'Istromento, cioè: Schioppo a miccio o a grillo, e a ruota, balestre, laccio, rete, viscate, archetti, conocchie, ed ogni altro artifizio, col quale si dannificasse o distruggesse la Caccia d'ogni sorta d'Uccelli, ed Animali quadrupedi tanto ne' Territorj di questa fedelissima Città, e suo distretto, quanto in ogni altro Luogo, e Territorio del presente Regno, e loro pertinenze così Regj come Baronali sottoposti alla nostra giurisdizione sotto l'infrascritte pene a'Contravvegnenti rispettive per ciascuno ogni volta da applicarsi a beneficio del Regio Officio, cioè: per la Caccia nelle Padule di questa Città, e loro distretto che si stende dalla Cappella dell'Edra in qua sino alla Marina del Bosco dell'Incoronata di Foggia, e suo Territorio, e del Bosco de' Regj Astroni con il tenimento di cento passi fuori delle Tappie *circum circa*, il Contravvegnente per ogni volta incorrerà non solamente nella perdita dello Schioppo o altro artifizio, che portasse di Caccia, ma anche nella pena di ducati venticinque, ed altresì di anni tre di galea; o d'altra pena a nostro arbitrio riserbata. Ed a rispetto poi degli altri luoghi di questa Città e Regno volgarmente detti, gli Arbusti, incorra ognuno, oltra la perdita dell'armi, o altri artifizj di Caccia che portasse, nella pena di ducati dodici, e tre tratti di corda, o altre pene a nostro arbitrio riserbate: e solamente s'intendano escluse da questa general proibizione le persone degli Officiali di Milizia regolata.

II. Che in detto Bosco dell'Incoronata di Foggia, e Regj Astroni non ardisca Persona alcuna di farvi sparagi, finocchi, fiori, nè portarvi animali a pascere, o tagliar legna nè verdi nè secche, nè fruttifere nè infruttifere sotto la pena di ducati venticinque per ciascheduno ogni volta, oltra la perdita degli animali, che porteranno, e di pagare il danno che facessero.

III. Perchè con bruciare i Territorj, e le ristoppie prima de' 15. del mese d'Agosto di ciascun anno viene a dannificarsi, e distruggersi la Cac-

Caccia; perciò s'ordina, che nessuna Persona prima del detto tempo ardisca di poner fuoco a' suddetti Territorj sotto la medesima pena di ducati dodici per ciascun Territorio o Terreno, dove si troverà bruciato prima di detto tempo, ed altre pene corporali a nostro arbitrio.

IV. Per causa che molte volte i Cacciatori, che non portano licenza del detto Regio Officio, o altri che contravvengono a' Bandi del medesimo, si pongono in fuga, e non possono carcerarsi, affinchè la loro contravvenzione non resti impunita, s'intendano parimente incorsi nelle dette rispettive pene, ancorchè non saranno carcerati, quante volte costerà la loro contravvenzione.

V. Di più perchè molti per evitare la pena in vedere i Capicaccia mettono nello Schioppo le palle, e con ciò stimano cuoprire le frodi, ed evitare le pene della contravvenzione, perciò da oggi in avanti tutti quelli, che si ritruoveranno con Schioppo ad uso di Caccia senza licenza del detto Regio Officio, debbano star soggette alle pene imposte, ancorchè quegli andassero carichi a palle, stante che con palle ancora si può cacciare ad animali volatili, e quadrupedi.

VI. Che nessuno da oggi in avanti ardisca impedire la Caccia, ancorchè tenesse ordine di qualunque Tribunale, col quale si proibisce entrare per li Territorj a cacciare; ma sia lecito a tutti, che tengano la licenza del detto Regio Officio, 'andarvi, non ostante detto Ordine sotto la pena a' Contravvegnenti di ducati dodici per ciascuno ogni volta, eccetto però i luoghi serrati con muri, e ne' quali si troverà la porta chiusa. S'inibisce anche a tutti, e quali si vogliano Officiali Regj, e Baronali, che sotto qualsisia pretesto, e per qualsivoglia causa non diano molestia, nè impediscano i Cacciatori, che porteranno la licenza del detto Regio Officio in qualsivoglia luogo, in dove si troveranno, nè pure sotto pretesto di aver fatto Bandi con riserbare, o altrimenti eccettuare detti luoghi con qualsivoglia autorità, e sotto pena di ducati cinquecento per ciascuno da applicarsi all' Officio.

VII. Che non solo quelle Persone, che non hanno preso la licenza, ma anche quei, che prenderanno la licenza di Caccia dal detto Regio Officio non ardiscano, nè presumano di portarsi a Cacciare negl' infrascritti Luoghi destinati per lo Real divertimento di S. M., sotto la pena di ducati cinquanta, di tre anni di galea, ed altre pene a nostro arbitrio cioè: Portici, e tutta la circonferenza della Montagna di Somma, e del Vesuvio. Capodimente, e un miglio in circonferenza. Astroni, e un miglio in circonferenza. Laghi di Licola, Patria, ed Agnano, Caserta, e tutt' i Boschi convicini. Sant' Arcangelo, Carbone, Carditello, Demanio de' Calvi, Montemarsico, Pantano di Mondragone, Torcino, Torre di Guevara, Tremolito, Persano, Vasparello, Lagoroso, Campagna d'Evoli, Pruno in Provincia di Salerno, ed Isola di Procida; Con che ne' Laghi di Licola, e Patria, la proibizione sarà per lo tempo che verrà stabilito, ed in tutte l' altre parti per tutto l' anno, e sino ad altri ordini di S. M.

VIII. Si dichiara ed ordina, che tutti quelli, che prenderanno la licenza di Caccia dal detto Officio non possano nè debbano nelle Città e Casali di questa Capitale, come in ogni altra Città, Terra, e Casale del Regno portare fucile allo Schioppo, ma so-

solo si permette di portarlo fuori di essi luoghi abitati, e contravvenendo incorrano nelle pene stabilite dalle Regie Prammatiche contra quei che portano tal sorta d'armi senza permesso.

IX. E finalmente d'ordine di S.M. si prescrive, che tutt'i Contravvegnenti di quanto si contiene nel presente Bando debbano essere sottoposti alla giurisdizione di quest'Officio di Montiero Maggiore, e per essere da Noi come Amministratore e Delegato da S. M. eletto riconosciuti e condannati, così nelle Persone, come ne' beni per le pene delle contravvenzioni, e per tutte quelle cause, che appartengono, concernono e sono intuito all'Officio della Caccia, e distribuzione delle licenze d'essa: ma per le cause attive e passive degli Affittatori, Subaffittatori, ed altri Distribuitori delle licenze di Caccia, custodi o altri che per lo passato han soluto godere del Foro dell'Officio del Montiero Maggiore, vuole, ordina, e comanda S.M. che sino a nuovo suo ordine resti questo Foro abolito, e che debbano tutti questi nelle cause attive e passive essere riconosciuti da'Magistrati ordinarj competenti.

Ed acciò sia noto a tutti, e da nessuna Persona possa allegarsi causa d'ignoranza, si è formato il presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti e consueti, così di questa Fedelissima Città di Napoli, come di tutte le Città, Terre, Casali, e luoghi sottoposti alla giuridizione dell'Officio di Regio Montiero del Regno, e per aversi da ogni Persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia ad eseguire ed osservare giusta la sua forma, contenenza, e tenore, ed acciò contra i trasgressori si possano eseguire le pene qui ingiunte. *Promulgatur, et in forma referatur. Datum die 22. Junii* 1755. *Vincentius Naoli. Antonius Quaranta Act.* Pubblicata a dì 8. Luglio 1755.

Die 22. Junii 1755.

BANDO

Vietante il cacciare nel Regal Sito degli Astroni, e nel Lago di Agnano

o sia

(*) PRAMMATICA V.

Edicto Praetoris domus augustae venatio et aucupium in loco Astroni, et in lacu Agnani ad Regem pertinere declarantur, vetita omnibus facultate venandi et aucupandi.

CARLO *Per la Grazia di Dio Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, di Piacenza, e di Castro, e gran Principe Ereditario della Toscana. etc. Illustre Principe D. Placido Dentice de' Principi di Frasso, Conte di Masarenga, Consigliere di S. Chiara, e Giudice Delegato della Regal Casa e Corte*. Perchè le proibizioni finora publicate di cacciare nel Regal sito degli Astroni, e nel Lago di Agnano non hanno incontrata la dovuta ubbidienza, e tuttavia sotto varj pretesti vien disturbato l'innocente piacere della Caccia che la Maestà del Re N. S. colà prende, a troncare in appresso i sutterfugj a cui i Controvenienti sogliono ricorrere, si è degnata la M. S. con più Regali Dispacci comandare a questa Suprema Delegazione, si spedisca, e si publichi il presente Bando in istampa distinto non solo per la precisa confinazione de' luoghi vietati, ma per la diversità ancora delle pene nelle quali incorreranno; rimanendo col medesimo aboliti tutti gli altri Bandi antecedenti.

I. A conseguire un così giusto fine si è creduto necessario non solo proibire la caccia ne' Regj Astroni, e nel

e nel Lago di Agnano, ma stendere ancora il divieto fino ad un miglio di circonferenza, il quale tenga luogo di custodia, e faccia ognuno più accorto all'ubbidienza, ed esatta osservanza de' Regali comandi. In oltre per chiarezza maggiore, e per togliere gli equivochi che per l'innanzi sono sorti, il giro del miglio oltre d'essersi nuovamente con esattezza misurato, si è disegnato e circoscritto per ogni parte con termini di pietra piantati con discreta lontananza fra di loro. E sebbene colla sola veduta di essi chiunque possa comprendere l'estensione del divieto, e l'obligo di astenersi dal cacciarvi dentro, tuttavia sono quì sotto additati precisamente i territorj e gli altri luoghi che formano il circuito della confinazione.

II. Questa comincia dalla Taverna delle Rose, la quale resta esclusa, e camminandosi sulla strada che conduce a S. Gennaro de' PP. Cappuccini restano proibiti tutti i territorj che sono sulla dritta della medesima, cioè la Masseria de' PP. Domenicani, di D. Antonio Giannini, di Domenico Russo, di Antonio Bova, di Cintio Carandente, di Giuseppe Longo, di Francesco Greco, di Pietro Antonio Migliaccio, di Andrea Caprano, di Santolo Spina, di Aniello Capobianco, di Giovanni Veneziano, il Piano di S. Gennaro di D. Antonio di Fraja, e la Montagna di Gesù, e Maria detta Campanora. Proseguendosi per l'istessa strada fino alla Chiesa di S. Giacomo de' PP. Carmelitani restano parimente sulla dritta proibiti i territorj di Gennaro Pisano, di Arcangelo Fasano, di D. Gennaro di Fraja, di Aniello Puntillo, di Crescenzo Peluso, di Carlo Ferrante, di Aniello Vallone, di D. Pompeo di Fraja, e di Agostino Spontone. Volgendosi sulla stessa strada a dritta, e rivolgendosi per innanzi il Palagio del Seminario fino al bivio ch'è poco più in là dell'Annunziata, restano proibiti i seguenti territorj siti sulla stessa mano destra, cioè il detto Palagio, e territorio della Mensa Vescovile di Pozzuoli, il territorio di Giuseppe d'Agostino, l'Ospizio di S. Nicola Tolentino, i territorj degli eredi di Leonardo Chiariello, di Crescenzo Assante, di Giuseppe lo Scoppettiere, di D. Giovanni Composta, di S. Marta, e l'Ospizio diruto dell'Annunziata. Rivolgendo sulla dritta per la strada Appia, e seguitando per la medesima fino alla Croce di Campana, indi piegando a sinistra, e poi di nuovo a dritta per la strada carrese che conduce a Campiglione, restano proibiti sulla dritta i seguenti territorj, cioè di Andrea Costantino, di Nicola Capomazza, di Tomaso Pisano, di Paolo Muojo, di Aniello Caracciolo, di Gennaro Daniele, di Giuseppe Federico, di Domenico Pisano, di D. Alessandro Capomazza, di Nicola Lucignano, di Procolo Sardo: Proseguendosi dalla detta Porta di Campiglione per mezzo de' territorj, e falda falda fino alla Montagna spaccata restano proibiti sull'istessa dritta i territorj di Nicola Rapestiello, Aniello Assante, Nicola la Monaca, Sabbatino Vajano, Tomaso Pisano, Nicola Pesce, Gennaro Pesce, Pasquale della Carne, Procolo Sardo, Giuseppe d'Aliano, Gennaro d'Adamo, e Giuseppe Scala. Quindi lasciando sulla sinistra la detta Montagna spaccata passa il confine per mezzo de' territorj di Nicola Forte, di Domenicantonio Mancino, Domenico Boscritto, Antonio Turco, Domenico Portoghese, Pasquale N., Gaetano, e Paolo Fabiano, Cristofaro Vajano, Mattia Ca-

randente, Gennaro Serricchio, Bartolomeo Maniello, Crescenzo Marzatico, per la Valle di Boerio, per mezzo del territorio di Gaetano Coglia, la Serra di Cesare Cacciapane, la quale è tutta chiusa nel Bando, co' territorj intieri di Nicola Galiuso, e Domenico Ferrovecchio. Indi per mezzo il territorio di Agostino Loffredo fino alla via che va a Marano, la quale si lascia sulla sinistra, e si prosiegue, lasciando chiusi nel bando il territorio di Carmine Carandente, e 'l territorio di S. Marcellino, per mezzo il territorio di Piscicelli fino all' Aia di Piscicelli nel territorio di Romano (che resta escluso) restando bandite alcune fabriche antiche di detto territorio di Piscicelli fino alla via che da Pianura porta alla Torre di Piscicelli, la quale si lascia, e si ripiglia per la Serra di Pisciscelli, e si prosiegue pe 'l piede delle montagne, rimanendo bandita la parte bassa di esse Montagne, pe' territorj di Gennaro, e Nicola Lamberti per mezzo il territorio de' PP. Gesuiti detto Terracina, di Francesco di Francia, di Antonio Ragnaniello, di Giovanni Longo, di Aniello Costantino, dello stesso Gio: Longo, di Giuseppe Ragnaniello, di Giorgio di Vito, di Anna Gugliofa; indi tutte le abitazioni del Casale di Pianura passando il confine per mezzo a i territorj di D. Nunzio di Francia, di Crescenzo Romano censuario del Conte di Pianura, per mezzo i territorj di S. Martino, proseguendo per sotto la montagna, restando la parte superiore di esse libera, e 'l piano bandito, e restando perciò chiusi il territorio di D. Antonio Dentice, e del Marchese Mascambruno: passa il confine pe'l piede del bosco, e montagna di Pignatiello fino all' Edificio di fabrica della masseria di Pignatiello de' PP. Gesuiti, la quale per la metà destra cade nel confine, che passa per mezzo le 7. moggia de' PP. Gamaldolesi rimanendo compresa la via che va alla Tavernola, fino all' angolo che fa il detto territorio de' Gamaldolesi, ed esce all' Osteria della Cintia, la quale resta esclusa colle due vie delle quali una cala a Fuorigrotta, l' altra va al Vomero. E lasciandosi le dette vie ed Osteria alla sinistra, il confine imbocca in una strada che passa per mezzo la masseria de' PP. Gamaldolesi, e quindi passa per un' altra via che sta in mezzo alla masseria di fabbrica di D. Paolo e Fratello Fiorentino fino al territorio di S. Chiara, indi per la via che passa per mezzo la masseria de' PP. Gesuiti detta di Terracina fino al Portone di detta masseria ch' esce alla strada publica che porta per una parte alla Taverna delle Rose, per l' altra a Fuorigrotta restando la dritta per tutte le sudette masserie proibita. Quindi per la detta strada publica sulla dritta restano compresi parte del territorio sudetto di Terracina, quello di D. Marzio Salerno, di Salvadore Tudisco, sino alla detta Osteria delle Rose.

III. E quantunque la Selvetella detta la Starza delle Pigne de' PP. Gesuiti resti sulla sinistra fuori dell'additata confinazione del miglio, pure per cagione del volo della Caccia di Agnano ella vien chiusa nel bando, ed anche a tal fine cinta co' termini di pietra.

IV. In quanto alle pene. Ognuno di qualunque grado, o condizione che sia, anche dell' ordine militare, se si incontrerà tra l' estension: del giro del miglio disegnato co' termini lapidei collo schioppo a cui non abbia tolta la pietra dal fucile, oltre la perdita dello schioppo, e di qualunque

altro

altro genere d' armi da caccia (la quale sarà sempre certa in ogni caso di controvenzione) essendo benestante, pagherà diece ducati di pena, essendo povero e di bassa condizione, soffrirà un mese di carcere. Se poi si trovi che abbia tra 'l giro medesimo sparato, essendo benestante, pagherà 24. ducati di pena, essendo povero, soffrirà tre mesi di carcere. Ed in terzo luogo se avrà l' ardimento di sparare non già nel giro del miglio, ma nel proprio chiuso delle due Cacce degli Astroni, e del Lago d' Agnano, essendo benestante sarà condannato a tre anni di presidio, essendo povero, a tre anni di galea. Tutte e tre le narrate specie di pene saranno nel caso della seconda controvenzione duplicate, e nel caso della terza triplicate: e le pecuniarie esigendosi, coll' intelligenza di S. M. saranno applicate in beneficio della fabrica e opera pia del Reclusorio de' Poveri.

V. E siccome nelle strade pubbliche può taluno trovarsi in viaggio portando lo schioppo senza il disegno di cacciare, così comanda S. M. che rimanendo libere e sbandite le strade che servono di confine al miglio di circonferenza, come per esempio sarebbe quella che conduce dal Portone della Masseria di Terracina fino alla Porta di Campiglione, per riguardo alle altre chiuse nel giro del medesimo miglio possa ognuno portare lo schioppo colla pietra al fucile, purchè però assolutamente non ne faccia uso, della quale così limitata facoltà sarà egli anche ammonito dalle lapidi, che a tal fine saranno affisse a i lati delle sudette strade.

VI. Essendo a i Massari necessario tenere gli schioppi per custodia delle loro Masserie, S. M. il concede purchè il tengano carichi di palle e non di pallini, e ne' soli mesi in cui la custodia è necessaria pe' frutti che si debbono raccogliere, i quali mesi sono Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, ed Ottobre. *Dalla Delegazione della Regal Casa e Corte il dì 1. Agosto 1756. Il Principe Placido Dentice. Bernardo di Ambrogio Secretario*. Pubblicata nella Città di Pozzuoli, nella Terra di Pianura ed in tutti gli altri luoghi convicini. Napoli 1. Agosto 1756.

Die 1. Aug. 1756.

PRAMMATICA VI.

CAROLO Rege. Vesuvius, et Summa, montes Campaneae Regiae venationi addicuntur: Termini constituuntur: Venatoribus iis in locis venatio interdicitur.

D. *Placido Principe Dentice de' Principi di Frasso, Conte di Masarenga, Consigliere di S. Chiara, e Giudice Delegato della Real Casa e Corte*. Facendo il comandamento co' replicati Sovrani ordini dato a questa suprema Delegazione della Real Casa, e Corte promu'ghiamo questo Bando vietante la Caccia *nelle falde delle due Montagne di Somma, e del Vesuvio*, riserbate all' innocente piacere della M. del Re N. S., affinchè venendo in esso distintamente additati i luoghi banditi, e definito il giro, che precisamente li chiude, venga così a' contravvegnenti tolto ogni sutterfugio, che nascea dall' incertezza degli antecedenti Bandi, i quali con questo rimangono assolutamente aboliti.

I. Il giro suddetto prende il suo cominciamento dalla *strada*, che attraversa il Real Sito di Portici detta il *Lago di Mazzarotta*, di là della *Chiesa del Soccorso*, la quale passando *pe' Territorj del Principe della Scalea*, cala fino *al mare*. Andandosi adunque dalla suddetta strada per Portici, e Resina fino al Casino di *D. Giuseppe Sorge*, e propriamente fino alla *Cupa di Calastro*, o sia la *Lava vecchia di S. Teresa*, tutto è chiuso

nel Bando dalla parte così destra fino al mare, come sinistra fino a' termini, che saranno innanzi additati. Dalla nominata *Cupa di Calastro* proseguendosi verso la Torre del Greco, indi la Torre dell'Annunziata, e propriamente fino alla *Cupa detta di Brancaccio*, ch'è vicina al Territorio e *Casino* detto dell'*Inglese*, per la qual Cupa si cala a *Torre di Bassano*, la parte destra fino al mare rimane libera e sbandita, la sinistra interamente riserbata. Innoltrandosi verso la suddetta Torre dell'Annunziata fino alla *Cupa*, ch'è sulla destra presso il Territorio di *Antonio Nasone*, e per la quale si cala alla *Torre di Capo d' Ancino*, sono chiuse nel Bando tanto la destra quanto la sinistra, cioè la destra secondo cala l'istessa *Cupa* fino al *lido del mare*, la sinistra per quella proporzione, che non riguarda la sinistra parte dell'istessa *Cupa*, la quale rimane libera cominciando dal Territorio di *Niccola Matrone* verso il *mare*, la *Torre suddetta*, e la *Montagna*, a linea diretta della medesima *Cupa*, siccome innanzi si dirà. Rivolgendosi il cammino verso la *Montagna* a linea diritta della nominata *Cupa* s'incontra il limite delle Masserie d'*Andrea Bali* a sinistra, e di *Stefano Scazillo* a destra, e quivi è compresa nel Bando la parte sinistra rimanendo libera la destra: se non che è riserbata ancora quella porzione di Masseria del suddetto *Scazillo*, la quale stendendosi di qua del nominato limite va ad uscire alla *Stradetta*, che dalla Torre dell'Annunziata conduce all'*Osteria di Santolo Mascella* volgarmente detta *Santo Mascella*. Attraversandosi la nominata Stradetta s'entra nel limite, che divide i Territorj d'*Aniello*, *e Carlo Balzano*, a seconda del quale resta bandito il Territorio del suddetto *Aniello*, ch'è sulla sinistra. Succede il Territorio di Agostino Lancella, il quale essendo di lunga estensione, riceve la sua divisione da una picciola *Valle o sia letto di lava*, secondo la quale è riserbata la sola parte sinistra di esso. Quindi passandosi in una *Stradetta*, che mena alla *Strada Nuova*, che passa per l'*Osteria di Tre Case* posseduta da *Benigno Cirillo*, alias *Sepella*, si lascia detta strada sinistra, e proseguendo per l'altra, che costeggiando detta *Osteria* passa per l'*abitato di Tre Case*, *Oratorio*, *e Nunziatella della stessa Terra*, ed attraversa la *Strada*, che dalla *Torre dell' Annunziata* conduce al *Mauro*, ove si trova la *Chiesa di Montevergine*, s'entra nella *strada del Piscinale*, che conduce a *Scafati*, e riman sempre riserbata la parte sinistra, libera la destra. Proseguendosi per la medesima strada detta anche strada, che conduce *a' Passanti* si arriva al *Piano del Mauro* (intorno alla nuova riserba del quale si darà innanzi un capo particolare) si passa all'altra, che costeggiando il medesimo piano passa pel Territorio di *D. Cammillo Sanfelice*, ed esce a S. Teresa, indi rade il muro di quel Giardino, e rivolgendo a sinistra a seconda dell'istesso muro passa pel luogo detto il *Campitello*, indi continua diritto per la *Chiesa della Madonna della Scala*, per *l' Osteria della Zabatta*, per la *Chiesa di S. Lonardo*, per l'altra *del Salvatore* fino a quella *della Croce*, con rimanere parimente riserbata la sinistra, che riguarda la montagna, e libera la destra. Quivi incamminandosi per *la destra* delle due *strade*, che s'incontrano, la quale costeggia *la Chiesa e 'l Convento di S. Lorenzo*, *e 'l Bosco di S. Martino*, si passa per la *Chiesa di Costantinopoli*, s'entra nell'*abitato di Somma*, e passandosi

per

per *le case dello Spirito Santo di Somma* prosiegue la medesima strada sulla destra, incontrandosi *l' Abitato di S. Anastasio* fino al *Palagio del Duca della Castelluccia*. Dopo del quale lasciandosi il cammino a destra s' entra nella *Cupa*, ch' è a sinistra, si continua per la medesima, ove s' incontra un *Letto di Lava*, e proseguendosi sulla diritta si arriva ad un *Territorio*, che si tiene da *Giuseppe Palmiero*, indi alla *Masseria di S. Lorenzo*, e pel Casino *del Razionale Valente*, *del Territorio del Presidente Figliola*, della cui estensione, siccome di tutto il più, che s'è nominato, la sinistra parte è bandita, la destra è libera. Incontrandosi nel principio del detto Territorio di Figliola un *bivio* si va per la sinistra parte dello stesso, che costeggia il medesimo Territorio, si passa d' innanzi il Casino *del medesimo Presidente Figliola*, e s' esce all' *Osteria del Piscinale*. Nel cui *largo* incontrandosi *più strade* s' imbocca in *quella*, che costeggia la *Masseria di Stefano Dati, e di Evangelista Borriello*, e passa *nell' abitato di S. Jorio*, rivolge sulla *sinistra* ove sono i beni del *Canonico Caruso*, indi ripigliando sulla *destra*, e passando *pel nuovo Casino del Principe di Caramanica* ritorna alla *sinistra* radendo l' Osteria di *Luca Pasquale*, e nuovamente ripigliando sulla destra, pe' Casini di *Avallone*, *di Berio*, *del Marchese della Bella* sbocca *all' Arzo*, e prosegue pel largo *innanzi al* Casino di *Montecalvo* e strada del *Lago di Mazzarotta* di là della Chiesa del *Soccorso*, ch' è il termine sul principio additato, nel quale viene a chiudersi la confinazione del giro finora descritto: Replicandosi, esser bandito ciò, ch' è chiuso nella sinistra del medesimo giro, e rimaner libero il più dalla parte destra.

II. In quanto al *Piano del Mauro*, negli antecedenti bandi la di lui confinazione era sulla destra disegnata dalla strada medesima *del Piscinale* in modo, che tutt' i Territorj, e le Masserie fuori di essa rimaneano liberi e sbanditi. Ma con venerato Real Dispaccio del dì 15. del passato Giugno avendo comandato S. M., che il divieto si estenda anche fuori della suddetta strada, e per trecento passi entro le suddette Masserie, in adempimento del ricevuto comando essendosi formato, e circoscritto anche con termini di Legno il giro de' suddetti 300. passi, che slargasi nelle Masserie suddette, lo stesso comincia dal *Limite* o sia *strada vicinale* per diritto, indi piega sulla destra a seconda del *Limite* divisorio de' due terreni di *Angelo Rajola*, ch' è compreso, e di *Aniello Cirillo*, che riman libero, e passando oltra divide i due Territorj di *Gennaro Carotenuto*, e di *Giuseppe Cozzolino* (cioè chiudendo nella sinistra il primo, e lasciando sulla destra il secondo) poscia gira per la *parte di sotto* a seconda del chiuso de' medesimi trecento passi, che costeggia la strada che passa fra l' *Osteria delli Passanti*, e la *Cappella di S. Candida*, e conduce sino alla *Pigna della Gatta*, indi costeggiando il medesimo Territorio, in cui è la *Pigna della Gatta*, e l'altro di *D. Cammillo Sanfelice* esce a *S. Teresa*, e prosegue innanzi, secondo nella generale confinazione di sopra si è detto.

III. Quantunque dalla lettura della medesima confinazione chiaro comprendasi essere bandita, e riserbata quella porzione dell' *abitato della Torre del Greco*, che nella sinistra dell' additato giro vien chiusa, tuttavia per maggiore chiarezza in un capo separato espressamente si dichiara non potersi nella suddetta porzione di terri-

ritorio abitato della Torre del Greco assolutamente cacciare.

IV. Per lo medesimo fine di troncare qualunque pretesto, od equivoco, è anche espressamente proibito il cacciare così ne' *Casini*, *e nelle Ville*, come ne' *Giardini* loro adjacenti *anche murati*, che trovansi tanto nella strada Regia, che da Portici conduce alla Torre dell' Annunziata, quanto in ogni altra parte del di sopra additato giro.

V. Le pene, che s'incorreranno, sono le seguenti. Chiunque di qualsivoglia grado, o condizione anche dell' ordine Militare, che dentro il disegnato giro s'incontrerà collo schioppo, cui non abbia tolta la pietra dal fucile, o con qualunque altro istrumento da Caccia, oltra la perdita dello schippo, e degl' Istrumenti suddetti (la quale sarà sicura in ogni caso di contravvenzione) essendo povero, soffrirà un mese di carcere; essendo benestante, pagherà dieci ducati di pena. Se poi s' incontrerà che abbia nell' istesso giro sparato, o in altra maniera cacciato, essendo povero soffrirà tre mesi di carcere; essendo ricco ducati 24.. E finalmente se s' incontrerà sul fatto, che abbia nello stesso giro sparato, o in altra maniera cacciato a lepri, pernici, fagiani, e starne, in tal caso soffrirà la pena di tre anni di presidio essendo nobile; essendo ignobile, di tre anni di galea. Tali pene saranno nel caso della seconda contravvenzione duplicate, e nel caso della terza triplicate; e le pecuniarie coll' intelligenza di S. M. saranno applicate all' opera pia del Reclusorio de' Poveri.

VI. Perchè nel più volte nominato giro s' incontrano non solo la strada Regia, che conduce da Portici alla Torre dell' Annunziata, ma anche altre o pubbliche, o vicinali, in cui può taluno trovarsi in cammino portando lo schioppo senza il disegno di cacciare, perciò comanda S. M., che rimanendo affatto libera immune e sbandita la detta strada Regia, nelle altre strade pubbliche solamente, sia lecito il portarlo anche colla pietra al fucile, purchè affatto non se ne faccia uso, della quale così ristretta facoltà saranno ancora ammoniti i passeggieri dalle lapidi, che a' lati delle strade suddette saranno a tal fine affisse.

VII. Siccome a' Padroni delle Masserie è necessario per la custodia di esse tenere non solo gli schioppi, ma eziandio i cani, così S. M. il concede, purchè gli schioppi sieno carichi di palle e non di pallini, e si tengono ne' soli mesi della custodia e raccolta de' frutti, i quali mesi sono Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, e Novembre, ed i Cani non sieno nè bracchi, nè da caccia, ma bastardi; e nel tempo della cova delle lepri, pernici, e starne, cioè ne' mesi di Maggio, Giugno, e Luglio tengansi ligati con catena di ferro, e negli altri mesi dell' anno restino sciolti, ma co' randelli pendenti dal collo, affinchè scorrendo pe' territorj non possano inseguire, e fugare le lepri, le pernici, e le starne suddette. Ciascun Padrone di Massaria contravvegnendo pagherà diece scudi di pena, la quale parimente sarà doppia nel caso della seconda contravvenzione, e tripla nel caso della terza.

VIII. Pel medesimo fine di non disturbare le lepri, le pernici, e le starne è vietato da ognuno non meno il segar l' erba nel luogo detto il Cantarone, e nel piano della Montagna di Somma, termine di Resina, la qual' erba è stata comprata da S. M., che il mandar capre, o pecore a pascolare nel sito boscoso della me-

de-

desima Montagna, cioè dal fosso detto di Faraone fino al fosso di Bianchino sopra la Torre del Greco, ed anche nelle Mortelle comprese nel presente Bando sotto la pena di ducati dieci parimente da duplicarsi, e triplicarsi ne' casi della seconda, e della terza contravvenzione. *Dalla Delegazione della Real Casa e Corte il dì 7. Settembre 1756. D. Placido Principe Dentice. Bernardo di Ambrogio Secretario*. Pubblicata nel dì 7. Settembre 1756. *Attesto io sottoscritto Scrivano della Suprema Delegazione della Real Casa, e Corte essermi conferito in Portici, Resina, Torre del Greco, Torre dell' Annunziata, Somma, S. Anastasio, Massa, Pollena, S. Sebastiano, S. Jorio, a Barra, ed in altri Luoghi convicini, ed avere da' Giurati e Servienti delle suddette Università fatto pubblicare in tutt' i suddetti Luoghi questo Bando. Ed in fede Napoli il dì 7. Settembre 1756.* Cristoforo Cordella Scrivano.

Die 7. Sept. 1756.

PRAMMATICA VII.

Eodem Rege. Venatio in Nemore Capitis montis, et per milliarium continenti venatoribus interdicitur; quoniam pro Regia Venatione totum continens est assignatum.

Siccome i molti, e diversi Bandi finora pubblicati per lo divieto di cacciare così nel *Real Bosco di Capodimonte*, come nel *miglio di circonferenza* che il cinge, non solo per gli equivochi sorti intorno alla confinazione suddetta, ma per la varietà eziandio *delle pene* non hanno incontrata la dovuta ed esatta ubbidienza, e vien tuttavia colà disturbata la Caccia, ch'è riserbata all' innocente piacere della Maestà del Re N. S., così rimanendo i medesimi affatto aboliti, in esecuzione di più Sovrani ordini pervenuti a questa Suprema Delegazione della sua Real Casa e Corte promulghiamo questo Bando in istampa, che contiene non meno la precisa esattezza della suddetta confinazione disegnata eziandio, e circoscritta con termini di pietra, che la distinzione ancora delle pene dovute a contravvegnenti.

I. Il giro della suddetta confinazione del miglio prende il suo cominciamento dalla *Fabbrica del Reclusorio de' Poveri*, e proseguendo per la strada Regia *alla Gabella degli Otto Calli*, ed a *Capodichino* piega sulla sinistra nella *strada* parimente *Regia*, che passando per mezzo le due Masserie l'una del *Marchese Pollice* a destra, e l'altra di *D. Francesco de Auxiliis* a sinistra, mena in *Secondigliano*. Nell' *ultima* parte del qual Casale lasciandosi la suddetta *strada Regia* si volge per l'altra *pubblica*, in cui piegandosi sempre sulla sinistra s' incontrano, la *Masseria di Donna Romita*, il *Territorio del Monte della Misericordia*, nel mezzo del quale territorio è il *Limitone*, che conduce diritto verso *il Termine* del Territorio *de' PP. Gesuiti*, donde comincia, e continua l'altro *Limitone*, che conduce fino al *Supportico* detto de' medesimi *PP. Gesuiti* rimpetto alla *Parrocchia* del *Casale di Piscinola*. Quivi rivolgendosi a sinistra, o sia verso *Oriente* si prende la *strada*, che conduce alla *Cappella della Madonna delle Grazie*, dalla quale piegandosi a destra o sia verso Occidente s' entra nell' altra *strada*, che conduce alla *Casa con Cappella del Principe di Luna*. Si prosiegue quindi per lo *Limitone*, che cominciando in faccia alla suddetta *Cappella*, passa per *mezzo della masseria di San Gio: a Carbonara*, dalla quale s' imbocca nell' altro *Limitone*, che passa entro la masseria di *S. Agostino Maggiore*, e termina nel mezzo della *strada* innanzi *l' Osteria del Sambuco*, ove vedesi uno de' termini lapidei apposti per disegnare la detta confinazione. Dalla sud-

det-

detta *strada* si passa in un altro *Limitone*, che radendo la *masseria del Principe di Belvedere* giugne fino alla *Valletta*, o sia il *Cavone* chiamato *Sagliscendi*, e proseguendo verso la *masseria del Marchese Valva*, che rimane alla destra, indi l' altra di *D. Cristoforo d'Onofrio*, ch'è chiusa nella sinistra, poscia la *masseria di S. Giuseppe de' Ruffi*, ch'è sulla destra, s'entra nella *strada pubblica*, che conduce verso *l' Osteria dello Scutillo*, e continuando guida fino all'altra *Osteria detta de' Celsi o sia Taverna Nova*. Dalla detta *Taverna Nova* si prende la *strada*, che passa innanzi *la Cappella*, *e la Casa di D. Carlo Mauro*, e si continua fino al *principio del muro del Giardino di S. Vincenzo*, e volgendo a sinistra si passa innanzi la *porta maggiore della Chiesa di S. Gennaro de' Pezzenti*, indi si prende la *strada*, che mena alla *Casa di D. Alesio Fasuli*, *dal portone della quale Casa* la suddetta *strada* piega verso la Casa del *sarto Domenico Vicedomini*, la quale rivolge verso la *Chiesa di S. Severo*. Dal *largo*, ch'è innnanzi la quale *Chiesa* s'imbocca nel *Vicolo*, che diritto mena alle *Case del Principe Salernitano*, e dall' *angolo delle medesime Case* si passa nell'altro vicolo, che cala alla *Casa di Andrea d'Andrea*. Dall' *angolo della quale casa* si volge diritto verso *la Casa detta il Palazzo cento gradi*, onde si entra nel *Vicolo*, che conduce fino alla *Chiesa della Pacella*, a cui succede *l' altro* detto la *scesa de' Saponari*, e poscia *l' altro*, che direttamente conduce fino alla *porta della Chiesa di S. Maria degli Angioli*. Quivi il confine vien dinotato dalla *filza delle Croci* che sono nel *largo* ch'è innanzi *la suddetta Chiesa*, in modo che quello spazio, che rimane fuori *delle suddette Croci*, sulla destra è libero. Secondo la direzione delle *medesime Croci* si cala alla *strada Regia*, e si perviene al suddetto *Reclusorio de' Poveri*, in cui viene a compiersi il di sopra cominciato giro del miglio.

II. Il medesimo giro oltra dell'essersi confinato co' termini di pietra, per chiarezza maggiore si è tutto disegnato col cammino delle Strade, e de' limitoni, che vi s'incontrano, nel corso delle quali secondo il confine di sopra additato rimane sempre vietata la parte sinistra, libera, e sbandita la destra. In ispiega della quale generale regola, a troncare qualunque sutterfugio si dichiara, che rimangono fuori del divieto la *Massaria del Marchese Pollice*, *il Casale di Secondigliano*, *la Masseria di Donna Romita*, *il Casale di Piscinola*, *la Casa, e Cappella del Principe di Luna*, *la Casa del Marchese Valva*, *la Masseria di Auxiliis*, *e l' Osteria de' Celsi*, *la Casa di D. Carlo Mauro*, *ed il Giardino di S. Vincenzo*; i quali luoghi tutti rimangono sulla destra del circoscritto giro, e si sono unitamente nominati per meglio individuare il giro medesimo.

III. Le pene, che s'incorreranno sono le seguenti. Qualsivoglia persona di qualunque grado, o condizione, anche dell' ordine Militare, ch'entrando nella designata estensione del giro del miglio porti lo Schioppo, dal cui fucile non abbia tolta la pietra, oltra la perdita dello Schioppo, e di qualunque altro genere di Armi da Caccia (la qual perdita sarà sempre sicura in ogni caso di contravvenzione) essendo benestante, pagherà dieci ducati di pena; essendo povero e di bassa condizione, soffrirà un mese di carcere. Se nella medesima estensione del suddetto giro ardirà sparare, essendo benestante, paghe-

gherà 24. ducati di pena; essendo povero, e di bassa condizione, soffrirà tre mesi di carcere. Se finalmente oserà sparare non già nell'estensione suddetta, ma dentro il chiuso del Real Bosco di Capodimonte, essendo Nobile sarà condannato a tre anni di Presidio; essendo di bassa condizione sarà condannato a tre anni di Galea. Tutte, e tre le narrate specie di pene saranno nel caso della seconda contravvenzione duplicate, e nel caso della terza triplicate; e le pecuniarie esigendosi, coll'intelligenza di S. M. saranno applicate alla Fabbrica ed Operia Pia del Reclusorio de'Poveri.

IV. Siccome nella più volte nominata estensione del giro del miglio s'incontrano oltra la Strada Regia, che per *Capodichino* mena in *Aversa*, molte altre o pubbliche o vicinali, in cui può taluno trovarsi in viaggio portando lo Schioppo colla pietra al fucile senza il disegno di cacciare, così comanda S. M., che, rimanendo affatto immune, libera, e sbandita la suddetta Strada Regia, nelle altre Strade pubbliche solamente sia lecito ad ognuno il portarlo anche colla pietra al fucile, purchè però assolutamente non ne faccia uso, della quale così limitata facoltà sarà egli ammonito ancora dalle lapidi, che a tal fine saranno affisse a' lati delle suddette Strade.

Essendo a' Padroni delle Masserie necessario tenere gli Schioppi per la custodia delle biade, o de' frutti, S. M. il concede, purchè li tengano carichi di palle, e non di pallini, sotto pena di ducati dieci a ciascuno contravvegnente parimente da duplicarsi nel caso della seconda, e da triplicarsi nel caso della terza contravvenzione. *Dalla Delegazione della Real Casa, e Corte il dì 20. Settembre 1756. D.Placido Principe Dentice. Bernado di Ambrogio Segretario.* Pubblicata a dì 20. Settembre 1756. *Pasquale Moccia. Attesto io sottoscritto Scrivano Ordinario della Suprema Delegazione della Real Casa, e Corte essermi conferito in Capodimonte, Capodichino, Secondigliano, Arzano, Miano, Mianella, Polleca, Piscinola, ed in altri luoghi vicini, e quivi da'Servienti delle respettive Corti aver fatto pubblicare questo Bando. Napoli il dì 20. Settembre 1756. Cristoforo Cordella Scrivano.*

Die 20. Sept. 1756.

PRAMMATICA VIII.

Venatio, et aucupium certis legibus circumscribitur. Fori privilegium officialibus, eorumque suffectis conceditur.

FERDINANDO IV. *Per la Dio grazia Re delle due Sicilie, di Gerusalemme etc., Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castero etc. e Gran Principe Ereditario della Toscana. D. Lorenzo Paternò, Marchese di Casanova, Regio Consigliere di S. Chiara, e del Supremo Magistrato del Commercio, Ministro della Suprema Giunta di Guerra, Presidente della Regia Camera della Summaria, Assessore della Reale Sopraintendenza, Delegato, ed Amministratore Generale del Regio Offizio di Montiero Maggiore del Regno.* Dopocchè la Maestà del Serenissimo Re Cattolico augustissimo Monarca delle Spagne (che IDDIO feliciti) si compiacque ricomprare l'Offizio di Montiero Maggiore di questo Regno, per il buon regolamento del medesimo, convenne fin da quel tempo formarsi un Sistema, che fu anche dalla prefata Maestà approvato: Quindi siccome con altri susseguenti Reali Dispacci è stato questo in qualche parte riformato, ristretto, o ampliato, così, ad oggetto, che sia a notizia di tutti, e da nessuno in avvenire si possa allegar causa d'ignoranza, e per esiggere irremisibilmente da Controventori di

di qualunque stato, grado, e condizione si siano le infrascribende Pene, abbiamo stimato fare il presente Bando, con cui si ordina, e comanda in nome di S. M. (DIO guardi) l'esecuzione, ed osservanza de' seguenti Capi cioè:

I. Che si debba *ad unguem* eseguire, ed osservare la Regia Prammatica de' 15. Novembre dell' anno 1732. pubblicata a 18. dello stesso mese, precedente il Voto, e Parere del Regio Collateral Consiglio, colla quale fu ordinato, che non si potesse per qualunque Persona di qualsisia grado decorata, anche di Magistrato Supremo, e di qualsisia grandezza, niuna esclusa, anche Militare, e particolarmente dall' Uditor Generale dell' Esercito, dal Generale, ed Uditore delle Galere, dalli Castellani de' Regj Castelli, o Uditori di essi, dar Licenze di Caccia; e nel caso, che la concedessero, tutti coloro, che si sarebbero ritrovati cacciando colla medesima, fussero stati carcerati, e riconosciuti da Noi, come Delegato, ed Amministratore Generale dell' Ufizio di Montiero Maggiore del Regno; Per il di cui effetto tutte, e qualsivogliano Persone, niuna esclusa, non ardiscano, nè presumano di andare senz' espressa nostra Licenza scritta a nessuna sorta di Caccia, tanto d'Ucelli, quanto di Quadrupedi, in veruna parte del Regno sottoposta alla nostra Giurisdizione, con qualsisia specie d' Istromento, cioè: Schioppo a Miccio, o a Grillo, a Rota, Balestre, Laccio, Rete, Viscate, Archetti, Conocchie, ed ogni altro artifizio, col quale si dannificasse, o distruggesse la Caccia d'ogni sorta d' Uccelli, ed Animali Quadrupedi, tanto ne' Territorj di questa Fedelissima Città, e suo Ristretto, quanto in ogni altro Luogo, e Territorio del presente Regno, e loro Pertinenze, così Regj, come Baronali sottoposti alla nostra Giurisdizione sotto l' infrascritte rispettive Pene, cioè: per la Caccia nelle Padule di questa Città, e loro Ristretto, che si estende dalla Cappella dell' Edra in quà, sino alla Marina del Bosco dell' Incoronata di Foggia, e suo Territorio, e del Bosco de' Regj Astroni con il Tenimento di Cento Passi fuori delle Tappie *circumcirca*, il Controveniente per ogni volta incorrerà, non solamente nella perdita dello Schioppo, o altro artifizio, che portasse di Caccia, ma anche nella Pena di docati venticinque, ed altresì d' anni tre di Galera, o d' altra Pena a nostro arbitrio riservata. E rispetto poi ad altri luoghi di questa Città, e Regno, volgarmente detti gli Arbusti, incorra ogni uno, oltre la perdita dell' Armi, o altri artifizj di Caccia, che portasse, nella Pena di docati dodici, e tre Tratti di Corda, o altre Pene a nostro arbitrio riservate, e solamente si sentano escluse da questa general proibizione le Persone degli Offiziali di Milizia Regolata.

II. Che, non solo quelle Persone, che non hanno presa la Licenza, ma anche quei, che la prenderanno dal detto Regio Offizio, non ardiscano, nè presumano di portarsi a Cacciare negl' infrascritti luoghi destinati per il Real Divertimento di S. M. sotto la Pena di docati cinquanta, di tre anni di Galera, ed altre Pene a nostro arbitrio; I luoghi sono: Portici, e tutta la Circonferenza della Montagna di Somma, e del Vessuvio, Capodimonte, ed un Miglio di Circonferenza, Astroni, ed un Miglio di Circonferenza, Laghi di Licola, Patria, ed Agnano, Caserta, e tutti i Boschi Convicini, S. Ar-

can-

cangelo, Carbone, Carditello, Demanio di Calvi, Montemarsico, Pantano di Mondragone, Torcino, Torre di Guevara, Termolito, Persano, Vesparello, Lagorosso, Campagna d' Evoli, Pruno in Provincia di Salerno, ed Isola di Procida; Conchepperò ne' Laghi di Licola, è Patria la proibizione sarà per il tempo, che verrà stabilito, e nell'altre parti per tutto l'anno, e sino ad altri Ordini di S. M.

III. Che tutti quelli, che prenderanno la Licenza di Caccia dal detto Offizio non possano, nè debbano tanto nelle Città, e Casali di questa Capitale, come in ogn'altra Città, Terra, e Casale del Regno portare Fucile allo Schioppo, ma solo si permette portarlo fuori di essi Luoghi abitati, e controvenendo, incorrono nelle Pene stabilite dalle Regie Prammatiche contra quei, che portano tal sorta d'armi senza permesso.

IV. Che per non restar impunita la Controvenzione di quei Cacciatori, che, o non portano Licenza del detto Regio Offizio, o controvengono a i Bandi del medesimo, quando veggono i Capocaccia si pongono in fuga, per cui non riesce poterli arrestare, s'intendano costoro parimenti incorsi nelle dette rispettive Pene, ancorchè non siano carcerati, quante volte costerà la loro controvenzione; Beninteso, che s' intendano incorsi nelle stesse Pene di sopra spiegate tutti coloro, che in vedere i Capocaccia mettono nello Schioppo le Palle, stimando con ciò cuoprire le frodi, ed evitare le Pene della Controvenzione, purchè portino lo Schioppo ad uso di Caccia; mentre colle Palle ancora si può cacciare ad Animali Volatili, e Quadrupedi.

V. Che per la riflessione fatta sopra le frodi, che sogliono commettersi col pretesto di avere i Cacciatori disperse le Licenze ottenute dal Regio Offizio, per cui si è praticato darsi la duplicata in vista del Registro, che si conserva dal Magnifico Regio Percettore, resta stabilito, e determinato, che non si debbano concedere dette Licenze duplicate, ma vada a danno del Cacciatore la perduta Licenza, per evitare, che uno si possa servire della prima, ed un altro fraudolentemente della seconda.

VI. Che tutti i Cacciatori, che si averanno pigliata la Licenza, ma si troveranno in Campagna al divertimento della Caccia senza portarla addosso, condizione espressamente in quella descritta, incorrano irremisibilmente nella Pena de' carlini quindeci se negli Arbusti, e de' carlini trenta se nelle Padule, assieme colla perdita dell'Armi, ed altri artifizj di Caccia, da applicarsi in beneficio de' Catturanti, senzacchè alla Regia Corte spetti Pena, per aversi la medesima introitato il Diritto in tempo della consegna della rispettiva Licenza; a motivo dunque, che in simili rincontri, non possa un Cacciatore senza Licenza esser garantito da altro, che la tiene su'l pretesto, che sia lecita l'asportazione di più Schioppi; s'ordina, che il Cacciatore non possa asportare, che una sola Scoppetta, permettendosele più di una nelle Caccie di Peli, e per i Volatili in quelle de' Laghi.

VII. Si dichiara, che ogni Cacciatore, il quale tiene la Licenza del Regio Offizio per la Caccia degli Arbusti ritrovandosi nella strada, e camino pubblico, che divide i detti Arbusti dalle Padule, non possa, nè debba essere molestato, nè star soggetto alle Pene prescritte ne'Regj Generali Bandi, se non quando sarà ritrovato cacciando dentro le Padule suddette.

VIII. Che nessuno ardisca impedire la Caccia, ancorchè tenesse Ordine di qualunque Tribunale, col quale si proibisse entrare per i Territorj a cacciare, ma sia lecito a tutti, che tengono la Licenza del detto Regio Offizio andarvi, non ostante detto Ordine sotto la Pena a' Controventori di docati dodici per ciascuno ogni volta, eccetto però i luoghi serrati con Muri, e ne' quali si troverà la Porta chiusa; per il di cui effetto, s' inibisce a tutti, e qualsivogliano Uffiziali Regj, e Baronali, ed ogni altro a chi spetta *insolidum*, che sotto qualsisiano pretesti, e per qualunque causa non diano molestia, nè impediscano i Cacciatori, che porteranno la Licenza del detto Regio Offizio in qualsisia luogo in dove si troveranno, nemmeno sotto pretesto di aver fatti Bandi, con riservare, o altrimenti eccettuare detti luoghi con qualsisia autorità, e sotto Pena di docati cinquecento per ciascheduno da applicarsi all' Uffizio suddetto.

IX. Che nel Bosco dell' Incoronata di Foggia, e Regj Astroni, non ardisca Persona alcuna di farvi Sparaci, Finocchi, Fiori, nè portarvi Animali a pascere, o tagliar Legna, nè verdi, nè secche, nè fruttifere, nè infruttifere sotto la Pena di docati venticinque per ciascuno ogni volta, oltre la perdita degli Animali, che porteranno, e di pagare il danno che faranno.

X. Che nessuna Persona prima de' 15. del mese d'Agosto di ciascun' anno ardisca di bruggiare i Territorj, e le Restoppie sotto la Pena di docati dodici per ciascun Territorio, o Terreno, dove si troverà bruggiato, ed altre Pene Corporali a nostro arbitrio, perchè il bruggiare i Territorj, e le Ristoppie prima di detto tempo dannifica, e distrugge la Caccia.

XI. Che non si ammettano, nè ricevano più Offerte degli Oblatori, che vogliono concorrere agli Affitti particolari colla segreta promessa di avere alquante Licenze di Caccia franche, o siano i Vaglia per la Caccia sotto le diloro Patenti; mentre non tenendosi di tali Licenze franche, o siano Vaglia, Registro particolare, si potrebbero fraudolentemente moltiplicare: Oltredicchè la segreta promessa fatta a favore di un solo Oblatore pregiudicarebbe la pubblica fede dell' Asta Fiscale.

XII. Che nelle Licenze, che si consegnano agli Affittatori, nelle quali le sottoscrizioni del Delegato, del Percettore, e del Segretario sono anche in stampa, si debba specificamente dire: che vagliano per quelle Persone solamente, che sono Cittadini, o Abitanti almeno per otto mesi dell' anno ne' Luoghi, e Ristretti affittati, e dandosi ad altre Persone fuori del Ristretto de' respettivi Affitti, le medesime non abbiano vigore, e l' Affittatore incorra nella Pena di docati dodici per ogni volta, che ne dasse contro la forma del presente Stabilimento.

XIII. Che non si possano assolutamente fare i Vaglia per la Caccia, come per lo passato qualche volta si è dovuto praticare, così sotto le Certificatorie, come sotto le Patenti, e che nettampoco si possano prorogare le Licenze di Caccia già uscite dal Regio Offizio per altro tempo, dovendo sempre correre per quel tempo, che nella spedizione sta espresso, per non lasciare apertura alcuna agli arbitrj indoverosi.

E finalmente d'ordine di S. M. si prescrive, che tutti i Controvenienti di quanto si contiene nel presente Bando debbano essere sottoposti alla Giurisdizione di questo Offizio di Mon-

Montiero Maggiore, per essere da Noi, come Amministratore Generale, e Delegato da S. M. eletto, riconosciuti, e condannati, così nelle Persone, come ne' Beni per le Pene delle Controvenzioni, e per tutte quelle Cause, che appartengono, e sono concernenti all' Offizio della Caccia; Per tutte le Cause poi degli Offiziali, Affittatori, Subaffittatori, Distributori delle Licenze di Caccia, Custodi, Capocaccia, ed altri addetti all' espressato Offizio, che per lo passato non han goduto dell' esenzione del Foro, vuole, ordina, e comanda S. M., che costoro debbano generalmente goderlo, ed esser sottoposti a Noi, com' Amministratore Generale, e Delegato del suddetto Offizio, senzacchè nelle diloro Cause si possano inserire altre Corti, Tribunali, o Fori, giusta il tenore de' Regali Dispacci de' 10. Marzo, primo Giugno 1764., e 16. del corrente mese di Luglio, purchepperò portino addosso le di loro rispettive Patenti, per ricevere le quali debbano necessariamente esibire in mano del Magnifico Regio Percettore le corrispondenti Perquisizioni, onde costi, che non siano inquisiti, nè contumaci di delitto alcuno. E perchè ci è pervenuto a notizia, che i rispettivi Mastro d' atti, ed altri a chi spetta, profittando di tale Sovrana Determinazione, per consegnare le ridette Perquisizioni vogliano esiggere esorbitanti Diritti; perciò si ordina, che i medesimi non debbano esiggere altro, che sole grana dieci per ciascheduna Perquisizione sotto le Pene a nostro arbitrio riservate.

Il presente Bando si pubblichi, non solo ne' luoghi soliti, e consueti di questa Real Dominante, ma ben' anche in tutte le Città, Terre, Casali, e luoghi sottoposti alla Giurisdizione del detto Offizio di Regio Montiero Maggiore del Regno, e colle debite Relate torni da Noi, affine etc. *Dato in Napoli li 19. Luglio 1765. Laurentius Paternò. Vidit Fiscus. U. J. D. Nicolaus Migliore Regius Perceptor. U. J. D. Antonius Giovene a Secretis. Locus ✠ Sigilli. Not. in Reg. Ban. fol. 200. Ayello Actuarius. U. J. D. Antonius Ferraro Magister Actorum. Paschalis Cleffi Actuarius*. Pubblicato a dì 19. 20. 21., e 22. Luglio 1765.

Die 19 Jul. 1765.

Bannum Regii Officii Monteratus majoris pro exequutione regalis rescripti,

sive

PRAMMATICA IX.

Cum Regi placuisset, non amplius quibusdam personis interdici venationem exercere in Capitis Montis nemore, aliisque locis, leporibus tantummodo, externisque avibus exceptis, facultas iisdem conceditur aucupio ibidem operam dandi, si regii officii tamen Monteratus Majoris licentiam habeant.

FERDINANDUS DEI GRATIA REX etc. *Illustris Marchio Dominus Miles V. J. D. D. Laurentius Paternò Regius Consiliarius, Regiae Camerae Summariae Praeses, et per S. R. M. Regii Officii Monteratus majoris Regni specialiter Delegatus*. Essendosi degnata la Maestà del Re N. S. (D. G.) per effetto di sua real clemenza accordare a diverse persone così di questa fedelissima Città di Napoli, come della real Villa di Capodimonte, ed altri luoghi, il permesso di potere cacciare nel recinto del bosco della detta real Villa, a riserba delli lepri, starne . . . . luogo prima riserbato per suo solo real divertimento; ed affinchè da ognuno si abbia la scienza, che qualora tali persone si portano a divertimento della caccia o in esso recinto, o in altre parti, debbano prima munirsi della debita licenza di caccia, da ottenerla da questo Regio Ufficio di Montiero maggiore del Regno, precedente il pa-

pagamento del solito diritto, che s'introita nella regia cassa del medesimo; Perciò col presente bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti e consueti, così di questa predetta fedelissima Città di Napoli, suoi borghi, e distretto, come specialmente in detta real Villa di Capodimonte, si fa noto e manifesto a tutte e qualsivogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione si siano, acciò eseguano quanto di sopra sta espressato, ad oggetto non restino punto pregiudicati i reali interessi, mentre in caso di controvenzione del presente bando, s'intendano incorse nelle pene stabilite ne' regii generali bandi. *Publicetur, et in calce praesentis in forma referatur. Datum Neapoli ex Regia Delegatione Regii Officii Monteratus majoris hujus Regni die* 14. *mensis Augusti* 1777. *Lorenzo Paternò. Vidit Fiscus. Locus signi. V. J. D. Nicolaus Migliore Reg. Perceptor. V. J. D. Philippus Giovene a secretis. D. Antonius Ferraro Mag. Act. Reg. Deleg. Paschalis Cleffi Act. Deleg.* Bando da pubblicarsi, ut supra.

Die 14. Aug. 1777. Lorenzo Palermò.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA X.

Monteratus majoris, ac nonnullorum Baronum jurisdictio de licentiis venandi cuique concedendis describitur. Ecclesiasticae personae absque illis ne avibus insidias moliantur. Laici perquisitionis fide non indigent, quo venari valeant. Loca in quibus fas est, vel non, aucupio, ferisve sectandis operam dare, indicantur. Venationis locationes quo loco, quove tempore fieri debeant, significatur. Tandem officialium caussis Monteratum majorem finem constituere placet.

SUlle controversie insorte riguardanti, se dovea aver sussistenza, o no il bando emanatosi dal Delegato dell'Officio di Montiere Maggiore toccante all'uso della caccia, ed alle facoltà, che esso Officio dovea ritenere, ed in seguito di varj ricorsi umiliati al Re da varj Feudatarj, che si credono pregiudicati nel lor diritto per tal uso; S. M. avendo tenuto presente il contenuto delle consulte del Tribunale della Camera, e del detto Delegato relative a tale assunto, è venuta in determinare, che la giurisdizione del detto Officio nel dispensare le licenze da Caccia debba essere privativa fra le trenta miglia intorno a questa Capitale, ed oltre alle trenta comulative con i Baroni, che ne abbiano special concessione, o che ne stiano pagando l'Adoa, ed il Rilevio, e vi concorra ancora la centinaria, benchè ciò non si fosse spiegato ne' dispacci del 1751. e 1756. citati dalla Camera nella sua consulta: che anche gl'ecclesiastici per tutto il Regno debbano prendere la licenza del detto Officio per la sola caccia de' volatili, e non già per le caccie clamorose vietate loro da' Canoni, e salva sempre la loro subordinazione dovuta a' Vescovi, e ad altri Prelati ordinarj loro superiori. Che per le dette licenze da caccia non vi sia bisogno, che i laici esibiscano la fede di perquisizione, ma che trovandosi alcuno di essi inquisito possa essere arrestato dalle Corti non meno Regie, che Baronali, alle quali parimente spetterà in avvenire, come per lo passato, l'accordare le licenze di portar lo schioppo, ed altre armi non vietate dalle Regie Prammatiche, purchè non s'adoperino per la caccia, essendo differenti tali licenze da quelle dell'Officio di Montiero Maggiore, nelle quali viene proibito portar il fucile nell'abitato. Che sia permesso il far uso delle licenze da caccia ne' territorj, che abbiano delle siepi, ma non già in quelli, i quali siano murati, eccettuandosi però assolutamente tutte le caccie riserbate per lo real divertimento della M. S., ovunque siano, come pure li boschi di Locera riserbati a Baroni, fin'a tanto che non s'esamini, se abbiano essi la facoltà di fare tali riserbe. Che gl'affit-

fitti della caccia di tutte le Provincie si facciano nella Delegazione, o in ogn' anno, o ancora a più lungo tempo, come tornerà meglio, con dividersi li medesimi, quando convenga in varj ripartimenti, e colle facoltà al Delegato di suddelegare i Fiscali delle Udienze, perchè possano astringere i Conduttori al pagamento dell' estaglio, e procedere nelle cause de' medesimi, e de' Capicaccia, Officiali, e Soldati del detto Officio. E finalmente, che la giurisdizione sopra di costoro debba essere per tutte le loro cause, e non per le sole dipendenti dell' Officio medesimo, appurarlo da più processi, e da varie altre carte, che a tal modo il detto Officio l' abbia sempre goduta per lo passato anche dopo la costituzione del 1738., che nella rinovazione de' soliti bandi non sianvi più inseriti i Capi otto, e nove intorno a boschi degl' Astroni e dell' Incoronata. E nel Real nome pertecipa a V. S. Illustriss. il Consiglio delle Finanze tutto ciò per sua notizia, e governo, essendosi spedito il corrispondente al Tribunale della Camera. *Palazzo* 13. *Agosto* 1784. *Nicola Maria Vespoli. Signor Marchese Paternò.*

Die 13 Aug. 1784. Nicola Maria Vespoli.

PRAMMATICA XI.

Praesenti edicto restituitur non solum pragmatica octava, sed et nona hujus tituli superius positae, nonnullis adjectis immutationibus, quae, ut idem publicae hac luce donarem, impulerunt.

Essendosi compiaciuta la Maestà del Re nostro Signore, che IDDIO guardi, in conferma di due Regali Dispacci del 1751., e 1756. del Serenissimo Re Cattolico, suo Augusto Genitore, di determinare, con sua Regale Carta per Segretaria di Stato di Azienda de' 13. del corrente: Che la Giurisdizione del Regio Officio di Montiero Maggiore nel dispensare le Licenze di Caccia debba essere privativa fralle trenta miglia intorno a questa Capitale, ed oltre alle trenta miglia, comulativa con que' Baroni, che ne abbiano la speciale Concessione nelle Investiture, o che se ne trovassero pagando l' Adoa, ed il Relevio, e vi concorra ancora la Centenaria: Che anche gli Ecclesiastici per tutto il Regno, non esclusa la Diocesi di Napoli, debbano prendere la Licenza dal detto Officio per la sola Caccia de' Volatili, e non già per le Caccie clamorose vietate loro da' Canoni, e salva sempre la subordinazione dovuta da essi a' Vescovi, o ad altri Prelati ordinarj loro superiori: Che sia permesso di far uso delle Licenze da Caccia in tutti i Territorj anche cinti di Siepi, eccetto però quelli serrati con Muri, e ne' quali si troverà la Porta chiusa, ed eccettuate parimenti tutte le Caccie addette al Real Divertimento della M. S., ovunque sieno, come ancora i Boschi di caccia riserbata a' Baroni, fintantochè non si esamini, se abbiano essi la facoltà di fare tali riserbe: Che gli affitti della caccia di tutte le Provincie si facessero nella Delegazione, o in ogni anno, o a più lungo tempo, come tornerà meglio, con dividersi i medesimi, quando convenga, in varj Ripartimenti, e con facoltà al Delegato di suddelegare li Fiscali delle Udienze, perchè possano astringere i Conduttori al pagamento dell' estaglio, e procedere nelle Cause de' medesimi, e de' Capicaccia, Officiali, e Soldati del detto Officio; giacchè la Giurisdizione sopra di costoro dev' essere per tutte le di loro Cause, e non per le sole dipendenti dall' Officio medesimo, come quest' Officio l' ha goduto sempre per lo passato, anche dopo la Costituzione del 1738. Si è stimato proprio perciò di rinnovare il presente Bando, ad oggetto che le Regali Determinazioni siano generai-

ralmente a notizia di tutti, e nessuno possa ignorare i Stabilimenti, e le Leggi del medesimo Officio, le quali sono:

Praeter venationis regiae Officio Praefectum, quibusque aliis personis prorsus vetitum, ne cui liberam venandi copiam faciant.

I. Che nessuna persona di qualunque grado decorata, anche di Magistrato Supremo, Politico, e Militare, particolarmente l'Uditor Generale dell'Esercito, il Generale, ed Uditore delle Galere, i Castellani de'Regj Castelli, e gli Uditori di essi, possano dar Licenze di Caccia; e nel caso, che le dassero, tutti coloro, che si troveranno con queste cacciando, si considerino, come se non l'avessero, e soggetti alle pene nel presente Bando stabilite.

II. Che nessuna persona, sia Uomo, sia Donna, Secolare, o Ecclesiastica, senza l'espressa nostra Licenza scritta, possa andare alla caccia, tanto di Volatili, quanto di Quatrupedi non meno con lo Schioppo, che con qualsisia altro artificio, col quale si dannificasse, o si distruggesse la caccia, ed il Controveniente per ogni volta incorrerà nella pena, per le Paduli di ducati venticinque, e per gli Arbusti di ducati dodici, oltre la perdita dello Schioppo, o altro artifizio, che portasse di caccia, ed altre pene a nostro arbitrio riserbate, e solamente s'intendano escluse da questa generale proibizione le persone degli Officiali di Milizia Regolata.

Ne qui venandi licentias habent, ad loca regiae venationi unice destinata audeant accedere animo feris avibusve insidias moliendi sub poenis, ut intus.

III. Che le Persone, le quali si han presa la licenza, non ardiscano di portarsi a cacciare ne' luoghi destinati per lo Regal divertimento di S. M., nella licenza medesima nominatamente descritti, sotto la pena di ducati cinquanta, ed altre a nostro arbitrio, nè possano, tanto nelle Città, e Casali di questa Capitale, quanto in ogni altra Città, Terra, e Casale del Regno, portare allo Schioppo il Fucile, o sia la Pietra focaja, ma sia loro permesso di portarlo fuori dell'abitato, essendo le licenze di caccia differenti da quelle di portar lo Schioppo, o altre Armi non proibite; E controvenendo incorrano nelle pene stabilite dalle Regie Prammatiche contro quei, che portano tale sorta di Armi senza permesso. Bene inteso però, che chiunque verrà abilitato all'asportazione di siffatte Armi, o per ragione del suo Impiego, o per qualunque altra causa, niuna eccettuata da qualunque Tribunale, anche superiore, o da' Delegati di altri Arrendamenti, o da' Officiali Regj, o Baronali, per tutto altro ne debbano, e possano far uso, menochè per la caccia, venendo ciò proibito agli stessi Capicaccia dell'Officio; altrimenti, trovandosi di aver controvenuto, saranno soggetti alle pene nel presente Bando contenute.

IV. Che s'intendano incorsi nelle stesse pene tutti coloro, i quali nel vedere i Capicaccia, o si pongono in fuga (quante volte costerà la loro controvenzione), o sparano in aria, o mettono nello Schioppo le palle, purchè questo sia ad uso di caccia; mentre con le palle ancora si può cacciare ad Animali Volatili, e Quatrupedi.

Duplicibus armorum licentiis venatores donari, haudquaquam permissum.

V. Che non si debbano concedere le Licenze duplicate a' Cacciatori, i quali, sotto pretesto di averle disperse, ne fanno la richiesta, ma vada a danno del cacciatore medesimo la perduta licenza, e ciò ad oggetto di evitare, che uno si possa servire della prima, ed un altro frodolentemente della seconda. E per non lasciare apertura agli arbitrj indoverosi, si vieta parimenti di farsi qualunque sorte di Vaglia, nommeno sotto le certificatorie, che sotto le Patenti,

e che

e che neppure si possano prorogare le licenze di caccia per altro tempo, fuori di quello espresso nella spedizione delle medesime.

Qui se in venatu exercendi licentias habent, easdem deferre secum omnino tenentur, si pecuniariam aliquam luere poenam nolint.

VI. Che tutti i cacciatori, che si avranno presa la licenza, e si troveranno al divertimento della caccia senza portarla addosso (condizione espressamente in quella descritta) incorrano nella pena di carlini quindici, se negli Arbusti, e di carlini trenta, se nelle Paduli, insieme con la perdita delle Armi, ed altri artificj di caccia, da applicarsi in beneficio de' catturanti. A motivo dunque, che in simili rincontri non possa un cacciatore senza licenza essere garantito da altri, che l'abbia, sul pretesto, che sia lecito l'asportazione di più schioppi, si ordina, che il cacciatore non possa asportare, che una sola Scoppetta, permettendosene più di una nelle caccie di peli, e per i volatili in quelle de' laghi.

VII. Si dichiara, che ogni cacciatore, il quale tiene la licenza del Regio Officio per la caccia degli Arbusti, nella strada, e cammino pubblico, che divide i detti Arbusti dalle Paduli, non possa, nè debba esser molestato, nè star soggetto alle pene prescritte ne' Regj generali Bandi, se non quando sarà ritrovato cacciando dentro le Paduli suddette.

VIII. Che nessuno ardisca impedire la caccia, ancorchè tenesse ordine di qualunque Tribunale, col quale si proibisse entrare per i Territorj a cacciare, ma sia lecito a tutti, che tengono la licenza del detto Regio Officio andarvi, non ostante il detto ordine, sotto la pena a' controventori di ducati dodici per ciascuno ogni volta, eccetto però i luoghi serrati con muri, e ne' quali si troverà la porta chiusa, per lo dicui effetto s'inibisce a tutti, e qualsivogliano Officiali Regj, e Baronali, e ad ogni altro a chi spetta *in solidum*, che sotto qualsisiano pretesti, e per qualunque causa, non diano molestia, nè impediscano i cacciatori, che porteranno la licenza del detto Regio Officio in qualsivoglia luogo, in dove si troveranno, nemmeno sotto protesto di aver fatti Bandi, con riservare, o altrimenti eccettuare i detti luoghi con qualsisia autorità, e sotto pena di ducati cinquecento per ciascheduno, da applicarsi all' officio sudetto, eccetto i boschi di caccia riserbata a' Baroni, fintantochè non si esamini, se abbiano essi la facoltà di fare tali riserbe, come sopra.

IX. Che nessuna persona, prima de' 15. del mese di Agosto di ciascun'anno, ardisca di bruciare i Territorj, e le restoppie, sotto la pena di ducati dodici per ciascun Territorio, o terreno dove si troverà bruciato, ed altre pene corporali a nostro arbitrio; perchè il bruciare i Territorj, e le restoppie prima di detto tempo dannifica, e distrugge la caccia.

X. Che non si ammettano, nè ricevano più offerte da quegli Oblatori, i quali volessero concorrere agli affitti particolari con la segreta promessa di avere alquante licenze di caccia franche, o siano i Vaglia per la caccia sotto le di loro Patenti; mentre non tenendosi di tali licenze franche, o siano Vaglia, registro particolare, si potrebbero frodolentemente moltiplicare; oltre di che la segreta promessa fatta a favore di un solo oblatore pregiudicherebbe la pubblica fede dell' asta Fiscale.

XI. Che nelle licenze, che si consegnano agli Affittatori, nelle quali le sottoscrizioni del Delegato, del Percettore, e del Segretario sono anche in istampa, si debba specificatamen-

mente dire, che vagliano per quelle persone solamente, che sono abitanti almeno per otto mesi dell'anno ne' luoghi, e ristretti affittati, e dandosi ad altre persone fuori del ristretto de' rispettivi affitti, le medesime non abbiano vigore; dimanierache così l'Affittatore, che avrà date simili licenze, come le persone, che le avranno ricevute, e saranno rinvenute con la flagranza, rispettivamente incorreranno nella pena di ducati trecento per ciascuno, da ripartirsi, la terza parte a' catturanti, e le altre due terze parti in beneficio del Regio Fisco, toltane però la quarta parte di esse per diritti della Banca, e ciò oltre la di loro immediata carcerazione, e la perdita di tutti gli attrezzi di caccia, che tali persone portassero, giusta il determinato col Bando de' 25. di Settembre 1772., per ogni volta, che si controverrà alla forma del presente stabilimento.

XII. E finalmente che tutti i controventori di quanto si contiene nel presente Bando, così Laici, come ecclesiastici, e Donne ancora, debbano essere sottoposti alla Giurisdizione di questo Regio Officio di Montiero Maggiore per essere da Noi, come Amministratore generale, e Delegato da S. M. eletto, riconosciuti, e condannati così nelle persone; come ne' beni per le pene delle controvenzioni, e per tutte quelle cause, che appartengono, e sono concernenti all'Officio della caccia; giacchè per quanto riguarda agli Officiali, Subalterni, Affittatori, Capicaccia, e Soldati del detto Officio, ha presentemente dichiarato S. M., che costoro debbano generalmente godere l'esenzione del Foro, ed esser sottoposti a Noi, come Amministratore generale, e Delegato, del suddetto Officio, senzachè nelle loro cause si possano ingerire altre Corti, Tribunali, o Fori, giusta il tenore de' Regali Ordini; purchè però portino addosso le di loro rispettive Patenti, per ricevere le quali debbano necessariamente esibire in mano del magnifico Regio Percettore le corrispondenti perquisizioni, onde costi, che non siano inquisiti, nè contumaci di delitto alcuno. E perchè ci è pervenuto a notizia, che i rispettivi Mastrodatti, ed altri a chi spetta, profittando di tale Sovrana determinazione, per consegnare le ridette perquisizioni, vogliono esigere esorbitanti diritti; perciò si ordina, che i medesimi non debbano esigere altro, che sole grana dieci per ciascheduna perquisizione sotto le pene a nostro arbitrio riservate.

Il presente Bando si pubblichi non solo ne' luoghi soliti, e consueti di questa Regal Dominante, ma ben anche in tutte le Città, Terre, Casali, e luoghi di tutto il presente Regno, e con le debite relate torni a Noi, affine etc. *Dato in Napoli i 31. di Agosto* 1784. *Laurentius Paternò. Vidit Fiscus. V. J. D. Nicolaus Migliore Regius Perceptor. V. J. D. Philippus Giovene Secretarius. Philippus Ferraro Mag. Act. Regiae Delegationis. Paschalis Cleffi Act. Delegationis. Adest Sigillum.* Pubblicata a dì 1. di Settembre 1784.

Die 31. Aug. 1784. Laurentius Paternò.

PRAMMATICA XII.

Quantunque colla Prammatica pubblicata a' 18. Novembre del 1732., precedente il voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, e con altri Bandi, sia stato provveduto, ed ordinato, che qualunque persona di qualsivoglia grado e condizione siasi, niuna esclusa, avesse ardito di andare a caccia, senza espres-

Per praeteens superius posita edicta velut de integro, summatim autem restituuntur, nisi quod aliqua dempta, aucta, vel sunt immutata, ut intus.

spressa nostra licenza scritta, a qualsivoglia specie di caccia, o d'uccelli, o di quadrupedi in qualunque parte del Regno, sottoposta alla nostra giurisdizione con qualsisia specie d'istrumento atto a distruggere, o a dannificare la caccia, sotto le pene al controveniente ogni volta si sarebbe incorso di ducati 25., oltre la perdita dello schioppo, o altro artifizio di caccia, e di anni tre di Galera, o altra pena a nostro arbitrio riserbata, se la controvenzione fosse seguita nelle Paludi di questa Città, e suo Distretto. E rispetto poi agli altri luoghi di questa Città, che vengono volgarmente detti gli Arbusti, si trova con detta Prammatica, e Bandi stabiliti, ed ordinato, che incorra ognuno, oltre la perdita delle armi, o altri artifizj da caccia, che portasse, nella pena di ducati dodici, e tre tratti di corda, o altre pene a nostro arbitrio riserbate, escludendosi dal general divieto gli Officiali di milizia regolata; pure siamo stati informati, che molte persone in più, e diversi luoghi del Regno vadino tutto giorno a caccia senza nostra licenza, con poco decoro della giustizia, ed in gravissimo pregiudizio de' Reali interessi, fidati alla tenuità della pena, ed alla difficoltà s'incontra di essere presi in controbando per mancanza di chi invigili su questo ramo di finanze nei luoghi remoti del Regno, al qual disordine volendo noi provvedere per quanto conviene al servigio di S. M. (D. G.), ed alla cieca ubbidienza si deve alle sue leggi, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale, confermando quanto cogli (sic) antecedenti Prammatica, e Bandi si trova stabilito, ed ordinato, e con ispecialità in quello de' 21. Settembre prossimo scorso anno, diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che da oggi innanzi, e dopo la pubblicazione di questo, qualsivoglia persona, di qualunque condizione, o grado, ecclesiastica, o secolare, inclusi espressamente li soldati di nuova leva, o siano miliziotti, anche a tenore dell'ultimo Real Dispaccio de' 21. Decembre dello scorso anno per Segreteria di Guerra, e Marina, non possa, nè debba andare a qualesiasi specie di caccia senza nostra licenza *in scriptis* sotto le suddette pene, dichiarando espressamente, che controvenendo alcuno con ordine, saputa, ajuto, e condiscendenza, o indolenza di Officiali Regii, o Baronali, detti Officiali s'intendano essere incorsi nelle pene predette, e nella privazione de' loro Officii, ed in altra maggiore da S.M. a nostra relazione dichiaranda. E principalmente s'intendano incorsi in dette pene li Capicaccia, che con patente dell'Officio sono destinati appunto per invigilare, ed impedire, che alcuno vadi a caccia senza la debita licenza, con restare anche contro de' medesimi privilegiata la prova, siccome più appresso si dichiarerà.

Ed acciocchè l'esecuzione delle cose predette possa con maggior facilità e sicurezza farsi, vogliamo, e così per lo presente Bando comandiamo, che qualunque persona rivelerà di essersi qualcheduno portato a caccia senza nostra licenza scritta, ed in controvenzione del presente, e degli antichi Bandi, ponendo in vero il controbando, o sia la controvenzione, consegua la quarta parte di dette pene pecuniarie, dedotta la spesa degli atti, e cattura.

E dichiariamo ancora, che per piena prova del delitto del controbando bastino, e bastar debbano il solo detto del denunciante, colla sua deposi-

sione giuridica, e quella di un solo testimonio intero, anche che fosse Capocaccia. E quante volte non vi fosse denunciante, basti la sola deposizione di due testimonj interi, quantunque fossero singolari di tempo, o di circostanze, purchè depongano nel medesimo fatto, e conchiudano per lo controbando. E lo stesso s' intenda per gli Officiali così Regj, come Baronali, siccome sopra si è detto.

Ed affinchè da ognuno se ne abbia la piena scienza, e non si possa allegare causa d' ignoranza, ordinamo, che il presente Bando non solo venga pubblicato in questa Città di Napoli, suoi Casali, Borghi, e Distretto, ma ancora in tutte le Città, Terre, e Casali del presente Regno sottoposti alla nostra Giurisdizione. *Publicetur, et in forma referatur. Datum Neapoli ex Regia Delegatione Regii Officii Monteratus Majoris hujus Regni die* 20. *mensis Aprilis* 1785. *Laurentius Paternò. V. J. D. Nicolaus Migliore Regius Perceptor. V. J. D. Philippus Giovene Secretarius. Philippus Ferraro Mag. Act. Regiae Delegationis. Paschalis Cleffi Act. Delegationis. Adest Sigillum.* Pubblicata a dì 21. Aprile 1785.

Die 20. Apr. 1785. Laurentius Paternò.

PRAMMATICA XIII.

Non amplius, ut antea, colonis vetitum suos quibusque agros fodere, post decimumquintum mensis Augusti diem, dummodo tamen faces iisdem subdendo animum non intendant, quibus venatum vel prorsus evertere queant.

ESsendo pervenute al Re nostro Signore le notizie, che dalla proibizione del bruciamento delle ristoppie, vietato prima delli 15. di Agosto dagli antichi, e moderni bandi di questo Regio Officio di Montiero maggiore, si cagionano indoverose vessazioni, e dispendj a' poveri coloni dagli Affittatori della caccia sotto il pretesto del detto bruciamento, impedendo così la preparazione de' terreni, anche dove le ristoppie vogliano svellersi colla zappa, o in altra maniera; e volendo S. M. recare un opportuno efficace riparo a tale inconveniente, e dimostrare quanto abborrisca il suo Real Animo, che i di lui Sudditi soffrano siffatte indoverose molestie, si è degnata con real dispaccio spedito per la Real Segreteria del Supremo Consiglio delle Finanze in data de' 12. del cadente Gennaro di comandare a questa Regia Delegazione, che pubblicasse nelle debite forme un nuovo bando, col quale si spieghi espressamente, che tal divieto riguardar deve solo il bruciamento, e che sia permesso in conseguenza a' coloni di zappare in ogni tempo i di loro terreni, e di svellere le ristoppie, come meglio lor piaccia. In esecuzione adunque di un tal venerato Real comandamento si fa col presente noto a tutt' i coloni di qualunque luogo del presente Regno, che ciascheduno si valga della concessa libertà di svellere, zappare, ed insarare le ristoppie, come meglio lor torna conto, in qualunque tempo, restando però fermo il divieto di non poter quelle bruciare prima de' 15. di Agosto, a tenore de' precedenti Bandi, e contravenendo, saranno soggetti alla pena ne' medesimi comminata.

Si fa noto parimenti a tutti gli Affittatori della caccia, e a di loro Capicaccia, che niuno di loro ardisca dare la menoma molestia a detti Coloni per l' uso faranno di tal facoltà, altrimenti verrà punito colla pena di ducati cento, ed altre a nostro arbitrio riserbate.

E affinchè si abbia da ognuno la piena scienza di questa sovrana clementissima risoluzione, e non si possa allegar causa d' ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando non solo venghi pubblicato in questa Città di Napoli, suoi Casali, Borghi, e Distretto, ma ancora in tutte le Città,

Ter-

Die 26. Jan. 1788. Laurentius Paternò.

Terre, e Casali del presente Regno sottoposti alla nostra Giurisdizione. *Napoli li 26. Gennaro 1788. Laurentius Paternò. Vidit Fiscus. V. J. D. Philippus Giovene a Sec. Il Razionale Nicola Migliore. Philippus Ferraro Mag. Att. Regiae Deleg. Paschalis Cleffi Att. Deleg.*

REAL DECRETO

o sia

(*) PRAMMATICA XIV.

Aucupium, et ictus sclopi circa castra ad quartam milliarii partem prohibentur.

INformato il Re, per mezzo del Tenente-Generale de Gambs Comandante di questa Real Piazza di Napoli, che vicino al Forte di S. Eramo si vede continuamente aggirarsi una quantità di Cacciatori, i quali a tutte le ore del giorno fanno delle scariche di fucili, avanzandosi fin sotto quelle mura contro il rispetto dovuto alle Reali Fortezze; Sua Maestà, ad oggetto di evitare un tale inconveniente, ha risoluto, e vuole che da oggi in avanti resti vietato a chiunque il cacciare, e lo sgarare, non solamente nelle vicinanze di quel Castello, ma ancora di ogni altra Fortezza, alla distanza di un quarto di miglio da' detti luoghi forti: e che per l'esatta osservanza di questa sovrana determinazione si segnino i limiti di quella distanza con delle pietre erette all'uopo.

Sua Maestà ha ordinato con questo Real Decreto si pubblichi, e mandi in esecuzione per mezzo della Real Segreteria di Stato, e Guerra, conforme si adempie. *Napoli 14. Settembre 1801. Giambatista Colajanni.*

Die 14. Sept. 1801.

DE

DE AVRIFICVM COLLEGIO

T I T. XXX

PRAMMATICA PRIMA.

Reale Dispaccio per la Riforma degli abusi del Collegio della Nobil' Arte degli Orefici.

AVendo fatta presente al Re la rappresentanza di V.S. Illustrissima toccanti gli abusi, che sono nell'esercizio degli Orefici, di cui ella è Delegato; S. M. ha risoluto, che l'*elezione* de' Consoli, la quale finora si è fatta ristrettamente tra gli otto nominati tra' Consoli presenti, e Consoli passati, debba farsi da ora innanzi nella seguente maniera; cioè, i quattro attuali, ed i quattro antecedenti, i quali hanno il diritto di far la nomina de' successori, debbano nominare otto soggetti, per eleggersi da' Vocali i quattro Consoli successori, cioè *due* per li *lavori di oro*, e *due* per l'*argento*: Ma resti in *arbitrio de' Vocali di potergli escludere tutti otto*; e qualora vengano esclusi, debbano gli otto Consoli attuali, ed antecedenti far altra nomina, *sino a tanto che* dagli otto da loro nominandi ne restino inclusi quattro, cioè due per l'oro, e due per l'argento colla metà de' voti, ed uno di più de' Vocali: ben vero però, che la nomina fosse di soggetti, che avessero *vacato il triennio*, avessero *dati i conti*, e ottenute le *liberatorie*.

Die 25. Aprilis exequatur Regale Rescriptum, registretur, et conservetur in actis, *Vargas Macciucca*.

Consules eligantur. Qui munere funguntur octo e Collegio nominent, donec quatuor eligantur. Quive toties id faciant, usque dum peragatur electio. Rationes subducuntur abs *Rationali*, qui extra Collegium fuerit, isque per suffragia eligatur. Consulum jurisdictio sit in cognitionibus tantum, quae ad fraudem, vel dolum pertinent, qui Delegato referant, ut de justitia provideat.

Comanda in oltre S. M., che il *rendimento de' conti*, il quale non era men soggetto alle *collusioni*, quando i Consoli che uscivano, li rendevano a' Consoli successori, che da quegli erano nominati, e perciò sempre soggetti a *contemplazione*; si eseguisca con eleggersi un *Razionale* indipendente dall'arte de' lavorieri di oro, e di argento, e questa elezione segua colla pluralità de' voti degl' Individui, che concorreranno nel tempo destinato a tal'elezione, qual tempo sarà appunto lo stesso, in cui dovrà seguire l'elezione de' Consoli. Ed avanti a questo *Razionale* sieno tenuti i Consoli *prò tempore* di dare i conti della loro amministrazione: affinchè non s' incontri *contemplazione*, e riesca sincera secondo le leggi. Di più vuole il Re, che restando ferme le disposizioni del Delegato circa il doversi esibire da' matricolandi le fedi della buona fama, e di perquisizioni, sia assoluta facoltà de' Consoli il matricolare quegl' Individui, che lo pretendono, e che da essi Consoli saranno ritrovati idonei; intorno alla quale idoneità non abbia veruna ingerenza il Delegato, il quale quando abbia motivo di credere, che sia stata ingiustamente conceduta, o denegata, ne debba commettere la cognizione a' Consoli antecedenti; ma affinchè non si corra rischio di trovarsi descritto nel libro de' Matricolati chi nol fosse, debba dopo l' approvazione e scelta de' Consoli accedere anche il decreto di *describatur* di esso Delegato. Di vantaggio prescrive S. M. che la facoltà *corrigendi*, *et dirigendi* accordata col decreto del Consiglio a' Consoli di tale Arte, s' intenda, che i Consoli *pro tempore* possano esercitare l' infima giuridizione nelle cose spettanti all' Arte stessa; ed avvenendo flagranza di frode, o di trasgressione nell' esercizio del mestiero, co-

sic-

sicchè debbasi venire a carcerazione, possano farlo, per mantenere anche la dovuta subordinazione de'Lavoranti, e Matricolati, a' Consoli; ma sieno in obbligo di ben tosto darne parte al *Ministro Delegato*, il quale poi procederà a quello, che convenga, e sia di giustizia. Vuole pure la M. S. che nell' elezione da darsi intervenga il *Delegato*. Circa poi la controversia del dovere i Consoli di sei anni in qua tornare i conti già dati, a tenore del decreto fatto nella Delegazione; ordina S. M. che si *riveggano i conti, a tenore del prefato decreto, dal Razionale*, che dovrà eleggersi a tenore della nuova riforma. D' ordine Sovrano significo a V. S. Ill. questa Sovrana determinazione, affinchè si eseguisca in tutte le sue parti. *Palazzo a' 23. Aprile 1763. Carlo de Marco. Sign. Cavaliere D. Francesco Vargas-Macciucca.*

Juvenum funera vidi, et cum lacrimis recordor. Hujus Codicis meminit quandoque etiam Scipio Rovitus in suis Commentariis ad Pragmaticas Sanctiones. Institutam fuisse Bancam audivi circa annum 1500. Die 23. April. 1763.

DE BANCIS, EORVMQVE ADMINISTRATIONE

T I T. XXXI

PRAMMATICA PRIMA.

Solutiones, de qua pecunia sint faciendae, et ordinationes factae pro bancis publicis, et de eorumdem refectione damnorum. Titulum hunc ab orco restitui, nam a veteribus conditoribus res tam opportuna, nescio quo pacto, omissa sit. Pragmaticas has constitutiones reperi in Codice inordinatim edito anno 1623., quem ex Bibliotheca virorum amicissimorum Silvestri Buoncore Judicis M. Curiae rerum capitalium, tum et Dominici Fratri optimi in Foro Advocati excepi: Quorum amplissimorum

Super differentia inter partes suborta tam in judicio, quam extra judicium circa deposita facta, sive in Bancis publicis, sive penes mercatores, aut alios particulares ante diem secundi Martii praesentis anni, quo fuit publicata Regia Pragmatica pro reformatione monetarum hujus Regni contendentibus creditoribus non teneri ad recipiendum deposita praedicta de pecunia tunc currenti tanquam reproba, diminuta, et erosa, praesertim quoad deposita facta a debitoribus annuorum introituum cum pacto de retrovendendo pro obtinenda retrovenditione, stante clausula communiter in pacto de trovendendo in similibus contractibus apposita de restituendo capitalia in moneta ejusdem bonitatis, qualitatis, ponderis, et ligae, non obstante qualibet ordinatione Superiorum in contrarium; e contra vero debitoribus, qui fecerunt deposita replicantibus, illa fuisse legitime facta de pecunia tunc passim currenti, et expresse approbata per Reg. Banna emanata sub diebus 17. Aprilis, et 30. Julii 1621. et eorum vigore creditores omnes praecise teneri ad illa recipiendum, et proinde ipsa deposita stetisse, et stare risico, et periculo creditorum renitentium recipere. *Item*, et circa alia deposita facta post dictum diem secundum Martii in Bancis publicis de pecunia duorum tertiorum, de quibus creditores Bancorum possunt in dictis Bancis disponere servata tamen forma ordinum generalium Illustrissimi, et Reverendissimi Domini Locumtenentis Generalis contendentibus Creditoribus, non esse cogendos ad illa recipienda, ex quo non tenetur recipere particularem

so-

solutionem in diversis temporibus, et annis, prout est illa, quam in effectu continent dicti ordines generales, et ex adverso replicantibus iisdem deponentibus, se ipsos non posse cogi ad solvendum de alia pecunia, nec in alia forma, quam prout licitum est ipsis exigere ab iisdem Bancis vigore ordinum praedictorum. Die 17. Novemb. 1622. Neap.

Facta de praedictis omnibus relatione per Magnificum V. J. D. D. Ferdinandum Branciam Regium Consiliarium Illustriss. et Reverendiss. D. Locumtenenti Gener. in Reg. Collat. Cons. cum interventu Illustriss. Regentis Marci Antonii de Ponte March. S. Angeli, Reg. Collat. Consiliarii Praesid. Sacr. Consil. Viceq. Protonot. ac Illustriss. Jacobi de Franchis Marchionis Taviani Reg. Consil. nec non Magn. V. I. D. D. Caesaris Alderisii, Joannis Baptistae Melioris, et Scipionis Roviti Reg. Cons. Adiunctorum.

Idem Illustriss., ac Reverendiss. D. Locumtenens Generalis providet, mandat, decernit, atque declarat omnia deposita ut supra facta ante diem decimumquintum Februarii praesentis anni in hac Civitate Neap. et per milliaria triginta circumcirca eandem Civitatem, in ceteris vero partibus Regni ante diem vigesimum ejusdem mensis fuisse, et esse rite, et recte, ac legitime facta de pecunia tunc currenti, et approbata, ut supra, exceptis tamen depositis factis de pecunia aliena ad deponentes quomodolibet perventa ad hunc effectum. Reliqua vero deposita post dies praedictos respective, ut supra facta de pecunia praedicta fuisse illegitime facta: et proinde stetisse, et stare risico, periculo, et fortuna ipsorummet deponentium, exceptis tamen depositis receptis, vel acceptatis, aut liberatis creditoribus non contradicentibus.

Item, idem Illustriss., et Reverendiss. D. Locumtenens Generalis declarat, atque decernit, (donec aliter fuerit ordinatum) reemere volentes annuos introitus venditos cum pacto de retrovendendo, vel extinguere census redimibiles non aliter posse retrovenditionem, vel extinctionem obtinere, nisi soluto capitali pretio in moneta numerata, nec sufficere depositum, vel solutionem de duobus tertiis in Bancis in eorum creditum existentibus, nisi fuerint ab emptoribus introituum conventi, ex quavis causa pro restitutione capitalium praedictorum; Quo casu sequuta, vel non sequuta condemnatione, licuisse, et licere deponere capitalia praedicta, illaque solvere de duobus tertiis, ut supra.

Insuper declarat, et decernit census emphyteuticos esse solvendos in pecunia numerata pensiones domorum, et aliorum stabilium conductorum pro medietate in pecunia numerata, et pro alia medietate de duobus tertiis. Solutiones vero aliorum onerum, et debitorum, etiam ex causa tertiarum, posse fieri de dictis duobus tertiis, exceptis tamen quantitatibus debitis vigore literarum cambii, quae solvendae erunt, servata forma Reg. Pragmat. *Constantius Reg. De Ponte Reg. Praes. Viceq. Protonot. Valenzuola Reg. Vrsinus Reg. Enriquez Reg. Jacob. de Franch. Caes. Alderisius Io. Baptista Melior; Ferdinandus Brancia, Scipio Rovitus. Franciscus Antonius Vivo pro Felice S. R. C. Actor. Magister.*

PRAMMATICA II.

Ordinationes observandae pro Bancis, et eorum ministris.

P*Rimieramente manda S. E. que vayan al dicho Banco, y se hagan entregar sus libros y escripturas, y con la prudencia, y rectitud, que de sus per-*

personas se espera, ajusten con gran puntualidad, y brenetad los dichos libros, auerignando los effectos, derechos, y actiones del dicho Banco, y lo que deben a sus acreedores, y lo demas conveniente, y necessario paraque con toda claritad conste del estado que tiene, sin que se empida su despacho corriente. Y asi mismo S. E. dà plena comision, y facultad como mejor se requirere de derecho al decho.

Para empremiar y cobrar de los deudores del dicho banco breue, y sumariamente sin estrepito, y figura de juizio, y sin admitir reclamacion antes de hauer cobrado de contado, ò por via de compensacion de credito proprio del que la opone liquido, y cierto, que deba el mismo banco.

2. Que en las partidas que se hallaren fallidas, y que no se puedan cobrar, se noten los nombres de los Gouernadores, y Administradores, en cuyo tiempo se despensò, y prestò el denero: se dè quenta à S. E. paraque ordene lo que conuenga en execucion de lo que conuenga en execucion de lo que Su Magestad manda.

3. Que asi mismo se auise à S. E. si entre los deudores del dicho Banco hay algunos Ministros perpetuos, declarando quienes son, y que candidad de dinero han recivido dellos y quanto tiempo hà paraque Su Excelencia ordine lo que se hà de hazer, no dejando de cobrar de ellos lo que deben breue, y sumariamente.

4. Que se vaya prosiguiendo en la execucion de lo ordenado por S. M. que à los acreedores que se hallaren haver hecho introito en los bancos en el termino de los ocho meses, se les restituya tan solamente à quarenta por ciento; declarando en quanto a los Arrendatores de la Corte, y la Ciutad, y otros que no huvieren hechos los introitos en fraude, que no han de ser comprehendidos.

5. Que los que hazieron introitos en los dos meses de Enero, y Hebrero por caxa, ò por via de deposito, ò emprestito, y durante el tiempo de los dicho dos, ò en qualquiera otro despues hazieron compras, ò retrovenditas con el dicho banco, y los demas, se revoquen, y des hagan, y queden solamenee acreedores en los dos quintos, y tanto menos quanto huveren cobrado en intereses de las dichas compras, pues estos tales, non solo defraudaron los bancos, queriendo buena moneda por la mala, sino sacando intereses, y frutos de ella; y que haviendo despues de la compra hecha con el banco retrouendidala, y tenido el dinero en moneda nueva, siendo dentro de los dos meses, restituyan tres quintos, y antes, un tercio.

6. Que à los que no tienen moneda de presente en los dichos Bancos haviendola introitado en los dos meses de Enero, y Hebrero del ano pasado, y gastadola despues de la Pragmatica, sacandola en buena moneda de los Bancos, se obserue lo mismo que en el capitulo precedente, apuntandoles por deudores de los tres quintos.

7. Que à los que sacaron el dinero por caxa para si mismos, ò librandolo à otros de los dichos dos meses, no se les hà de dar debito alguno pues no han causado dano al Banco respecto de que sacaron la misma moneda que introitaron.

8. Que à los que antes de los dichos meses eran deudores en el dicho Banco, y pagaron por caxa durante los dichos dos meses, se les admita, y pase la dicha paga.

9. Que se procure obseruar lo que S. M. manda en quanto à que se buelvan los creditos à los primeros originarios, que introitaron en fraude de la Pragmatica, y en dano de terceros aquienes fueron girados però quando esto no se pueda averiguar, se averigue por lo me-

menos los primeros que gitaron semejantes partidas en todo, ò en parte, ò no los bauiedo sacado en los dichos dos meses de Enero, y Hebrero sino despues, lo apunten por deudores de los dichos tres quintos.

10. *Que porque se entiendo que despues que se hizo la publicacion de la moneda nueva, se ha metido mucha de la cerceuada, se averigue los que lo huvieren hecho, y se dè quenta à Su Excelencia paraque provea lo que convenga.*

11. *Que asi misme se averiguen los introytos que se huvieren hecho de la mala moneda, y si hà sido con culpa, y fraude de los Ministros del Banco, paraque los culpados sean castigados.*

12. *Que al mismo tiempo se reduzgan a menor numero los Oficiales, Ministros, y lo que mas huviere que riformar en los dichos Bancos, dejando precisamente solos los que fueren necessarios con justos, y moderados salarios pues lo demas no sirven, sino de confusion, y gasto, y que juntamente se mudem los Oficiales que pareciere no convenir, y se pongan otros en su lugar, dando primero quenta dello à S. E.*

13. *Que como se fueren ajustando las quentas, y libros del dicho Banco, se vaya executan do lo q. Su Magestad hà mandado por sus cartas de quatro de Setiembre, y nueve de Enero, y asignen, y vedan las rentas, y efectos que tuviere à sus acreedores, y las que fueren compradas sobre personas poderosas, no se den, ni asignen à los que no lo fueren, porque no se les haga dificultosa la paga, y cobranza, y se repartan pro rata con toda ygualtad, no solo respecto de la cantidad, sino tambien de la calidad de efectos, que à cada acreedor se asignare, y vendiere sin dar lugar à la negociacion, à fin que todo pase con la justificacion que conviene, dejando tan solamente una congrua sustentacion para los Ministros, Oficiales, libros, y otros gastos forçosos del dicho Banco.*

14. *Que el mismo orden se guarde en el repartimiento de lo que tocare al dicho Banco de las Gabelas que se han impuesto, o impusieren para cubrir el dano que hà padecido en la reducion de la moneda.*

15. *Que del dinero con que al presente se halla de contado el dicho Banco, y de la parte que le tocare del asiento de los ducientos y veynta mil ducados vaya pagando por semanas rata por cantidad à razon de dos por ciento a cadauno de sus creedores; y si el dinero que procediero do los dichos efectos, y imposiciones fuere en tanta canta cantidad que se pueda alargas mas esta paga de cada semana, se dè quenta dello à Su Excelencia paraque lo mando hazer proporcionadamente, y conforme al dinero que yra entrando y llebando la mira à que con toda brevedad, y ygualdad de justicia sean pagados los dichos acreedores.*

16. *Que los dichos docientos y veynte mil ducados de la siento, y lo que mas se fuere cobrando de las imposiciones que se consignaren, se hà dado orden que se distribuyan entre todos los Bancos, teniendo consideracion à los debitos, y perdidas de cadauno, de forma que al que tuviere mas deudas se le acuda, y vaya acudiendo con mas cantidad, y al que menos, respectivamente, y que para ello, y yr cobrando la parte que les perteneciere como dicho es, se ponga en el Banco de la Anunciada lo que de las dichas imposiciones procedere, advertiendo que siempre se ha de tener de manifesto este dinero, pues no hà de servir si nò solo para el efecto à qui contenido, y asi se les advierte dello paraque por parte de ese dicho Banco se acuda con tiempo à cobrar lo que le tocare.*

17. *Que cadauno de los dichos acreedo-*

dores, pueda entre tanto que son pagados vender, ceder, y traspasar, y enagenar en qualquiera forma à su voluntad à las personas que mas bien visto les fuere los creditos que tuvieren en dichos Bancos en todo o en parte, con que el comprador, o cesionario de tal efecto, y credito de Banco, no pueda obligar à sus acreedores à que le reciban en satisfacion de lo que el tal comprados les steviere, sino es con voluntad do los dichos sus acreedores.

18. *Que se prosiga en la retencion del tercio como tiene mandado S. M. basta que haya conque podereys satisfazer.*

Que para el buon govierno, y conservacion del dicho Banco en lo adelante, se observen desde luego las ordenes que tiene de S. M. y Pragmaticas desde Reyno, y las que se adverten en los Capitulos siguientes.

19. *Que el dicho Banco haga luego libro à parte que se nombre, y intitule: Libro nuevo donde se asieten por acreedores à los que de oy en adelante pusieren moneda buena, y de peso de contado, teniendole de manifiesto paraque sin dilacion, y con toda punctualitad se pague como y quando el acreedor la quesiere de contado, o librandole, como mas comodo le fuere.*

20. *Que asi mismo en el dicho Banco se tenga otro libro en que se pongan los creditos viejos poniendo con gran distintion, y claritad en diferentes rubricas lo que preced de los depositos antiguos, y condicionados, que se han de pagar cada y quando que por justicia se desembargaren, y en otra rubrica lo que precediere de las dichas dos tercias, y otra del dicho tercio suspendido, y en otra, los olvidados.*

21. *Que ningun Ministro de Banco mayor, ni menor, solo si por Congregacion pueda hazer emprestitos de dineros del dicho Banco; aunque sea sobre prenda, ni hazer compras proprios, ni agenas, ni creditos, sino à las personas que le tuvieren con efectos reales, y verdaderos en el dicho libro nuovo, ni tomen para si cosa alguna los Ministros del dicho Banco, so pena, al Governador, y Governadores del, que lo paguen con el quatro tanto, y cinco anos de la galera y de la pena pecuniaria en embas casos, se darà la quarta parte al que denunciare.*

22. *Que asi mismo esten con gran vigilancia todos los dichos Caxeros, y Pesadores del dicho Banco para no recebir moneda que sea falsa de peso, so pena al Caxero que le recibiero, o pagare, ò se hallare en supoder de diez anos de galera irremisibilmente, y perdimiento de dos mil ducados, sin que so pueda escusar, con non haverlo hecho con dolo, pues por su oficio tiene esta obligacion, y en la misma pena de la galera incurra el Pesador que diere, ò tomare dinero sin peso, no se pudiendo escusar con dizir quo el que le recibio, no qui so se pesasse.*

23. *Que cada dia ayan de dar el libro mayor, y el caxero nota à los Governadores de las restas que quedan en el libro y caxa, y que ellos las den al Comissario delegado para que sepan puntualmente el estado del dicho Banco.*

24. *Que se visiten los libros, y caxa del dicho Banco, à lo menos dos vezes en cadaun ano por el Ministro delegado que tuviere, ò otra persona que S.E. nombrare para lo qual hà de tener cuydado el Governador de avisarselo con tiempo.*

25. *Que no se reciba en el dicho Banco moneda de menos valor que de tres cinquinas, y à los que llevaren esta moneda menuda se les pague en ella misma, notandose en los libros del dicho Banco las personas que las llevaren, y en que especie de esta o otra moneda, advertiendo que à los que dieren*

ven mejor moneda, no se les pueda pagar en otra inferior.

26. Que se tomen fianças del Cauero, y Oficiales del dicho Banco en la quantidad que pareciere conveniente con approbacion, y intervencion del Governador del dicho Banco.

27. Que se pongan todos estos Capitulos en una tabla fixa en parte publica del dicho Banco paraque vengan a noticia de todos. En Palacio à 10. de Abril 1623. Domingo dr Gaztelu y Gamboa.

Die 10. Apr. 1623.

PRAMMATICA III.

Impositio gabellae vini in Civitate Neapolis, et Casalibus, pro reficiendis damnis bancorum.

PErchè gli espedienti finora presi, e posti in esecuzione, per la rifazione de' danni causati a' Banchi di questa Fedelissima Città per la mutazione della moneta, e per causa dell' immissione degli argenti per la formazione della nuova, non giungono alla quantità bastante per la rifazione di detti danni, e ritardandosi di supplire a questo mancamento viene notabilmente impedita la contrattazione, ed il commercio, e così anche alla soddisfazione che detti Banchi deggiono a' loro creditori, ed essendosi proposti per detto supplemento diversi nuovi espedienti, e fra questi finora giudicato il più conveniente l' imponere a questo effetto l' esazione d' un ducato per botte di tutt' i vini, che s' introducono, o vendono, e consumano in questa fedelissima Città, suoi borghi, Casali, territorio, e distretto, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente d' imponere, come per lo presente Bando imponiamo per tale effetto detta gabella d' un ducato per botte a' detti vini, che s' introducono, o vendono, e consumano in questa detta Città, suoi borghi, Casali, territorio, e distretto a botte, e a barili, da esigersi dal primo di Maggio primo venturo avanti, sino ad altro nostro ordine, e non solo di quelli vini, che si raccolgono ne' luoghi, e masserie comprese fra detti borghi, Casali, territorio, e distretto di questa Città, ma di quelli, che in detta Città, e luoghi s' immetteranno da' luoghi convicini, e da tutte le altre parti, e luoghi tanto del Regno, come *d' extra* Regno, *etiam* per mare.

Quale gabella vogliamo, che si debba pagare in poter della persona, o persone, che a ciò saranno deputate ne' luoghi, che si destineranno, da esigersi dal compratore, o dall' introduttore, come *infra* va dichiarato, tanto de' vini chiari, e trafficati, quanto di quelli, che venderanno, o introdurranno in mosti, intendendosi però quanto a' mosti a ragione di tredici barili la botte.

E vogliamo, e dichiariamo, che nell' obbligo del pagamento di detta ragione d' un ducato per botte sieno compresi ancora i padroni delle masserie comprese fra detti Casali, borghi, territorio, e distretto di questa Città, ed affittatori, o parsonari di quelle, dove si raccolgono detti vini per le quantità, che consumassero per uso proprio, e delle loro famiglie; e però ordiniamo, che nella prima futura vendemmia, e così in quelle degli anni seguenti debbano detti padroni di masserie, o gli affittatori, o parsonari di quelle, che raccogliessero detti vini per tutto il mese di Novembre prossimo seguente a detta vendemmia presentare nota veridica in potere degli Officiali di detta gabella, o persone deputande ne' luoghi, che si stabiliranno di tutt' i vini, che avranno raccolto, e di quanto ne avranno bisogno per uso proprio, e del-

delle loro famiglie, e di quanto ne terranno per vendere, ed avranno venduto in mosto, e per quello che vorranno tenere per uso, si debba pagare detta ragione d'un ducato per botte per tutto il mese di Febbrajo seguente a detta vendemmia, e per quello, che venderanno, si debba a rispetto di quelli, che si vendessero ne' medesimi Casali, e luoghi dove nascerà il detto vino per consumarsi ne' medesimi Casali, e luoghi, o altri fuori di questa Città, e Casali, pagarsene il diritto a tempo della vendita, da esigersi dal compratore, ed a rispetto di quelli, che s' introducessero in Napoli a tempo dell'introduzione, da esigersi dall' introduttore.

E per que' vini, che s' immettessero in questa Città, ed in detti Casali, borghi, territorio, e distretto di essa da altri luoghi *extra* detti Casali, e luoghi compresi fra detto territorio, e distretto di questa Città o per terra, o per mare, vogliamo, ed ordiniamo, che si paghi similmente detto diritto a tempo dell' introduzione da esigersi similmente dall' introduttore.

E vogliamo, che incorrano i Contravvegnenti nella pena di perdere il vino, che sarà stato venduto o introdotto contra la forma del presente Bando senza pagarne il diritto, come di sopra, e di perder il doppio del prezzo di detto vino, da esigersi dette pene a rispetto di quelli, che si venderanno in detti Casali, e luoghi del territorio, e distretto di questa Città dal compratore, ed a rispetto di quelli, che si venderanno per consumarsi in Napoli, da esigersi dall' introduttore, da applicarsi dette pene per una terza parte all'accusatore, e per le due altre terze parti alla rifazione di detti danni, o a beneficio dell' Arrendatore di detta gabella trovandosi arrendata.

E vogliamo, che s'intenda la contravvenzione a rispetto de' vini, che si venderanno fuori di questa Città, commessa, venduto che sarà il vino, e ridotto nella casa del compratore, o estratto fuora del Casale, o luogo dove sarà stato venduto, prima di pagarsi detto diritto, ed a rispetto di quelli, che s' introdurranno in Napoli, s' intenda commessa, introdotto che sia dentro le porte di essa senza essere stato pagato prima detto diritto.

Vogliamo però, e dichiariamo, che non si comprendano, nè intendano inclusi nell' obbligo di detta gabella, che per lo presente Bando s' impone, que' vini, che si venderanno, o compreranno dagli Arrendatori della Regia gabella del vino a caraffa, o dagli Affittatori de' Magazzini compresi in detta gabella per servizio di detto Arrendamento, e per vendersi in detti Magazzini a caraffe, stante che quelli stanno sottoposti al diritto che si paga alla Regia Corte.

Vogliamo ancora, che non sieno sottoposti al pagamento del detto diritto que' vini, che giungessero in Napoli per mare di transito per portarsi, ed estrarsi *per infra*, o *extra* Regno portando le debite spedizioni, però sieno sì bene obbligati i padroni de' vascelli darne notizia agli Officiali di detta gabella, perchè riconoscano le dette spedizioni, ed in vigore di quelle non le diano impedimento.

Riservandoci d' aggiungere altri capi, e ordinazioni, che più ci parranno necessarie per evitare le frodi, e per la puntuale esazione di detta gabella, e così anche di dare esecuzione ad altri arbitrj, ed espedienti per supplire alla rifazione di detti danni,

quan-

quando detta gabella non fosse bastante. E perchè del presente Bando s'abbia notizia da tutti, ordiniamo che si pubblichi non solo in questa Città, ma anche per lo presente Regno. *Datum Neap. die 30. mensis Aprilis 1623. El Duque d' Alva. Vid. Constantius Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Proregens. Ferdinandus Revitus Secr. In Bannorum primo fol.* . .

Die 30. Apr. 1623. El Duque d'Alva.

PRAMMATICA IV.

Declaratio capitis primi, undecimi, et decimi septimi praecedentis secundae pragmaticae.

EL Duque mi Señor hà entendido que contra lo que tiene mandado en los Capitulos 1. 11. 17. de las ordenes que hà dado para el ajustamiento de los Bancos se hazen provisiones por el Sac. Cons. y otros Tribunales paraque los dichos Bancos reciban en polizas de credito la paga de lo que han de haver de sus deudores contra la voluntad de los dichos bancos per ser esto en mucho daño de ellos y del publico, y contra lo dispuesto por las dichas ordenes, pues segun el tenor de ellos han de pagar los dichos acreedores de contado, o por via de compensacion de credido proprio, y no comprado, nè cedido de otros, me hà mandado S. E. embiar à V. S. la copia de las dichas ordenes à fin que la de V. S. e nel Cons. para que no se despache provicion ninguna que contrahenga à ellos, advertiendo que los dichos Capitulos 1. 11. 17. no derogan el decredo lado por Colateral en esta materia a 12. de Noviembre del ano passado come si sique.

Insuper declarat, et decernit, census emphyteuticos esse solvendos in pecunia numerata, pensiones domorum, et aliorum stabilium conductorum pro medietate de duobus tertiis. Solutiones vero aliorum onerum, et debitorum etiam ex causa tertiarum posse fieri de dictis duobus tertiis, exceptis tamen quantitatibus debitis vigore literarum cambii, quae solvendae erunt servata forma Regiae pragmaticae. *Y assi quiere S. E. que le pratique excepto si la dicta polica es comprada, ò cedida, porque en tal caso no ay obligacion de recebirla ni admitirla, conforme à los dichos Capitulos 1. 11. 17. Pal. 9. de Mayo 1623. Domingo de Gaztelu y Gamboa. Concordat salva ètc. Franc. Ant. de Mercatis Secr.*

Die 9. Maii 1623.

PRAM-

PRAMMATICA V.

Vectigal vinarium singulis Bancis assignatur.

EL Duque Senor ha resuelto de dar à esse Banco como à los demas en la nueva Gavela impuesta de un ducado por bota la refacion de lo que falta por al dano que ha padecido respecto de la mala moneda segun las Relaçiones que ha dado la junta de los Bancos nel Cosejo Collateral a saver.

Renta		Principal.
15457	Al Banco de Santo Eligio, Docientos, y cinquenta, y siette mil seicientos, y veynte, y quatro ducados, y por elles quinze mil quatro cientos y cinquenta, y siete ducados de Renta al ano, a raçon de seys por ciento.	257624 duc.
18434	Al Banco del Popolo, trecientos, y siette mil ducientos y quarenta y un ducados, y por ellos diez, y ocho mil quatrocientos, y treinta y quatro duc. a la dicha raçon de *6.* por ciento.	307241
6694	Al Banco del Spiritu Santo, ciento, y onze mil quinientos, y serenta, y seys duc. y por ellos seys mil seycientos y neventa, y quatro duc. a la dicha reçon de *6.* por ciento.	111576
1686	Al Banco de Monte de pobres, veynte, y oche mil ciento, y siete duc. y por ellos mil seycientos, y ochenta, y seys ducados a la dicha raçon de *6.* por ciento.	28107
4013	Al Banco del Monte de la piedad, sesenta, y seys mil ochocientos, y ochento, y cinco ducados, y por ellos quatro mil y treze ducados, à raçon de los dichos *6.* por ciento.	66885
146	Al Banco de Santiago, dos mil quatrocientos, y treinta y ocho ducados, y por ellos ciento, y quarenta, y seys ducados a racon de los dichos seys por ciento.	2438
	Y quanto el Banco de la Santissima Annunciada, se le dara refacion quando constare haver padezido dano.	

La qual dicha refacion se da à todos los dichos Bancos con calidad, que reconociendose de nuevo, los libros dellos si se hallare, que es menos el dano de la mala moneda de la cantidad, que se les sennala lo han de restituir, y si le hallere, que es mas, se les ha de dar mas refacion sobre la misma Gavela, ò de lo que se va sacando, y sacare de las condenaciones contra los que introitaron en fraude en dichos Bancos, lo qual se declarassi por racon de que si bien los tanteos, que se han hecho por la dicha junta han sido con la major diligencia, que se hà polido, y se ha hallado que el dano que la dicha mala moneda, à causado fuera del Terzio, que està suspenso no es mas de lo que aqui va senalado, puede ser que en ello aya havido, yerro de quenta, el qual se satisfarà en la forma

ma dicha cada, y quando parezca.

Y su Excelencia mandarà dar los recados en forma en favor de los dichos Bancos, y de sus acreedores aquienes los Comissarios de los dichos Bancos hizieren las rales consignaciones para que puedan cobrar del arrendador, ò arrendadores de la dicha Gavela del Vino un ducado por Bota.

Y manda S. E. que con la parte que toca à esse Banco, y con los demas efetos que tiene pague luego, y de satisfacion à sus acreedores asignado con toda ygualidad, y iusticia, sin exception de Personas a cadauno lo que ha de haver de los dos Tercios corrientes, y que esto se Execute dentro de quinze dias a mas tardar por V. S. y su Copanero, y no haziendose en el termino dicho dize S. E. que nombrara otras personas, que lo hagan por que quiere al mismo passo de lo que conbiene, que esto se cumpla con mucha brevedad.

Y para mayor consuelo, y comodidad, de los acreedores de partidas pequenas dize S. E. que si los que lo son de 200. ducados abaxo no se contentaren con la asignacion, que les diere, y quisieren hazer compras con esse Banco à racon de seys por ciento lo puedan hazer dentro de los dicho quinze dias cadoles el Banco los recados necessarios para la cobranza.

Y para que tanto mejor se puede consequir todo lo dicho ordena y manda S. E. que desdeo y en adelante cesse el giro de las policas, y que V. S. ni succompanero no las admitten de ninguna persona, ni de otro ninguna Banco sinò que en el estado, que se hallare en el dia de oy la quenta de los acreedores se concluya, y fenezca, y en el interim que se haze esta asignacion corra la paga de los dos por ciento confor-mes las ordenes Generales dadas por S. E. à onze de Abril deste ano aduirtiendo, que se han de suspender, y no dar satisfacion à las partidas, que tiene V. S. notadas en esse Banco, y otras que le pareciere dudosas hasta, que la Iunta juzgue, y declare si han de pagar los dos quintos conforme las ordenes de su Magestad, y de su Excellenza.

Tambien ordena S. E. que las differencias que se occurrieren de policas de Banco, aunque dependan de cedulas, y lettras de cambio las ayan de reconoscer, y decider en la junta de los dichos Bancos tan solamente por tenerse en ellas mas entera noticia de los casos, que pueden occurrir en este particular, y otras justas consideraciones, y combinencias de la causa comun de todo lo qual me ha mandado S. E. avise à V. S. paraque assi lo cumpla, y execute con toda puntavalidad. *Palacio 28. de Iulio 1623. Domingo de Gastelu, y Gamboa.*

Die 28. Julii 1623.

PRAMMATICA VI.

De quinta diminuenda e quantitatibus debitis.

EL Duque mi Senor ha recevido de la junta de los Bancos, un papel del tenor siguiente:

Junta del Sabado 16. y del Lunes 18. de Settiembre deste ano de 1623. Augustino, y Francisco Paduano, y otros Mercantes, acudieron à esta Regia junta de los Bancos pidiendo escomputo, respecto de lo que deben pagar por Banco porque al presente, en conformidad de los Ordenes de S. E. son compelidos à pagar de contante, y la junta dixo que acudiesen al Consejo Colateral, y haviendo acudido al Colateral, fueron por el mismo Consejo remitidos à esta junta, y visto su memorial, y oydas ambas las partes de dichos Mercantes, y ponderadas sus razones por la dicha

dicha junta, se decretaron en ella, los ordenes siguientes.

1. Que à todas las polizas, de prezio de ropa que se havian de pagar por Banco, y se hizieron despues de los dos de Marzo del ano passado de 1622. cuyo pagamento se cumplio despues de los dos de Agosto deste ano de 1623. ò se và cumpliendo ò se cumpliran adelante, se les haga vaja, y veynte por 100. en favor del deudor, y los 80. restantes, se paguen al acreedor en moneda contante, y corriente, y nò estè el deudor obligado à pagar mas:

2. Que à todas las polizas dichas, cuyo pagamento se cumplio antes de los dos de Agosto deste ano 1623. se les haga la misma vaja, de 20. por 100. y lo restante, se pague de contante como dicho es, pagandosele al acreedor, de los 80. restantes a die morae el interes à razon de ocho por 100.

3. Que la misma vaxa se entienda, y haga en las letras de cambio, quanto à la parte qne se hà de pagar por Banco, de manera, que no solo se hà de hazer la dicha vaxa à las letras de cambio, en que se dize haverse de pagar por Banco, sino tambien à aquellas en que se dize, haverse de pagar de moneda corriente.

4. Que las letras de cambio en que se dize que la baluta se hà recivido de contante, se paguen de contante, y si el deudor pretendiere, no haver con efecto recivido la de contante, heco deposito se à oydo, lo qual visto por S. E. y comunicado con el Consejo Colateral, y oydo lo que se le offreze acerca de lo dicho, se hà servido S. E. que se executen los dichos capitulos, y cadauno dellos en la forma que està resuelto por la junta, y assi lo manda executar S. E. y a mi que dè aviso dello à Vuesenorias paraque lo tengan entendido, y executen como S. E. manda. *Palaçio 21. di Settembre 1623. Domingo de Gaztelu, y Gamboa.*

Die 21. Sept. 1623.

PRAMMATICA VII.

Avendo i giorni passati per ordine contenente più capi comandato particolarmente quello, che si ha da osservare circa la materia de' pagamenti ne' Banchi, al presente s'è accudito da noi da alcuni Mercanti, e persone di negozj, e domandato escomputo a rispetto di quello, che debbono pagar per Banco, e adesso son forzati a pagar di contante, e Noi considerate, e ponderate le ragioni, che in ciò ci sono state rappresentate, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, circa quello si ha da osservare ne' detti pagamenti, così come l'ordiniamo, e comandiamo per li seguenti Capi.

Haec lex temporaria est, volui eam tamen hic intersetere, ne ad documenta colligenda aliquid aliud omittam, et negligentiae tribuatur.

Hanc Pragmaticam Sanctionem, eamque, quae sequitur. Conditores veteres retulerant *Prag. VI. et VII* De Nummulariis, quas quum abnormes esse vidissem, abs eo Titulo distraxi, et huc retuli. (*Varius*).

Che tutte le polizze, che si ritrovano fatte di prezzo delle robe, che si aveano da pagare per Banco, e sono state fatte dopo i 2. del mese di Marzo dell'anno passato 1622. il cui pagamento è maturato dopo li 2. di Agosto del presente anno, o si va maturando, o *in futurum* maturerà, si faccia bassamento, e defalcazione de' 20. per cento in favor del debitore, ed i restanti ducati ottanta si paghino al creditore in moneta corrente di contanti, ed il debitore non sia obbligato pagar più.

Che a tutte le dette polizze, il pagamento delle quali maturò prima de' 2. d' Agosto del presente anno 1623. si faccia il detto bassamento, e defalcazione de' 20. per cento, e li re-

restanti, come s'è detto, si paghino per contanti, pagandosi però al creditore di più de' ducati 80. per cento, l'interesse a ragione dell' 8. per cento *a die morae*.

Che l'istesso bassamento, e defalcazione s'intenda, e faccia nelle lettere di cambio in quanto alla parte, che s'ha da pagare nel Banco, di modo che non solo s'abbia da far il detto bassamento, e defalcazione alle lettere di cambio, nelle quali si dice aversi da pagar per Banco, ma ancora in quelle, in cui si dice aversi da pagar in moneta corrente.

Che le lettere di cambio, nelle quali si dice, che la valuta s'è ricevuta di contante, si paghino di contante, e se 'l debitore pretendesse non averla ricevuta con effetto di contante, fatto deposito sia inteso nelle sue ragioni. Ed acciò sia noto a tutti, abbiamo fatta la presente, acciò si pubblichi ne' luoghi soliti. *Datum Neapoli die* 25. *Septembris* 1623. *El Duque d'Alva. Vidit Constantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Lopez Proreg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Enriquez Reg. Ferdinandus Rovitus Secretarius*.

Die 25. Sept. 1623.

PRAMMATICA VIII.

Alia constituuntur ad vectigal doliarium procurandum, ut hic legere est.

Avendoci i Magnifici Governatori dell'Arrendamento della gabella nuovamente imposta d'un ducato per botte di vino supplicato, che per conservazione di detto Arrendamento, ed acciò si evitino le frodi, che in danno di esso si possono commettere, provvedessimo sopra diversi capi da loro proposti per detto effetto, ed essendosi di ciò trattato nel Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, ci è paruto con voto, e parere del detto Regio Collateral Consiglio per lo presente Bando da pubblicarsi in questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Casali, ordinare le seguenti.

Primieramente ordiniamo, che si debba inviolabilmente osservare quanto sta disposto, ed ordinato per lo Bando emanato sotto il dì trenta d'Aprile prossimo passato, per lo quale fu imposta detta gabella; *verum* in ciò che sta ordinato, che a rispetto de' vini, che s'introdurranno in questa fedelissima Città s'intenda commessa la contravvenzione, introdotto che sia dentro le porte di essa, vogliamo, che da oggi in avanti la contravvenzione s'intenda commessa passato che sia la Sbarra del Borgo, per dove il vino s'introdurrà senza essere stato pagato prima il diritto sotto le pene nel detto Bando contenute.

Ordiniamo, e comandiamo ancora, che tutt'i carresi, e barrecchiali così quei, ch'entrano a vendere vini in questa Città, o nel mercato d'essa, quanto gli Affittatori de' magazzini a caraffe abbiano da portare le cartelle firmate da essi Affittatori, o da' padroni di detti vini, con dichiarare il vino che è, quando si parte dalla masseria, o luogo donde viene, ed a che effetto, cioè se è d'Affittatore de' magazzini dica botta una, o botte due, dalla masseria del tale, va al tale magazzino, e scaricato che avrà detto vino al magazzino, dove doveva andare, debba quando ritornerà alla Sbarra con la contracartella portare insieme la ricevuta in dorso di detta contracartella della consegnazione fatta, che sia di mano dell'affittatore, o *de persona* da esso deputata; E se sarà vino, che si ha da vendere per Napoli, dica vino della tale masseria, va al mercato, o a particolare, e così si debba anche osservare nelle cartelle degl'introducenti vini mosti

a sal-

a salme, o carri, acciò così per cautela di detti Arrendatori, come de' padroni de' vini si possano discaricare dette partite de' vini, che s' introdurranno dalle notizie, che avranno date de' loro vini raccolti.

Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che nessuno Affittatore de' magazzini à caraffe possa mandare vini da' loro magazzini ricevitori a' magazzini dentro, o fuori le porte di Napoli senza cartello di loro mani firmate, con esprimere in dette cartelle da chi si mandino, ed a chi magazziniero vanno.

Ordiniamo ancora, che per le diligenze da farsi per li Casali nelle case, e masserie de' particolari padroni de' vini, gli Officiali, Camerlinghi, Sindaci, Eletti, e Baglivi de' detti Casali ad ogni richiesta di detti magnifici Governatori di detto nuovo Arrendamento, o degli Officiali, e persone, che deputeranno per detti Casali, debbano dar loro, e far loro dare ogni ajuto, e favore, sotto pena d' once cinquanta da applicarsi al Regio Fisco, ed altra *etiam* corporale riservata a nostro arbitrio.

Vectigal hoc hodie Aerario inferatur.

Ordiniamo, e comandiamo ancora, che di tutt' i vini, che verranno da *extra Regnum* per mare per consumarsi in Napoli debbano i padroni de' vascelli, che li porteranno, dare fra il termine di due dì dopo giunti manifesto agli Officiali di detta gabella della quantità de' vini, che avranno portati, da dove vengono, e per conto di chi, e questo per evitar le frodi, che si potrebbero commettere in danno di detto arrendamento, sotto pena di perdere detti vini, con il doppio del prezzo da applicarsi conforme per detto primo Bando sta ordinato applicarsi le pene delle contravvenzioni in detto arrendamento. *Datum Neap. die 30. mensis Octobris 1623. El Duque de Alua. Vidit Constantius Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit de Ponte Reg. Vid. Lopez Proreg. Ferdinandus Rovitus Sec.*

Die 30. Oct. 1623.

PRAMMATICA IX.

Ne fraus in necessario vectigali fiat, haec sunt constituta.

Perchè se bene per lo Bando della data de' 23. di Settembre 1622. per lo quale fu imposta la gabella delle sicurtà, che si fanno così in questa Città, come per tutto il presente Regno si diedero buoni ordini per istabilire l' esazione di detta gabella, essendo stata detta gabella arrendata al Magnifico Pietro Grazioli, siamo stati per parte di quello supplicati di provvedere con maggiori espedienti, perchè detta gabella non sia fraudata, con averne di ciò proposti alcuni capi; di che trattatosi nel Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, ed avutosi insieme mira alla cautela, che con stabilire bene che in detta gabella non si commetta frode, risulta à beneficio degli assicurati, ci è paruto con il presente Bando ordinare come ordiniamo, e soggiungiamo circa il modo, e forma che si ha da tenere in detta gabella, e nell' esazione de' diritti di essa, il seguente.

Primieramente ordiniamo che tutte le sicurtà, *seu* assicurazioni che si faranno da qua in avanti in questa detta Città, e Regno tanto sopra Vascelli, quanto sopra Mercanzie, Noli, Avarie, Getto, Vite, ed ogni altra cosa si debbano fare, e notare ne' fogli in istampa, che dal detto Arrendatore si faranno stampare, e saranno sottoscritti di sua mano, e non in altra scrittura, quali fogli si consegneranno dal detto Arrendatore a' Notai, ed Attuarj, che attenderanno a simili contratti, avendoci offerto loro darne quella quantità che lo-

ro bisognerà, con la dovuta però ricevuta de' detti Notai, ed Attuarj per averne poi a dare conto quando ne saranno richiesti; e conterranno detti fogli l'atto, *seu* cautela dell' assicurazione co' luoghi in bianco dove il Notajo, *seu* Attuario potrà, e dovrà ponere le parole mutabili, come sono il nome dell' Assicurato, la mercanzia, roba, o vita che s'assicura, il nome del Vascello, e di chi lo patroneggia, il luogo dove, e per dove s'assicura, con la data, *seu* giornata che si fa la sicurtà, osservandosi l'istesso nelle sicurtà de' negozj di terra, o per terra, tanto de' contanti, come delle robe, e mercanzie, o altra qualsivoglia cosa, o pure sicurtà di vita; ne' quali fogli, e non in altra scrittura s'avranno da firmare, e sottoscrivere gli assicuratori per loro nomi, e cognomi, con le quantità che si assicurano, e a che ragione; e dichiarare se sono stati pagati dell' assicurazione, e in detto foglio in fine l'Arrendatore, o suo sostituto avrà da notare ch'è soddisfatto de' diritti di detta gabella; il quale foglio così complito, e sottoscritto come di sopra, si debba consegnare all' assicurato per sua cautela, registrato prima dal detto Notajo, o Attuario nel suo Protocollo, o libro dove tali contratti si notano, sotto pena a' detti Notai, ed Attuarj, che facessero atti, o contratti di dette sicurtà d'altro modo di ducati dieci per ogni cento ducati di tutta la quantità, che sarà stata assicurata, da applicarsi detta pena sino ad altro nostro ordine conforme per detto Bando de' 23. di Settembre 1622. fu ordinato; e questo oltra il pagamento del diritto dell' assicurazione che a detto Arrendatore si dee, oltra che dette sicurtà fatte contra la forma del presente Bando vogliamo che restino di nessun valore, e nulle, ed invalide.

Ordiniamo ancora, che dette sicurtà si debbano rivelare, e dare in nota a detto Arrendatore, o suoi sostituti, e deputati l'istessa settimana che saranno state fatte, o pure cominciate a fare, con che non ecceda il Sabbato di quella settimana conforme per detto Bando fu ordinato, e questo resti in obbligo non solo del Notajo, o Attuario, che farà tal contratto, ma anche de' sensali, e mezzani per mano de' quali passassero, sotto l'istessa pena da applicarsi *ut supra*, da eseguirsi contra ciascheduno, che controvverrà, oltra la nullità, ed invalidità della sicurtà conforme per detto Bando fu ordinato.

Ordiniamo ancora, e comandiamo per lo presente Bando, che i Notai capi di Curie non solo sieno tenuti rivelare que' contratti di sicurtà, che avranno fatti essi, ma anche quelli, che si faranno per altri Notai di loro Curie, e l'istesso obbligo tengano gli Attuarj per quegli atti di sicurtà che si facessero per mano de' loro Scrivani, volendo che sempre il capo della Curia sia obbligato alla rivelazione, ed al pagamento del diritto, e così l'Attuario sotto l'istessa pena da applicarsi come di sopra.

E perchè potrebbero farsi sicurtà sopra mercanzie, ed altro come di sopra senza scrittura, nè atto di Notajo, o Attuario, ma solo che commettendo alcun Mercante ad altro suo corrispondente che gli faccia assicurare in questo Regno, o in questa Città, o altro luogo di esso alcuna quantità sopra mercanzia, o altro, il commissionato in cambio di far pigliare la sicurtà da Notajo, o Attuario la fa egli stesso, rispondendo, ed avvisando al committente d'aver fatta la sicurtà, dandogli debito del co-

sto

sto dell'assicurazione, e talvolta ancora del diritto di detta gabella senza dar nota all'Arrendatore, o suo sostituto della tal sicurtà, usurpando detto diritto, e fraudandolo a suo beneficio, o collusivamente a beneficio ancora del committente; per lo presente Bando ordiniamo, che occorrendo farsi alcuna sicurtà di questo modo sieno tenuti tanto il committente essendo in Regno, quanto il commissionato a darne notizia all'Arrendatore, o suo sostituto l'istessa settimana che sia stata commessa a rispetto del committente, e così anche, che sia stata fatta a rispetto del commissionato, purchè non ecceda il Sabbato di detta settimana, e pagarsene il dovuto diritto al detto Arrendatore, o chi sarà da lui sostituto, una sola volta però o dal committente, o dal commissionato, sotto pena a chi contravverrà similmente di ducati dieci per ogni cento ducati che in tal modo saranno stati assicurati, da applicarsi detta pena del modo detto di sopra; E perchè del presente Bando non si possa allegare ignoranza, ordiniamo che si pubblichi tanto in questa fedelissima Città, quanto per tutto il presente Regno. *Datum Neapoli, die 23. mensis Decembris 1623. El Duque de Alva. Vidit Constantius Regens. Vidit Enriquez Regens. Vidit Lopez Proregens. Vidit de Ponte Regens. Vidit Brandolinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secretarius.*

Die 23. Dec. 1623.

PRAMMATICA X.

Monetae imminutae a Bancis recipiantur, et ad regiam siclam transferantur. Creditoribus tamen imminutam monetam ne dent, sed ad pondus aequum, et mensuratam.

Essendosi d'ordine nostro sotto i 25. del passato mese di Maggio 1633. edita, e pubblicata Prammatica, per la quale s'ordinava, che tutte le monete d'argento, che si ritrovavano ricevute per li Cassieri de' Banchi di questa fedelissima Città di Napoli per lo tempo passato insino al detto dì, che non fossero di giusto peso, si dovessero subito tagliare in danno d'essi Cassieri, e che dal giorno della pubblicazione della Prammatica predetta non si dovesse ricevere, nè pagare in detti Banchi quantità alcuna di monete di qualsivoglia sorta, che non fossero state di giusto peso, e quelle che non si ritrovavano del giusto peso, o ritagliate, o false si dovessero immediatamente tagliare da' pesatori ordinarj, ed altro, come in detta Prammatica si contiene.

Ed avendo al presente inteso, che intorno all'osservanza di detta Prammatica vi occorrono alcune difficoltà, così nel comprare, come nel vendere, non solo in questa predetta fedelissima Città di Napoli, ma in tutto il presente Regno per causa delle monete d'argento, che si ritrovano di manco peso, che si hanno da ricevere, e pagare, le quali non si ritrovano del giusto peso. E volendo per adesso rimediare, ed evitar ogni inconveniente, e impedimento, che potrebbe nascere al pubblico commercio, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente ordinare l'infrascritte cose.

Primo, che i Banchi di questa fedelissima Città debbano ricevere tutte le monete scarse, che da qualsivoglia persona saranno portate in essi Banchi per introitarle, dandonele credito del giusto peso, conforme alla qualità delle monete, e tariffa della Regia Zecca.

Secondo, che i Cassieri, e Pesatori deputati, e deputandi dalla Regia Corte in ciascuno di detti Banchi subito ricevuta la detta moneta scarsa la debbano tagliare, e portarla in detta Regia Zecca settimana per set-

settimana, acciò di quella si possa far altra moneta nuova al giusto peso.

Terzo, che i Banchi, e i Cassieri di quelli ne' pagamenti, che faranno debbano dar moneta di giusto peso.

Quarto, perchè nella moneta zeccata finora manca per lo più alcuna poca quantità di poca considerazione; Vogliamo, e comandiamo, che nel pesare, che si farà della moneta, tanto in detti Banchi, quanto in altri luoghi di questa fedelissima Città, e Regno da qualsivoglia persona, si debba detta moneta ricevere, quando il mancamento non sia più d'un acino per ciascun pezzo di terì, cinque cinquine, carlino, e tre cinquine. Di modo che la moneta d'argento vecchia corra liberamente come di sopra col mancamento predetto. Dichiarando, che la valuta dell'acino importa un cavallo, nè si possa quella rifiutare da nessuno, così nel pagare, come nel riceverla, sotto pena a'contravvegnenti, cioè a'Cassieri di once cento da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà all'accusatore, ed altra pena *etiam* corporale ad arbitrio nostro, ed a' Pesatori di detti Banchi di tre anni di galea, e perdita del loro officio da applicarsi il prezzo, come di sopra, ed a tutte le altre persone sotto pena riserbata a detto nostro arbitrio, da eseguirsi le pene predette irremisibilmente. Dichiarando, che per questo non s'intenda derogato in cosa alcuna alla Prammatica predetta, ma quella resti *in suo robore ed efficacia*. Ed acciò il predetto venga a notizia di tutti, nè si possa per l'avvenire allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente si debba pubblicare non solo in questa fedelissima Città, ed affiggersene copia *in valvis* de' Regj Tribunali, e de' Banchi predetti, ma in tutte le Provincie del Regno. *Datum Neapoli die 22. Junii 1633. El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tap. Reg. Vidit Enriquez Regens. Vidit Rovitus Regens. Barilius Secretarius.*

Die 22. Junii 1633.

PRAMMATICA XI.

AL tempo della riforma de' Banchi pubblici in questa Fedelissima Città di Napoli, con occasione ancora dell'aggiustamento della moneta per l'Illustre Duca d'Alva nostro predecessore, furono fatte diverse Istruzioni da osservarsi per li Governatori, e Ministri di essi Banchi, per rimediare a' disordini passati, ed ovviare ad altri, che ne avessero potuto succedere per l'avvenire, tra' quali a rispetto de' Cassieri vi è un Capitolo del tenor seguente, *videlicet*.

Que el Banco haga luego libro a parte, que se nombre, y intitule Libro nuevo, donde se assienten por acreedores, a los que de oy en adelante pusieren moneda buena, y de peso de contado, teniendole de manifesto, paraque sin dilacion, y con toda puntualidad se pague, como y quando el accreedor lo quisiere de contado, o librandose como mas comodo le fuere.

Ne pecunia mutuetur ab Officialibus.

Oggi a nostra notizia è pervenuto, che alcuni Cassieri de' detti Banchi hanno introdotto di dar credito a'negozianti, e far introito ne' loro libri a beneficio di alcuni del danaro, che non ricevono di contanti; ma in luogo de' contanti ricevono o fedi di credito per altri Banchi, o polizze bancarie a loro, o a loro confidenti girate in altri Banchi, senza che quelle abbiano effettivamente esatte, con che l'introito scritto per essi Cassieri ne' loro libri resta aereo, e non veritiere, e da questo disordine ne sono proceduti alcuni inconvenienti no-

notabili in danno de' medesimi Banchi, a' quali inconvenienti, e disordini volendo noi rimediare come si conviene col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente con la presente Prammatica *omni tempore valitura*, ordiniamo, e comandiamo, che nessuno Officiale di detti Banchi, Libri maggiore, Pannettario, e Cassiere ardisca, nè presuma di scrivere, nè fare scrivere nel suo libro d' introito qualsivoglia somma per minima che sia, come introitata nella cassa del Banco; nè darne credito a qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, e condizione si sia, se non all' ora quando con effetto sarà entrato il danaro in essa cassa del Banco in contanti, non ostante che per riscontro lor si consegnasse fede, o polizza per altro Banco, sotto pena di anni tre di galea, ed altra pena a nostro arbitrio riservata, incaricando tutt'i Governatori de' Banchi, e particolarmente il mensario, che con ogni accortezza proccurino dal canto loro, che non si faccia il contrario, ed in caso di contravvenzione, ne debbano subito dar notizia al Commessario Delegato, che *pro tempore* sarà di quel Banco, perchè proceda all' esecuzione della detta pena, senza remissione alcuna, ed affinchè non si possi allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che la presente Prammatica si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e se ne debba tenere copia di essa scritta in tabella ne' detti Banchi in luogo, che si possa da tutti comodamente leggere. *Datum Neap. die 22. Junii 1635. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tap. Reg. Vid. Rovitus Regens. Vidit Januarius Regens. Barilius Secretarius. In Pragmaticar. 1. fol. 167. De Giorno.*

Die 22. Jun. 1635.

PRAMMATICA XII.

Eodem Rege. Chirographis commercium cum exteris ne fiat: ne pro charta obsignata Regnum pecunia vacuetur.

AVendo l' esperienza mostrato i gravi, ed irreparabili pregiudizj, e danni, che ha cagionato, e tuttavia cagiona l' uso introdotto nella Francia, ed in altri Dominj de' Biglietti di Banco, e del commercio, e contrattazioni di quegli, ed osservatosi, che da' Negozianti, ed altri, appresso de' quali simili Biglietti si ritrovano, si proccura d' introdurre il commercio, e smaltimento, anche ne' Dominj di S. M. C. e C. (Dio guardi). Onde per riparare un sì gran male a' suoi fedelissimi sudditi, si è compiaciuta S. M. con suo Real Dispaccio de' 27. del caduto Settembre, non solo manifestarci la provvidenza salutare data a tal male per tutt' i luoghi della Germania, acciò di niuna maniera se n' introduca il commercio di detti biglietti, non meno per ridursi i biglietti suddetti a semplice valuta immaginaria, che per l' estrazioni, che collo smaltimento di quelli verrebbe a farsi di danaro, oro, argento, gioje, o altre simili specie de' luoghi del Dominio di detta Maestà. E mirando la medesima con egual affetto, ed amore questo suo fedelissimo Regno, si è compiaciuta in detta sua Real Carta, non solo parteciparci la detta Real Deliberazione, già eseguita per li suddetti luoghi della Germania, ma nell' istesso tempo incaricarci, e comandarci, che la medesima proibizione abbia da eseguirsi, ed osservarsi in questo suo fedelissimo Regno; Che però in eseguimento di sì venerato Dispaccio, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente abbiamo concluso di fare il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che tanto in questa Cit-

Città, quanto in tutto il presente Regno in niun conto possano ammettersi, nè contrattarsi i riferiti biglietti di Banco, o sieno della Francia, o di qualunque altro Dominio di qualsivoglia Principe, sotto la pena di ducati quattromila *Fisco Regio*, etc. ed altre pene corporali a nostro arbitrio, tanto a chi l'introdurrà, quanto a chi li riceverà. Ed in oltre a maggior cautela, e non altrimenti, ordiniamo, e dichiariamo, che le Prammatiche, i Bandi, ed Ordini proibitivi dell'estrazione di questo Regno, di danaro, oro, argenti, gioje, ed altre cose di simili specie sotto le pene ne' medesimi imposte, debbano rigorosamente osservarsi, ed eseguirsi, di sorta che s'abbiano a maggior cautela nel presente per inseriti *de verbo ad verbum*, giusta la loro serie, contenenza, e tenore, incaricandone a' Ministri, e Tribunali a chi spetta la precisa, e più rigorosa osservanza; Ed acciocchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi per tutt'i luoghi soliti, e consueti di questa Città, e suoi Borghi, e per tutto il presente Regno, e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neap. die* 28. *mensis Novembris* 1721. *El Principe de Sulmona. Vidit Gaeta Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Falletti Reg. D. Franciscus Maria Lanarius Secr. Mastellonus. In Bannor. primo fol.* 45. *De Santis. Bando, ut supra*. Pubblicata a dì 3. di Dicembre 1721.

Die 28. Nov. 1721.

PRAMMATICA XIII.

CAROLO Imp. et Rege. Apocae unius Banci in aliud non recipiantur, at si quis creditor Banci fieri vult pecuniam in Bancum inferat.

La perniciosa introduzione de' riscontri ne' Banchi di questa Illustre, e Fedelissima Città sin da' primi tempi della di loro erezione praticata, siccome ha partorito in essi, e quindi nel pubblico tutti que' danni, e sconcerti, che in varie volte si sono veduti, così ha chiamato ad una giustissima attenzione i nostri Predecessori per abolirne il pessimo costume introdotto, e ad un meritato rigore contra de' trasgressori delle leggi sopra di ciò da tempo in tempo promulgate; imperocchè mantenendosi inviluppati, ed in somma oscurità i conti di ciaschedun Banco per le polizze, e fedi, che l'un Banco tenea dell'altro, l'esperienza ha dimostrato, che ogni danno, e mancamento de' Cassieri, donde poi sono nate le rovine de' medesimi Banchi, è stato cagionato, come da sua origine, da' suddetti riscontri. Qual verità essendosi conosciuta fin da' tempi passati, ed ancor quando i Banchi si reggevano in casa di particolari, non che in appresso, quando sortirono la loro situazione ne' luoghi pubblici, si sono sempre mai da' detti nostri Illustri Predecessori, colla pubblicazione di varie Regie Prammatiche, imposte pene gravissime a' Cassieri, e ad ogni altro Officiale di Banco, che in simili riscontri tenesse mano; Ma poichè la lunghezza del tempo colle varie sue contingenze unita alle umane frodi han tolta l'osservanza delle varie Regie Prammatiche proibenti severamente i detti riscontri, quindi è, che col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente facciamo la presente *omni tempore valitura*, colla quale rinnovando in prima, e confermando l'antiche Prammatiche sopra di ciò emanate da' detti nostri Illustri Predecessori, ed in particolare la terza, e la settima sotto il titolo *de Nummulariis*, ordiniamo, e comandiamo, che i Cassieri, e sotto-Cassieri de' Ban-

Banchi, o loro ajutanti, e qualunque altra persona destinata in detti Banchi per fare introiti di monete, così presenti, come futuri, non ardiscano in modo alcuno nè per essi, nè per mezzo d'altri di fare riscontri dell'uno all'altro Banco, nè di fare introiti in essi, o di dar credito in virtù di fedi, o di polizze d'altri Banchi, se non che col vero danaro contante, che in quel Banco, ove si vuole acquistare il credito, s'introduca, e ciò sotto la pena per ogni volta, che si contravvenga di ducati duemila per ciascheduno, e di tre anni di galea da eseguirsi immediatamente, e colla prova legittima della flagranza, quando si trovassero in loro potere, o nelle casse de' Banchi dette fedi, o polizze de' Banchi, o girate, che sieno de' Padroni del danaro, che in qualunque modo si provasse d'essersi al presente ordine contravvenuto ammettendosi per facilitarsene la notizia qualunque denunciante di detta contravvenzione, al quale si promette la terza parte di quello, che si esigerà di detta pena pecuniaria, restando l'altre due parti in beneficio del Regio Fisco. E nelle medesime pene s'intendano anche caduti tutti quegli Officiali de' Banchi, che sotto il loro nome cooperassero in qualunque modo alla detta contravvenzione, o tenendone certa notizia non la rivelassero a' Governatori di essi, i quali in averla sieno obbligati di darla subito a' Delegati, affinchè comunicandola a Noi, possano darsi gli ordini per l'esecuzione di dette pene; imperciocchè è tale il danno di questo inconveniente contra la pubblica utilità nella buona amministrazione de' Banchi, che si stima giusto ogni maggior rigore per tenersi sempre in osservanza la detta proibizione, ed al detto effetto non meno ordiniamo, e comandiamo, chè nelle medesime pene s'intendano anche caduti i Cassieri, e Sotto-Cassieri, ed altri assistenti, ed Officiali di detti Banchi, a' quali portandosi le dette fedi, o polizze come di sopra pagate, o ricevute in contravvenzione per riscontro dell'altro, le pagassero: siccome egualmente tutti gli altri Officiali de' medesimi Banchi, a' quali s'appartiene di riconoscere le dette fedi, e polizze prima del loro pagamento, dovendo questi, avvedendosi delle contravvenzioni contratte dall'altro Banco, non solamente non effettuarne il pagamento, ma darne subito notizia a' Governatori come di sopra, e si promette a' denuncianti la medesima partecipazione di detta pena, affichè resti totalmente proibita a' Banchi qualunque comunicazione, o contrattazione tra di loro, salvochè d'esigere per mezzo de' loro ordinarj esattori le polizze de' mandati d'Arrendamenti per quelle somme solamente, che a ciascheduno spettano, nel qual caso debbano i detti esattori prendere il danaro da quel Banco, ove detti mandati si pagano, e subito introitarli ne' proprj Banchi, e quel creditore, che tenendo danaro in un Banco, o in suo nome, o giratogli da altri, vorrà introdurlo in altro Banco, debba prenderselo di contanti, e poi farne introito, ove gli piace, altrimenti tali creditori contravvenendo in trasportare il loro danaro per mezzo di polizze, o fedi di credito dall'uno all'altro Banco, o in prender danaro da un Banco dandosi la polizza, o fede per l'altro, cadano nella pena della perdita de' danari, con applicarsi parimente la terza parte al denunciante, ed in altre pene a nostro arbitrio, secondo le persone, ed i casi, che accaderanno. Di vantaggio per evi-

evitare il gravissimo disordine, ch'è succeduto alle volte di farsi introiti vacui ne' Banchi, con darsi credito di danaro a chi non lo tiene, o prima che l'introiti in essi (delitto, che tiene natura di furto con falsità) si proibisce, siccome colla presente proibiamo sotto pena della morte naturale, così a' detti Cassieri, e Sotto-Cassieri, come a qualunque altro Officiale di scrittura, che con scienza commettessero in qualunque modo il detto delitto, o lasciassero fraudolentemente di notare, secondo le loro istruzioni tutti gl' introiti nel tempo, che si fanno, proibendosi sotto la medesima pena a' Cassieri, e Sotto-Cassieri suddetti di valersi per proprio uso del danaro delle casse, nè pure con licenza de' Governatori, nè di fare altri pegni, che quelli, che si fanno legittimamente, secondo l'istituto di ciaschedùn Banco; i quali pegni legittimamente fatti si debbano introdurre nel giorno istesso dentro il luogo della loro conservazione, e per maggior cautela, affinchè si eviti ogni dubbio, e constino con la scrittura, immediatamente tutti gl' introiti, che si fanno ne' Banchi, ordiniamo, e comandiamo, che quegli Officiali, che sono destinati per formare le fedi di eredito, o di deposito non possano consegnare in mano de' Cassieri tali fedi in bianco in confidenza, ma debbano sempre tenerle in loro potere, consegnandole al Cassiere volta per volta in ciascheduno introito, che si farà, con iscriverci di loro mano il nome di quelli, che li fanno, e le somme introitate, e così i loro libri, come quelli de' Cassieri si debbano consegnare per passarsi a libro maggiore, secondo l'istituto di ciaschedun Banco, e quelli, che contravverranno, se la contravvenzione sia con scienza, cadano nella pena medesima di ducati duemila, e di tre anni di galea, e se per causale dimenticanza, cadano nella pena della perdita dell' ufficio, ed in altre a nostro arbitrio, secondo la qualità del loro errore, siccome vogliamo, che tutti gli Officiali de' Banchi, e loro Monti, che tenendo notizia della frode, che commettessero gli altri, non la rivelaranno a' detti Governatori respettivamente de' loro Banchi, cadano nella medesima pena, che merita quegli, che commette la detta frode; non essendo convenevole, che coloro, che si alimentano con le sostanze de' Banchi, tengano poi occulti sì gravi loro danni, e pregiudizj.

Ma se mai si rappresentasse caso per ragion di eredito particolare, che l'uno Banco acquistasse, o dovesse acquistare con l'altro, e volesse per detta causa trarne il danaro, debbano i Governatori ricorrere da Noi, affinchè possa darsi la provvidenza conveniente.

E l'osservanza di tutto ciò, che si è ordinato nella presente Prammatica, la riponiamo alla cura, e peso de' Governatori di detti Banchi respettivamente di quelli, ch' essi governano con obligarli costantemente a far contare le casse allo spesso de' detti Cassieri, e Sotto-Cassieri con la loro assistenza, almeno in ogni quindici giorni, e sia irremisibilmente nelle mattine di lunedì in ogni Banco incominciando dal primo dopo la pubblicazione della presente, in modo che vengano a contarsi unitamente ne' medesimi giorni suddetti le casse di tutt' i Banchi, e similmente ad usare tutte le maggiori diligenze per lo buon governo di questa loro amministrazione, dovendo subito dar notizia per iscritto a' Delegati, respettivamente de' Banchi, ch' essi go-

ver-

vernano, di qualunque trasgressione, che troveranno circa quanto di sopra si è ordinato; E detti Delegati debbano immediatamente darla a Noi, non dubitando, che dal zelo sperimentato de' presenti Governatori resterà a tutto ciò perfettamente adempito: E vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Illustre, e Fedelissima Città. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 29. mensis Maii 1728. El Cardinal de Altham. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. In Bannorum 2. fol. 129. Mastellonus. De Sanctis. Prammatica ut supra.* Pubblicata a dì 29. Maggio 1728.

Die 29. Maii 1728.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA XIV.

Bancorum administrationi Delegati intersint ut Judices decisioni caussarum quae ad ipsa pertinentes in huius Civitatis Tribunalibus aguntur.

SEbbene fin'ora i Delegati de' Banchi non han potuto procedere, se non se nelle sole cause esecutive de' Banchi medesimi; tuttavolta ha creduto espediente il Re, secondo ha proposto V. S. Illustrissima con sua rimostranza de' 19. Dicembre dell'ultimo andato anno, che li suddetti Delegati per la più esatta, e retta economia de' cennati Banchi intervengano da ora in poi votando in tutte le cause attive, e passive de' rispettivi Banchi, che si agitassero negli altri Tribunali, e Giunte di questa Capitale. Ed il Supremo Consiglio di Azienda lo partecipa in risposta di suo Real ordine a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e governo, anche come Delegato del Banco del Santissimo Salvatore, essendosene dati all'effetto gli ordini corrispondenti. *Palazzo 26. Gennaro 1790. Ferdinando Corradini. Signor D. Michele de Jorio.*

Die 26. Jan. 1790. Ferdinando Corradini.

(*) PRAMMATICA XV.

FERDINANDO IV. Publicae Mensae Nummulariorum in solidum tenentur creditoribus pecuniae depositae.

TRa le gravi pesantissime cure del Regno, i pubblici Banchi di questa Capitale hanno richiamata la Nostra seria attenzione. La malizia di alcuni, un panico timore concepito da altri, e l'ingordigia di molti di profittare illecitamente sul Commercio della Moneta, han fatto soffrir loro una straordinaria correria, che avrebbe prodotto funestissime conseguenze in danno universale del Pubblico, e di tutti i Nostri amatissimi sudditi, se la provvida Nostra paterna cura non vi avesse apprestato gli opportuni ripari con varie provvidenze, che finora han prodotti degli ottimi effetti, e fra l'altro di essersi scoverti i furti, e le frodi, che da taluni de' loro Ufficiali commetteansi. Con questa occasione, per ovviare nell'avvenire, che non accadano consimili disastri, veggendo Noi, che in ciò molto abbia influito l'essersi finora considerati i sette Banchi di questa Capitale come sette Corpi Politici, e Morali, totalmente tra di loro disgiunti, e separati, come se ciascuno avesse una separata particolare pertinenza di dominio, senza che l'uno fosse a niente tenuto per l'altro; considerendo per l'opposto, che l'unico oggetto, per cui da tempo in tempo si sono eretti i Banchi in questa Capitale, sia stato il servigio del Pubblico; che la stessa sia la fede pubblica, che in tutti hassi ad osservare, e su cui affida chiunque va a depositarvi le proprie sostanze, qualunque sia la particolar denominazione, ed il luogo materiale del Banco, ove ne faccia il deposito; e conside-

I 2 ran-

rando ancora, che le ricchezze da' da' Banchi acquistate, siano dal Pubblico promanate, e perciò unicamente al suo vantaggio debbano essere consacrate, e addette; e finalmente considerando, che il vero utile, e vantaggio del Pubblico sia la conservazione, e la salvezza di tutti sette i Banchi, come per l'opposto ne risentirebbe danni gravissimi, se taluni mancassero per impotenza di soddisfare i proprj Creditori, tuttochè rimanessero in piedi altri ricchi, e soprabbondanti di capitali, e fondi; abbiamo Sovranamente stabilito, e dichiarato, siccome col Nostro presente Editto stabiliamo, e dichiariamo, che da oggi innanzi per unico debba considerarsi il Banco Nazionale in Napoli, diviso in sette Casse e rami sotto diverse denominazioni, e cura particolare, soltanto per lo maggior comodo de' Cittadini; Quindi, che i beni-fondi, i crediti, le partite, e l'intero patrimonio di ciascheduno Banco sia solidamente tenuto per la sicurezza, ed al pagamento di tutti i Creditori apodissarj, che attualmente esistono, i quali seguendo la pubblica fede, hanno in essi depositato il proprio danaro. Ed acciò questa Nostra Sovrana disposizione per la sicurezza, e cautela più che soprabbondante degli anzidetti Creditori, abbia la piena, sicura, ed effettiva esecuzione, deroghiamo, e rivochiamo qualunque Legge, Prammatica, Editto, Istruzioni di fondazione, Appuntamenti, e Conclusioni, ancorchè roborate di Regio Assenso, o altro che potesse ostare alla stabilita unione di tutti i Banchi, ed ordinata sodilità tra di loro in favor de' Creditori, riserbandoci di prendere le ulteriori Nostre Sovrane risoluzioni per rettificare, e adattare il governo de' sette diversi rami del Banco alla stabilita unità de' medesimi.

Ed affinchè il presente Nostro Stabilimento abbia il suo pieno effetto, e si renda noto nella maniera le più solenne, e rituale, vogliamo, e comandiamo, che questo Editto si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno: Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritto, munito col Suggello delle Nostre Reali Arme, riconosciuto dal Nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, visto dal Nostro Protonotario, e la sua vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli li 29. Settembre 1794.* FERDINANDO. *Saverio Simonetti. Vidit Citus Praeses Vice-protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì tre Ottobre 1794.

Die 29. Sept. 1794.

(*) PRAMMATICA XVI.

FERDINANDO IV. Apocae metallarum nummulariorum ob praeteritas calamitates imminutae tolli jubentur, et novae apocae fieri mandantur loco pecuniae numeratae.

LE novità, che negli ultimi tempi hanno avuto luogo in Europa, la necessità di ricorrere a' mezzi straordinarj per preparare una valida difesa, e per conservare la tranquillità dei Nostri amatissimi Sudditi, gli sconvolgimenti, e le vicende in seguito avvenute, hanno, fra gli altri mali, causato quello dell'aggio sul cambio delle carte di Banco, il quale cresciuto ad una ragione enorme, turba l'interna circolazione, e produce danni gravissimi alle proprietà dei particolari, ed ai nostri rapporti di commercio coll'estero. Un disordine di tanta conseguenza non isfuggì fino dai suoi principj dalla Nostra Paterna vigilanza, e cura; ed a questo effetto nei passati anni furono da Noi da tempo in tempo pubblicati varj Editti, e fatte diverse ordinazioni per apporvi l'opportuno ri-

pa-

paro. Tutte queste providenze, per la mutazione avvenuta nello stato delle cose, abbiamo veduto, che in parte non possano più aver luogo, ed in parte non siano bastevoli a togliere interamente un male di tanta conseguenza. Volendo per tanto Noi sopra un oggetto così essenziale dare dei provvedimenti capaci a sdradicare ogni disordine, e combinarli colla salvezza delle proprietà dei particolari, quantunque le attuali circostanze rendessero malagevole questa impresa, pure Noi preferendo ad ogni altro oggetto il ben essere dei nostri Sudditi, ci siamo determinati, dopo maturo consiglio, a prendere le seguenti Sovrane risoluzioni da eseguirsi inviolabilmente.

Apocae a die publicationis hujus legis ad valorem communem expendantur, non ad valorem, quem indicant.

1. In primo luogo siccome il lasciarsi correre in alcuni casi le polize di Banco al valor nominale produce l'inconveniente gravissimo, che i particolari, che le ricevono, non possono poi spenderle in Piazza alla medesima ragione, atteso l' aggio, che si è introdotto, e debbono perciò farvi perdita, su di che sorgono ogni giorno litigj, e controversie nei Tribunali, così Noi per togliere il disordine, che la carta medesima abbia due diversi valori, per evitare ogni danno nelle proprietà dei particolari, e finalmente acciocchè i Nostri amatissimi sudditi non siano distratti, e dispendiati con litigi, comandiamo, che dal dì della pubblicazione del presente Editto (derogando a qualunque altra precedente risoluzione) le carte di Banco in ogni caso, e per qualsivoglia pagamento, o contrattazione, si paghino, e si ricevano non già al valor nominale, ma al corso, o sia al valore pel quale correranno, e si cambieranno in Piazza col numerario effettivo, nel giorno in cui se ne eseguirà il pagamento. Ed affine di togliere ogni controversia, che potrebbe sorgere per l' interpretazione di questa Nostra Real Volontà, dichiariamo, che la medesima debba aver luogo anche per tutte le obbligazioni, e per tutti i contratti fatti prima della pubblicazione del presente Editto, purchè il pagamento non sia già seguito, o non si sia convenuto espressamente di eseguirsi il pagamento in carta; nel quale ultimo caso della particolare convenzione, ne lasciamo la decisione nei termini di giustizia ai nostri Tribunali.

2. E poichè dalla esecuzione dell' Articolo precedente potrebbe risultare danno, ed interesse ai particolari possessori delle carte, o perchè le abbiano essi ricevute al valor nominale nel percepire le rendite dei loro beni, o perchè loro siano stati restituiti in carta i capitali dai debitori, o per altre cagioni; perciò Noi, malgrado la considerazione, che gli attuali possessori delle carte per lo più non le abbiano acquistate, che al corso, che da tempo in tempo hanno avuto in Piazza, e malgrado il danno, ch' è risultato al Nostro Reale Erario dall' essersi il danajo contante delle Casse Fiscali cambiato con fedi di credito; pure sagrificando alla sicurezza delle proprietà particolari, ed alla ferma idea di garantire l' intero capitale delle polize ogni altra considerazione, ed ogni nostro vantaggio, vogliamo che sia permesso ai particolari medesimi di far l' impiego dei capitali delle dette carte, fra lo spazio di quattro mesi, colla Regia Corte, che le riceverà al loro valore nominale.

3. A questo effetto comandiamo, che qualunque persona voglia impiegare le sue carte di Banco colla Regia Corte, e le esibisca fra il termi-

Infra menses quatuor a Regia Curia recipiantur ad valorem indicatum, et cum annualitate du-

catorum trium in singula centena super vectigali decimae.

mine di quattro mesi, computando dal giorno della pubblicazione del presente Editto, possa farlo liberamente. Le carte si accetteranno al valor nominale, e si assegnerà l'annualità del tre per cento in contanti, e franco di decima, da pagarsene la rata in ogni quattro mesi, e da decorrere questa annualità dal giorno in cui le polize verranno esibite.

4. Il pagamento del tre per cento contenuto nell' Articolo precedente sarà fatto dalla Regia Corte nel modo stesso, che si pratica coi creditori assegnatarj su gli arrendamenti, che la medesima possiede, e verrà eseguito sul ramo della Decima, che continuerà per ora ad amministrarsi secondo il sistema, che trovasi stabilito; riserbando al Nostro Reale arbitrio di prendere in avvenire sull' amministrazione della medesima le misure che crederanno più opportune, e convenienti. Per la sicurezza però dei rispettivi interessati, dichiariamo, che oltre al ramo della decima, rimarranno obbligati per la sicurezza dei capitali, e per lo pagamento degl' interessi, tutti i beni della Corona di qualunque natura.

5. Per maggior comodo degl' interessati, vogliamo che sia lecito ad ogni possessore di carte, che voglia impiegarle colla Regia Corte, di farsi fare l'assegnamento *loco facilioris exactionis*, e per la concorrente quantità dell' annualità, che gli sarà dovuta, o della partita di decima, che lo stesso esibitore di carte paga alla Regia Corte, o di qualunque altra partita, che domanderà; preferendosi sempre, ed in ogni caso, pel medesimo assegnamento, che chieggia, colui che il primo abbia effettivamente esibite le fedi di credito.

Bona addicuntur quibus emere voluerint

6. E volendo Noi efficacemente, che il disordine risultante dal gran numero delle carte di Banco sia tolto con la massima celerità, e che i possessori delle dette carte ottengano tutte le possibili facilitazioni per la sicurezza de' loro capitali; pertanto comandiamo, che per ora sia posta in vendita (pagandosene il prezzo in polize) una quantità di beni del valore capitale di cinque milioni; e questi beni saranno primieramente tutti i beni dei rei di Stato confiscati a norma delle leggi del Regno, indi una quantità di beni devoluti, e di quelli di Regio Padronato, e dell' Azienda di Educazione, fin al compimento del valore di cinque milioni, se non li compiranno i beni confiscati; con farsi passare sopra il fondo de' beni de' Monisteri soppressi le pensioni imposte sopra i beni confiscati. La nota di tutti questi fondi assegnati all' indicato uso sarà fatta, e pubblicata contemporaneamente al presente Editto, per norma degl' interessati.

in apocis loco pecuniae.

7. I detti rami de' beni confiscati, de' devoluti, e di quelli di Regio Padronato, della Reale Azienda di Educazione, e dei Monisteri soppressi, vogliamo che siano sul prodotto della decima indennizzati della rendita dei loro fondi, che saranno venduti, o gravati di pensioni.

Quanti valeant bona addicta.

8. La vendita sarà fissata sulla vera rendita di ciascun fondo all'uno, e mezzo per cento nei territorj di Napoli, e di Aversa; al due per cento in tutti gli altri luoghi di Terra di Lavoro; ed al due, e mezzo per cento nelle altre Provincie del Regno: colla circostanza, che per la vendita delle case, il prezzo delle medesime sarà fissato nella maniera, che si crederà più utile, e conveniente.

Quomodo venditi debeant.

9. Chiunque preferisca l'acquisto dei beni fondi all'annualità sulla Decima, do-

dovrà farne la domanda nello spazio di quattro mesi dal dì della pubblicazione dell' Editto; e dovrà nell'atto stesso della domanda esibire la quantità delle carte di Banco, che corrispondano al valore del fondo, che intende di acquistare, qualora la rendita del medesimo sia certa; e non essendo certa, dovrà esibire un quantitativo di polize bancali, che verrà prudenzialmente fissato dalla Giunta, che sarà incaricata dell' esecuzione del presente Editto. Si riceverà quindi la sua offerta, sulla quale si faranno le substazioni, e si serberanno tutte le solennità necessarie per l'alienazione dei fondi Fiscali. Il fondo sarà dato al migliore offerente; e qualora non resti al primo obblatore, dovrà costui essere rifatto delle polize esibite da quello, che acquisterà il fondo, se pure non voglia farle rimanere impiegate colla Regia Corte nel modo stabilito cogli Articoli 3., e 4. del presente Editto.

10. Se due persone nel citato termine di quattro mesi offriranno di acquistare un fondo con carte di Banco; vogliamo, che nell' accettazione dell' offerta sia sempre preferito colui, che sarà stato il primo ad esibirle, salvi però gli additamenti in beneficio del Regio Erario.

11. Quando si siano fatte tante domande per compre, che esauriscano tutti i fondi posti in vendita; vogliamo, che i possessori delle carte non possano in altro modo esibirle alla Regia Corte nello stabilito termine di quattro mesi, che colla condizione di riceverne il tre per cento di annualità in contanti, franco di decima, nel modo espresso nei precedenti Articoli 3., e 4.

12. Tutti coloro, che chiederanno fondi, ed esibiranno le carte Bancali a norma del precedente Articolo nono, dal giorno dell' esibizione, e fino che non conseguano il possesso, ed il frutto del fondo, goderanno dell' interesse del tre per cento in contanti, franco di decima.

Elapsis mensibus quatuor apocae ad valorem comunem recipiantur.

13. Elassi quattro mesi dal dì della pubblicazione del presente Editto, vogliamo, che non siano più dalla Regia Corte ricevute polize al loro valor nominale; ma chiunque voglia presentarle, comandiamo, che riceva il tre per cento in contanti, e franco di decima, sul valore della poliza al corso che ha in Piazza, o sia per quel quantitativo, pel quale si cambia in numerario effettivo nel giorno della consegna. Nel modo stesso saranno valutate le polize elassi i quattro mesi, qualora vogliano impiegarsi nell' acquisto dei fondi.

14. Le polize, e fedi di credito, che in ciascun giorno verranno esibite, sia per averne l' annualità sulla decima, sia per acquistarne fondi, verranno notate coll' ordine stesso con cui si esibiranno, e questo notamento verrà cifrato ogni giorno, non solo dalle persone incaricate a quest'oggetto, ma ancora dal Direttore delle Nostre Reali Finanze, o non potendovi esso assistere, da uno dei membri della Giunta di Governo, che destinerà a ciò il Luogotenente del Regno. In ciascuna settimana questi notamenti saranno resi pubblici colle stampe.

Quomodo apocae recipi debeant.

15. Comandiamo inoltre, che a misura che le polize, e carte Bancali verranno esibite, siano in presenza, e coll' assistenza dell' esibitore delle polize medesime bollate con un bollo con vernice dall' uno, e dall' altra parte, acciocchè restino perpetuamente tolte dalla circolazione. Fatta questa prima operazione, vogliamo che le polize medesime così bollate, in no determinato giorno di ciascuna setti-

timana siano ad una ad una segnate nuovamente con un altro bollo, alla presenza del Direttore delle Nostre Reali Finanze, di tutta la Nostra Camera della Sommaria, e di due Individui della Regia Deputazione di Città. Nell'atto stesso vogliamo, che si faccia una distinta nota di queste polize annullate, e cavate fuori del commercio, la quale nota si pubblicherà per le stampe ogni settimana.

16. Se gl'impieghi sulla decima, e le polize, che si daranno per acquisto dei fondi eccedano il quantitativo del debito della Regia Corte coi Banchi, vogliamo che la Regia Corte venga rimborsata dell'avanzo su gli effetti dei Banchi medesimi.

17. Per le polize, che i particolari non esiberanno alla Regia Corte, permettiamo, che i Banchi ne facciano l'introito, e l'esito, come fin ora si è praticato, secondo le regole stabilite. Comandiamo però che ciascun Banco apra un conto nuovo per le fedi di credito di denajo effettivo, con apporvi nelle medesime delle marche particolari, che le distinguano dalle altre, e specialmente con notarsi in dette fedi di credito di essere deposito di danajo effettivo; rimanendo assolutamente vietato di dar fuori fedi di credito di questo conto nuovo senza l'esibizione di danajo effettivo.

18. Per la esecuzione del contenuto nel presente Editto, per lo stabilimento del conto nuovo determinato per i Banchi, abbiamo stimato di erigere una Giunta composta di soggetti da Noi destinandi, la quale darà tutte le opportune providenze, e rappresenterà a Noi quello, che occorrerà, per canale della Real Segreteria di Azienda.

19. Convinti, che il vero mezzo da far prosperare il Nostro Regno, sia quello di togliere i debiti, che il Nostro Reale Erario verrà a contrarre con questa operazione, e desiderando, che niuno tra' Nostri Sudditi risenta il menomo danno dall'operazione medesima, dichiariamo, che subito, che le circostanze lo permettano, prenderemo le più efficaci misure, per restituire ai rispettivi proprietarj tutte quelle somme, per le quali in forza del presente Editto, riceveranno l'assegnamento dell'annualità sulla Decima, coll'ordine stesso del tempo con cui verranno portate le polize.

Ed acciocchè questo Nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti; vogliamo, e comandiamo che si pubblichi ne'luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno; con essere da Noi sottoscritto, munito col Sigillo delle Nostre Reali Armi, riconosciuto dal Nostro Segretario di Stato di Azienda, visto dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di Santa Chiara. *Dato in Palermo ai* 25. *di Aprile dell'anno mille ottocento*. FERDINANDO. *Tommaso Firrao. Luogo* ✠ *del Sigillo. Vidit de Jorio Pro-Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis*. Pubblicata a dì otto Maggio 1800.

Die 25. Apr. 1800.

(*) PRAMMATICA XVII.

FERDINANDO IV.

Abolitio apocarum, quae in mensis nummulariorum editae erant, confirmatur. Post diem septimam Septembris usque ad decimam Octobris anni 1800. dari, recipique permittitur ad valorem communem.

Avendo col Nostro Real Editto pubblicato agli otto di Maggio di questo anno, stabilito il piano da eseguirsi per lo interessantissimo oggetto della ritirata delle carte bancali del vecchio conto, e per la combinazione di questo effetto colla totale indennità de' nostri amatissimi Sudditi; abbiamo nell'articolo decimoterzo del medesimo editto ordinato

to che, elassi quattro mesi, non fossero più dalla nostra Regia Corte ricevute le carte al loro valor nominale, ma solamente al valore del corso, che dopo tal tempo avessero in piazza, o sia per quella somma, per cui si potesse la carta cambiare in piazza con numerario effettivo nel giorno della esibizione.

Nel dar fuori una tale ordinazione non è mai stata Nostra Real Mente di perpetuare la durata delle vecchie carte, e con esse la perniciosa differenza fra il loro primitivo valore, e quello che posteriormente è corso in piazza. Fermi anzi nella risoluzione di doversi interamente togliere un disordine di tanta conseguenza, e doversi al tutto abolire (senza danno de' privati) le carte del vecchio conto, abbiamo voluto solamente concedere uno spazio oltre i quattro mesi tra il quale, se ad alcuno, o per ignoranza, o per errore, o per qualche insuperabile impedimento, o per qualunque altra ragione non fosse stato possibile esibir le sue carte fra il primo termine al valor nominale, gli fosse lecito di potervi in qualche parte rimediar nel secondo, esibendole al valor del corso.

Ora pertanto che il primo termine è già scorso, che quasi tutte le vecchie carte bancali sono state dalla nostra Regia Corte ritirate, e ricevute al loro valore nominale, in modo, che è credibile, che non ve ne esistano altre, e quelle che mancano siansi perdute colle vicende de' passati tempi, volendo tuttavia secondo la Nostra Real promessa lasciare aperta la strada ai privati, anche pel rimotissimo caso che qualche carta bancale possa esser restata nelle loro mani, abbiamo risoluto che le medesime carte bancali dal dì otto del venturo Settembre inclusivamente in poi, sieno ricevute, ma al valore del corso secondo la ragione del giorno della recezione. E perchè questo secondo tempo non si prolunghi oltre il bisogno, ed il dovere; ed il pubblico sia finalmente una volta liberato dalla presenza di un disordine, che per tanto tempo si è dovuto soffrire, abbiamo risoluto che questa seconda recezione al valore del corso finisca improrogabilmente ai dieci del prossimo Ottobre; e spirato il detto giorno, non sia più ricevuta alcuna carta nè dai privati, nè dalla Regia Corte, e non sia ammessa nè scusa, nè ragione alcuna per chiunque ancora ne conservasse, ancorchè fosse persona privilegiata, e beneficiata *in corpore juris*.

Volendo quindi dare effetto a tal nostra Sovrana disposizione, ordiniamo ciocchè siegue.

I. Dal dì otto Settembre venturo inclusivamente in poi la recezione delle carte al valore del corso si farà nella stessa Officina in S. Pietro a Majella, e colle stesse regole finora osservate nella medesima, facendosi un registro delle polizze, che si esibiranno in ciascun giorno munito delle solite firme, le quali polizze verranno abolite e passate ai rispettivi Banchi nel modo stesso stabilito ne' primi quattro mesi.

II. Terminato il registro di ogni giornata, sarà il libro portato alla Giunta dell'aggio, la quale vi noterà sotto la ragione dell'aggio di quella giornata, e la ragione alla quale dovranno riceversi le polizze dalla Regia Corte, soscrivendovisi tutti i Ministri della medesima Giunta dell' aggio, i quali dovranno vigilare, che non si dia luogo a manovre, ed a frodi per questa liquidazione.

III. Calcolando sul dato di questo notamento i Razionali della Giunta

eretta per la esecuzione dell'Editto degli otto di Maggio, ridurranno, sotto la loro responsabilità, ciascuna partita esibita al valore effettivo per cui vien ricevuta. La somma di questo valore effettivo verrà notata nel margine esteriore del registro a lato di ogni partita registrata. La Giunta medesima vigilerà, perchè questo sia esattamente adempito.

IV. Un simile notamento della somma effettiva, per cui ogni carta verrà ricevuta, sarà fatto sopra ciascuna polizza, o fede nel dì seguente alla esibizione. Questo notamento, oltre alla firma del Razionale assistente, avrà benanche quella del Deputato della Giunta de' Banchi, che presiede in quel giorno nell'Officina.

V. Sarà lecito ad ogni interessato di riscontrare co' proprj occhi il detto notamento, che sarà fatto sulla carta da lui esibita, colla riduzione contenuta nel registro, e colla notizia dell'aggio autorizzata dalla Giunta dell'Aggio.

VI. In conseguenza di tuttociò, non potendosi la riduzione di ogni partita far nell'atto della sua esibizione, ma nel seguente giorno; li certificati, che dovranno corrispondere cogl'istromenti, verranno consegnati il dì seguente a quello della esibizione delle carte. Nell'atto della esibizione si consegnerà solo per cautela della parte un bullettino, che esprima la somma nominale della polizza, salva la riduzione da farsi.

VII. Questa recezione di polizze al valore del corso avrà luogo sino a tutto il dì dieci Ottobre del corrente anno. Elasso tal termine, le Carte bancali non avranno più corso nè fra privati, nè colla Regia Corte, ma dovranno rimanere interamente abolite, siccome colla pienezza della Nostra Potestà da ora per allora le aboliamo, ed annulliamo; volendo, e dichiarando espressamente, che non possa più farsene uso alcuno, nè commerciarsi in qualsivoglia modo, senza che i possessori di queste carte, o che l'abbiano, o che non l'abbiano esibite, possano avere alcuna azione, o regresso, nè contro i Banchi, nè contro la Regia Corte, e senza potersi ammettere nè scusa, nè ragione per qualunque causa, e per qualsivoglia persona, corpo, o amministiazione, ancorchè privilegiata, e beneficiata *in Corpore juris*.

VIII. Qualora prima del dì dieci Ottobre avvenga il caso che le polizze bancali non corrano più in piazza, e che non se ne faccia cambio; il termine prescritto nell'articolo precedente dovrà intendersi abbreviato. e la Regia Corte non sarà più tenuta a ricevere le carte bancali.

IX. Qualsivoglia patto espresso di pagamento in carta fra i privati non valerà a far ricevere le carte dopo il giorno fissato per la totale abolizione delle medesime. Potrà solo in caso di un patto espresso anteriore a questa nostra disposizione discettarsi se in forza del patto medesimo debba farsi una riduzione del debito per causa del minor valore, che aveano le Carte; su di che ne lasciamo la decisione ne' termini di giustizia ai nostri Magistrati.

E perchè questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi nelle legittime forme ne' luoghi soliti, da noi soscritto, munito col sigillo delle nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, ed Azienda, visto dal nostro Viceprotonotario, e la dilui vista autenticata dalla nostra Real Camera di S. Chiara. *Dato in Palermo ai* 30. *di Agosto del milleottocento*. FERDINAN-

Die 30. Aug. 1800.

NANDO. *Francesco Seratti. Luogo ✠ del Sigillo. Vidit de Jorio Pro-Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì sette Settembre 1800.

REAL DISPACCIO

Per le nuove fedi di Credito,

o sia

(*) PRAMMATICA XVIII.

Novae apocae mensarum nummulariorum loco numeratae pecuniae fieri jubentur, et alia typographica forma.

CON real carta del dì 19. di Maggio fu da S. M. dichiarato a tutti i suoi amatissimi sudditi, che essendosi coll' editto degli 8. del detto mese provveduto pienamente al disordine delle carte bancali, le quali giravano per lo suo Regno di Napoli, senza avere il loro valor reale corrispondente al nominale, si era dato principio al nuovo conto de' Banchi; il cui fondamentale articolo si è, che da' banchi stessi non uscirà più carta, la qual non abbia il corrispondente numerario riposto effettivamente nelle pubbliche casse. Fu quindi tutto il Regno avvertito, che le fedi di credito del conto nuovo correvano, siccome corrono, liberamente dappertutto per le somme in esse descritte; essendone pronto ad ogni istante lo scambio col numerario effettivo. E perchè sulla discernibilità delle nuove carte non cadesse errore, o timor di errore, o pretesto d' ignoranza, si fece a tutti noto, che il distintivo del nuovo conto era un particolar bollo ad olio, di color verde; il solo distintivo che allora si potè meglio combinare colla sollecita premura, che S. M. ebbe di provvedere fin dal principio alla sicurtà de' suoi amatissimi sudditi.

Oggi che la grande opera della ritirata e della abolizione delle vecchie carte bancali è venuta prosperamente al bramato suo termine, in capo de' quattro mesi prefiniti nel citato sovrano editto; oggi che il nuovo conto de' banchi, il quale consiste tutto in carte di valore effettivo, in cui l' aggio non puote avere più luogo, ha già preso il più felice avviamento, e va di giorno in giorno aumentando; ha S. M. risoluto di assicurare in un modo vieppiù fermo e stabile il libero commercio delle nuove fedi di credito e delle polizze; in maniera che non solo indicassero l' effettivo contante, che rappresentano, ma portassero le più cospicue indicazioni del conto nuovo, da cui dipendono, de' varj banchi, a cui appartengono, e di quella integrità, che le assicura dalla frode delle mutilazioni.

Dichiara quindi la M. S. che il reale editto pubblicato in questo giorno, riguarda solo le carte del vecchio conto, le quali fino al dì 10. d' Ottobre non si riceveranno, che al corso, e dopo il detto termine rimarranno abolite. Ma in quanto alle carte del nuovo conto, continueranno le medesime a correre nel modo stesso, che si trova prescritto col citato dispaccio de' 19. Maggio. Ed acciocchè queste carte del conto nuovo non sieno soggette ad equivoco alcuno, e possano da tutti riconoscersi, si sono già formate per tutti i banchi le nuove fedi di credito. Il loro distintivo comune è un fregio impresso a nero, che termina da ogni lato la prima faccia di ogni fede; inoltre vi si legge in tutte la parola *contante* sulla loro sommità. Il distintivo peculiare, che servirà a far meglio discernere di qual banco sia ciascuna, sarà la figura del proprio tutelare, o l' emblema allusivo al titolo

del banco, col nome di esso banco apposto alla figura o all'emblema. Le polizze poi avranno allato alla *notata fede* il nome del banco impresso in caratteri chiari, con un fregio anche impresso, che il contorna.

Avverte espressamente S. M. che il corso di queste nuove carte non altererà in menoma parte il corso di quelle altre introdotte fin dal principio del conto nuovo, distinte co'bolli verdi; le quali seguiteranno a rappresentare inviolabilmente il danaro effettivo, a cui corrispondono. Però da ora in poi tutte le nuove carte, che usciranno da queste, si faranno nella nuova foggia, acciocchè a poco a poco, e senza incomodo del pubblico, in processo di breve tempo si trovino uniformi tutte le carte de' banchi.

Vieta finalmente S. M., in conferma delle sue precedenti risoluzioni, a tutti i percettori, collettori, ed esattori delle sue rendite fiscali, e di tutto il danaro appartenente a' varj rami del suo Regio Fisco, di ricusare sotto qualunque protesto, non solo le fedi, e le polizze della nuova ultima divisa, ma benanche le prime del conto nuovo, finchè ne resteranno; come quelle che tutte, a differenza delle vecchie carte abolite, equivalgono al contante effettivo, potendosi ad ogni ora, e da ogni persona farne lo scambio col contante ne' banchi di questa Capitale.

La Real Segreteria di Stato di Azienda lo partecipa nel real nome alle SS. VV. Illustriss. per loro intelligenza, con prevenzione che sarà subito comunicata tal Sovrana dichiarazione, così a' Tribunali urbani, e provinciali, dipendenti da essa, ed a' regj Visitatori generali, ed economici delle provincie; come alle altre Reali Segreterie di Stato pe' Tribunali, e le dipendenze loro. *Palazzo 7. Settembre* 1800. *Giuseppe Zurlo*. *Alla Giunta de' Banchi*.

Die 7. Sept. 1800.

(*) PRAMMATICA XIX.

FERDINANDO IV. Post abolitionem apocarum, quae antea in mensis nummolariorum erant, jurgia orta circa valorem pecuniae debitae et non solutae definiuntur.

Col nostro Reale Editto del dì 8. di Maggio intorno alle carte bancali del vecchio conto, fu prescritto, che tutti i pagamenti futuri si dovessero fare in danaro effettivo, senza potersi più dare le dette carte al valor nominale: e affin di togliere ogni controversia sulla interpetrazione di tal nostra Real volontà, fu dichiarato, che dovesse ella aver luogo per tutte le obbligazioni contratte prima della pubblicazione del citato editto; purchè però il pagamento non fosse già seguito, o non si fosse espressamente convenuto in carta; del quale ultimo caso fu lasciata la decisione in termini di giustizia a' nostri tribunali.

Non ostante sì chiara disposizione, è pervenuto a nostra notizia, che ne' tribunali della Città e del Regno di Napoli si sieno introdotti de' giudizj intorno al modo di estinguere i debiti contratti in carte prima degli 8. di Maggio; co' quali giudizj si vanno i debitori ingegnando di deluder la legge, pretendendo la riduzione de' detti lor debiti a tanta somma di danaro effettivo, quanta sostengono, che ne contenessero le ricevute carte al tempo, che le riceverono.

Abbiamo noi considerato, che la pretesa riduzione, oltre al contrariare la lettera e lo spirito del citato editto, è per partorire innumerabili liti; poichè ammessa una volta per lo tempo anteriore all'editto, verrebbe a risentirsene una infinità di contratti, e di atti celebrati dacchè cominciò la differenza fra la carta e'l contante; il che porrebbe i nostri ama-

amatissimi sudditi in un pernicioso e general turbamento.
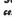
Abbiamo inoltre considerato, che avendo sempre la carta fino al mentovato Reale editto conservato legalmente tutto il suo valor nominale, per non essere prima stato abrogato il nostro Real dispaccio del 1796., talchè la medesima s' impiegava senza perdita in molti usi; è da presumere, che l' abbiano così erogata tutti quei, che l'han presa senza il patto da molti altri adoperato della restituzione in carta; o almeno, che chi l'ha data, nè avrebbe altrimenti usato al valor nominale, spezialmente dopo cominciati gl' impieghi colla nostra Regia Corte.

Abbiamo considerato finalmente, che avendo la detta nostra Regia Corte ricevuto ad impiego al valor nominale, fino al dì sette del corrente Settembre, tutte le carte, che circolavano per lo nostro Regno di Napoli, senza che niente si fosse detratto del suddetto valore a'capitali, che se ne sono formati (i quali noi riguardiamo, e comandiamo, che sieno in ogni futuro tempo riguardati come inviolabili, volendo che maisempre godano il pieno favore di quella lealtà, a cui debbon la origine); manca ogni giusta ragione per pretendere deminuzione o riduzione alcuna sopra i capitali formatine coi privati. In conseguenza delle quali e di altre considerazioni ci siamo indotti a dichiarare e confermare con un nuovo editto, siccome facciamo, la corrispondente parte del primo.

Vogliamo quindi e comandiamo, che la restituzione di qualunque debito o capitale in carta bancale del vecchio conto, siccome generalmente il pagamento di qualunque somma promessa prima de' sette di Maggio, purchè la restituzione, o la soluzione non sia stata pattuita espressamente in carta, si debba fare in tanta somma di danaro effettivo, quanta nominalmente adegui la somma in carta; senza potersi dedurre azione o eccezione, anche di lesione enormissima, per evitare il pagamento nel prescritto modo; e senza che alcuno individuo, o corpo beneficiato e privilegiato possa in questo giovarsi del suo benefizio e del suo privilegio, tuttochè contenuto espressamente *in corpore juris*.

Conformandoci similmente così al nostro citato editto degli 8. di Maggio, come all' altro testè pubblicato a' 7. del corrente, facciamo eccezione alla prescritta regola per quei soli contratti, che contengano il patto espresso del pagamento in carta; la esecuzione del qual patto, dovendo esser varia secondo la varietà de' casi e delle circostanze, la lasciamo alla decisione de' giudici competenti, secondo la norma dell' articolo nono del mentovato editto de' 30. di Agosto.

E perchè questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, e sia osservato come una legge solenne e in perpetuo valitura, vogliamo e comandiamo, che sottoscritto da noi, munito del sigillo delle nostre Reali armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato di Giustizia, visto dal nostro Viceprotonotario, ed autenticato dalla nostra Real Camera di S. Chiara, sia pubblicato ne' luoghi soliti e consueti, nelle legittime forme. *Dato in Palermo a dì diciotto Settembre* 1800. FERDINANDO. *Francesco Statella. Luogo ✠ Sigillo. Vidit de Jorio Pro Praeses Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis*. Pubblicata a dì 22. Settembre 1800.

Die 18. Sept. 1800.

PRAM-

(*) PRAMMATICA XX.

FERDINANDO IV.
Denuo apocae mensarum nummulariorum imminutae, et deficiente pecunia, cujus loco erant, ad valorem indicatum expendi haud poterant. Bona Regiae Curiae vendi mandantur, ut malo accuratur. Forma venditionum praescribitur.

Sin d'allora che Noi fecimo annunziare al Pubblico la Nostra sorpresa, e il Nostro dolore perchè in contradizione ai precisi Nostri ordini, e senza che ne avessimo avuta alcuna notizia fosse stato preso qualche arbitrio nell'amministrazione de' Banchi, e dichiarammo sotto il Sacrosanto scudo della Nostra Real parola essere Nostra principale cura di conservare ai pubblici Banchi l'intera pristina fiducia, onde potessero esser tranquilli tutti coloro, che per l'avvenire di affidarvi i loro averi non si fossero rimasti. Niun mezzo è stato per Noi transandato per venirne felicemente a capo; e con infinito contento del sollecito Animo Nostro abbiamo ricevute delle proposizioni di persone opulenti di versar sollecitamente ne' Banchi il contante quasichè corrispondente alla somma del credito degli Apodissarj.

Intanto per rendere viemaggiormente cauti i possessori delle carte Bancali, e per facilitarne sempre più la soddisfazione del credito, siamo venuti nella determinazione di assegnare una giusta quantità di fondi, che appresso spiegherassi, onde con la vendita de' medesimi si abbia ad incassar quella somma effettiva che dalle carte suddette Bancali vien rappresentata. E poichè siffatta operazione, per esser legalmente mandata ad effetto, fa di bisogno che gli Apodissarj, dell'interesse de' quali si tratta, fossero intesi per mezzo di persone di conosciuta probità e facoltose insieme, che li rappresentino, e che al tempo stesso veglino all'esatto adempimento de' Nostri ordini, e ne assicurino a favor degl' interessati le salutevoli conseguenze, ordiniamo, e col presente Nostro Real Editto comandiamo.

I. Che si formi una Deputazione così detta degli Apodissarj, la quale li rappresenti, e possa, e vaglia in loro nome a consumar tutti gli atti necessarj, e legali, come appunto se ella fosse munita di special mandato di proccura di ciascheduno degl' interessati, supplendo Noi con la Sovrana Nostra autorità al consenso individuale di tutti, e di ognuno di loro.

II. Nominiamo per Deputati. Il Principe di Bisignano, Il Marchese di Acquaviva Carmignano', D. Alfonso Garofalo, D. Giuseppe Carta, Il Marchese D. Gaetano de Sinno, D. Francesco Buono, D. Giovan Luigi Falconnet, D. Giovanni Martini.

III. Prima cura di siffatta Deputazione sarà quella di verificare l'effettiva quantità delle carte bancali, che sono in circolazione, e perciò i Governi de' rispettivi Banchi avranno a dipendere dalle disposizioni, che quella sarà per dare, e finchè le suddette carte non venghino fra di tanto soddisfatte, sien tenuti comunicarle tutti i lumi, che le bisognino, e saranno richiesti; dovendosi considerare la Deputazione suddetta, siccome la consideriamo Noi qual posseditrice attuale dei beni de' Banchi: ed è Nostra Sovrana volontà che sin' à tanto che gli Apodissarj non sieno tutti intieramente soddisfatti, non s'abbia a far ne' Banchi cosa alcuna senza l'espresso consenso di quella; quindi dichiariamo abolita la Giunta de' Banchi; restando per ora la sola Soprantendenza pe' lumi, che saranno necessarj.

IV. E per la soddisfazione ed estinzione delle carte Bancali Noi destiniamo ed assegniamo agli Apodissarj ed in di loro beneficio, e per essi alla

alla Deputazione i più speciosi fondi ch'ella saprà scegliere, a che crederà di più facile, e spedita vendita da'beni de' Nostri Allodiali, dall' Azienda di Educazione, e dall' Amministrazione de' Monisteri soppressi.

V. Di più la Deputazione unirà a così fatti beni da Noi destinati ed assegnati, anche de' beni de' Banchi, che ascendono a tredici milioni, quelli similmente, che saranno giudicati di più facile, e spedita vendita; la quale scelta, fatta che sia, verrà pubblicata per mezzo delle stampe, onde si possino tutti i beni suddetti esporre all' incanto. A tal oggetto Noi concediamo alla Deputazione la piena facoltà di restringere gli additamenti di Decima a dieci giorni soli, e quelli di Sesta a venti; dispensando Sovranamente, e di piena, e spontanea Nostra volontà a tutte le leggi, e prammatiche, le quali altrimenti stabilissero.

VI. Ed affinchè la vendita suddetta non venga a ricevere il minimo ritardo, lasciamo all'arbitrio della Deputazione di ricevere le offerte corrispondentemente all'apprezzo, qualora questo possa speditamente farsi; ovvero corrispondentemente alla rendita che costi, depurata però da'pesi, con la regola delle coacervazioni.

VII. Concediamo pure alla Deputazione la facoltà di poter ricevere le offerte per affrancazione di censi, e di canoni sopra i beni tanto delle tre sopraindicate aziende, quanto de' Banchi; alla ragione del cinque per cento, se sieno sopra terreni, o suoli, e del sei, se siano sopra case.

VIII. Prometterà la Deputazione, e Noi da ora vi prestiamo il Nostro Sovrano assenso, e tutta intera la Nostra approvazione, la debita evizione di dritto, e di fatto in amplissima forma a beneficio de' compratori, e nel modo loro più favorevole; e questa su' beni de' Banchi, che resteranno invenduti. Ed a scanso di ogni timore di lite e di qualsivoglia molestia, che possa in avvenire esser recata a' compratori da parte del Fisco, dichiariamo che le vendite in questo modo dalla Deputazione fatte non possino esser inficiate da chicchessia, nè per vizio di nullità per mancanza de' Solenni, che reputansi indispensabili nell' alienazione de' beni fiscali; nè anche per lesione comunque si dicesse enorme enormissima: avendo Noi considerato che questa Nostra rinuncia a' dritti del Fisco resta più che abbondantemente compensata coll' utilità pubblica, che ci è tanto a cuore, ed in preferenza di qualsisia Nostro interesse: la quale utilità principalmente consiste nel riaprimento delle Casse de' Banchi, il quale, ove non fosse con le sollecite e spedite vendite mandato ad effetto, sarebbe per cagionare assai maggior danno al Regal Erario, ed agl' interessi Sovrani.

IX. E per maggior cautela, e più stabile sicurezza de' compratori, e loro perfetta tranquillità contro le azioni fiscali, qualunque esse sieno, o potessero mai in ogni futuro tempo essere, vogliamo, e comandiamo, che l' Avvocato Fiscale del Nostro Regal Patrimonio D. Domenico Martucci, rappresentando legittimamente il Fisco, intervenga nel Nostro Regal Nome a tutti gli atti delle Subaste, e nella stipulazione degli Strumenti di vendita, per renderne viemaggiormente sicuro l' atto; senza però ch' egli abbia punto ad ingerirsi sotto qualunque pretesto nelle operazioni della Deputazione; la quale avrassi sempre a considerare come Noi la consideriamo qual' assoluta e libera dispositrice de' beni suddetti.

X.

X. E poichè Noi non vogliamo, che il vantaggio de' Nostri Sudditi, che concorreranno alle Nostre benefiche mire, assolviamo i Compratori da tutte le spese, che simili contratti portan seco; restando queste a carico della Deputazione, così quelle della stipula, e della copia degl'Istrumenti.

XI. Lasciamo poi alla Deputazione la cura di escogitare altri mezzi, che saranno giudicati più conducenti alla facilitazione della vendita de' beni espressati. E siccome da persone facoltose ci vengon fatte proposizioni di versare nelle Casse de' Banchi non piccole somme in effettivo; così vogliamo che resti per Noi autorizzata la Deputazione stessa a mettere in pratica tutte quelle operazioni, che ella stimerà meglio convenienti, più spedite, e meno dispendiose a conseguirne il desiderato fine.

XII. E poichè è Nostra Sovrana volontà che la suddetta Deputazione degli Apodissarj non abbia a durare che sino a tanto che i Banchi sieno in pari; conciossiacchè questo sia stato uno straordinario provvedimento da Noi preso; ordiniamo perciò che dopo un anno dal dì della pubblicazione del presente Editto debba essa Deputazione cessare dalle sue funzioni; potendo questo determinato tempo bastare a compire agevolmente tutte le sue operazioni, quella specialmente dell' espressata vendita di beni, che a mettere i Banchi in pari, ossia alla soddisfazione de' creditori, a cui è unicamente diretta.

XIII. E allora, siccome è Nostra Sovrana volontà, verrà a cessare l'insolidità de' Banchi da Noi già Sovranamente decretata sin dall'anno 1794.; e sarà d'indi in poi ciascun Banco restituito al suo pristino regime, l'uno dall' altro separato, e ciascuno distinto da per se; nè vorremo Noi prenderne altra cura, se non quella sola, ch'è dalla Nostra Sovranità inseparabile, cioè di vegghiare alla santità, ed intangibilità de' pubblici depositi, ed alla osservanza delle Leggi sopra di ciò ordinate.

XIV. Il Banco di S. Giacomo soltanto resterà destinato a tutti i diversi rami delle Nostre Reali Finanze; e perciò estinta che sarà l' insolidità con gli altri, sarà esso dichiarato Banco di Corte, sotto l' immediata direzione del Ministro della Nostra Reale Azienda, e del Tribunale della Regia Camera. E perchè l' indipendenza, e separazione dagli altri Banchi sia assoluta; sarà allora da Noi vietato a' particolari di farvi introito di danajo, o spendervelo, se non per oggetti soltanto riguardanti le Nostre Regali Finanze, e loro dipendenze; e sarà pure vietato, che in detto Banco sieno ricevuti i riscontri degli altri; e così per l' opposto quelli di questo negli altri; riserbandoci di pubblicare, quando che sia, le Istruzioni necessarie per lo buon regolamento suo; volendo Noi che la sua costituzione non abbia nulla di comune con quella degli altri Banchi; essendo assolutamente diverso l' oggetto, a cui esso è destinato. Ma qualora la Deputazione degli Apodissarj, dopo le sue mature considerazioni, e sulle quantità de' crediti degli Apodissarj stessi, e sulle cautele per l' assegnazione de' beni suddetti, crederà, che la separazione del Banco di S. Giacomo, e nuova sua costituzione, come di Banco di Corte, debba aver luogo anche prima della soddisfazione de' creditori; Noi volentieri vi condiscendiamo, essendo Nostra assoluta, determinata Sovrana volontà, che non mai i depositi de privati, e le loro operazioni bancali ab-

abbiansi a mischiare con i depositi delle Nostre Regali Finanze, e con le loro bancali operazioni.

XV. Intanto volendo Noi conservare all' Amministrazione de' Monisteri soppressi, senza niuna diminuizione, quel rispettivo patrimonio, che sin al giorno di oggi si trovi esistente; ordiniamo e vogliamo, che, dappoichè la Deputazione fatta avrà la scelta di que' beni, e censi de' Monisteri suddetti al suo uopo necessarj, prima di eseguirsene l' assegnazione, da' mutui, e dalle rendite di annue entrate, che i Banchi oggidì posseggono, dovrassi assegnare altrettanta quantità di rendita, che sia corrispondente a quella che davano depurata da' pesi, i beni e fondi di essi Monisteri dalla Deputazione prescelti: e vogliamo, ed espressamente comandiamo, che fra gli otto milioni, che tra mutui, e rendite di annue entrate i Banchi si trovano al giorno di oggi possedere, sieno scelti quei mutui, o quelle rendite di annue entrate, che sono le meglio cautelate, e di più facile, e spedita esazione per assegnarsi all' Amministrazione de' Monisteri soppressi; riserbandoci Noi d' incaricare persone di Nostra piena fiducia, le quali veglino all' indennità de' Monisteri, e de' loro interessi; essendo Nostra volontà, che a ciascheduno di essi venga a restare senza la più piccola detrazione quella stessa annuale rendita, che oggidì si ritrae da' beni esistenti, e non venduti, depurata però dai pesi; e solo per l' utilità pubblica abbiamo potuto inclinare il Nostro Real Animo a tollerare che sia eseguita così fatta permuta fra beni stabili de' Monisteri, e crediti de' Banchi.

XVI. Confida il Nostro Regal Animo, che le provvidenze ora da Noi date abbiano a restituire alle carte Bancali la pubblica fiducia; conciossiacchè resti già assicurata l' intera soddisfazione degli Apodissarj: nè saranno da Noi trascurati altri mezzi, che sapremo escogitare, o che ci verranno dalla esperienza suggeriti, onde venga a restar pienamente adempita questa Nostra Sovrana determinata volontà, cioè che al più presto possibile gli Apodissarj, ed ogni altro creditore in virtù di carte Bancali sia prontamente soddisfatto in effettivo contante del suo avere.

Ed affinchè tali Nostre Sovrane Determinazioni, sottoscritte da Noi, e da un Nostro Consigliere di Stato, siano a notizia di tutti, nè alcuno le ignori, vogliamo, che siano date alle stampe, pubblicate nelle solite forme in Napoli, e per lo stesso effetto rimesse ancora nelle Provincie, perchè abbiano l' esatta loro esecuzione. *Dato in Napoli* 18. *Agosto* 1803. FERDINANDO. *Tommaso Firrao*.

Die 18. Aug. 1803.

DE BANCO S. CAROLI CONSTITVENDO

T I T. XXXII

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO VI. Imp. et Rege. Ne quid documentorum in hac collectione deesset, volui ut gestarum rerum, et peractarum monimenta interserere; sic et ambarum, quae inter tentamina remanserunt. Banci hujus sub *S. Caroli* nomine fundatio evanuit, neque superest aliud praeter has leges, quibus constructio promulgabatur. Laudanda tamen mens, quae animos Civium ad commercium injiciebat, de quo tantopere hoc in Regno ea aetate abstinebatur. Habet hic Titulus ejus argumenti Pragmaticas Sanctiones tres.

Le singolarissime dimostrazioni di sincera divozione, e di esemplar fedeltà, colle quali questa Fedelissima Città, e Regno ha saputo acquistarsi un distinto merito presso l' Augustissimo nostro Monarca, eccitano la magnanimità della M. S., ad invigilare, che non si tralasci mezzo alcuno proporzionato, e proprio ad innalzarlo, e costituirlo in quella somma, e grandezza de opulenza, che sarebbe corrispondente non meno alla prodigiosa abbondanza, e vantaggiosa situazione del medesimo Regno, che al maraviglioso ingegno, ed industria de'suoi Nazionali.

Per le quali cagioni la M. S. ha proccurato, ed attualmente proccura per tutte le vie possibili all' accrescimento di un florido, ed utile commercio tanto interno, quanto esterno, come una ferma base, in cui si fonda la grandezza, e la felicità, che hanno ottenuta molte altre Provincie di Europa applicate al traffico; Degnandosi S. M. usare per conseguire tal effetto diligenze continue, ed applicazione costante. Ma avendo per isperienza conosciuto la M. S., che alcuni Nazionali del Regno, e specialmente di questa Capitale, non inclinano al traffico, e perciò rimarranno senz' avere parte al guadagno, ed all' immediato vantaggio, che seco porta il commercio; E perchè parimente dal suddetto vantaggio, e guadagno rimangono escluse le Vedove, i Pupilli, ed altre persone privilegiate, ha perciò voluto S. M. che si aprisse un' altra strada, per cui anche le suddette persone possano ricavare le loro convenienze. Ed essendo stati a questo fine proposti, ed accuratamente esaminati varj espedienti, finalmente S. M. ha considerato, e giudicato, che il mezzo più proprio, ed acconcio a facilitare a' suoi Fedelissimi Vassalli di questo Regno l' impiego de' lor Capitali, quando vogliono farlo con sicurezza, e vantaggio, sia lo stabilimento di un novello Banco, in cui possano introitare il lor danaro, ed accrescerlo colla rendita, che ne ricaveranno. Per questi prudentissimi motivi adunque da S. M. distintamente dichiarati in una sua Real Cedola in data de' 12. Gennajo 1726., e da noi fedelmente espressi, la M. S. ha risoluto, ed ordinato nella medesima Real Cedola, che si stabilisca in questa Fedelissima Città un novello Banco sotto la protezione, e col titolo di *S. Carlo*, con tali fondi, sicurezze, e privilegj, che tutt' i Sudditi della M. S., e i forestieri possano incontrare quella soddisfazione, che nel suo Reale animo si ha degnamente proposta.

Alla quale Real Cedola essendo stato interposto da Noi, e da questo Collateral Consiglio il Regio *Exequatur*; successivamente a' dì 2. d' Ottobre del medesimo anno 1726., restò servita la M. S. con altro suo Real Dispaccio appoggiare la direzione totale, e governo del Banco, ad una Giunta, la quale dovesse tenere su 'l me-

medesimo Banco intera, ed *omnimoda* autorità, e giuridizione, il tutto a tenore dello stesso Real Dispaccio: Però che succedendo competenza di giuridizione tra la Giunta, ed i Tribunali di questa Città, e Regno, conosca, e decida il Collateral Consiglio di tali controversie secondo si è susseguentemente degnata dichiarare con altro Regal Dispaccio de' 14. di Febbrajo dell'anno corrente. Avendo già prima sotto la data de' 2. d'Ottobre del 1726. con altra Real Cedola istruttiva, prescritti altri particolari ordini circa il detto Banco disegnato sotto il nome, e protezione di *S. Carlo*. Che perciò per la dovuta esecuzione di questi Supremi comandi, col parere, e voto del detto Coll. Consiglio presso di Noi assistente, dichiariamo le Regole, e le leggi fondamentali, ed invariabili di esso nuovo Banco di S. Carlo, anche per le cautele, privilegj, esenzioni, ed immunità, che deggiono godere i Creditori, e i loro crediti, sorti, compre, e capitali, per li contratti, che si faranno col medesimo Banco, e così pure per le terze, frutti, ed interessi, che si dovranno pagare a' detti suoi Creditori, in maniera che ognuno vegga, e conosca la somma cautela, che si goderà, e l'utilità, che si verrà a percepire da' prefati contratti.

Vogliamo oltre a ciò che venga espressamente a notizia di ognuno, che tutte le leggi, e regole spiegate nel corso di questa Prammatica, sono state distintamente, e particolarmente ordinate, e stabilite da S. M. nel sopra mentovato Dispaccio de' 2. d'Ottobre, non essendosi da Noi altro fatto nella presente Prammatica, che metterle nella solita forma, e linguaggio Italiano, perchè meglio possano esser intese, e concepute da infinite persone, che non hanno notizia della lingua Spagnuola, e che possono trovare il loro vantaggio nell'erezione fatta da S. M. del Banco di S. Carlo, avendo anche in ciò eseguito, quanto dalla M. S. ei sta prescritto con altra sua Real Cedola dell'istessa data de' 14. Febbrajo dell'anno corrente.

Primo. Si dichiara come a tenore del suddetto Real Dispaccio de' 12. Gennajo 1726. si è già stipulato pubblico istromento nella nostra presenza coll'assistenza del Reggente Luogotenente della Regia Camera, del Presidente Commessario, e dell'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio sotto la data de' 14. Ottobre del 1727. per mano del pubblico Notajo della Regia Corte Dottor Niccolò Romeo, in vigor del quale istromento la Regia Camera ha dato, e ceduti al detto Banco di S. Carlo per sua dote, e fondo i seguenti Corpi, *videlicet*.

Regia Dogana	16899	4	16
Nuovo imposto sopra detta Regia Dogana	6000		
Grana 25. ad oncia di detta Regia Dogana	8000		
Cinque ottave, *ut supra*	4350		
Tre ottave, *ut supra*	2649	4	16
Peso di detta Regia Dogana	1275		
Sete di Bisignano	4109	3	16
Sali di Otranto	25257	2	4
Sali di Mare di Calabria	550	1	3
Sali di Puglia	11765	3	16
Sali di Abbruzzo	12975		
E dalla partita di duc. 39166. 33. dell'Olio, e Sapone	6126	4	9

 I qua-

I quali descritti corpi sono di annua rendita di ducati centomila con totale libertà da qualunque anche speciale ipoteca, e da qualsivoglia assignamento a' Creditori di giustizia, o di grazia per quanto si sieno privilegiati, e distinti, e con restare addicato totalmente dalla medesima Regia Camera, ed a questa cessato qualunque jus, facoltà, ed autorità di non mai più amministrare, e mettere mano a' medesimi fondi, come sopra specificati, e nel frutto di essi, che importa centomila ducati per anno; con essersi di più dichiarato dalla Regia Camera nel citato istromento a favore de' Creditori del Banco, ed a favore de' loro Capitali, e de' frutti da essi proveniendi la poziorità, e la speciale ipoteca, su del suddetto fondo, o fondi, e frutti, e l'esenzione non meno del fondo, e frutti del Banco, che de' Capitali, e frutti de' Creditori di esso da qualunque valore, ed imposizione, e che non possono patir sequestro, nè confiscazione, per guerra, contumacia, o per altri casi; con esser perciò tutto sommesso alla Regia special protezione di S. M., ed in tutto, e per tutto nella maniera, e forma, che sarà più distintamente, ed ampiamente dichiarato nella presente Prammatica, colla quale in conseguenza.

Secondo. Si dichiara, e si stabilisce, che sotto la immediata Regia protezione godano i crediti, e i Creditori dello stesso Banco sieno, o per deposito, o per qualunque contratto, che al detto Banco si concede di fare, tutt'i privilegj, che sin dalla sua fondazione ha goduto, e gode il Banco di S. Giorgio in Genova, non contrarj a quel che sarà in appresso, e che in vigore di essi non possano le somme, i crediti, e quali si vogliano compre, capitali, e sorti, nè le rendite, terze, frutti, o interessi esser sequestrati, nè confiscati per qualsivoglia causa, e delitto; eccettuato quello di lesa Maestà Divina, ed umana, secondo la disposizione del diritto comune, e secondo le leggi del Regno, nel caso del qual delitto le dette somme, crediti, e quali si vogliano capitali, che in qualunque forma si troveranno in capo, e credito di tali delinquenti dovranno immediatamente cedere in beneficio del medesio Banco di S. Carlo, ed incorporarsi come gli altri fondi, ed effetti di esso Banco.

Terzo. Si stabilisce, che le somme s' introiteranno nel suddetto Banco, e i crediti quali si vogliano sopra il medesimo Banco per li contratti, che ad esso Banco è permesso di fare, e i frutti, terze, ed interessi dovuti per detti contratti non possano, nè debbano per causa d' urgenza alcuna, benchè sia di guerra introdotta nel più interiore del Regno, obbligarsi a taglie, imposizioni, decime, valori, sussidj, prestanze, e qualunque altri pesi, che si vogliano introdurre sotto qualsivoglia altro nome, e pretesto; ordinando S. M., che inviolabilmente restino sempre salvi, ed intatti a favore degl' interessati, e pagarsi loro con esatta puntualità le terze, frutti, ed interessi.

Quarto. Per ordine similmente preciso, e speciale di S. M. si dichiara, che la sopra espressa intera, ed assoluta immunità, ed esenzione da qualunque imposizione, e valore, etc. resta corroborata, assicurata, e confermata dalla certa invariabile, e perpetua promessa, che ne fa S. M., dandone la sua ferma, e Real parola, e che quanto sopra s' intende anche per tutte, e quali si vogliano somme, crediti, compre, capitali, e sorti, e tutte, e quali si vogliano somme,

me, crediti, come sopra, e loro frutti, terze, ed interessi, che appartenessero a' forestieri del Regno, con espressa dichiarazione rispetto a' medesimi stranieri, che non possano patir sequestro, nè confiscazione per qualunque motivo, nè rappresaglia, nè anche per aperto rompimento di guerra con quella potenza, della quale fossero sudditi, e quantunque si trovassero in servizio de' loro Padroni, e di qualunque altro Principe inimico, con che non ostante qualunque di queste cause, resterà ogni somma, e qualunque credito, e capitale salvo, mantenuto, e conservato nel suo pristino stato con pagare ancora a'Proccuratori di detti interessati i frutti, terze, ed interessi nella medesima maniera, che avanti, e senza veruna innovazione. Concedendosi da S. M. a tal effetto licenza ad ognuno di poter esser in caso di guerra Proccuratore de' sudditi stranieri, e che questi Proccuratori possano non solamente riscuotere il danaro del Banco, ma anche rimetterlo liberamente agli stranieri in qualunque luogo essi dimorino, e vogliano, che loro si rimetta il danaro, quantunque il luogo fosse sotto la potestà di Principe inimico.

Quinto. Si dichiara, che ciascuno interessato avrà amplissima facoltà d' ipotecare i detti crediti, compre, sorti, e capitali, che avrà acquistati sopra il suddetto Banco in tempo, che celebrerà qualsivoglia contratto; purchè nello stesso contratto specifichi, e dichiari specialmente, ed individualmente i capitali suddetti, che vorrà sottoposti all' ipoteca, e che notifichi al medesimo Banco in forma legittima il contratto fatto, e l' ipoteca convenuta in esso contratto; di modo che qualunque ipoteca conceputa in termini generali, anche quanto a comprendere i futuri crediti, capitali, etc. che in qualunque tempo possa il Contraente avere col Banco, si abbia tal' ipoteca per nulla, e di niuna forza, e valore, come se nel contratto non fosse stata apposta; Si dà licenza, e si permette ancora all'arbitrio di chi deposita il danaro nel Banco, ed a' Padroni di compre di annue entrate, capitali etc. originati da' contratti suddetti fatti col Banco, di porre, ed intestare i medesimi crediti, e capitali con nomi supposti; con espressa dichiarazione però, che quando sia necessario, possano i Governatori del Banco far dichiarare coloro, che ne sono i veri, e legittimi Padroni, ed abbiano altresì i Magistrati competenti in caso di litigio, la giuridizione di giudicare, e dichiarare a chi appartengono i suddetti crediti, e capitali: E se mai avvenisse, che alcuno degl' interessati nel Banco per incendio, o per qualunque altro accidente perdesse le scritture necessarie, dalle quali apparivano i crediti, compre, e capitali, che tenea nel Banco. In questo caso non dovranno i Governatori del Banco permettere, che sia fatto il pagamento di quegli a chi che sia, se prima non vengano certificati da' Magistrati legittimi, che sia loro pienamente constato, che colui, il quale si dee fare il pagamento, abbia giustificato il suo diritto, e che da esso abbiano ricevuta sufficiente cautela a favore del Banco, e per la medesima ragione seguendo lo stesso principio, il Banco non dovrà ritardare i suoi pagamenti a coloro, che presenteranno i documenti e le scritture del loro credito, quantunque da qualche particolare persona veoisse il Banco avvisato, che i suddetti pagamenti spettino ad altri, o a coloro medesimi, che danno l' avviso; Dovendo tale avviso, per trattenere il Banco dal

pa-

pagamento unicamente venire da Magistrato legittimo, che assicuri il Banco, constare a lui sufficientemente del diritto di quello, che ha dato l'avviso, o di qualsisia altra persona, e che per tale effetto abbia prese cautele valide per rendere il Banco immune da qualunque detrimento, e libero da ogni altra istanza di chi che sia.

Sesto. Si stabilisce, che gl'interessati, e creditori del Banco abbiano intera, ed assoluta libertà, ed autorità di valersi de' loro suddetti crediti, compre di annue entrate, sorti, e capitali, e di disporne in tutto, o in parte per qualunque legittimo modo, e contratto, sia per vendita, per donazione, cessione, pignorazione, permutazione a favore di chi che sia, e come vogliono.

Settimo. Si stabilisce, che tanto il Banco, quanto i suoi Creditori non possano per qualsisia causa, o motivo, nè fra di loro, nè con altri, co' quali passassero contratti, cedere, o rinunciare ad alcuno de' suddetti privilegj, esenzioni, immunità, e prerogative sopra, o in appresso spiegate; e che cedendole, o rinunciandole in tutto, o in parte, sia la suddetta rinuncia, e cessione di niun valore, ed affatto invalida, e nulla.

Ottavo. Per la stessa ragione si dichiara, che saranno senza valore nulle, ed invalide tutte le clausole, e tutt' i patti, che si ponessero, e stabilissero in qualunque contratto; per le quali clausole, o patti si offendesse, o impedisse direttamente, o indirettamente la libertà de' particolari nel potere in qualsivoglia tempo, o circostanze contrarre nel Banco di S. Carlo.

Nono. Si dichiara di avere S. M. stabilito, che il Banco di S. Carlo, ed i suoi Governatori abbiano perpetuamente la piena, e intera amministrazione de' suddetti Fondi, e loro rendite annue di cento mila ducati ceduti dalla Regia Camera al medesimo Banco, e di tutti gli altri fondi, ed effetti, che acquisterà lo stesso Banco, con quali si aumenterà la dote, ed avere dello stesso Banco, *cum omnimodo*, ed assoluta autorità, e giuridizione, e perpetua independenza dalla detta Regia Camera; essendo determinata, e ferma volontà di S. M., che nè il Regio Fisco, nè il Tribunale della Camera s' intromettano nè direttamente, nè indirettamente in qualunque cosa, che appartenga a' suddetti fondi, Capitali, ed effetti quali si vogliano del Banco. Volendo parimente S. M. che la Regia Camera, ed il Regio Fisco non possa per qualunque via applicargli, o convertirgli altrove, con proibire espressamente loro la M. S., che mettano la mano in qualunque cosa, che in qualsivoglia modo riguardi, o concerna al Banco, come cosa totalmente separata dalla loro giuridizione. E per conseguenza non possa il suddetto Tribunale della Regia Camera vendere, permutare, obbligare, ed ipotecare i fondi suddetti, e gli altri effetti, che deggiono servire per dote, conservazione, ed aumento del Banco, ordinando altresì S. M. che quanto sarà fatto in altra forma, ed in contrario, sia nullo, ed invalido *ipso jure*, nè abbia forza, valore, o vigore alcuno, imperciocchè la M. S. espressamente dichiara, ed ordina, che tanto il Banco, quanto la dote, che tiene, e tutt' i Corpi, effetti, e rendite, che acquisterà il medesimo Banco sieno, e si reputino come interamente cose distinte, e diverse dal suo Real Patrimonio, ed in nulla da esso dipendenti, dovendo il Banco di S. Carlo sus-

sussistere nella medesima forma, e maniera, che sussiste il Banco della Pietà di questa Fedelissima Città di Napoli, essendo stato espressamente ciò comandato dalla M. S., la quale di più espressamente vieta alla Regia Camera, ed al Regio Fisco, ed a qualsivoglia Ministro muovere, ed introdurre simiglianti pretensioni, proibendo, e togliendo loro per tal effetto, nel caso che fosse necessario, da ora per sempre ogni qualunque azione, e giuridizione.

Decimo. Sua Maestà ordina, che sopra detto Fondo di annua rendita di cento mila ducati possa, e debba il Banco ricevere Capitali per rendita di annua entrata colla precisa condizione, che il frutto, o rendita annuale non ecceda il quattro per cento; e che a' Padroni de' Capitali, che s' introiteranno nel Banco per rendita di annua entrata, oltra della Ipoteca, che lor compete, e lor si ha da accordare ne' loro contratti, sopra gli stessi fondi, ed effetti, che si acquisteranno, compreranno, o ricompreranno con detti Capitali; lor si ha da dichiarare ancora per soprabbondante sicurezza l' Ipoteca nella medesima dote del Banco.

Undecimo. Si stabilisce, che possa ricever danaro ad interesse per restituirlo a tempo determinato, coll' avvertenza, che il termine della restituzione non sia meno di tre anni, e l' interesse, e rendita non ecceda il due, o tre per cento; misurandosi questa rendita secondo il maggiore, o minor termine, e tempo. Però anticipatamente deesi dar l' avviso dagl' interessati, perchè si faccia loro la restituzione del Capitale.

Duodecimo. Si ordina da S. M., che possa il Banco ricevere danaro in deposito, ma senza interesse; per restituire il suddetto danaro depositato in tutto, o in parte ad ogni richiesta, e disposizione di chi l' avrà depositato.

Decimoterzo. Acciocchè possa il Banco con maggior facilità, lucro, e certezza impiegare i danari, per li quali farà i suddetti contratti, e perchè abbia campo più aperto da eleggere le ricompre, S. M. gli cede perpetuamente il *jus luendi*, che appartiene alla Regia Camera, ed al Regio Fisco, su di qualsivoglia effetto, o annualità del Real Patrimonio, che sia impegnato, venduto, o in qualunque maniera segregato col patto di retrovendita, in maniera che il Banco possa esercitare il suddetto patto nella medesima forma, e modo, e col medesimo diritto, che compete alla Regia Corte senza minima differenza, non ostante che non si specifica effetto, o corpo alcuno, bastando che il Banco nelle ricompre, che gli verrà in acconcio di fare, esprima che come cessionario del *jus luendi*, intende di ricomprare il tal effetto; essendo volontà di S. M., che con questa sola espressione, la cessione generale del suddetto *jus luendi*, tenga forma, e base, ed abbia la medesima forza, e rappresenti la stessa figura, che avrebbe una cessione speciale fatta per lo medesimo individuale effetto. Con espressa dichiarazione però, che S. M. cede al Banco il suddetto *jus luendi* solamente per lo proprio uso di esso Banco, e non in altra forma; promettendo all' incontro S. M. di non cederlo già mai ad altri, ordinando parimente, e comandando la M. S. per maggiore utilità, e cautela del Banco, in virtù della piena potestà, che risiede nella sua Real Persona, che in ogni futuro tempo sia ciò adempiuto, ed osservato; derogando espressamente a qualunque disposizione, o altra cosa in

in contrario, restando però confermata alla Regia Corte la facoltà di ricomprare, e di cedere il *jus luendi* particolare, per le compre tanto effettive, che cartularie di que' corpi, e di quegli effetti particolari, che ancora non saranno stati dal Banco ricomprati.

Decimoquarto. Sua Maestà ordina, e stabilisce, che se i Padroni, o Consignatarj di quegli effetti, che il Banco vuol ricomprare, come spettanti al Real Patrimonio, accudiranno nella sua Real Corte, o presso i Governatori del Banco, offerendo di ridurre i loro interessi al quattro per cento, ed all' incontro il Banco abbia introitati i Capitali per far determinatamente ricompre di que' medesimi effetti, de' quali i suddetti Padroni, o Consignatarj offeriscono la riduzione, in tal caso proibisce S.M. che si riceva, e si accetti tale oblazione, ma quando non intervenga tal circostanza, S. M. permette, che la riduzione si possa ammettere.

Decimoquinto. Si dichiara, e si stabilisce, che il Banco ne' contratti di vendita di annue entrate, oltra obbligare, ed ipotecare tutt' i suoi beni presenti, e futuri, possa anche obbligare con ispecialità, e pozziorità i beni, ed effetti, che si compreranno co' danari, che riceve dalle persone, colle quali si passerà il contratto. Volendo S. M. che il Banco nelle compre, *seu* ricompre, che farà, dichiari da chi ha ricevuto il danaro, per qual Banco, o mezzo; e se l'avrà ricevuto vinculato per una tale determinata compra, spieghi sì fatta circostanza, ed in esecuzione del suddetto vincolo mandi ad effetto la compra, *seu* ricompra; e sulla roba, ad effetto ricomprato, colui, che avrà dato il danaro, abbia la pozziorità con tutt' i privilegj, e prerogative, che la legge concede a coloro, che danno il lor danaro *ad emendum, vel reemendum*. Non di meno in sì fatto contratto sempre vi sia, o vi s' intenda la precisa condizione, che la rendita annua, che si viene a vendere a colui, che ha dato il danaro, non ecceda il quattro per cento, imperciocchè in questa forma, e non in altra maniera S. M. concede al Banco la facoltà di ricevere il danaro, e di far vendite di annue entrate.

Decimosesto. Stabilisce S. M. che il Banco possa prendere da chiunque vorrà dargliene, danaro contante, con fargliene vendita di tante annue entrate, obbligando i beni presenti, e futuri di detto Banco, e con ispecialità, e pozziorità le cose, che si compreranno o ricompreranno con detto danaro, con le seguenti condizioni.

I. Che il danaro non lo possa ricevere se non vincolato *ad rem emendam, vel reemendam*, ed in niuna maniera libero, o per altra causa.

II. Che nelle compre, che di detto danaro farà, spieghi per mezzo di qual Banco, e da chi gli perviene, dicendo espressamente essere danaro pervenutogli dal Tale vincolato, *ut supra*, e che in esecuzione di detto vincolo fa la detta compra, sopra della quale resti sempre, *et omni futuro tempore* detto Padrone del danaro pozziore con tutt' i privilegj, e prerogative, che la legge concede a chi dà il suo danaro, *ad emendum, vel reemendum*.

III. Che le annue entrate, che venderà in beneficio di chi darà il danaro, non eccedano la ragione del quattro per cento, atteso la Maestà Sua affine di potersi ciò validamente praticare, da ora per allora concede al Banco ampia, e libera facoltà di po-

poter ricevere detto danaro, e fare detta vendita, o vendite di annue entrate alla suddetta ragione, e con le suddette condizioni, e non altrimenti; anzi perchè la M. S. intende, e vuole, che quegli, i quali daranno danaro al suddetto Banco, ricevendo le correspettive vendite d'annue entrate, restino con tutta l'immaginabile sicurezza, e cautela, e senza niuna esitazione, o apertura, nè pur minima, da potersene dubitare, dichiara, che chiunque darà il suo danaro al suddetto Banco vincolato *ad emendum, vel reemendum*, senza spiegarsi qual effetto da comprarsi, resti nulladimeno poziore sopra quell'effetto, che si comprerà con detto suo danaro, non ostante qualunque cosa, che forse per opinione di Dottori, sottigliezza legale, o Giudicatura de' Tribunali si potesse in contrario pretendere, o opporre; attesa per totale quiete, e maggior sicurezza de'suddetti Compratori di annue entrate la M. S. come Re di Napoli, stabilisce, ordina, e vuole, che rispetto a' Creditori, e beni di detto Banco in questa forma s'osservi, e non altrimenti; restando ad arbitrio de'Governatori del Banco il determinare, che il danaro da riceversi vincolato alle suddette compre passi prima per lo Banco della Pietà, o per altro de' pubblici della Città di Napoli.

Decimosettimo. Si stabilisce, che se alcun Creditore del Banco per ritirare dal Banco il suo Capitale, offerisce altra persona, che voglia dar al Banco egual somma per essere surrogato, *cessis juribus* in suo luogo, grado, anteriorità, poziorità, etc. i Governatori del Banco non solo possano, ma sieno obbligati di farlo subito che dalla suddetta persona sarà consegnato il danaro, e sieno i Governatori obbligati di fare tutte le scritture, che saranno necessarie per l'intera cautela così del Banco, come del novello Creditore, che vorrà subentrare, ed essere surrogato in luogo del primo. Con dichiarazione però, che lo stabilito in questo Capitolo abbia luogo solamente nel caso, che colui, che vorrà essere surrogato, non abbia antecedentemente offerto il suo danaro al Banco.

Decimottavo. Si ordina, che non possa il Banco ricusare di ricevere i Capitali per compra di annua rendita, sempre che avrà comodità d'impiegarli, nè possa in tal caso il Banco a suo arbitrio preferire una persona ad un'altra, ma secondo la priorità del tempo dell'offerta si debba dar la preferenza, e si debba stipolare senz'alcuna dilazione; e nondimanco si ordina, che l'accettazione dell'offerta, e del danaro, e le cautele, ed obbligazioni del Banco si abbiano da fare colla dichiarazione della causa specifica di comprare, o ricomprare effetti, e non altrimenti; il che si esprimerà ancora nel pagamento del prezzo, quando il Banco farà la compra, o ricompra. Comandando Sua Maestà, che non possa rimuoversi il danaro dal Banco, se non quando farà la compra, o ricompra per impiegarlo nella suddetta compra, o ricompra, spiegandosi la persona da cui il Banco riceve il danaro. Vuole però Sua Maestà, che fuor del caso di surrogazione antecedentemente spiegato, non possa il danaro ricevuto per sì fatto contratto impiegarsi in compra, o ricompra di effetti, e rendano meno del quattro per cento.

Decimonono. In oltre si stabilisce, che a qualunque voglia dare il suo danaro al Banco per contratto di censo vitalizio, si offerisca il sei per cento d'interesse, durante la sua vita,

ta, dovendoglisi pagare il suddetto interesse ogni anno puntualmente in tre paghe uguali, e di più un' annata di sopravvivenza a favore di quella persona, ch' egli determinerà o per disposizione *inter vivos*, o per ultima volontà.

Vigesimo. Si dichiara, che ogni qual volta alcuno voglia dare al Banco la somma di cinquecento ducati, contentandosi di non riceverne interesse alcuno per lo spazio di quindici anni, passato il suddetto tempo da contarsi dal giorno, in cui il Banco avrà ricevuto il danaro, si pagheranno a lui, o al suo erede, o a qualunque altra persona egli destinerà, ottocento ducati in moneta contante, e ciò respettivamente, e proporzionalmente si osserverà nelle somme maggiori, rimanendo la libertà a colui, che avrà fatto il contratto, o al suo erede, o veramente alla persona destinata, trascorsi i quindici anni, di ricevere la somma, che gli spetta, in moneta contante, o vero d' impiegarla al Banco per compra di annua rendita a ragione del quattro per cento, e nel caso che voglia il Creditore ciò fare, gli si debba realmente pagare il suo credito, acciò possa girarlo al medesimo Banco per compra di annua rendita: con la condizione, che la suddetta compra s' impieghi dal Banco *ad emendum, et reemendum* nella forma espressa ne' Capitoli antecedenti, dovendo il Banco impiegare in compra questo danaro, come tutti gli altri Capitali, acciò il Creditore goda la poziorità sulla cosa, che colla sua moneta si compra, e si considera, che con questa forma di contratto, riceverà special beneficio colui, che voglia farlo col Banco, perchè trascorsi i quindici anni, non solo si troverà salvo il suo intero Capitale, ma anche tutto il frutto prodotto al quattro per cento, senz' averlo consumato ricevendolo a minuto, ed avrà ancora, quando voglia, pronta la comodità d' impiegarlo come sopra, il che particolarmente riesce comodo, ed utile nel dare, e ricevere le doti, imperciocchè in questo Regno non si danno ordinariamente Capitali per doti, senza vincolargli con obbligo di farne impiego in alcuna compra, volendo i Dotanti essere cautelati nel caso, che può avvenire, di restituzione; e la moneta, che si dà per dote, riesce più difficile ad impiegare, che in ogni altra cosa per lo special Privilegio, che tiene di Avocazione, e per altre condizioni, che gode, come Capitale dotale, e che riescono pericolose a chi le riceve.

Vigesimoprimo. Si ordina, che oltra gli Officiali del Banco si abbia da destinare un Notajo pubblico, il quale tenga il carico di stipulare tutti, e quali si vogliano contratti, che si faranno dal Banco, al quale Notajo si assegnerà quel salario, che sarà giudicato proporzionato da' Governatori del Banco, e da pagarsi dal medesimo Banco, dovendo avere egli il carico di far tutta le scritture necessarie, anche in occasione della restituzione de' Capitali, che farà il Banco; essendo di più, oltra gli altri pesi, che gli saranno ingiunti, tenuto il suddetto Notajo per legge, ed obbligazione espressa, di dare una copia per estenso autentica, ed altresì due fedi autentiche del contratto a colui, che avrà fatto il contratto col Banco per una moderata paga, che stabiliranno con regola fissa i detti Governatori, senza che detti contraenti sieno tenuti ad altro, di modo che detto Notajo non possa cercare, ricevere, o pretendare alcun' altra cosa per minima che sia da qualun-

lunque, che faccia contratto col Banco, nè per mercede, nè per ricognizione, nè in danajo, nè in altra materia che sia, *nec etiam per viam pacti*, sotto pretesto di stipulazione, o parola, che abbia preceduta al contratto, nè per qualunque causa anche straordinaria, dovendo chi darà il danaro al Banco essere esente da qualsivoglia spesa, così in occasione dell' introito, come nel caso dell' esito, ed altro; imperciocchè il tutto dovrà correre *gratis*, eccetto il pagamento della suddetta copia autentica, e due fedi, come sopra.

Vigesimosecondo. Si stabilisce, e si dichiara, che se i Creditori del Banco per compra di annue rendite, o per interesse *ad tempus* vogliano impegnare, obbligare, ipotecare, o vincolare le suddette rendite annue, frutti, *seu* interessi, o pure i Capitali, e compre di annue entrate, debbano far notare i pegni, l'ipoteche, l'obbligazioni, o il vincolo ne' libri del Banco, ne' quali sarà notato il suo credito; al qual effetto sarà da' Governatori destinato l'Officiale con tal carico, e nel mentre non sarà fatto l'annotamento suddetto, non possano avere forza, e vigore alcuno detti pegni, obblighi, ipoteche, e vincoli; in maniera che succedendo, che si facciano i suddetti pegni, ipoteche, obbligazioni, o vincoli, sia sempre preferito colui, in beneficio del quale si troverà fatta la prima annotazione, e sia egli riconosciuto per legittimo Padrone, e si consideri con il *jus* dell' obbligazione, ipoteca, o vincolo a suo favore: E l' annotazione sia riputata, e succeda in luogo di tradizione della roba impegnata. Volendo, che quantunque sia stato contrattato antecedentemente altro qualsivoglia vincolo, obbligazione, ipoteca, o pegno; senza dubbio alcuno prevalga sempre, e sussista quello, che si troverà notato ne' libri suddetti del Banco, ed il detto credito, e Capitale in caso di pegno passi a favore del primo, che sarà notato, libero da ogni altro vincolo, o pegno, benchè contrattato antecedentemente, dovendosi riputare, come se non fosse stato mai fatto, e si giudichi sempre anteriore, e preferito il primo, che si trova annotato ne' libri del Banco.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza; Vogliamo, che la presente Prammatica si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die 18. mensis Martii 1728. El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Thomasi Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus*. Pubblicata a dì 18. di Marzo 1728.

Die 18. Mart. 1728.

PRAMMATICA II.

ESsendosi servita Sua Cesarea, e Cattolica Maestà con suo Real Dispaccio de' *16*. di Febbrajo di questo anno 1729. prevenirci, che nella Prammatica emanata a' 18. Marzo 1728., circa la erezione del nuovo Banco di S. Carlo, non si spiega distintamente nel §. 2. la facoltà, e giuridizione della Maestà Sua, alla Giunta del detto Banco conceduta; E che perciò, per non lasciare aperture a sinistre interpetrazioni, era bene di apertamente dichiarare quel che in breve si era accennato nell' allegato §. 2, ci ha incaricato a tal effetto, che in una nuova Prammati-

ca dovessimo inserire la dichiarazione, che la Mastà Sua si è servita d' incaricarci; onde in esecuzione di questo Real suo comandamento, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente d' inserire nel presente Bando di parola in parola la dichiarazione suddetta, *videlicet*. Sua Maestà ha voluto, ed ordinato con altro Real Dispaccio spedito a dì 2. d' Ottobre del passato anno *1726.*, che la direzione totale, e 'l governo del Banco, sia commessa ad una Giunta, la quale Giunta debba tenere su di esso Banco intera, ed *omnimoda* autorità, e giuridizione, con assoluta independenza da tutti gli altri Tribunali di questo Regno, acciò meglio possa soddisfare alle funzioni di un' opera cotanto importante, e non abbia impedimento, imbarazzo, e competenza negli affari, interessi, e cause, che riguardano la suddetta opera. E che a detto fine resti stabilito un giudizio, quasi verbale, e sommario per le controversie giudiziali dello stesso Banco, e degl' interessati. Avendo di più dichiarato espressamente S. M., che i litigj, che occorreranno, abbiano da essere decisi per li Regj Ministri, ed Avvocati, che sono nella Giunta medesima, e ne' casi, che vi si ricercasse, o avesse luogo la revisione, che questa revisione rimanga riservata agli stessi suddetti Ministri, ed Avvocati, per lo qual fine S. M. lor dà, e concede tutta l'autorità, e giuridizione, che vi si ricerca. I quali Ministri, ed Avvocati in tutti gli altri negozj, che non saranno di pura giustizia, procederanno unitamente cogli altri, che compongono la medesima Giunta. Ordinando di più S. M., che nel caso, che l'Illustre Viccrè talvolta non potrà adunare la Giunta nella sua presenza per l'altre occupazioni del Governo, debba farsi informare di quello, che nella Giunta sarà accaduto, perchè possa prestar tutto il favore al felice corso del negozio, mantenere l' osservanza della fede pubblica, e de' privilegj, e prerogative, che S. M. clementissimamente ha concesso al medesimo Banco. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Ill., e Fedelissima Città di Napoli, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e con la dovuta relata ritorni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 12. mensis Aprilis 1729. Luis Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Thomasi Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Marianus Mastellonus. Reg. a Mand. Scriba*. Pubblicata a dì 12. Aprile 1729.

Die 12. Apr. 1729.

PRAMMATICA III.

SI è compiaciuta la Regal Clemenza di S. M. Cattolica sotto i 28. Maggio di questo anno prescriverci, ciò che siegue. EL REY-Illustre Conde de Harrach Cavallero del Insigne Orden del Toyson de oro de mi Gonsejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Haviendo tenido à bien de ordenar por otro Despacho de la fecha de este, que las annualidades de Fiscales, que recomprara la Junta del Banco de San Carlos con los ciento, y cinquenta mil ducados, que ay vencidos de su annual dotacion; se deban ceder a beneficio de mi Regia Camera, y à este fin pasar baxo la entera administracion de aquel Tribunal, y por el assignarse al

al mismo Banco una, ò mas partidas de las que tiene mi Real Patrimonio dentro de la summa de los trecientos mil ducados de la dote de la caxa militar sobre los Arrendamentos de este Reyno por la misma annualidad, que importaren las partidas de Fiscales, que han de cederse, y pasar baxo la administracion de mi Regia Camara sin alguna diminucion, como en el citado Despacho se prescribe, paraque la Junta non se divierta de su precisa ocupacion, con el cuydado, que hauria de tener en la cobranza de Fiscales, y concurriendo la misma razon, paraque tampoco quede embarazada con la exaction de las partidas de Arrendamientos, que han de permutarse y en la reparticion entre los particulares, que emplearen su dinero en compra de annua entrada con el dicho Banco: He resuelto por los enunciados motivos, y por otros, que mueven mi Real animo conceder (como en virtud del presente concedo) à la dicha mi Regia Junta la facultad de assignar por mas facile exaction las ratas, que annualmente se deberan à dichos futuros acreedores a la razon del quatro por ciento por las summas que se haran de compras de annua entrada sobre las dichas partidas, y annualidades, que mi Regia Camara debera permutar en partidas de Arrendamientos en vigor del citado Despachò, y que a cadauno de los dichos futuros acreedores inteste respectivamento la summa, que le tocara à razon del quatro por ciento, paraque en los mandatos de dichos Arrendamientos se les paguen las ratas annuales, y ordeno, que no obstante la intestacion, que ha de hazerse de dichas partidas à favor de los futuros compradores, y acreedores para mayor cautela de ellos se deban siempre tener, y reputar los capitales, y annualidades permutadas, como cuerpos pertenecientes al dicho Banco de San Carlos, y como tales ayan de gozar todas las immunidades, exempciones, prerogativas, privilegios, y todo lo demas, que les compete, y puede competer como cuerpos del mismo Banco extensive, y no restrictive, y assimismo declaro, y mando, que dichos futuros Assignatarios sobre dichas annualidades, y capitales referidos no obstante, que el pagamiento del annuo redito se les haga fuera del dicho Banco de San Carlos, y en otros Bancos con mandatos de dichos Arrendamientos sin embargo ayan de gozar por sus capitales, y annualidades todos, y cadauno de los Privilegios contenidos, y expresos en la Pragmatica publicada en diez y ocho de Marzo del' ano proximo passado à favor de dichos futuros acreedores tanto forasteros no subditos, quanto subditos ò nacionales de esse Reyno, de modo que todos se reputen como del cuerpo intrinseco del dicho Banco de San Carlos, y como sì por el mismo se pagasen las dichas annualidades: Y assi mismo ordeno que quierendose por dicha mi Regia Junta del Banco exercitaran el pacto de recomprar dichas partidas assignadas sobre los dichos Arrendamientos no lo pueda executar, sino despues de veynte anos, que han de contarse desde la assignacion, que se hara de las annualidades a dichos futuros acreedores respective, y que por ningun titulo, o pretexto se les pueda variar dicho assignamento en otro algun cuerpo, o effecto, que el Banco adquiriere debiendose hasta la restitucion real, y effectiva del precio desembolsado continuarseles el assignamiento sobre a quel Arrendamiento, en que la partida se situare, y intestare en el acto

de

de la compra, al qual fin delego expresamente en virtud de este mi Real Dispacho privative *quo ad alios* la dicha mi Regia Junta de lo Banco para la execucion inviolabile de quanto queda expresado, y para la manutencion, y defensa de los Privilegios, prerogativas, y demas cosas establecidas à favor de dichos futuros acreedores, y especialmente de los, que tendran los assignamientos sobre las dichas partidas de Arrendamientos. Y esta mi Real deliberacion se publicata donde convenga paraque legue à la noticia de todos; y se note, y registre en mi Regio Colateral Consejo, y en mi Regia Camara, paraque en modo alguno no se pueda contravenir; por que assi conviene à mi Real servicio, y procede de mì determinada voluntad, el todo no obstante qualesquiera ordenes, y Pragmaticas, que aya en contrario, los quales derogo para cumplimiento, y observancia perpetua de todo lo referido, aunque sean tales, que requieran especial mencion, dexandolas para los demas casos en su fuerza, y vigor. De Laxemburg à 28. de Mayo 1729. Yo el Rey. *Vidit Marchio de Villasor Praes. Vidit Positanus Reg. Vidit Perlongus Reg. Vidit Almarza Reg. Vidit Solanus Reg. Vidit Alvarez Reg. Bermudez de la Torre Secretarius.*

In esecuzione di questo Cesareo Real prescritto avendone Noi distribuiti gli ordini opportuni alla Regia Giunta del Banco di S. Carlo; Adempiamo ora il di più col presente Bando, il quale affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e colla dovuta relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 15. mensis Octobris 1729. Luys Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisanus Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Pyrri Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus.* Pubblicata a dì 16. Ottobre 1729.

Die 15. Oct. 1729.

DE

DE BARONIBVS, ET EORVM OFFICIO

TIT. XXXIII

PRAMMATICA PRIMA.

Liceat vasallis emere, et vendere, et a Baronibus molestia non inferatur. Concordat prag. 2.

OFficii nostri debitum remediis invigilat subditorum, quia dum eorum excutimus onera: dum scandala removemus, in eorum quiete quiescimus, et fovemur in pace: ac cum ipsorum subditorum commodis sollicitudinis studio intendimus, in eorum prosperitate prosperamur: Attendentes igitur, quod et si praedecessorum nostrorum Constitutionibus, dum Praelati Ecclesiarum, Comites, et Barones in necessitatibus suis, pro suae voluntatis arbitrio, ab hominibus suis adjutorium exigebant, et extorquebant, hactenus provisum extitit, tam dirae subjectorum oppressioni dominos, non nisi in certis praetaxatis casibus tantum ab hominibus eorum adjutorium petere. Et exinde statutum, quod, si in casu non concesso, vel ultra moderatum adjutorium, secundum quod Regni Constitutio super hoc edita disponit, aliquis praedictorum vasallos suos afflixerit, post emendationem damni faciendam personis, quibus illatum est, tenetur Regiae Curiae ad duplum ipsius, quod indebite extortum fuerit, vel superexactum illicite; Attamen nobis illati belli necessitas tulit, ut non modo nonnulli ex praedictis Comitibus, et Baronibus adjutoriis talibus, collectis, et diversis oneribus suos afflixerint vasallos, et hoc pro suae voluntatis arbitrio contrahere, de illisque vendere. et quae voluerint vendenda deferre, vel si vendiderint per ipsorum emptores de suis terris asportare: suos vasallos diversis inhibitionibus prohibuerunt; eosque coegerunt, taxatis, quibus voluerint, pretiis, ad ea sibi vendendum, et illa sibi pro suo libito voluntatis dimittendum, de quibus ipsi postmodum negotiati fuerunt, et quae a suis vasallis vili quidem pretio extorserant, eorum vasallis postmodum, illi indigentibus, pretiis, quibus voluerunt, vendiderunt: Et si qui eorum inhibitionibus ipsis contravenerunt, eos diversis pecuniariis, ac etiam quandoque corporalibus poenis affecerunt; quibus nisi debitis provideatur remediis, dum iidem homines sui laboris fructum eripi, sic sibi cernerent, agrorum culturam relinquere, ac massariis, ceterisque ruris operibus, non nisi quatenus sibi ad necessitatem victus opus esset, intendere coegerunt, cresceretque inde ipsorum inopia, et ad Reipublicae onera solvenda impotentes redderentur, et refectio Regni hujus, ad quam nos intendimus, impediretur. Ut igitur, quod belli calamitas introduxit, pacis lenitas sopiat; et quia nec pax potest sine justitia subsistere: quia pax, et justitia sic complexae sunt, ut una sine altera plene haberi non possit; Volentes propterea super his, quibus nostrae Reipublicae status indubie laeditur, justitiae remedio providere, ut unusquisque suo jure contentus ab alterius injuria se absti-

Constitutio incipit Quamplurium.

Adde prag. 7. §. 10. infra de Salarie eorum.

abstineat; Tenore praesentium nostra ex certa scientia, et cum nostri Consiliis matura deliberatione Regni Constitutionibus, et Capitulis, super praedictis hactenus editis, in suo robore, et efficacia duraturis; *Providemus, statuimus, et ordinamus, quod unicuique libera sit facultas, sua quaequae victualia, animalia, et alia, quibus jure licet, prout jure, et legibus permittitur sibi, vendere, et de illis contrahere cum quibus, et prout voluerit, vendenda, et alienanda conducere, atque deferre, nec ab eorum dominis directe, vel indirecte, aut alias quovis modo prohibeantur, vel in his impedimentum quomodolibet inferatur, nec ad sibi vendendum, vel alienandum, praesertim taxatis pretiis, cogantur, curentque, et faciant, Praelati, Comites, Barones ipsi, quod nec per suos Officiales, homines, et alios per se, vel ipsorum auctoritate hujusmodi prohibitiones fiant, vel impedimenta praestentur; si quis autem contrafeceris, vice qualibet poenam incurrat ducatorum mille ab eo irremissibiliter exigendam*: et ne iis fraus fieri contingat; earumdem tenore praesentium mandamus vobis, et nostris Commissariis, atque Thesaurariis, secretis, et magistris portulanis quarumlibet Provinciarum Regni hujus, quatenus ferventer, et diligenter inquiratis, si qui fuerint, qui hujusmodi statuto, aut ordinationi contrafaciant, aut contrarium fieri sinant, aut permittant, quamprimum adinveneritis nobis, et nostrae Curiae intimare procuretis, ut inde per nos, ut res exegerit, pro hujusmodi observatione, valeamus debite providere, et si casus forte acciderit, quod pro victualium pecunia pro necessitate Civitatis, Terrae, vel loci providendum videatur, nec inde victualia extrahantur, id nostrae Majestati nuncietur, ut inde pro hujusmodi necessitate debita proviso subsequatur, nec inde hoc praetextu in fraudem hujus nostrae ordinationis, quicquam excogitari contingat. Et ut praemissa veniant in notitiam singulorum, ne quisquam ignorantiam allegare valeat, etc. *Datum in Castro Novo Neap. per Spectab. et Magnificum Virum Honoratum Cajetanum, etc. die 23. mensis Julii 13. Indictionis. Anno a Nativitate Domini 1466. Regnorum nostrorum anno octavo. Rex Ferdinandus. Paschasius Garlon. N. A. de Monti. Locumtenens Magni Camer. Dominus Rex, mandavit mihi Antonello de Petrutiis.*

Adde prag. 1. §. 8. infr. de Salar. eorum.

Poena augetur per prag. seq.

Die 23. Julii 1466. Rex Ferdinandus.

Ut supra prag. 1.

PRAMMATICA II.

Recolimus, prout uniuscujusque vestrum notitiae pervenisse, certo scimus, superioribus diebus, quibusdam nostris Pragmaticae sanctionis literis ordinasse, licitum esse cuilibet nostrorum subditorum habere, et absque aliquo impedimento, seu obstaculo, quaecunque victualia, et res, et bona eorum vendere, mercatique ad eorum arbitrium, et voluntatem, non obstantibus quibuscunque inhibitionibus, et prohibitionibus per quoscumque homines forte factis, et in posterum faciendis, nec debere per quempiam nostrorum fidelium contra tenorem dictarum nostrarum literarum ullo tempore aliquid attentari, prout in eisdem literis (ad quas Nos referimus) continetur. Quocirca volentes Nos, quod hujusmodi literarum tenor pro communi commodo, et utilitate nostrorum fidelium, et nostrae Curiae, ad unguem, et inviolabiliter observetur; Tenore praesentium vobis omnibus supra nominatis, et vestrum cuilibet nostra ex certa scientia expresse dicimus, praecipimus, et mandamus, quatenus dictis nostris ordinationibus, et mandatis obtemperando,

Licita sit vendere victualia, et libera venditio cuicumque voluerint.

do, nullatenus vos, seu aliquis vestrum emptionem, seu venditionem quorumcunque victualium, per quosvis homines factam, seu de cetero faciendam impediatis, aut impedire aliquo pacto permittatis; quinimo si forte prohibitio, et vetatio aliqua per vos in Terris, et locis nostris de non extrahendis victualibus facta fuit, eam statim ad receptionem praesentium cassare, et annihilare debeatis, nullum deinceps super emptiones, et venditione praedictis obstaculum, seu impedimentum inferendo, seu inferri permittendo: cum sit pro communi commodo nostrorum fidelium, et melioratione jurium tractarum nostrae Curiae fieri omnino volumus, et jubemus, nec contrarium faciatis, aut fieri permittatis, pro quanto gratia vobis cara est, et poenam ducatorum aureorum decem mille, per quemlibet nostro Fisco applicandorum, cupitis evitare; praesentes autem literas, nostro parvo sigillo munitas, post earum opportunas inspectiones, singulis vicibus restitui volumus praesentanti. *Datum in Castro Novo Neapoli die 15. mensis Augusti 1466. Rex Ferdinandus P. Comp. Pro Paschasio Garlon. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.*

Poena centussium decem mille, et inhiguationis.

Die 15. Aug. 1466. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA III.

Ex §. 21. Pragm. C. V. anno 1536.

Quia etiam nuper ingressia nobis ejusdem citerioribus Siciliae Regni fines crebra multorum populorum, clamosaque ad aures nostraa querela pervenit a variis utilium dominorum oppressionibus se relevari quaerentium, durumque visum, ut populos, quos ab externorum impetu armis tutamur, a nostris opprimi audiremus; *Statuimus* igitur, ac in perpetuum valitura Pragmatica sanctione *providemus*, ut *Barones eujuscunque status, gradus, aut conditionis existant, et alii utiles domini suis contenti vasallos sine molestia, et oppressione, pace, et justitia nostra gaudere permittant.*

Barones sua sorte contenti vasallos non molestent, sed in pace quiescere patiantur.

1536. Imp. Carlo V.

PRAMMATICA IV.

Ex §. 22. Pragm. C. V. anno 1536.

Et inter alia audivimus, quod quamplures Barones, et alii utiles domini officia Gubernatorum, et Capitaneorum, pro justitia ministranda deputandorum, vendunt, quod non solum a jure exorbitat, sed magna ex eo populorum causatur oppressio. Mandamus igitur, *ne ulterius talia officia vendant, aut interveniente pecunia concedant; et si contrafecerint, Gubernatores*, seu *Capitanei*, *taliter electi, nullam habeant jurisdictionem, sed taliter concedens officia poenam unciarum centum incurrat, et qui dedit pecuniam amittat; cujus pecuniae dimidia pars Hospitali Incurabilium, et alia dimidia Regiae Curiae applicetur.*

Baronum officia non sint venalia. Adde prag. 25. seq. et 2. de official. et his, quae iis.

Poena unciar. centum. Poenae pecuniae amissionis.

1536. Imp. Carlo V.

PRAMMATICA V.

Ex §. 23. Pragm. C. V. anno 1536.

Volumus etiam, *ut Barones provideant, quod eorum Officiales sint annales, et finito anno debeant stare, et parere syndicatus faciendo per Syndicum ejusdem Civitatis, Terrae, seu Castri, in quibus officia exercuerint,* juxta formam Regiae Pragmaticae.

Official. Baronum sint annales, et deposito officio causam dicant. Ut infra de Syndicatu offic. prag. 1. et infr. de offic. jud. prag. 1. §. 2. et prag. § 4.

1536. Imp. Carlo V.

PRAMMATICA VI.

Ex §. 24. Pragm. C. V. anno 1536.

*Mandamus etiam, ut Barones, et eorum Officiales debeant malefa*cto-

Barones in componendis delictis sua

ctores, et delinquentes debitis poenis punire, aut puniendos mandare, et ii, qui potestatem, virtute suorum Privilegiorum habent, componendi, permutandi, aut remittendi poenas, ea potestate taliter utantur, ne Nos ex eorum abusu pro justitia aliter providere cogamur.

non abutantur potestate.

1536. Imp. Carlo V.

PRAMMATICA VII.

Ex §. 25. Pragm. C. V. anno 1536.

VOlumus etiam, *ut si quando contigerit per Barones, vel eorum Officiales, aliquem ad remigandum condemnari ad vitam, vel ad tempus, quod talis condemnatus debeat destinari in triremibus nostrae Curiae deputatis ad custodiam Regni, et non aliorum, ut omnis tollatur occasio ultra tempus, vel modum condemnationis taliter condemnatum gravari, et finito tempore, quo condemnatus fuit, debeat in continenti liberari; ante vero tempus finitum, si ad certum tempus erit condemnatus; non posse modo aliquo liberari sine Baronis condemnantis, et nostro, vel nostri Viceregis consensu; si vero ad beneplacitum Baronis, ejusdem Baronis voluntate liberentur.*

Condemnati ad remigandum, ad Regias triremes mittantur.

Declaratur, ut Infr. de condemn. pro delict. prag. 1.

1536. Imp. Carlo V.

PRAMMATICA VIII.

Ex §. 26. Pragm. C. V. anno 1536.

PRohibemus etiam Barones, *et alios utiles dominos, ut non exerceant merum, aut mixtum imperium; aliamve jurisdictionem, aut exerceri mandent nisi quatenus eis virtute suorum privilegiorum, vel legitima praescriptione liceat, scientes qui secus fecerint, usurpatae jurisdictionis eos crimen incurrere.*

Jurisdictio in genere, et in specie non exerceatur a Baronibus, nisi quatenus in legitima eint possessione.

Poena usurpatae jurisd.

1536. Imp. Carlo V.

PRAMMATICA IX.

Ex §. 27. Prag. C. V. anno 1536.

ITem ex quo divino, et humano jure matrimonia libera esse debent; *Mandamus, ut nullus Baro, aut alius quicunque praeditus potestate possit, et valeat matrimonia impedire directe, vel indirecte, nec vasallos prohibere, ne ad eorum libitum filias, sorores, neptes, aut alias mulieres maritent*, sub poena, nostro, aut Nostri Viceregis arbitrio reservata.

Matrimonia non sunt impedienda a Baronibus.

Poena declaranda.

1536. Imp. Carlo V.

PRAMMATICA X.

Ex §. 28. Prag. C. V. anno 1536.

AUdivimus etiam, quod complures ex hujus Regni Baronibus, et utilibus dominis in dies exactiones, et varias impositiones, angarias, et alia diversa gravamina subditis, et vasallis imponunt, qui, et multoties ipsos subditos, et vasallos, aut aliquos ex eis ad fidejubendum pro ipsis Baronibus cogunt, et ut facilius praedicta consequi possint, Syndicos, Electos, aut alios Universitatum Officiales, ad eorum libitum eligunt, aut eligi procurant, quod malo quidem procedit exemplo, et satis iniquum esse cognoscimus. Unde volentes etiam istis vasallorum oppressionibus providere: *Mandamus, quod dicti Barones, aut utiles domini ex nunc in antea nullas imponant, aut imponi faciant novas exactiones, aut Gabellas, nec nova servitia, novasve angarias, aut alia nova onera induci faciant, directe, vel indirecte, sine expressa licentia nostra, aut Viceregis Nostri generalis, si casus talis occurrerit, quo fieri debeat: Nec possint cogi vasalli pro dominis fidejubere: Exceptis casibus*

Vasalli a Baronibus non cogantur pro quibusvis oneribus, nec ad fidejubendum.

Coact. ad dominus vasallum suum.

bus per Regni Constitutiones declaratis, et fidejussio taliter praestita sit nullius roboris, et momenti.

1536. Imp. Car. V.

PRAMMATICA XI.

Ex §. 30. Prag. C. V. anno 1536.

Barones vasallis invitis, in eorum nemoribus clausuras forestas, et defensas non faciant. Capitulum incipit, item boves sine campanis. Prag. est 1. §. 4. et §. 9. et infra de salar. eorum qui mittuntur.

AUdivimus insuper, quamplures Barones, et utiles dominos in dies territoriis ipsarum Universitatum, vel communibus novas defensas, sive forestas, aut clausuras facere per Regni Capitula, et Pragmaticas prohibitas; alios etiam percepimus in territoriis, vel nemoribus vasallorum, vel communibus culturam agrorum, ita occupare, et pro suis gregibus, armentis, pascuis, spicis, glandibus, adeo immoderate uti, ut a tultura, a pascuis, et nemoribus propriis, aut communibus, pauperes vasalli prohibeantur in grave vasallorum, et vicinorum, communionem forsan, vel jus aliquod habentium, detrimentum: Nos salubriter providere volentes: *mandamus, ut in terris cultis, sive incultis, aut nemoribus ipsarum Universitatum, aut communibus, Barones ipsi, aut alii utiles domini nullas defensas, forestas, seu clausuras facere possint, sine expresso consensu vasallorum, et vicinorum, communionem forte, aut jus aliquod in territoriis, seu nemoribus ipsi habentium, et de licentia nostra, aut nostri generalis Viceregis, et si quae forte factae sunt, volumus per Officiales nostros summarie, partibus auditis provideri de justitia.*

1536. Imp. Car. V.

PRAMMATICA XII.

Ex §. 31. Prag. C. V. anno 1536.

Barones nemoribus terrarum moderate utantur.

VOlumus, etiam, *ut ipsi Barones, et alii utiles Domini terris, et nemoribus, vel de demanio moderate utantur, et quamvis, ut primi cives civium privilegiis, et bonis uti possunt, debent taliter, ut suis commoditatibus satisfiat, et vasalli pascuis, nemoribus, et cultura non arceantur, quod ubi casus evenerit Nostro, aut Nostri Viceregis alteriusve per Nos, aut Viceregem nostrum deputandi, arbitrio reservamus.*

1536. Imp. Car. V.

PRAMMATICA XIII.

Ex §. 32. Prag. C. V. anno 1536.

Barones vasallos ad suo introitus emendos non compellant. Concord. prag. 15. 20.

GRaves insuper querelas accepimus, quod Barones, et utiles Domini cogunt vasallos suos, aut eorum aliquos ad emendum, seu conducendum ipsorum Dominorum gabellas, furnos, dohanas, bajulationes, defensas, molendina, tapetos, passus, et terragia, et alios eorum reditus, et jura pretio ipsis Baronibus, et utilibus Dominis bene viso: quod quidem ab omni jure, et aequitate alienum esse, cognoscimus: vendendi enim, et emendi usus cuilibet liber esse debet; *Mandamus igitur, ne de cetero per Barones, aut alios utiles Dominos vasalli possint cogi ad tales emptiones faciendas, seu vendant, aut locent suos reditus, et jura, volentibus, ut se convenire poterint, et non aliter; si quis autem huic nostro mandato contrafecerit, venditio, et locatio sit nulla, et Dominus taliter vendens, poenam nostro, aut Viceregis Nostri arbitrio reservatam incurrat ultra, quod volumus ipsum perdere pretium, seu mercedem talis coactae venditionis, aut conductionis.*

Poena declaranda, et amissionis pretii.

1536. Imp. Car. V.

PRAMMATICA XIV.

Ex §. 33. Prag. C. V. anno 1536.

Libera sit facultas vasallorum in pane

AUdivimus etiam, quamplures Barones, et utiles Dominos, vasal-

N 2

coquendo triticum molendo, et similia.

sallos suos cogere, ne panes coquant in aliis furnis, quam in furnis ipsorum Dominorum, certum quid pro furni accipientes. Item etiam mandant, ne triticum ad molendum in aliorum molendinis, quam ipsorum Dominorum. Multi etiam mandant, ut olivas in eorum tapetis terendas, et non aliorum conducant: complures etiam prohibent vasallos, et alios in eorum terris habitantes; ne possint advenas, aut alios in eorum domibus hospitari, neve vasalli ipsi tabernas, vel hosterias in eorum domibus, vel aliorum teneant, et si qui tenent, prohibent, ne hospites recipiant, donec hosteriae, seu tabernae Dominorum sint plenae, quae omnia sunt contra subditorum nostrorum libertatem, in qua illos Divina, et humana jura conservari mandant. Et Nos, qui justitiae cultores semper extitimus, et Deo dante erimus, ea non patiemur. *Volumus igitur, atque mandamus omnibus Baronibus, et aliis utilibus Dominis, ut libere permittant, vasallos suos in ipsorum vasallorum, aut aliorumlibet furnis panem coquere, et similiter possint granum ad molendum, et olivas terendas ad quorumlibet molendina, vel tapetos conducere, et possint in domibus propriis, vel aliorum hosterias, aut tabernas facere, et tenere, hospites recipere, etiam quod Dominorum hosteriae non sint plenae, nec possint praefati aliqualiter impediri, seu probiberi, exceptis illis, qui furnos, molendina, tapetos, tabernas, et hosterias, seu hospitia cum hujusmodi jure probibendi vasallos particulari Privilegio, aut legitima praescriptione, vel consuetudine legitime praescripta habent. Nos enim, sicut vasallos in libertate retinere quaerimus, ita jura, quae Barones, et alii utiles Domini habent, conservare intendimus.*

Et possint libere quoscumque itinerantes suscipere, et cauponas construere, et exercere, ut Inf. de salar. eorum prag. 2. §. 13.

1536. Imp. Car. V.

PRAMMATICA XV.

Ex §. 34. Prag. C. V. anno 1536.

Non impediantur vasalli res suas, et quando voluerint, et ubi, vendere, et emere ad eorum libitum. Sup. prag. 13. et 20.

QUin etiam non sine molestia audivimus, complures Barones, et alios utiles Dominos prohibere vasallos suos, ne sericum, lanam, frumentum, linum, hordeum, oleum, crocum, vinum, et alia similia vendant ad libitum, vel extrahant ab eorum terris, et locis pro suae voluntatis arbitrio. Multi etiam cogunt vasallos, ut praedicta omnia Dominis, aut personis eis bene visis tantum vendere, et non aliis, aliquando etiam invitos cogunt ad emendum praefata omnia; quin etiam carnes, caseum, et similia pretio eis viso. Cogunt etiam aliqui vasallos suos, ut in eorum fundicis, aut dohanis, aut aliorum vendant, aut emant et non alibi; quae omnia juris dispositioni, et naturali sunt aequitati contraria, et a nostrorum temporum justitia longe aliena. *Mandamus igitur, et probibemus expresse, ne ulterius per Barones, aut alios utiles Dominos fiant bujusmodi probibitiones, aut actiones, sed liberi sint vasalli, cui voluerint, quando voluerint, et ubi, et quae voluerint, vendere, et emere, praefata omnia, et alia quaecunque, et extrabere ad eorum libitum voluntatis, nec in praedictis possint modo aliquo per utiles Dominos, aut eorum Officiales, sub poena nostro, aut nostri Viceregis arbitrio riservata, directe, vel indirecte, impelli, vel impediri, cogi, aut probiberi salva immunitate, seu franchitia utilibus Dominis justo titulo, aut legitima praescriptione, vel consuetudine legitime praescripta forte competenti: urgente etiam necessitate, et supplicantibus Universitatibus, possint particulares Universitatum, in querum potte es-*

Poena arbitraria.

Urgente necessitate, et Universitate petente particulares compelluntur.

essent frumenta, compelli illa vendere dictis Universitatibus, seu particularibus pro illorum necessitate pro communi pretio, quo dicta frumenta valebunt, et si Domini pro suis, et domus suae necessitatibus emere aliquid voluerint, et volentibus vendere pro eodem pretio, quod ab aliis etiam exteris reperitur; emere possint, et hoc casu pro usu suo, et domus suae, vel in emendo ab habentibus venalia aliis praeferantur pro eodem pretio.

Barones pro usu praeferuntur.

1536. Imp. Car. V.

PRAMMATICA XVI.

Ex §. 35. Prag. C. V. anno 1536.

Concessio privilegiorum cum angariis etc. non inducit novas angarias.

AD nostras etiam aures pervenit, quod Barones: et alii utiles Domini, ut nova servitia, novasque angarias vasallis imponant, eo se velamento excusant, quod in privilegiis, quae de Civitatibus, Terris, Castris, Casalibus, et Villis tenent, concessio facta est cum angariis, perangariis, furnis, tapetis, et hosteriis, etc. Asserentes, in omnibus, in dicta clausula contentis, titulum habere. Et quia intentionis nostrae non fuit, neque est, per tales clausulas novas inducere angarias, aut perangarias, aliave populo inferre nova gravamina, sed talis clausula de antiqua hujus Regni citerioris Siciliae consuetudine, et stilo procedit: Nec debet privilegium, aut concessio nostra aliquid ultra concedentis intentionem inducere, *Declaramus, ut jura etiam volunt, et mandant, per talem clausulam, videlicet*, cum angariis, perangariis, furnis, tapetis, etc. *Nostrae Regiae intentionis non fuisse, neque esse, novas inducere angarias, aut parangarias, nec novas defensas, aut jus prohibendi aliorum furnos, tapetos, molendina, aut alia in eadem clausula contenta, sed eas, et ea tantum, sub tali clausula, et concessione comprehendi, quae tempore dictorum Privilegiorum, et concessionum, aut justo titulo, aut legitima praescriptione erant in Civitatibus, Terris, Castris, et Casalibus, taliter, concessio acquisita per alios Barones, qui Civitates, Terras, Castra, et Casalia ipsa tenuerant taliter privilegia, et etiam concessiones nostras, et venditiones, et donationes, nostro cum assensu factas, et firmatas, faciendas etiam, et facienda declaramus.*

1536. Imp. Car. V.

PRAMMATICA XVII.

Ex §. 37. Prag. C. V. anno 1536.

Quod per poenas in pragm. contentas non derogatur aliis de jure communi, vel constitutionibus, capitulis, et pragmaticis inductis.

VOluimus etiam, et declaramus, quod per poenas, in praesenti nostra Pragmatica sanctione appositas, poenae aliae a jure communi, per sacras Regni Constitutiones, Capitula, et Pragmaticas inductae, non sint sublatae, sed in arbitrio Nostro, aut Nostri Viceregis remaneat imponere, aut exigere, imponi, vel exigi facere supradictas poenas, aut alias jure communi, Constitutionibus, Capitulis, aut Pragmaticis inductas.

1536. Imp. Car. V.

PRAMMATICA XVIII.

Ex §. 38. Prag. C. V. anno 1536.

Minatur contra transgressores.

PRopterea Illust. Viceregi, Locumtenenti, et Capitaneo Generali, Illustribus Magno Camerario, Protonotario, Viceprotonotario, Magistro Justitiario, Consiliariis, Sanctae Clarae, Regenti, et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Praesidentibus, et Rationalibus Camerae Summariae, Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, ac ceteris universis, et singulis Officialibus, et personis subditis nostris in dicto Regno con-

constitutis, et constituendis: *Dicimus, et mandamus, sub poena unciarum mille, quatenus hujusmodi nostram Pragmaticam sanctionem, ceteraque omnia praecontenta, teneant firmiter, et observent, tenerique inviolabiliter per quoscunque faciant: nec non ut praedicta omnibus innotescant, et nulli de praedictis ignorantiam allegare valeant, praesentem nostram Pragmaticam sanctionem, ceteraque omnia praecontenta per Civitates, et Villas principales publicari faciant, nullatenus contrarium tentaturi ratione aliqua, sive causa, pro quanto gratia nostra eis chara est, et poenam praeappositam cupiunt evitare, cujus in contraventionis casu vigilia non deerit executio*. In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus, nostro magno negotiorum Siciliae citerioris Regni Sigillo pendente munitas. *Dat. in Castro Novo Neap. die 22. mensis Martii 1536. Imperii nostri 16. Regnorum autem nostrorum, videlicet Regnorum Castellae, Legionis, Granatae, etc. xxxiij. Navarrae xij. Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem, et aliorum vigesimoprimo, Regis vero, omnium vigesimoprimo. Yo el Rey. Vidit Pernotus pro Protonotario, et Magno Camerario. Vidit Majus Vice. Vid. de Colle Regens. Vidit Loffredus Praesidens, et Viceprot. Vidit Figueroa Regens. Vidit Loffredus Reg. Hieronym. Locumtenens Magni Camerarii. Vidit Alphonsus Sanch. general. Thesa. Sacr. Caesar., et Cathol. Majestas mandavit mihi Bernardino Martirano.*

Poena unciar. mille.

Die 22. Mart. 1536. El Rey.

PRAMMATICA XIX.

Obscurae, et sub terra carceres prohibentur.

PErchè per quanto semo informati, alcuni Baroni del Regno tra gl' altri agrauij che fanno a lor vassalli, tengono asprissime carcere di fosse sotto terra, et senza lustro, et di quelle si seruono in differentemente per tutti gl' inquisiti, ancor che per la maggior parte la qualità delli delitti che contro di loro si pretendono, non siano di molta importantia: il che non fanno tanto per sicurtà di tener gli carcerati in buona custodia, quanto per mal trattarli, et ridurli per questa via a far loro grossa compositione: atteso detti vassalli carcerati in tal modo per non morire in dette fosse, et horrenda carcere, ancor che non habbiano commessi detti delitti, delliquali sono inquisiti si rimetteno per colpati, e falliti alle gratie della Corte, dal che nascono poi compositioni intolerabili, con rouina, e danno delli carceratti; cosa perniciosa, et di malissimo essempio. Alche volendo noi prouedere d' opportuno rimedio, per quello conviene al seruitio di nostro Signore IDDIO, e di sua Maestà, et buona amministratione de sudditi di quella con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente, per il presente Bando s'ordina, et commanda a tutti Baroni titulati, et non titulati, quali tengono dominio di vassalli, che fra termine di dui mesi dopoi la publicatione del presente Bando, debbiano fare carcere commode per detti carcerati, et non s'habbiano da seruire più delle sopradette fosse sotto terra, et carcere asprissime, sotto pena di ducati dui milia, la prima volta che contrauerranno, et la seconda volta di ducati quattro milia, et altra pena maggiore a nostro arbitrio riseruata, quali pene si esigeranno irremissibilmente da tutti li transgressori. *Datum in Regio Palatio Neap. die 7. Octobris 1559. Don Perafan. Vidit Albertinus Regens. Vidit Villanus Regens. Vidit Reuerterius Regens. Io. de Soto Secretarius.*

Poena centusium 2000. vel 4000. et alia declaranda.

Die 7. Oct. 1559. D. Perafan.

PRAM-

PRAMMATICA XX.

Barones non prohibeant Vasallis vendere eorum serica, quibus voluerint, et extrahere; solutis tamen iuribus. Concord. prag. 13. 15.

ESsendo a nostra notitia peruenuto, che molti Baroni delle prouincie di Calabria, per loro interesse prohibisceno che gli lor vassalli non possano vendere ad altri, et portare doue a lor piace le Sete loro, ad effetto che si vendano ad essi Baroni, dal che, oltre che si priuano della loro libertà, ne nasce gran disseruitio di Sua Maestà, et danno de suoi sudditi. Et volendo in ciò prouedere, si come conuiene per beneficio publico, et vniuersale; per tenore del presente Bando s'ordina et commanda à qual si voglia Barone, e persona di qual si voglia stato, grado, et conditione si sia, che non presuma in modo alcuno vietare, nè prohibire detti lor vassalli, nè persona alcuna di potere vendere a loro libertà dette lor Sete a chi lor piace, et estrahere per tal effetto, pagando li debiti deritti senza alcuno impedimento, nè contraditione, sotto pena d'onze cento, et altra a nostro arbitrio riseruata, qual si essequirà irremissibilmente da contrauenienti. *Dat. Neap. die 30. Iulij 1563. Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Soto Secret. in Bandorum 4. fol. 164.*

Poena unciar. centum, et alia arbitraria. Die 30. Iul. 1563. D. Perafan.

PRAMMATICA XXI.

Officiales demaniales poenas ad sui arbitrium commutandas in sententia, nec Barones ad sui, Baronumque libitum reservare valeant.

PEr quanto semo informati, che per gli officiali tanto demaniali, come di Baroni, li quali non hanno facultà, nè potestà di commutare, minuire, o rimettere le pene dopoi la publicatione della sentenza, che molte volte nelli decreti, e sententie che si fanno contra li delinquenti nelle loro Corti si riseruano l'arbitrio ad essi officiali demaniali, e gli officiali di Baroni ad essi, ouero alli Baroni patroni delle Terre di commutare, minuire, seu moderare le pene che se gl'imponeno: tal che per questa via vengono poi a minorare, commutare, o rimettere le pene dopoi la publicatione delle sententie, non potendolo fare di giustitia gli officiali Regij, nè li Baroni, et loro officiali in virtù delli Priuilegij, vsurpandosi per questa via la giurisditione, e potestà che non gli compete, dal che ancora si causa, che molte volte li delitti rimangono impuniti, e si riduceno le pene contente nelle sententie a compositione di danari, o a minorarsi in virtù di dette riserue, ancora che le parti offese non siano concordate, contra ogni debito di ragione: E ancora che alconi Baroni havessero facultà di commutare le pene, o componerle, seu rimetterle in tutto, o in parte, *etiam post sententiam*, nondimeno non ponno, nè deueno nelle sententie, et decreti da darsi per loro officiali, seu per essi, fare le dette reseruationi ad arbitrio de' essi Baroni, seu officiali loro attento, che in virtù di dette riserue, potriano (com'è detto) minuire, commutare, o rimettere le pene ancora che le parti non fussero concordate, contra ogni debito di giustitia. Per tanto volendo in questo prouedere, come conuiene alla buona amministratione della giustitia, et beneficio publico, ci è parso statuire, et ordinare, si come per la presente Pragmatica statuimo, et ordinamo, che da quà avanti, in modo alcuno detti officiali Regij, et baronali non possano riseruarsi arbitrio ad essi, essendono officiali demaniali, nè gli officiali baronali ad essi, nè alli Baroni, di commutare, minuire, togliere, et alterare le pene, che meritano li delinquenti, ma

Concord. prag. 4. §. 3. de offic. Iustit.

deb-

debbiano imponerli nelli loro decreti, et sententie pena certa, si come per le leggi, constitutioni, capitoli e Pragmatiche se li deue imponere, sotto pena di ducati mille, la quale volemo, et ordinamo si debbia esigere da quell' officiale che pronuntiarà simili decreti, e sententie, con declaratione che tali riseruationi siano nulle, e di nissuno vigore, e momento, et si habbiano per non opposte, ordinando, et commandando à tutti li sopradetti officiali, Tribunali, e sudditi regij, et a qualsivoglia d'essi insolitum, che inspetta per essi, et ciascun di loro, la forma della presente nostra Pragmatica, debbiano, quella *ad vnguem, et inuiolabiliter*, osseruare, et fare osseruare sotto la pena predetta: Et attalche sia nota a tutti, e non si possa allegare ignorantia, commandamo, che si debbia al presente presentare, et publicare nelli Tribunali di questa Magnifica, e fidelissima Città di Napoli, e nell' altre del Regno, et si affiga in valuis delli Tribunali predetti. *Datum Neapoli in Regio Palatio, die 22. mensis Octobris 1567. Don Perafan. Vidit Villanus Regens. Vidit Reuertevius Regens. Dominus Vice Rex Locumtenens, et Capitaneus generalis, mandauit mihi Ludouico de Lobera pro Secretario. Et vide in Pragmatica ad perpetuum. §. Item quod nonnulli, et §. seq. de Salar. eorum qui mittuntur.*

Poena centum ducatorum mille.

Poena eadem.

Die 22. Oct. 1567. D. Perafan.

PRAMMATICA XXII.

Inter priuileg. et Cap. Neap. anni 1605.

ITem perche per la felice Memoria del Rè Cattolico fu concesso a questa fidelissima Città di Napoli, che nessuno Napolitano potesse essere tormentato *ex processu Informatiuo*. E perche Sacra Maestà con la medesima prontezza, che hà seruito la Maestà Sua questa fidelissima Città, ancor hanno seruito li Baroni del Regno, quali sono Regnicoli, per questo la supplicano li vogli concedere gratia, che il medesimo Privilegio, che gode essa Città per li suoi Cittadini quali non ponno essere tormentati *ex processu Informatiuo*, godano anco li Baroni del Regno, che sono Regnicoli, et li dispense per tormentare non possano farsi, si non in casi grauissimi, com'è di assassinio, falsa Moneta, Sacrilegio, et Sodomia, mà non in delitti semplici, lo che s'habbia da osseruare, tanto con Napolitani, quanto con li Baroni Regnicoli. *Placet suae Regiae, et Catholicae Maestati, et quod haec gratia extendatur ad Barones exteros, dummodo habeant vassallos, et iurisdictionem in dicto Regno à S. Maiestate.*

Ut in prag. 5. de Imm. Neap. Barones modo habeant vasallos, et iurisdictionem in Regno, non possunt torqueri ex processu informatiuo, nisi obtenta facultate.

1605. Phil. III. Rex.

PRAMMATICA XXIII.

SE bene per Regia Prammatica sta proibito, che per niun Barone di questo Regno si possano vendere gli Ufficj di governi, e Capitanie delle lor Terre; tuttavolta siamo informati, che la Prammatica predetta non sta in quell'osservanza, che si dee. Al che volendo Noi rimediare, per quello, che conviene alla retta, e buona amministrazione della giustizia, e per dar rimedio ancora all'oppressioni, che potrebbero nascere a' popoli, vendendosi detti officj; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni future tempore valitura*, per la quale *citra praejudicium* delle pene incorse contra di quelli, che avessero contravvenuto alla supraddetta precalendata Prammatica „ Ordi„ niamo, e comandiamo, che niuno „ Ba-

Prag. 4. supra eodem. Baronum officia non sint venalia.

Concordat prag. 2. de offic. etc.

„ Barone, ed altri utili Padroni di „ Città, Terre, e luoghi del presente Regno, di qualunque stato, „ grado, e condizione si sia, possa, „ nè debba vendere, nè per esso, nè „ per interposta persona, gli Ufficj „ di Governi, e Capitanie a persona alcuna, nè quelli dare, o concedere *mediante pecunia*, sotto pena a chi venderà l'Ufficio, o lo darà, o concederà, come di sopra, „ d'once cento, e la persona, che „ pagherà l'Ufficio, perda il danajo, „ del quale vogliamo, che la metà „ si dia all'Ospedale degl' Incurabili „ di questa Città, e l'altra metà si „ debba applicare a beneficio del Regio Fisco, ed oltra la sopraddetta „ pena pecuniaria, incorra anche chi „ venderà l'Ufficio, o lo darà, o „ concederà, come di sopra, che la „ prima volta sia privato per anni „ tre dell'elezione dell'Ufficiale, quale per detto tempo si deputi per „ la Regia Corte, e la seconda volta sia privato, *durante sua vita*, „ di detta elezione, ed alla persona „ provveduta, d'inabilità la prima „ volta d'esercitar Uffizio similmente per anni tre, e la seconda, *durante sua vita*. Comandando ancora per la presente, che i Baroni, „ ed altri utili Padroni predetti, non „ debbano dare la Mastrodattia unita col Governo, o Capitania, sotto le medesime pene soprascritte, „ ordinando, e comandando a tutti, „ e singoli Ufficiali, e Tribunali del „ presente Regno, maggiori, e minori, che debbano tener particolare pensiero, *unusquisque in sua jurisdictione*, dell'osservanza della presente nostra Prammatica; e contravvenendosi, eseguire per le pene predette". Ed acciocchè sia noto a tutti; Comandiamo, che della presente se n'affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di questa predetta Città. *Datum Neap. die* 23. *Januarii* 1613. *El Conde de Lemos. Vid. Constant. Reg. Vid. de Castell. Reg. Vid. Montova Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Gener. mandavit mihi Andreae de Salazar. In Prag.* 2. *fol.* 52.

Poena unciar. centum. Amissionis pecuniae. Privationis electionis per trienn. Vel perpetua. Inhabilis per trien. vel perpetuo.

Officium Capitanei sit divisum ab actuario.

Die 23 jan. 1613. El Conde de Lemos.

Bannum R. C. Summariae, cum insertione Rescripti Suae Eccellentiae per Collaterale Consilium,

sive

PRAMMATICA XXIV.

Non aedificentur a Baronibus Terrae, et Casalia in consulta S. E. sub poena, ut inf.

DA S. E. e suo Collateral Consiglio ci è stata trasmessa l'infrascritta Provvisione, *videlicet*. PHILIPPUS DEI GRATIA REX. *Illustres, et Magnifici Viri Collaterales Consiliarii Regii fideles dilectissimi*. Abbiamo ricevuta l'infrascritta vostra Consulta del tenor seguente, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Il Magnifico D. Carlo Calà, Avvocato Fiscale di questa R. C. ha dato memoriale a V. E. supplicandola provvedere sopra alcuni capi concernenti la costruzione di nuove Terre, o Casali, senza licenza di V. E. o suoi Predecessori, la nuova rifazione di Terre, e Casali già distrutti, rifatti similmente senza licenza di V. E. e circa quelli, che vi sono andati ad abitare con l'immunità, loro promessa da' Baroni, che gli hanno fatto erigere, o rifare, o sieno i predetti abitanti forestieri introdotti in Regno, o pure Regnicoli, partiti dall' Università, e Terre, dove abitavano, sopra il quale Memoriale accompagnato con uno scritto molto dotto, ed erudito per la giustificazione di dette dimande fiscali, fatto dal detto Mag. Avvocato Fiscale, essendosene trat-

trattato in Collaterale, comandò a bocca V. E. che questa R. C. le facesse consulta; il quale Memoriale è del tenor seguente *videlicet*. Illustriss., et Eccell. Sig. D. Carlo Calà, Avvocato Fiscale del R. Patrimonio di S. M. dice a V. E. qualmente per diversi avvisi avuti da' Ministri Provinciali di questo Regno, si è tenuta notizia, che da diversi Baroni, e Feudatarj si sieno edificate, e nuovamente erette molte Terre, e Casali; de' quali alcuni presuppongono aver tenuta licenza con pretesto d'introdurre ad abitarvi Albanesi, e Schiavoni, ed altri sono stati edificati senza licenza di V. E. dal che risulta espsessa contravvenzione agli ordini di S. M. e Costituzioni del Regno, e notabilissimo danno alla Regia Corte nell' esazione de' Fiscali, e all'Università convicine, le quali restano spopolate de' loro Cittadini, che venno ad abitarvi, con la speranza dell' esenzione fino alla Numerazione nuova, dopo la quale passano ancora ad abitare in altri luoghi, restando il peso de' fuggitivi, e vagabondi a' poveri Cittadini, che restano nelle loro patrie, con che molte Terre restan distrutte, e desolate. Ed essendo cosa di gravi inconvenienti, supplica V. E. restar servita di provvedere sopra gl'infrascritti Capi.

„ 1. Primo, comandare, che dette nuove Terre, e Casali per l'avvenire non possano di niuna maniera più fabbricarsi, e che non si dia licenza per fare dette nuove abitazioni senza espressa, e particolare licenza di V. E. con derogazion dell' ordine, che si servirà di dare; e che quando vi fosse alcuna convenienza di concederla, non debba darsi, se non *capta informatione*: fatte prima tutte le diligenze necessarie, inteso il Regio Fisco, e l' Università convicine.

„ 2. Secondo, che questa proibizione s' intenda per l'abitazioni, che si facessero tanto in luogo di demanio, quanto ne' luoghi, o territorj feudali, o allodiali quali si vogliano.

„ 3. Terzo, che resti proibita detta erezione di Terre, non solo per li Cittadini, ed abitanti di questo Regno degli uomini, e vassalli demaniali, ma ancora degli Albanesi, Schiavoni, ed altri quali si vogliano forestieri, i quali non si deggiono introdurre in Regno senza particolar informazione della loro qualità, e fedeltà, perchè introducono nuovi costumi, e corruttele a quelli de' Regnicoli, e si è veduto con esperienza, non aver apportato finora beneficio alcuno l' aver introdotto, e permesso, che altre Nazioni venissero ad abitarvi, ma essere stato necessario frenarle con ordini, e Prammatiche particolari.

„ 4. Quarto, che non solo si proibisca la fabbrica, e costruzione di Terre, e Casali, per quelli, che nuovamente volessero erigerli, ma ancora per quelli, che si presupponesse esser disabitati, e distrutti dall' antichità del tempo, incendio, terremoto, o altro qualsivoglia accidente, con pretesto di esser feudi di quaternati, e Terre disabitate, e pagarne i pesi, e servizj feudali, e bastare la licenza della prima abitazione permessa, perchè detta licenza non si dee intendere per la seconda volta, e quando volessero i Baroni di nuovo riedificargli, e proccurare abitazioni di nuovi vassalli, per chiara disposizione di ragione han bisogno di nuove licenze, e la tassa de' servizj Feudali, durando la linea de' Conces-

„ sio-

„ sionarj, sempre è l'istessa, tanto „ se i feudi s'aumentano, quanto se „ si diminuiscono; di maniera che „ il Fisco non ha vantaggio alcuno, „ anzi più tosto danno: perchè sono „ più i feudi, che s'aumentano di „ rendita, che quelli, che patiscono „ diminuzione per simili accidenti.

5. „ Quinto, perchè si soglion fa„ re queste nuove abitazioni, anche „ con pretesto di mutar Casale da un „ altro più comodo, e di miglior'aria, „ supplica V. E. per levar l'occasio„ ne di frode, proibire detta muta„ zione, ordinando, che non si dia „ licenza sotto questo, o altro colore, „ che si esponesse.

6. „ Sesto, supplica V. E. coman„ dare, che il tutto s'esegua puntual„ mente, e quando si facessero nuo„ ve Terre, o Casali contra la for„ ma suddetta, quelle s'intendano „ *ipso facto*, *ipsoque jure* acquistate „ alla Regia Corte, la quale possa „ dette nuove Terre, o Casali ven„ dere, o concedere, come cosa pro„ pria, ed infeudare la giuridizione, „ uomini vassalli, e feudi, ne' quali „ saranno dette Terre fabbricate, co„ me più le piacerà, e parrà, senza „ che possano pretendere detti Baro„ ni, che l'avranno fabbricate, rifa„ zione, nè altra cosa.

7. „ Settimo, comandare, che i „ Presidi, e Regie Udienze Provin„ ciali, e principalmente gli Avvo„ cati Fiscali di esse, stiano con par„ ticolar'attenzione, che succedendo „ farsi detti Casali nuovamente da „ Barone alcuno, ne facciano subito „ relazione a V. E. ed alla Regia „ Camera, e 'l medesimo comandare „ con ordine penale a' Regj Percet„ tori, i quali possono con maggior „ facilità saperlo, ed all'officio loro „ incumbe principalmente darne con„ to a V. E. ed a detta R. C. e „ non dissimularlo, comandando, che „ si ponga per Capitolo particolare „ nelle loro Instruzioni.

8. Ottavo, per quelli, che al presente si truovano fatti, *citra praejudicium* delle pene incorse, supplica V. E. comandare, che detti Casali, e Luoghi eretti senza licenza, o con licenza surrettiziamente ottenuta, debbano subito numerarsi, e i Baroni debbano pagare a beneficio della R. C. i Fiscali, che han fraudato alla Reg. C. ed all'Università, con le franchizie promesse per indurgli ad abitarvi; ordinando, ch'essendo forestieri senza licenza introdotti in Regno, detti Baroni paghino i Fiscali, che quegli avrebbero pagati, se fossero andati ad abitare in luoghi cogniti, e per li fuochi occupati alle Terre convicine debbano similmente pagarli per bonificargli all'Università, alle quali detti fuochi mancano, sino al tempo di detta nuova Numerazione. E perchè le persone, che vanno ad abitare in simili luoghi nuovamente eretti, per lo più vi concorrono dalle Terre convicine, allettate dalla promessa dell'immunità de' pagamenti; si deggiono costringere a ritornare nelle prime abitazioni, sieno Terre demaniali, o di Baroni, ne' casi però, che sta disposto, e permesso dalle Costituzioni, e leggi del Regno. E perchè i fuochi, che effettivamente resteranno in detti nuovi Casali, che al presente si truovano fatti, e per li Regnicoli, i quali resteranno ab abitarvi, ordinare alla R. Cam. che faccia descrivere dette nuove abitazioni ne' Quinternioni, e Cedolario, con formarne la tassa del feudal servizio, ed esigere i fiscali, non ostanti le franchizie, che da' detti Baroni sono state indebitamente promesse. Che il tutto sarà molto conforme alla giustizia, ed al servizio di S. M.

e di beneficio di molte povere Terre.

9. Ed essendosi sopra di ciò pienamente trattato, in questa R. C.: inteso il detto Magnifico Avvocato Fiscale, considerate le ragioni da lui proposte, ci ha paruto riferire a V. E. „. Che quanto a' Capi 1. 2. 3. 4. *et* 5. questa Regia Camera è di „ voto, e parere, che può servirsi „ V. E. comandare nella forma, nel„ la quale si supplica. Però quando „ in alcuni de' casi contenuti nel 2. „ 3. 4. *et* 5. Capitolo paresse a V. „ E. o pure a' suoi successori per qual„ che ragione, e convenienza parti„ colare, dar licenza, non si conce„ da se non nel modo, e forma co„ me nella fine del primo Capitolo „ sta supplicato, cioè pigliatasi pri„ ma informazione, e fatte tutte le „ diligenze necessarie, inteso il Re„ gio Fisco, ed i Baroni, ed Uni„ versità convicine.

10. „ Quanto all' esposto nel set„ timo Capitolo la Regia Camera è „ di voto, e parere ordinarlo nel „ modo, e forma come si domanda.

11. „ Quanto al contenuto nel Ca„ pitolo 8. nel quale si domandano „ per lo Regio Fisco più cose: Pri„ ma, che i Casali, e le Terre, le „ quali già si ritrovano erette senza „ licenza di V. E. si debbano subito „ numerare. Pare a questa Regia Ca„ mera, che prima sia servita V. E. „ considerare, e vedere, quali di det„ te Terre, e Casali vorrà, che re„ stino in piedi, e quali, che si dis„ facciano, e la numerazione si fac„ cia solamente per quelli, quali V. „ E. ordinerà, che restino in essere.

12. „ Decimosecondo, dimanda il „ Fisco in *d.* 8. *cap.* che i Baroni „ paghino alla R. C. i Fiscali, qua„ li l' hanno fraudato, ed ancora alle „ Università per le franchizie, che „ hanno promesse agli abitatori con „ indurgli ad abitare; ordinando, che „ essendo forestieri senza licenza in„ trodotti in Regno, detti Baroni „ paghino i Fiscali, che quegli avreb„ bero pagati se fossero andati ad a„ bitare in luoghi soggetti, e che „ per li fuochi occupati alle Terre „ convicine debbano similmente pa„ garli per bonificargli all' Universi„ tà, alle quali detti fuochi manca„ no infino al tempo della nuova „ Numerazione; Quanto a ciò dice „ questa Regia Camera che questo è „ negozio di giustizia, nelle decisio„ ni del quale bisogna cognizione di „ causa, così in fatto, come in leg„ ge, e ci vengono articoli *de jure* „ da discutere; onde parendo a V. E. „ sarà servita ordinare, che circa ciò „ questa Regia Camera inteso il Fi„ sco, e le parti, cioè l' Università „ defraudate, e i Baroni, quali sen„ za licenza Regia hanno fatte eri„ gere, ed edificare dette Terre, e „ Casali.

13. „ Decimoterzo, sotto il *d.* 8. „ *cap.* dice il Fisco, che le persone, „ che vanno ad abitare in simili luo„ ghi nuovamente eretti, per lo più „ vi concorrono dalle Terre convici„ ne allettate dalle promesse dell'im„ munità de' pagamenti; e che per„ ciò si debbano costringere a ritor„ nare nelle prime abitazioni, sieno „ Terre demaniali, ovvero de' Baro„ ni, e ne' casi però, che sta dispo„ sto, e permesso dalle Costituzioni, „ e Leggi del Regno. Quanto a ciò, „ questa R. C. rappresenta a V. E. „ che in questo Regno sta ricevuto, „ e praticato, che quando le persone „ native d' alcune Terre sieno Baro„ nali, o Regie, passano ad abitare „ ad altra Terra sita dentro del Re„ gno, e nella Terra, donde si par„ tono, non v' ha persona, che porti „ il peso del suo fuoco, quella per-

„ so-

„ sona, che si parte, lo dee pagare „ nell' istesso modo, com' era obbligata pagarlo, quando vi abitava; „ e nella Terra, dove va ad abitare, „ paga solo carlini 15. l'anno per „ ragione dell' abitazione, e la rata „ delle spese estraordinarie; eccetto „ però quando venisse ad abitare in „ Napoli, che in tal caso non paga „ detti carlini 15. e rata di spese; „ e questo dura infino a tanto che „ si fa la nuova Numerazione, perchè allora si numera dove si trova „ ad abitare, come fosse Cittadino „ originario di quella Terra, dove „ viene numerato. Però se colui, „ che si parte dalla Terra nativa, „ non porta in quella il peso del „ fuoco, perchè forse sarà vivo il padre, „ o altro suo fratello, che porta il „ detto peso, viene ad essere fuoco „ acquisito alla Terra, dove va ad „ abitare, e con essa avrà da pagare, come Cittadino il fuoco, eccetto se venisse ad abitare in alcune Terre, dove non si paga il fuoco, com'è la Città di Napoli, ed „ in questa conformità si è più volte praticato da questa R. C. e da „ tempo antichissimo si sono spedite „ provvisioni, come ne fa testimonianza il Reggente Moles in una „ delle sue decisioni; nè mai si sono forzati i predetti a ritornare ad „ abitare nelle Terre native, sieno „ de' Baroni, o Regie. E questo con „ molta ragione: essendo così per „ disposizione di legge comune, come di Regno, libero a ciascuno „ andare ad abitare dove vuole, ancorchè fosse liberto, o libertino, „ tanto più a quelli, che sono ingenui, e nati liberi, e i vassalli sono più, che liberti, o almeno a „ quelli non inferiori, e solo forse „ potrebbero astringersi a ritornare „ ad abitare nelle Terre Baronali, „ quando fossero Vassalli angarj obbligati a servizj personali sordidi, „ e questo avuto per ispecial privilegio del Principe supremo in questo Regno, ch'è Sua Maestà, (che „ Iddio la guardi) alla quale solo „ tocca concederli. Dunque per quanto tocca a' Regnicoli, che fossero „ andati ad abitare in alcuni di detti Casali, questa Regia Camera è „ di voto, e parere, che si osservi „ il detto solito; cioè non astringergli a ritornare ad abitare nelle Terre Baronali, eccetto se fossero angarj, nè alle terre demaniali, bastando solamente, che paghino il „ fuoco ne' casi sopraddetti, e che „ lo paghino per tutto il tempo, che „ sono stati assenti dalle loro patrie, „ non ostante l'immunità promessa „ da' Baroni, che gli hanno indotti „ ad abitare ne' predetti loro Casali, „ o sieno quelli riedificati, o pure „ nuovamente eretti. E rispetto a' forestieri, che si troveranno venuti „ ad abitare in detti Casali, non potranno essere astretti ad abitare in „ Regno contra loro voglia, nè pagare il fuoco in alcun luogo, ove „ non vorranno abitare.

14. „ Decimoquarto in detto 8. „ Capitolo domanda il Fisco, per li „ fuochi, ch' effettivamente resteranno in detti nuovi Casali, che al „ presente si trovano fatti, e per li „ Regnicoli, i quali resteranno ad „ abitarvi, ordinare alla Regia Camera, che faccia descrivere dette „ nuove abitazioni ne' Quinternioni, „ e Cedolario, con farne la tassa del „ feudal servizio, ed esigere i Fiscali, non ostanti le franchizie, che „ da detti Baroni sono state indebitamente promesse. Quanto a ciò „ questa R. C. è di voto, e parere, che a rispetto di quelli, che „ hanno abitato in detti Casali, e „ do-

„ doveano pagare il fuoco nell'Università loro nativa, la istanza del Fisco, è molto giusta; però rispetto agli altri abitanti, ancorchè Regnicoli, che non pagavano il fuoco nelle loro patrie, per esservi chi portava il peso di detti fuochi, e sono andati ad abitare in detti Casali colla speranza dell' immunità promessa da' Baroni, ed abbiano da pagare il fuoco per lo tempo, che v' hanno abitato, è negozio di giustizia, e vi bisogna matura considerazione, con intendere detti abitanti, i quali potran replicare, che se non era per detta immunità promessa, o non si sarebbero mossi dall' abitazione di prima, dove per essere sotto fuochi, non pagavano il fuoco, o sarebbero andati ad abitare in altre parti franche di pagamenti fiscali, come sarebbe in Napoli, o in altre parti del Regno. Che però rispetto a questo potrà restar servita V. E. rimetterlo a questa R.C. che provvegga di giustizia ". Ch' è quanto occorre riferire a V. E. alla quale facciamo la dovuta riverenza. *Dalla Regia Camera della Sommaria a' 13. di Maggio del 1652. Di V. E. Servidori. Il Luogotenente, e Presidenti della Regia Camera Gio: Batista Pisanello pro M. C. El Conde de Mola, Gio: Cammillo Caracc Commessario. D. Giacomo Capece Galeota, Iuan Lopez de Baylo, Massimino Pastaro. D. Pedro Moscoso. Giacinto Barvacauo. Vidit Fiscus. Con. Antonius Bolinus Secret. Registrata in Cons. Curiae 14. fol. 110.*

Die 13. Maji. 1652. R. C. Sum.

15. Ed inteso per Noi il tenore della preinserta vostra consulta, volendoci conformare col voto, e parere di cotesta Regia Camera, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ dobbiate quella, e quanto in essa si contiene, eseguire, e far eseguire giusta la sua forma, contenenza, e tenore, atteso così conviene al servizio di S. M. ed è nostra volontà ". *Datum Neap. 19. Augusti 1652. El Conde de Oñate, y Villa mediana. Vid. Zufia Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Garcia Reg. Barilius Secretar. De Giorno. In Curiae 2. fol. 150.*

Die 19. Aug. El Conde de Oñate.

16. Per il che volendo debitamente provvedere per lo presente Bando „ Ordiniamo, e comandiamo l' infrascritte cose doversi osservare da qualsivoglia persona sotto l' infrascritte pene, *videlicet*. Che qualsivoglia persona non possa, nè debba in modo alcuno erigere, o fabbricare Terre, o Casali in Territorio demaniale, feudale, o allodiale, così proprio, come di privato, soggetto però alla sua giurisdizione, nè permettere per quello, che a lui tocca, che si fabbrichino dette Terre, o Casali sotto qualsivoglia titolo, colore, o pretesto, ancorchè si pretendesse, essere in maggiore beneficio, ed aumento de' loro feudi, o di S.M.; nè promettere a quelli, che vi verranno ad abitare immunità, o assicurazione alcuna, nè ricevere da quelli per la permissione d' abitarvi, alcuna cosa, in danari, o in altre robe, nè permettere, che in dette Terre, o Casali, che volessero erigere, qualsivoglia persona che sia, Regnicola, o forestiera senza particolar licenza di S.E. da darsi, con pigliarsi prima diligente informazione, che vi sia ragione, inteso il Magnifico Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e gl' interessati per la tal costruzione di dette Terre, o Casali, sotto pena di perdere i detti Casali,

Poena amissionis Casalium, refectionis damnorum, et restitutionis accepti.

„ sali, o Terre, che nuovamente volessero edificare, e tutta la giurisdizione, e dominio, che avessero così ne' detti luoghi, dove si fabbricheranno, come sopra le persone, che vi andassero ad abitare, di dover rifare al Regio Fisco, ed agl' interessati tutto quel danno, che si cagionasse per tal costruzione di Casali, o Terre, e di più al Regio Fisco, o a chi sarà di ragione, tutto quello, che loro si sarà pagato, o avranno conseguito di beneficio per causa delle licenze, che dessero, e per quello, che operassero alla costruzione delle dette Terre, e Casali, e ad introdurvi abitatori; e l' istesso s' intenda similmente proibito, ancorchè dette Terre, o Casali si facessero in luogo, e per rifazione de' Casali disabitati, e distrutti per l' antichità del tempo per incendio, per terremuoti, o per qualsivoglia altra causa, se non vi precederà la licenza particolare di S. E. presa prima diligente informazione, che vi sia legitima causa, intesi il predetto Magnifico Avvocato Fiscale della Regia Camera e gli altri interessati, sotte le medesime pene. E 'l medesimo s' intenda proibito, ancorchè i detti Casali, o Terre si edificassero sotto pretesto di fargli in luogo di miglior' aria, e di maggior condizione di sito, o altro beneficio, e comodità, per questo si avrà da fare con licenza di S. E. precedente l' informazione, *ut supra*, sotto le medesime pene ". *Datum Neap. die* 17. *Junii* 1653. *Jacobus Capycius Galeota pro M. C. Jo: Camillus Cacacius. Vidit Fiscus. Con. Antonius Bolinus. Jo: Baptista Sebastianus Act. Mag. Jo: Franciscus Monacus pro Magn. Secretar.*

Die 17. Jun. 1653. R. C. Summaria.

§. 17.

Che niuno Barone possa per se, nè per interposta persona pigliare in affitto le gabelle delle sue Terre, nè participare, etc. *Ex prag.* 8. §. 10. *de Commissar.*

Barones non participent in affictibus gabellarum suarum Terrarum sub poena.

§. 18.

Che niun Barone possa costringere Gabelloti, nè Affittatori, e pagar loro danaro che sia assegnato a' pagamenti Regj, e a particolari, etc. *Ex d. pragm.* 8. §. 12. *de Commiss.*

Barones cogant publicanos ad solvendum pecuniam alii assignatam sub poena.

§. 19.

A tutti, e singoli Officiali maggiori, e minori, tanto Regj, come de' Baroni, etc. *Ex prag.* 26. *de Vectigal. et Gabellis.*

Barones solvant bonatenentiam universitatibus.

PRAMMATICA XXV.

Dilectissimis Populis nostris Citerioris Siciliae Gratiam nostram, et perpetuam felicitatem. Cum satis multa, et quidem praeclara fidei, amoris, obsequiique vestri in nos argumenta domi, militiaeque dederitis, modo fausta omnia nobis, familiaeque nostrae Regiae ob elargitam a Deo Prolem precantes, modo comitantes nos lacrymis, cum ad propulsandam inhiantium. Regna nostra hostium incursionem, ac impetum, illuc properare satius duximus, quo mille inter belli, minusque salubris aeris incomoda Ducem, Militemque ageremus, quam domi desides fortissimorum militum nostrorum pericula auribus haurire: modo illinc Nos reduces inter faustissima non fucatae, sed sincerae letitiae signa excipientes, cum Deo Optimo Maximo ea

CAROLO Reg. Merum Imperium, quo largientibus veteribus Principibus, Barones in Feudis utebantur, extinuatum quodammodo per Constitutionem anni 1738. hac nova lege Carolus Rex restituit, repetito legis Capite Caroli V. Imperatoris, et Regis.

ea visa est armorum nostrorum justitia, ut fuga sibi consulendum duxerint, qui non ita pridem nullo negotio aliena Regna rapi posse certissime confidebant; factum hinc est, ut vix dum exactis, ac procul fugatis hostibus, securitate Regno reddita, Paterni erga vos amoris nostri cura mentem sollicitaverit, ut eas grati animi vices vobis rependere satageremus, quibus votis vestris satis abunde factum iri arbitraremur; Quapropter cum duobus abhinc annis, qui Praefecti erant extraordinariae illi pecuniae collationi, quam pro Aerarii nostri compendiis, dono nobis obtulistis, inter alias, quas sibi gratias impartiri a Majestate nostra enixius postularunt, ea fuit, ut quam anno 1738. xv. Junii edideramus Constitutionem, quoad primum, tertium, septimumque caput revocare dignaremur: Visum tunc nobis est, rem postulari, non nisi diligenti, maturoque examine concedendam; respondendumque propterea duximus Idib. Junii anni 1742.: Re melius perpensa fore ut provideremur. Nunc igitur postulationi vestrae lubenti animo indulgentes, quod semel, iterumque, et novissime per eos, qui conservandis Capitulis, Gratiisque a Majestate nostra, aut ab inclytae memoriae Praedecessoribus nostris concessis, sedulam, laudabilemque operam apud Nos navant, petiistis, ultro concedimus: *Placetque Nobis: Quod suspensis Capitibus primo, tertio, et septimo Regalis nostrae Constitutionis sub die* xv. *Junii* 1738., *pro iis tantum, quae Barones, eorumque Curias respiciunt, mandetur, prout, juxta Rescriptum Divae Mem. Imperatoris Caroli V., de anno* 1536., *mandamus, ut iidem Barones, et eorum Officiales debeant malefactores, et delinquentes debitis poenis punire, aut puniendos mandare: et ii, qui potestatem, virtute suorum privilegiorum, habent, componendi, permutandi, aut remittendi poenas, ea potestate taliter utantur, ne nos ex eorum abusu, pro justitia aliter providere cogamur*. Haec nobis placuerunt, speciali favore populos nostros prosequi volentibus: Haec consulto, ex certa scientia, Regiaque, qua Dei gratia pollemus potestate, praecipimus: Haec omnibus Magistratibus nostris, et Civitatum ordinibus, ad quos pertineat, curanda, servanda mandamus: praecipue vero Magnis Camerario, Protonotario, Justitiario nostris, eorumque vices-gerentibus, eorumque Ministris quibuslibet, quocumque officio, potestate, jurisdictione ipsi fungantur, poena indignationis nostrae, et mille ducatorum, Aerario nostro inferendorum, in minus obedientes constituta: Haec denique ut certa sint, et omnibus explorata, signo ea nostro magno obsignari jussimus, et per infrascriptum nostrum Consiliarium, Secretarium Status roborari. *Datum in Regia Nostra Urbe Neapolitana* VII. *Idus Novembris Anno Christi* CIƆDCCXLIV. *Regnorum Nostrorum utriusque Siciliae, et Hierusalem XI.* CAROLUS. *Josephus Joachimus de Montealegre. Vidit de Ipolito Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Josepho Verdutio a Secretis*. Pubblicata a dì 30. Novembre 1744.

Die 7. Nov. 1744.

PRAMMATICA XXVI.

Eodem Rege. Labentes in diem Baronum substantias, ob nimium luxum: Carolus Rex, datis e Magistratu Curatoribus, sustinendas censuit. Quod et vulgari nomine *Soprin-*

TRa le principali cure dello Stato annoverandosi la cotanto lodevole di attender con diligenza al sollievo de' sudditi, non meno per ciò, che riguarda al Pubblico beneficio, che per quello riflette all' utile privato, e particolar interesse di ciascuno: sin da' primi tempi, in cui la

tendenti vocaeit: Curatore accepto, inutilis stipulatio Baronum ad contractus: omnisque obligatio frustratur.

la Divina Provvidenza ci costituì a dominar questo Regno; fu sempre intento il nostro Reale Animo a promuover quei mezzi, per li quali rimanesse un'opra sì rimarchevole adempiuta, non solo col render salvi per le vie della Giustizia a' nostri cari ed amati Vassalli i proprj diritti, ed averi, ma parimente in soccorrerli per le vie economiche cogli espedienti più atti a condurre a tal desiato fine. E consideratosi tra questi ben anche opportuno di dar un provvido sistema alle case di alcuni Nobili, e riguardevoli Famiglie, le cui facoltà si osservavano di molto deteriorate, o per sinistre vicende, o per lo mal regolamento di esse, fu ciò di motivo, che loro destinassimo taluni de' nostri Ministri per Soprantendenti; affinchè colla guida e governo di costoro, proccurandosi dismetter quei debiti e pesi, che tal continuo discapito partorivano, e riformandosi le annue spese per lo mantenimento delle medesime ad una giusta meta, si vedessero un giorno finalmente rimesse colle rendite in quel pristino, e florido stato, in cui precedentemente ritrovavansi. Ma poichè, non ostante una providenza così salutare, giunto è al presente alla nostra Real notizia, che alcuni Cavalieri, a pro de' quali si sono date simili Soprantendenze, giornalmente contraggono de' nuovi debiti, e si viene con ciò a perdere tutto quel frutto, che erasi meditato di poter in di loro vantaggio colla cura de' Ministri suddetti conseguire; abbiam risoluto, per ovviare tal disordine, di formare il presente Real Editto, con cui affatto proibiamo a' Cavalieri, che hanno Soprantendenti, di poter contrarre debito alcuno senza il consenso de' medesimi, e 'l nostro Real permesso. Di modo che contravvenendosi a tal divieto, tutti quei contratti, che si formeranno di simil natura dopo la pubblicazion di tal Editto, restino da ora dichiarati nulli, ed invalidi, onde non possano a beneficio de' Creditori dar azione alcuna per lo riscuotimento di ciò che intendono conseguire. E per quelle obbligazioni, che si ritroveranno già contratte pria dell' anzidetta pubblicazione, vogliamo, ed ordiniamo, che la pretesa validità, o insussistenza di esse rimaner debba soggetta al disposto dalle leggi, imperocchè tal' è la nostra Real Volontà. Ed affinchè il presente stabilimento, e determinazione venga in notizia di tutti, e da nessuno si possa allegar causa d'ignoranza; vogliamo, che questo Real Editto si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e Regno, ritornando nella nostra Segretaria di Stato di Giustizia, e Grazia colle dovute relate. Ed in pubblica testimonianza sarà il medesimo da Noi firmato, e suggellato col suggello delle nostre Reali Armi, e roborato dall' infrascritto nostro Segretario di Stato del dispaccio di Giustizia, e Grazia. *Datum Neapoli die* 17. *Martii* MDCCXLIX. *Regnorum nostrorum* XV. CARLO. *Locus* ✠ *Signi*. *Bernardo Tanucci*. *Vid. Danza Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisc. Rapolla a Secretis*. Pubblicata a dì 9. April. 1749.

Die 17. Mart. 1749.

PRAMMATICA XXVI.

FERDINANDO IV. Regr. Numerus Armigerorum, quo Barones utebantur, hac lege coercetur. Sancitur, ut qui a Baronibus munus susceperint, ad Regiam Au-

PEr li continui disordini, che si sentono avvenire nelle Terre e luoghi delle Provincie del Regno, e pervengono alla nostra notizia, dallo eccessivo numero degli Armigeri, a quali da taluni Baroni si spediscono le patenti, e da altri che dimorano in

dientiam profiterentur, vel ad Tribunal Campaneae: Et in libris *gratis*, horum nomen referatur.

in questa Capitale, si fanno spedire da' loro Vicarj Generali, Agenti, e Ministri; sull'appoggio che sieno necessarj per lo sostegno della giurisdizione, e per lo disimpegno delle ordinarie incumbenze delle Corti Locali, abbiamo stimato dare il convenevole riparo all'abuso cotanto pregiudiziale alla quiete de'nostri fedelissimi sudditi, che sono nelle Città e Terre delle Provincie soggette a'Baroni. Quindi avendo anche tenuto presente quanto fu disposto dal Nostro Augusto Genitore, con la Real Costituzione dell'anno 1738. abbiamo stimato fare questo nostro Sovrano Editto, da doversi osservare inviolabilmente da' Baroni di questo Regno, e da' loro Vicarj Generali, Agenti, e Ministri di qualunque carattere che sieno, col quale ordiniamo, e comandiamo che da oggi innanzi i Baroni quando spediscono patenti di Armigeri ne' loro Stati, e Terre, o faranno quelle apedire da' loro Ministri, debbano espressamente apporre o fare apporre la clausola di non dovere quelle valere, se non saranno registrate negli Officj delle Segreterie delle Regie Udienze Provinciali, e per la Provincia di Terra di Lavoro presso l'Ufficio del Segretario del Tribunale di Campagna: ed affinchè questa nuova Legge non arrechi il menomo interesse a quegli individui, che otterranno le patenti; vogliamo, ed ordiniamo, che il registro si debba fare da' respettivi Segretarj senza pagamento alcuno, e questi oltra il registro ordinato, dovranno nelle patenti originali, che loro verranno mostrate, notare di essersene fatto il registro, affinchè si sappia di essersi esattamente eseguito ciò che da Noi viene ordinato, e prescritto. E perchè nessuno ardisca contravvenire a questa nostra Legge vogliamo, e comandiamo, che i Baroni contravventori vengano soggettati alla pena di ducati mille, da applicarsi a beneficio nel nostro Regio Fisco, ogni volta che contravverranno, senza che possano essi valersi della scusa di non esser tenuti per la contravvenzione forse commessa da' loro Ministri ne' Feudi, per quelli che ne sono assenti, dovendo essi esserne responsabili, ed invigilare per la osservanza di questa Legge, e rispetto a' Ministri Baronali contravventori, ed Armigeri, che facciano uso di patenti non registrate, come sopra sta espresso; vogliamo, e comandiamo che incorrano nella pena di sei mesi di carcere per la prima volta, e per la seconda volta, se nuovamente contravvengano, alla pena di un anno di carcere, ed all'esilio dalla Provincia per altri tre anni: ed affinchè dalla Legge risulti il riparo all'abuso, ch'è l'unico nostro fine nel promulgarla, vogliamo, e comandiamo, che i Presidi Provinciali per le respettivi Provincie commesse alla loro cura, ed il Commessario Generale di Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, ravvisando da' registri il numero eccessivo di patentati, che ciascuno Barone abbia fatto, ne debbano fare a noi relazione per le ulteriori Sovrane deliberazioni. E perchè questo nostro Real Editto venga a notizia di tutti, nè si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo e comandiamo, che sia munito del nostro Real Suggello, e della sottoscrizione del nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia e Grazia; veduto dal Viceprotonotario, e la di lui vista legalizzata dal nostro Segretario della Real Camera di S. Chiara, e che nelle dovute forme si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Capitale. *Portici* 2. *Dicembre* 1769. FERDINANDO. *Carlo de*

Die 2. Dic. 1769.

de Marco. Vidit Citus Praeses Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis. Pubblicata a dì *6.* Dicembre *1769.*

PRAMMATICA XXVII.

Baronibus interdictum quid pretii nomine a Gubernatoribus recipere pro Patentium, ut eas vulgo haud signate dicuntur, expeditiones, aut cum aliquo de homicidiis, aliisque hujusmodi sceleribus pactionem facere sine Regis assensu. Secundum haec scriptum a Regali Camera S. Clarae, latumque edictum.

AVendo cotesta Regal Camera consultato il Re, per togliersi gli abusi ne' governi baronali, d'imporsi con editto a Baroni di non esiger prezzo, e qualunque ricognizione, nè anche sotto colore di diritti de' di loro Segretarj, per le patenti, che si spediscono delli Governatori, e che paghino a dirittura, e mensualmente la provisione corrispondente alla qualità de' luoghi, dichiarandosi nelle stesse patenti, senza ammettersi qualsivoglia compenso di tali provisioni sulle *pene*, e *proventi*; e che li Governatori possano ripetere la sudetta provisione, non ostanti le ricevute fatte, qualora però non siano le medesime da essi firmate con due testimonj non dipendenti dalli Baroni, e coll' autentica di Notaro; e rispetto alle transazioni, non doversi alterare la determinazione di Sua M. Cattolica, che lo vietò negli omicidj, e delitti gravi, senza il Regale Assenso, e comandò doversi di tali delitti fare dalle Corti Baronali mese per mese relazione alle Regie Udienze: la M. S. in seguito mi ha comandato dire alle Signorie Vostre Illustriss., che rimane informata, e vuole, che cotesta Real Camera stenda lo Editto da pubblicarsi, e lo rimetta. *Palazzo 29. di Febbraro 1772. Carlo Demarco. Alla Real Camera di S. Chiara.*

Die 29. Feb. 1772.

BENEVENTI, ET PONTISCVRVI RECIPERATIO

T I T. XXXIV

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV. Rege.

A' Cittadini, e Abitanti di Benevento, e suo Territorio, Nostri amatissimi sudditi. Avendo Noi per gravissime, e giuste cagioni, e per quell' obbligo, a cui ci chiama la felicità de' Popoli dalla Divina Provvidenza alla Nostra cura commessi, risoluto di riunire la Città di Benevento, e sue pertinenze a questo Nostro Regno, di cui è stata sempre parte, e per chiarissimi, e notorj diritti da' Nostri Serenissimi Antecessori alla Nostra Corona inseparabilmente annessa sin dalla fondazione del presente Regno delle Sicilie: Nè dubitando, che voi colla maggior prontezza, e con egual piacere sarete per concorrere dalla vostra parte con riconoscere in Noi il vostro vero, e legittimo Padrone, Signore, e Sovrano: Abbiamo ordinato al Cavaliere D. Bartolommeo Falconcini Brigadiere de' Nostri Eserciti, e da Noi specialmente a ciò deputato, di ricevere nel Nostro Real Nome il giuramento di fedeltà, che dalle Persone rappresentanti il vostro Pubblico, e dal Comune deputate a far tal atto, sarà prestato. Vi esortiamo perciò, e vi ordiniamo, e comandiamo a dare e prestare in mano del medesimo Cavalier Falconcini nella forma corrispondente il giuramento suddetto. Assicurandovi Noi per la Nostra parte sotto la Nostra buona grazia, e particolar cura, e di ricevervi, e trattarvi, come Nostri amatissimi sudditi, facendovi godere di tutte le immunità, esenzioni, e franchigie, preminenze, distinzioni, e grazie, che godono tutti gli altri Nostri sudditi: e confermandovi ancora, e di nuovo concedendovi tutte quelle grazie, capitoli, e privilegj, che vi sono stati conceduti da' Nostri Serenissimi Antecessori Alfonso I., Ladislao, ed altri, e principalmente dal Fondatore di questa Monarchia col suo diploma, che abbiamo voluto che s' inserisse in questo Editto, del tenor seguente. *In Nomine Domini Dei Salvatoris Eterni Jesu Christi, Dominice Incarnationis An.* 1137. *mense Novembri prime Indictionis. Ego Rogerius Dei gratia Sicilie, et Italie Rex, Christianorum adjutor, et Clypeus Rogerii I. Comitis Filius. Regalis Excellentie Nostre provocamur liberalitate Fidelibus Nostris tanquam de Nobis bene promeritis beneficia ampliori manu debere impendere, ut non solum fideliores inveniantur, sed ut ceteri spe retributionis adjuti in Nostro servitio promptiores habeantur. Eapropter, Venerabilis Beneventane Rossemanne Archiepiscope, qui semper in omnibus fidelis extitisti, petitionibus tuis, et Bernardi Beneventani Comestabili, et Beneventanorum Judicum, aliorumque plurimorum Civium clementius annuentes, quia vos semper Nostros fideles experti sumus, pro amore Summi Regis, per quem subsimus, et regnamus; et amo-*

re,

re, et fidelitate vestra, quam in Nobis habetis, et in antea habituri estis, dimittimus, et condonamus vobis ea omnia, quæ Nos, et Predecessores Nostri circa Beneventanam Civitatem habuerunt, fidantias subscriptas, videlicet denariorum reditus, salutes, angarias, terraticum, herbaticum, carnaticum, Kalendaticum, vinum, olivas, relevum, postremo omnes alias exactiones tam Ecclesiarum, quam Civium, et omnia predicta, et possessiones liberas facimus, et quietas undecumque aliquid accipere soliti sumus, ut quamdiu in Nostra permanseritis fidelitate, et Nostrorum heredum, liberi, et quieti vos, et vestri heredes ab omnibus supradictis maneatis, et in vestris prediis venandi, piscandi, aucupandi liberam facultatem habeatis; et ut firmiter hoc tenere valeatis privilegium istud sigillo aureo Nostro signari fecimus. Si qua vero persona, quod absit, magna humilisve, hujus Nostre concessionis paginam in aliquo violare presumpserit, viginti libras auri purissimi in misericordia Nostra Palatio Nostro componat; presensque privilegium robur pristinum obtineat. At hujus concessionis judicium per manus Henrici Nostri Notarii scribi precepimus, et bulla aurea insigniri. Anno Regni Nostri septimo. Promettendovi ancora, ed assicurandovi sotto la Nostra Real parola non solamente di mantenervi quelle immunità, esenzioni, franchizie, grazie, privilegj, e diritti, di cui al presente godete, e siete in possesso, ma di accrescervene altre, che stimeremo convenire al Nostro amore per voi, e al vostro maggior bene, e alla vostra fedeltà: con scemarvi que' pesi, e sollevarvi da quelle imposizioni, che conosceremo esservi insopportabili. Ed affinchè questo Nostro Reale Editto abbia tutta la sua forza, e vigore, sarà da Noi sottoscritto di Nostra Mano, suggellato col Nostro Suggello, e riconosciuto dal Nostro Consigliere di Stato, e Primo Segretario di Stato. *Date in Napoli 4. Giugno* 1768. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci.*

Die 4. Jun. 1768.

PRAMMATICA II.

Eodem Rege.

A' Cittadini, e Abitanti di Pontecorvo Nostri amatissimi suddıti. Per l'incessante cura, a cui ci obbliga il dovere di promuovere la maggior felicità de' Popoli dalla Divina Provvidenza al Nostro Governo commessi, abbiamo dopo serio e maturo esame riconosciuto, che cotesta Città di Pontecorvo fin da' tempi della fondazione della Monarchia delle Sicilie fu sempre parte di essa, senza che mai vi fosse stata interruzione alcuna sotto i Nostri Serenissimi Antecessori da' Normanni fino agli Aragonesi, e che solamente negli ultimi tempi di questi la Corte di Roma senz' alcun titolo legittimo, e di fatto se ne intruse nel possesso. Convenendo dunque per tutte quelle ragioni, che ognuno può da se stesso conoscere, e per altri Nostri giustissimi fini, che si riunisca al nostro Regno, di cui è parte, la suddetta Città di Pontecorvo, e sue pertinenze; nè dubitando che voi per la vostra parte sarete con piacere per concorrervi, riconoscendo in Noi il vostro, vero, e legittimo Padrone, Signore, e Sovrano: Abbiamo perciò ordinato a D. Tobia Longi Capitan de' Nostri Reali Eserciti, che venga a ricuperare, e a prenderne in Nostro Nome il possesso, riunendolo al Nostro Dominio. Ed avendo destinato, e specialmente a ciò deputato il medesimo Capitano D. Tobia Longi: Vi esortiamo perciò, e vi ordiniamo, e comandiamo a dare, e presta-

stare in mano del medesimo nella forma corrispondente il giuramento di fedeltà. Assicurandovi Noi per la Nostra parte, sotto la Nostra Regia parola in contraccambio della vostra obbedienza, della Nostra buona grazia, e particolar cura, di riceverví, e trattarvi come Nostri amatissimi sudditi. Ed essendo Nostro principale oggetto nel riunire cotesta Città a' Nostri Dominj il promuovere, ed accrescere il maggior bene, e vantaggio di quelli, che hanno per disposizione della Divina Provvidenza il diritto d'esser Nostri sudditi; vi assicuriamo perciò, e vi dichiariamo col presente Editto, e sotto la Nostra Real parola di confermarvi tutt' i privilegj, e grazie, che vi sono stati concedute finora. E affinchè vi riesca sempre più lieto il ritorno sotto governo del vostro vero, e legittimo Sovrano, Signore, e Padrone, vi promettiamo di accrescervi nuove grazie, che crederemo più convenire al Nostro amore per voi, e alla vostra fedeltà, ed obbedienza. E perchè questo Nostro Editto abbia tutta la sua forza, e vigore, sarà da Noi sottoscritto di Nostra Mano, munito del Nostro Suggello, e riconosciuto dal nostro Consigliere di Stato, e primo Segretario di Stato. *Napoli 6. Giugno 1768.* FERDINANDO. *Bernardo Tanucci.*

Die 6. Jun. 1768.

DE BESTIIS VACCINIS, SEV BOBVS, NON MACTANDIS

T I T. XXXV

PRAMMATICA PRIMA.

Vituli, Juvenci, Boves, et Vaccae mactari non possunt, donec aliter fuerit provisum. Boves, Vituli, et Taurae excipiuntur.

NEgli anni passati fu fatto, e pubblicata Prammatica del tenor seguente, *videlicet*. Philippus Dei Gratia Rex, etc. Bando, etc. Negli anni passati, essendosi conosciuto il mancamento, ch'era in questo Regno di bestiami bovini, e vaccini, causato sì per le guerre passate, come per l'esecuzioni, che si faceano sopra detto bestiame, fu promulgata Prammatica, * proibendosi il fare di dette esecuzioni sopra detto bestiame, tanto ad istanza della Regia Corte per li debiti, che deggiono l'Università per li pagamenti ordinarj, come ad istanza d'altri particolari creditori. La quale Prammatica è stata di gran giovamento; ed essendo elasso il tempo dell'osservanza di detta Prammatica, acciocchè con più facilità si possano ajutare i seminati, e per l'altre cause, e degni rispetti, che muovono la mente nostra: ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente ,, Provvedere, e rimediare, che non ,, s'abbiano da ammazzare, nè macellare detti bestiami, durante il nostro beneplacito. Per questo ordiniamo, e comandiamo, che, dal ,, dì della pubblicazione del presente ,, Ban-

* Sub die 18. Aprilis 1539. de offic. S.R.C.

Nec possunt vendi, nec emi sine libello Univ. Prag. 3. §. 1. de empt.

„ Bando in avanti, non si debbano „ ammazzare, nè macellare vacche, „ vitelli, buoi, genchi, Annecchie, „ e qualsivoglia altra sorta di detti „ bestiami vaccini in niuna parte del „ Regno; eccetto i buoi marroni, e „ vacche sterili, sotto pena a' Macellatori, Buccieri, e Beccai, della „ frustra, e d'anni tre di galea; ed „ i padroni de' bestiami, che li vendono per detto effetto, oltra il perdere il bestiame, incorrano nella „ pena di ducati cento, e d'altra a „ nostro arbitrio riservata. Nelle quali pene vogliamo ancora, che incorrano i compratori. Per tanto „ per lo presente Bando ordiniamo, „ e comandiamo a tutti, e singoli „ Ufficiali, tanto Regj, come di Baroni, che debbano osservare, e far „ osservare quanto di sopra si contiene, e proccurare, che contra de' „ trasgressori si proceda all'esecuzione delle pene contenute nel presente Bando *irremisibiliter*, durante, „ come s'è detto, il sopraddetto nostro placito ". *Datum Neap. die 16. mensis Martii* 1571. *D. Perafan. Vid. Reverterius Regens. Vid. Salernitanus Regens. Robert. Prosecret.* E perchè siamo stati informati, che le Vacche lunare, e quelle da dieci anni in su non fanno figliuoli, ed allievi, per virtù de' quali si potesse venire ad aumentare il numero de' Buoi nel Regno, per poter con essi più facilmente attendere a coltivare i territorj, e seminati, per la qual causa s'è proceduto a fare il presente Bando „ Per tanto, acciocchè più „ facilmente i padroni di detti animali, ed anche i detti Massari si „ possano soccorrere alle loro necessità, ed occorrenze col prezzo di „ dette vacche, ajutar le loro masserie, e per dare grascia a tutto „ il Regno di carne, e principalmente a questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli; Ci è „ paruto dispensare, siccome per virtù del presente Bando dispensiamo, „ che oltra degli animali, che si permettono per lo preinserto Bando „ potersi macellare, possano anche „ macellarsi le dette vacche lunare, e „ le vacche da dieci anni in su, senza „ incorrersi in pena alcuna per virtù „ del detto preinserto Bando, restando *in suo robore*, *et efficacia* nel „ resto il Bando predetto, il quale „ Ordiniamo in virtù di questo, che „ si debba osservare, e non si possano, nè debbano macellare altri „ animali, che per quello si proibiscono, che non possano macellarsi, „ eccetto per quella somma, che per „ Noi è stato dispensata, e concessa licenza *in scriptis* a questa „ predetta Città di Napoli, e ad altre Città, e Terre del Regno, ed „ alcuni luoghi particolari ". *Dat. Neap. die* 13. *Septemb.* 1571. *Anton. Card. de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Lobera Prosecret. In Bann.* 1. *fol.* 79. *die* 15. *ejusdem Neapoli fuit pubblicatum, etc.*

Poena fustium, et triremis per triennium.

Poena amissionis animalium, et centussium mille.

Poena ead.

Die 16. Mart. 1571. D. Perafan.

Vaccae lunares, et supra aetatem decem annorum mactari possunt in carnatio, sed ultra 40. milliaria circa Neapol. alias secus 29. Apr. 1580.

Die 13. Sept. 1571. Card. Granvela.

DE

DE BLASPHEMANTIBVS

T I T. XXXVI

PRAMMATICA PRIMA.

Ultra linguae abcisaionem bonorum para tertia blasphemantium publicatur, quod duorum testimonio comprobatur.

Concord. prag. 2. 3.

HAc perpetua futura lege *sancimus, ut quisquis postbac cujusvis ordinis, numeri, dignitatis, potestatis, sexus, aetatis, gradus, et conditionis immortalem DEVM, ejusque Matrem Sanctissimam MARIAM Virginem, Apostolos, aliosque quosvis Sanctos, in Catalogo Sanctorum contentos, ausus fuerit blasphmare, poena afficiatur irremissibili amputationis, praecisionis linguae, et bonorum omnium suorum partis tertiae confiscationis. Utque hujusmodi formidine, facilius omnes se abstineant ab eodem detestandum crimine, nullum fieri processum, sed tantum admissum esse volumus duobus testibus. Mandantes magno Jusitiario hujus Regni, ejusque Locumtenenti, Regenti, et Judicibus M. C. V. Viceregibus, et Justitiariis, Capitaneis, et ceteris Officialibus nostris, insuper Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, et Baronibus Terrarum Dominis, et ceteris, ad quos spectaverit, sub irae, et indignationis nostrae incursu, quatenus praesentem nostram legem inviolabiliter observent contra eos, qui contra fecerint, ad poenarum ipsarum exequutionem procedant;* Et contrarium non faciant, si ultra supradictas poenas privationis officiorum, etiam bonorum omnium cupiunt evitare. In quorum fidem, etc. *In Civitate Materae* 21. *April.* 1481. *Regnorum nostrorum anno* 24. *Rex Ferdinandus*

Poena amputationis linguae, et publicationis tertiae partis bonorum.

Per pragm. 5. est statuta poena triremium per annos quatuor ultra poenam hic taxatam.

Poena irae indignationis, et privationis officii, et bonorum.

Die 21. Apr. 1481. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

COnsiderando la prefata Maestà, quanto sia detestabilissimo, ed orrendo nella bocca di ciaschedun Cristiano, e molto nel cospetto dell'Altissimo, ed Onnipotente DIO, maledire, e bestemmiare il suo Santissimo Nome, e della sua Miracolosissima Madre Vergine MARIA, e de' suoi Santi, e Sante, ed avendo ancora informazione con quanto poco rispetto, e timore di giustizia, e di pena si frequenti tal enorme, e gravissimo delitto di bestemmia, dal quale spesse volte n'è proceduta, e procede l'ira del Nostro Signore DIO sopra la terra, *in filios diffidentiae*: perciò fu ottimamente decretato per Costituzione di questo Regno, che contra tali blasfemi si debba procedere alla mutilazione di loro lingua, e *successive* santamente proyveduto per nuova Prammatica del Serenissimo Re Ferdinando Primo d'immortale memoria, che la prenarrata pena contra qualsivoglia persona si debba irremisibilmente eseguire; ed oltre aggiungendo dispone, che tali blasfemi incorrano all'amissione della terza parte de' loro beni, alle quali pene s'abbia a procedere, constando *solum* per due testimonj, senz'altro processo; ed acciocchè le cose segnalate, e di speciale approvazione degne, non appajano neglette, se espressamente non si notano. Pertanto volendo Sua Cattolica Maestà eseguire i retti ordini, provvisioni, e riti de' Serenissimi retro

Blasphemantium poena in mutilatione linguae alias prolata confirmatur.

Quae incipit *Blasphemantes Deum*.

Sup. prag. 1.

Poena abcisionis linguae, et publicationis tertiae partis bonorum.

tro

tro Principi circa l'osservanza della Religione dell'Eccelso Nostro Signore DIO, ed acciocchè per lo timore delle pene predette ognuno da qua in se ne debba astenere: „ Vuole, e per „ lo presente generale Editto *in perpetuo valituro*, Ordina, e comanda, che contra tali blasfemi s'abbiano inviolabilmente, ed indimutamente da osservare le presenti Constituzioni del Regno, e Prammatica da tutti, e quali si vogliano Ufficiali di giustizia, sotto pena dell'ira, ed indignazione della detta Maestà, e privazione di loro ufficj, *cum nota infamiae*, e di „ altra pena, riservata ad arbitrio di Sua Altezza. 1481." *Rex Ferdinandus*.

1481. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA III.

Caritas Deo, et dilectio debetur, maledictio vero evanescat, et punietur.

MAxima nobis ingratitudo, quae perpetuum pietatis fontem desiccat, profecto inesset, si summi, ac aeterni Regis, a quo regimen omne dependet, laudem, honorem, et gloriam in Regno, hoc tempore nobis collato ab eo, qui dominatur excelsus in Regno Caelorum, hominum, et cuicunque voluerit dabit illud, minime custodiri, ac servari curaremus: ipse enim est Rex Regum, et Dominantium Dominus, quem, et timere, colere, atque ejus praecepta illibata servare debemus: Cujus est potestas, non solum interimendi corpora, sed postquam occiderit, et animam, et corpus mittendi in gehennam. Quare si omnes homines divino cultui, ac Divinae Majestatis reverentiae, ante omnia per mandatorum observantiam toto conatu intendere debent, tanquam a Summo DEO, et Optimo, singulari quidem excellentia creati: Nam ceteras creaturas dicendo fecit, hominem vero creans, dixit: *Faciamus hominem ad imaginem, et similitudinem nostram*: Quod quidem, ut mentibus hominum fortius imprimeretur, primitus Dominus Deus primae tabulae praeceptum primum per Moysen Israelitico populo, et ex hoc nobis expressit, dicens: *Audi, Israel, Dominus Deus tuus unus est*: et statim adjunxit: *Dilige Dominum Deum tuum in toto corde tuo, et in tota anima tua, et in tota fortitudine*: Hoc proculdubio nobis ostendere volens, quod totum Deo debemus, quod suum est. Princeps tamen, et potissimum Rex huic divinae potestatis obedientiae, ac divino cultui, etiam ut homo maxima obligatione tenetur: Nam homines, quia natura rationabiles, nobilitatem possidentes, ad memoratum adstringuntur opus, atque praeceptum; Reges vero ipsius rationalis naturae eminentiam excellentius generis ratione participant, ad Divinae itaque Majestatis honorem, et cultum, peramplius obligantur: Et Reges eo quidem magis, quando Dominum, qui toto Orbe nihil divinius, nihilque praestantius, quod reliquis hominibus non datur: Reges ipsi non nisi a Deo Optimo, a quo omnis potestas, possident in terris, ac super eminenti dignitate coronantur. Quamobrem sanctissimum quidem, atque justissimum esse arbitrati sumus, ut omnipotentis Dei Summi Regis, qui nos Regio honore in hoc Regno decorare voluit, laudem, honorem, et gloriam a nostris Subditis, quamdiu hac mortali vita Nos permanere voluerit, prae omnibus servari faciamus, atque Dei dignitatem, Mariaeque semper Virginis, totius Orbis Reginae dignissimae, omninmque Sanctorum, ac Sanctarum supernae Curiae pro nobis Deum supplicantium, reverentia custodiri mandemus: *Si qui igitur Omnipotenti Deo, aut Matri Domini Nostri Jesu Christi, aut*

aut alicui Sanctorum atque Sanctarum Dei maledixerit, aut in eos blasphemans extiterit, juxta formam Constitutionum, et Capitulorum hujus Regni haud attenta qualitate personarum nihilominus semper personaliter arbitrarie, et irremisibiliter puniatur: liceatque universis, et singulis Officialibus in hoc Regno Nostro, qui pro tempore fuerint, tam Terrarum demanialium, quam quorumcunque Baronum hujusmodi delinquentes, ac blasphemos mulctare, debitaque poena castigare. Et ut ita faciant, hujus nostrae sanctionis auctoritate jubemus, quod si neglexerint, a commissis sibi officiis priventur, et gravioribus poenis, nostro arbitrio reservatis, puniantur. Volumus etiam, ut postergatis his, quae nostram Majestatem respiciunt, circa ea magis intendant, quae Divinam Majestatem, ac divinum cultum concernunt, et hanc nostram Pragmaticam sanctionem ad perpetuam rei memoriam, et firmitatem volumus statim publicari, et in Archiviis de verbo ad verbum annotari. Datum in Castro Novo Civitatis Nostrae Neap. per Spectabilem, et Magnificum virum Honoratum Gaetanum, Fundorum Comitem Regni hujus Logothetam, et Protonotarium Collateralem, et Consiliarium nobis plurimum dilectum. Die decima April. 10. Indict. 1483. Regnorum nostrorum anno 6. Rex Ferdinandus. Pascasius Garlon. D. Rex mandavit mihi Thomae Girifalco.

Quae incip. Blasphemantes Deum.

Poena corporis arbitraria.

Poena privationis officii, et altera arbitraria.

Die 10. Apr. 1483. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA IV.

Ex §. 27. Pragm. C. V. anno 1540.

Circa blasphemias, falsitates, vitium nefandum jam extant Leges, Capitula, Constitutiones, et Pragmaticae, jubemus *itaque illas inconcusse, inviolabiliter observari, sub poenis in eisdem contentis, aliisque gravioribus nostro arbitrio reservatis.*

Quae incipit Blasphemantes Prag. 1. de falsis, et sodom. Prag. 3. ut sup. 1. et 2. Poena eadem.

1540. Imp. Car. V.

PRAMMATICA V.

In questa Fedelissima Città di Napoli si ritrova fatto, e pubblicato Bando „ per lo qual s'impone pe- „ na a quelli, che bestemmieranno „ il Nome dell'Onnipotente DIO, „ e de' suoi Santi, di quattro anni „ di galea, oltra la pena stabi- „ lita per le Regie Prammatiche " e nella Gran Corte della Vicaria s'osserva inviolabilmente, e s'esegue per le pene predette contra de' contravvegnenti: „ E perchè la vo- „ lontà nostra è, che non solo in „ quella s' osservi, ma anche in „ cotesta Regia Udienza, ed in tut- „ ti gli altri Tribunali del Regno. „ Per tanto vi diciamo, ed ordinia- „ mo, che in nome nostro vogliate „ far pubblicare Bando in coteste „ Provincie, imponendo le pene pre- „ dette contra de' trasgressori, accioc- „ chè ognuno n'abbia notizia, dan- „ do ordine a' Capitani, ed altri Uf- „ ficiali, tanto Regj, come di Baro- „ ni, ch'eseguano ancor essi per quel- „ lo, che a ciascun di essi spetta per „ le dette pene inviolabilmente, e „ del come si osserverà, ci terrete „ avvisati ". *Dat. Neap. die 26. Octob. 1566. Don Perafan. Vid. Pignon. Reg. Vid. Patig. Reg. Lobera Praesecr. In Cur. 1. fol. 136. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra. Tenor vero Bandi est qui sequitur.*

Perchè molti ribaldi d'iniquità, non cessano continuamente di bestemmiare il Nome dell'Onnipotente DIO, e de' suoi Santi, senza timore di DIO, e della Giustizia: Al che volendosi ovviare, per lo presente Bando „ S'ordina, e comanda a tutte, „ e quali si vogliano persone, di

„ che

Blasphemantes per quadriennium remigent et observetur poena per totum Regnum.

Ut infra eodem. Pragm.

Pragm. 1. 2. 3. super eod.

Die 26. Oct. 1566. D. Perafan.

Poena triremis per triennium.

" che condizione si sieno , che non " osino , nè presumano bestemmiare " il Nome di Nostro Signore DIO, " e de' suoi Santi, alla pena , e sot- " to pena di anni quattro di galea , " oltra la pena stabilita per le Regie " Prammatiche . quali s'eseguiranno " irremisibilmente, ed ognun si guar- " di di contravvenire". *Datum Neap. die* 10. *Februarii* 1568. *Pedro de Canizares Reggente* , *Ant. de Orifice* , *Morgat. Quadra* , *Prosper de Rinaldis*, *Ascan. Coppula Actuar. die* 10. *Februarii Neap. fuit publicatum* .

In prag. 1. et 2. sup. eodem.

Die 10. Febr. 1568. Pedro de Canizares.

BANNUM M. C. V.

seu

PRAMMATICA VI.

Providet circa blasphemantes signanter Sanctam fidem.

Essendosi considerato da S. E. con vigilantissimo zelo , e pietà, con che attende al governo di questo Regno , che l'abominevole vizio della bestemmia causa orrore , e scandalo al Pubblico, e che nella gente bassa particolarmente è fatta molto famigliare , ed usitata ; e desiderando l'esterminio di così sceleratissimo vizio, e la dovuta venerazione del Santissimo Nome di DIO , e della Vergine MARIA , e suoi Santi , come anche l'osservanza di tante Prammatiche , ed ordini , che contra di essi si sono emanati , e che la dovuta osservanza di esse era in gran parte dismessa , si è degnata rimetterci un dispaccio spedito per sua Segreteria di Stato , e Guerra, quale è del tenor seguente, *videlicet* : *Al Marques di Bariseiani* , *guarde Dios*, *Regente de la Gran Corte de la Vicaria* ; *El Conde mi Senor me manda dezir à V. S. disponga*, *que por la Vicaria se publique Bando* , *renovando los emanados en virtud de las Osdenes* , *ò Pragmaticas* , *que hay contra los blasfemadores encargando V. V. à todos los Ministros del Tribunal* , *que despues de executada esta diligencia* , *invigilen mucho en su observancia* , *passando à la carceracion* , *y penas de los*, *que incurrieren en semejante delicto* , *de forma* , *que sirva de escarmiento* , *y se evite la offensa*, *que se haze a Dios* , *que guarde à V. S. Palac. à* 21. *de Jun. de* 1688. *D. Antonio de Retes* . In esecuzione del quale dovendo invigilare anche Noi per obbligo del nostro officio, con somma premura , ed attenzione , all'esterminio di simili bestemmie , avendo riconosciute le Prammatiche , e Bandi sopra di ciò in varj tempi maturamente emanate, e collocate sotto il tit. *De Blasphemantib.* la prima de' 21. d'Apr. 1481. della felic. mem. del Re Ferdinando, confermata con due altre , una del medesimo anno 1481. altra de' 10. d'Aprile 1483 , ed altra de' 10. di Febbrajo 1568. con la quale si aumenta la pena in quelle imposte , che similmente fu accresciuta con altra Prammatica sotto li 28. Luglio 1571. terza in ordine sotto il titolo *De Sodomia* ne' casi in quella considerati , ed il dispaccio ultimamente emanato dal Regio Collateral Consiglio, comprendendo nelle predette pene quelli, che bestemmiassero la Fede di Nostro Signore GESU' CRSITO. Per tanto in esecuzione del menzionato dispaccio di S. E. " Si ordina , e comanda a qualsivoglia persona di qualunque stato , grado , e condizione " si sia , che non ardiscano , nè presumano bestemmiare il Santissimo " Nome di DIO, GESU' CRISTO, " della Santissima Vergine MARIA, " degli Apostoli , e de' Santi contenuti nel Catalogo de' Santi , come nè " pure presumano bestemmiare la " detta Santa Fede di Nostro Signore " GESU' CRISTO, sotto le pene con-

Tit. De blasphemantibus.

" te-

„ tenute nelle dette Prammatiche, e „ Bandi, come di sopra enunciate, „ da eseguirsi con la severità, e „ brevità in esse stabilita, ed incaricateci dalla prefata Eccellenza ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi il presente Bando per tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Città. *Datum Neap. die 25. mensis Junii 1688. D. Giulio Cesare Caracciolo Marchese di Barisciano Reggente. Galianus. Garofalus. Paladinus. D. Michael Vargas Machuca. Messones. Marchio Miani. D. Joseph de Chaves. D. Philippus Vignapiano Fisci Patronus M.C.V. Octavius Seraphinus M. C. V. Secret. Petrus Pollius Reg. Fisci Sollic. M.C.V.*

Die 25. Jun. 1688. Reggente de la Vicaria.

BANNUM M. C. V.

Cum inserto Ordine S. Excell.

seu

PRAMMATICA VII.

Vedendosi tuttavia aumentare l' abbominevol vizio della Bestemmia, si è servita Sua Eminenza Vicerè, per rimediare ad una cosa così perniciosa, e di malissimo esempio, rimettere all' Ill. Signor Reggente di questa Gran Corte, biglietto per Segreteria di Guerra del tenor seguente, *videlicet* Foris — *Al Duque de S. Cipriano, guarde Dios, Regente de la Gran Corte de la Vicaria.* Intus — *El Cardenal mi Senor me manda dezir à V. S. dispongo, que por la Vicaria se publique Bando, renovando los emanados en virtud de las Ordenes, ò Pragmaticas, que hay contra los Blasfemadores; encargando V. S. à los Ministros del Tribunal, que despues de executada esta diligencia, invigilem mucho en su observancia con pasar à la carceracion, y penas de los que incurrieren en semejante delicto, de forma, que sirva de excarmiento, y se evite la ofensa, que se haze à Dios, que guarde à V. S. Palacio 14. de Mayo 1710. D. Antonio Diez, y Guemes. Senor Duque de S. Cipriano Regente de la Vicaria.* Che perciò abbiamo fatto il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale rinnovando gli altri Bandi sopra di ciò emanati; „ Ordiniamo, e comandiamo agli Scri„ vani fiscali della Gran Corte della „ Vicaria, Capitani di Giustizia, ed „ ogni altra gente di Corte, che sot„ to pena di privazione d' officio, „ ed altra ad arbitrio di essa Gran „ Corte, debbano da oggi in avanti, „ con particolare attenzione, invigi„ lare per la carcerazione di tali Be„ stemmiatori, con darne subito „ conto all' Illustre Reggente di det„ ta Gran Corte, e Signor Avvoca„ to Fiscale della medesima; acciò „ si possa irremisibilmente procedere „ contra di quegli a quanto sarà di „ giustizia, secondo le leggi comu„ ni, e Regie Prammatiche di que„ sto Regno ". Ed acciò venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi borghi, distretti, e Casali, e se ne affigga copia. *Napoli 20. Maggio 1710. Duca di S. Cipriano Reggente. Orazio Taura. D. Andrea d' Afflitto. D. Michele Cito. D. Nicolas Blanco, y Blasco. Cesare Biscardi. D. Manuel Espital. D. Domenico Muscettula. D. Gio: Francesco Gemelli. D. Giuseppe Maria Andreassi Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vicaria. Gervasi Scriba. Petrus Pollius Regii Fisci M. C. V. Sollic.*

Die 20. Maji 1710.

PRAM-

PRAMMATICA VIII.

CAROLO Imp. et Rege. Restituuntur Pragmaticae, et Constitutiones adversus Blasphemantes. Sanctio adjicitur: Si nobilis, relegatio ad quadriennium, sin secus ad triremes.

Quantunque per le Costituzioni, e Prammatiche del Regno siasi convenevolmente provveduto contra l'orrore di que' perfidi, che ardiscono bestemmiare il tremendo nome di DIO, della Beatissima Vergine sua Madre, e de' suoi Santi: la tepidezza però de' Giudici nella esecuzione de' gastighi minaeciati nelle medesime, stimolò il Saggio Re Ferdinando I. di gloriosa memoria a rinnovarne il prescritto, notando d' Infamia i Ministri, che ne avessero rilasciato il rigore, ed indi spinse anche per la stessa cagione l' Invittissimo Imperador Carlo V. a raccomandarne l' osservanza; la quale fu dopo ancor di nuovo con rigorosi bandi incaricata dal zelo di qualcuno degl' Illustri Vicerè nostri Predecessori; ma come se la umana pervicacia volesse affatto render vana sì sagge, e replicate provvidenze, si veggon queste ancor oggi di nuovo, con sommo dolor nostro, languir quasi neglette senza que' fervidi, e spessi risentimenti, che esigerebbe un vizio sì orrendo a misura, che si è reso famigliare presso taluni. E poichè le leggi, quando non sono sostenute, ed animate dal rigore d' una esatta osservanza, restano inermi, ed inutili, e colla sicurezza, o speranza della impunità rendono più audaci i cattivi; e Noi all' incontro volendo a tutto poter nostro estirpare una scelleraggine, ch' è delle più orribili, ed esecrande in bocca d' un Cristiano, e che dal canto suo attaccando a dirittura l' onor di DIO, e de' suoi Santi, muove tutto il nostro giusto risentimento; Perciò col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, ed a preghiere anche del Venerabile Ordine de' Frati Predicatori, abbiamo stimato fare il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale confermando, *et quatenus opus* rinnovando le Costituzioni, e Prammatiche emanate contra i Bestemmiatori, e particolarmente la quinta sotto questo titolo, vogliamo, che contra chiunque ardisse bestemmiare, si esegua irremisibilmente, se è nobile, la pena di quattro anni di relegazione, e se ignobile, la pena di quattro anni di galea, precedente frusta, e la mordacchia, o sia taccariello in bocca; Incaricandone seriamente la esatta, e rigorosa esecuzione al Tribunale della G. C. della Vicaria, alle Udienze del Regno, ed a tutti gli Ufficiali, sì Regj, che Baronali, a' quali appartiene, sotto pena della privazione de' loro uffizj, e di esser notati a perpetua infamia. Volendo, ed ordinando anche espressamente, che siccome la causa di DIO dee esser preferita a quella degli uomini, così essi applichino il loro studio prima nella punizione di questo delitto, che degli altri. E poichè sarebbe egualmente abominevole nel cospetto di DIO, che sotto pretesto di pietà trionfasse la calunnia, la quale facilmente può insinuarsi in questo delitto, per non lasciar dopo di se, nè corpo, nè vestigio alcuno, incarichiamo perciò a' medesimi, che usino tutta la sopraffina attenzione, e prudenza nella inquisizione, che si farà de' bestemmiatori, affinchè si tenga lontana ogni ombra d' impostura; Volendo, ed espressamente ordinando, che contra i falsi accusatori, e calunniatori in questo reato di bestemmia si pratichi indispensabilmente la pena del taglione. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il pre-

presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre Fedelissima Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e con le dovute relate torni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die* 4. *mensis Januarii* 1726., *El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidis Crivelli Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Regens. Vidit Ventura Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. Mastellonus*. Pubblicata a dì 5. di Gennajo 1726.

Die 4. Jan. 1726.

DE BONIS PRODITORVM

TIT. XXXVII

PRAMMATICA PRIMA.

Bona rebellium ipso jure Fisco applicantur, et restituta requiruntur, quo capite ad illos pervenerint.

P*Revisum est per Consiliarios Domini Regis, et statutum per eundem Dominum Regem, quod, si per inquisitionem factam, vel faciendam de mandato suo, in quacunque parte Regni, illi, qui fuerunt proditores ipsius tempore proditionis, ab ipsis contra ipsorum inveniatur tenuisse universitatem rerum, ut Castrum, vel Feudum, Civitatem, Casale, vel quemlibet locum, aut res singulares cujuscunque condicionis, feudales, vel burgensaticas, aut Ecclesiasticas, vel quasi possidere qualibet jura, possessio, vel quasi possessio eorum recta via perveniat ad D. Regem, et ipse D. Rex jure suo occupet. Deinde si ille, qui talem possessionem amisit in his, quorum possessio ad D. Regem praedicto modo perveniat, jus aliquod habere confidat, audiatur in jure suo, nisi forte prior dictorum bonorum possessionem ipse de mandato dictae Regiae Celsitudinis adeptus sit. De his autem, qui cum possederunt, et destituti sunt per qu. Imperatorem, vel filium ejus, et ex hac causa possessionis restitutionem consequuti sunt, vel in posterum consequi sperant, quaeratur diligenter, qui fuit causa destitutionis, et temporis, et si eo tempore possidebant per se, vel alios, qui se destitutos querantur, et quanto tempore ante possederunt, et de modo possessionis, et ex qua causa, et ex quo titulo possederunt, et si post destitutionem factam, vel ante habuerunt pro ipsa re aliquid, pecuniam forte, vel aliam rem ab his, qui se destitutos queruntur, vel jus eis competens in eas terras transtulerunt, quod maxime solitum erat contingere, quando dictus quo Imperator accipiebat rem alterius immobilem, vel munitionem Castrorum, vel suis solatiis opportunam, vel si forte, qui destitutus erat, ob culpam sui, vel propter delictum, aut debitum, seu alia justa causa possessionem amiserat, et de omnibus aliis circumstantiis ad praedicta pertinentibus cum omni diligentia inquiratur de jure seriatim, et distincte reserventur omnia D. Regi, qui super praedictis plenius informatus, deinde praecipiat Suae beneplacitum Majestatis*. Datum die Mercurii 8. Martii 2. Indict. apud Brundusium.

PRAM-

PRAMMATICA II.

PHILIPPO Sicil. III., Hispan. IV. Rege.

Bona omnia tam feudalia, quam burgensatica, jura et actiones D. Vincentii de li Monti olim Achiae Marchionis declarantur acquisita, publicata aperta et incorporata regiae Curiae a die, quo defecit a fidelitate; Gallicam etiam classem associavit, ac toto conatu sategit insulae Procitae in inimicorum, et hostium Philippi Sicil. III. Hispan. IV. Regis deditionem, aliasque id genus proditiones edidit, quae notorium publicum, ac manifestum rebellem fecerunt.

Anno insequenti vel eadem condemnario edita in D. Alphonsum Carafa tunc Castri novi, et Coltia petri ducem, qui fervescentibus praeteritis popularibus tumultibus se in generalem armorum Praefectum, et Praesidem Provinciarum Aprutii ab Henrico de Lorena Guisae, ac tumultuantium duci eligi impetravit.

PAteat cunctis, et notum sit, quod dum Gallorum Regis Classis praeteritis mensibus hoc Fidelissimum Regnum invadere curavit, D. Vincentius deli Monti olim Achayae Marchio non solùm Gallicam Classem associavit, immò toto conatu sategit Insulae Procitae in posse inimicorum, et hostium Domini Nostri Regis deditionem, sed hoc consequuto, cum Classi praedicta Salernitanam Civitatem capere enixè, et valdè sollicitavit in forma praelij acie instructa, capto iàm Oppido de Vietri, non sine magno detrimento, ac iactura fidelium illorum subditorum, ostendens se notorium, publicum, ac manifestum Rebellem in suam Catholicam Maiestatem, cujus erat vassallus, feudatarius, et subditus, non solùm naturalis obligationis ergà Suam Maiestatem, et hoc fidelissimum Regnum immemor, sed et plurimorum beneficiorum, et gratiarum, quae à Regali Munificentia acceperat. Instante proptereà Regio Fisco, declarari praefatum D. Vincentium tanquam publicum, notorium, et manifestum Rebellem incidisse in poenas à Iure contra Reos laesae Maiestatis, et Rebelles statutas; Et cùm coràm Magnifico V.I.D. D. Ioanne de Burgos nùnc Consiliario, et Magnae Curiae Vicariae Proregente, ac causae Commissario à Nobis delegato in Regia Iuncta, unà cum Illustribus, et Spectabilibus Didaco Bernardo Zufia, Matthia Casanate Regentibus Regiam Cancellariam, et Regijs Collateralis Consiliariis, D. Didaco de Vçeda Locumtenente Regiae Camerae Summariae, D. Benedicto Trelles Marchione Toralvae Regio Consiliario, D. Ioanne de Herrera Regio Generali Auditore exercitus, interveniente pro Fisci Patrono D. Blasio Boliaga Iudice Magnae Curiae Vicariae, fuerunt super praedictis, licèt et notorijs, plures testes tàm in hac Civitate, quàm in praedicta Insula Procitae examinati, et praefatus D. Vincentius, quamvis opus non esset, citatus super praedictis, et contumax reputatus.

Undè Nos, qui suprà visis dictis probationibus, et constito de praedictis, clamante etiam permanentis facti notorio, ac consideratis considerandis, et quae cuiuslibet DEVM timentis mentem movent, et movere possunt, et debent, et quàm severè animadvertendum in tàm detestabile crimen infidelitatis, et rebellionis, audita relatione facta per dictum Magnificum Regium Consiliarium, et Proregentem M. C. V. D. Ioannem de Burgos Commissarium delegatum in Sacro Regio Collaterali Consilio, habitisque super his omnibus eorum votis, assistentibus ibidem Illustribus Baronibus Regni infrascriptis, visisque quatenùs opus sit, et ad maiorem cautelam eorum votis, Christi, Beatissimaeque Virginis Mariae nominibus invocatis, de quorum vultu recta iudicia prodeunt, et oculi Iudicantium respiciunt veritatem, Sacrosanctis Evangelijs coràm Nobis propositis, et reverentèr inspectis.

Per hanc nostram diffinitivam sententiam dicimus, pronunciamus, sententiamus, ac declaramus, praefatum D. Vincentium deli Monti olim Achayae Marchionem incidisse in poenas à Iure statutas contra Reos laesae Maiestatis, et Rebelles, et proindè debere ab omnibus offendi, et occidi impunè, et bona sua omnia, tàm feudalia, quàm burgensatica, iura, et actiones, à die, quo defecit à fidelitate, ipso iure, ipsoque facto fuisse,

et

et esse legitimè acquisita, publicata, aperta, et incorporata Regiae Curiae, et Fisco praedictae Maiestatis, quòad principale dominium, proprietatem, et possessionem ipsorum, prout praesenti diffinitiva sententia, quatenùs requiratur, incorporata, acquisita, aperta, et publicata declaramus, per hanc nostram diffinitivam sententiam declaratoriam talitèr proferentes. *El Conde y de Villamediana. Zufia Regens. D. Diego de Vçeda. Il Prencipe di Belvedere, D. Benito Trelles. D. Ivan de Herrera. D. Vicerex, Locumt. et Capitaneus generalis mandavit mibi Io. Angelo Barilio. Casante Regent. Gioseppe Caracciolo Prencipe d' Atena. D. Jvan de Burgos, y Olivares. Vidit Fiscus.*

El Conde y de Villamediana.

Die decimo octavo mensis Decembris, hora vigesima tertia iàm pulsata 1648. lecta, lata, et promulgata fuit praedicta sententia nomine Catholicae Maiestatis, et sub nomine praedicti Illustriss. et Excellentiss. Domni Comitis de Omnate, et Villaemedianae Vice Regis, et Capitanei Generalis in hoc Regno pro dicta Catholica Maiestate, et de ipsius ordine speciali commissione per Regium Collaterale Consilium, et supradictis Consiliarijs deputatis in hac causa, una cum infrascriptis Principibus adhibitis pro paribus retentibus in Camera, seù Aula magna, ubi convenit Collaterale Consilium Domus Civitatis Neapolis, ibiquè publicè lecta die praedicto per me Ianuarium de Amico Regium Scribam à mandatis, pro Tribunalibus sedentibus in dicta Aula Illustribus, et Spectabilibus Didaco Bernardo Zufia, et Matthia Casanate Regentibus Regiam Cancellariam, ac Spectabili D. Didaco de Vçeda Locumtenente Regiae Camerae Summariae, Magnificis D. Benedicto Trelles, et D. Ioanne de Burgos causae Commissario Regijs, Consiliarijs, et D. Ioanne de Herrera Regio Auditore generali Exercitus, et D. Blasio de Boliaga pro fisci Patrono, et Illustribus Principe Belvederij, et Iosepho Caracciolo Principe Atenae, praesente ibidem Ioanne Thoma Morrone Procuratore fiscali Regalis Patrimonijs petente de prolatione, et lectura Sententiae fieri publicum actum; ac praesentibus V. I. D. Prospero de Alexio, Iosepho Crivella, Petro de Falces Regijs Cancellarijs Regiae Cancellariae, Pompeo Casaburo, Iosepho Brancaccio Officialibus ordinarijs dictae Regiae Cancellariae, Thoma Merolla Actuario Magnae Curiae Vicariae, atquè pluribus alijs in numero copioso. *Ianuarius de Amico Regius Scriba à mandatis.*

PRAMMATICA III.

Ordinatur revelatio bonorum Januensium, sub poena, ut intus.

Essendosi d' ordine nostro proceduto al sequestro di tutte le robe, entrate, ed effetti, che tengono i Genovesi in questa Fedelissima Città, e Regno in esecuzione de' Reali ordini di Sua Maestà; Conviene ancora aver notizia di tutti gli altri loro effetti, crediti, robe, mobili, stabili, animali, grani, orzi, ed altro qualsivoglia genere di robe, che in qualsivoglia modo loro si dovessero, tenessero, o possedessero, *etiam* per interposta persona, de' quali sinora non si può aver certa notizia; perciò ci è paruto fare il presente Bando, col quale " Ordiniamo, e „ comandiamo a tutte, e quali si „ vogliano persone, di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione, che „ fossero debitrici a' detti Genovesi, „ *etiam* per interposta persona, di „ qualsivoglia quantità, o partita di „ danari, o robe di qualsivoglia ge„ nere, tanto per cause d' annue en„ tra-

Sunt exceptae naves oneranidae per annos nam Civitati. Neap per prag. 3. Et tollitur sequestrum per prag. 9. et prag. 16. de abolit.

„ trate, affitti di case, masserie, e „ robe, in qualsivoglia modo, in „ virtù di qualsivoglia scrittura pub- „ blica, o privata, debbano fra il „ termine di giorni dieci rivelarlo, „ e non pagarlo a' detti loro Credi- „ tori Genovesi, o altre supposte „ persone, sotto pena di tornar a „ pagare detto danaro, e robe, ed „ altre pene a nostro arbitrio riser- „ vate. E nell' istessa pena vogliamo „ ancora, che incorrano i Notai, „ Mastri d' Atti, Attuarj, o altri, „ che avessero stipulati detti istru- „ menti, fatte dette cautele, poliz- „ ze, lettere di cambio, albarani, o „ altre scritture pubbliche, *seu* pri- „ vate, ed altre persone, che tenes- „ sero notizia delle cose predette, e „ non le rivelassero fra il detto ter- „ mine, quali rivelazioni, e scrittu- „ re debbano presentarsi in potere „ dell' infrascritto Regio Cancelliere „ della Real Cancelleria, dal quale „ si riceveranno *gratis*, e senza pa- „ gamento alcuno ". Ed acciocchè sia noto a tutti, vogliamo, che il presente si pubblichi per tutt' i luoghi soliti di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. die 3. Maii 1654. El Conde de Castrillo. Vidit Trelles Regens. Vidit Capycius-Latro Regens. Vidit Burgos Reg. Vidit de Soto Reg. Vid. Martinez Reg. Coppula Secretarius. De Falces.*

Poena duplicatae solutionis, et alia arbitraria.

Ead. poena.

Die 3. Maii 1654. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA IV.

Novas Januensium non comprehendantur sub sequestro bonorum, si illae sunt onerandae frumento pro Annona Neap.

PErchè d' ordine Nostro si è proceduto al sequestro di tutte le robe, entrate, ed effetti, che tengono i Genovesi in questa Fedelissima Città, e Regno, in esecuzione de' Regali ordini di Sua Maestà; e con questa occasione si potrebbe facilmente procedere ancora al sequestro de' Vascelli, Tartane, o Barche Genovesi, che sono venute, o venissero da oggi in avanti, cariche di grano nel Porto di questa Fedelissima Città, per uso, e grascia di quella, o che si ritrovassero attualmente caricando detti grani, in qualsivoglia parte di questo Regno per l' istesso effetto; e perchè la nostra intenzione è, che non si dia tal impedimento a' detti Vascelli, nè s' intendano compresi a detto sequestro; Ci è paruto fare il presente, col quale „ „ Ordiniamo, e comandiamo a tutti, „ e quali si vogliano Officiali del „ presente Regno, Guardiani di Por- „ ti, ed altri, a chi spetta, che „ non debbano in modo alcuno im- „ pedire i detti Vascelli Genovesi, „ di qualsivoglia sorta, che si ritro- „ vassero caricando, o andassero per „ caricare grani in qualsivoglia par- „ te del presente Regno, per quelli „ condurre in questa Fedelissima Cit- „ tà, nè a quelli, che sono entrati, „ o entreranno in essa carichi di det- „ ti grani, nè molestare i Capitani, „ o Padroni di quelli, per detta „ causa, ma possano liberamente en- „ trare, ed uscire senza impedimen- „ to alcuno ". Ed acciocchè sia noto a tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, e per tutte le parti del presente Regno. *Datum Neap. die 7. Maii 1654. El Conde de Castrillo. Vidit Trelles Regens. Vidit Capycius-Latro Reg. Vid. Burgos Regens. Vidit Martinez Regens. Coppula Secret.*

Die 7. Maii 1654. El Conde de Castrillo.

Decretum Reg. Junctae praecedente Ordine S. E.

seu

PRAMMATICA V.

Tollitur sequestrum ordinatim contra Januenses.

ILlustres, Spectabiles, et Magnifici Viri, Regii Fideles dilectissimi. A questa Regia Giunta de' Genovesi da S. E. è stato inviato biglietto del tenor seguente, *videlicet foris*. Al Reggente Diego Bernardo de Zufia, que Dios guarde, del Consejo Collateral, y Presidente del S. C. *Intus vero*. Su Magestad (que Dios guarde) por despacho de los 17. de Abril, es servido de ordenar al Conde mi Senor, que luego, que se le remita al Senor Marques de Carazena, Governador, y Capitan General de Estado de Milan, haga alzar los embargos hecos en las haziendas partenecientes à Ginoveses en este Reyno: Y porque este despacho se le remite à Su Excelencia el Senor Marques, con carta de' 15. deste mes de Mayo, refiriendo, que lo haze en virtud de la orden, que hà tenido de Su Magestad, para que se execute, pues el Senor Marques, por lo que le toca, hà alzado los embargos en el Estado de Milan, me manda Su Excelencia dar esta notizia à V.S. para que usando della *se alzen luego los embargos hechos à las haziendas de Genoveses, poniendolas en el estado, que tenian antes del dicho sequestro, y retencion, y que para ello se despachen las ordenes necessarias por la Junta*. Dios guarde à V. S. Palacio à 23. de Mayo 1655. Don Juan de Subiza. Senor Reg. Diego Barnardo de Zufia. Registrado. E veduto detto preinserto biglietto da Noi è stato interposto Decreto del tenor, che segue, *videlicet, Die 23. mensis Maii 1655. Neap. Per Regiam Junctam delegatam provisum est, quod exequatur retroscriptus ordo S. E. juxta sui seriem, et tenorem, et pro illius exequutione expediantur debitae provisiones, hoc suum, etc.* Didacus Bernardus Zufia Regens. Garzia Reg. De Soto Reg. Antonius Miroballus. Jacobus Capycius Galeota. Antonius Figliola. In esecuzione del quale ordine ci è paruto fare la presente, colla quale „ Ordiniamo, e comandiamo a tutti „ gl' Illustri, e Spettabili Presidi „ delle Regie Udienze di questo Regno, e Magnifici Uditori di esse, „ che per l' avvenire non si debbano „ più intromettere nel sequestro ordinato l' anno passato dall' Eccellenza Sua, contra de' detti Genovesi, stante che quello è stato levato precedente ancora ordine di „ Sua Maestà (che IDDIO guardi). „ Di più ordiniamo, e comandiamo „ a' Magnifici Percettori, e Tesorieri di ciascuna Provincia di questo Regno, che non si debbano „ più intromettere nell' esazione dell' „ entrate, e d' altri beni spettanti „ a' detti Genovesi, per occasione di „ detto sequestro, nè molestare i loro debitori, e rendenti, giacchè „ quello è stato levato, come sopra. „ E tutte le quantità di danari, che „ al presente si ritrovassero esatte in „ lor potere, a tutta diligenza le „ debbano rimettere nel Banco del „ Sacro Monte della Pietà, cassa „ deputata da Noi per detta esazione; acciocchè si possa restituire „ a' medesimi Genovesi, a chi spetta, con mandar anche a Noi i „ bilanci, e conti formati dell' esazione. Ordiniamo, e comandiamo „ ancora agli Erarj dell' entrate Baronali de' Baroni Genovesi, che „ debbano subito pagare, e restitui-

„ re

„ re a' medesimi Baroni, e a loro „ legittima persona, tutte le quantità di danari, vittuaglie, animali, ed altre robe, che si ritrovano „ in lor potere sequestrate per causa „ di detto sequestro, e debbano ad „ essi medesimi Baroni, ò loro legittima persona dare il conto lucido, e chiaro della loro amministrazione, fatta per occasione del „ detto sequestro, e tutt' i Depositarj de' beni mobili, animali, ed „ altro, sequestrati contra detti Genovesi, debbano consegnare a' Padroni i detti beni, animali, ed „ altro sequestrati per detto sequestro. Ordinando Noi ancora, che „ gli obblighi fatti da essi Depositarj al tempo di detto sequestro „ restino estinti, ed in virtù di quelli non si debbano più molestare. „ E parimente ordiniamo, e comandiamo, che i Governatori delle „ Città, e Terre de' Baroni Genovesi, quali, durante detto sequestro, hanno esercitato il governo „ *Nomine Regio*, debbano desistere „ dall' amministrazione di dett' officio, e dare il dovuto sindacato in „ conformità delle Regie Prammatiche. Comandiamo, ed ordiniamo, „ che tutte le terze, che si deggiono, e dovranno a' detti Genovesi „ dagli Arrendamenti, e Gabelle di „ questa Fedelissima Città di Napoli, e dalla Regia Corte, si debbano pagare a' Creditori, e Consegnatarj a chi spettano, non ostante detto sequestro, il quale resta levato, ed estinto, come sopra. E per ultimo ordiniamo, e „ comandiamo, che tutt' i Banchi residenti in questa Fedelissima Città „ di Napoli, debbano pagare a' detti „ Genovesi tutte, e quali si voglia- „ no quantità di danari pervenute, e „ che perverranno a loro beneficio in „ essi Banchi in qualsivoglia modo, „ e da qualsivoglia debitore, non „ ostante detto sequestro, il quale „ resta levato, ed estinto in virtù „ del preinserto ordine di S. E. precedenti altri ordini della Maestà „ Sua " e così si eseguirà da tutti, non facendo il contrario, per quanto si ha cara la grazia della Maestà Sua, e sotto pena di ducati mille per ciascheduno, Fisco Regio. *Datum Neap. die 24. Maii 1655. D. B. Zufia Reg. Garzia Reg. De Soto Reg. Antonius Mireballus. Jacobus Capycius-Galeota.*

Die 24. Maji 1655. Reg. Juncta.

PRAMMATICA VI.

Ordinantur represalia, sive sequestrum contra Subditos, illorumque bona Coronae Angliae.

ABbiamo ricevuta lettera di S. Maestà del tenor seguente, *videlicet*. EL REY. Illustre Conte de Castrillo, Pariente, Gentilhombre de mi Camera, del mi Consejo de Estado, Presidente, en el de Indias, y mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles. Haviendo entendido, que la Armada Inglesa del General Pen, qua passò a las Indias Occidentales à imbadir le Ciudad de Santo Domingo, adonde tengo Fortaleza, y Presidios, Metropoli de las isla Espanola, y de las demas de Barlobento, echando gente en Tierra, y intentando hostilmente suprenderla con sus armas (aunque fueron rechazadas de las mias) faltando à los Sagrados vinculos de la Paz, y à la buena fee, amistad, y correspondencia, con que las armas del Reyno de Inglaterra han sido admitidas, y assistidas en los puertos de mis estados, y dominios, adonde han querido, les ha convenido hazer escala, fin zenirse mis Ministros al rigor de los Capitulos de las pazes desta con aquella Corona, que prohiben reciprocamente las entradas en los Puertos con mas de sei, o ocho Navios de

de Guerra, antes debajo de la sinceridad, con que de mi parte se hà procedido, recetando las dichas armas sin limitacion de Baxeles, ni dificultad alguna, acudiendolos amigablemente con todo lo necessario, y conservando religiosamente la paz, y libre commercio, que por su parte se ha violado, con tan inopinada, y declarada hostilidad. *He resuelto, que se hagan represallas generales en todes mis Reynos de las haziendas, que se hallaren en ellos, de qualesquier Subditos de aquella Corona, aunque esten ausentes de dichos mis Reynos, y las tengan encomendadas, o encargadas, o puestas en cabezas de otros naturales, o estrangeros, y de la misma manera los Navios, o Embarcaciones, que se hallaren en mis Puertos, Artillerias, pertrechos, y demas generos, que se allaren en ellos pertenecientes a Ingleses, en qualqueire forma. Vos dareis prompta, y precisa execucion a esta resolucion, procediendo sin punto de dilacion al embargo general de dichas haziendas, y baxeles, y averiguando las que huviere puestas en confianza, en toda la destreza possibile, y tenderei de manifiesto (hasta otra orden mia) en personas abonadas, y de toda satisfacion, obrando con la entereza, y justification, que asseguran vuestras grandes obligaciones, y zelo de mi servicio de suerte, que no se oculte, ni defraude cosa alguna, que pertenezca à los Subditos del Reyno de Inglaterra, y me dareis cuenta por menor de las haziendas, que se huvieren embargado, de que genero, y calidad son, y à que persenas pertenecen.* De Madrid à 4. de Setiembre de 1655. YO EL REY. Pedro Coloma.

E perchè in esecuzione de' detti Regali Ordini si è proceduto al sequestro delle robe, che alcuni Inglesi tengono in questa Fedelissima Città, conviene ancora, che si tenga notizia di tutti gli altri loro effetti, crediti, nomi di debitori, robe, mobili, stabili, animali, grani, orzi, olj, ed altro qualsivoglia genere di robe, e mercanzie, che tenessero, o possedessero, *etiam* per interposta persona, de' quali sinora non si può avere certa notizia; Perciò ci è paruto fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e „ quali si vogliano persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, tanto di questa Fedelissima „ Città, come di tutto il presente „ Regno, che fossero debitori a' detti Inglesi, ancorchè non sieno abitanti in esso, *etiam* per interposta „ persona, di qualsivoglia quantità, „ o partita di danari, e robe di qualsivoglia genere, tanto per causa „ d'annue entrate, affitti di case, e „ masserie, in virtù di qualsivoglia „ scrittura pubblica, o privata, debbano fra il termine di giorni tre, „ dopo la pubblicazione della presente rivelarlo, e non pagare a'detti loro Creditori Inglesi, ma tenerli „ sequestrati in potere loro, sotto „ pena di pagare il duplicato valore, „ ed altre pene a nostro arbitrio riservate, *etiam* corporali ".

Poena dupli, et arbitraria etiam corporalis.

E perchè teniamo notizia, che maliziosamente detti Inglesi hanno passato diverse partite e polizze in confidenza con diverse persone loro debitrici, e lor fatto fare le polizze pubbliche, o private in persona d'altri loro confidenti, e poi se li vanno esigendo settimana per settimana, perciò „ Vogliamo, ed ordiniamo, „ che tutti quelli, che hanno contratto con detti Inglesi in compra„ re, e vendere robe, o che a quel„ li fossero rimasti debitori per lo „ tempo passato, debbano fra l'istes„ so termine di giorni tre rivelarlo,

„ e non

Poena, ut sup. „ e non pagare detto danaro, sotto „ l'istessa pena.

Così ancora „ vogliamo, ed ordiniamo, che tutt'i Mastri d'Atti, „ Attuarj, e Scrivani di qualsivoglia „ Tribunale, e Corte, Notai, o altre persone, che tenessero processi, „ ed altro, toccanti robe, danari, o „ mercanzie di detti Inglesi, o altri „ effetti, ne' quali fossero attori, o „ rei, o che avessero stipulati istrumenti, cautele, polizze, lettere di „ cambio, pleggerie, albarani, contropolizze, o altre scritture pubbliche, o private, in qualsivoglia „ modo; debbano fra l'istesso termine di giorni tre rivelarlo, con farne fede vera, e reale, certificando „ non aver altri atti, istrumenti, „ cautele, e scritture in loro potere, „ spettanti a' detti Inglesi, e loro dipendenti, sotto quelle pene, che „ incorrono detti Mastri d'Atti, Attuarj, Scrivani, e Notai, in dar „ fedi non veritiere; quali fedi, e „ scritture debbano presentarle fra l'istesso termine, in potere dell'infrascritto Regio Cancelliere della „ Real Cancelleria, per quelle, che „ sono in questa Fedelissima Città „ di Napoli, ed a rispetto delle Provincie del Regno, debbano presentarle nelle Regie Udienze, alle „ quali ordiniamo, che debbano subito inviarle a Noi.

Poena, ut infra.

Vogliamo ancora „ e dichiariamo, „ che tutte quelle persone, che daranno ajuto, e favore a' detti Inglesi, in far loro occultare beni, „ e robe di qualsivoglia genere, danari, nomi di debitori, o effetti, „ che tenessero, o che fossero complici, o consapevoli di detta occultazione, incorrano nella pena „ della perdita di tutte le loro robe, „ e che sieno gravemente castigati „ con altre pene, nelle quali di ragione sono incorsi, come trasgressori degli ordini di Sua Maestà, „ *etiam* a nostro arbitrio riservate.

Poena privationis bonorum, ultra alias.

„ Ordiniamo di più a tutte quelle „ persone, che passati detti tre giorni, segnalati per la rivelazione delle dette robe, danari, nomi di debitori, ed altri effetti, spettanti a „ detti Inglesi, daranno notizia a „ Noi, o al Regio Avvocato Fiscale del Patrimonio di Sua Maestà, „ e denuncieranno robe non rivelate, „ nè manifestate di detti Inglesi, o „ altre persone, che le tenessero occupate, si darà loro la decima parte di tutto quello, che si ricupererà; intendendosi però di quelle „ robe, danari, o effetti, de' quali „ non si sia avuta notizia per gl'inventarj fatti, e rivelazioni presentate a Noi, e si terrà per servigio particolare di Sua Maestà, la „ la quale notizia, o manifestazione „ potranno farla ancora in secreto al „ detto Avvocato Fiscale, che sarà „ subito ricevuta". Ed acciò sia noto a tutti; vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per tutt'i luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Dat. Neap. die 25. Octob. 1655. El Conde de Castrillo. Vid. Garzia Reg. Vid. Soto Reg. Vid. Burgos Reg. Vidit Martinez Reg. D. Coppula Secret.*

Datur decima revelantibus.

Die 25. Oct. 1655. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA VII.

FRa gli altri Capitoli contenuti nella Capitolazione della Pace, già per Grazia di DIO, e della sua Santissima Madre, sagnita tra la Maestà del Re Nostro Signore, e quella del Re Cristianissimo, v' ha il seguente Capitolo 28. del tenor seguente.

In executionem pacis generalis inter D. Regem nostrum Catholicum, et Christianissimum, reintegrantur omnes vasalli ad bona, et officia, quae possidebant.

Todos los Subditos de una parte, y otra, assi Ecclesiasticos; como Seglares, seran restablecidos en sus bienes, honores,

che si debbe osservare sempre incorrotta, restano giustamente caduti nella giusta indignazione del loro Re, e nell'obbrobrio di tutti gli uomini, rendendosi meritevoli per tal cagione de' più severi gastighi, e della confiscazione di tutt'i loro averi.

Ed essendo già palese, che sia stata mossa guerra dall'Imperadore verso del Re Nostro Signore, che DIO guardi, così con l'Esercito calato contro lo Stato di Milano, come con l'insidie usate in eccitar tumulti, e sollevazioni in questa Città, e Regno, per il che tutt'i Vassalli di Sua Maestà debbono di già essersi ritirati da' servigj, o militari, o d'altra specie dell'Imperadore, e de' Principi suoi collegati, ed appartarsi da quell'abitazione; Contuttociò, volendo Noi benignamente provvedere, con dar termine a' Contumaci, per restituirsi alla loro obbligazione, anche in osservanza de' Reali Ordini di Sua Maestà, per tal causa specialmente capitati, compatendo l'ignoranza, o semplicità di coloro, che stando in buona fede, non ancora sono entrati nella considerazione del loro errore: Col presente Bando, in ogni futuro tempo *valituro*, formato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordiniamo, e comandiamo a „ tutti, e quali si vogliano persone, „ di qualunque stato, o condizione „ si sieno Vassalli di S. M. che mi„ litando sotto le armi dell'Impera„ dore, o de' Principi suoi confede„ rati; o nell'Italia, o nel Reno, „ od in Fiandra, od in qualunque „ altra parte, servendo i medesimi, „ o abitando ne' luoghi del loro Do„ minio, si debbano subito ritirare „ tra lo spazio di un mese, quelli, „ che si ritroverranno in Italia, e „ quelli, che sono in altre parti più „ rimote de' dominj suddetti tra il „ termine di due mesi dopo il gior„ no della pubblicazione del presen„ te Bando; E ciò sotto pena della „ vita, e della confiscazione di tutt'i „ beni, così feudali, come burgen„ satici, e di tutte l'altre pene, „ nelle quali cader debbono, come „ ribelli della Real Corona di S. M., „ all'esecuzione delle quali si passe„ rà immediatamente contra de' tras„ gressori, trascorsi che saranno i „ detti termini, col maggior rigore, „ che in tali casi si dee senza dar „ luogo ad arte, o frode alcuna, che „ potesse adoprarsi, per impedire la „ detta confiscazione, ed esecuzione „ delle pene suddette. Imponendo per „ tal fine, che coloro, che dovran„ no ritirarsi ne' termini suddetti, e „ lasciare il detto servigio, come di „ sopra dichiarato, debbano per fare „ constare questa loro obbedienza, ed „ emenda, presentarsi avanti di Noi: „ E di vantaggio, quelli, che tenen„ do notizia de' Contumaci degli or„ dini suddetti, non li riveleranno „ dentro il medesimo termine, li di„ chiariamo anche caduti in quelle „ pene, che stimerà il nostro arbi„ trio da applicare contra di loro, „ così pecuniarie, come corporali; „ ed a' denuncianti di tutt'i suddetti „ trasgressori s'applica la terza par„ te de' beni confiscandi, o pene pe„ cuniarie, applicande alla Regia Cor„ te, purchè dal Fisco non sia te„ nuta altra notizia.

E tutto ciò, che di sopra si è dichiarato, s'intenda espressamente ripetuto contra i Vassalli di S. M., che militassero contra l'armi di S.M. Cristianissima, o abitando in luoghi di Principi suoi Nemici, non lasceranno quell'abitazione, secondo anche specialmente S. M. ha stabilito, stante lo stretto vincolo di confede-

razione, e di Sangue, che lega la sua Real Corona, con quella di S.M. Cristianissima: E vogliamo, che il presente Bando si pubblichi in tutt'i luoghi soliti, affinchè giunga alla notizia di tutti. *Datum Neapoli die 21. mensis Novembris 1701. D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Guerrero Reg. D. Dominicus Florillus Secretarius. Marianus Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 3. fol. 47. Toletus.*

Die 21. Nov. 1701. D. Luis de la Zerda.

BANNUM REG. CAM. SVMM.

Cum inserto Ordine Suae Excellentiae,

seu

PRAMMATICA IX.

Ejusdem belli tempore de immissione mercium curam augendam, imperatur.

IN questo Tribunale si è ricevuto Biglietto di S. E. del tenor seguente videlicet. *Foris. Al Regente D. Andres Guerrero de Torres, guarde DIOS, del Consejo Colateral, y Lugarteniente de la Camera.* Intus. *Teniendo noticia el Marques mi Senor, que la Armada Inglesa, y Olandesa dejò gran cantidad de Panos, y otras Estorsas de lana en Liorna, con la esperanza de encontrar algunos espedientes para hazerlos entroducir, y vender en este Reyno, me manda S. E. dezir a V. S. que por la Camara se publique Bando, paraque se estè con toda atencion en esta Ciudad, a fin de reconozer, si las ropas, que se quisieren entroducir, corresponden al atestado, que deven presentar los Patrones del Consul de Su Magestad, que reside en Liorna, para en el caso contrario no permetirles la entrada, o declararlas por perdidas, a cuyo fin distribuirà la Camara todas la ordenes necessarias a las partes donde tocare. Dios guarde V. S. Palacio a 25. de Abril de 1704. D. Juan de Torres, y Medrano. Senor Regente Lugarteniente.* Qual preinserto Viglietto, lettosi in questo Tribunale l'infrascritto dì, è stato, precedente istanza del Regio Fisco, interposto il seguente decreto, videlicet. *Die 28. mensis Aprilis 1704. Neapolis. Facta relatione de contentis in retroscripto Villecto S. E. in Regia Camera Summariae, per Dominum Militem V. J. D. D. Laurentium Jordanum Regiae Camerae Summariae Praesidentem, et Commissarium coram Spectabili Domini Regente D. Andrea Guerrero de Torres Locumtenente, aliisque Dominis Praesidontibus ipsius, fuit per Regiam Cameram ipsam, audito Domino Fisci Patrono, consensu, provisum, et decretum; prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod pro exequutione ordinis S. E. emanentur Banna pro effectu praedicto, hoc suum, etc. Jordanus. Vidit Fiscus. Pepe Act.*. Che perciò in esecuzione di detto preinserto Viglietto di S. E., e decreto interposto per questo Tribunale della Regia Camera, facciamo il presente Bando, col quale si notificano tutte, e quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che circa l'immissione delle dette robe in questa fedelissima Città di Napoli si debba eseguire, ed osservare quanto nel detto preinserto Viglietto di S. E. sta ordinato, sotto le pene in esso contenute. Ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, dov'è necessario pubblicarsi. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 28. mensis Aprilis 1704. D. Andreas Guerrero de Torres R. M. C. L. Vidit Fiscus. D. Laurentius Jordanus. Paulus Mellusо Act. M. Le-*

Die 28. Apr. 1704. Marques de Villena.

cus

cus ✠ *Sigilli Conf. Gervasi Secr. Philippus Jacobus Pepe Act.*

Bannum Cur. Cappell. Major.

seu

PRAMMATICA X.

AVendo S. E. con Biglietto per Secretaria di Guerra premurosamente incaricato alla Corte di Monsignor Cappellano Maggiore di Sua Maestà, che DIO guardi, in questo Regno, il sequestro di tutt' i beneficj, e Rendite Ecclesiastiche, che si godono, e posseggono, tanto dentro questa Fedelissima Città, suoi Distretti, e Casali, quanto in tutto il presente Regno, da persone, che si trovano fuori di esso Regno di qualsivoglia sfera, e qualità si sieno; e che tutto il frutto di quelli, che perviene, e perverrà, si depositi nel Banco del Sacro Monte della Pietà di questa fedelissima Città, a disposizione di S. E., senza che si possa divertire quantità veruna di questo capitale, senza ordine espresso di detta Maestà, come da detto Biglietto; che perciò volendo gli ordini della Maestà predetta, e di S. E. eseguire, abbiamo fatto il presente editto „ col quale diciamo, ordiniamo, e „ comandiamo a tutte, e quali si vo„ gliano persone di qualsivoglia sta„ to, grado, e condizione si sieno, „ che sotto pena di ducati due mi„ la, ed altre a nostro arbitrio ri„ servate, da eseguirsi irremisibil„ mente, debbano fra il termine di „ giorni quattro rivelare nel detto „ Tribunale dell' Illustrissimo, e Re„ verendissimo Monsignor Cappellan „ Maggiore, tutte, e quali si vo„ gliano Rendite, Entrate, Pensio„ ni, Livelli, o altra qualsivoglia „ Corrisponsione, per qualsivoglia „ titolo, e causa, che si tengono, e „ posseggono in questa fedelissima „ Città di Napoli, suoi Distretti, „ e Casali, da persone Ecclesiastiche „ abitanti, e che si trovano fuori di „ questo predetto Regno, di quali si „ vogliano genere si sieno, ed a' „ medesimi appartenenti in qualsivo„ glia maniera, senza eccettuarne „ nessuno; ed in specie agli Agenti, „ Proccuratori, ed Esattori delle „ Rendite, Enttade, Pensioni, Li„ velli, Vitalizj, e Corrisponsioni „ predette "; Ed acciò venga alla notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, abbiamo fatto il presente Editto, valituro, come se fosse a tutti personalmente notificato, da pubblicarsi, ed affiggersi così ne' luoghi soliti, e consueti di questa predetta fedelissima Città, come in quelli de' suoi Casali, *et de contrario caveant. Dat. Neapoli die* 11. *mensis Junii* 1708. *Flavius Gurgo. Hieronymus Aloysio Act. Mag.*

Procuratores, Agentes, etc. revelent infra quatuor dies, sub poena ducatorum 2000.

Sublatum sequestrum die .. mense .. 1709. post agnitum a Pontifice Max. Carolum III. Regem Catholicum.

Die 11. Jun. 1708. Card. Grimani.

DE BRVCHIS.

TIT. XXXVIII

PRAMMATICA PRIMA.

Ex originali. Dantur remedia ad extirpandos Bruchos, ne satis sint perniciosi in partibus Apuliae.

HAvendo mò hauuta relatione, che li Brucoli, che l'anno passato furono di Puglia, et nell'altre Prouincie, ferono gran danno a seminati, et che, se non ve si remedia per tempo, ad estirparli nell'anno prossimo da venire, seranno per moltiplicare in vno numero infinito, e fare vno danno eccessiuo, e tale che non sia inteso mai il simile, e serà per consumare rouinare tutti gli seminati che si faranno, e causare vna gran penuria, et fame, al che volendo mò, per tutti gli modi, et vie possibili rimediare, per loro estirpatione, per euitare sì intolerabil danno, ci è parso con deliberatione, voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente, fare le infrascritte prouisioni, et ordini videlicet.

In primis atteso, sogliono questi animali a tempo c'hanno da morire, che communemente è nella stagion di Giugno, cercare vn luogo duro, et arido, doue ponendosi, et essendoli nato vn vermicciolo nelle parti posteriori, cauano con quello, et tanto batteno, che busciano quel terreno, et dentro quelli busci ristosi, fanno le lor'oua, et dalla natura si formano certe vainelle, ò cannoli, grossi poco più d'vn ditto piccolo, et lunghi più d'vn mezo palmo, dentro le quali vainelle si conseruano quell'oua, poste dalla natura strettissimamente, et in tanta quantità, che con grande difficultà si potrebbono numerare. Per questo ordiniamo, et così expresse commandiamo, che le Vniuersità delle Città, terre, et luochi, mandino sploratori, et huomini prattichi per li loro territorij, li quali troueranno gli luoghi doue sono andati a fare le oua, il che è facile a ritrouare, essendo solito di Massari, conseruare diligentemente gli luoghi doue sogliono sementare, e trouare detti luoghi, ordinare che al tempo suo, che sarà ne gli mesi di Settembre, et Ottobre, poi d'hauer piouuto alquanto, s'arino con diligentia quegli luoghi doue stanno, poi che con l'aratro si cacciano quelle vainelle dove stanno, et escono sopra la terra, e che dipoi l'aqua gli veoghi ad infracidare, di tal maniera, che non habbiano più effetto, nè possano nascere.

Praeterea volemo, et così ordinamo, che l'Vniuersità delle Città, Terre, et luoghi, debbiano far raccorrere nel loro territorio dove si troueranno questi animali, videlicet. Per ciascuno fuoco vn quarto di tomolo, et quelli ciascuna sera presentarli a gli Capitani, et eletti delle terre, liquali debbiano farli mettere dentro delli fossi, et iui consumargli, e triturarli, con brugiarli, et doue vi fosse acqua corrente, o mare, buttarli nell'acqua, doue putrefatti, non daranno più noia: e questo debbia durare per alcuni dì, et tanti, quanti parerà a detti officiali, acciò che totalmente s'estirpano.

Di più volemo, et così espressamen-

mente commandiamo, che al tempo che cominciano a nascere, et saltare questi velenosi animali, gli padroni delli seminati, da quella parte delle terre salde, doue si sogliono porre a mangiare erba, facciano vn fosso conuenientemente grande, et essendo la natura loro di andare sempre al fresco, come sentiranno vn poco di caldo, s'anderanno a porre dentro di quel fosso, doue essendoui entrati, si debbiano ricoprire dalla terra cauata dal fosso, laqual terra quando si cauarà, s'hà da porre su le parti, et orla delli seminati, et lasciare piana, et libera la parte doue loro stanno, et da doue hanno da entrare nel fosso, perche trouandosi alcuno impedimento di terra, o d'altra cosa, non correriano al fosso, atteso non ponno volare tanto in quel tempo, per questo s'hà d'auuertire che la parte, donde hanno da entrare nel fosso, resti piana e libera. Et anco volemo, et così espresse ordiniamo, et commandamo, ch'al tempo che seramo nati questi animali ch'è verso l'Aprile poco più, o meno, tutti quelli che tengono porci, debbiano farli andare a mangiare li Brucoli, atteso detti porci gli appetiscono, e tanto che li cercano e cauano di fin sotto terra, e li trouano dounnque stanno. Et oltre ciò ordinamo, et così espresse commandiamo, che tutti gli Massari alli tempi congrui, et debiti, debbiano spandere vn lenzuolo, o ragana che dicono, in terra, e là gittare vno di questi Brucoli, doue vedendoli gli altri si vengono a porre dentro al lenzuolo, o ragana, e così li debbiano pigliare, poi pigliando detto lenzuolo, et adunarui dentro tutti quelli che vi sono, e di tal sorte stirparli. Et acciò che le sopradette prouisioni s'habbiano da osseruare et essequire, per conuenire così al seruitio di sua Maestà, e beneficio vniuersale di suoi sudditi, ci è parso darne carrico a voi, per esserno dell'importanza che sono; et per ciò vi dicemo, et ordinamo che debbiate al riceuere della presente, farla publicare per tutte le Città, Terre, e luochi di queste a voi decrete Prouincie, con dar ordine a gli Sindici, Eletti, Vniuersità, huomini, e Massari di quelle, che debbiano con ogni esattissima diligentia e sollicitudine attendere ad essequire quanto di sopra si contiene, con imponergli pena di ducati mille, et altra maggiore a nostro arbitrio riseruata a quelli che contrauceneranno, et voi tenerete particolar pensiero, che ne gli tempi congrui, e debiti s'osseruino, et essequiscano li detti nostri ordini e prouisioni, e contra gli transgressori essequirete, e farete essequire, per le sudette pene irremissibilmente, tenendoci auisati di passo in passo di quanto occorrerà, e non fate il contrario per quanto s'hà cara la gratia, et seruitio della prefata Maestà. *Dat. Neapoli die* 8. *Octob.* 1562. *Don Perafan. Vidit Albertinus Regens. Vidit Villanus Regens, Vidit Reuerterius Regens. Vidit Patignus Regens. Soto Secret. Dirigitur Gubernatori Principatus citra.*

Poena pecuniaria, et alia maior arbitraria.

Die 2. Oct. 1562. D. Perafan.

(†) DE CAPIENTIBVS HOMINES PER VIM

T I T. XXXIX

PRAMMATICA PRIMA.

Ex originali.

Vim inferentes hominibus ad extorquendam remissionem aut pecuniam, capitali poena plectatur.

ESsendo a nostra notitia peruenuti infiniti clamori d'huomini che in varie parti del Regno, senza timor di nostro Signor IDDIO, e della giustitia, son stati pigliati da fuorusciti, e delinquenti da dentro le lor proprie case, possessioni, et altri luoghi, e sono stati portati nelli Boschi, montagne, et altri luoghi per recattargli, et anco per far loro fare remissioni a delinquenti, dalliquali son stati offesi, facendo loro anco diuersi stratij e mal trattamenti, et anco alcuni scelerati mandano a dire a gli huomini da bene, et quieti che stanno nelle loro case, che loro mandeno quantità de dinari, che altramente gli ammazzaranno, et faranno altri mali, et danni nelle loro persone, e robbe: Et vedendo che tali abomineuoli delitti si vanno continuando, et alcuni dubitano che in tali delitti non si possa imponere pena di morte naturale: volendo a questo prouedere, come conuiene al seruitio di nostro Signore IDDIO, e di sua Maestà, et quieto viuere di suoi sudditi, e beneficio vniuersale del Regno. Per la presente nostra Pragmatica, statuimo, ordiniamo, e dichiaramo, che tutti e qual si voglia huomini, di qual si voglia stato, grado, e condition si siano, liquali pigliaranno alcuni huomini o donne dalle loro proprie case, massarie, et altri luoghi, e li porteranno al bosco, o in altro luogo per recattarli, o far loro fare remissione per forza, et anco tutti quelli che inuieranno a cercare dinari ad alcuni, con minacciarli, che se non ce li mandano, che dannificaranno la persona, o beni, incorrano nella pena di morte naturale, laquale irremissibilmente se gl'imporrà. Et perche la nostra detta Pragmatica sortisca il suo debito effetto, et non si possa d'essa prendere ignorantia, habbiamo con deliberatione, et assistentia del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, fatto publicare il presente Bando, e s'ordina, e commanda a tutti e singoli officiali, e Tribunali, maggiori, e minori, tanto assistenti in questa Magnifica, e fidelissima Città di Napoli, come in tutte l'altre Città, Terre, e luoghi del presente Regno, demaniali, e di Baroni, che contra quelli, che in qual si voglia modo contraueneranno alla forma, continentia, e tenore della presente Pragmatica, debbiate essequire la pena in quella contenta irremissibilmete.

Capientes vi homines ad obtinendas remissiones puniuntur morte.

Datum Neap. die 27. Martij 1563. Don Perafan. Vidit Villanus Regens. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Patignus Regens. Soto Secretarius.

Die 27. Martij 1563. D. Peral.

DE

DE CARCERARIIS,

SEU

COMMENTARIENSIBUS, ET CAPTIVIS.

Ex Promulgatis Anno 1477.

TIT. XL

PRAMMATICA PRIMA.

Constitutio incipit *Castellani*, *et Servienses*.

Servanda est Const. Reg. in solutione per captivos facienda.

Poena unc. 25.

Poena ead. 1477.

Circa officium commentar. vide pr. 31. inf. de offic. mag. §. 10. 11.

Constitutionem, moderantem solutiones per Carcerarios a carceratis recipiendas, quam in abusum, et desuetudinem devenisse, intelleximus, Mandamus inviolabiliter observari ad poenam vigintique unciarum, Fisco Nostro applicandam, quoties contra factum fuerit: et similem poenam imponi volumus Regenti, quoties ei denunciatum fuerit, Carcerarios contravenisse, si contra eos non processerit, et repertos culpabiles non condemnaverit, dictamque poenam ab eis exegerit, et ut fraus aliqua committi non possit; Regens ipse in liberatione carceratorum ab eis per sacramentum quaerat de solutionibus, per eos dictis Carcerariis factis.

Justitiarii Prag. 4. de triges. 10. §. 44. de offic. Judic. et 60. de annona circa carceration Grasserii.

PRAMMATICA II.

Ex §. 26. Pragm. C. V. anno 1540.

Carcer. M. C. V. non locetur.

Vid. pr. 16. hoc tit. 1540. Imp. Car. V.

Item volumus, et mandamus, quod carcer Magnae Curiae affictari posthac non debeat, ut hactenus fieri consueverat: nec cogantur carcerati, dum existunt in carceribus, aliquod solvere, nam accepimus, ab hujusmodi Affictatoribus illicitas solutiones plurimas a carceratis ipsis extorqueri.

PRAMMATICA III.

Declaratur poena contra insultantes consulto alios captivos in carceribus M. C.

Idem fuit provisum respectu carcerariorum Audientiae Principatus Ultra sub die 20. Septemb. 1579. ut in Reg. fol. 131.

Essendo per esperienza veduto, che la temerità de' delinquenti è venuta a tanto eccesso, che, senza timore alcuno di Nostro Signore DIO, e della Giustizia, non ostante che si ritrovano dentro le carceri della Gran Corte della Vicaria, non avendo quello rispetto, che si dee al luogo, dove si ritrovano, commettono pensatamente assalti, offese, ed altri delitti, da' quali nascono molti inconvenienti, ed altri scandali, sieno costretti a rimediare a tale disordine, reprimere l' insolenza di simili delinquenti, con imponere pene più gravi. Pertanto per tenore del presente Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio „ Diciamo, „ ed ordiniamo a tutti, e quali si „ vogliano carcerati al presente, *et* „ *in futurum carcerandi* in dette car„ ceri, che per conto, causa, o oc„ casione alcuna non ardiscano den„ tro dette carceri pensatamente as„ saltare alcuno, ed offendere, o con „ armi, o senz' armi persona alcuna, „ che si trovasse dentro le carceri

„ pre-

„ predette, sotto l'infrascritte pene, „ cioè, se è nobile di tre tratti di „ corda in secreto, e d'anni cinque „ di relegazione; e se è ignobile di „ quattro tratti di corda al pubblico, „ e di più d'anni tre di galea, o „ cinque di relegazione, a nostro arbitrio, quali pene, per quanto „ spetta al dare della corda, si debbano eseguire *statim*, *et in continenti*, senz'altro ordine giudiciario, e l'altre si debbano similmente eseguire con ogni celerità, come si osserva nell'altre pene imposte a contravvegnenti a' Bandi, „ ed Ordini Regj; con espressa dichiarazione, che nelle dette pene „ incorrano i complici, autori, fautori, e consultori, come se essi „ principalmente avessero delinquito. „ Dichiarando ancora, che quando „ la qualità del delitto commesso in „ detto assalto importasse per disposizione di legge, o d'altri Ordini, e Prammatiche altra pena, „ maggiore della detta relegazione, o „ galea, non s'intenda per lo presente nostro Bando a quella derogare; restando similmente *in suo robore* tutti gli altri Bandi, ed Ordini contra de'rissanti, sino al presente fatti, ed emanati; ordinando, e comandando agl'Illustri, e „ Magnifici Gran Giustiziere del presente Regno, Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, „ che contra quelli, che commetteranno detti delitti dentro le dette „ carceri, debbano procedere all'esecuzione delle dette pene senza eccezione di persona alcuna, facendone relazione a Noi, *in continenti*, che sarà succeduto alcuno di „ detti assalti; acciocchè a' Nobili „ possiamo dichiarare l'Isola per l'osservanza della relegaziona predetta, „ ed agl'ignobili dichiarare la galea, „ o relegazione a detto nostro arbitrio, e così si esegua *irremisibiliter*, che tal'è nostra determinata „ volontà ". *Datum Neap. die* 19. *mensis Decembris* 1570. *D. Perafan. Vidit Reverterius Reg. Vidit Bermudez Reg. Vidit Salernitanus Reg. Lobera Prosecret.*

Poena trium ictuum funis secreto, et relegationis per quinquennium. Poena quatuor ictuum funis, et triremis per triennium.

Comprehenduntur fautores.

Die 19. Dic. 1570. D. Perafan.

PRAMMATICA IV.

A Nostra notizia è pervenuto, che dentro le carceri della Gran Corte della Vicaria si fanno molte estorsioni da'carcerati, creandosi l'uno l'altro Priori in dette carceri, facendosi pagare l'olio, sotto colore per le lampane, e facendosi dare altri illeciti pagamenti, e quando alcuno viene carcerato, e vuole stare in alcuna delle carceri, che sono dentro del Palazzo di detta Gran Corte, quali servono per carceri, vogliono, ed esigono quantità di danari, contra ogni debito di ragione, facendosi essi padroni di dette carceri, le quali deggiono esser pubbliche, volendo essi disporre, siccome ne dispongono a loro volontà; al che volendo ovviare, e provvedere, come conviene, ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ S'ordina, e comanda „ a tutti, e quali si vogliano carcerati esistenti al presente, e che *in futurum* verranno, e staranno in „ dette carceri, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, „ che da qua in avanti non presumano, nè ardiscano creare, nè far „ tra loro il Priore, nè imponere „ pagamento alcuno in poca, nè in „ molta quantità, *etiam* sotto colore, „ e ragione dell'olio per le lampane, o altra qualsivoglia figurata causa, sotto pena di due tratti di „ corda, da eseguirsi *irremisibiliter* „ contra qualsivoglia persona, che „ con-

In carceribus non eligatur Prior, etiam sub colore exigendi oleum pro lampada.

Poena duorum ictuum funis, et alia arbitraria.

„ contravverrà, tante volte, quante „ faranno il contrario, senza rispet„ to di persona alcuna, ed altra pe„ na a nostro arbitrio riservata ". *Dat. in Regio Palatio prope Castrum Novum hujus Magnificae, et Fidelissimae Civitatis Neapolis die 27. Septemb.* 1573. *Anton. Card. de Granvela. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Lobera Prosecret.*

Die 27. Sept. 1573. Card. Granvela.

PRAMMATICA V.

Captivo pauperi unicuique dentur per Regiam Curiam duae librae panis quotidie, concordat pr. 8.

A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*. Illustriss. ed Eccellentiss. Sign. l'Avvocato de' Poveri, servitore di V. E. dice, che dodici once di pane, che la Regia Corte dà ogni dì per elemosina a' poveri carcerati, loro non basta pel vitto della mattina, e sera senz'altro. Donde si vede, che s'infiacchiscono, e si muojono quasi di fame. Per tanto supplica V.E. che comandi, che se ne diano ventisette once per uno conforme alla Prammatica quale non fu fatta senza gran considerazione della necessità de' poveri carcerati, i quali non hanno altro sussidio di companaggio, se non questo d'elemosina, e loro è mancato alcuna volta; e quantunque sia opera pia, si riputerà *a grazia ut Deus*, etc. Ed inteso per Noi il tenore del preinserto memoriale, una con la relazione di questa Gran Corte „ Siamo rimasti contenti, siccome per „ la presente ci contentiamo, che a' „ detti poveri carcerati si diano per „ la Regia Corte due libre di pane „ per ciascheduno d'essi il dì. Per „ tanto vi diciamo, ed ordiniamo, „ che diate ordine al Percettore de' „ Proventi di questa gran Corte, che „ de' danari de' proventi faccia il pagamento del pane suddetto del vitto di detti carcerati, che tutto „ quello, che per lui giustamente „ per detta causa si pagherà, vogliamo, che gli sia fatto buono al rendere de' suoi conti, giuntamente „ colla presente, e così l'eseguirete, „ che tal' è nostra volontà ". *Dat. Neap. die 22. Febr.* 1576. *El Marques. Vid. Revertr. Reg. Salernitan. Reg. Vid. Salazar Reg. Puente Prosecret. in part. 2. fol.* 163. Alla Vicaria per le 2. libbre di pane il dì, che si ha da dare a ciascheduno de' poveri carcerati. *A terg. vero Mag. Viris Regenti, et Judicibus M. C. V. Consiliariis fidelibus dilectissimis*, etc.

Ut in regest.

Die 22. Febr. 1576. El Marques.

BANNUM M. C. V.

sive

PRAMMATICA VI.

Captivi jussu Mag. Cur. non ducantur ad alios carceres, quam Magn. Curiae.

Concordat pr. 2. et 5. de Cust. reorum ul. de actuar. §. 48.

PErchè nella visita fatta nella Gran Corte della Vicaria, oggi predetto dì de' carcerati civili di quella, con intervento dell' Illustre Sig. Diego Hortado di Mendozza, al presente Reggente della Gran Corte, è pervenuto a notizia per memoriali dati da diversi particolari carcerati, nelle carceri d'altri Tribunali di questa Città di Napoli, che per ritrovarsi carcerati fuori delle carceri della Gran Corte predetta, i carcerati della qual G. C. ordinariamente ogni settimana si visitano, e si sovvengono in loro escarcerazione, e soddisfazione di loro debiti, di elemosine, quali piamente si dispensano, essi ne vengono ad esser privi, e non godono la sovvenzione de' poveri, e loro carcerazione priva di visita si dilata, ed al più delle volte vi muojono per loro impotenza, sì ancora, che a tempo di loro liberazione per

lo

lo Carceriere si mette loro a conto tanto per lo vitto, tanto altro per l'alloghiere de' letti, e dell'altre illecite esazioni, che per poter complire, oltra che vendono i proprj vestiti, impegnano, e vendono le proprie vesti delle mogli; alcun'altre volte gli Aguzzini pigliano alcuni particolari, sì per cause civili, come criminali. E poichè sono contumaci, e delinquenti della Gran Corte, per ovviare, che non sieno puniti de' loro delitti, si concertano con detti Aguzzini, e li portano in altre carceri, con toccar' alcuna offerta, sì anche per evitar le pene, che toccano al Regio Fisco, alle quali essi sono obbligati; Dalle quali cose, oltra che ne viene gran danno al Reg. Fisco, ne sogliono ancora succedere molti altri inconvenienti, e per altre cose moventi la mente di detta gran Corte, etc. „ Per tanto s'ordina, e comanda a tutti, e quali si vogliano „ Aguzzini tanto di detta G. Corte, „ quanto di quali si vogliano altri „ Tribunali di questa Magnifica Città di Napoli, *et pari modo* a' Carcerieri di detti Tribunali, che da „ oggi in avanti, *et de cetero*, tutti, e „ quali si vogliano particolari, che „ per loro si piglieranno, sì per cause civili, come criminali, li debbano portare nelle carceri di detta „ Gran Corte, e non d'altri Tribunali, nè i Carcerieri di quelli presumano riceverli, sotto pena d'once venticinque di carlini d'argento, *Reg. Fisco applicanda; excepti tamen*, e riservati quelli, che si „ piglieranno con ordine de' loro Tribunali a' loro sudditi, *seu* altri Superiori, quali hanno potestà mandarli carcerati nelle carceri a loro „ arbitrio ". *Hernandus Hortado de Mendozza. Joan. Berardinus Mostula. Vinc. de Vera. Joan. de Vello, Annibal Galterius Act. die 26. Martii 1577. Neap. fuit publicatum, etc.*

Idem per pr. 1. inf. de custod. reor.

Poena unc. 25.

Die 26. Mar. 1577. Hortado.

Bannum M. C. V.

sive

PRAMMATICA VII.

BAndo, e comandamento da parte della Gran Corte della Vicaria, precedente ordine di S. E. rimesso a questa Gran Corte, per lo quale „ Si „ ordina, e comanda a tutt' i carcerati presenti, e futuri, tanto quelli delle carceri de' Nobili, come „ degl' Ignobili, che da qua in avanti non ardiscano, nè presumano per „ qualsivoglia causa, via, e modo, „ uscire alla prima camera di dette carceri, dove sta il Carceriere, che „ apre, e serra la prima porta, nè „ con licenza, nè senza licenza del „ Magnifico Carceriere maggiore, e „ suoi Ministri, e che nella detta „ prima camera, e luogo, ch'è per „ fino alla porta del cancello di legno, non possano uscire, nè dimorare alcuni di detti carcerati; eccetto quando occorrerà alcun bisogno di uscire in detto luogo del „ cancello a stipulare alcun contratto, a fare, o far fare alcun esame, o vero a trattare co' loro Avvocati. Nel qual caso si permette, „ che possano uscire con licenza del „ Mag. Carceriere maggiore, e non „ altrimenti, sotto pena a quelli carcerati, che saranno ritrovati in detti luoghi per la prima volta, se „ saranno nobili, debbano stare nel „ criminale ad arbitrio di detta Gran Corte, e la seconda volta alla Gajola, e la terza, a due tratti di „ corda al secreto; se saranno ignobili, la prima volta al criminale, „ e la seconda a due tratti di cor„ da

Captivi etiam in carceribus Nobilium M. C. V. non accedant ad Cameram, in qua manet carcerarius cum clavibus etiam cum permissu commentariensis majoris, nisi ex causa.

Poena carceris obscurioris, vel angustioris, vel duorum ictuum funis secr.

Poena carceris obscurioris, vel duorum ictuum funis publice.

Poena duorum ictuum funis, et privationis officii, et alia corporis declar. D. Geron. della Cavalleria.

„ da al pubblico, ed a' Ministri „ del detto Mag. Carceriere maggio- „ re, i quali contravverranno, alla „ pena di due tratti di corda al pub- „ blico, e della privazione del loro „ ufficio, ed altra pena corporale ad „ arbitrio di essa Gran Corte". *Neap. die 7. Julii 1579. D. Geronimo della Cavalleria. Daroca, Marthos de Gorostiola, Mastrillus*. A dì 7. di Luglio 1579. è stato pubblicato dentro le carceri della Vicaria.

Die 7. Jul. 1579.

Decretum Collateralis Consilii, referente M. C. V.

sive

PRAMMATICA VIII.

Die 12. Februar. 1586.

Facta relatione per Magnam Curiam Vicariae in Collaterali Consilio coram Illustrissis. D. Prorege.

Panis dandus captivis pauperibus per Curiam, sive vili, sive caro valeat frumentum, sit singulis diebus unc. 42. ut in prag. 5.

I*Llustrissimus, atque Excellentissimus Dominus Prorex mandat, et ordinat, quod ab hodie citra, deutur, prout dari jubet singulis carceratis pauperibus quotidie, unciae viginti quatuor panis de assisa, juxta Pragm. Illustriss. et Reverendiss. D. Cardinalis Granvela, super hac materia latam, non obstante, quod pretium panis sit actum, cujus pretii nulla habita ratione, sive augeatur, sive diminuatur; mandat, et ordinat S. Excell. ut semper posthac deutur dictae unciae vigintiquatuor panis singulis carceratis pauperibus, et ita Mag. Cur. exequi mandat. Imponendo poenam omnibus, et singulis Scribis, et Officialibus, et aliis, qui secus facient*. Carlo Spinello, Hieronymus Olcignanus, Mastillus, Fata.

Die 12. Febr. 1586. Carlo Spinello.

Decretum Regentis in visitatione Carceratorum,

sive

PRAMMATICA IX.

D*Ie 18. mensis Martii 1588. Neap. in visitatione Carceratorum per Admodum Ill. D. Reg. Moles facta M. C. V. provisum, et ordinatum est, quod ex nunc in antea de cetero Magnif. Medici Physicus, et Chirurgus salariati a Reg. Curia pro curandis infirmis carcerum ejusdem Magnae Cur. minime audeant, nec praesumant recipere pecuniam, nec salarium aliquod ab eisdem infirmis pro medicamentis eisdem factis, et faciendis, hoc suum, etc. Moles Regens*.

Medici, aliique a Reg. Cur. cum salario electi ad curandos captivos infirmos, ab eis nil recipiant.

Die 8. Mart. 1588. R. Moles.

Bannum M. C. V.

sive

PRAMMATICA X.

PErchè i carcerati, che stanno dentro le carceri di detta Gran Corte della Vic. hanno ritrovato un nuovo modo d' offendersi l' un l' altro, che tutti al generale portano coregge, *seu* stringitori cinti, i quali *circum circa* sono tutti ferrati, che son peggiori di bastoni, per il che ogni dì succedono risse, scandali, ed inconvenienti, e si offendono, e feriscono con detti stringitori; per ovviare a quello, abbiamo fatto il presente Bando, col quale „ S' ordina, „ e comanda a tutti, e quali si vo- „ gliano carcerati, tanto per cause „ civili, come criminali, di qualsi- „ voglia stato, grado, e condizione si „ sieno, tanto nobili, come ignobi- „ li, presenti, e futuri, che non ar- „ di-

Captivi M. C. Vic. etiam nobiles zonas cum fibulis non deferant.

„ discano, nè presumano portare, nè „ tenere dentro dette carceri dette „ coregge, *seu* stringitori, così ferrati, eccetto che con una fibbia „ nelle punte di detti stringitori, solamente per potersi cingere, sotto „ pena agl' ignobili di quattro tratti di corda al pubblico, da eseguirsi irremisibilmente per ogni volta, „ che contravverranno, ed a' Nobili „ per la prima volta, di esser posti „ in un criminale ad arbitrio di detta Gran Corte, e la seconda volta, di quattro tratti di corda al „ secreto, da eseguirsi per ogni volta, che contraverranno, dopo la „ prima volta ". *Neap. die* 5. *Maii* 1589. *Olasso*, *Sanfelicius*, *Barionovo*. *Marcellus Barresius Act. Magist. die* 5. *Maii* 1589. *fuit publicatum intus carceres*.

Poena quatuor ictuum funis.

Poena carceris obscurioris, et quatuor ictuum funis.

Die 5. Maji 1589. Olasso.

Ordo Suae Excell. per Secretarium Regni,

sive

PRAMMATICA XI.

Libellus infirmitatis habilitandorum Mag. Alv. Fiscali antequam habilitentur, notus fiat.

AVendo visto S. E. lo que contienen los dos inclusos villetes del Senor Avogado Fiscal Sorgente, *parece à S. E. que la fe de los, que se habilitan, siendo devidores del Fisco, se le ayan de intimar antes, que se habiliten, como enfermos, respeto de los presos, que estan por deudas, y son devidores del Fisco por penas de instrumentos, y otras cosas*. De Cancellarie 23. de Agosto 1590. Muy Illust. Senor B. M. à V. M. su major Ser. D. Bern. Barrion. Regist. in lib. Infern. nu. 122. fol. 250.

Die 23. Aug. 1590. Barionovo.

PRAMMATICA XII.

In valetudinario non nisi infirmi resideant qui nequeunt habilitari, et prag. 11.

ESsendo gli anni passati a tempo del governo dell' Illustre Principe di Pietrapersia nostro Predecessore, di suo ordine fabbricata l' Infermeria nuova in questa Gran Corte della Vicaria, acciocchè si dovessero porre, medicare, e governare in essa con comodità i carcerati infermi di detta Gran Corte; Intendiamo, che da alcuni giorni in qua, si pongono, e si permette, che stiano nella detta Infermeria molti de' carcerati delle carceri di questa predetta Gran Corte, sotto colore, che sieno convalescenti, e per altre diverse cause, e colori. Dal che nascono l' incomodità di detti poveri infermi, spesa, e frode della Regia Corte, e molti altri inconvenienti. E perchè la volontà nostra è, che quella abbia da servire per l' effetto predetto, per lo quale fu istituita, e non per altro; ed anche, per evitare gl' inconvenienti predetti. Volendo provvedere sopra di ciò, come si conviene: Ci è paruto farvi la presente, per la quale vi „ Diciamo, ed ordinoiamo, che „ dobbiate incontanente dare ordine, „ che debbano subito uscire dalla „ detta Infermeria tutt' i carcerati „ predetti, e quali si vogliano altre „ persone, che stessero in quella, e „ nelle stanze di essa. E che da oggi in avanti non istia, nè possa „ stare in quella niuno de' carcerati „ predetti, nè altra persona alcuna, „ se non quelli *tantum*, che saranno „ veramente infermi, e non si potranno per alcune giuste cause abilitare nelle loro case; per comodo „ de' quali si è fabbricata l' Infermeria predetta. Il che osserverete, e „ farete osservare *ad unguem*, ed inviolabilmente, e di maniera tale

„ che

„ che ancorchè non vi fosse ammalato alcuno, non abbia a star nella „ predetta Infermeria carcerato, nè „ persona alcuna; ma che quella abbia da stare vacua, disoccupata, „ e netta, e serrate le porte "; che così conviene per lo servizio di nostro Signore DIO, e di S. M. Cattolica, ed è nostra espressa volontà. *Datum Neap. die 14. mensis Junii 1592. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Barrionovo. In Cur. 7. Mag. Cur. Vicariae fol. 153.*

Die 14. Jun. 1592. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XIII.

Regens M. C. Vic. provideat, ne in valetudinario adsint alii, quam infirmi, et convalescentes, prag. 12.

Come sapete, gli anni passati fu per ordine dell' Illustre Commendatore maggiore, Predecessore Vicerè in questo Regno, ordinato, che nelle carceri di questa predetta Gran Corte si facesse l' Infermeria, dove si dovessero con migliore comodità curare i carcerati infermi, e convalescenti, e con ordine, che in quella non potesse stare altra sorta di carcerati, che detti infermi, e convalescenti. E perchè al presente intendiamo, che nell' Infermeria predetta, oltra degli ammalati, e convalescenti predetti, vi stanno, ed entrano carcerati d' ogni altra sorta, e che non vi sieno porte, da potersi serrare; per il che gl' infermi predetti vengono a sentire molta incomodità, oltra degli altri inconvenienti, che ne potrebbero succedere; e convenendo, che quella serva solamente per lo fine, con che è stata fatta, e non per altro uso; ci è paruto farvi la presente, per la quale vi „ Diciamo, ed ordiniamo, che al „ ricevere di questa, dobbiate provvedere, e dare ordine, che nella „ detta Infermeria vi si facciano subito le porte necessarie, per potersi tener serrata, come conviene, „ e che in quella non abbiano da „ entrare, nè stare altre persone, „ eccetto che gli ammalati, e convalescenti predetti " che tal' è la nostra volontà, ed intenzione. *Dat. Neap. die 6. Octobris 1592. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Torres Prosecr. In Cur. 8. Reg. M. C. V.*

Die 6. Oct. 1592. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XIV.

Captivi non possunt tenere arma intus carceres M. C.

Per esperienza si è veduto, che la temerità de' delinquenti sia cresciuta tanto, che senza timore di DIO, e della Giustizia *etiam* dentro le carceri della Gran Corte della Vicaria, non avendo quel rispetto, che si dee al luogo, dove stanno, contra la forma, e tenore de' Regj ordini, sopra di ciò *pro tempore* fatti, tengono di continuo diverse sorte d' armi, commettendo con quelle in dette carceri assalti, omicidj, e molti altri delitti, e volendo Noi rimediare a tali eccessi, e deprimere similmente i delinquenti, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che da oggi in avanti i carcerati presenti, e futuri „ tanto nelle carceri de' nobili, quanto degl' ignobili per niuna occasione, o causa ardiscano tenere niuna sorta d' armi dentro dette carceri della predetta Gran Corte, „ sotto pena a' nobili di tre tratti di „ corda in secreto, e d' anni cinque „ di relegazione, ed agl' ignobili di „ tre tratti di corda al pubblico, e „ d' anni cinque di galea, nelle quali „ pene s' intenda essere incorso ciascuno di essi, non solo se sarà „ trovato con dette armi sopra la „ persona; ma ancora se dette armi „ si ritroveranno nelle casse, o al-

Poena trium ictuum funis, et relegationis per quinquennium, vel remigationis.

„ tra qualsivoglia cosa, che per loro si terranno in dette carceri, o „ che in qualsivoglia modo consterà, „ che per li predetti carcerati sieno „ state fatte venire, e si detengano „ dette armi; le quali pene, in quanto al dare de' tratti di corda, s'abbiano da eseguire incontanente senz' „ altro ordine giudiziale, e le altre „ similmente s'abbiano da eseguire „ con ogni celerità *inviolabiliter* " Ordinando, e comandando per lo presente Bando agl'Illustri e Magnifici Gran Giustizieri del presente Regno, Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che contra de' contravvegnenti debbano procedere all' esecuzione delle pene predette, senza eccezione di persona alcuna, che tal'è nostra volontà. *Dat. Neap. die* 8. *Novemb.* 1593. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Balthassar Lopez Prosecret. In Bannorum* 1. *fol.* 264. *Loc. Sigilli die* 10. *Novembris* 1593. *Neapoli fuit publicatum.*

Die 8. Nov. 1593. El Conde de Miranda.

§. I.

Detur panis cum subscriptione Fisci Patroni.

Di più, che si dia a' poveri carcerati per causa criminale nelle carceri di dette Udienze etc. *Prag.* 10. §. 8. *de Offic. Jud.*

§. II.

Quolibet die Saturni per Regias Audientias recuperantur carcerati a Capitaneis Regiis.

Si ordina ancora, etc. *d. Prag.* 10. §. 9.

PRAMMATICA XV.

Carcerati asportentur in carceres M. C. V. sub poena, ut intus, concordant super Pr. 6. et pr. 2. de cust. regnum.

IN questa Gran Corte della Vicaria è stato rimesso ordine di S. E. spedito *in forma Cancellariae* del tenor seguente, *videlicet*. PHILIPPUS DEI GRATIA REX. *Illustri, et Magnifici Viri Collateralis Regii fideles dilectissimi*. Dal Magnifico Avvocato Fiscale di questa Gran Corte Tommaso Brandolino si è rappresentato, che „ Per le Regie Prammatiche, ed ordini particolari sta proibito a' Capitani di Giustizia, Caporali, e „ Guardie, ed altri Aguzzini, e Servienti di Corte, che tutt'i carcerati, che catturano per qualsivoglia causa, non li possano portare „ in altre carceri, che in quelle di „ questa Gran Corte " per evitar le frodi, estorsioni, e rilassazioni di detti catturati, che sotto questo colore vengono a commettere, ed in particolare la notte, che detto Magnifico Fiscale ha avuta alcuna notizia, che se ne sieno rilassati, essendo tanto maggiormente cresciuta la malizia, supplicandoci fossimo serviti ordinare, oltra le pene imposte della privazione de' loro ufficj, sotto altre gravi pene „ che i detti Capitani di guardia, loro Caporali, e „ Soldati, ed altri quali si vogliano „ Famigli, e Servienti di Corte dovessero portare tutti quelli, che „ catturavano, nelle carceri della Vicaria *recto tramite*, nè li possano, „ nè debbano rilasciare sotto qualsivoglia pretesto di ordini particolari, ma condurli subito in dette „ carceri, con farli scrivere nel libro dello Scrivano, che assiste alla porta di esse, detto *de' non iscritti*, con dare notizia dell'ordine, o cause, che avranno avuto „ per arrestarli, con far notare in „ quello i nomi, e cognomi de' catturati, acciocchè il giorno seguente, o altro immediato, che sarà di „ Tribunale, si possa nella visita, „ che si fa de' non iscritti, provvedere il che sarà di giustizia, inteso il Fisco, con obbligare il Capitano, o Caporale, che avrà fatta „ la cattura, a ritrovarsi di persona „ in

„ in detta visita, per riceversi dal „ Tribunale gli ordini necessarj, e „ riferire a voce il di più, che di „ ordinario l' offerisce giuntamente „ con lo Scrivano, che sarà stato di „ ronda, e che in conto alcuno i „ detti Capitani, e loro Guardie non „ ardiscano di rondare senza lo Scri„ vano, che loro si segnalerà per „ quella notte, conforme gli ordini, „ che vi sono, dal che non solo ri„ sulterà il beneficio del Regio Fi„ sco, e si eviteranno gl' inconve„ nienti, che del contrario nascono, „ ma ancora acciocchè non si carce„ rino le persone senza legittime cau„ se, e sotto queste concussioni, ed „ estorsioni, vengano ingiustamente „ quelli, che non avranno delinqui„ to, trapazzati, i delitti occultati, „ ed i veri delinquenti non vadano „ impuniti ". Di che trattato nel Regio Collateral Consiglio, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ dobbiate eseguire, e far osservare „ quanto dal detto Magnifico Fiscale „ sopra ci è stato riferito, dando „ perciò tutti gli ordini, che vi par„ ranno necessarj, de' quali ne farete „ affiggere copia *in valvis* di questo „ Tribunale, e ne' posti di ciasche„ duna guardia, acciocchè non si „ possa allegare causa d' ignoranza, „ e contra de' trasgressori procedere„ te all' esecuzione delle pene, che „ per voi s' imporranno per la causa „ predetta; ed in questo vogliamo, „ che si abbia da osservare, e far „ osservare inviolabilmente in ogni „ futuro tempo ". *Datum Neap. die* 20. *mensis Julii* 1645. *El Almirande. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelic. Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Vidit Franciscus Merlinus Reg. Donatus Coppula Secret. Locus Sigilli. In Curiae* 1. *fol.* 72. *adest Summarium in forma. Casaburius.* E volendo Noi ubbidire agli ordini di S. E. come dobbiamo, abbiamo fatto il presente, col quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandia„ mo a tutt' i Magnifici Capitani di „ Giustizia, Carcerieri delle carceri „ di questa Città, Caporali, e loro „ Aguzzini, che sotto le pene con„ tenute nelle Regie Prammatiche, „ Bandi, ed Ordini, sopra ciò fatti, „ ed emanati, e di più di ducati „ venticinque per ciascheduno, da „ esigersi per ciascheduna volta che „ contravverranno, applicanda al Re„ gio Fisco, debbano *ad unguem* ub„ bidire, ed osservare quanto in det„ to preinserto Ordine si contiene, „ che gli Scrivani Fiscali destinandi „ alle ronde predette, debbano accu„ dire a quelle, e tener particolar „ pensiero dell' osservanza di detto „ preinserto ordine, pigliando infor„ mazione, *ex officio* contra de' tras„ gressori, con darne subito parte a „ questa Gran Corte "; ed acciocchè venga a notizia di tutti; vogliamo, che del presente se ne affiggano copie nelle Guardie di detti Capitani, e nelle porte delle carceri, e del Tribunale predetto di Vicaria. *Dat. Neap. die* 3. *Novembr.* 1645. *Don Diego Reggente. Don Antonius Navarete. Joannes Cioffus. Thomas Lotterius. Joannes Baptista de Stephano. Fabius Apicella. Don Miguel de Chaves. Don Berardinus Belpratus. Carolus Francus. Don Duarte Vaaz. Balthassar de Angelis. D. Joannes Micon. D. Joseph Feliù. Vidit Fiscus. Hieronymus Antonius Rapicanus Secret.*

Die 20. Julii 1645. El Almirande.

Poena ducat. 25. ultra poenas contentas in pragm.

Die 3. Nov. 1645. D. Diego Reg.

De-

Decretum Mag. Cur. Vicar.

sive

PRAMMATICA XVI.

Prohib. circa exactionem a carceratis faciendam pro lecto.

PErchè intendiamo, che i carcerati dentro queste carceri della Gran Corte della Vicaria di Napoli patiscono diverse angarie, spettanti all' affitto de' letti de' luoghi dormitorj dentro le dette carceri della parte del Popolo, eccedendosi dalle persone, che tengono letti locandi la solita tassa de' tornesi sei per ciascheduno dormiente la notte, contra gli antichi ordini di questa Gran Corte; ed avendoci rappresentato il Reverendo Padre Francesco Mazzarotta della Compagnia di Gesù, e successore del quondam Padre Pietro Ferracuto, che avea la cura delle opere spirituali, solite farsi in dette carceri, che la Congregazione della Madonna del Carmine delle carceri del Popolo era dismessa, per non esigersi dopo il contagio la solita elemosina de' ducati ventiquattro e mezzo il mese, per lo mantenimento de' Cappellani, cere, olio, ed altro per servizio della detta Congregazione, soliti pagarsi per l' addietro, e dismessi per causa del passato contagio. Volendo Noi ponere in detta materia la forma giusta dovuta, avendo riconosciuti gli ordini di S.M., e gli antichi decreti, tanto del Regio Collateral Consiglio, quanto di questa Gran Corte, per gloria di DIO Nostro Signore, e per ajuto dell' anime de' poveri carcerati, e servizio di Sua Maestà Cattolica, che IDDIO guardi „ Ordi-„ niamo, e comandiamo *citra prae-„ judicium* delle pene incorse in con-„ formità di detti decreti antichi, „ ed ordini del Regio Collateral Con-„ siglio, quanto di questa Gran Cor-„ te, al Carceriere Maggiore, Affit-„ tatori de' letti, e ad ogni altra „ persona, a chi spettasse, che non „ possano esigere per ciascheduno „ dormiente, che tornesi sei la not-„ te, e del ritratto debbano pagare, „ mese per mese, ducati ventiquat-„ tro e mezzo in potere dello Scri-„ vano Fiscale Domenico Fico, e-„ letto per tal effetto, per quegli „ introitare in beneficio del Regio „ Fisco, dovendosi poi dal Magni-„ fico Percettore di Vicaria quelli „ *brevi manu* pagare al suddetto Re-„ verendo Padre Francesco Mazza-„ rotta per lo suddetto mantenimen-„ to, senz' altro ordine, *seu* manda-„ to di questa Gran Corte, che se „ gli bonificheranno al rendere de' „ suoi conti dal Tribunale della Re-„ gia Camera della Sommaria, con-„ forme il passato; bastando sola-„ mente la fede dell' esazione del sud-„ detto Padre Francesco, ed Offi-„ ciali di detta Congregazione per „ sua cautela. Quale esazione, *fa-„ cienda* per detto Scrivano, *ut su-„ pra*, sarà *pro aequali parte*, *et por-„ tione*, de' detti padroni, *seu* affit-„ tatori, conforme il numero de' „ letti, che da essi si affitteranno, „ tassandosi al detto Scrivano per le „ sue fatiche ducati tre il mese, da „ pagarglisi dal detto Padre France-„ sco dal detto ritratto. Al quale „ Scrivano per tal' esazione diamo „ autorità di carcerare ne' criminali „ i renitenti in detto pagamento, „ come il tutto per lo passato sta „ ordinato per decreto di questa Gran „ Corte, intendendo sempre, che a „ quelli carcerati, che vorranno ser-„ virsi de' letti proprj, e volessero „ portare da fuori di dette carceri la „ loro comodità, si dia luogo per „ potersi accomodare, e dormire, „ dan-

„ dando loro quella soddisfazione, „ che si conviene a ciascheduno, „ stante che detto suolo è libero a „ tutt' i carcerati, sotto pena a' trasgressori, tanto se si eccederà la „ tassa di tornesi sei, *ut supra* per „ ciascheduno dormiente, come se „ non si lasciassero dormire detti „ carcerati ne' proprj letti, d' once „ d'oro venticinque, ed altre, a no„ stro arbitrio riservate "; quale oltre al notificarsi a' predetti, ordiniamo, che s'affigga copia di questo nelle porte delle carceri, *hoc suum*, etc. *Datum Neap. in Palatio Mag. Cur. Vic. die* 17. *mensis Septembris* 1657. *D. Emanuel de Aguiar, y Acuna. D. Diego de Soria Morales. D. Francesco Ortiz Cortes. D. Luis Sixto de Brito. D. Emanuel Alvarez, y Escalera. D. Francisco de Arrieta. Antonio Fiorillo. Vidit Fiscus. Benedetto Como Secretario.*

Poena unc. auri 25. et alia arbitraria.

Die 17. Sept. 1657. D. Emmanuel de Aguiar, y Acuña.

Ordo Suae Excellentiae per Scriptorium,

sive

PRAMMATICA XVII.

Dantur ordines necessarii pro carceratis.

DEsiderando il Cardinal mio Signore, che si rimedino alcuni inconvenienti, che, sta informato, essersi cagionati per lo passato nelle carceri della Vicaria; ed avendo considerato il modo, ed ordine, con che potranno evitarsi, comanda Sua Signoria Illustriss. che V. S. per la sua parte, ed il Tribunale, e i Giudici di quella osservino, ed eseguano inviolabilmente ciò che andrà ordinato ne' seguenti Capitoli, per convenire così al servizio di DIO, e di Sua Maestà, all'amministrazione della Giustizia, ed al buon governo delle carceri.

1. Primieramente „ che non v'ab„ bia arrendamento di tavole di giuo„ co, nè si permetta luogo, dove „ si giuochi, nè giuocare a' giuochi „ proibiti, per lo mal esempio, che „ causano, ed altre cose, che da „ quelli risultano in disservigio di „ DIO, e scandalo di chi vede, o „ tiene notizia di quello.

2. *Item* „ che si castighino con ri„ gore quelli, che delinqueranno in „ materia di bestemmia, o giura„ menti scandalosi, e chi avendo„ gli intesi non li rivelerà a V. S. „ o al Giudice, che assiste in Vica„ ria, l'istesso giorno, che succede„ rà fra ventiquattro ore.

3. *Item* „ che i Carcerieri minori, de„ putati per lo maggiore, così che „ al presente servono, come quelli, „ che in avanti saranno nominati, „ sieno persone da bene, ed a sod„ disfazione di V. S. e del Fiscale „ della detta Gran Corte, non inqui„ siti, e che l'elezione si faccia *gra„ tis*; perchè, non facendosi così, ed „ avendo da pagare qualche cosa, ed „ essendo i salarj tenui, con ingor„ digia di guadagnare con che sup„ plire, commettono eccessi in dan„ no della Giustizia, e secreto tan„ to necessario alla buona direzione „ di quella, dando comodità, che i „ carcerati possano parlare, ricevere „ biglietti, ed essere istrutti, ed al„ cune volte pigliare abito Ecclesia„ stico, ed aprire Corona, per di„ mandare remissione al Giudice Ec„ clesiastico.

4. *Item* „ che ognuno de' detti Carce„ rieri minori dia pleggeria di cento „ once, d' amministrare bene i suoi „ officj; la quale si riceva per uno „ de' Mastri d' Atti *in capite* della „ Vicaria a favore del Regio Fisco, „ per esigersi in caso di colpa, e di „ mancamento, oltra delle pene cor„ po-

„ porali, in che incorrerà; dichiarando, che non per questo il Carceriere maggiore si scuserà di quello, che sta per diritto obbligato, per il che i sostituiti posti, e nominati per lui delinqueranno.

5. *Item* „ che s'osservino inviolabilmente gli ordini dati, acciocchè i carcerati, che pretendono essere Cherici, stiano separati da' Secolari, nel carcere, che sta destinato per quelli, nel quale non entrino i Laici per niun caso, perchè si evitino romori, ed altri inconvenienti; e per questo si accomodino le carceri, di modo che di niuna maniera possano quegli uscire, nè i Laici entrare nel suo carcere, e loro non si permetta tener coltelli, e ferri, nè istrumenti, che possano servire per rompere le carceri.

6. *Item* „ che tutte le notti senza mancare niuna, lo Scrivano del libro, ed il Carceriere maggiore accompagnati dalla Guardia del Reggente, facciano visita delle carceri, se tutti stanno con quiete, e cerchino se tengono armi, o ferri, e loro li levino.

7. *Item* „ che nel carcere, destinato per li Nobili, i Carcerieri non possano mettere altri per danari, nè altro rispetto, sotto pena di privazione d'officio, ed il Giudice, che assiste in Vicaria, tenga particolar cura, che questo s'osservi.

8. *Item* „ che i Carcerati figliuoli stiano nelle Camere, che loro stanno destinate inviolabilmente per evitare gl'inconvenienti, che nascono d'andare fuori per le Corsie.

9. *Item* „ che i Carcerieri rivelino subito al Reggente, o Giudice, che assiste in quella, le perdenze, e risse, che succederanno tra' carcerati, ogni uno a rispetto di quelli, che stanno a suo carico, senza occuparli, sotto pena, che si diano a quegli i tratti di corda, che aveano da darsi a' carcerati.

10. *Item* „ che i condannati a morte, stiano ne' criminali colle manette, ed ancora stiano con quegli i condannati al servigio di galea; e che tutte le notti si riconoscano, e fortifichino, come non possano levarsele, e V. S. tenga particolar cura, che così s'osservi, ed abbia per quello le provvisioni necessarie.

11. *Item* „ che il Maggiordomo del Carcere tenga particolar cura, che ogni giorno si netti, scopi, e cavi fuora la mondezza, perchè colla polizia s'evita l'infezione, che s'è avuta per lo passato.

INFERMERIA.

12. „ Che il Medico, sotto pena di privazione del salario, vada due volte ogni giorno a visitare le Carceri, com'è obbligato; acciocchè vegga, se vi sono infermi, ed essendovi, il Carceriere, e Maggiordomo, sotto pena di privazione di officio, li facciano subito salire all'Infermeria, acciocchè si curino.

Poena privationis salarii.

Poena privat. offic.

13. *Item* „ per quanto, ancorchè vi sia Medico, e Chirurgo con salario di Corte, non vi è pratico, ch'eseguisca quello, che ordinano, passando queste per mano di persone idiote, e senza esperienza, Sua Signoria Illustrissima tiene per bene, e comanda, che questa Gran Corte s'informi d'alcuno pratico, che sia a proposito, e lo nomini, e deputi, con assegnargli un moderato salario, come lo sogliono tenere i pratici che s'occupano in simile mestiere.

14. *Item* „ comanda Sua Signoria Illustriss. che V. S. comandi, che

„ si

„ si visiti la Spezieria, di dove si „ serve l'Infermeria; e dia ordine, „ che le si paghi quello, che si dee, „ che, per non essersi fatto, ha causato non dar buon ricapito, nè a „ tempo conveniente.

15. *Item* „ che V. S. ordini, che „ si faccia subito inventario (se non „ istà fatto) delle cose dell' Infermeria, e per istare informata Sua „ Signoria Illustrissima, che sta sprovveduta di biancherie, e di regali „ d'Infermi, per non comprarsi a „ tempo quello, ch'è necessario; comanda, che si provvegga subito „ quello, che mancherà per le cure, „ e si ordini dal Guardaroba, che „ ha di tener cura di quello, che „ lo tenga netto, e ben conservato, ed abbia dispensa a parte „ per le cose necessarie agl' infermi, „ comprandole a tempo, di modo che „ alla necessità non vi sia mancanza.

16. *Item* „ che le due Corsie, ed „ anche le otto camere, che vi sono per gl' infermi, non si permetta in niuna maniera, che servano „ per altra cosa, nè il Maggiordomo sotto colore, nè pretesto alcuno, nè per ordine, nè mandato di „ Officiali lo permetta, perchè non „ manchi la comodità a' carcerati infermi, e si evitino i pregiudizj di „ giuochi, e scassamenti di carceri, „ o limarsi le grade di quelle, il „ che comple al detto Maggiordomo, „ sotto pena di privazione d'officio, „ ed altre a suo arbitrio, e d'essa „ Gran Corte della Vicaria, e l'istesso s'intenda, se affitterà alcuna „ delle dette camere, o terranno in „ quelle, o nell' Infermeria alcuno „ carcerato, che non sia infermo, „ ancorchè proceda d'ordine di qualsivoglia Giudice, o Tribunale, se „ non fosse con biglietto particolare „ di Sua Signoria Illustrissima.

17. *Item* „ che mentre sono convalescenti gl' Infermi, stiano nell' „ Infermeria quanto parrà al Medico, perchè l'esperienza ha mostrato, che per cacciargli avanti del „ tempo, hanno tornato a ricadere „ con maggiore pericolo della vita, „ e spese della Corte.

18. *Item* „ che il Giudice criminale, che d'ordinario sta nella Vicaria, giunto coll' Avvocato, o „ Proccurator Fiscale, visitino l'Infermeria due volte ogni settimana, „ la Domenica, ed il Mercordì; e „ vedendo, che quella tiene necessità di rimedio, lo proccurino, e „ diano conto al Reggente di Cancelleria, che farà la visita il Sabbato seguente; acciocchè si esegua „ maggiormente quello, che dee rimediarsi.

19. *Item* „ che la Congregazione „ degli Scrivani deputati due per ogni „ due mesi, o per un mese solo, „ che vadano ogni mattina quello che „ entra per l'Infermeria, veggano e „ come si governa, e dispensa, e „ diano conto al Padre della Compagnia di Gesù, che v'assiste; acciocchè per l'una, e l'altra parte „ si attenda al buon governo, e minori spese dell' Azienda Reale, poichè l'ha pigliato a suo carico la „ Compagnia di Gesù, per fare bene, „ e carità agl' infermi, e questo ha „ da correre solo per conto di quella.

20. *Item* „ che V. S. e questo Tribunale della Gran Corte della Vicaria proteggano, e favoriscano con „ gran cura la detta Congregazione, „ acciocchè vada in aumento, e con „ questo si reggano molto le cose dell' Infermeria.

21. *Item* „ si metta altra persona di „ soddisfazione, e zelo, che ajuti il „ Sacerdote, che confessa, celebra, „ ed ajuta al ben morire, perchè suc- „ ce-

„ cede ad un istesso tempo d'aver „ da accudire a diversi, al che non „ può complire un solo.

22. *Item* „ quelli, che tengono cura di sepellire quelli, che muojono nell'Infermaria, lo facciano a „ tempo, e con decenza Cristiana; „ e la Congregazione proccuri, che „ vi sia tela per rivolgerli, valendosi di persone caritative per detto effetto.

CASA DELLA PENITENZA.

23. „ Che s'osservi inviolabilmente la forma, con che fu istituita, „ di che solo si mettano in quella „ le Donne condannate, alle quali si „ taglino i capelli per mortificazione; „ e faccia vestire una veste di lana, „ non permettendo a quelle parlare con „ niuno, tenendole con molta strettezza, e riconoscimento, e con ubbidienza a chi le governa, senza „ perdergli il rispetto; acciocchè vengano in conoscimento di DIO, e „ cerchino misericordia, e perdono „ delle loro colpe, e che niun Giudice, nè Tribunale, senza ordine „ particolare di sua Signoria Illustriss. „ mandi là niuna in luogo di deposito; e della detta Casa della Penitenza tenga cura, e protezione „ il Giudice, che assiste in Vicaria: „ visitandola le volte, che gli parrà „ necessario; facendo, che s'osservi „ la detta istituzione. Iddio guardi „ a V. S. " *Palazzo i 22. di Settembre 1621. Ivan Beltran de Ocaña.*

E parendo a Sua Ecc. molto giustificati i punti, che in quello si contengono, per lo rimedio degl'inconvenienti, che hanno causato per lo passato nelle carceri della Vicaria, ed Infermeria di quella: „ Tiene per „ bene di confermare tutto quello, „ che in quello si contiene; e dice „ S. E. che V. S. dia ordine, che „ s'osservi puntualmente giusta la sua „ serie, e tenore ". *Palazzo a 6. di Novembre 1623.*

Matthias Gonzales de Medrano.

I due seguenti biglietti li mandò il Sig. Conte di Monterey al Consig. Gio: Francesco Sanfelice Capo di Rota, e Proreggente di Vicaria, per l'esatta osservanza dell'instituzione precedente, e per altri negozj concernenti a detta materia.

IL Conte mio Signore ha veduta la copia del Biglietto, che a'22. di Settembre 1621. comandò scrivere alla Vicaria il Signor Cardinal Zapata, di che con questo ci va una copia toccante alla forma, che si aveano da governare le Carceri, e Infermeria della Vicaria, e la casa della Penitenza, e le Congregazioni, che si erano erette per servigio de' carcerati, ed infermi, e che il Signor Duca d'Alba con Biglietto de' 6. di Novembre 1623. comandò, che s'osservasse tutto quello, che sta stabilito nel detto Biglietto, ed essendo paruto a S. E. molto bene aggiustato tutto quello, che per esso s'ordina, e che, per non osservarsi, sieno seguiti gl'inconvenienti di fughe di carcerati, delitti dentro delle carceri, ed altri disordini in disservigio di DIO, e della Giustizia, e bene pubblico; E desiderando S. E. che per l'avvenire abbia in questo quiete, e ordine, che conviene, e che nelle dette carceri si viva con quiete, s'osservi tutto quello, che nel detto Biglietto del Sig. Cardinal Zapata si dispone, e si contiene, con aumentare l'opre di pietà, che i Padri della Compagnia di Gesù, ed i Signori della Misericordia tengono introdotte nelle dette carceri, per aju-

to

to spirituale, e temporale de' carcerati, mi comanda S. E. „ Dire a „ V. S. che abbia luce questo bi„ glietto, e la copia, che l'accom„ pagna nel Tribunale, incaricando „ a tutt' i Giudici, e Ministri di „ quello l'esecuzione di quanto in „ quello si dispone, ed in particola„ re al Giudice, che abita nel Pa„ lazzo della Vicaria; acciocchè vi„ siti le carceri, e la casa della Pe„ nitenza tutte le volte, che sta ob„ bligato, e castighi con rigore quel„ lo, che troverà contra il disposto „ nella detta copia del biglietto, fa„ cendo consegnare copia di quello „ al Carceriere maggiore, Maggior„ domo dell'Infermeria, ed ad altre „ persone, che hanno da aver cura, „ e fare osservare quanto in quello „ si contiene, incaricando S. E. che „ procuri con molta cura, che s'ese„ gua con ogni puntualità questo, e „ che per iscusare, che non abbiano „ omissione, castighi V. S. la mi„ nore, che si verifichi ", come lo confida S. E. dal molto zelo, ed attenzione di V. S. *Palazzo a 13. di Luglio 1634. Gaspar de Rosales.*

IL Duca mio Signore, intendendo la diligenza, e pietà, con che V. S. e tutt' i Ministri di questo Tribunale, accudiscono di persona ordinariamente a visitare i carcerati infermi dell' Infermeria; mi ha comandato dire a V. S. che lo stima, e gradisca com'è giusto; e desiderando S. E. che si continui „ Tiene per „ bene, ed è servita di confermare „ l'ordine, che V. S. ha dato per „ quello; e dice, che vada dispo„ nendo tutto il di più, che parrà „ giusto, ad effetto, che ognuno, „ così Ministro, come Scrivano di „ questo Tribunale, complisca con „ sua obbligazione, in conformità „ dell' istruzioni, che si diedero nell' „ anno 1623. nel mese di Febbrajo, „ per lo buon reggimento del carce„ re, ed Infermeria, ed ancora della „ casa della Penitenza, ed ordina „ S. E. che V. S. giunta col Tri„ bunale, di nuovo le veggano, ed „ osservino colla puntualità, che „ conviene, tanto più per istare in„ formata S. E. del beneficio, che „ in quello si fa all'Azienda Rega„ le, e che non solo non si diver„ tiranno de' suoi Ufficj, se non che „ avanti compileranno maggiore, e „ più puntualmente coll' obbligazione „ di quelle; e per rimediare ancora „ alle fughe, che ogni giorno succe„ dono de' carcerati dalle carceri, in„ carica ancora S. E. a V. S. che „ provvegga di maniera che da qui „ in avanti, non succeda più, aggiu„ gnendo gli ordini, che saranno ne„ cessarj per quello l'avviso a V. S. „ acciocchè così lo possa ordinare, „ ed eseguire ". *Palazzo a' 16. di Aprile 1627. Domingo de Fastela Gamboa.*

IL Conte mio Signore m' ha comandato dire a V. S. che procuri con ogni cura, aumentare la Congregazione della Santissima TRINITA', che sta fondata dentro il Palazzo di questo Tribunale, per opera de' Padri della Compagnia di Gesù, non solo per ajuto spirituale, e temporale de' carcerati, ed in particolare degl' infermi, però ancora degl' istessi Scrivani del Tribunale, perchè di quella si cava molto profitto per l'anime, e retta amministrazione della Giustizia; disponendolo tutto di maniera che inviolabilmente s'osservino gli ordini dati per quello, così del Signor Duca d'Alba, per suo biglietto de' 16. d'Aprile 1627., come per decreto di questa Gran Corte de' 17.

di Luglio 1627. accudendo V. S. a questa opera, sempre che sarà necessario, e le farà istanza sopra quello il Padre Pietro Ferraguto dell' istessa Compagnia di Gesù, che ha molti anni, che tiene cura di quella, con chi dice S. E. che V. S. si concerti, per vedere quello, che sarà necessario, per aumentare l'opere di pietà, che si fanno nel Tribunale, ed acciocchè s' intenda, che questo procede dalla volontà di S. E. l' avviserà a tutt' i Mastri d' Atti, e Scrivani, acciocchè compliscano con loro obbligazioni, non ammettendogli a scusa alcuna, per essere molto poco il travaglio, che loro s' incarica nel complimento in opera di tanta carità, non toccando più, che quattro volte l' anno ad ognuno degli Scrivani, e di quello, che si andrà disponendo, e migliorando, darà parte V. S. a S. E. perchè ne vuole stare intesa, e stimerà, che V. S. metta in quello complimento di questo, la diligenza, e cura, che accostuma in quello, che se l' incarica. *Palazzo 30. Agosto 1634. D. Baldasar Vidal de Blanes.*

PEr M. C. V. instante Regio Fisco, fuit provisum, et decretum, quod *retroscriptae Instructiones renoventur, et publicentur juxta earum seriem, et continentiam, et tenorem, citra praejudicium poenarum incursarum.* Die 7. Novembris 1659. Anellus Portius Proregens. Anellus Portius. D. Luis Sixto de Brito. D. Joseph Feliù. D. Francisco de Arrieta. D. Emanuel Alvarez de la Escalera. Confalonus. Antonius Florillus. Vidit Fiscus. Benedictus Comus Secretarius.

Die 7. Nov. 1659. Anellus Portius Proregens.

§. I.

Abbiamo ricevuto ordine di S. E. per Collaterale del tenor seguente, *videlicet*. Eccellentiss. Signore, etc. *ex pragm. 5. de Visit. Captivorum.*

Ordinationes circa jus Portellus carcerorum Civitatis Neap.

§. II.

Essendo rimasta servita S. E. inviarci ordine per Collaterale del tenor seguente, etc. *ex pragm. 7. de Triges. et 6. de Visit. Capt.*

Ordinationes circa jus Portelli Carceratorum.

§. III.

Avendo il Carceriere maggiore della Vicaria rappresentato gl' inconvenienti, etc. *ex pragm. 7. de Visit. Captivor.*

Observanda a Carcerariis, et excubiis M. C.

Bannum M. C. V.

seu

PRAMMATICA XVIII.

ESsendo rimasta servita S. E. inviarci ordine per Collaterale del tenor seguente, *videlicet* CAROLUS DEI GRATIA REX. *Ill. et Magnifici Viri Collat. Consiliarii Regii Fideles, dilecti*. Essendoci stato rappresentato da' poveri Carcerati le grandi estorsioni, che si commettono dagli Carcerieri di questa fedelissima Città, in danno di detti Carcerati, facendoli pagare più di quello sta disposto dalle Regie Prammatiche, come ancora il *jus capturae*, e lampana tutto inventato da' detti Carcerieri; e spesse volte succede, che pagandosi da detti carcerati il debito, restano poi per pagare quello, che non deggiono a' Carcerieri, e ch' essendo nell' anno 1670. emanati i Bandi per detto effetto, e che solamente si pagassero grana tredici, e cavalli quattro per lo portello, con tutto ciò non si è data la dovuta esecuzione, anzi gl' istessi Carcerieri hanno esatto

Confirmatum Bannum anni 1670.

to più di quello sta ordinato in detti Bandi, e Regie Prammatiche; supplicandoci della rinnovazione di detti Bandi, e quegli affiggersi in marmo a spese de' supplicanti, e commettersi a qualche Ministro l' osservanza di detti ordini, con eseguirsi le pene della contravvenzione; e consideratosi da noi il tutto nel Regio Collateral Consiglio; ci è paruto far la presente, con la quale vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate fare rinnovare i suddetti Bandi, emanati di ordine nostro del predetto anno 1670. e quello fare affiggere in marmo, sopra le porte di dette carceri, ed imporre rigorose pene, per l' esecuzione di quegli; incaricando con la presente al Magn. Regio Consigliere D. Ottavio Scondito, Capo di Rota di cotesta Gran Corte, che visiti tutte le carceri civili, e faccia chiudere, e terrapienare tutti que' luoghi sotterranei, che vi hanno introdotto secretamente, sotto colore di criminali, e che per gli ordini, che occorreranno sopra questa materia, debba servirsi del Regio Scrivano di Mandamento Tommaso Cuomo, e così eseguirete, atteso tal' è la nostra volontà. *Neap. die 30. mensis Octobris 1680. El Marques de los Velez. Carrillus Reg. Calà Reg. Soria Reg. D. Dominicus Emmanuel Cioffi Secretarius. Comus.*

Die 30. Oct. 1680. March. de los Velez.

Ed essendosi fatta di nuovo istanza per parte di detti poveri carcerati, acciò dovessimo provvedere sopra l' esposto, in conformità del preinserto ordine di S. E.; che perciò volendo rimediare a detti inconvenienti, ed avendo riconosciuto il menzionato Bando emanato sotto gli 11. di Febbrajo 1670. abbiamo fatto il presente Bando „ con il quale si ordina, „ e comanda a tutti, e quali si vogliano Carcerieri, sottocarcerieri, „ e Scrivani delle carceri di questa „ fedelissima Città, tanto Regj, come Baronali, come di qualsivoglia „ Tribunale, che da oggi in avanti non „ debbano ricevere da qualsivoglia „ carcerato, che vada per qualsivoglia causa, solo che grana tredici, „ e cavalli quattro, a tempo della loro escarcerazione, conforme dispone la Regia Prammatica, e detto „ Bando; nè debbano ricevere altro, „ sotto pretesto di cattura, lampana, „ ed altro; e questo non solo sotto „ le pene contenute in detta Regia „ Prammatica, ma anche sotto pena „ a' trasgressori di due anni di esilio, „ privazione dell' officio, e che mai „ più lo possano esercitare, e di quattro tratti di corda ". Ed acciò i detti ordini inviolabilmente si osservino, e non si possa allegar causa d' ignoranza, abbiamo ordinato, che il presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, ed anche, che il tenore di essi si scolpisca in marmi, e quelli si collochino nelle porte di ciascheduna delle carceri di questa Città, in esecuzione del suddetto ordine di S. E. e suo Collateral Consiglio. *Napoli gli 8. Gennajo 1681. D. Joseph Delitala, y Castelvi R. M. C. V. Galianus. Paladinus. Bartolinus. Capycius Scondutus. Ulloa. Vidit Fiscus. Comus Secret. Thomas Comus Reg. a Mand. Scriba, et Act. assumpt. per S. E. et Reg. Collat. Cons.*

Carcerarii non exigant ab iis, qui e custodia dimittuntur, nisi grana 13. cum triente, sub poena privationis Officii, et exilii per biennium.

Die 8. Jan. 1681.

Bannum M. C. V.

seu

PRAMMATICA XIX.

Carcerati M. C. V. non asportentur ad alios carceres, quam M. C. V.

BEnchè per evitare gl' inconvenienti, disordini, ed estorsioni, che si commetteano, con portare in altre car-

sub poena, ut infra.

carceri di questa Fedelissima Città, che in quella della Vicaria carcerati, che per cause civili, e criminali di ordine di questa Gran Corte, si cercavano; se sien fatte per lo passato diverse provvisioni, ordini, e Bandi, e particolarmente a' 26. Marzo 1577. fu ordinato a tutti, e quali si vogliano Aguzzini, tanto di detta Gran Corte, quanto di qualsivoglia altro Tribunale di questa Città, e parimente a' Carcerieri di detti Tribunali, ed a tutti, e quali si vogliano particolari, che per loro si pigliavano detti carcerati, sì per cause civili, come criminali, li dovessero portare nelle carceri della Vicaria, e non d'altri Tribunali, nè i Carcerieri di quelle presumessero riceverli, sotto pena d'once d'oro venticinque *Fisco Regio*, *etc.* con il di più, che in detta Prammatica si contiene, ch' è la 6. al titolo *de Carcerariis*, *seu Commentariensibus*: Poi per altra Prammatica, e Bando a' 15. Marzo 1588. s'ordinò a tutti, e quali si vogliano Aguzzini di detta Gran Corte, anche della Guardia ordinaria de' Magnifici Capitani di Giustizia di questa Città, che niuno di detti Aguzzini, e Servienti, quando accadea pigliar carcerato alcun debitore, presumesse, sotto qualsivoglia colore, o causa portarlo in altre carceri, che in quelle della Vicaria, senza espressa licenza *in scriptis* dell'Illustre Reggente, e Giudici di detta Gran Corte, che *pro tempore* fossero stati, altrimenti portandogli in altre carceri, subito fosse stato detto Aguzzino, o più, ch'in comitiva si ritrovavano a portar tali carcerati in altre carceri, fossero privati de' loro ufficj detto Aguzzino, e che *in futurum* non l'esercitassero, e di quattro tratti di corda al pubblico, per ciascheduno, come vien registrato nella Prammatica 2. *De custodia Reorum*. In appresso a' 3. Novembre 1645. in esecuzione di Prammatica de' 20. Luglio dell'istesso anno emanata d'ordine dell'Illustre Almirante di Castiglia, allora Vice-Re in questo Regno, s'ordinò a tutt'i Magnifici Capitani di Giustizia, Carcerieri delle carceri di questa Città, Caporali, e loro Aguzzini, che sotto le pene contenute ne' Regj Bandi, ed ordini sopra di ciò fatti, emanati, e d'altra di ducati 25. per ciascheduno ogni volta, che contravvenisse, dovessero *ad unguem* obbedire, ed osservare quanto in detta Prammatica di detto Illustre Almirante si conteneva, e che gli Scrivani Fiscali della Vicaria destinandi alle ronde, dovessero accudire a quelle, e tener particolar pensiero dell'osservanza di dett' ordine, pigliando informazione *ex officio* contra i trasgressori, con darne subito parte a detta Gran Corte, con il di più, che si contiene nella Prammatica 15. *De Carcerariis*, *seu Commentariensibus*. Ed ultimamente a' 28. Giugno 1658. con altro Bando fu ordinato a tutt'i Capitani di Giustizia, loro Caporali, e Soldati, Aguzzini di Vicaria, ed altri Servienti, che in conformità degli altri ordini, e bandi d'essa Gran Corte, dovessero portare tutt'i carcerati di cause criminali, o civili dependenti dalla Vicaria, o S. R. C. nelle carceri dell'istessa Gran Corte, e non in altre, sotto pena a ciascheduno, che contravverrà, di privazione e sospensione d'officio ad arbitrio della Vicaria, e di ducati venti a Beneficio del Regio Fisco per ciascheduna volta, nella qual pena fu anche ordinato, che ancora incorressero tutt' i Carcerieri d'altre carceri, che li ricevessero in esse, come si scorge nella *Pramm.* 21. §. 48. *de Actuariis*,

riis, Scribis, et eorum Salario.

E perchè i suddetti Bandi, ed ordini sopra di ciò enunciati non sono stati (come si dovea con la dovuta puntualità) osservati, di donde ne sono nati diversi disordini, ed inconvenienti assai pregiudiziali al Real servizio, alla retta amministrazion della giustizia, ed al pubblico; Che però *citra praejudicium* delle pene incorse sin oggi per la contravvenzion di detti Bandi „ Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Magnifici Capitani di Giustizia di questa Fedelissima Città, loro Caporali, e Soldati, Aguzzini di Vicaria, ed ogni altro Serviente di Corte, ed anche a' Carcerieri d' altre carceri, e similmente a' Magnifici Mastri d' Atti, e Scrivani Fiscali di Vicaria, e ad ogni altro particolare, che da oggi in avanti non ardiscano, nè presumano contravvenire a' detti Bandi, ed ordini, *ut supra*, ma quelli debbano puntualmente obbedire, ed osservare, *juxta* la sua serie, contenenza, e tenore, sotto le pene in detti ordini, e Bandi contenuti, che irremisibilmente saranno eseguite ". Ed acciò il presente venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, con affiggersi copie nel palazzo della Vicaria, nelle galitte, e posti de' Capitani di Giustizia, ed in tutte l' altre carceri secolari. *Di Napoli i 17. Luglio 1687. Regens, et Judices M. C. D. Joseph de Ledesma. Carlo Antonio de Rosa. Philippus Palladinus. Niccolò Planelli. D. Gonzalo Machado, y Aguiar Marchese di Miano. D. Pedro de Messones. Vincenzo Vidman. D. Filippo Vignapiana Avvocato Fiscale della G. C. Octavius Seraphinus M. C. V. Secret. Petrus Pollius Regii Fisci M. C. V. Sollicit.*

Die 17. Jul. 1687.

PRAMMATICA XX.

M. C. V. Carcerarii non exigant diri-ctus ultra taxam, sub poena, ut intus.

Si rappresenta all' E. S., come gli anni passati, per le tirannie, *cum rev.* che si facevano a' poveri carcerati da' Carcerieri delle carceri di questa Fedelissima Città, che voleano da quelli non solamente un esorbitante diritto per lo portello, ma altri carlini sei per la cattura per essi poveri carcerati, ed anche altri diritti per la lampana, cosa inudita; per il che per lo Collateral Consiglio fu stabilito, ch' essi Carcerieri non dovessero pigliare altro che grana tredici, e cavalli quattro per lo solo portello, in esecuzione dell' antico solito, in virtù delle Regie Prammatiche, nè potessero ricevere altra somma per causa di essa cattura, lampana, ed altro, sotto pena a' detti Carcerieri di quattro tratti di corda, ed esilio, e che non potessero più esercitare nessuno officio Regio, conforme appare dal detto decreto, e Bando fatto pubblicare, ed anche affissosi in marmo, in tutte le suddette carceri; al presente i Carcerieri predetti, sotto colore, che detto ordine fosse fatto assolutamente per gli esecutorj, ed ordini di Vicaria, e non de' Delegati, per il che sotto detto pretesto, non solo ricevono i sopraddetti carlini sei, e più per la cattura, ma anche quello, che vogliono per lo portello, da tutt' i carcerati mandati da diversi Magnifici Delegati, Arrendatori, o Governatori d'Arrendamenti, o dal Tribunale della Grascia, e particolarmente dell' Arrendatore del pane a rotolo, e con tali estorsioni *cum rev.* si trovano dentro le carceri quantità di poveri, quali avendo ottenuto gli ordini della loro escarcerazione, si muojono den-

Prag. 5. de visit. carcerat.

tro

tro dette carceri di fame per non avere con che pagare detti danari di detti pretesi diritti, conforme in atto vi si trovano da molti mesi, che non possono uscire per detta causa. Perciò si ricorre dalla gran clemenza, e giustizia di V. E. e si supplica ordinare, che il detto decreto interposto dal vostro Regio Collateral Consiglio si osservi inviolabilmente da' detti Carcerieri, e che non possano esigere da qualsivoglia carcerato, se non le dette grana tredici, e cavalli quattro, *etiam* se fossero carcerati per ordine de' Regj Delegati, Arrendatori, Governatori della Farina, del pane a rotolo, o del Sign. Uditore Generale, o del Terzo, o altro Giudice, o Affittatore, anche della Fedelissima Città, sotto le medesime pene contenute in detto Regio Decreto del Collateral Consiglio, e s' assicura V. E. che libera tante Anime dal Purgatorio, perchè effettivamente si muojono dentro dette carceri, per essere poveri miseri sfortunati, *ut Deus.*

Advocatus Fiscalis M. C. V.

Die 20. Febr. 1688. Collat. Consil.

Die 20. *mensis Februarii* 1688. *Neap. lecto supradicto Memoriali S. E. etc. in Regio Collat. visis videndis, etc. Illustriss. et Excellentiss. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod citra praejudicium poenarum incursarum, exequatur bannum, juxta ejus seriem, continentiam, et tenorem, respectu omnium Carceratorum ordine Regiorum Tribunalium, aut alterius Judicis ordinarii, sive Delegati, etiamsi carcerari contigerit ad instantiam Gubernatorum, vel Conductorum Gabellarum, aliarumque impositionum. Hoc suum, etc.* Soria Regens. Moles Regens. Miroballus Regens. Jacca Regens. Spectabilis Regens Carrillus, et Provenzalis non interfuit. Thomas Comus Reg. a mand. Scriba.

Bannum M. C. V.

seu

PRAMMATICA XXI.

ESsendo pervenuto a notizia di S.E. che da' Carcerieri delle carceri, dentro questa Città, si commettono molte estorsioni, contra lo stabilito per diverse Regie Prammatiche, e Bandi, è rimasta servita rimettere a questa Gran Corte biglietto, per sua Secreteria di Giustizia, del tenor seguente, *videlicet*. Foris. *Al Principe d' Ottayano, guarde Dios, Regente de la Gran Corte de la Vicaria. Intus.* Hallandose informado el Duque mi Senor de la inobservancia, que con tanto excandalo se experimenta en lo establecido por las Regias Pragmaticas, y diferentes Bandos, que en su cumplimiento se han publicado, en particular el de 28. de Enero de 1681. tocantes a los Carceleros, y lo que deve practicarse con los Presos en todas las carceles de esta Ciudad, de que se ocasionan notables perjuicios, y danos à los Presos. Y considerando S. E. lo que combiene dar un eficaz remedio à tan graves incombenientes, y evitar el que à su vista se cometan tantas, y tan excandalosas extorsiones, hà resuelto, que luego la Vicaria haga publicar nuevo Bando de orden de S. E. prohibiendo expresamente, el que en ningun modo en todas las carceles sin excepcion de alguna, no se exiga nada de los Presos por causa de Lamparas, ni por qualquier otro pretexto, sino solamente treze granos, y quatro cavallos por cada Carcerado, por el *Jus de portelo*, y esto al tiempo de su excarceracion, devajo de las penas establecidas en las Regias Pragmaticas,

Confirmantur praecedentes Pragmaticae, et Banna hoc tit. praesertim 28. Januar. 1681.

cas,

ris, y en los Bandos antecedentes; Que en cada una de las carceles junto à sus puertas con efecto se pongan marmoles con iscripciones, en que se declare, que por causa, ò pretexto alguno no sea licito, ni permitido à los Carceleros, sotocarceleros; ò otra persona alguna el exigir de los Presos mas que los treze granos, y quatro cavallos del *jus portelli* al tiempo de su excarceracion, à fin de que sea notorio à todos, y no sean precisados los Carcerados à ceder à las violencias, y estrapazos, que hasta à qui han experimentàdos, y esto dentro del termino preciso de un mes, contadero desde el dia de la publicacion del Bando; y que passado este plazo à todas las carceles, en que no se halleren puestos dichos marmoles, que se sequestren los frutos de ellas, y de los mismos lo haga executar la Vicaria. Que se quiten todos los criminales obscuros, soterraneos, humidos, y idiondos, que se hallen en qualesquieres carceles, excepto las de la Vicaria, llevandose de Tierra, de suerte, que en modo alguno puedan servir mas por uso; y que no se tenga carcel criminal, en que no haya à lo menos alguna luz ingrediente, de suerte, que los pobres presos no esten totalmente à scuras, ni obligados à tomar la lampara: Que en todas las carceles assi civiles, como criminales se han de poner *letoras*, ò sean tablados clavados, dos palmos altos de la Tierra, de suerte que los Presos, que no tubieren modo de aver camas, puedan à lo menos recostarse sobre dichas tablas, sin estar obligados à dormir en tierra, y que en la puntual, y inviolable observancia de todos estos puntos invigile essa G. C. nombrando V. S. cada mes uno de sus Cabos de Rueda, paraque visite dichas carceles; y cuide de que se execute assi inalterablemente; procediendo la Vicaria contra todos los Carceleros, Sotocarceleros, y otros substitutos en custodia de las carceles, y aun contra sus Escrivanos, que fueren complices, ò participantes en su inobservancia, contra los quales recibirà muy diligente informacion, y pasarà a la execucion de las penas, que segun justicia por esto competieren; con la prevencion de que cada mes precisamente el Tribunal hà de dar quenta à S. E. de haverse hecho la visita, que và ordenada, y de lo que en ella huviere ocorido. De todo lo qual aviso à V. S. de orden de S. E. a fin de que el Tribunal de la Gran Corte lo tienga entendido, y en esta conformidad lo execute, observe, y haga observar con la puntualidad, es devida, y fia S. E. de las obligaciones de los Ministros de ella. Preveniendo a V. S. que por lo que toca a las carceles de Sanctiago las mismas ordenes se dan al Auditor General. Guarde Dios a V. S. Palacio 15. de Deciembre de 1698. D. Bernardo de Ezpeleta. Domino Cons. Gaeta. *Die 19. Decembris 1698. F. V. exequatur ordo Excellentissimi Domini, pro cujus exequutione emanentur Banda, in locis solitis, cum inserta forma ejusdem Rescripti. Gaeta. De Chaves*. Che perciò in esecuzione del preinserto biglietto, abbiamo fatto il presente Bando, con il quale ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Carcerieri delle carceri dentro questa fedelissima Città.

Die 19. Dec. 1698.

„ Primo, che debbano puntualmente osservare, ed eseguire il che viene stabilito per diverse Regie Prammatiche, e Bandi, che sopra di ciò si sono pubblicati, e particolarmente quello de' 28. di Gennajo 1681. toccanti a' Carcerieri, „ e

„ e quel che deggiono osservare co' „ carcerati.

„ Secondo, si ordina, e comanda „ a tutt'i Carcerieri delle carceri di „ questa Città, senza eccezione di „ alcuno, che non debbano esigere „ cosa alcuna da' carcerati per causa „ di lampana, nè per qualsivoglia „ altro pretesto; se non solamente „ grana tredici, e cavalli quattro, „ per ciascheduno carcerato, per ra„ gione del Portello; e questo in „ tempo della sua escarcerazione, sot„ to le pene contenute nelle Regie „ Prammatiche, e Bandi suddetti.

„ Terzo, ordiniamo, e comandia„ mo, che in ciascheduna delle car„ ceri suddette, vicino alla porta di „ dette carceri, ed in parte, che si „ possa chiaramente vedere, con ef„ fetto si ponga una pietra marmo„ rea, con iscrizione, nella quale si „ dichiari, che per qualsivoglia cau„ sa, o pretesto, non sia lecito, nè „ permesso a' Carcerieri, sottocarce„ rieri, o persona alcuna esigere da' „ carcerati più che grana tredici, e „ cavalli quattro, per causa del por„ tello, e questo in tempo della lo„ ro scarcerazione, a fine che sia no„ to a tutti, e i carcerati non ven„ gano violentati, e strapazzati dal„ la violenza de' Carcerieri: quale „ pietra marmorea si debba ponere „ vicino la porta di dette carceri, „ fra il termine di un mese, comin„ ciando dal dì della pubblicazione „ del presente Bando, e quello pas„ sato, senza essersi poste dette pie„ tre marmoree si sequestreranno i „ frutti di dette carceri, e da que„ sta Gran Corte quelle si porranno „ a spese di detti frutti.

„ Quarto, si ordina, e comanda „ a' suddetti Carcerieri, che levino „ tutt'i criminali oscuri, sutterranei, „ e puzzolenti, che si trovano in „ qualsivoglia carcere, eccetto quelli „ della Vicaria, empiendosi di terra, „ di modo che per l'avvenire in mo„ do alcuno non possano servire.

„ Quinto, che detti Carcerieri non „ tengano carceri criminali, che non „ abbiano almeno qualche lume in„ grediente, di modo che i poveri „ carcerati non restino totalmente all' „ oscuro, nè obbligati a domandar „ la lampana.

„ Sesto, che in tutte le dette car„ ceri, così civili, come criminali, „ debbano ponere a loro spese lettie„ re, o tavolati, due palmi alti da „ terra, di sorta che i carcerati, i „ quali non hanno modo di tener „ materassi, possono almeno ripo„ sarsi sopra dette tavole, senza dor„ mire in terra, e così debbano os„ servare, sotto le pene contenute „ nelle Regie Prammatiche, e Ban„ di sopra ciò emanati, quali *ad un„ guem* si eseguiranno contra tutt'i „ carcerieri, sottocarcerieri, o altri „ sostituti, che tengono custodia del„ le carceri, e contra anche gli Scri„ vani, che saranno complici, o par„ ticiperanno nella inosservanza de' „ suddetti ordini ".

Ed acciò venga alla notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e se ne affigga copia in ciascheduna delle carceri suddette. *Napoli, 14. di Gennajo 1699. D. Giuseppe Medici Reggente. D. Franciscus de Torrejon, y Penalosa. Marchio Miani. D. Joseph Maria Andreassi. D. Antonius Plattena. D. Luis Antonius de Alarcon. D. Joseph de Chaves. D. Franciscus della Cueva. D. Franciscus Resta. Vidit Fiscus, U. J. D. Roccus Gervasi Secretarius. Petrus Pollius Reg. Fisci M. C. Sollicitator.*

Die 14. Jan. 1699. D. Luis de la Zerda.

Ex

Ex privilegiis concessis anno 1737.

PRAMMATICA XXII.

Carcerati humaniter tractentur.

ITem supplicano V. M. a stabilir pena corporale contra quei Scrivani Criminali, i quali senza decreto del Tribunale, ardissero con batiture, ed altre crudeltà estorquere confessioni estragiudiziali (che poi chiamano spontanee) dagl' inquisiti in altre carceri, che della Vicaria contro il Capitolo 28. del 1717. fol. 270. tom. 2. *Placet, humaniter judicia exerceri, servarique quidquid est legibus, et prudentum auctoritate constitutum, et a Sua Majestate nuper mandatum.*

PRAMMATICA XXIII.

CAROLO Rege. Adversus creditorum inclementiam, Gubernatores Montis Misericodiae a Rege hanc Constitutionem impetrarunt.

SIccome con nostro piacere veggiamo, e non possiamo nello stesso tempo non commendar la cura, e sollecitudine de' Pii Monti, che s'interessano di redimere dalle carceri i poveri debitori, con offrire a' creditori col proprio lor danajo, oneste, e ragionevoli concordie; Così dall'altra parte con ugual dispiacere abbiam sentito, che ricusandosi da' creditori di accettare le transazioni, e permanendo nel fermo proposito di nulla rilasciare, e di servirsi rigorosamente di loro ragione, son obbligati i debitori di continuare a soffrire la dura inevitabile prigionia, in cui vengono strapazzati dalla soverchia avidità de' Carcerieri, i quali fan loro soggiacere a mille incomodi, e disagi, qualora non esigano da gente sì misera, ed abbandonata alcuni gravosi indebiti pagamenti. Perciò ad istanza del Sacro Monte della Misericordia, ch' è uno de' principali Luoghi, che a quest' Opera sì Cristiana, e lodevole impiega la sua carità, e somministra i pietosi soccorsi, abbiam determinato di dar le seguenti provvidenze, tutte indirizzate all' ajuto, e sollievo degl' infelici debitori, i quali dopo perduta la speranza di ricevere qualche indulgenza, ed equità da' loro Creditori, meritano di conseguire dalla nostra Sovrana Paterna vigilanza il giusto efficace riparo di sì sconvenevoli disordini, e nella trista, e dolorosa dimora, che fan nelle carceri, si consolino almeno di vivere esenti, e liberi dall' ingordigia de' Carcerieri, i quali con tai riprovate maniere altro non fanno, che aggiungere afflizione agli afflitti.

Leges antehac editae serventur, et quae hac Constitutione Capitula eduntur, quibus avaritia et crudelitas Carcerariorum coercetur, quam hic per summaria describere horret animus.

Primieramente ordiniamo, ch'esattamente si osservino tutte le Prammatiche, e Costituzioni, intorno a questa materia per lo passato emanate; e in caso di trasgressione con tutto rigore si eseguiscano le pene, tanto pecuniarie, quanto corporali, che in esse Prammatiche si contengono.

Secondo: Perchè in vigor delle suddette Prammatiche, altro non possono, nè debbono esigere i Carcerieri, salvo che grana tre in ciascuna notte per lo letto a Persone civili; questi ciò non ostante proccurano defraudare una tal legge in grave pregiudizio de' miserabili, con dar loro il comodo per detto prezzo, non già dell' intero letto, ma molto diminuito; credendo, che sotto nome di letto non si comprendano le lenzuola, e le coperte, come se fossero cose separate, e perciò pretendono somme maggiori, ed esorbitanti, qualora si chieggano tali utensili, il che riputar si dee una positiva estorsione; mentre le grana tre a notte debbon pagarsi per lo letto fornito di tutto il necessario: Perciò escludendo questa malamente inventata interpetrazione, dichiariamo che per lo letto

intender non si debbono le sole tavole, e materasso; ma ben anche le lenzuola, e la coperta, respettivamente di està, e d'inverno. Ben inteso però, che se mai il letto sia grande, capace di due persone, il pagamento delle tre grana la notte, dee essere per un sol luogo del letto intero.

Terzo: Avendo saputo, che i Poveri di estrema miseria pagano anche grana tre la notte per lo solo strappontino, ch'è un saccone di capizzi, o di lana caprina, o di altra simile roba, figurandosi da chi tanto vuol esigere, non esservi differenza tra lo strappontino, ed il letto di lana, quando la differenza è molto notabile, ed il solo strappontino è di assai minor comodo, e senza lenzuole: a tal oggetto vogliamo, che in questo caso si paghino solamente tornesi tre; per essere abilitati i Poveri con questa competente mercede a non dormire su le nude tavole.

Quarto: E' pervenuto ancora a nostra notizia, che quantunque sia prescritto nelle Regie Prammatiche, che il carcerato si faccia entrare, e ritenere il proprio letto, senza pagamento, o sia per l'entratura, o sia per la mora, ed esito di quello; niente però dimeno da' carcerieri si contravviene, e sotto diversi pretesti, impediscono, ch'entrino, ed escano fuori detti letti; su di che Noi espressamente comandiamo, che affatto non s'impedisca l'immissione, ritenzione, ed estrazione de' proprj letti; e non si possa per questa cagione esigere cos'alcuna sotto qualunque colore, e pretesto, essendo il suolo delle carceri, ove s'introducono, e si situano i letti, libero per uso de carcerati.

Ben vero però, quando i carcerati desiderano avere nelle carceri un luogo più distinto, e più riguardevole, come sarebbe qualche stanza separata, e più comoda; allora debban convenire, ed aggiustarsi con i Carcerieri, i quali in questo solo caso abbiano il permesso di percepire qualche convenevole lucro, che non ecceda il giusto, ed il ragionevole, con cui soffrir possano i pesi, che sostengono; tanto più che ben prevediamo, che volendosi questo maggior comodo dare a richiesta di ognuno, e senza niuna rimunerazione, nascerebbe controversia tra' carcerati di voler essere ciascuno preferito in questa contingenza.

Quinto: Prescriviamo, che nulla si possa esigere da' carcerati, quando, ivi introdotti per cagion di debito, hanno la sorte d'uscirne poco dopo, e non pernottano nelle carceri, uscendo liberi nello stesso giorno, ancorchè uscissero nelle prime ore della notte.

Sesto: Ordiniamo, che i Carcerieri precisamente tener debbano i tavolati per dormire i carcerati miserabili, che non possono aver modo di tener per se nè letti nè strappontini, affin di evitare, che dormano alle volte anche sopra la nuda terra, umida, fangosa, e alle volte anche puzzolente, volgarmente chiamata Mandrullo, per cui pericolar possono anche della vita. E vogliamo, che qualora il far detti tavolati non vada a carico de' Carcerieri, debbano i medesimi insistere, che si facciano dal Regio Fisco.

Settimo: Per raffrenare da una parte l'indiscreta ostinazione di alcuni troppo austeri creditori, che niente si commuovono dall'estreme miserie de' loro debitori; quando potrebbero essere persuasi, che la carcerazione non può assolutamente dar modo, ed apertura di soddisfargli; e per escludere

dere dall' altra parte le frodi de' debitori, che ad arte si fingono poverissimi, per deludere, e privare i creditori delle di loro ragioni: Ordiniamo, che passati quaranta giorni, tempo proporzionato ad iscovrire qualunque frode, restando il creditore fisso nel pensiere di non concordarsi, senz' altra prova della povertà del carcerato, come provata dal suo canto per lo passaggio di detto tempo, sia tenuto il creditore di somministrare nelle carceri gli alimenti al debitore; e volendo esso creditore provare il contrario, ed escludere la presunzione di tal povertà, sia ammesso a poterlo fare, non impedita però frattanto la somministrazion di detti alimenti; e nell' istesso tempo sia permesso allo stesso debitore, prima di detti quaranta giorni, con prova positiva avanti del Giudice competente giustificare la sua povertà, per ottenere anticipatamente la somministrazione degli alimenti dal creditore, siccome sinora si è praticato.

Ottavo: Considerando, che i poveri Carcerati dopo esser transatti, e composti per mezzo delle carità de' Pii Monti, restano impediti a conseguir la loro libertà per le pene, che pagar debbono, o per la contratta contumacia, o per le liquidate obbliganze *penes acta*, o per la loro cattura in tempo, che tali pene dipendono, o dalla mentovata contumacia, che per lo più si contrae per l' ignoranza de' debitori, che intimati non compariscono, e non sanno che si fare, o pure per impotenza di soddisfare quello, per cui han fatta l' obbliganza *penes acta*; e perciò non potendosi da' Poveri esigere quel che non hanno, nè essendo dovere, che la carità, ch' esercita il Sacro Monte della Misericordia con altri Luoghi Pii di questa Città, sia gravata di questi altri dispendj, che impediscono quella diffondere per gli altri infelici carcerati: Comandiamo, che sempre, che i carcerati son visitati da detto Sacro Monte, ed ha effetto la transazione, e concordia de' Creditori per mezzo di limosine, non soggiacciano i carcerati al pagamento di dette pene, e catture; restando agli Ufficiali, ed al Fisco salve le ragioni di poterle riscuotere sempre che scovrissero, che i debitori con frode avessero occultati i loro beni, su de' quali resterà sempre l' azione di esigere le pene suddette.

Queste provvidenze, ed ordini da Noi dati, vogliamo che si debbano generalmente osservare in tutte le carceri, che sono in questa Città, ove ritrovansi carcerati civili per debiti; cioè in quelle della Vicaria, di S. Giacomo, o sia dell' Uditor dell' Esercito, di S. Maria dell' Agnone, o sia della Bagliva, de' Cordari, o sia della Zecca, del Ponte di Tappia, o sia del Gran Ammirante, di S. Felice fuori della Porta dello Spirito Santo, dell' arte della Seta al Pennino, dell' Arte della Lana a Portanova, e di quelle della Fedelissima Città alle Fosse del grano, ed altre quali si vogliano, che di nuovo s' introducessero in qualunque altra parte di questa Città, e suoi Borghi, ed anche generalmente per tutt' i carcerati, che presentemente vi sono, ed in appresso vi saranno, e per tutte le carcerazioni di tal sorta, ordinate, e dipendenti da qualsivoglia Tribunale, quantunque Supremo, da qualunque Regia Giunta, e da qualsivoglia Giudice, e Delegato anche de' Cambj, d' Arrendamenti, di Gabella, e di Affittatori di quelle, e della stessa Fedelissima Città, Uditore dell' Esercito, o di altro Magistrato, che si sia, niuno eccettuato.

I Car-

I Carcerieri poi, loro Sostituti, e Subalterni, e così ancora i Soldati, e loro Capitani, e Sostituti, che direttamente, o indirettamente trasgrediranno questi Ordini Nostri Reali, soggiaceranno alla pena di ducati cento per ogni volta, e di carcere, ed altre ad arbitrio dell' infrascritta Giunta, oltre alla restituzione di tutto l' esatto.

Nono: E perchè uno de' maggiori inconvenienti si è quello di porsi i poveri carcerati, o per volontà degli Scrivani, o per frode de' Carcerieri, e per istrappar loro del danajo, in orridi criminali riprovati dalle leggi; al quale inconveniente con difficoltà si è potuto dar riparo non ostanti le opportune provvidenze da Noi prescritte nella Nostra Real costituzione emanata nel dì 14. Marzo dell' anno 1738., e l' esecuzione a quella data dall' ultimo Consigliere della Real Camera di S. Chiara, ch' è stato *pro tempore*; poichè se bene tal Ministro avesse coll' intervento de' Medici della Corte, e de' Regj Ingegneri visitati tutt' i criminali, e parte di essi approvati, ed altra porzione disapprovati, come disadatti, e pericolosi per la vita di coloro, che ivi si racchiudeano: tuttavia non sempre tal disapprovazione ha incontrata la sua esecuzione per la callidità de' Carcerieri, alla quale non han potuto dar riparo i Giudici Commessarj, perchè con difficoltà, a prima veduta, e senza la perizia de' Medici, ed Ingegneri, si han potuto accorgere se doveasi porre in uso un criminale, o no. Quindi ad evitare un tale inconveniente ordiniamo, e comandiamo, che la Giunta erigenda per tal' incumbenza, come appresso si spiegherà, debba farsi esibire la nota de' criminali, che in ciascheduna delle carceri di questa Città, sieno stati approvati coll' intervento di detto ultimo Consigliere della Real Camera, e di quelli, che sono stati disapprovati, e proibiti. E veduta tal nota debba curare che sopra la porta di ciascheduno de' criminali approvati si fabbrichi una lapidetta, con segno dell' approvazione; come all' incontro i disapprovati, e proibiti li debba far murare, e chiudere interamente. Al qual oggetto ordiniamo altresì, che servendosi, ciò non ostante, qualche Carceriere, anche per ordine degli Scrivani, di alcuno de' criminali proibiti, incorra irremisibilmente nella pena di dieci anni di galea.

Decimo: La sorgiva di tutte l' estorsioni, che nelle carceri si commettono, nasce dalla quantità esorbitante, che per ragione di affitto delle carceri suddette si pretende da' Padroni di quelle, o da' Consolati, a cui sono addette, da cui ne deriva, che i Fittuarj chiamati carcerieri, o per cattiva loro indole, o per poterne cavare l' equivalente per detto affitto, e per lo sostentamento della loro vita, e degli altri, che debbono con loro assistere in tal mestiere, angustiano a dismisura i poveri carcerati. Quindi avendo Noi colla Nostra Real Clemenza seriamente a tal inconveniente riflettuto, ed avendo presa esatta notizia non solo dell' attuale affitto, che di presente si paga in ciascheduna di dette carceri, ma ben anche essendosi quelle riconosciute da Uomini Periti, per vedere quanto pagar si dovrebbe per giusto affitto delle medesime, si è rinvenuto, che le carceri del Ponte di Tappia, che sono presentemente affittate a Niccolò Perretti per annui ducati 264., oltra il pagamento di annui ducati 24., che si pagano per jus al Grand' Ammirante, si dovrebbero per giusta meta pagare in ogni anno ducati 200.;

oltra

oltra il mentovato diritto d'annui ducati 24. L'altre dette di S. Felice tenute ora in affitto da Gio: Gaudioso per ducati 300. annui, oltra annui ducati 24., che si pagano alla Regia Zecca per simile diritto; potrebbonsi affittare in ogni anno per ducati 200. fuori di detti annui ducati 24.. Quelle dell' Arte della Lana, che si esercitano da Giuseppe Serino coll'affitto annuale di ducati 300. incluso il diritto de' Consoli, dovrebbonsi pagare annui ducati 180. pagandosi a parte il giusto diritto de' Consoli; come l'altre della nobil'Arte delle Sete ora affittate a Niccola Gualdieri per ducati 120., incluso il jus de' Consoli, il giusto affitto sarebbe ducati 80. annui, oltra il diritto de' Consoli: Quelle de'Cordari, che tiene in affitto Giuseppe Genoino per annui ducati 240. dovrebbero pagarsi annui ducati 100. E finalmente quelle di S. Maria d' Agnone affittate ad Antonio Giaccio per ducati 480. si dovrebbero pagare annui ducati 260. oltra il diritto spettante alla Bagliva di questa Fedelissima Città. Che perciò ordiniamo, e comandiamo, che da oggi innanzi, e terminato l'anno de' cennati affitti non si possano dare a Fittuarj a maggiore annuo affitto le carceri suddette da' Padroni di quelle, se non che alla seguente ragione.

Ponte di Tappia	200
Sanfelice	200
Arte della Lana	180
Arte della Seta	80
Cordari	100
S. Maria dell' Agnone	260

Ed a riguardo de' diritti del Grand' Ammirante, Zecca, Bagliva, e Consolati rispettivamente si debba determinare dalla Giunta erigenda la somma, che annualmente debbano i suddetti Conduttori delle carceri pagare in beneficio di quegli, oltra l'affitto, che pagar dovranno come sopra a'Padroni delle case, ove le carceri sono sittiate. E contravvenendo o i Padroni di dette case, o i Fittuarj al disposto in questo capo, incorrano i primi alla perdita del pigione di quell'anno, ed i secondi alla pena di ducati 200. da applicarsi a beneficio del Regio Fisco.

Undecimo: Ed affinchè esattamente s'osservi il contenuto nel sopradetto capo decimo della presente Real Costituzione; e si evitino le frodi, che con iscritture simulate potrebbonsi fare; e sieno scelti per fittuarj i migliori, che si possano rinvenire: Ordiniamo altresì, e comandiamo, che da oggi innanzi, e terminato l'affitto corrente, respettivamente tutti gli affitti, che si dovranno fare, si compiscano coll' intelligenza, ed approvazione di detta Regia Giunta, e che l'obbligo di tal affitto si debba fare *penes acta* della stessa Regia Giunta, e non altrimenti.

Finalmente affinchè con ogni cura, ed esattezza s'invigili per la puntuale osservanza del presente Editto, abbiam determinato e risoluto di erigere, come in effetto erigiamo una Regia Giunta perpetua, che dovrà esser composta dal Delegato di detto Sacro Monte della Misericordia, e da' due Regj Consiglieri Capi di Ruota della G. C. della Vicaria criminale, che son di presente, e *pro tempore* saranno. Qual Giunta debba non solamente procedere in tutt'i casi di contravvenzione, che in avvenire seguiranno; ma ben anche per le contravvenzioni, che ne' tempi passati abbiano i Carcerieri commesse; e tal processura esser debba in modo pri-

privilegiato, ed in forma di Visita. E per maggior comprovazione di questa Nostra Sovrana disposizione, sarà il presente Editto firmato di nostra mano, munito del nostro Real Sigillo, e riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, Grazia, e Giustizia. *Napoli 3. Aprile 1748.* CARLO. *Bernardo Tanucci. Vidit Danza Praeses S. R. C. Dominus Rex mandavit mihi D. Joanni Ferraro a secretis.* Pubblicata a dì 19. Luglio 1748.

Die 3. Apr. 1748.

(*) PRAMMATICA XXIV.

FERDINANDO IV. Commentariensium avaritia reprimitur.

Considerando la Regia Giunta eretta da S. M. pel buon governo delle carceri in questa Fedelissima Città, e Regno i gravissimi disordini, ed abusi introdottivisi contro ciò che sta prescritto nella Prammatica del 1748., e ne' diversi stabilimenti di essa Regia Giunta, di modo che il carcere, che esser deve luogo di semplice custodia siasi convertito in asprissima pena per opera specialmente de' loro custodi, i quali sotto varj pretesti sogliono angustiare, ed angariare coloro, che vi sono detenuti, ed animata nel tempo medesimo dagli ordini di S. M. della data del dì 4. Marzo 1797., acciò proposto avesse gli espedienti opportuni per ovviare a tai disordini, ed abusi, vi si è seriamente applicata, ed in più congressi a tale uopo tenuti, è venuta a fare diversi stabilimenti, che rassegnati alla Maestà del Re nostro Signore hanno meritato la Sovrana approvazione con due Reali dispacci; uno del dì 18. Marzo, e l'altro del dì 9. Settembre 1797.

Affinchè gli stabilimenti di maggiore importanza fussero noti a tutti coloro, cui incumbe, e la dimenticanza de' medesimi non ne producesse l'inosservanza come per lo passato, ha stimato necessario di pubblicare colla stampa le seguenti istruzioni da dovere in ogni tempo valere, e ciò anche in esecuzione di appuntamento di questa Giunta approvato da S. M.

I. Che si debbano osservare tutte le Prammatiche riguardanti il buon' ordine, e governo delle carceri, e specialmente quella de' 3. Aprile 1748. promulgata ad istanza del S. Monte della Misericordia, e tutti gli appuntamenti fatti da tempo in tempo da questa Regia Giunta in tutto ciò che non viene riformato coi presenti stabilimenti.

Gratis continuantur in contignatione nobilium, qui ejus sunt conditionis, et non p[illegible], et Ecclesiastici. Si tamen in cubiculis manere velint justo pretio conducant.

II. Le persone nobili, civili, ed ecclesiastiche anche povere debbano stare nel Quarto dei nobili delle carceri di Castel Capuano, cioè ne' corridori, o siano cameroni del sudetto Quarto de' nobili, e nel luogo detto *extra* cappella senza dover pagare cosa alcuna. Ma volendo luoghi separati nelle stanze del suddetto quarto, debbano pagare a tenore della tariffa, che di ordine di questa Giunta se n'è formata con perizia del Tavolario Broggia, e che vedesi incisa, ed affissa su di ciascune porta di dette stanze colla spiegazione del numero de' carcerati, che possono in ciascuna senza disaggio introdurvisi, e del prezzo, che pagare se ne deve. L' istesso s' intenda per le stanze distinte del carcere del Popolo.

Renovatur prag. anni 1748. quoad liberam introductionem lectorum, et culcitarum.

III. Per esecuzione della suddetta Prammatica del 1748., e de' precedenti appuntamenti di questa Giunta, non s' impedisca nelle carceri la immissione, uso, e detenzione de' letti, o strapontini, siano proprj, o pure presi ad affitto, e non si esigga per tale riflesso cosa alcuna sotto qualunque colore, o pretesto, essendo il suolo delle carceri, ove si situano i letti, o strapontini, libero per uso de' carcerati, e molto meno sia lecito

to esigere denaro per lumi, per cibo, o altro, che s'introduce nelle carceri per comodo de' carcerati, o per qualunque scrittura, che si stipulasse.

Lampades a Fisco adhibeantur.

IV. Le lampadi ne' corridoj, cameroni, e fuori le porte delle carceri, e negli altri luoghi soliti, debbono accendersi, e mantenersi a spesa del Fisco.

Taberna esculentorum continuatur.

V. Si continui ad esercitare la taverna nel luogo ove al presente si trova per comodo specialmente de' carcerati forestieri, e si continuino a mantenere i piccioli posti di comestibili, che sono in detta taverna, nel vaglio, ed in altri luoghi, in cui non arrechino incomodo agli altri, senza che sian soggetti coloro, che l'eserciteranno, a pagamento alcuno, colla dichiarazione, che i carcerati non siano nella necessità di doversi provvedere solo nella taverna, e posti suddetti di comestibili, o di vino; ma abbiano la libertà di provvedersene anche da fuori nella maniera, che ad essi riuscirà più comodo. E nell'introdursi vino, e comestibili tanto per proprio uso, quanto per venderli non sian soggetti a pagamento alcuno.

Gratis recipiantur carcerati ex alio carcere transmissi, et gratis exeant.

VI. I Carcerieri non possano fare qualunque esazione nell'ingresso, ed uscita de' carcerati così di Città, come di quelli, che sono rimessi dalle corti locali, o vengono colla catena dalle Reali Udienze del Regno. A qual effetto nell'ingresso delle catene ne recheranno subito l'avviso tanto al Delegato delle carceri, quanto al Fiscale della Giunta, i quali provvederanno, che a suddetti carcerati siano distribuiti i siti adattati per la loro dimora nelle carceri, e che si eviti ogni estorsione, e provvederanno ancora, che da' carcerieri nell'entrare de' suddetti carcerati si faccia la separazione degli uomini adulti da coloro, che sono di minore età, che situarsi debbono in luogo distinto senza poter comunicare co' primi; Indi si vegga, se mai alcuno patisca qualche mal contagioso, e specialmente di scabbia; ed alla venuta delle catene prima di assegnarsi il luogo, debba chiamarsi il Cerusico, ed in sua mancanza il Pratico dell'Infermeria per farli osservare, affinchè ritrovandosene infetti, immediatamente si possano passare nell'Infermeria, o situarsi in modo da non infettare i sani.

Renovatur determinatio anni 1794.

VII. Si esegua l'appuntamento del dì 16. Luglio 1794., col quale fu stabilito permettersi solamente alle mogli, ed alle madri de' carcerati di entrare, e trattare co' loro figli, e mariti nell'*extracarceres*, e nella stanza dell'Udienza, rimanendo però al prudente arbitrio de' Caporuota della G. C., del Delegato delle carceri, ed Avvocati de' Poveri di dare qualche altro permesso, secondo le circostanze urgenti, che vi saranno. Si esegua ancora l'appuntamento del dì 8. Giugno 1762. di prescriversi a carcerieri di non dare alcuno impedimento alle Congregazioni, che portassero a carcerati il cibo, che dispensar si deve avanti la seconda porta a carcerati, che possono avervi accesso con farveli accostare in picciol numero la volta, acciò non succedano degl' inconvenienti; e per que' carcerati, che non possono avervi l'accesso, o perchè ristretti in criminale, o per altra causa impediti, si trasporti il cibo da' Fratelli della Congregazione coll'assistenza del Carceriere maggiore, o di colui, che farà le sue veci. Ed a somiglianza di tale appuntamento si pratichi lo stesso riguardo a congiunti de' carcerati, che loro portino da mangiare. Per tutte que-

queste cose assolutamente si vieta ogni esazione sotto qualunque pretesto, o colore.

Carcerati per turnum ad cancellos eant absque mercede.

VIII. Resta assolutamente vietato a carcerieri il vendere, o affittare le cancelle. I Cancellisti, che sono necessarj tanto per impedire l' ingresso di armi, o altre cose simili vietate, quanto per chiamare i carcerati, non devono essere giammai destinati ad arbitrio de' carcerieri, ma un tale officio si eserciti per una settimana in giro da carcerati, che il Delegato delle carceri colla intelligenza degli Avvocati de' Poveri, inteso il carceriere maggiore, stimerà più idonei, con esser i medesimi risponsabili di tutto ciò, che per di loro malizia, o trascuragine s' introducesse per le suddette cancelle, sotto quelle pene, che si stimeranno proprie dalla G. C., ed i suddetti cancellisti niente possano esigere da carcerati, o per introduzione di roba, o per parlare con gente, ch' è al di fuori, e lor si dia un pane di più al giorno per tale incomodo.

IX. A quei carcerati, i quali fanno da chiamatori nelle varie interne porte delle carceri sia benanche proibita qualunque esazione, ed i medesimi si eleggano nella maniera divisata pe' cancellisti, con continuarsi a dar loro il doppio pane al giorno, che al presente hanno.

Tabulata construantur ut in prag. anni 1748.

X. Ad oggetto, che i poveri carcerati non dormissero sulla nuda terra, costruir si debbano i tavolati, anche per esecuzione della Prammatica del 1748., e costrutti, che saranno, restano incaricati il carceriere maggiore, e sottocarcerieri di curare la di loro manutenzione colla maggiore possibile pulizia, ed in ogni caso, che avessero bisogno di riattazione debbono immediatamente darne parte tanto all' Avvocato fiscale della G. C., quanto al Fiscale di questa Giunta, e Delegato delle carceri.

Ne quid desit iis, qui in secretioribus carceribus morantur. Bojas, manicas, pedicasve adhiberi sine Judicis scripto vetitum.

XI. Non si ardisca di esigere cosa alcuna per entrare cibo, letti, lumi, o altri comodi necessarj ne' criminali, nè vietarsi l' uso de' medesimi a carcerati, che vi sono ristretti. Non si ardisca spogliarli, o inferir loro maltrattamento alcuno, ed a tenore della Prammatica del 1738. *de Ordine Judiciorum*, non si possano da carcerieri ponere cannali, ceppi, o manette a carcerati tanto ne' criminali, quanto nel carcere comune, senza ordine in iscritto di Giudice. Ed affinchè si tolga a' carcerieri ogni arbitrio, e s' impedisca di usar frode per potere impunemente contravvenire a questo stabilimento, si conservino dallo Scrivano delle carceri i detti ordini originali de' Giudici, de' quali ne tenga un registro.

Carcerati visitentur.

XII. Oltre le visite, che si faranno da questa Giunta, o dal Governo del S. Monte della Misericordia giusta il solito si debbano eleggere dalla G. C. individui del ceto de' Regj Deputati per visitare quotidianamente li carcerati, e vedere se siano in osservanza i sopradetti stabilimenti, e specialmente se i detenuti in criminale vi stiano d' ordine de' Giudici, ovvero per volontà de' carcerieri, e dar conto di tutto al Delegato delle carceri, ed al Fiscale di questa Giunta.

Sanctio poenalis in transgressores.

XIII. In caso di qualunque contravvenzione del carceriere maggiore, e de' sottocarcerieri in ciò che riguarda gli stabilimenti prescritti nelle Regie Prammatiche, o gli appuntamenti di questa Regia Giunta, e specialmente i capi sopradescritti subir debbano non solo le pene pecuniarie, privazione dell' Officio, ed altre contenute nelle Prammatiche, ma ancora quella della Galea in deposito nel caso

caso di flagranza da eseguirsi sensibilmente, non rimanendo ad essi scusa, o pretesto alcuno, ora, che S. M. ha assegnato ai medesimi il corrispondente soldo: Cioè quello del Carceriere maggiore si è aumentato fino a ducati venticinque al mese, oltre una gratificazione di annui ducati sessanta da farsegli partitamente in Pasqua, ed in Natale nel caso, che la Giunta, e la G. C. non abbiano giustificate querele della sua condotta, specialmente nell' osservanza de' presenti stabilimenti. A' sottocarcerieri poi, cioè ai due della porta d' ingresso nelle carceri del Popolo, a' quattro del basso del Popolo, a' due de' criminali, ed a' due della porta d' ingresso de' nobili ducati dieci al mese per ciascuno; a' due, che sono nel mezzo del carcere del Popolo ducati otto al mese per ciascuno, ed a' due, che sono nel mezzo del Quarto de' nobili ducati sei al mese per ciascuno. Il Carceriere maggiore sarà risponsabile non solo per le sue mancanze; ma ancora per quelle de' sottocarcerieri, qualora non l' impedisca, e non ne dia parte alla Giunta, ed alla G. C.

XIV. Il Delegato delle carceri, e gli Avvocati de' Poveri cureranno specialmente, che siano con esattezza eseguiti i presenti stabilimenti, de' quali acciocchè vengano a notizia de' carcerati, che sempre possono sopravvenire, se ne faccia una lettura in presenza di tutti i carcerati in ogni principio di mese. *Napoli dalla Regia Giunta del buon governo delle carceri* 14. *Settembre* 1797. *Saverio Maria d' Andrea. Giuseppe Giaquinto. Vincenzo M. Paternò. Giuseppe Caracciolo di Castagneto. Il Principe di Aliano. Vidit Fiscus Granito. Dottor Marcantonio Quaranta Secretario. Tommaso Salsano Attuario.*

Die 14. Sept. 1797.

DE CAUPONIS

TIT. XLI

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO Rege. Caupone in propriis aedibus, vulgo dictae *Casini*, interdicuntur.

Continuandosi a tenere da varj particolari alcune nuove specie di Osterie, dette comunemente Casini, in molti luoghi di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, i quali tra gli altri danni, che inferiscono, cagionano continue risse, ed omicidj, oltre allo scandalo, che recano, per servir di trattenimento alla dissolutezza; e quantunque siensi praticate per lo addietro varie diligenze per estirpargli affatto, rese inutili dalla malvagità della corrotta gente, che volendo ricovero della sfrenatezza, ne apre degli altri nuovi in altre parti, quando ha veduto sopprimer gli antichi. Perciò valendoci de' Sovrani Reali Ordini di S. M., co' quali, sin da' 16. del mese di Maggio del corrente anno, per Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia, si degnò ordinare al Duca di Giovinazzo, allora Reggente della G. C., il chiudersi, e sopprimersi detti Casini; abbiamo stimato fare il presente Bando *omni futuro tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo, che qualsisia persona, niuna affatto eccettuata, non possa nè debba tenere in qualsisia quartiere di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, questa nuova sorta d'Osterie, dette comunemente Casini (dovendo l'Osterie essere in luogo pubblico, ed esercitarsi in pubblico, ed esser descritte ne' Cartelloni) sotto pena di tre anni di presidio a coloro, che la tenessero, o facessero, se fossero uomini, ed essendo femmine a tre anni di penitenza, e di un anno di carcere a coloro, che si ritroveranno *in flagranti* negl' istessi Casini, o trattenendovisi, o divertendovisi, o mangiando, o beendo in essi. E poichè non vi sarebbero tali ridotti di ribalderie, se i Padroni di tali abitazioni, non li dessero per tale uso ad affitto; Ordiniamo, e comandiamo, che que' Padroni di case, che daranno in affitto tali luoghi, per tale esercizio, con scienza, ovvero ancora, che non sapessero nulla, nel principio dell' affitto, che dovessero servire per tal uso; in appresso sapendo ciò, non lo denunciassero, oltra di perdere la pigione, o sia mercede, e non poter esercitare azione alcuna contro agli affittatori per conseguirla, debban soggiacere alla pena di ducati trecento, per ciascheduno di essi, *Fisco Regio* etc. E perchè inutili si rendono gli ordini, quando i subalterni non invigilano all' osservanza de' medesimi; altresì ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i Capitani di giustizia, specialmente ne' quartieri de' loro rispettivi posti, e gli Scrivani Fiscali della Gran Corte della Vicaria, in ogni quartiere, dov' essi hanno la di loro abitazione, debbano invigilare alla totale estirpazione de' suddetti Casini, con visitare in appresso ciaschedun quartiere indefessamente, acciò niuno ne alligni in avvenire, con procedere alla carcerazione, così di quelle persone, così uomini, come donne, che fanno

no, ed esercitano detti Casini, come di coloro, che ivi si ritroveranno *in flagranti*, mangiando, beendo, o in altra maniera trattenendovisi, per potersi a' medesimi dar le pene di sopra espressate. E se mai in qualche quartiere di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi si ritrovasse, dopò otto giorni susseguenti alla pubblicazione del presente Bando, qualche Casino, debbano i Capitani di Giustizia del ripartimento, dove vien compreso un tal quartiere, dove il Casino si ritrovasse, come gli Scrivani, che hanno la di loro abitazione in tal quartiere, oltra di essere privati de' loro respettivi officj, soggiacere alla pena di un anno di carcere. Ed acciocchè il presente Bando giunger possa alla notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, acciocchè da niuno allegar si possa causa d'ignoranza. *Napoli 30. Novembre 1738. Duca di Termoli Reg. Giuseppe Maria Andreassi. Onofrio Marchese di Villapiana. Giuseppe Verduzj. Marzio Cirillo. Pietro Sambiase. Niccolò de Miranda. Matteo Galiano. Giuseppe Romano Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria della prima Ruota. Antonio Picardo, Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria della seconda Ruota. Diego de Segura Soll. Fisc. della G. C. della Vic.* Pubblicata a dì 4. Dicembre 1738.

Die 30. Nov. 1738.

PRAMMATICA II.

Eodem Rege. Cauponae, concedentibus Publicanis vectigalis vinarii, quum iterum paterent: hac nova lege, quae praecedentem restituit, interdicuntur.

PEr togliersi alcune nuove specie di Osterie, dette comunemente Casini, ch'eransi introdotti in questa Fedelissima Città, e suoi Borghi da varj particolari, i quali fra gli altri danni, che inferivano, cagionavano continue risse, ed omicidj, oltra lo scandalo grande che recavano per servir di trattenimento alla dissolutezza, si degnò S. M., che DIO guardi, con Real Dispaccio in data de' 16. Maggio dell'anno 1738. ordinare al fu Duca di Giovinazzo, allora Reggente della G. C. di doversi chiudere, e sopprimere detti Casini; ed essendosi in esecuzione de' suddetti Reali ordini pubblicato Bando sotto il dì 20. Novembre dell'istesso anno, col quale si proibirono detti Casini, e che le Osterie dovessero essere in luogo pubblico, ed esercitarsi in pubblico, ed essere descritte ne' soliti Cartelloni; ma si è veduto, che da alcuni anni a questa parte in contravvenzione del suddetto Bando, se ne sono aperti molti da varie persone, sotto il pretesto di averne avuta la licenza dall'Affittatore dell'Arrendamento del vino a minuto, e con ciò introducendosi in essi la gente corrotta, disutile, e viziosa, accompagnata per lo più con donne da partito, e coll'unione talvolta de' soldati militari, sono accaduti tra per la cagione de' giuochi, e per lo smoderato bere del vino, perniciosi disordini, come sono le bestemmie, le risse, le offese reali, ed anche gli omicidj, con iscandalo grandissimo degli onesti convicini abitatori: che però, desiderando la santa illibatissima mente di S. M. di ovviare a simili inconvenienti, e riparare per quanto si possa alle offese del Sommo IDDIO, e mantenere, e conservare la pubblica tranquillità e ed il decoro, e rispetto dovuto alle sacrosante leggi, si è degnata con suoi venerati Reali Dispacci per la Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia in data degli 11. del passato Settembre, e 14. del corrente Ottobre comandare la rinnovazione del suddetto Bando, e l'esatta osservanza del

del medesimo. Onde in esecuzione di tali Sovrani ordini abbiamo fatto il presente Bando *omni futuro tempore valituro*, con cui ordiniamo, e comandiamo, che qualsisia persona, niuno affatto eccettuata, non possa, nè debba tenere in qualsisia quartiere di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi questa nuova sorta di Osterie, dette comunemente Casini, e che tutti quelli, che si ritrovano introdotti, ed aperti anche con licenza dell' Affittatore dell' Arrendamento del vino a minuto, si debbano fra lo spazio di quattro giorni dopo la pubblicazione del presente Bando subito dismettere, e serrarsi, sotto pena di tre anni di presidio a coloro, che li tenessero, od esercitassero, se fossero uomini, ed essendo femmine a tre anni di penitenza, e di un anno di carcere a coloro, che si ritroveranno *in flagranti* negl' istessi Casini, o mangiando, o bevendo in essi, o trattenendovisi, o divertendovisi; rimanendo però in arbitrio di essa G. C., su 'l riflesso delle circostanze che occorreranno nello scoprimento di detti fatti, e delle qualità delle persone, ch' esercitassero detti Casini, e si trovassero in essi nella maniera di sopra descritta con mutare le medesime pene in altre pene pecuniarie a beneficio del Regio Fisco. E riguardo alle Osterie, le medesime debbano stare situate in luogo pubblico, ed esercitarsi in pubblico, ed esser descritte ne' soliti Cartelloni, con essere obbligati gli Affittatori frallo spazio di sei giorni, dopo la pubblicazione del presente Bando, dare nota distinta a questa G. C. in potere del Reggente della Vicaria di tutte le Taverne pubbliche, e de' luoghi, ove sono situate le medesime, con descrivere i nomi degli Osti, o sien Tavernari, che quelle esercitano, e se occorresse doversi tal' una, o più di dette Osterie, chiudere, e mutare da un luogo ad un altro, darsene similmente la nota, coll' obbligo all' Oste di dover tenere i soliti segni dinotanti di essere Taverne dell' Arrendamento del vino a minuto; Essendosi la M. S. degnata su tal proposito dare i Sovrani suoi comandi al Marchese Andreassi Delegato dell' Arrendamento suddetto, ed a' Delegati, che saranno *pro tempore*, acciò sotto quelle pene, che meglio stimeranno, si faccia il tutto esattamente osservare dagli Affittatori suddetti, per quel che riguarda alla loro incumbenza, ed obbligazione circa l' osservanza del presente Bando. Ordiniamo in oltre, e comandiamo, che coloro, i quali daranno in affitto le loro case per tal esercizio, con scienza, o vero ancora che non sapessero nulla nel principio dell' affitto, che dovessero servire per tal uso, in appresso sapendolo, non lo denunciassero, oltra di perdere la pigione, e di non poter esercitare azione alcuna contro agli affittatori per conseguirla, debbano soggiacere alla pena di ducati cento per ciascuno di essi a beneficio del Regio Fisco. E perchè inutili si renderebbero gli ordini, quando i subalterni non invigilassero alla osservanza de' medesimi, ordiniamo parimente, e comandiamo, che tutt' i Capitani di giustizia, specialmente ne' quartieri de' loro respettivi posti, e gli Scrivani fiscali della G. C. in ogni quartiere, dov' essi hanno la loro abitazione, debbano invigilare alla totale estirpazione de' suddetti Casini, visitando, dopo elassi quattro giorni dalla pubblicazione del presente Bando, ciaschedun quartiere indefessamente, acciò niuno ne allegni in avvenire, nè a' introduca, con procedere alla carcerazione del-

delle persone, così uomini, come donne, che fanno, ed esercitano detti Casini, come di coloro, che si troveranno *in flagranti* mangiando, o beendo in essi, o trattenendovisi, o divertendovisi, per farli soggiacere alle pene di sopra espressate; e mancando tanto i detti Capitani di giustizia, quanto i detti Scrivani di adempiere a quest' obbligo (la qual mancanza s' intenda provata col ritrovarsi aperto qualche Casino in quel quartiere, ove fa permanenza taluno de' suddetti Capitani, ovvero abita lo Scrivano) incorrano nella pena della privazione de' loro respettivi impieghi; ed acciocchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Napoli a dì* 24. *Ottobre* 1748. *Il Principe di Centola Reggente*. *Onofrio Scassa*. *Saverio Sabbatino*. *Marchese Lorenzo Paternò*. *Niccolò Zicari*. *Giuseppe Verduzj*. *Diego Ferri*. *Antonio Tardieli*. *Luigi Petroni Avvocato fiscale della G. C. della Vicaria della prima Ruota*. *Emmanuele Cioffi Avvocato fiscale della G. C. della Vicaria della seconda Ruota*. *Sigismondo Savastano a Secretis*. *Mattia Tosini Soll. Fisc. della G. C. della Vic. Francesco de Martino Scrivano*. Pubblicata a dì 30. Ottobre 1748.

Die 24. Oct. 1748.

DE CAVSIS DECIDENDIS, etc.

TIT. XLII

PRAMMATICA PRIMA.

Prohibentur officiales decidendas causas tractare inter se extra Tribunalia, nec in jure, nec in facto.

LA più principal cosa, alla quale debbono attendere i Principi, che governano, è provvedere, che la giustizia sia rettamente amministrata per gli Ufficiali deputati all' amministrazione di quella: e che si amministri co' dovuti, e convenienti modi, senza che niuno si possa lamentare, e dolersi con giusta causa. E benchè per lo passato da' Serenissimi Re di questo Regno, e da Sua Maestà Cattolica, ed anche dagl' Illustre Vicerè si abbia avuto particolar pensiero a tutto quello, che in ciò sia necessario, e per Prammatiche, ed altre ordinazioni sieno fatte l' opportune provvisioni, nondimeno l' esperienza, e gli occorrenti casi ne hanno dato occasione di provvedere ad alcune cose convenienti al servizio di nostro Signore DIO, di Sua Maestà, ed al pubblico beneficio de' negozianti, e persone, che ci pretendono interesse; e per questo con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare la presente Prammatica, ed ordinazione negl' infrascritti Capi.

1. „ Per quanto per Prammatica „ sta stabilito, ed ordinato, che quan„ do si ha da votare alcuna causa „ da quegli Ufficiali, che hanno da „ votarla, non si debba da niuno di „ essi spiegare il suo voto avanti, „ che tocca ad esso di votare, nè „ con

Ut infra deoffic. S. R. C. prag. 13. §. 9. in fine.

Modus observandus in ferendis suffragiis.

„ con parole, o segni, nè in qualsivoglia altro modo, che possa dimostrare, dove inclina, ed in che modo si avrebbe da dare la sentenza. Volendo provvedere, che più candidamente, e compiutamente si guardi, ed osservi la Prammatica predetta, per quello, che conviene al beneficio pubblico de' negozianti, e per evitare ogni cosa mala, stabiliamo, ed ordiniamo, che niuno Ufficiale maggiore, nè minore, il quale ha da intervenire nella spedizione di cause, che si agitano, ardisca, nè presuma trattare d'esse con altro Ufficiale, *etiam*, che avesse da intervenire nella causa, in fatto, nè *in jure*, nè discutere insieme, ma *solum* la facciano, e debbano fare dentro de' Tribunali nel tempo opportuno, sedendo in esso all'ore solite dell'amministrazione della giustizia; acciocchè niuno venga a palesare il suo voto avanti, che gli toccherà a dirlo; osservando nel di più la forma della detta Prammatica, sotto pena, per la prima volta di sospensione dell'amministrazione dell'ufficio per sei mesi, e per la seconda, di privazione d'ufficio.

Poena suspensionis, vel privationis offici.

2. *Item* „ se bene è ordinato per Prammatica, che i voti sieno secretissimi, e che in niun modo si debbano pubblicare; tuttavia intendiamo, che si viene a tener notizia de' voti in più modi; e per evitare ogni inconveniente, ordinando l'osservanza d'esse, stabiliamo, che niuno ufficiale ardisca pubblicare i voti delle cause, *etiam* ad Ufficiali maggiori, e minori, salvo alla persona nostra *tantum*, nè per parole espresse, nè tacite, nè per altra via; acciocchè non s'intenda di che voto sia stato alcuno. E perchè s'intende, che dopo votate le cause, all'uscire, che fanno gli Ufficiali da' Tribunali, vanno alcuni di loro insieme, e trattano di quello, che s'è votato, e s'intendono dalle parti le risoluzioni, e conclusioni fatte avanti le pubblicazioni delle sentenze, s'ordina, che non si debba in modo alcuno parlare, nè trattare di quello, che sarà stato votato, e concluso, in altro luogo, che dentro del Tribunale, sotto le medesime sopraddette pene.

Ut infra de offic. jud. prag. 5. et de offic. S. R. C. prag. 37. Vocis suffragia intempestive non ferantur.

Nec exeuntes ex Consil. de latis disceptent.

Poen. ead.

3. *Item* „ siamo informati, che con maggior frequenza si è osservato ne' Tribunali esistenti in questa Fedelissima Città, che provvedendosi alcuno Ufficiale in luogo d'altro Ufficiale, a tempo, o perpetuo, l'Ufficiale successore in Ufficio, succede nella commessione di tutte le cause, che teneva il predecessore suo, *etiam*, che al tempo del suo ingresso tutte, o parte delle cause si ritrovassero commesse ad altro, e che nel Sacro Regio Consiglio si costuma di ciò fare decreti generali. Per tanto lodando l'osservanza predetta, ordiniamo, che da qua in avanti debba così osservarsi, e non d'altra maniera.

Successor praedecessoris causas suscipiat omnes.

4. *Item* „ gli anni passati per più Prammatiche fu provveduto, ed ordinato, che niuno Officiale maggiore, o minore potesse votare, nè intervenire nelle relazioni, e discussioni di qualsivoglia causa, nella quale fosse Avvocato il figliuolo, o fratello *utrinque*, *vel ex altero latere* congiunto, fratello consobrino, cognato, nipote, ovvero zio d'esso Officiale, includendo anche il genero di detto Officiale: ordinando espressamente, che niun Avvocato congiunto ad alcuno de' Giudici ne' predetti gradi potesse „ se-

Quae sunt prag. 13. infra de off. S. R. C. 9. 2. de off. jud. et 2. § 12. de commiss. adde pragm. 23. inf. de muneribus offic.

Judices non intersint discussioni causarum ubi sunt advocati conjuncti vel Generi idque observent Advocati, qui nec clam, nec palam consulant, ubi Judices causarum sunt conjuncti.

Concordat prag. 16. de suspic. offic.

Poena perpetuo

non patrocinandi.
Poena centumsium mille, et alia corporis declaranda.
Poena suspensionis, et alia declar.

„ secretamente, ovvero occultamente
„ avvocare, o consultare in causa al-
„ cuna, nella quale l'Officiale a se
„ congiunto ha da giudicare; e se-
„ guendo la disposizione predetta; e
„ provvedendo, che quella s'osservi,
„ ordiniamo, e stabiliamo, che quel-
„ lo Avvocato, che contra la forma
„ di dette Prammatiche avvocherà o
„ consulterà secretamente in dette cau-
„ se, e non avvocherà pubblicamen-
„ te, tal che sia conosciuto notoria-
„ mente per Avvocato nella causa,
„ che tratterà, da tutte le parti, in-
„ corra nella privazione perpetua del-
„ la facoltà di avvocare, e la parte,
„ la quale lo terrà per Avvocato co-
„ sì occultamente, incorra nella pe-
„ na di ducati mille, da applicarsi
„ per le tre parti al Fisco, e per
„ l'altra parte all'accusatore, ed al-
„ tra pena *etiam* corporale, riservata
„ a nostro arbitrio, e se la causa,
„ nella quale si avvocherà così oc-
„ cultamente, avrà altri Avvocati
„ pubblici, ordiniamo, ch'essi sapen-
„ do l'avvocazione secreta, sieno te-
„ nuti incontanente rivelarlo a Noi,
„ sotto pena di sospensione dall'of-
„ ficio d'avvocare per sei mesi, e
„ d'altra riservata a nostro arbitrio.

Sac. Cons. Praeses causas summarias amplius non tractet.

5. *Item* „ conoscendo le molte oc-
„ cupazioni, che sogliono tenere i
„ Magnifici, e Circospetti Presiden-
„ ti del Sacro Regio Consiglio per
„ ragione dell'Officio loro, e che la
„ cognizione delle cause, che hanno
„ fatto sin qua in casa, sommamen-
„ te gli occupava, di maniera che
„ causava impedimento alle cause or-
„ dinarie del Consiglio: dal che,
„ secondo abbiamo inteso, è nato,
„ che il Magnifico, e Circospetto
„ Presidente presente, ha lasciato,
„ e da se stesso intermesso di pro-
„ cedere nelle cause predette. Per
„ tanto, approvando il predetto, or-
„ diniamo, che da qua in avanti, il
„ Magnifico, e circospetto Presiden-
„ te del detto Sacro Consiglio pre-
„ sente, e che *pro tempore* sarà, non
„ debba, nè possa intromettersi alla
„ cognizione, e decisione delle cose
„ predette, che così sommariamente
„ si soleano trattare da lui in sua
„ casa; ma che quelle si debbano
„ conoscere per li Magnifici Reggen-
„ te, e Giudici civili della Gran
„ Corte della Vicaria, nella forma
„ solita, e consueta, ed esso atten-
„ da solamente alle cause, che si
„ trattano nel Tribunale del detto Sa-
„ cro Consiglio ordinariamente.

In definitivo si suffragia data sunt aequalia non promulgantur, quamvis Praeses in sententiam alicujus invenerit, sed fiat relatio Pro-regi.

6. *Item* „ attendendo, com'è debi-
„ to nostro, che la giustizia debba
„ camminare per l'ordinarie vie, e
„ vedendo, che una delle principali
„ ordinazioni dalle leggi introdotte,
„ è che le sentenze si profferiscano
„ per quello, che inclinerà la mag-
„ gior parte de' voti; Ed intenden-
„ do, che in detto Sacro Consiglio,
„ per la preminenza, che tiene il
„ detto Magnifico, e circospetto Pre-
„ sidente di esso, che nella parità di
„ detti voti la sentenza si promulga
„ in favore di quella parte, in che
„ esso ha votato, e concorso. Per
„ tanto volendo in questo dare la
„ forma, che conviene alla buona
„ amministrazione della detta giusti-
„ zia, stabiliamo, ed ordiniamo, che
„ da qua in avanti, succedendo il ca-
„ so predetto, non si pronunci altri-
„ menti conforme i voti, co' quali
„ ha concorso il detto Magnifico, e
„ circospetto Presidente, ma osservan-
„ dosi il secreto, che si conviene,
„ se ne faccia relazione a Noi; ac-
„ ciocchè possiamo provvedere a quan-
„ to sarà di giustizia; e questo in-
„ tendiamo nelle sentenze diffinitive;
„ ma negl'incidenti ordiniamo, che
„ nella parità predetta de' voti si

In incidentibus adhibeatur alter Consiliarius.

„ chiami un altro Consigliere, il qua-
„ le abbia da decidere la differenza
„ de' voti, che stanno in parità. E
„ tutte le cose sopraddette come di
„ sopra, stanno dichiarate, vogliamo,
„ ed ordiniamo, che inviolabilmente
„ da tutti a chi spetta si osservino:
„ Non facendosi il contrario per quan-
„ to hanno cara la grazia, e servi-
„ zio Regio, e sotto pena di mille
„ ducati, oltra l'altre pene ne' so-
„ praddetti Capitoli, ed ordinazioni
„ contenute ". Ed acciocchè sia no-
to a tutti, abbiamo comandato affig-
gersi della presente Prammatica copia
autentica ne' Regj Tribunali di que-
sta Fedelissima Città. *Datum Neap. in Reg. Palatio, die 4. Junii 1574. Ant. Card. de Granvela. Vid. Revert. Reg. Vidit Salernit. Reg. Vidit Salazar. Reg. Dom. Locumtenens, et Capit. Gener. mandavit mihi Ludov. de Lobera Protecr.*

Poena centusium mille.

Die 4. Junii 1574. Card. Granvela.

PRAMMATICA II.

Pragm. 26. de offic. S.R.C. et 4. de dilat.

SEbbene per la Prammatica, che l'anno passato 1612. fu da noi fatta per ovviare alle calunnie, e dilazioni delle parti, e per abbreviare le liti, fu tra l'altre cose ordinato, che il Giudice, che sarà intervenuto nella relazione, ed aggiustamento della causa, e sarà impedito, o per assenza dentro del Regno, o per esser passato in altra Ruota, o per infermità, debba mandare il suo voto in iscritto, come si legge nel quarto, e terzodecimo capo di detta Prammatica; Tuttavolta perchè l'esperienza ha mostrato, che l'inviare di detti voti può portare molti inconvenienti, e particolarmente per quel, che tocca alle coscienze di essi Giudici, che, o travagliati d'infermità, o occupati in alcune commissioni, stando assenti, non possono per ordinario determinare le cause con loro voti, col dovuto studio, e preparazione, che farebbero senza il detto impedimento, e quelli, che sono passati in altre Ruote, o Tribunali, non possono senza grande incomodo lasciare le loro sedie, e ritrovarsi nell'espedizioni, onde vengono a dilungarsi grandemente, e mandando i voti, non si truovano nell'ultima discussione, e conferenza del negozio, nella quale spesse volte per le ragioni addotte da alcuno de' Giudici si suole mutar parere, ed alle volte ritrattare, o modificare il voto loro. Per tanto volendo ovviare agl' inconvenienti predetti, colla presente Prammatica *omni tempore valitura*, come legge perpetua, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Vogliamo, ed ordiniamo, che (non ostante quel che sta disposto nella precalendata Prammatica) non si debbano altrimenti mandare i voti nelle cause da' Giudici assenti, o impediti per infermità, o passati in altre Ruote, o Tribunali, ma quelle si debbano spedire, e terminare co' Giudici, che saranno non impediti (purchè sieno in numero opportuno) dichiarando essere il numero opportuno quello, che giudicherà la maggior parte de' Giudici presenti essere bastante alla decisione di dette cause, con che non sieno meno di tre in una Ruota, o di cinque in due Ruote, (eccetto in quelle cause, dove si fosse stabilito il numero de' Giudici, nelle quali non dovrà essere minore di quello, che sarà stato ordinato), e vogliamo, che se alcuno de' Giudici predetti sarà impedito, o per assenza breve, o per infermità di poco tempo, di sei, o otto giorno al più, si debba aspettare, facendone istanza alcuna „ del-

Causa decidatur quamvis aliquis Consiliarii sint absentes.

Quando Judices sufficiant suffragia ab absentibus non mittantur.

Quot Consiliarii sufficiant.

Absentia octo dierum impedit decisionem causae si pars petierit.

„ delle parti; Così dichiarando, mo„ derando, e riformando detta Pram„ matica, dichiarando, che questa „ Prammatica s' intenda tanto per le „ cause future, come per le pendenti, *etiam* per quelle, nelle quali è „ fatto decreto d' introduzione "; ed acciocchè la presente vada a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi, ed il traslato di essa si affigga *in valvis* de' Regj Taibunali di questa Città. *Dat. Neap. die* 3. *mensis Decemb.* 1615. *El Conde de Lemos. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet. Reg. Vid. Lopez Proreg. Salazar Secret.*

Die 3. Dec. 1615. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA III.

Die primo mensis Junii 1709. Neapoli.

Pro publico bono, et plana causaarum expeditione nonnulla heic capita recensentur, quae secundum pragm. 3. hujus tit., praesenti decreto nullatenus dissimilem, unice sunt vel longis ambagibus litium expudiendis.

DA D. Pietro Giacomo Rubino Reggente della Regia Cancellaria, Presidente del S. R. C. e Vice Protonotario sta concluso, che per il ben pubblico, e sbrigazione delle cause infallibilmente si osservino li seguenti capi v3.

Primo, che nelle cause, nelle quali sta dato termine ordinario, quando si fa la conclusione in essa, dove si dice *cum termino dierum duorum, ad acta percuntandum*, vi si aggiunga, *et ad concordandum in facto*; in virtù di qual clausola sia tenuto *ex officio*, lo Scrivano della causa, fra li sudetti due giorni, decorrendi dal giorno immediato alla notificazione di detta conclusione, avvisati li soli Proccuratori constituiti nell' atti, con la destinazione della giornata, ed ora, e fattone atto *in scriptis* di haverli avvisati, esser in casa del Sig. Commissario della causa, con il processo, e fare avanti di quello l' appuramento de' fatti: al quale appuramento se nel giorno, ed hora stabilita si ritrovaranno l' Avvocati, e Procuratori dell' attore, e del reo; si procederà con l' intervento di essi, e se alcuno di essi non vi si troverà, si procederà con l' intervento di quel solo, che vi si troverà, e non ritrovandosene alcuno, si procederà dal solo Signor Commissario, e Scrivano: sì che indispensabilmente fra li sudetti due giorni si principij detto appuntamento, e si compischi non frà maggior termine di giorni sei, senza ammettersi pretesto alcuno in contrario.

Quando nell' appuramento vi si trovaranno le parti, ciascheduna di esse nello stesso tempo si noti li fatti conforme si notano dallo Scrivano nell' appuramento, acciò non vi sij bisogno di aspettarsi, che lo Scrivano ne facci copia, e le dij alle parti, bastando in detto caso, che se ne dij una sola al Sig. Commissario: e quando non vi si troveranno, debba, subito compito che sia, lo Scrivano farne tre copie, consignandone una al Sig. Commissario, ed una per una alle parti, e notando la consegna sotto l' appuramento originale, quale doverà sempre restare a parte, appresso lo Scrivano, nè improntarsi mai alle parti, essendo questa cautela pure delle parti nel caso si perdesse il processo.

Che l' appuramento de' fatti si facci nella forma seguente. Si ponghi nel primo luogo, e principio il fatto, seù il contenuto della scrittura principale donde prende origine la controversia.

Poi l' azione intentata con la legitimatione della persona dell' attore, e reo; in appresso si pongano in una rubrica le prove fatte dall' attore con testimonij, ed un' altra seguente le prove fatte dal reo, ed in ultimo si riassumano l' articoli, seu li dubij

per legge, e per fatto, a' quali da' sudetti fatti appurati viene a restringersi la causa: e ciò fatto l'appuramento predetto con ponervesi le giornate, ne' quali se sarà fatto, e le persone dell' Avocati, e Procuratori, che vi saranno intervenuti, si firmi dal Sig. Commissario, dal Scrivano, e da quelli che de' sudetti Avocati, e Procuratori vi saranno intervenuti.

Perfettionato detto appuramento si spedischi la monitione *pro expeditione causae*, e le parti senza che si facci altr' ordine, ò se li dij altro avviso, siano tenute d' informare, dando a' Signori Ministri l' allegationi *in jure*, se vorranno farvene, ò stimaranno haverne bisogno: et il Signor Commissario quando sarà lui accinto (lo che dovrà procurarlo con la maggior prestezza possibile) non si ritardi dal proponere la causa in rota, per ragione di non haver le parti dato l' allegationi, ò informato, sì perchè con tal' occasione non si dij mano alla malizia, ò negligenza de' litiganti di protrahere l' espeditione de' litigij, sì anche perche ritrovandosi lo fatto appurato, il non esservi l' allegationi non fà mancamento, non potendo quelli contenere, se non quelle massime, e dottrine, che a' Ministri si suppongono notissime.

Secondo, proposta la causa in rota, li magnifici Avocati osservaranno nel discorrerla tutto il rispetto, e la modestia, che conviene, non tanto verso li Ministri, quanto con le parti, et Avocati suoi contrarij, essendosi dovuto riparare in alcuni una pessima corruttela introdotta in questo particolare, non meno riprovata dalle leggi, che dal tratto civile, che deve osservarsi anche fuori della Maestà de' Tribunali; altrimente il Conseglio pratticarà le più severe dimostrationi contro li controventori: e quello si dice del parlare, molto più devono l' Avocati osservare nello scrivere, al di cui fine si vuole, et ordina, che debbano firmare col proprio nome le sue allegationi, perche si possa subito venire in cognitione del trasgressore: Parleranno poi li detti Avocati alli sudetti punti reassunti nell' appuramento de' fatti, e proposti dal Signor Commissario senza ridire il fatto già riferito, ma solo ponderanno le circostanze di quello, che stimeranno esserli giovevoli, ed esponendo le di loro ponderationi con brevità la maggior trà possibile: così pure circa l' articoli legali discorreranno precisamente alli punti proposti, e reassunti senza divagare fuori di essi, e tutto ciò lo faranno con studiare sommamente alla brevità, senza servirsi di colori oratorij, anzi senza ne meno introduzioni, ò proemij; ed in ciò debbano invigilare lo spettabile Signor Presidente, e Signori Capi di Rota, non permettendo, che il tempo stabilito per la determinatione delle cause venghi con pregiuditio del Pubblico, e della Giustitia consumato inutilmente dall' artificio, ò vanità dell' Avocati, a' quali solo in cause intricatissime, e gravissime dovrà permettersi lo discorrere per non più, che una sola mattina per l' Attore, ed un' altra per il reo, ancorche sijno più Avocati, ò di una istessa parte, ò di più litiganti, ò che havessero coeguale interesse, dovendo regularmente discorrersi le cause con tal brevità, che in una istessa mattina si possano discorrere, e determinare più cause per ogni rota.

Discorsa la causa immediatamente si voti, ò frà pochi giorni, non potendosi prendere tempo più à lungo di otto giorni.

Terzo, lo stesso anche s' intende nel-

nelle cause summarie gravissime, ed intricate, che haveranno bisogno d' appuramento di fatto, nelle quali l'appuramento si principiarà fatta la facultà. *D. Pietro Giacomo Rubino Reg. Pr. Carl' Antonio de Rosa. D. Carlo Brancaccio. D. Biase Altimari. D. Gio: Battista Caravita. Marcello Figliola Secret.*

D. Pietro Giacomo Rubino Reg. prag.

PRAMMATICA IV.

Al Reggente Presidente del S.C. D.Pedro Jacomo Rubini, guarde Dios, del Consejo Colateral de Su Magestad.

Pro executione Regiarum litterarum.

HAviendose propuesto a Su Emin. en Colateral un Real Despacho de 9. de Junio de este ano 1709. (cuya copia es la adjunta) con el qual se sirve Su Magestad (Dios le guarde) dar la norma, y modo de como se deven expedir con celeridad las causas en los Tribunales de este Reyno; Ha resuelto Su Em. se remita a V. S. la expresada copia del dicho Real despacho, à fin que por lo que toca à esse Tribunal del Sacro Consejo assi se execute, y cumpla. Dios guarde a V. S. Palacio 16. de Julio de 1709. El Marques de S. Lauro Secret. *Registretur, executioni mittatur, et imprimatur, ut omnibus innotescat*. Die 24. Julii 1709. Rubinus Reg. et Praef. Marcellus Figliola Secretar. EL REY.

Earum exemplum.

Muy Rev. in Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrei, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles: *Considerando, que el origen, o motibo principal de dilatarse por largo tiempo la Expedicion de las causas en los Tribunales de esta Ciudad, preuiene del abuso establecido de difundirse los Abocados tan excessivamente en defender las razones de sus principales, haviendo llegado à tales terminos, que aunque es cierto, que aquellos Tribunales por lo pasado han tenido la gloria de los mas çelebres Oradores, modernamente ha crezido tanto el desorden de querer obstentar su facundia los Abogados, que ha havido causas, en que por el espacio de catorze dias, y aun mas no ha dejado de ablarse, en grave perjuizio de la justiçia: Y queriendo (como es justo) que quede precavido, y remediado semejante desorden, y abuse; He resuelto, que en esta materia se tome un temperamento combeniente: no siendo por esto mi Real intencion probibir enteramente a los Abogados el poder hablar en la Rueda, como se observe en muchas partes de Italia, ni quitar gloria a los Tribunales de Napoles, y a las partes el consuelo de oyr las razones, que a su fabor se alegan en Rueda. Y porque no todas las causas son iguales, ni concurren en todas unas mismas dificultades, siendo necesario en algunas el discurrir, haviendo por el contrario otras, que apenas deven ser prepuestas; dejo al arbitrio de los Caves de dichos Tribunales, el que unidos con los Comisarios determinen de quales, y quantas causas deva hablarse en Rueda, y quales deban deciderse, y terminarse, procediendo solo el informe, que acostumbra hazerse en casa de los Ministros votantes; con la advertencia de que ocurriendo el determinar, que en alguna causa deva hablarse en Rueda, se permita en tal caso a los Abocados, que solamente lo executen cada uno de ellos uno, o dos dias a lo mas, segun las circunstancias, que en ellas concurren: deviendose apurar en casa de los Comisarios los hechos de las causas en contraditorio de las Partes, y despues de apurados firmarse de la una, y otra par-*

Alterum harum litterarum exemplum missum Tribunali Reg. Camerae Summariae eadem die.

parte, y del Escriban de la causa para proponerse en la Rueda, a fin que no quede a los litigantes motibo alguno de poder dezir, que el tiempo predefinido no es bastante, y cessen todo lo mas, que sea posible las controversias, y dilaciones. Y en consequencia de todo lo referido, os encargo, y mando deis las ordenes mas preçisas, y oportunas al puntual, y entero cumplimiento de esta mi Real deliberacion segun la serie, y tenor del presente Despacho, que por los justos motibos, que para ello concurren, procede assi de mi Real, y determinada voluntad, haziendo, que se registre, y note en las partes donde tocare para su effectiva observancia en adelanta. Y sea muy Rev. en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amigo. Nuestro Senor en vuestra continua guarda. De Barçelona a 9. de Junio 1709. YO EL REY. D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz. *Executoriado en Colateral en 10. de Julio de 1709.*

Die 9. Jun. 1709.

Conquerda con su Registro original, que se conserva con los demas papeles de esta Secretaria del Reyno, de que certifico yo D. Francisco Ardia Marques de S. Lauro del Consejo de Su Magestad, y su Secretario de este mismo Reyno. *Nap. a 14. de Julio de 1709. El Marques de S. Lauro Secr.*

PRAMMATICA V.

CAROLO VI. Imperatore, et Rege. Franciscus Solanes Prae. S. R. C. edixit Pragmaticas Sanctiones, *De causis decidendis* observari; Deque ea re addidit, Supplicationes non acceptari, quoquomodo abrasas, et vitiatas: Formula *veris expositis* a supplicationum decretationibus tollatur. Processus causarum a Procuratoribus infra octo dies restituantur Actorum Magistro: Deposita apud Scribas, consignentur Actuariis. Processus causarum ad Actuarios asportentur. Scribae a pecuniarum exactionibus abstineant. Iidem apud Consiliarios ibunt, postquam decretum est: *veniat Scriba*. Scriptura per Scribas non recipiatur, nisi prius Actuario fuerit praesentata. Actuarii *assumpti* tollantur. Scribae seu in qualibet Banca causas agant Contra-supplicata non recipiatur, nisi in actis fuerit Actoria procuratio: Quae decreta originalia partibus consignari non debent. Quae fuerint praesentatas Scripturas, processibus inserantur. Scribae in Foro stent, quum Tribunal agitur. Quae a Procuratoribus in matriculam non relatis, fuerint praesentatae scripturae, ajiciantur. Observentur olim de ea re decreta, quae interveniuntur.

AVendo l'esperienza fattoci conoscere, che si sono in questo Tribunale del S. R. C. introdotti molti abusi, in pregiudizio grandissimo del Pubblico, e quasi poste in oblivione le Regie Prammatiche e gli ordini più volte emanati da' nostri Predecessori, non senza dispregio di quelli; Per il che, volendo in parte a quelli rimediare, per ora ordiniamo.

I. Che debbano osservarsi inviolabilmente, ed eseguirsi gli ordini generali più volte emanati da' nostri antecessori sopra il governo, e buon reggimento di detto Supremo Tribunale, sotto le pene in quelli contenute da eseguirsi irremisibilmente per lo magnifico Segretario del suddetto S. R. C. fatta relazione allo Spettabile Signor Presidente del S. R. C.

II. Per osservanza della Regia Prammatica, non si possa da' magnifici Mastri d'Atti del detto S. R. C., ricevere Supplica alcuna, che contenga in se viziatura, rasura, o cassatura, in qualsisia parte di essa, ma che debba essere tutta scritta con lettere correnti, ed intelligibile, ed anche se prima non sarà sottoscritta da Dottore con carattere chiaro, ed intelligibile.

III. Stante che per la troppo equità si è cessata per lo passato l'esazion delle pene contenute nelle Regie Prammatiche, ed ordini, *ut supra*, si è presa molta licenza, particolarmente nel commettere molte surrezioni nelle suppliche, in pregiudizio grandissimo delle parti, per il che si vede anche introdotto da pochi anni a questa parte, il dirsi nelle Regie Decretazioni, *Veris expositis*, quando, per lo rigore delle Regie Prammatiche, dee supporsi, che abbia da dirsi la verità. Onde volendo affatto estinguere abuso così pregiudiziale, ordiniamo, che per qualsivoglia supplica, dove non si sarà asserito il vero, e con ciò si sia ottenuta decretazione, o pure Commissione di Causa nel S. R. C., che altrimenti non si sarebbero ottenute, che il magnifico Secretario del S.R.C., a semplice istanza delle parti, senz' altr' ordine, ma solo in virtù del presente, debba farsi portare gli atti, e con ogni brevità riconoscere,

se vi è surrezione nella Supplica, e ritrovandola, debba subito farne relazione allo Spettabile Signor Presidente, affine di esigere la pena di ducati dodici contenuta nelle Regie Prammatiche, dall'Avvocato, o Dottore, che avrà quella firmata, o presentata, ed acciò si possa anche sospendere.

IV. Essendo per tanti ordini de' nostri Predecessori ordinato, che non si possono ritenere da' magnifici Proccuratori i processi, se non per lo spazio di giorni otto, e quelli restituire alla Banca, e ciò si vede anche trascurato per non essersi esatte le pene contenute in detti ordini, e con ciò non solo si rendono le Cause immortali, ma anche molti se ne disperdono; Perciò ordiniamo, che fra il termine di giorni sei, da oggi, debbano detti magnifici Proccuratori, ed altri detentori de' processi quelli restituire alle Banche, altrimenti detto termine elasso, si debba da detto magnifico Segretario, esigere irremisibilmente la pena di ducati sei, contenuta negli ordini altre volte emanati; e sotto la medesima pena sieno tenuti i Scrivani, ed Archivarj delle Banche immediatamente dar nota al magnifico Segretario di tutt'i detti Processi, per l'effetto suddetto, e da oggi in avanti, non possano detti magnifici Proccuratori tenere i processi delle Cause correnti, se non per lo spazio di giorni otto, se sarà voluminoso; o se sarà meno di carte cento, per lo spazio di giorni quattro, quali elassi, e non restituiti, si debba dallo Scrivano dar nota al detto magnifico Segretario per l'esazione di detta pena, *ut supra*, e quando occorresse ricuperarsi qualche processo da' Proccuratori; con ordine nostro, o de' Signori Commessarj, debba costringerlo con la Guardia, e a spese del medesimo detentore, sotto pena al Portiero di sospensione per un mese, ed altro a nostro arbitrio.

V. Che gli Scrivani del S. C. subito debbano consegnare tutt'i depositi, che si trovano in loro potere a' loro magnifici Mastri d'atti, nè da oggi in avanti debbiano detti depositi stare nelle loro mani, sotto pena della privazione del loro officio, immediatamente esequenda a' detti magnifici Mastri d'atti; E di più ordiniamo a' medesimi, che i suddetti depositi non si possano ricevere in contanti, ma in fedi di depositi, come sopra, di qualsivoglia somma, che sia, e si abbiano da conservare per li sopraddetti magnifici Mastri d'atti, i quali secondo la loro obbligazione debbano notarli nel libro particolare, che dovrà ciascun Mastro d'atti tenere per quest'effetto.

VI. Che fra il termine di giorni otto debbano far portare tutt'i Processi delle Cause, che da essi si attitano, nello Studio di essi loro magnifici Mastri d'atti, o sieno antichi, o sieno, che non corrono dallo spazio d'anni quattro a questa parte, sotto la medesima pena.

VII. Che detti Scrivani non s'inseriscano nell'esazioni di danari, o altri effetti delle suddette Cause, sotto l'istessa pena.

VIII. Che non vadano a provvedere nelle Case de' Signori Consiglieri, se prima nelle comparse, o memoriali, in dorso de' quali, *etiam* si dica, *Veniat Scriba*, se prima non sarà fatta in dette comparse, e memoriali la presentata da essi magnifici Mastri d'atti, eccetto solamente, se a' detti memoriali col *Veniat Scriba*, non sia preceduta comparsa, nella quale si sia domandata l'istessa cosa; ed il Mastro d'atti vi abbia fatta la presentata, sotto pena di carlini

ni trenta immediatamente esigenda dal magnifico Segretario. E questo s'intenda anche nelle cause di Delegazione.

IX. Che detti Scrivani, non possano, nè debbano sotto qualsivoglia pretesto, o colore, prendere, nè ritenere in loro potere, nè cucire ne' Processi Scrittura veruna, se prima in quella non vi sia fatta la presentata da' loro Mastri d'atti, e questo per evitare ogni frode, o nullità, che necessariamente dee nascere da un abuso sì grande, sotto pena della privazione del loro officio, immediatamente esequenda da' detti Mastri d'atti.

X. Che nessuna persona possa attitare da Mastro d'atti assunto, avanti di qualsisia Giudice Delegato, o Arbitri, le Cause, che si trovano introdotte nel S. C., e questo in esecuzione di molti ordini Reali, esecutoriati dal Regio Collateral Consiglio, o che dette Cause di loro natura spettino a detto S. C. sotto pena di ducati sei, a beneficio del Regio Fisco, quante volte si contravverrà, oltra del pagamento de' diritti spettante al Mastro d'atti del S. C., e di dette Cause.

XI. Che nessuna persona possa attitare le Cause di detto S. C., se non i sei Scrivani ordinarj delle Banche, ed i due altri, che si chiamano attitanti, servata la forma della Regia Prammatica, e risulte di molte visite, non ostante che alcuni, conforme ci è venuto a notizia, abbiano ottenuto il *liceat*, in piedi de' memoriali da essi dati a' nostri Predecessori, ripugnando ad essi le dette Regie Prammatiche, e risulte di visite, e questo per evitare ancora le nullità di detti atti, che si farebbero da persone illegittime, sotto pena a nostro arbitrio esequenda tanto contra di essi Scrivani, quanto contra de' loro Mastri d'atti, che da oggi in avanti lasciassero attitare da dette persone illegittime le dette Cause.

XII. Che le contrasupplicate non si abbiano da fare, se non sarà presentata prima la proccura dell'Attore, a cui istanza si è commessa la Causa, in conformità delle Regie Prammatiche.

XIII. Che le Suppliche originali delle commesse delle Cause, e le suppliche di appellazione de' decreti, che si fanno in casa, di reclamazione, e di restituzione *in integrum adversus* i decreti del S. C., non si debbano consegnare originalmente alle parti, ma si debbano ritenere appresso gli Scrivani.

XIV. Che non possano gli Scrivani ritenersi le scritture, che si presentano in loro potere, ma le debbano immediatamente mettere, e cucire nel Processo, sotto pena di ducati sei.

XV. Che le Suppliche d'appellazione, reclamazioni, o restituzione *in integrum*, non si possano ricevere, e farsi la presentata in esecuzione della Regia Pram., se non l'istesso giorno, o il giorno seguente, che saranno decretate, e perciò debbano i magn. Mastri d'Atti fare la provvista subito alle dette decretazioni, e perciò sia necessario di nuovo nostr' ordine per riceverle.

XVI. Che i Mastri d'Atti, e gli Scrivani del S. C. abbiano in esecuzione della Reg. Pram. da assistere nel Consiglio nell'ore, che principia il Tribunale, regolandosi secondo l'ordine, che sta nelle porte delle Ruote del S. C.

XVII. Che per esecuzione delle Reg. Pram. e d'altri ordini, e decreti spediti dagli spettabili Sig. Presidenti

pro

pro tempore del S. C. s' ordina a tutt' i magn. Mastri d' Atti del S. C., Mastri d'Atti, ed Attuarj della G.C. della Vic., che da oggi in avanti non ammettano Scritture presentande per li mag. Proccuratori, i quali non sono ammessi, esaminati, e matricolati per lo S. R. C. ad esercitare l'impiego di Proccuratori ne' Reg. Tribunali di questa fedelissima Città sotto pena di ducati trenta, ed anche s'ordina a tutti gli Scrivani, così del S. C., come di detta G.C. della Vic., che non procedano nelle cause ad atto alcuno con detti Proccuratori, se non prima lor costerà precedente fede del mag. Segretario del S. C., com'è costume, essere stati ammessi, esaminati, e matricolati, sotto pena di ducati trenta. E similmente anche sotto la pena di ducati trenta a' detti Proccuratori, i quali da oggi in avanti esercitano l'officio di Proccuratori, senza detta ammissione, ed altre pene ad arbitrio di detto spettabile Signor Presidente del S. C.

XVIII. S'ordina a tutti gli Scrivani del S. C., che per esecuzione degli altri ordini emanati dagli spettabili Sig. Presidenti *pro tempore* del detto S. C., che da oggi in avanti non ardiscano ricevere Scritture, e quali si vogliano altri atti con relazioni de' Portieri, eccettuatene però quelle, che si faranno da' quattordici Regj Portieri ordinarj *tantum*, sotto pena di ducati trenta, ed anche a tutti quegli altri, li quali al presente esercitano l'officio di Portiero del detto S. C., e similmente quegli, i quali hanno ottenuto il *liceat*, senza essere del numero de' suddetti quattordici Portieri ordinarj, subito desistano, nè più ardiscano d'inserirsi in detto officio, sotto pena di ducati trenta, di carceri, ed altre pene ad arbitrio di detto spettabile Sig. Presidente, come ancora s'ordina a' suddetti quattordici Portieri ordinarj, che da oggi in avanti vadano di persona a fare le notificazioni, e tutti gli altri atti, e non per sostituti, sotto pena di sospensione, e privazione di detti loro officj, e d'altre pene ad arbitrio di detto spettabile Sig. Presidente del S.C., con espressa dichiarazione, che ritrovandosi forse contra detto ordine, fatte le notificazioni, ed altri atti da quelli, che non sono nel numero de' quattordici Portieri ordinarj, o pure de' sostituti de' suddetti quattordici Portieri ordinarj, oltra delle pene incorse, come di sopra, le quali s'eseguiranno irremisibilmente, conforme a tutte l'altre pene contenute ne' sopraddetti altri capi, le suddette notificazioni, ed atti fatti sieno nulli, ed invalidi, e di nessuna sussistenza.

XIX. Per lo ben pubblico, e maggiore spedizione delle cause, si rinnovino, e si pongano in esatta osservanza, così l'appuntamento fatto in tempo del quondam spettabile Reggente D. Pietro Giacomo Rubino Presidente del S. R. C., coll'intervento de' Signori quattro Capi di Ruota di quel tempo, che fu a 1. Giugno 1709., come anche l'altro fatto a 18. Gennajo 1713. per lo detto S. R. C. coll'intervento del medesimo quondam spettabile Presidente Rubino, che sono del seguente tenore, *videlicet*.

Che nelle cause, nelle quali sta dato termine ordinario, quando si fa la conclusione in essa, dove si dica *cum termine dierum duorum ad acta percontandum*, vi si aggiunga, *et ad concordandum in facto*, in virtù della qual clausula, sia tenuto *ex officio* lo Scrivano della causa, fra i suddetti due giorni, decorrendi dal giorno im-

mediato alla notificazione di detta conclusione, avvisati i soli Proccuratori costituiti negli atti colla destinazione della giornata, ed ora, e fattone atto *in scriptis*, d'averli avvisati, esser in casa del Sig. Commessario della causa con il Processo, e fare avanti di quello l'appuramento de' fatti, al quale appuramento se nel giorno, ed ora stabilita, si ritroveranno gli Avvocati, e Proccuratori dell'Attore, e del Reo, si procederà coll'intervento di essi, e se alcuno di essi non vi si troverà, si procederà coll'intervento di quel solo, che vi si troverà, e non ritrovandosene alcuno, si procederà dal solo Sig. Commessario, e Scrivano, il che indispensabilmente fra i suddetti due giorni si principj detto appuramento, e si compisca non fra maggior termine di giorni sei, senza ammettersi pretesto alcuno in contrario.

Quando nell'appuramento vi si trovano le parti, ciascheduna di esse nello stesso tempo si noti i fatti, conforme si notano dallo Scrivano nell'appuramento, acciò non vi sia bisogno d'aspettarsi, che lo Scrivano ne faccia copia, e le dia alle parti, bastando in detto caso, che se ne dia una sola al Sig. Commessario, e quando non vi si troveranno, debba subito compito che sia, lo Scrivano farne tre copie, consegnandone una al Sig. Commessario, ed una per una alle parti, e notando la consegna sotto l'appuramento originale, quale dovrà sempre restare da parte appresso lo Scrivano, nè improntarsi mai alle parti, essendo questa cautela pure delle parti, nel caso si perdesse il Processo.

Che l'appuramento de' fatti si faccia nella forma seguente; ponga nel primo luogo, e principio il fatto, *seu* il contenuto della scrittura principale donde prende origine la controversia.

Poi l'azione intentata con la legittimazione della persona dell'Attore, e del Reo, in appresso si pongano in una rubrica le pruove fatte dall'Attore con testimonj, ed un'altra seguente le pruove fatte dal Reo, ed in ultimo si riassumono gli articoli *seu* i dubbj per legge, e per fatto, a' quali da' suddetti fatti appurati, viene a restringersi la causa; E ciò fatto l'appuramento predetto, con ponervisi le giornate nelle quali si sarà fatto, e le persone degli Avvocati, e Proccuratori, che vi saranno intervenuti, si firmi dal Signor Commessario, dallo Scrivano, e da quelli, che de' suddetti Avvocati, e Proccuratori vi saranno intervenuti.

Perfezionato detto appuramento si spedisca la monizione, *pro expeditione Causae*, e le parti senza che si spedisca altr'ordine, o se li dia altro avviso, sieno tenute d'informare, dando a' Signori Ministri l'allegazioni *in jure*, se vorranno farvene, o stimeranno averne bisogno, e il Signor Commessario quando sarà egli accinto (il che dovrà proccurarlo con la maggior prestezza possibile) non si ritardi dal proponere la causa in Ruota, per ragione di non aver le parti date l'allegazioni, o informato, sì perchè con tal'occasione non si dia mano alla malizia, o negligenza de' litiganti di protraere l'espedizione de' litigj, sì anche perchè, ritrovandosi il fatto appurato, il non esservi l'allegazioni non fa mancamento, non potendo quelle contenere, se non quelle massime, e dottrine, che a' Ministri si suppongono notissime.

Che proposta la causa in Ruota i mag. Avvocati osserveranno nel discorrerla tutto il rispetto, e la mode-

destia, che conviene, non tanto verso i Ministri, quanto con le parti, ed Avvocati suoi contrarj; essendosi dovuto riparare in alcuni, una pessima corruttela introdotta in questo particolare, non meno riprovata dalle leggi, che dal tratto civile, che dee osservarsi anche fuori della Maestà de' Tribunali, altrimenti il Consiglio praticherà le più severe dimostrazioni contra i contravventori. E quello si dice del parlare, molto più debbono gli Avvocati osservare nello scrivere, al di cui fine, si vuole, ed ordina che debbano firmare col proprio nome le loro allegazioni, perchè si possa subito venire in cognizione del trasgressore; Parleranno poi detti Avvocati a' suddetti punti riassunti nell' appuramento de' fatti, e proposti dal Signor Commessario, senza ridire il fatto già riferito, ma solo ponderando le circostanze di quelle, che stimeranno esser loro giovevoli, ed esponendo le di loro ponderazioni con brevità, la maggior che sarà possibile; Così pure circa gli articoli legali, discorrendo precisamente a' punti proposti, e riassunti senza divagare fuori di essi, e tutto ciò lo faranno con istudiare sommamente alla brevità, senza servirsi de' colori Oratorj, anzi senza nè pure introduzioni, o proemj, ed in ciò debbano invigilare lo Spettabile Signor Presidente, e i Signori Capi di Ruota, non permettendo, che il tempo stabilito per la determinazione delle cause venga con pregiudizio del pubblico, e della Giustizia consumato inutilmente dall' artificio, o vanità degli Avvocati, a' quali solo in cause intricatissime, e gravissime dovrà permettersi il discorrere per non più, che una sola mattina per l' Attore, ed un' altra per lo Reo, ancorchè sieno più Avvocati, o di un' istessa parte, o di più litiganti, o che avessero coeguale interesse, dovendo regolarmente discorrersi le cause con tal brevità, che in una stessa mattina si possano discorrere, e determinare più cause per ogni Ruota.

Discorsa la Causa immediatamente si voti, o fra pochi giorni, non potendosi prendere tempo più a lungo di otto giorni.

Lo stesso anche s' intende nelle Cause sommarie gravissime, ed intrigate, che avranno bisogno d' appuramento di fatti, nelle quali l' appuramento si principierà fatta la *facultas*.

Perchè il S. C. per l' accerto maggiore della Giustizia, ed estirpazione degl' inconvenienti, che si sono sperimentati, ha risoluto di riponere in esatta osservanza l' ordinato delle Regie Prammatiche, e il lodevole stile, fino a non molti anni sono inalterabilmente praticato, di votarsi tutte le Cause, di qualsivoglia qualità che sieno, immediatamente nell' istessa mattina, o nella seguente, che siasi terminato di parlare nella Ruota, senza concedersi dilazione veruna, nè pure se si domandasse sotto il colore, o pretesto d' aversi da scrivere, o informare, mentre tutto e quanto le parti, e i di loro Avvocati stimano necessitare per la difesa delle loro Cause, sono in obbligo d' averlo pervenuto prima, che quelle si propongano in Ruota, o che si finiscano di perorare. Perciò d' ordine dello stesso Sacro Consiglio, si fa noto a tutti, così litiganti, come Avvocati, e Proccuratori, che dal primo di Marzo 1731. in avanti s' osserverà inalterabilmente lo stile suddetto; E s' avverte agli attori, che se prima non informeranno, e daranno le loro Allegazioni a tutt' i Signori Ministri, che debbono decidere le loro

Cause; quelle da' Signori Commessarj non si proporranno nel S. C., e similmente s' avverte a' Rei, che se non saranno solleciti ad informare, e dare le loro Allegazioni, subito che i processi sieno andati spediendi, e prima di proporsi la Causa in Ruota, non saranno più in tempo, atteso ciò non ostante nell' istessa mattina, che quelle si finiranno di parlare in Ruota, indispensabilmente, immediatamente si decideranno, e voteranno.

Ed affinchè i suddetti capi vengano alla notizia di tutti, nè per l'avvenire si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che se n' affiggano copie nelle porte delle Ruote, e Segreteria del S. R. C. *Napoli i 9. Gennajo 1731. D. Franciscus de Solanes Reg. et Praes. S.C. Philippus Figliola Secr. S. R. C.*

Die 9. Jan. 1731.

PRAMMATICA VI.

CAROLO Rege. Adversus Advocatos haec lege statum est, qui in litis decisionem differant, Consiliarii adjunctis petitis Commissarium interpellant, relatam causam iterum referre; cui malo dilationis litis judicandae, hac lege occurritur.

Conoscendosi da Noi, che il corso della Giustizia, che ci è sommamente a cuore, viene spessissimo ritardato da sottili e perniciose interpetrazioni di coloro, i quali nel cominciarsi a trattare le cause in Ruota, prevedendo non troppo per essi felice l' esito delle medesime, si studiano d' impedirne il disbrigo, e di eternarne la decisione, abbiam risoluto di togliere quegli abusi, i quali sono a dismisura cresciuti, ed apportano gravissimo pregiudizio a quei, che dopo molte sofferte fatiche, e sostenuti dispendj, nel mentre credono di esser giunti al sospirato fine delle loro agitazioni e travagli, incontrano, quando meno se 'l pensano, nuovi ostacoli, per cui rimangono abbattute, o almeno con molto disconsuolo differite le loro speranze. Tali abusi principalmente consistono nel vedersi, che si propongono le cause nelle Ruote, si fa la relazione dal Ministro Commessario, si comincia dagli Avvocati a parlare; indi, ottenendosi nuovi Ministri aggiunti (che per maggior quiete e soddisfazione dell' animo de' litiganti nelle controversie di rilievo si soglion concedere) o pur sopravvenendo altri Ministri ordinarj delle medesime Ruote, che si ritrovavan prima impediti; in tale stato, da quelle parti, che pretendono non far terminare la lite, e trapazzare gli Avversarj, si oppone, e con mille rigiri, e spiegazioni delle Prammatiche si sostiene, che di nuovo s' abbia dal Commessario a fare la Relazione della causa; dal suo bel principio si abbia a parlare, ed a ridire quel che già si è detto: O pure, quando ciò non si accordi, dicono, che non possono intervenire altri Ministri, se non quelli, che nel tempo della Relazione del Commessario si son ritrovati presenti. Questo da Noi si reputa un gravissimo disordine; sì perchè tali cause per mezzo di queste dilazioni, accompagnate dagli altri soliti ed inevitabili accidenti de' Tribunali, non giungono colla dovuta e proporzionata brevità a terminarsi; e ne deriva un sensibile danno di chi forse ha per se maggior ragione, e sta per conseguire la meritata giustizia; come perchè restano i Tribunali sempre vie più caricati di cause, che non possono spedire; dovendo esser costretti a sentir sempre una stessa causa, proposta e riproposta, parlata e riparlata; perdendo ancora per tal effetto moltissimo tempo, che potrebbe essere applicato a consolar la brama di tanti altri, che languiscono, e con impazienza attendon la decisione delle loro controversie, trattenute e sospese da questo intollerabile abu-

abuso. Che però colla presente Prammatica, da valere in ogni tempo, ordiniamo, che in avvenire, non dandosi più orecchio a spiega ed interpetrazione qualsivoglia, che s'intraprendesse adattare alle Leggi, Prammatiche, costume, stile, e consuetudine de' Tribunali; quando introdotte saranno nelle Ruote, e riferite da' Commessarj le cause, e cominciatosi a parlare; concedendosi nuovi Ministri aggiunti, sopravvenendo altri Ministri ordinarj nella Ruota, prima impediti, (purchè non si ritrovi la causa appuntata per votarsi) debbano tutt'intervenire nello stato appunto, in cui si ritrova la causa; con continuarsi a parlare dagli Avvocati, e proseguire il di loro discorso; senza principiare da capo, e ripetersi dall' una e dall'altra parte quel che prima si è discettato: Restando libero il campo a' Difensori, tra quel competente termine, che loro si darà, di potere pienamente informare, ed a voce, ed in scritto, que' Ministri, che non son dal principio intervenuti; con fare presenti a loro tutte quelle cose, o di fatto, o di legge, che nella Ruota in tempo della loro assenza si sono esposte, e da essi non sono state udite; acciocchè in questa forma si recidano da una parte le perniciose dilazioni e sutterfugj de' litiganti, che vogliono eternare la spedizione de' giudizj; e dall'altra si dia tutta l'apertura convenevole per la giusta difesa, che principalmente consiste nel rendere intesi i Ministri di tutto lo stato, e di tutt'i meriti delle cause, che si trattano, e s'hanno a decidere.

Ed affinchè il presente stabilimento, e determinazione venga in notizia di tutti; e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; vogliamo, che questa Real Costituzione si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno; ritornando nella nostra Segreteria di Stato, di Giustizia, e Grazia, colle dovute relate: Ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle nostre Regali Armi, e roborata dall'infrascritto nostro Segretario di Stato, del Dispaccio di Giustizia, e Grazia. *Datum Neapoli die* 28. *mensis Februarii* 1746. CARLO. *Locus* ✠ *Sigilli*. *Bernardo Tanucci*. *Vidit de Ippolito Praef. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Josepho Aurelio de Januario a secretis*. Pubblicata a dì 6. Marzo 1746.

Die 28. Febr. 1746.

REAL DISPACCIO

o sia

(*) PRAMMATICA VII.

Non meno dalla rappresentanza di cotesta Regia Camera, che da un' altra dell'Avvocato fiscale Martucci è stato il Re pienamente informato della parità fatta in cotesto Tribunale sull'incidente, se la precedente parità nella causa fra il Regio Fisco, ed i Locati di Otranto per lo pagamento della doppia fida si debba pubblicare a favor de' rei convenuti in virtù della nota *L. Inter pares*, o pur dirimere dopo un nuovo esame del merito della causa in favor di quella parte, che otterrà la vittoria. E' stato contemporaneamente informato il Re di quanto concerne in generale la mente, l'origine, la ragione, la convenienza, l'osservanza della citata Legge, e la varietà degl'Interpetri, e de' Forensi su tutti li punti accennati. Ha considerato la M. S. che la parità per la reciproca collisione de' dispareri, che la

Si pares vel singulares Judicum sententiae fuerint in Regia Camera Summariae, in ea vi [illegible] di sunt ad paritatem dirimendam, sublato quocumque abusu.

la costituiscono, lascia naturalmente la controversia in tutta l'incertezza di prima; anzi coll'equilibrio delle opposte sentenze viene talvolta a ridurla in un dubbio maggiore, se si riguardi lo estrinseco della cosa. Ha inoltre considerato, che se il favore nelle parità, goduto un tempo da' rei, può aver avuta una ragione di umanità nella natura di alcuni giudizj, come i criminali, e liberali, o qualche ragione accidentale nelle circostanze de' tempi, e de' luoghi, e se questo favore non si è mai conosciuto negli altri Tribunali di questo Regno, non ci è ragione di sostenerlo nella sola Regia Camera, dove i giudizj sono per la massima parte civili, e dove il Fisco nelle occasioni ha preteso giovarsene al par de' privati: tanto è lungi che possa essere riguardato, come un beneficio di costoro nelle cause fiscali. Ha in fine considerato la M. S., che l'Arresto della Regia Camera concernente le parità; oltre l'essere un decreto di Tribunale, a cui malamente si attribuisce il nome di Legge, non è fondato che sopra una Consuetudine senza ragione, la quale merita di essere riformata. In conseguenza delle cennate riflessioni abolendo S. M. ogni contrario uso, è venuta ad ordinare per modo di Legge, che da ora in avanti facendosi parità in cotesta Regia Camera, si dirima per mezzo di Ministri aggiunti nel modo usitato negli altri Tribunali. Riguardo poi al caso particolare, che ha data occasione all'attuale Risoluzione, vuole il Re che la seconda parità fattasi nel decidere, se la prima si dovesse dirimere, ovvero pubblicare a favor de' rei, si dirima da tre nuovi Ministri aggiunti; al qual effetto destina i Presidenti di Giorgio, e d'Ambrosio, ed il Consiglier Ciaraldi. La Real Segreteria di Stato, ed Azienda comunica tutto ciò nel Real nome a V. S. Illustriss. per intelligenza di cotesta Regia Camera, e per lo adempimento. *Palazzo 2. Giugno 1801. Giuseppe Zurlo. Signor Marchese Vivenzio.*

Die 2. Jun. 1801.

DE

DE CENSIBVS

TIT. XLIII

PRAMMATICA PRIMA.

Annui census sint destantes.

UNiversis, et singulis ejusdem Regni Praelatis, Officialibus, Baronibus, et personis aliis, ad quos spectabit, praesentibus, et futuris, Oratoribus, Consiliarii, et fidelibus regiis dilectis salutem. Cum idem Serenissimus Dominus noster Rex providerit, et mandaverit sub hac forma.

Alphonsus Dei gratia Rex Aragonum Siciliae citra, et Ultra Pharum, Valentiae, etc. Universis, et singulis, praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris, notum facimus, et testamur. Quia externo die Sanctissimi Domini nostri Nicolai, Divina providentia Papae V. literas recepimus ejus vera Bulla plumbea in filis serici rubei, croceique coloris, more Romanae Curiae, bullatas, non vitiatas, neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio, et suspicione carentes, tenoris, et continentiae subsequentis.

Bulla.

Nicolaus Episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Solicitudo pastoralis officii fores nostrae providentiae pulsare non desinit, ut indemnitati, ac statui prospero fidelis populi, Curiae nostrae caelitus commissi, juris moderando rigorem, peroptime provisionis remedia, quantum ex alto nobis permittitur, salubriter consulamus. Sane, sicut fide dignorum relatione didicimus, in Regno Siciliae, ac certis aliis dominiis, et terris carissimi filii nostri Alphonsi Aragonum, et utriusque Siciliae Regis Illustris, Avaritiae caecitas, et damnandae ambitionis improbitas quorundam oculos adeo excaecavit, usurariaque pravitas illis in partibus tantum excrevit, quod incolae, et habitantes illarum pecuniis indigentes eas vix aliter, quam foeneratorum opera, quasi inauditum foenus exercentium, consequi possent; et cum eas acceperint, si in tempore percepta non restituerint, brevi eorum bona insatiabili usurarum voragine miserabiliter consumuntur; et quod in dominiis, et terris ipsius Regis, ultra montes constitutis, videlicet in Regnis Aragonum, Valentiae, Majoricarum, ac Principatus Catalauniae, et Comitatibus Rosilionis, et Ceritaniae, Universitates, et singulares personae, tam Ecclesiasticae, quam saeculares hujusmodi pecuniis indigentes, ut cum minori incommodo eas habere possint per venditiones annualium, censualium, quae mortua nuncupantur super domibus, possessionibus, et proprietatibus specialiter, vel etiam generaliter super omnibus bonis, redditibus, emolumentis, juribus, et rebus eorum, mediante tantum instrumento gratiae redimendi onera eorum sibi; ut plurimum prospicere, et consulere consueverunt. Quod in praedictis ejusdem Regni partibus, et Regnis, ultra montes constitutis, non solum in longam consuetudinem, de cujus contrario memoria hominum non existit, more utentium deductum est, sed etiam per municipalia hujusmodi Regnorum, et partium jura per Regem ipsum, seu ejus praedecessorem cum

cum consensu trium brachiorum, videlicet Ecclesiastici, Militaris, et Regalis promulgata specialiter confirmatur. Cum itaque multis incolis, et habitatoribus partium, et dominiorum ejusdem Regis, citra montes constitutorum, indigentibus per hujusmodi censualium venditiones subvenire, ipsique foeneratoram usuris eximi possint, sed qui in hoc pecuniis abundantes dubitant usurarium pravitatem committere, et sic eisdem indigentibus more praemisso succurrere formidant, in indigentium detrimentum, et foeneratorum eorundem evidens incrementum: Pro parte ejusdem Regis asserentis, et subditos Serenitatis suae quamplures gravium usurarum voraginibus magnis hactenus pecuniis exhaustos existere: Alios quoque in dies pecuniis egentes foenore magis, atque magis opprimi, et vexari; Nobis fuit humiliter supplicatum, ut eis paterno compatientes affectu in primis de opportunae provisionis opere succurrere, praefatasque censualium venditiones cum clausulis, et cautionibus ad earum validitatem inter venditores, et emptores mutuo consensu ineundis, absque laesione conscientiae in Regnis Siciliae citra, et ultra Pharum fieri posse debere, decernere, et declarare de benignitate Apostolica dignaremur; Nos igitur pro debito pastoralis ministerii, nobis divinitus injuncti, super his salubriter provideri, ac statui, et indemnitatibus incolarum, et habitatorum Regnorum, et Terrarum dicti Regis, citra montes constitutorum, praesentium, et futurorum, quantum cum DEO possumus, subvenire cupientes, et attendentes, quod Clero Terrarum, et dominiorum ipsius Regis, citra montes constitutorum, in suis olim indigentiis per venditiones praedictorum censualium auctoritate Apostolica pluries consultum, et provisum fuit, praefati Regis in hac parte supplicationibus inclinati tam ejusdem Regis, quam hujusmodi Regnorum Siciliae citra, et ultra Pharum omnibus et singulis incolis, et habitatoribus, ad Locorum, Civitatum, et Terrarum, Universitatibus praesentibus, et futuris hujusmodi censualia super rebus, et proprietatibus suis, ac facultatibus, et emolumentis eorundem instrumento gratiae pro consimili pretio illa redimendi mediante, dummodo annualis census hujusmodi censualium decimam partem principalis recepti, seu pretii eorundem non excedat inter se contrahendi, vendendi, et emendi cum opportuna contrahentium securitate, tuitione, et indemnitate, ac cum potestate vendentes personas, eorumque proprietates, reditus, jura, jurisdictiones, census, ac omnia; et singula mobilia, et immobilia bona obligari faciendi; ac etiam quascunque alias obligationes; et submissiones cuicunque foro; Necnon renunciationes, promissiones, stipulationes poenis, juramentis, et aliis cautionibus vallatae, et alia quaecunque, de quibus inter ementes, et vendentes hujusmodi censualia conventum, et in pactum deductum fuerit, plenam licentiam, et liberam, auctoritate Apostolica, tenore praesentium, concedimus facultatem; *Decernentes, et declarantes, eosdem incolas, et habitatores, ac Civitatum, et Terrarum Universitates, censualia praedicta modo praemisso in Regnis ipsis Siciliae citra, et ultra Pharum, libere, et licite contrahere, ac emere, et vendere posse, neque propterea usurariam pravitatem committere; dummodo alias, quam, ut praemittitur, quodlibet annuum censuale decimam partem recepti, seu pretii venditionis ipsius non excedat. Et pensionibus, seu annualitatibus illorum in sortem non computatis pro tali redemptio-*

ptione praeter principalem summam nihil ultra percipiatur ab emptore, vel exhibeatur a venditore, non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus, ac privilegiis Apostolicis, nec non statutis, etiam municipalibus, vel regalibus, et consuetudinibus Civitatum, et Terrarum Regnorum praedictorum Siciliae citra, et ultra Pharum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quacunque firmitate alia roboratis, etiamsi de eis facienda esset specialis mentio, quae hic haberi volumus, et habemus pro sufficientes expressis, ceterisque contrariis quibuscunque non obstantibus. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostrae concessionis, constitutionis, infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis DEI, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum. *Datum Romae apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicae*. 1451. *Pridie Kalend. Octob. Pontific. nostri anno sexto*.

1451.

2. *Ex quibus in hac parte indemnitati, ac prospero statui incolarum, et habitatorum hujusmodi Regni nostri Siciliae citra, et ultra Pharum, rationibus, et causis, in eis expressis, multis modis plene consultum, atque prospectum est. Nostrâ propterea laudatione, et acceptatione dignum. Quo circa scienter, deliberate, et consulte hujusmodi Apostolicas literas, et singula, in eis contenta, tenore praesentium laudamus, et acceptamus: Decernentes, et declarantes tanti roboris, et auctoritatis existere, quanti ea, quae a nostrae Majestatis providentia legem condendo decreta, et statuta sunt*.

Contractus censuales tanquam res judicatae exequutionem habent.

3. *Plane circa executiones, vigore contractuum hujusmodi censualium faciendas, et exceptiones adversus eas quomodolibet opponendas, certum, et determinatum ordinem dare volentes hac edictali lege, perpetuo valitura sancimus, hujusmodi censualium contractus, seu instrumenta, tanquam res judicatas nulla provocatione suspensas, promptam, et paratam executionem habere*.

Contra personas possidentes, et bona eorum.

4. *Et non solum contra personas, res, et bona illorum, qui originaliter censualia hujusmodi vendiderint, nec non eorum fidejussorum, haeredum, seu universalium successorum, sed etiam absque aliqua bonorum principalis debitoris discussione, contra personas, et bona quorumcunque singularium detentorum rerum, jurium, vel bonorum, super quibus censualia ipsa fuerint specialiter ordinata, quamdiu apud eos illorum detentio fuerint*.

Solutio vera impedit.

5. *Quae quidem exequutio nulla falsitatis, nullitatis, aut alterius cujusvis exceptionis objectu impediri valeat quomodolibet, vel differri, praeterquam realis solutionis, si de illa ante captionem personae debitoris, vel ejus bonorum judicialem distractionem legitime constiterit authenticis documentis, vel aliis scripturis, plenam fidem facientibus; sed in causa executionis hujusmodi, in qua solum de allegata realis solutionis exceptione, de qua supra diximus, constare habeat, tractari volumus, et super causa invicem provisionis judicialis contra quem instabitur, non audiatur appellans supplicans, vel recurrens, cogitatione tamen ipsius allegatae solutionis, si ea non obstante ad ulteriora executionis processum fuerit, et aliarum quarumvis exceptionum, seu jurium utrique parti in alia judicii instantia reservata*.

Sequestrum non fiat, nisi viso instrumento creditoris.

6. *Pensiones quidem hujusmodi censualium, neque apud debitores, neque penes Curiam ad cujusvis instantiam emparari, vel sequestrari possint, nisi, qui sequestrum, vel emparam instituerit, de debito prius docuerit authentico documento: Neque aliqua ex censualibus hujusmodi, quae pro redemptione rerum demanialium, quovis modo alie-*

natarum, aut pro subsidio, vel dono, Nobis, vel nostris successeribus facto; et de cetero faciendo, vendita, seu onerata fuerint: Neque illorum annualitates seu pensiones propter quaevis illorum emptorum, vel eorum etiam in rem successorum crimina, vel delicta, praeterquam pro crimine laesae Majestatis in primo capite, confiscari, sequestrari, aut in causam pignoris, vel aliter Fisco, etiam instante deferri, apprehendi, aut publicari possint. Et si forte a nobis, vel a nostris successoribus, Officialibus, seu Ministris nostris, seu eorum quovis officio, aut potestate fungentibus aliqua supersedimenta, guidatica, elongamenta, moratorias, salvosconductus, mandata inbibitionis, emparas, commissiones, evocationes, reservationes, provisiones, jurisdictiones, abdicationes, vel suspensiones, aut alia quaevis rescripta, sub quavis forma, seu colore, etiam pro quibuscunque causis, publicam utilitatem Regnorum nostrorum, aut commodum Curiae nostrae quomodolibet concernentibus, etiam pro eis, qui Nobiscum, aut pro nostra Republica personaliter militarent, aut alias actu servirent, aut alii quibusvis considerationibus, sive causis, quae dici, exprimi, et excogitari possint, quantumcumque urgentibus ad alicujus instantiam impetrari, seu motu proprio concedi contigerit, quibus executiones vigore contractuum hujusmodi minime impediri, differri, aut retardari possint. Quinimo, eis non obstantibus, executiones ipsae suum debitum sortiantur effectum; poena unciarum auri centum, quae neque remitti, neque componi possit pro virilibus inter Fiscum, et creditorem, hujusmodi executionem prosequentem, dividendam, tam impetrantibus, quam praesentantibus, et etiam Judicibus, si illa forsitan omiserint, vicibus singulis imminente.

Poena unciarum centum.

Praeterea dispositionibus Apostolicis superius insertis, inhaerentes, volumus, atque decernimus, res, bona, vel jura, ad praestationem hujusmodi censualium obligata propter pensiones eorum statutis terminis non solutis, vel hujusmodi rerum, jurium, vel bonorum deteriorationem, aut eorum alienationem, vel alias minime incidere in commissum, quibuscunque pactionibus in contrarium initis etiam poena, aut juramento firmatis, obstantibus nullo modo. Et ut praedicta, a nobis superius consulto, et deliberate promulgata, perpetua stabilitate subsistant; per Nos, et nostros haeredes, et successores quoscunque hujusmodi censualium emptoribus, et eorum in rem successoribus promittimus, et fidem publicam pollicemur, ea omnia, et eorum singula tenere, et inviolabiliter observare, et observari facere, et contra facere, vel venire, aut quovis respectu, vel colore aliquid eorum nullo unquam tempore immutare: Atque ita universis, et singulis Regiis Officialibus, tam ordinariis, quam delegatis, et aliis quibuscumque, quovis nomine, officio, jurisdictione, et potestate fungentibus; praesentibus, et futuris, dicimus, et directe praecipiendo mandamus scienter, et expresse quatenus nostram hujusmodi edictalem legem, atque omnia, et singula, a nobis superius acceptata, laudata, decreta, et promulgata, inviolabiliter teneant, et observent, exequantur, et compleant, ac teneri, et observari, exequi, et compleri faciant per quoscunque, omni obstaculo, et quibusvis impugnationibus rejectis, et funditus repulsis, et non contra faciant, neque aliquem contraire permittant quavis ratione, vel causa. Ut autem praesens edictalis lex, omnia quoque, et singula praescripta omnibus innotescant; jubemus, ea in Civitatibus hujusmodi Regnorum insignibus per loca solita, vo-

voce praeconia, aut per edictum publice divulgari. In quorum testimonium praesentes fieri jussimus, nostro communi pendente sigillo munitas. *Datum in Turri octava, die vigesima mensis Octobris, anno a Nativitate Domini* 1451. *Regni hujus nostri Siciliae citra Pharum anno decimo octavo. Aliorum vero Regnorum nostrorum anno trigesimo septimo. Rex Alphonsus. Dominus Rex, praecedentis ejus Consilii deliberatione, mandavit mihi Arnaldo Ponoledan. Et viderunt Valentinus Claver. Rodericus Falco. M. Ritius. Jacobus de Pylaja Advocatus Fisci, P. Regii Patrimonii Conservator generalis.*

Die 20. Oct. 1451. Rex Alphonsus.

PRAMMATICA II.

Census annui ad vitam reducuntur ad censum quatuordecim pro centum.

NEl Parlamento generale congregato nell' anno 1596. fu per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicato all' Illustre Conte d' Olivares, Vicerè nostro Predecessore, che attento in questa predetta Città, e Regno si sogliono dar danari a vita a ragione di quindici, diciotto, e venti per cento, dal che nasce allo spesso la rovina di molte case, e famiglie, volesse stabilire quella quantità, che gli paresse conveniente. Ed avendo Noi avuto diversi riclamori degl' inconvenienti, che di simili contrattazioni nascono, e desiderando di dar ogni dovuta soddisfazione a questa predetta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, e che s' evitino gl' inconvenienti, che per simili contratti succedono; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti, „ niuna persona di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, in modo alcuno, nè per qualsivoglia causa possa dare, nè anche ricevere „ danari a vita più, che alla ragione di quattordici per cento l' anno in questa predetta Fedelissima „ Città, e Regno *directe*, *vel indirecte*, per se, o per altri sotto pena „ a' contravvegnenti; cioè a quelli, „ che daranno i danari, di perdergli, „ ed a quelli, che li riceveranno, „ d'once cento, ed a rispetto de' danari, che si ritroveranno dati fino „ adesso a maggior interesse del sudetto di quattordici per cento, Vogliamo, e dichiariamo, che dal dì „ della pubblicazione della presente „ in avanti, non s' abbia da corrispondere a più, che alla ragione „ predetta di quattordici per cento, „ non ostante qualsivoglia istrumento, obbliganza, o altra qualunque „ sorta di scrittura, o cautela. Ed „ ordiniamo di più, che niun Notajo di questo presente Regno, possa, nè debba in maniera alcuna fare, nè stipular contratto, nè altra „ sorta di scrittura, o cautela di danari a vita, che ascenda l' interesse a più de' predetti quattordici per „ cento l' anno come di sopra, sotto „ pena di privazione d' ufficio, da „ eseguirsi le pene predette irremisibilmente contra de' trasgressori ". Ordinando, e comandando per la presente a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali, maggiori, e minori del presente Regno, che debbano osservare, e far osservare *ad unguem* la presente nostra Prammatica, *juxta sui seriem, et tenorem*, e procedere all'esecuzione delle pene predette irremisibilmente contra de' contravvegnenti. *Datum Neap. die* 31. *Octob.* 1600. *El Conde de Lemos. Vidit Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Regens. Vid. de Castellet Regens. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavis*

Vide prag. 5. infr. eod.

Notarii non conficiant scripturas.

Poena privationis officii.

Die 31. Oct. 1600. El Conde de Lemos.

vit mihi Andreae de Salazar Secret. in Pragm. 1. *fol.* 44.

PRAMMATICA III.

Ut infra de locat. et Conduct. prag. 1. Census debiti locis Piis in medietate cujuslibet mensis Augusti, deinceps solvantur primo die cujuslibet mensis Maii. Idem in censibus debitis secularibus prag. 4.

PEr virtù de' Regj Bandi, emanati in tempo del governo dell'Illustre Conte di Miranda, allora Vicerè, e Capitan Generale di questo Regno, sta stabilito, ed ordinato, che in questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, siccome per lo tempo passato si pagavano le pigioni delle case locande, cioè l'entrata al primo di Novembre, e l'uscita alla metà d'Agosto, s'abbia a pagare l'entrata alla metà di Luglio, e l'uscita al primo di Maggio, e già così s'osserva; e perchè da molti Ospedali, Monasterj, e luoghi pii di questa predetta Città, ci è stato fatto intendere, che da tempo immemorabile i censi, ed entrate predette d'essi luoghi pii si costituirono a pagare nella predetta metà d'Agosto, e primo di Novembre, conforme prima della predetta nuova Prammatica si pagavano le pigioni, e con facilità delle istesse pigioni si poteano soddisfare, al presente per detta nuova Prammatica si è data causa, che, per conseguire i loro censi, facciano una lite, e se bene fanno sequestri a' pigionanti, per non esser maturati i censi, i padroni delle case si fanno liberare le pigioni con pleggeria, e venuto il tempo della metà di Agosto danno varie dilazioni, di modo che sono forzati aspettare fino all'ultimo d'Aprile, che maturano le altre pigioni; supplicando stabilire, ed ordinare, che tutt'i debitori, rendenti, e censuarj di detti luoghi pii, paghino detti censi al primo di Maggio, conforme si pagano le pigioni; per il che Noi ci siamo contentati, che così si faccia, e però ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Stabiliamo, ed „ ordiniamo, che incominciando dal „ primo di Maggio, primo venturo „ del presente anno 1603. in avanti, „ tutt'i debitori, rendenti, e censuarj perpetui d'Ospedali, Monasterj, e d'altri Luoghi pii di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, „ e Casali, sieno obbligati, e debbano pagare i censi al predetto dì „ primo di Maggio, e così continuarsi ogni anno *in perpertuo*, così „ come prima si pagavano alla metà „ d'Agosto, e poi si continuino i „ pagamenti di detti censi, come di „ sopra ", sotto pena a' contravvegnenti d'once venticinque, da applicarsi al Regio Fisco; ed acciocchè questo così s'esegua, ordiniamo a' Regj Tribunali di questa predetta Fedelissima Città, che così lo facciano osservare, ed eseguire, che tal'è nostra volontà. *Dat. Neap. die* 10. *Martii* 1603. *D. Francesco de Castro. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Constantius. Reg. Vid. de Castellet Reg. Salazar. Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 93.

Poena unc. 25.

Die 10. Mart. 1603. D. Francesco de Castro.

PRAMMATICA IV.

Ut infr. de loc. et conduct. prag. 1. Omnes census perpetui solvantur die prima mensis Maii.

PEr virtù de' Regj Bandi, emanati in tempo del governo dell'Illustre Conte di Miranda allora Vicerè, e Capitan Generale di questo Regno, sta stabilito, ed ordinato, che in questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, siccome per lo tempo passato si pagavano le pigioni delle case locande, cioè l'entrata al primo di Novembre, e l'uscita alla metà d'Agosto, s'abbia a pagare l'entrata alla metà di

Lu-

Ut supr. eadem pragm. 3.

Luglio, e l' uscita al primo di Maggio; e già così s' osserva; e perchè per parte de' Magnifici Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli ci è stato fatto intendere, come per Noi essendo stato fatto Bando, che i censi, che si debbono a molti Ospedali, Monasterj, e luoghi pii, sopra le case di questa Città, come si pagavano alla metà d' Agosto, si pagassero al primo di Maggio, non ostante che per le cautele fossero obbligati pagargli alla metà d' Agosto; e questo a causa, che in detto tempo, non ci erano pigioni, da pagarsi detti censi, per pagarsi le pigioni predette in due paghe nel modo predetto del primo di Maggio, e metà di Luglio: e che per tal causa ne nascevano infinite liti, per potere ricuperare i detti censi, e che al presente il simile succede a' secolari Cittadini di questa Città, che tengono censi sopra le medesime case di questa Città, e suoi distretti; supplicandoci, che il medesimo stabilimento si dovesse osservare con essi secolari Cittadini; per il che Noi ci siamo contentati, che così si faccia, e però ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Stabiliamo, „ ed ordiniamo, che incominciandosi dal primo di Maggio primo venturo dell' imminente anno 1605. „ *in antea*, tutt' i debitori rendenti, „ e censuarj perpetui secolari Cittadini di questa Fedelissima Città, „ suoi Borghi, e Casali, sieno obbligati, e debbano pagare i censi „ al predetto dì primo di Maggio, „ e così continuare ogni anno *in perpetuum*, siccome sta per Noi ordinato, che si paghi a' predetti „ Monasteri, e Luoghi pii, così che, „ come per prima si pagavano alla „ metà d' Agosto, s' abbiano a pagare al predetto dì primo di Maggio, siccome si pagavano le pigioni, che sta stabilito per detta „ nuova Prammatica; *Verum* questo „ presente anno *tantum* si debba far „ l' escomputo di quel, che importa „ di detti censi dal predetto dì primo di Maggio fino alla metà di „ Agosto, e di poi si continui il „ pagamento di detti censi, come di „ sopra ", sotto pena a' contravvegnenti d'once venticinque, da applicarsi al Regio Fisco; ed acciocchè questo così s' esegua, ordiniamo a' Regj Tribunali di questa Fedelissima Città, che così lo facciano osservare, ed eseguire, che tal'è nostra volontà. *Datum Neap. die ultimo mensis Decembris 1604. El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vid. D. Berardinus a Barionovo Reg. Salazar. Secret. in Bannor. 1. fol. 51.*

Poena unc. 25.

Die 31. Dec. 1604. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA V.

Census cum pacto redimendi quandocunque, empti a Regia Curia, et ab Universitatibus Regni, reducuntur ad censum septumcimr, census vero extinguendi in vita, seu ad certum tempus ad rationem decem tantum. Contra Universitatem reducuntur census perpetuo ad quinque pro centum per prag. 18. de administrat. Universit.

Tra le altre cose, che nel prossimo passato parlamento sono state trattate, e concluse per servizio di Sua Maestà, e beneficio di questo Regno, è stato il supplicarci, che, per alleviare i pesi dell' Università di esso ci fossimo contentati d' ordinare per legge universale, che da qua in avanti, tutte le vendite di annue entrate legittimamente fatte da tutte le Città, Terre, Ville, e Casali di questo Regno a maggior somma di sette per cento annui, si riducano alla somma di sette, e che per l' avvenire non possano pigliare a censo a maggior quantità con qualsivoglia colore, e che l' istesso ancora si facesse a rispetto dell' entrate vendute sopra il Real Patrimonio. Riducendo ancora quelle, che sono vendute

dute in vita, o per estinguersi fra certo tempo a dieci per cento; avendosi considerazione al beneficio universale, che nascerebbe a tutto il detto Regno dal sollevar con questa minorazione il Reg. Patrimonio, ed essendoci paruta detta dimanda molto conveniente, per essere il prezzo di sette per cento nelle vendite con patto *de retrovendendo*, e di dieci in quelle di vita, assai giusto, e maggiore di quello, che in tutte l'altre Provincie, e Regni di tutta la Cristianità s'usa, ed avendo avuta piena informazione della calamità, ed oppressione, in che si ritrovano al presente le Università, causata dagli eccessivi interessi, che hanno patito; dal che è risultata la impotenza di molte, con evidente apparenza, che fra breve tempo seguirà il medesimo nell' altre, ed anche nel Regio Patrimonio, se non si rimediasse; colla presente Prammatica *omni tempore valitura*, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal primo di Maggio, „ prossimo venturo in avanti, tutte „ le vendite d'entrate in qualsivoglia modo fatte tanto da dette Università del Regno, quanto dal „ Regio Fisco sopra il Regal Patrimonio, con patto *de retrovendendo* „ a maggior quantità di sette per „ cento annui, si riducano, *et ipso jure, ipsoque facto* s'intendano ridotte a sette per cento. E le vendite in vita, o ad estinguere „ fra certo tempo, a dieci per cento. Cosicchè, *nec directe*, *nec indirecte* possano, sotto qualsivoglia „ colore, i creditori esigere maggior „ quantità della somma predetta di „ sette, e dieci per cento, sotto pena di perdere il loro credito, ed „ altra *etiam* corporale, a nostro arbitrio, nella quale incorrano ancora i Sindaci, Agenti, o Proccuratori di dette Università, che „ interverranno a fare detti pagamenti, e nell'istessa pena incorrano „ ancora quelli, che da qua in avanti, contratteranno con dette Università, o colla Regia Corte a „ maggior prezzo di sopra stabilito. „ Ordinando ancora, che restino *in suo robore*, e vigore le Prammatiche, che gli anni passati furon „ fatte per gl' Illustri nostri predecessori, circa il non potere le Università pigliare danari a cambio, „ nè alla voce, e che sieno invalidi „ i contratti, *etiam* a rispetto dell' „ obbligazioni di particolari, che si „ sono obbligati dopo di detta Prammatica, *et in futurum* s'obbligheranno per li negozj tangenti a dette Università, se in dette obbligazioni non vi sarà interposto il „ Regio assenso, e decreto per Noi, „ e per lo Regio Collaterale Consiglio". Ed acciocchè il predetto sia noto a tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che la presente Prammatica si debba pubblicare ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, con affiggersene copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 20. mensis Aprilis 1611. El Conde de Lemos. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Regens. Vid. Montoya Proreg. Dom. Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Gener. mandavit mihi Andreae de Salazar. In Prag. 1. fol. 18.*

Census ad vitam sint dextantes.

Poena amissionis, et alia corporis decl.

Comprehenduntur solventes, et contrahentes.

Prag. 10. et 11. de administr. Univers.

Die 20. Apr. 1611. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA VI.

CAROLO Rege. Alimenta quomodo computentur.

AL Presidente del S. C. Con motivo de la causa, que pende en este Tribunal del S. C. entre D. Juan Bautista Follerio, y el Duque de Limatola D. Juan Mastellone,

ne, paraque se declare nula la vendita hecha por el dicho D. Juan Bautista al referido Duque de 140. ducados annuos vitalicios por capital de mil ducados, respecto que viene a computarse a razon del 14. por ciento, y por las diferentes Decisiones, como ha considerado dicho S. C., que en varios tiempos se han hecho por el dicho Tribunal en semejantes causas, como tambien por lo que permite la Pragmatica 2. *De Censibus* sobre este assumpto; Suplicò el mismo Tribunal a S. M. con Representacion de 15. de Enero proximo pasado se dignasse prescriver una norma, y establecimiento fixo, y general, con el qual pudiesse dicho Tribunal regularse assi en la expresada causa entre los dichos D. Juan Bautista, y el Duque de Limatola, como en las demas, que en adelante se ofrecieren sobre el mismo asumpto; Y aviendo hecho presente al Rey Nuestro Senor todo lo que este Tribunal ha espuesto en la expresada Representacion; Me manda S. M. decir a V. S. disponga, que el S. C. por los dichos contratos vitalicios, sin atender la disposicion de la citada Pragmatica 2. *de Censibus*, pueda, y deva hazer uso de a quel justo, y prudente arbitrio, que puede mover la mente, y razon de un recto Juez en el decifiramento de tal materia, con la consideracion de todas las circumstancias, que pueden reguardarse, teniendose mira a la qualidad de la cosa vendida, al peligro, a la tardanza, y a la solicitud de la exaction, a la complexion, edad, y salud de vendedor, a la consuetud presente del lugar, en donde el contrato se ha stipulado, a la condicion de los contrahientes, al veridico motivo, y necessidad, que los ha movido a contraher, como a la qualidad de cuerpos obligados, però que cada vez, que occurra decidir tales causas, se haga, antes de publicar decreto, Relacion a S. M.. Dios guarde V.S. muchos anos como desseo. *Palacio* 10. *Noviembre de* 1744. *D. Bernardo Tanucci. Senor Presidente del S. C.*

Alimentorum ratio refertur? ad pragm. II. *De Censibus*, et ad arbitraria Judicum.

Die 10. Nov. 1744.

Die 13. *mensis Novembris* 1744. *Exequatur ordo S. M., deque eo Magnificus Secretarius S. C. certiores faciat omnes Regios Consiliarios; et conservetur in Libris Notamentorum dicti S. R. C. De Ipolito Praes. Fuerunt tradita exempla praesentis Regalis Diplomatis singulis Regiis Consiliariis ejusdem S. R. C.. Et ad fidem etc. Neapoli die* 18. *mensis Novembris* 1744. *Franciscus Porcellius S. R. G. a Secretis.*

DE

DE CESSIONE BONORUM

TIT. XLIV

PRAMMATICA PRIMA.

Contra Neap. moratoriae et cessiones bonorum non impetrantur, et impetratae sunt nullae.

I Magnifici Eletti di questa Città di Napoli ci hanno fatto intendere, come molti si hanno impetrato da Noi cessione di beni, e moratorie, tanto di robe, che di terreni, che tengono pigionati dentro, come fuori di questa Città di Napoli, in grandissimo danno de' Cittadini di essa, per non potere poi al tempo conseguire quanto a lor si dee delle pigioni, e de' censi delle loro robe; per il che ci hanno supplicato, che volessimo opportunamente provvedervi: E perchè la volontà nostra è, che in simili cose le moratorie, e cessioni di beni non abbiano luogo „ Vogliamo, e così per la „ presente vi ordiniamo, e comandiamo, che dobbiate provvedere, „ che tanto quelle, che sono state „ impetrate, quanto quelle, che s'impetreranno contra gli uomini Napoletani, che tengono robe, e terranno locate, censuate tanto di „ fuori, come dentro questa nostra „ Città, non sieno ammesse per cosa alcuna, e sieno annullate, nè s'intendano contra di essi Napoletani, „ ed in questo non si manchi per „ cosa alcuna, se avete cara la grazia nostra ". La presente resti al presentante. *Datum in Castro Novo Neap. 9. Julii 1499. Rex Ferdinandus. Vitus Pisanellus in Inferno Regenti M. C. V.*

Est inter cap. et privil. Neapol. fol. mihi 31. a ter.

Die 9. Julii 1499. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Cessio bonorum non admittitur pro debitis contractis infra annum a die interpositi decreti.

PEr quanto siamo informati, molte persone, non temendo DIO contra della lor coscienza contrattano, e pigliano mercanzie, ed altre cose *cum animo defraudandi*, che poi essendo debitori, non dubitano di presentare memoriale di cessione di beni, ponendolo in opera; e volendo Noi ovviare a tali frodi, per provvedere all' indennità de' Vassalli della Cattolica Maestà: Per tenore della presente „ Vi diciamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che da qua in avanti, non dobbiate servare decretazione alcuna di memoriali fatta per „ Noi di cessione di beni, se non „ per quelli debiti *tantum*, che si „ troveranno esser fatti, e contratti „ per essi da un anno avanti del dì, „ che tale decretazione sarà fatta per „ Noi in detti memoriali, e non altrimenti, non facendo il contrario, sotto pena della Regia disgrazia ". *Datum in Castro Novo 8. Julii 1508. El Conde Luogotenente Generale. Vid. Lone Reg. Xea Secret. in Cur. primo.*

Poena indignationis.

Die 8. Jul. 1508. El Conde.

PRAMMATICA III.

Antiqua forma sublata cessionis bonorum, nova traditur.

PRiscarum legum duritiem, quibus permittebatur, debitores, in solutione promissa, debitave cessantes, creditorum arbitrio, etiam judiciali carcere vexari, mollire volentes in posterum Legumlatores statuerunt, ut debitores, in solutione cessantes, eorum

rum

rum bona cedere volentes, admitterentur ad beneficium (quamvis miserabile, proficuum tamen) ad carceres evitandos, statueruntque certum modum in tali bonorum cessione, et ordinem esse servandum. Verum, quia audivimus in M. C. V. retroactis temporibus, servatum fuisse in tali bonorum cessione certum modum, quem cum ignominia dicebant, nec honestati, nec temporum nostrorum moribus congruentem: Volentes salubri remedio providere, *Statuimus, decernimus, et mandamus, ut de cetero ad tale miserabile beneficium decurrentes debeant omnium bonorum, et jurium suorum nomina creditoribus dare, et in actis Magnae Curiae insinuare, et debitam quantitatem confiteri, aliaque servare, quae priscis legibus in tali bonorum cessione statuta sunt. Et insuper volumus, ut volens cedere, vocatis instantibus creditoribus publice in die, qua regitur Curia, in eadem Magna Curia debeat voce praeconis publicari nomen forte velle bonis cedere: deinde accedat supra lapidem, per palmos tres supra terram erectum, quem lapidem ad hunc effectum in ejusdem Magnae Curiae Curti erigi volumus, dicatque alta, et intelligibili voce, se bonis suis cedere, et in actis ejusdem Magnae Curiae insinuatur, quod quidem, et creditoribus satis, et miseris debitoribus non onerosum credimus, et si ex nunc in antea ad cessionem bonorum aliquis admissus fuerit, praedicto ordine non servato, talem cessionem nullam decernimus, et inanem; quod servari inviolabiliter Magnificis Regenti, et Judicibus ejusdem M. C. Vic. aliisque Officialibus mandamus; et contrarium non faciant pro quanto gratiam praedictae Majestatis caram habent, et poenam ducator. auri mille cupiunt evitare.* Dat. Puteolis die 17. mensis Aprilis 1546. Don Pedro de Toledo. Vidit de Colle Reg. Vid. Martialis Reg. Vidit Loffredus Reg.

Poena ducatorum auri mille. Die 17. Apr. 1546. Don Pedro de Toledo.

PRAMMATICA IV.

Decoctores gestant pileum cum vitta viridi decussata vide prag. 5.

L'occasioni che succedono, e le malizie, che si usano per diverse sorte di persone di commettere molte sorte di frodi, inganni, truffe, e delitti contra de' Sudditi di Sua Maestà, ed in danno di quelli, danno occasione a' Principi, che governano, di pigliare espedienti, regole, e termini oltra gli altri presi, di evitare le cose predette, e provvedere, che i detti Sudditi vivano con quiete, e che non sieno maltrattati, defraudati, ed oppressi; ed essendosi veduto, che per la poca pena, ed ignominia, che si dà a quelle persone, che fanno *cedo bonis*, si è venuto a termine, che ogni persona, come dee alcun debito, si pone a fare detta cessione di beni, anzi molti contraggono debiti maliziosamente sotto la speranza di fare detta cessione di beni, ed occupano i danari, ed altri sono stati inquisiti, e s'inquirono per furti, de' quali molti ne sono stati, e sono condannati alla frusta, e ad altre pene temporali, e quelli, che sono stati, e sono condannati in galea, ed hanno finito, e finiscono il tempo di loro condannazioni, e sono usciti, ed escono da galea, e sono andati, e vanno tra la gente comparendo, come fossero stati, e fossero persone, che non avessero commesso delitto alcuno; e poichè non sono conosciuti, di nuovo vanno commettendo i detti furti, ed i predetti, che hanno fatto, e fanno cessione di beni, si vanno facendo nuovi debiti, con fraudare, ed ingannare i detti Regj Sudditi, il che non si farebbe, se fossero obbligati, tanto le persone, che hanno fatto, e fan-

e fanno *cedo bonis*, quanto i predetti, che sono stati condannati per furto, andare segnalati, acciocchè fossero conosciuti. Per tanto trattato, e discusso questo negozio nel Regio Collateral Consiglio in nostra presenza, ci è paruto fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale „ Provvediamo, stabiliamo, „ ed ordiniamo, che dal dì della pub- „ blicazione della presente Pramma- „ tica *in antea*, tutti quelli, che han- „ no fatto, e fanno per l'avvenire „ cessione di beni, debbano portare, „ e ciascuno di essi porti berretta, „ o cappello co' bambacini intorno „ apparenti, che sieno verdi, loro „ vita durante, e che il bambacino „ sia volto in croce di sopra detti „ cappelli, o berrette similmente ap- „ parente, e tutti quelli, che sono „ stati per lo passato, e saranno per „ l'avvenire condannati in galea per „ furto, e saranno usciti, o usciran- „ no da quella, o saranno stati, o „ saranno condannati in altre pene, „ che non saranno pena di morte na- „ turale; *Ita*, che si abbia da ese- „ guire, e si esegua detta pena, deb- „ bano, e ciascuno di essi debba por- „ tare, sua vita durante, la berret- „ ta, o cappello torchino, sotto pe- „ na tanto a' predetti, che avranno „ fatto, e faranno detta cessione de' „ beni, quanto a' predetti, che sa- „ ranno stati, e saranno condannati „ in qualsivoglia pena per furto, che „ non portassero detti cappelli, e ber- „ rette nel modo sopraddetto, la pri- „ ma volta, che contravverranno, di „ cinque anni di galea, e la secon- „ da di galea in vita; ed ordinando, „ e comandando per la presente a tut- „ ti, e singoli Officiali, e Tribuna- „ li, e ciascun di essi *in solidum*, „ che debbano, e ciascun debba te- „ ner pensiero particolare dell'osser- „ vanza della presente Prammatica, „ ed attendere all'esecuzione delle pre- „ dette pene contra de' contravvegnen- „ ti irremisibilmente ". Ed acciocchè sia noto a tutti, e non si possa allegare ignoranza, abbiamo ordinato, che si pubblichi per questa Magnifica, e fedelissima Città di Napoli, e per tutto il Regno. *Dat. Neap. in Reg. Palatio die* 23. *mensis Martii* 1585. *Don Pedro Giron. Vidit Cadena Proregens. Vidit Lanarius Proregens. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capit. Gener. mandavit mihi Bastidae de Munatones Secr. in Prag.* 1. *fol.* 76.

Damnati ad triremes, et liberati incedant pileati pileo caeruleo.

Poena triremis per quinquennium, vel perpetua.

Die 23. Mart. 1585. Don Pedro Giron.

PRAMMATICA V.

Sub pragm. 4. Bannum reformatum in favorem eorum, qui cessionem bonorum fecerunt ante pragmaticam postremo editam, ne molestentur.

GIà sapete, che si è fatta, e pubblicata Prammatica, che tutti, che hanno fatto per lo passato, e fanno per l'avvenire cessione de' loro beni, dovessero andare segnalati, affinchè fossero conosciuti, e non andassero ingannando le genti, facendo più volte detta cessione de' beni; ed essendosi comparuto avanti di Noi da parte di più, e diverse persone, ed esposto, che sebbene hanno fatto la detta cessione de' beni, sono scorsi molti anni, che l'hanno fatto avanti la pubblicazione della detta Prammatica e che da allora in qua hanno vissuto, e vivono molto onoratamente, e che molti di loro si sono accasati, ed hanno apparentato con persone di qualità, ed onorate, e che andando segnalati, conforme alla detta Regia Prammatica, sarebbe dare occasione a toccare l'onore di tutt'i lor parenti, e perciò siamo stati supplicati, che ci degnassimo provvederlo, e rimediarlo; per tanto per le cause predette, ed altri degni rispetti, che muovano la mente nostra „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che non li dobbiate molestare, e scriverete in no- „ me

„ me nostro a tutt'i Capitani Regj, „ e Baronali della Provincia di Terra „ di Lavoro, che non molestino quel„ li, che hanno fatto detta cessione „ de' beni avanti la pubblicazione di „ detta Regia Prammatica, a porta„ re i segnali in essa dichiarati; Or„ dinando, e comandando però, che „ si debba inviolabilmente osservare, „ e far osservare detta Prammatica „ per quel che tocca a quelli, che „ hanno fatto, e faranno *cedo bonis* „ dal dì della pubblicazione di detta „ Prammatica *in antea*, e terrete, e „ farete pensiero particolare, che da „ questi si osservi il tenore di detta „ Prammatica, e contra de' contrav„ vegnenti si esegua per le pene in „ quella dichiarate, che tal'è nostra „ volontà ". *Datum Neap. die ultimo Maii* 1585. *Don Pedro Giron. Vid. Cadena Proreg. Baslida de Munatones Secr.*

Die 31. Maji 1585. Don Pedro Giron.

§. I.

Facta cessione bonorum, captivi non detineantur pro expensis.

Quando alcuni carcerati per debiti delle Regie Udienze faranno cessione de' beni, si ordina, che non si trattengano carcerati per causa del debito, che dovessero alla Corte per lo pane, che hanno avuto, o per le spese dell'Infermeria, stante la loro notoria povertà, e impotenza. *Ex Prag.* 10. §. 7. *de offic. Judic.*

PRAMMATICA VI.

Sancitur poena mortis naturalis contra dolose decoctores.

Essendo da alcun tempo a questa parte succeduti molti fallimenti di Mercanti, ed altri Negozianti in somma di molta considerazione, in gran pregiudizio delle persone interessate nelle loro negoziazioni, poichè dopo aversi pigliati da essi i danari a cambio, e roba mercantile, con detrimento della pubblica Fede, si sono fraudolentemente ritirati, in dispregio della Giustizia, e con tanto danno di detti interessati, e della pubblica negoziazione, e commercio, che per questa causa è notabilmente mancato; e per non essersi proceduto contra di detti Falliti al condegno gastigo, che meritavano, si è veduto per esperienza, che ha dato esempio, ed occasione ad altri di fare il medesimo, conforme giornalmente s'è osservato, in modo tale, ch'è quasi distrutto il commercio, e la pubblica Fede, quale dee mantenersi intatta, ed illibata, massime fra' Negozianti; Ed essendo simili delinquenti, che s'avvalgano della Fede pubblica, peggiori de' ladri, che nascostamente rubano, ancorchè parea, che *de jure* stava bastantemente provveduto alle pene di quelli, con tutto ciò, perchè non resti luogo di dubbio alcuno, convenendo per maggior chiarezza di provvedere d'opportuno rimedio, affinchè s'evitino per l'avvenire danni tanto perniciosi al Pubblico. Per tanto ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale espressamente „ Stabiliamo, ordinia„ mo, e comandiamo, che tutti quel„ li Mercanti, o Negozianti, che „ fraudolentemente falliscono in dan„ no delle persone, che con essi han„ no negoziato, incorrano nelle me„ desime pene, nelle quali incorro„ no i Banchieri, che falliscono, co„ me si contiene nelle *Prammatiche* „ *prima*, *e quarta de Nummulariis*, „ nelle quali s'impone pena di mor„ te naturale a' predetti Banchieri, che „ falliscono, e che s'abbiano da for„ giudicare, non comparendo fra sei „ giorni dopo il fallimento, quali „ Prammatiche vogliamo, che s'ab„ biano in questa per inserite, anzi

Restringitur terminus forjudicationis ad dies quatuor.

„ restringiamo il termine di poter comparire dopo il fallimento a giorni quattro, quali elassi, e non comparendo, abbiano subito da forgiudicarsi; E nelle medesime pene di morte naturale, e forgiudica incorrano tutti quelli, che tenessero nascosti danari, o beni mobili di detti Falliti, o che tenessero annue entrate, o stabili di quelli in testa loro, con contratti dolosi, e simulati fatti fra di loro, quali persone incorrano anche nella pena di ducati quattro mila, da applicarsi tre parti a' creditori de' predetti Falliti, e l'altra quarta parte a' rivelanti. Ed a rispetto delle persone, che trasportassero i danari, o beni mobili di detti Falliti da una parte, ad un'altra, incorrano nella pena di dieci anni di galea, se saranno ignobili, e di dieci anni di relegazione se saranno nobili, ed altre a nostro arbitrio riservate, e parimente incorrano nelle pene predette tutti quelli, che si chiamassero creditori di detti Falliti medianti Scritture pubbliche, o private, quando realmente non fossero tali. E circa la qualità della frode, che dee concorrere, come ordinariamente concorre in tali fallimenti, basti, che si pruovi per congetture, e per verisimili argomenti, che muovono l'animo de' giudicanti a così crederli, colla presunzione, che milita contra di detti Falliti, sempre che evidentemente da indubitate cause non costi il contrario. Proibendo espressamente, che da oggi in avanti di niuna maniera si possa concedere moratoria, salvaguardia, nè dilazione alcuna a detti Falliti per qualsivoglia causa, o pretesto, che s'allegasse, ancorchè vi fosse il consenso non solo della maggior parte de' creditori, ma anche di tutt'i creditori de' Falliti predetti: vedendosi chiaramente, che non è libera volontà di detti creditori in far rilasci, e conceder dilazioni, ma mera forza, per non poter altrimenti ricuperar parte de' loro crediti da' debitori, che per tale speranza s'inducono con maggior facilità a raddoppiare, ed aumentare le loro facoltà colla rovina degli altri ". Per tanto diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali di questa Fedelissima Città, e Regno, che così lo debbano puntualmente fare osservare, ed eseguire, procedendo irremisibilmente all'esecuzione delle pene predette, col rigore, che ricerca materia tanto importante alla fede, e pubblico commercio. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, che debba pubblicarsi ne' luoghi soliti tanto di questa Fedelissima Città, quanto di tutto questo Regno. *Dat. Neap. die 30. mensis Martii 1666. El Cardenal de Aragon. Vidit Carillo Reg. Vid. Marinis Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Julius Caesar Bonitus Secret. Franciscus Lombardus.*

Eadem poena puniantur, qui detinent pecuniam, vel quaevis bona illorum. Et solvunt quoque ducatos quatuor mille applicandos, ut infra.

Asportantes vero nummos, vel bona mobilia incidunt in poenam triremis, prout etiam creditores ficti.

Non conceduntur eis moratoriae, neque dilationes ex quavis causa, licet adesset consensus omnium creditorum.

Die 30. Martii 1666. El Cardenal de Aragon.

DE

DE CHIRVRGIS, ET BARBITONSORIBVS

T I T. XLV

PRAMMATICA PRIMA.

Chirurgi vulnera, in dies occurrentia Regenti Magnae Curiae denuncient. Ampliatur in prag. 2.

COnsiderato, che allo spesso sogliono succedere, e succedono in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli insulti, risse, e quistioni, dove accadono più delle volte omicidj, e ferite, le quali sogliono occultarsi, e la Gran Corte della Vicaria non ne può avere notizia, tal che i delinquenti di loro delitto non riportano la condegna pena: Volendosi opportunamente provvedere, acciocchè la Giustizia consegua il dovuto effetto a punizione de' malfattori, e ad esempio degli altri, per lo presente Bando „ S'ordina, e comanda, che „ ogni Medico, Chirurgo, Barbiere, „ o altre persone, che interverranno „ a curare ferite, tanto se sarà il „ primo Medico, che medicherà, „ quanto ancora se si troverà il fe„ rito medicato da altri primi, che „ avranno medicato la prima volta, „ qualsivoglia persona di ferite tan„ to maschio, come femmina, subi„ to debbano rivelarlo al Reggente „ della Gran Corte della Vicaria, e „ dare particolare annotazione della „ persona ferita, qualità di detta fe„ rita, e del luogo, dove abiterà, „ acciocchè avuta detta annotazione, „ e fede, si possa provvedere con„ forme alla giustizia, e tutte quelle „ persone, che in loro casa, e bot„ teghe, o altri luoghi terranno tali „ feriti, debbano rivelargli al detto „ Reggente della Vicaria, ed anche „ abbiano da rivelare, e manifestare „ al detto Reggente tutte le ferite, „ che da otto dì in qua avranno „ medicate, sotto pena di cinquanta „ once da applicarsi al Regio Fisco, „ da esigersi da chi contravverrà, tan„ te volte, quante sarà contravvenu„ to, e di altra pena corporale, a „ nostro arbitrio riservata, quali pe„ ne s' esigeranno contra gl' inobbe„ dienti irremisibilmente ". *Datum Neapoli in Palatio Regio die 23. Julii 1561. D. Perafan. Vid. Albertin. Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vid. Patignus Reg. Soto Secretarius. In Curiae 1. fol. 212.*

Die 23. Julii 1561. Don Perafan.

PRAMMATICA II.

Pragm. 1. Chirurgi, medentes in sacris xenodochiis, teneantur etiam relationem facere Regenti M. C. de vulneratis prima vice per ipsos inspectis.

GLi anni passati al tempo del governo dell' Illustre Duca d' Alcalà, fu spedito Bando, e di suo ordine pubblicato, per lo quale fu ordinato, e comandato, che qualsivoglia Medico, Chirurgo, Barbiere, o altre persone, che intervenissero a curare feriti in questa Fedelissima Città, tanto se fosse il primo Medico, quanto se si ritroverà il ferito medicato da altri prima, che medicato avranno la prima volta, ogni persona di ferite tanto maschio, come femmina, dovessero subito rivelarlo al Reggente della Vicaria, con dare particolare nota della persona ferita, qualità della ferita, ed il luogo dove abita, sotto pena di cinquan-

quanta once, da applicarsi al Regio Fisco, da esigersi da' contravvegnenti tante volte, quante avessero contravvenuto, e di altra pena corporale ad arbitrio di detto Illustre Duca, come più largamente da quello apparisce, al quale ci rimettiamo; e se bene intendiamo, che detto Bando sta nella sua osservanza, tuttavolta siamo informati, che i Medici, che tengono cura degli Ospedali di questa Fedelissima Città, non fanno le dette rivelazioni, dal che ne nascono molti inconvenienti, di non aversi notizia de' feriti, che in tali luoghi si medicano, ed il delinquente non viene ad aver la condegna pena, che merita; al che volendo Noi rimediare, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che, dal dì della pubblicazione d'esso in avanti, tutt' i „ Medici, Chirurgi, che tengono „ cura di medicare i feriti, che staranno in detti Ospedali di questa „ Città predetta, debbano la prima „ volta, che li medicheranno, tanto „ maschi, come femmine, subito rivelargli al Reggente della Gran „ Corte della Vicaria, con dare puntualmente notamento della persona „ ferita, qualità della ferita, e luogo dove starà, sotto delle medesime sopraddette pene, contenute „ nel precalendato Bando, quali vogliamo, che s' eseguano irremisibilmente contra de' trasgressori ". *Datum Neap. die 23. Decembris 1611. El Conde de Lemos. Vid. Constantinus Reg. Vid. de Castellet. Reg. Vidit de Montoya Reg. Salazar. Secret.*

Die 23. Dec. 1611. El Conde de Lemos.

DE

DE CITATIONIBVS, EDICTIS, ALIISQVE RESCRIPTIS,

TAM IN REGNO, QVAM EXTRA REGNVM

T I T. XLVI

PRAMMATICA PRIMA.

In alieno territorio jurisdictio non exerceatur, et proinde nemo in jus vocetur vide pr. 2.

CUm nulli liceat re, vel verbo, aut literis aliquem citare pro quavis causa in alieno territorio, quod sub eodem supremo Domino, sub quo citans, seu citari mandans non sit, sed literas scribere debeat Judici, in cujus territorio fuerit citandus, ut ipse Judex citationis literas ipsi citando notificet, seu ipsum citandum citet, et noviter, (ut percepimus) nonnulli citati fuerunt, atque jussi, et literae citationis, et mandatorum praesentatae sibi per nonnullos ex parte diversorum Officialium, sive Judicum alterius, quam nostri dominii in hac Civitate Neapolitana, si qua commorabantur praedicti citandi, sive jubendi, ut coram eis, pro his, quae per eos commissa praetendebantur, sive causis aliis se praesentarent, aut comparerent in terminis inde sibi statutis, atque praefixis, nulla nobis inde super his petita, atque obtenta licentia, immo absque nostrae Majestatis conscientia. Propterea Nos, super his providere volentes, ne quisquam similia de cetero attentare praesumat; *Volumus, et tenore praesentium de certa nostra scientia statuimus, ordinamus, atque jubemus, quod nullus de cetero attentare praesumat, nec in ipsa Civitate Neapolis, nec in qualibet parte, sive loco dicti nostri Regni Siciliae quemlibet ibi commorantem, sive quod ibidem reperiri contingat, et ex parte quorumvis Officialium sive Judicum, et cujusvis Superioris, sive Domini, ac dominationis alterius, quam nostri dominii, aut qui nostro dominio, sive jurisdictioni non subsit, re, verbo, vel literis, pro quavis causa citare sive quicquam eis jubere, sive mandare, aut sibi literas cujusvis citationis, jussu sive mandati praestare, sive exhibere, vel ostendere, sive legere, aut quovis modo intimare, aut notificare, per se, vel alium quomodolibet praesumat, aut quodcunque agere, per quod ad ipsius notitiam deducatur; si quis autem in his, vel eorum aliquo contravenerit, sive fecerit, aut contravenire, sive fieri tentaverit, poenam confiscationis suorum bonorum omnium ipso facto incurrat, et aliam nostro arbitrio reservatam.* Et ne praemissorum quisquam ignorantiam praetendere possit, membranas praemissa continentes poni, et affigi volumus, et mandamus, ac affixas stare in valvis Castri Novi Neapolis, Dohanae nostrae, ac Magnae Curiae Vicariae; cum non sit verisimile remanere occultum, quod tam patenter se exhibet oculis singulorum. *Datum Neapoli per Magnificum virum Lucam Tozolum, etc. In cujus rei testimonium, etc. Die 24. Aprilis 1473. Regnorum nostrorum anno 16. Rex Ferdinandus. Paschas. Garlon. N. A. de Monte, Locumtenens Magni Camerarii.*

Die 24. Apr. 1473. Rex Ferdinandus.

Do-

Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.

PRAMMATICA II.

In relatione Nuncii serventur Capitula Regni, et Fiscus in repetitione testium dilatione non utatur.

QUia, ubi majus periculum vertitur, ibi cautius est agendum, et providendum ut tollantur ab inde omnis dubitatio, quae fieri, et allegari possit in citationibus, contra praetensos delinquentes faciendis per Magnam Curiam Vicariae, et ne amplius possit in dubium verti, si reus, qui fuit citatus, et postmodum forjudicatus, fuerit legitime citatus, vel non, vel de relatione Nuncii citantis dubitari amplius contingat; *Statuimus, et ordinamus, quod in causis criminalibus, in quibus rei postulati erunt citandi in eorum domibus, servetur ad unguem Capitulum Magnae Curiae Vicariae statutum in citationibus faciendis in causis civilibus, et mixtis. Addendo ad dictum Capitulum, mandamus, qui Nuncius, qui fecerit dictam citationem juxta formam dicti Capituli, debeat praesentare citationem ipsam Magistro actorum causae, qui debeat in pede dictae citationis continuare manu sua diem praesentationis dictae citationis, et illam in actis inserere, cum relatione dicti Nuncii: Et insuper, quia de his; quos tenent carcere inclusos, lege sancitum est, ut aut convictos, velox poena subducat, aut liberandos custodia diuturna non maceret, statuimus, et ordinamus, quod Fisci Procurator procuret repetitionem suorum testium in informationibus examinatorum infra tempus datum reis ad suas faciendas defensiones, quod si non fecerit, praetextu non repertorum testium, expeditio causarum nullatenus differatur. Verum si Fisci Procurator infra tres dies post datas defensiones per Curiam petierit majorem dilationem pro repetendis testibus, qui absentes essent, Judices pro distantia locorum, ubi erunt testes repetendi, de competenti dilatione provideant pro praedictorum testium repetitione, qua elapsa, ad terminationem causarum, prout juris fuerit, procedatur.* Et ut praemissio debitum sortiatur effectum, juxta ipsarum sanctionum seriem, et tenorem, earundem tenore praesentium, et praefatarum Majestatum nomine supradictis omnibus dicimus, committimus, et mandamus, quatenus praeinsertas sanctiones, Pragmaticas, et Regias Ordinationes observare debeant, ac exequi, et observari faciant, juxta ipsarum Regiarum Sanctionum seriem, et tenorem: nec secus agant pro quanto gratiam praefatarum Majestatum caram habent, iramque, et indignationem, ac poenam praefatis Majestatibus reservatam cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesentes Regio Sigillo a tergo impressas, et firmiter obsignatas fieri fecimus, et jussimus. *Datum in Civit. Neap. die 20. mensis Octobris 1536. Don Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vidit Loffredus Reg. Vid. Figueroa Regens Dominus Vicerex Locumtenens mandavit mihi Bernardino Martirano. In Cur. 5. fol. 164.*

Ritus 122. et prag. 2. infra de ordine judiciorum.

Magister Actorum relationem Nuncii scribat.

Procurator Fisci procuret repetitiones testium.

Quando transmittuntur acta a Judicibus minoribus, absque testibus, repetitis scribatur nomen Judicis, Pragmatica regis, ut Judex sit inhabilis ad munera die 22. Decembris 1612. in Cur. 2. fol. 200.

Poena irae, indignationis, et alia declaranda.

Die 20. Oct. 1536. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA III.

Ex §. 24. Pragm. C. V. anno 1540.

In citatione extra Civitatem mittenda requiritur Judicis subscriptio, et sigillum, visa per eum informatione prius.

QUoniam huc usque citationes in causis criminalibus fieri, et extra Neapolim mitti consuevere post solam informationem captam per unum ex Magistris Actorum; absque eo, quod a Judicibus inspectae fuerint informationes, in grave damnum nonnullorum; Propterea *Statuimus, quod nullo posthac citatio expediri, et extra Civitatem Neapolis mitti possit, nisi sit prius inspecta informatio capta saltem*

Poena falsi.

tem per unum ex Judicibus, et per eum citatio sit subscripta, atque, sigillata si secus factum fuerit si Actorum Magister falsi poenam incurrat.

1540. Imp. C. V.

PRAMMATICA IV.

Prag. 1. Rescripta non mandentur executioni in Provinciis extra Regnum facta non habita a Prorege facultate.

PErchè come sapete sono le Regie Prammatiche nel presente Regno „ che qualsivoglia provvisione, che „ venga fuor del Regno non si può „ eseguire, senza nostra scienza, e „ licenza, le quali sono *in viridi observantia*, *etiam* quanto alle provvi„ sioni, e privilegj di Sua Maestà „ Cesarea. Per questo vi diciamo, „ ed ordiniamo, che così dobbiate „ eseguire, e fare eseguire in coteste „ a voi decrete Provincie, e se si „ facesse il contrario, ne piglierete „ informazione, e incontanente la „ mandarete a Noi, e contra i No„ tai, ed altri laici, vi assicurerete „ delle persone loro, e se fossero „ Cherici, loro ordinerete, che ci „ vengano ad informare fra il tem„ po, che a voi parrà, perchè si pos„ sa per noi provvedere, come con„ viene ", e così l'eseguirete, e non altrimenti, che tal'è la nostra volontà, ed intenzione, non facendo il contrario, se amate la grazia, e servizio della Maestà Cesarea. *Datum in Castro Novo Neap. die 3. Aprilis 1540. Don Pedro de Toledo. Vid. de Coll. Reg. Vid. Loffredus Reg. Martiranus Secret. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Ut per pr. 2. infra de privil. infra ann. praesente. Non comprehenduntur facta ab Episcopis vel Palatiis Regni 7. Octob. 1569. fol. 113.

Die 3. Apr. 1540. Don Pedro de Toledo.

PRAMMATICA V.

Non mandentur exequutioni rescripta Apostolica absque Regio exequatur, etiam in Provinciis. Concord. prag. 14. §. 20. 67. de offic. Secret.

PErchè conviene al servizio di S. M. sapersi, se in coteste a voi decrete Provincie si pubblicano Rescritti, Brevi, ed altre Provvisioni Apostoliche senza *Regio Exequatur*, e, licenza nostra *in scriptis obtenta* affinchè quelli, che usassero tale temerità si possano castigare di giustizia, come conviene. Per tanto „ Vi di„ ciamo, ed ordiniamo, che dobbia„ te stare avvertiti, e usare ogni di„ ligenza, di sapere, se si pubblicas„ se alcuno di detti Rescritti, Bre„ vi, o altre Provvisioni Apostoli„ che, senza licenza nostra, e soli„ to, e consueto *Regio Exequatur*, e „ trovando alcuno, che presumesse „ di pubblicare alcuna di dette Prov„ visioni senza licenza nostra, e con„ sueto *Regio Exequatur*, ne piglie„ rete diligente informazione, e su„ bito ce la invierete con avviso vo„ stro particolare, acciocchè possia„ mo dar ordine al condegno castigo „ di quelli, che presumeranno usare „ tale temerità. Dando ordine incon„ tanente, che questa vi sarà presen„ tata a tutti gli Officiali tanto Re„ gj, come di Baroni, che ciascuno „ in sua giurisdizione tenga la me„ desima avvertenza, e succedendo, „ che alcuno pubblicasse alcuna prov„ visione di Roma senza nostra li„ cenza, ne pigli diligente informa„ zione, e ce l'invii subito, accioc„ chè possiamo provvedere a quanto „ conviene ": Non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la grazia, e servizio di S. M. tenendo avvisati della ricevuta della presente. *Datum in Turri Octava die 30. Augusti 1561. Don Parafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. Lobera Prosecr. In Cur. 11. Dirigitur Gubernatori Principatus.*

Idem die 26. Maji 1600. in Cur. 15. fol. 73. In rescriptis factis extra Regnum a Praelatis, uti Ordinarii locorum, exequatur non requiritur, die 7. Oct. 1569. fol. 113.

Die 30. Aug. 1561. Don Perafan.

PRAMMATICA VI.

Actuarii Provinciales sint diligentes in missione citationum ad forbandien. et citatione ad forjudicandum.

A Nostra notizia è pervenuto, che per cotesta Regia Udienza s'inviano i Nunzj per la Provincia a citare i delinquenti, e come che tardano a venire, le contumacie non si

si posson accusare al tempo dovuto, ma si accusano quando vengono, e poi quando è il tempo della forgiudicazione si oppone per la parte *de nullitate*, per non essere accusate le contumacie in tempo. Al che essendosi provveduto per la Gran Corte della Vicaria, siccome vedrete per l'allegato ordine, del quale s'invia copia segnata dall' infrascritto Magnifico circospetto Regio Segretario „ Vi „ diciamo, ed ordiniamo, che in „ cotesta Regia Udienza dobbiate os- „ servare, ed eseguire il medesimo „ ordine, *juxta* la sua contenenza, e „ tenore, per complire così al buon „ governo di questo Regno "; E perchè per li Mastri d'Atti di cotesta predetta Regia Udienza non si usa niuna diligenza nello spedire i forbandi contra de' contumaci, nè tampoco, elasso l'anno, nel citare *ad forjudicandum*, e tutto procede, che quelli, che esercitano dette Mastrodattie, stanno *ad tempus* in Udienza, e quando si tratta poi la forgiudicazione, si trovano usciti dalle Mastrodattie, e 'l processo è defettivo: Al che volendo provvedere per quel, che conviene alla detta buona amministrazione della giustizia, per la presente „ Ordiniamo, e comandiamo, „ sotto pena d'once cinquanta a'det- „ ti Mastri d'Atti presenti, e che „ *pro tempore* saranno in cotesta Re- „ gia Udienza, che a' tempi dovuti „ debbano spedire contra gl' inquisiti, „ e contumaci in cotesta Regia Udien- „ za predetta i forbandi, e le cita- „ zioni *ad forjudicandum*, ed in ca- „ so, che contravvenissero *irremisibi-* „ *liter* procederete contra di loro all'e- „ sazione della pena predetta ". Per tanto così l'eseguirete, che tal' è nostra volontà. *Datum Neap. die 24. Jan. 1564. D. Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Revert. Reg. Vid. Patignus Reg. Soto Secretar. In Cur. 1. fol. 55.*

Poena unc. 50.

Die 24. Jan. 1564. Don Perafan.

CAROLUS *Quintus etc. Magnifici Viri etc.* Perchè molte volte, che si citano gl' inquisiti, e querelati a ricevere i capitoli, e procedere nelle querele, ed inquisizioni, e molte volte per non s'accusare in tempo le contumacie del Fisco, si fanno molti inconvenienti, e dubbj di potersi procedere alla forgiudicazione, ed altro, come conviene. Però ci è paruto provvedere, acciocchè i difetti non rimangano impuniti, come per la presente „ Diciamo, ed ordiniamo, che, es- „ sendo citati gl' inquisiti, e quere- „ lati ad istanza del Regio Fisco, „ non comparendo a' dì terminati, „ per essere il Proccurator Fiscale „ sempre presente, s'intendano accu- „ sate dette contumacie *in tempore*, „ e si possa, e debba procedere, sic- „ come in effetto fossero accusate le „ contumacie in tempo, e così fare- „ te da qua in avanti, ed eseguirete, „ che tal' è nostra volontà, per la „ buona esecuzione della giustizia ": Non facendo il contrario, per quanto avete cara la grazia di S. M. Cesarea, e pena di ducati mille desiderate evitare. *Dat. in Civitate Puteolorum die 11. Febr. 1537. D. Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vid. Loffredus Reg. Martin. Secret. In Cur. 1. fol. 176. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra, et Basilicatae.*

In accusandis contumaciis delinquentium, Fiscus nunquam constituitur in mora.

Poena centesimum mille.

Die 11. Febr. 1537. Don Pedro de Toledo.

PRAMMATICA VII.

I Giorni passati, fu per Noi spedito ordine diretto a questa Gran Corte del tenor seguente, *videlicet*. *Philippus Dei gratia Rex, etc. Illustres, et Magnif. Viri Collaterales, et Consiliarii Regii, fideles dilectissimi*. A Noi è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*: Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. Il Proccurator Fisca-

Relationes in citationibus super tenore instrumenti ad informandum, ad capitula, et ad forjudicandum fiant per Nuncios, scriptos in matricula, et scientes scribere, et non per alios, cum subscriptione eorum

rum testium. pr. 2. de ord. judic. concordat. pr. 8. de instrum. liquid. et liquid. in citationib faciendis extra Neapol. vid. prag. 9. de instrum. liquid.

scale del Regno fa intender a V. E. come molte liti succedono tra parti in cause civili, e criminali, ed in pregiudizio del Fisco dalle relate, che si fanno dagli Aguzzini, e Ronconieri d'essa Gran Corte, che non sanno scrivere, che da diversi, e dall'istesse parti si fanno fare le relate, onde ne succedono, come si è detto, liti grandissime, si supplica V. E. che resti servita comandare, che gli Aguzzini della Vicaria matricolati, che sanno scrivere, facciano solo dette relate, e non altri; e questo dentro questa Città di Napoli, e lo riceverà a grazia, *ut Deus*, etc. E veduto per Noi il tenore del preinserto memoriale, volendo provvedere in ciò, come si conviene per lo beneficio pubblico, e buona amministrazione della giustizia, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che al „ ricever di questa dobbiate dar or„ dine, che gli Aguzzini di questa „ Gran Corte della Vicaria matrico„ lati, che sanno leggere, e scrive„ re; facciano solamente dette rela„ te, e non altri in questa Fedelis„ sima Città di Napoli in modo al„ cuno, che tal' è nostra volontà; „ ed intenzione ". *Dat. Neap. die* 15. *Julii* 1600. *El Conde de Lemos. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Castellet. Reg. Salazar. Secret. In Cur.* 3. *M. C. V. fol.* 29.

Die 15. Jul. 1600. El Conde de Lemos.

„ E perchè l'intenzione nostra è „ stata, ed è di proibire assolu„ tamente gli Aguzzini di Vica„ ria, che non sapeano nè leggere „ nè scrivere, di poter intimare, e „ far relate nelle citazioni *super teno„ re instrumenti, ad informandum; et „ ad capitula, et ad forjudicandum tan„ tum* per l'interesse, che si è ve„ duto coll'esperienza, che ne risul„ tava al Regio Fisco; però in quan„ to all'intimare, e far relate nell' „ altre Scritture, vogliamo, che si „ osservi quel, che sempre si è os„ servato, ed è stato solito, per non „ impedirsi i negozj. Per tanto vi „ diciamo, ed ordiniamo, che così „ lo dobbiate eseguire, e non altri„ menti, che tal' è nostra volontà, „ ed intenzione ". *Dat. Neap. die* 28. *Septembr.* 1600. *El Conde de Lemos. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Castellet Reg. Salazar Secr. In Cur.* 3. *M. C. V. f.* 21.

Die 28. Sept. 1600. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA VIII.

Citationes extra Neapol. ad instantiam exterorum non fiant, nisi expressa causa privilegii fori. Concordat pr. 79. §. 6. de offic. S. R. C.

Per questa Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno nel parlamento generale concluso nel presente anno 1605. ci è stato fatto intendere, che molte volte succede, che quelli, che abitano nell'ultime parti del Regno, *per indirectum* sono forzati di non seguitar le loro giustizie, e di pagar quel, che non deggiono, mentre sono condannati nella Gran Corte della Vicaria ad istanza di persone, che non hanno privilegio di trarre i rei nel loro foro, poichè vi corre più spesa in mandare in questa Città a dimandare la remissione della causa nel foro loro, che di pagare quello, che ingiustamente loro si dimanda, ed altre volte sono condannati in contumacia, e loro si notifica prima la sentenza, che la petizione. E perciò supplicatoci, che ci fossimo serviti, ordinare a tutt' i Regj Tribunali, per evitare tali frodi, che non ispediscano provvisioni, *cum inserta forma novae petitionis*, ad istanza di qualsivoglia persona contra forestieri, se non ad istanza di persone privilegiate, ed in questo caso nella provvisione si esprima la specie del privilegio, e se costa per iscritture pro-

Revocatur pr. 2. ubi de delict.

dotte, o per asserzione delle parti, con ordinare ancora, che quando constasse, che la persona, ch' esprime il privilegio, non l' abbia, debba subito rifare alle parti tutto l' interesse, e spese, che per tal causa avranno fatte oltre alle pene del mendacio dalle leggi stabilite. Per il che volendo Noi in ciò provveder l' opportuno rimedio, acciocchè si evitino tali inconvenienti, per pubblico beneficio de' sudditi di S. M., e per dare anche soddisfazione a detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo, stabiliamo, e comandiamo, che, da qua „ in avanti, niuno de' Regj Tribunali debba spedire provvisione alcuna *cum inserta forma novae petitionis*, ad istanza di qualsivoglia persona contra forestieri, non solamente ad istanza di persone privilegiate, nel qual caso vogliamo, „ e con questa espressamente comandiamo, che nella provvisione, che „ si spedirà, si debba esprimere la „ specie del privilegio, e se quel, „ che si esprime, costa per iscritture prodotte, o per asserzione delle „ parti. Ed in caso che costasse, che „ la persona, che dice tener privilegio, veramente non l'avesse, incorra nella pena d'once 25. da eseguirsi irremisibilmente contra de' „ contravvegnenti; oltracchè vogliamo, e con questa dichiariamo, che „ le provvisioni, che si spedissero „ contra la forma, e tenore della presente nostra Prammatica, ed ordinazione, sieno nulle, ed invalide, „ e di quelle non se ne debba avere „ ragione alcuna ". Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che debbano tenere particolare pensiero dell' osservanza della presente Prammatica, ed eseguire contra de' trasgressori per la detta pena; ed acciò che sia noto a tutti, ordiniamo, che della presente se n' affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di questa predetta Città. *Datum Neap. die* 13.*Maii* 1605. *El Conde de Venavente*. *Vid. de Pon. Reg. Vid. Constant. Reg. Vid. de Castell. Reg. Vid. D. Bern. a Barionuovo Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capit. Generalis mandavit mihi Andreae de Salaz. in Pragm.* 2. *fol.* 14.

Poena unc. 15. et provisiones sint irritae.

Die 13. Maii 1605. El Conde de Venavente.

DE

DE CLERICIS,

SEU

DIACONIS SELVATICIS

TIT. XLVII

PRAMMATICA PRIMA.

Sunt inter Capit. et Constit. Regni fol. 132. seq.

FElicis memoriae Carolus Illustriss. Regis Siciliae, et Jerusalem Progenitus, Princeps Salernitanus, ac ejus in Regno Siciliae Vicarius Generalis Praelatis Ecclesiarum Comitibus, Baronibus, universis Officialibus, et hominibus a Pharo citra, ipsius Regis fidelibus, et devotis suis, suas direxit literas, novas sui nominis sanctiones, atque leges in se continentes, quibus inter cetera de immunitatibus Ecclesiarum, et Ecclesiasticarum Personarum nonnulla voluit, et inviolabiliter observari mandavit, in quibus inter alia continetur Capitulum tenoris sequentis, *videlicet*.

Viventes et Clerici non solvant collectas.

1. Item *Statuimus, quod Clerici, qui clericaliter vivunt non teneatur communicare cum aliis in collectis, et exactionibus aliis quibuscunque, nec pro bonis Ecclesiasticis, nec patrimonialibus de portionibus, ad eos legitime tangentibus, pro quibus quidem legibus sequutae fuerunt exinde Apostolicae literae felicis recordationis Honorii Papae I. serie subsequenti*, Honorius Episcopus Servus Servorum DEI: Ad perpetuam rei memoriam. Dilectus filius Carolus clarae memoriae Caroli Regis Siciliae Primogenitus, tunc Princeps Salernitanus, et ejusdem Regis in Regno Siciliae Vicarius Generalis, tanquam vir Catholicus, de genere ortus Christianissimo, devotam ad DEUM, et ipsius Ecclesiam, mentem gerens, ejusdem generis vestigia imitatus, pro bono statu Ecclesiarum Regni praedicti, et ad conservationem jurium earundem, inter cetera, licet sub alio forsan verborum schemate, dicitur, statuisse, et mandasse inviolabiliter observari, *quod decimae, quae debebantur Ecclesiis, et Personis Ecclesiasticis Regni praedicti, Catholicorum Regum Siciliae temporibus, recipi ab Ecclesiis ipsis consueverunt sine difficultatis obstacule, amoto dispendio persolvantur: Similiter, quae debentur in pecunia in Festo Pentecostes, et aliae, quae debentur in frumento, et aliis victualibus, vino, oleo, seu fructibus aliis illis temporibus, quibus percipiuntur, et si aliqua sint, quae certis diebus persolvi consueverunt, die debita persolvantur: Et ne de hoc Ecclesiae, vel Personae Ecclesiasticae necesse habeant, singulis annis a Curia literas impetrare, statuit, quod sub poena dupli pro decimis, et aliis juribus, quae personis, vel Ecclesiis debentur, quibus secundum ordinationem praemissam solutum non fuit, Magistri, Procuratores, et Magistri Salis, Bajuli, et alii Officiales, qui eis debent persolvere, tam praesentes, quam futuri, teneantur integraliter solvere secundum quod superius dictum est, nullo tamen mandato expectato.*

Honorius.

Cap. volumus, et mandamus.

Concordat Instit. incip. quanto.

2. Item,

2. Cap. item statuimus quod Comites.

2. Item, *quod Comites, et Barones, et ceteri, qui teneantur ad decimas, et jura alia Ecclesiis, vel Personis Ecclesiasticis pro bonis, quae tenent, ea teneantur solvere suis temporibus, quibus hactenus exstitit consuetum, adjiciens; quod ad hoc auctoritate sui statuti, super hoc editi ad requisitionem personarum, quibus debentur, per Justitiarios Provinciae compellantur, quod solvantur ab aliis quibuscunque, per quos bona pupillorum, terras, et feuda tenentium procurantur, sive baliatus Curiae teneant, sive alii sint commissi, sive terrae, vel feuda aliquorum, occasione delicti, vel quacunque alia causa per Curiam teneantur.*

3. Cap. item statuimus quod Clerici non trahantur ad secularia judicia, nisi pro bonis feudalibus, et privilegia Ecclesiarum serventur circa ad illas confugientes.

3. Item, *quod Clerici, nisi pro bonis feudalibus, prout continetur in conventionibus, inter dictum Regem, et Romanam Ecclesiam habitis, ad judicia saecularia non trahantur.*

4 Cap. item statuimus quod Ecclesiae.

4. Item, *quod Ecclesiae in toto Regno praedicto gaudeant privilegio, eis per communia jura indulto, et illi, qui ad eas confugiunt, ab inde non extrahantur inviti, nisi in casibus a jure permissis.*

5. Cap. item statuimus quod domus.

5. Item, *quod qui in domum Religiosorum, Praelatorum, et aliarum Ecclesiasticarum Personarum recepti fuerint, ibi criminalia judicia exercere aliquatenus non praesumant, nec lectos, vel res eorum contra voluntatem ipsorum accipiant; et si secus factum fuerit, post restitutionem, et emendationem damni, si Comes fuerit, vel Baro, qui contrafecerit, teneatur ad poenam duodecim unciarum, si simplex miles, ad sex; si burgensis, ad tres.*

6. Cap. item statuimus quod Officiales. Laici in electionibus Praelatorum non se immisceant, nisi quatenus pro jure patronatus eis competat.

6. Item, *quod Comites, Barones, Officiales, et aliae quaecunque personae laicales, non intromittant se de electionibus Praelatorum, vel collationibus praebendarum, seu quorumlibet Ecclesiasticorum beneficiorum, directe, vel indirecte, nec de aliis ad spiritualia pertinentibus, nisi quantum ratione jurispatronatus aliquibus competit, vel ex privilegio est concessum. Nec propter Praelatos, Capitula Ecclesiarum, seu Conventus, Piorum Locorum, ipsorum consanguinei, vel vasalli quomodolibet molestentur.*

7. Cap. item statuimus quod Clericis.

7. Item, *quod Clerici, qui clericaliter vivunt, in collectis, et exactionibus aliis quibuscumque, nec pro bonis Ecclesiasticis, nec pro patrimonialibus de portionibus, eis legitime contingentibus, cum aliis teneantur.*

8. Cap. item statuimus quod possessiones. Res donatae Ecclesiis transeant cum onere suo.

8. Item, *quod res, et possessiones, quae non sunt in aliquo Curiae, vel aliis obligatae, donari possint Ecclesiis, et legari, sed si ea obligatione teneantur, propter quam datio, et legatum, vel donatio de jure impediri possit: hoc casu res, et possessiones hujusmodi praedictis titulis cum onere suo ad Ecclesias transferant.*

A Cap. item statuimus quod vasalli.

Item, *quod vasalli Ecclesiarum, qui ea, quae habent, ab Ecclesiis tenent, et sunt ad servitia personalia obligati, officia, per Curiam, Comites, Barones; vel alios sine ipsorum Praelatorum licentia nullatenus committantur.*

9. Cap. item statuimus quod privilegia.

9. Item, *quod privilegia, et jura concessa Ecclesiis, et Ecclesiasticis Personis a Catholicis, et antiquis Regibus Siciliae, in quorum possessione existunt, serventur illaesa; de illis vero, in quorum possessione non sunt, fiat eis sine difficultate justitia in Curia competenti.*

10. Cap. item statuimus quod Officiales.

10. Item, *quod Officiales, et Commissarii Curiae, possessiones, et res, quae ab Ecclesiis possidentur, non auferant, nec in ipsis easdem Ecclesias contra justitiam molestare aliquo modo praesumant.*

11. Cap. item statuimus quod Officiales, vel Saeculares.

11. Item, *quod Officiales, seu saeculares personae se nullatenus intromittant ad cognoscendum de aliquo crimine Ecclesiastico, nec impediant Praelatos, aut alios ipsorum Officiales, quin de* bu-

hujusmodi crimine libere cognoscant, et puniant, ut est juris.

12. Cap. item statuimus quod Justitiarii, vel alii.

12. Item. *quod Justitiarii, vel alii Officiales, Vasallos Ecclesiarum, coram se, vel ad ipsorum judicium in civilibus trahere non praesumant.*

13. Cap. item statuimus quod Praelati Ecclesiarum.

13. Item, *quod Praelati Ecclesiarum, et Ecclesiasticae Personae, aut Officiales ipsorum vasallos debitores suos possint, prout competit, eos compellere ad satisfaciendum sibi de debitis, et juribus eorundem, contradictione aliqua legitime non obstante.*

14. Cap. item statuimus quod si vasalli.
Praelatorum vasalli, rebus Ecclesiae relictis possunt, si voluerint, confugere, nisi sint obligati ratione personae.

14. Item, *licet idem Princeps statuerit aliqua de vasallis Ecclesiarum, eis ad personalia servitia obligatis, si forsan a Terris, in quibus morari debent, aufugerent, per Praelatos, et Personas Ecclesiasticas revocandis. Nos autem dicimus distinguendum, ut si ratione personae ad hujusmodi servitia teneantur, possint, si recesserint, legitime revocari; si vero tenentur rerum tantummodo ratione, et recedere voluerint, res ipsas Ecclesiis, et personis ejusdem omnino dimittere compellantur.*

15. Cap. item statuimus quod Judaeis.

15. Item, *quod Judaeis, qui sunt Ecclesiarum Vassalli, nulla committantur officia, nec eis aliae oppressiones, vel gravamina inferantur.* Nos itaque cum fratribus nostris deliberatione habita praemissa in favorem Ecclesiarum DEI, et Ministrorum ejus, attendentes, inducta de ipsorum fratrum consilio, et assensu, ac plenitudine potestatis, ea firmiter perpetuo robur statuimus obtinere, ipsaque praecipimus, perpetuis temporibus inviolabiliter observari; Decernimus ergo, quod nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrae Constitutionis, atque decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis DEI, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus, noverit incursurum. Cum igitur plurium fidelium nostrorum Ducatus praedicti ad Nos querela devenerit, quod quamplurimi fuerunt, et sunt in Ducatu praedicto, qui se Clericos asserant, nec clericaliter vivunt, sed potius negotiationibus, et quaestibus saecularibus, quam divinis, vacaverunt, et vacant officiis, quidam ex eis, nec habitum, nec tonsuram clericalem detulerunt, aut deferunt, et quidam, et si hujusmodi habitus, et tonsuram clericalem detulerint, aut deferant, negotiis communibus saecularibus, praesertim officiis inhonestis, sive prohibitis minime se abstinuerunt, quorum quidam vilibus se immiscuerunt, nihil de Clerico praetendentes, nisi forte solum habitum, et tonsuram; sordida, ac vilia exercentes, quae etiam in profanis dedecent, quorum quidam etiam publice suas operas locaverunt, et locant ad arandum, fodiendum, et similia sordida faciendum. Quidam vero, etsi clericaliter vivere visi fuerunt, ac videantur, tamen non contenti hujusmodi sibi concessa immunitate pro bonis Ecclesiasticis, et patrimonialibus de portionibus, eis legitime contingentibus, ut dictis in hoc Regno Capitulis disponitur, sed etiam pro bonis aliis, eis aliunde quaesitis, non pro Ecclesiis, sed pro ipsis, in gravamen fidelium nostrorum, cum quibus pro illis in hoc Regno contribuere tenentur, et debent, gaudere, nituntur, ut pro illis cum aliis fidelibus nostris in hujusmodi oneribus, non contribuant. Nos igitur, attendentes, quod Christus Tributa Caesari monet reddi, quia propter bella necessaria militi stipendia praebentur, quadam enim providentia stipendia militibus constituta sunt: ne dum sumptus quaeritur, praedo crassetur, et quod, nisi nostris in his fidelibus justis provideatur remediis ad tributa nobis praestanda, sive fisca-

Clerici, non incedentes in habitu, et tonsura, trina monitione praecedente, tenentur ad functiones fiscales, et ad collectas pro bonis quibuscumque.

fiscales functiones nobis debitas insufficientes redduntur, praesertim dum sub praetextu clericalis muneris, quod quidem minime impleverint, ab his se muneribus conantur subtrahere: quorum fraudibus merito censemus obviandum, ne quis sub specie muneris, quod minime exequitur, alterius muneris oneribus relevetur: Vobis tenore praesentium de certa nostra scientia, cum Consilii nostri matura deliberatione, *Dicimus, et mandamus, quatenus receptis praesentibus singules Praelatos Ducatus praedicti, moneri, requiri, et exhortari mandetis, et faciatis, quod suarum Civitatum, et Dioecesum Clericos uominatim, semel, bis, et tertio moneant, quod clericaliter viventes, habitum, et tonsuram clericalem deferant., Diviuis Officiis (ut tenentur) intendant, et a negotiationibus, quae Clericis sunt probibitae, et aliis, quae Clericos uon decent, se abstineant, nec ad ea redeaut, sive alia reassumant, de quibus quidem monitionibus sic inde per eos factis, vos suis literis inde reddant certiores, ut qui contra fecerint, et qui hactenus miuime clericaliter vixeruut, quominus eum aliis, nou contribuant iu fiscalibus functionibus pro eorum bonis quibuscumque, minime defendant: quiuimo eosdem cogant ad contributionem hujusmodi cum aliis nostris fidelibus pro bouis eisdem: Nec nou alios Clericos quoscumque, qui etiam clericaliter vixerunt, ad contribuendum cum aliis in eisdem fiscalibus functionibus Nobis debitis, et debendis pro bouis aliis, quam Ecclesiasticis, et patrimouialibus, de portionibus, eis legitime contigentibus, efficaciter compellautur; ut inde nostrorum fidelium omnis cesset querela: scituri, quod nisi in bis celeriter, et debite provideatur, cum boc contra quietem publicam tendere videatur, Nos opportunis debitis pro revelatione, et quiete nostrorum fidelium providere curabimus: De quibus quidem inde sequutis monitionibus, requisitionibus, et exbortatieuibus, Nostris vestris literis informare curetis, et quicquid per siugulos eorum inde factum fuerit, Majestati nostrae fideliter referre, ut inde per Nos, quid expedire videbitur, valeat debite provideri.* In quorum testimonium etc. Dat. in Castro Novo Neap. per Spectabilem, et Magnific. Virum Honoratum Caetanum, etc. die 25. Maii 1466. Rex Ferdinandus. Pascaf. Garlon. N. A. de Monti Locumtenens Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.

Die 25. Maji 1466. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Clerici conjugati a functionibus fiscalibus non sunt immunes.

Nuper ad Majestatem Nostram plurium Universitatum Provinciarum praedictarum nostrorum fidelium querela pervenit, quod nonnulli in eis sunt, qui se Clericos asserunt, et cum uxoribus vixerunt, et vivunt, et onera collectarum, et fiscalium functiones cum eis, pro rata contingentes, subire recusant: super quo Majestati Nostrae remedio suppliciter postulato: Nos, attendentes, quod nec communi jure, nec Regni hujus Constitutionibus, et Capitulis, Clerici conjugati, quantumcumque unicam, et virginem duxerint uxorem, et tonsuram, et vestes deferant clericales, ab hujusmodi oneribus, et solutionibus sunt exempti: *Volumus; et tenore praesentium de certa nostra scientia, et cum Ceusilii nostri matura deliberatiene, mandamus, quatenus dictarum Provinciarum singulos Clericos conjugates efficaciter cogatis, et compelli mandetis, et faciatis, quod in collectis omnibus, et fiscalibus functionibus, ceterisque oneribus Universitatum, Civitatum, Terrarum, et Locorum dictarum Provinciarum, quomodolibet imminentibus,*

bus, contribuant, et teneantur pro rata, unumquemque tangente: cum ipsi conjugati Clerici a Laicis in nullo alio differant, nisi quod pro commissis ab eis excessibus, vel delictis, trahi non possint criminaliter, aut civiliter ad judicium saeculare: etsi quis in eos manus injecerint violentas, excommunicationem incurrat; qui etiam non gaudent, nisi tonsuram, et vestes deferant clericales, has nostras literas vobis propterea dirigentes, quas, ut in singulorum notitiam deveniant, publicari more solito, mandetis, in Civitatibus, et locis insignibus dictarum Provinciarum, munitas magno Majestatis Nostrae Sigillo. Datum in Castro nostro Civitatis Aversae per Magnif. U. J. D. Consiliarium nostrum dilectum Lucam Tozolum Romanum, Locumtenentem, Fundorum Comitem, Logothetam, et Protonotarium, die 24. Maii *1469*. similes directae fuerunt aliis Commissariis. Rex Ferdinandus. Paschas. Garlon. N. A. de Monti. Locumtenens Magni Camerarii, Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.

Die 24. Maji 1469. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA III.

Ecclesiasticae Personae pro bonis, ad eas a Laicis provenientibus titulo alienationis, solvant collectas.

PEr molte querele avute da' nostri Sudditi, che i beni ne' catasti, ed apprezzi delle loro Terre, ed Università, ascritti, e tassati per li pagamenti de' Secolari, ciascun anno alla nostra Corte dovuto per gli uomini del presente Regno, per convenzione *olim* avuta tra la Maestà della felice memoria del Re Alfonso nostro colendissimo Genitore, e l' Università, e gli uomini del Regno predetto, fino alla somma di ducati 230. m. per anno, sono stati, e sono per diversi contratti alienati, e trasportati in Cherici, e Persone Ecclesiastiche, e tuttavia si alienano per persone, le quali avanti le loro alienazioni contribuivano nel pagamento da farsi per le Terre, ed Università, nel Territorio delle quali erano siti, e posti nel pagamento della somma predetta, e per quegli essere indi alienati ne' detti Cherici, e Persone Ecclesiastiche, si debba per que' beni così alienati contribuire al pagamento predetto: Al che non provvedendosi, i nostri Sudditi molto meno potrebbero comportare il carico del pagamento predetto, mancandosi la contribuzione, che *alias* avanti di tale alienazione, per tali beni si facea nel pagamento. Pertanto „ Vogliamo, e di certa nostra scienza commettiamo, e mandiamo, che provvediate, mandiate, e facciate, che per tali beni così alienati, e che *de cetero* si alieneranno ne' Cherici, e Persone Ecclesiastiche, si contribuisca nel detto pagamento per lo possessore di quei Cherici, o Persone Ecclesiastiche, o altre, che fossero, così come prima, per quel che si contribuiva, e si dovea contribuire per li Laici alienatori di quelli, tanto per lo passato dopo l'alienazione di quelli fatta, *ut supra*, quanto per l'avvenire; ed essendo i possessori di quegli a tale contribuzione renitenti, si pigli tanto da' detti beni, e frutti di quelli pervenuti, e perventuri, che ne sia sodisfatto a quello, che dovuto sarà a tal contribuzione da farsi, *ut supra*, per li beni predetti, significando a' Prelati, ed Ordinarj de' luoghi, ne' quali si provvederà detta contribuzione, che a quella non diano alcuno impedimento, se la nostra grazia avranno cara, e desiderano di far cose a Noi grate ". *Datum in Ca-*

Die 3. Mart. 1473. Rex Ferdinandus.

stro Novo Neap. 3. Martii 1473. Rex Ferdinandus: A. Secretarius.

PRAMMATICA IV.

Diaconi selvatici, seu Clerici primae tonsurae non gaudeant privilegiis Clericorum, nisi quatenus Ecclesiae inserviunt, et in Divinis Officii permaneant.

QUemadmodum canonicis, civilibusque Constitutionibus praeceptum est, quod Clerici, qui verae Religioni inserviunt, Ecclesiastica fruantur Jurisdictione, atque libertate: Ità est Juri Divino, et humano consentaneum, ut qui se falso, et dolo Clericos profitentur, cum sint re ipsa mere Laici; nihilominus, judiciis, legibusque civilibus subjaceant, ne impunitate, et veluti quadam licentia, peccandi praebeatur occasio, et hujusmodi fraudum, et circumventionum, fructum percipere glorientur: cum itaque in hoc nostro Regno, quamplures hi sint mere Laici, tam conjugati, quam soluti, qui sub velamine cujusdam spiritualis characteris primae tonsurae clericatum assumunt, quo se magis excessibus, et criminibus immiscere possint, et gladii saecularis judicium evadere, forum civilem declinare, laicales solutiones; fiscalesque functiones, ac cetera munera, oneraque civilia evitare; quo fit, ut per eosdem falsos Clericos, qui se vulgo Diaconos selvaticos appellant, plurima enormissima contra jus, et fas patrentur, in D. O. M. contemptum, Regalis fastigii dedecus, justitiae, statusque pacifici evidentissimam laesionem. Idcirco volentes huic morbo, ne populos inficiat, salubriter mederi, priscis legum sanctionibus praedecessorum Regum ordinationibus inhaerentes, ex certa scientia, Nostrique Sacri Consilii deliberatione matura, consulto, inviolabiliterque per hanc nostram Pragmaticam sanctionem *Ordinamus, atque sancimus, quod omnes, et singuli supradicti Diaconi selvatici, vulgo appellati; seu Clerici primae tonsurae, praesentes, et futuri; qui gaudere decernunt, atque decreverint privilegio clericali, Divinis Officiis horis congruis deservire, et personaliter interesse Ecclesiae, actu deservire personali, prout Sacrorum Canonum instituta praecipiunt, et ad eorum spectat officium: quo casu quamdiu in statu clericali, et officio permanserint, et a saecularibus negotiis se abstinuerint, volumus, quod Ecclesiastica fruantur libertate, et fori Ecclesiastici privilegio gaudeant; Verum, quia rationi, et honestati repugnet, quod Clerici rebus temporalibus, et laicalibus se immisceant eisdem muneribus publicis, et officiis Regiis, et laicalibus decernimus non laetari; quod si nomine solum Clericos, et Diaconos de cetero voluerint profiteri, cum moribus, habitu, et officiis, ac exercitiis sint mere Laici, cum id fiere in fraudem dignoscatur, eos veluti vere Laicos censemus, atque decernimus foro saeculari esse suppositos, et coram Judicibus saecularibus civiliter, et criminaliter posse, et debere conveniri, munera, oneraque civilia subire constituimus, solutiones, functionesque fiscales non evadere.* Quapropter Illust. et Rever. D. Alphonso de Aragonia Primogenito Duci Calabriae, D. Federico de Aragonia, et D. Joanni Apostolico Protonotario Locumtenenti nostro Generali, et ceteris filiis nostris mentem nostram declarantes: Praeterea hujus Regni Magistro Justitiario, et Magno Camerario, et ceteris hujus Regni Collateralibus, eorumque Locumtenentibus, et Substitutis, Viceregibus, Justitiariis, Thesaurariis, Commissariis juriumque fiscalibus, Perceptoribus, Capitaneis, Jusdicentibus, Assessoribus, Officialibus, Magistratibus, ceterisque, cujusvis status, gradus, conditionis, potestatis, dignitatis, et officii, existant, majoribus,

et

et minoribus, praesentibus, et futuris, ad quos spectat, seu spectabit, et praesentes devenerint, scienter, et consulto dicimus, et mandamus, quatenus ordinationem, et Pragmaticam praesentem in singulis locis jurisdictionis eorum voce praeconia, in consuetis locis publicari faciant, et publicationem ipsam annotari, ne quisquam valeat ignorantiam allegare, eamdemque vero ita publicatam teneant, observentque ad unguem, teneri, observarique faciant, per quoscumque omni sinistra interpretatione cessante. In quorum fidem praesentes fieri jussimus, magno Majestatis nostrae sigillo pendenti munitas. *Datum in Castro Novo Neap. per Magnificum virum Lucam Tozolum Romanum Locumtenentem Fundorum Comitem, Logothetam, et Protonotarium. Die 23. Aprilis 1479. Rex Ferdinandus. Pascas. Carlon. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.*

Die 23. Apr. 1479. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA V.

Gaudeant Clerici primae tonsurae, si continue in habitu, et tonsura incedant, horis congruis deserviant, et ipsis intersint, alias, ut meri laici reputentur.

Pragm. 4. Illa pragm. et ejus dispositio expiravit finito officio, et Regimine disponentis, ut declarat *Perans in cons* 14 et refert *Capycius in dec.* 161. *in fin* ad de *Giorb. cons.* 12.

NOi intendiamo, che molti varj, e diversi delinquenti, per evitare la condegna punizione, allegano esser Cherici, benchè *primae tonsurae tantum, et cum clypeo* di detto clericato intendono poter declinare il foro civile, presentando le significatorie del Vicario, facile a significare, se detti delinquenti adempissero quello, che loro incumbe per poter fruire i privilegj clericali. Ed essendo questo pernicioso al ben vivere, e bene publico di questo Regno, come l'esperienza ogni dì dimostra; Non senza giustissima causa la felice memoria del Re Ferdinando Primo promulgò *Prammatica sanzione* edita a' 23. di Aprile 1479. Intitolata, *quod Diaconi, vulgo detti Selvatici, etc.* contenente in effetto, *quod Diaconi primae tonsurae deberent ubique assidue, et continue incedere in habitu, et tonsura clericali, Divinis Officiis horis congruis deservire, et personaliter interesse, ac Ecclesiae actu deservire personali*, per potter godere i privilegj clericali; altrimenti *in cunctis* fossero trattati come meri laici, *et civiliter, et criminaliter*, si convenissero *coram Judicibus saecularibus*, come più largamente *in detta Prammatica* si contiene. Il tenore della quale vogliamo *ex certa scientia*, che si abbia per espresso, ac in queste nostre lettere fosse *de verbo ad verbum* inserto. E perchè la Cattolica Maestà del Re nostro ha ordinato, che tutte le cose ordinate, disposte, e sancite, per la prefata felice memoria del Re Ferdinando, nelle quali s'include detta Prammatica, si debbano *inviolabiliter* osservare; Per tanto Noi „ Vogliamo, e „ per la presente ordiniamo, e comanr „ diamo *expresse, ex certa nostra scien-* „ *tia*, che tanto per questa Gran Corte „ della Vicaria, come *per quoscum-* „ *que Judices in quibuscumque causis*, „ *etiam pendentibus, quarum status ha-* „ *beatur pro expresso*, in tutto questo „ Regno si debba osservare detta Pram- „ matica del Re Ferdinando Primo, „ *juxta sui seriem, et tenorem. Decer-* „ *nentes expresse eadem certa scientia* „ *nostra*, tutto quello, che fosse sta- „ to in contrario attentato, *et de ce-* „ *tero* si presumesse attentare contra „ la forma, e tenor della Prammati- „ ca prefata, *ex nunc, prout ex tunc*, „ *et e contra* sia nullo, irrito, ed ina- „ ne ". *Dat. Neap. in Castro Novo 10. Martii 1519. Il Conte Luogoten. Gen. Vid. Montalt. Reg.*

Die 10. Mart. 1519. Il Conte.

PRAMMATICA VI.

Trina monitione praevia, Clericis arma portantibus tollantur, ut Deo debitum reddant cultum.

ARmorum usus sanctione canonica Clericis est exprese prohibitus, quamvis humanis legibus inconsulto Principe generaliter sit omnibus interdictus: Arma quidem Clericorum sint orationes, et lacrymae, cum commode nequeant saeculo, et DEO pariter militare: cum enim de sorte sint Domini, bonis moribus, et religioso habitu suae professionis vocabulum praebere teneantur, ut inter cetera clericali modestia congrua arma non sumant, minus longe percutiant, ac cum ipsis incedant, ejus prohibitio dicto ex divino maxime praecepto colligitur, at Sanctorum Patrum doctrina saepius declaratur: namque Princeps Primus inter illos electus a Domino, dum exerceret materialem gladium, ut Magistrum suum a Judaeorum injuria defensaret vocem ejus audivit aperte dicentis: *Converte gladium tuum in locum suum*; ac si exprese inhiberetur eidem, ne ferro percuteret, ut materialis gladii exercitium non haberet ulterius. Sane ad audientiam nostram frequens pulsavit instantia, mentemque clamosa insinuatio fatigavit, quod nonnulli Clerici Regni Siciliae ex electione divina sortis deputati divinis obsequiis, minus debito munus hujus electionis implentes, arma sumunt illicite: cum his enim incedunt, saepe percutiunt, et ex ipsis seditiones graves, nefandos excessus, et turbulenta scandala frequenter inducunt, in quibus eo molestius premimus, et impressius anxiamur, quo per hoc clericalis forma in fonte contemnitur, cum irreverentia nostrae auctoritatis; et nominis a subjectorum periculo sejungatur, ac divinis nominis injuriam importet, nonne per hoc divinus cultus dispendiose negligitur, et exempli perniciosi materia damnabiliter in laicis properatur? nonne potestatem habentes a divina potestate legitima, qui non sine causa contemnitur, imperio regiminis quodammodo minoramus? Eapropter fidelitati tuae praesenti nostra jussione, *Praecipimus, quatenus, sublato cujuscumque morae dispendio, universos Archiepiscopos, Abbates, Priores, Praeceptores cujusque Ordinis, et alios Ecclesiarum Praelatos, decretae vobis Provinciae ex potestate culminis nostri requiratis expresse, quod quilibet Clericos suae jurisdictioni subjectos, cujuscumque status, et conditionis existant, exhortentur, et moneant, tria monitione praemissa, ut nullus eorum portet arma prohibita, publice, vel occulte, de qua monitione, et requisitione scriptum competens vos habere pro cautela volumus, tempore vestro producendum, quod si post trinam monitionem praefatam Clericos ipsos inveneritis arma portantes, non obstante privilegio clericali, de quo propter talem contumaciam, et excessum, subsidium aliquod habere non debeant, contra eos procedatis libere, sicut facti gravitas exigit, et rigor justitiae patitur, sed non ante tertiam monitionem jam dictam Clericis ipsis arma ferentibus, maxime arma, quae portant, sine aliqua tamen injuria personali tollatis, ut ex his nocere nequeant, per quod tollatur ipsis dissidendi materia, succidatur nocendi facultas, et sic divagantium reformetur audacia, quo Divino Numini devotum praestent obsequium, et cultus debitus clericalis ordinis reverentius impendatur, quo, et dignitati vestrae, et auctoritati pariter honor inde perveniat, et subjectis nostris amoenitatis optatae tranquillitas accedat*, Volumus igitur, et mandamus vobis, ut vos, et successores vestri ordinationem hanc in toto Regno, ubi unus, adjacens fuerit, et ingruentia casus sua-

suaserint, opportune servetis tenaciter, donec provisum consilium aliud duxerit ordinandum. *Dat. etc. Rex Robertus*.

Rex Robertus.

Ex gratiis concessis anno 1737.

(*) PRAMMATICA VII.

Immunitas vectigalium Clericis conjugatis non conceditur

ITem: Perchè i Chierici conjugati, con solo ripigliar l'abito, e tonsura pretendono di essere immuni da' pubblici pesi, con grave danno delle povere Università, quando a tale effetto si richiede ancora lo attendere a' Divini Officj, e l'astenersi dalle negoziazioni indecenti allo stato Clericale, secondo la Prammatica. 1. §. 13., e le Prammatiche 4. e 5. * supplicano V. M. a dar le providenze opportune, affinchè le Università non siano fraudate da tal sorte di Chierici: *Placet, jura Regis, et Civium nullatenus imminui* ...

si servitio Ecclesiae non incumbunt, vel negotiationes illicitas exerceant.

* h. t.

DE COMMERCIO,

SEU

CONSUETUDINE INTER TURCAS, ET ALIOS SACRO FONTE ABLUTOS

TIT. XLVIII

PRAMMATICA PRIMA.

Prohibetur familiaritas inter Turcos, et Mauros, et alios Baptismi Sacramento renatos.

RItrovandosi in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, ed in molti altri luoghi del presente Regno molto numero di Mori, e Turchi Cristiani, che sono liberi, e franchi, i quali intendiamo, che abitano, ed hanno conversazione, e parte con altri Mori, e Turchi, i quali vivono colla legge, e setta loro, e che dal risedere, e conversare insieme ne nascono infiniti inconvenienti, e principalmente, che i detti Mori, e Turchi, che non sono Cristiani, pervertono quelli, che sono già venuti alla Santa Fede Cattolica, perchè tornino alla lor setta Maomettana, dando loro mali esempj, in disservizio di Nostro Signore DIO, e di Sua Maestà: Volendo Noi in questo provvedere, per quel che conviene al quieto, e Cattolico vivere, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto per lo presente Bando „ ordinare, che tra' Turchi, e Mori non „ fatti Cristiani, e Mori, e Turchi „ fatti Cristiani, e liberi, non sia „ coabitazione insieme in una medesima casa, pratica, conversazione, „ nè commercio alcuno, nè congregazione, per qualsivoglia occasione „ di parentado, amicizia, mangiare, „ bere, dormire, o trattare insieme, „ sot-

Poena triremis per quinquennium, vel perpetua.

,, sotto pena agli uni, ed agli altri, ,, che contravvenissero, di cinque anni di galea la prima volta, e di galea in vita la seconda volta; eccettuando solo quelli, che incontrandosi per istrada casualmente, si dicessero poche parole, senza andare insieme, nè fermarsi, nè fare un medesimo cammino parlando, poichè non intendendosi il loro idioma, potrebbero, sotto colore, che vanno camminando per la strada, fraudare la presente disposizione, ed ordine.

Turcae injuriis non afficiant baptismatis Fonte lustratos.

,, 2. E di più sotto pena di galea in vita con comminazione, che se si ritrovassero in terra fuggiti dalle galee, incorrano nella pena di morte naturale, si ordina, e comanda, che niun Turco, o Moro ardisca sotto qualsivoglia pretesto, o colore, fare alcune sorte d'ingiurie con parole, o con fatti a' Mori, o Turchi battezzati, nè schernirli, nè ingiuriarli, perchè sieno venuti alla S. Fede Cattolica.

Turcae, et Mauri deferant supra vestes fasciam croceam latam quatuor digitis.

3. Ed acciocchè il presente nostro ordine, e Bando non sia elusorio con frode de' predetti, ma come importante al servizio di N. S., e della Santa Fede, abbia la sua esecuzione: considerando, che contravvenendo i predetti potrebbero allegare i fatti Cristiani, che credeano, che gli altri fossero similmente Cristiani, e quelli, che poi sono Cristiani allegare, che non sapeano, che gli altri erano fatti Cristiani, non ostante che gli uni, e gli altri si conoscessero: Per tanto rimediando a questo inconveniente ,, Ordiniamo, che tutt'i Mori, e Turchi non fatti Cristiani, debbano portare una fascia al vestito che portano, di panno giallo, larga quattro dita.

4. *Praeterea*, perchè per alcuni degni rispetti, e cause, moventi la mente nostra, vogliamo avere notizia di tutt'i Mori, e Turchi franchi, non fatti Cristiani, tanto uomini, come donne, che sono in questa predetta Fedelissima Città di Napoli, per questo per tenore del presente Bando ,, S'ordina, e comanda a tutt'i predetti, che fra il termine di dieci giorni dopo la pubblicazione da esso in avanti, debbano comparire avanti al Magnifico Reggente della Gran Corte della Vicaria a farsi allestire, ed annotare; dichiarando la Terra di dove sono, i loro nomi, e cognomi, e di chi sono stati schiavi, sotto pena agli uomini della galea perpetua, ed alle donne di essere schiave ". E tutte le cose predette comandiamo, che si eseguano irremisibilmente contra de' contravvegnenti. *Datum Neap. die 22. mensis Octobr. 1571. Anton. Card. de Granvela. Vid. Salernit. Reg. Lobera Prosecret. In Bann. 1. fol. 30.*

Poena triremis perpetuae, et servitutis.

Die 22. Oct. 1571. Card. Granvela.

PRAMMATICA II.

A Nostra notizia è pervenuto, che in questa Fedelissima Città di Napoli vi sono alcuni Turchi, parte schiavi di persone particolari, e parte liberi, e che quei vadano senza niuno segnale d'essere Turchi, con tagliarsi anche il cerro, che sogliono portare in mezzo della testa, per potere in questo modo ingannare le donne, colle quali hanno che fare, dando loro ad intendere, che sieno Cristiani, per pigliarsi dopo i figliuoli, che partoriscono in questo modo con pretesto di far quegli allevare fuori, e di poi li lasciano senza far battezzare, e restando dette donne con buona fede, che detti Schiavi sieno Cristiani, non riparano al detto in-

Turcae portent signum in capillis super capite, sub poena, et intus etiam patronis Turcarum.

gan-

ganno. E convenendo al servizio di N. S. DIO provvedere in ciò d' opportuno rimedio, affinchè si eviti tanto grande inconveniente; Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Diciamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che tutti, e quali si vogliano Turchi esistenti in „ questa predetta Città, tanto schiavi di persone particolari, come liberi, da oggi in avanti, sotto pena d' anni sette di galea, debbano „ portare il cerro predetto in testa, „ e che non facciano crescere i capelli per cuoprire detto cerro, acciocchè possano esser conosciuti per „ tali; Ed i Padroni de' detti Schiavi non permettano, che quelli vadano senza detti cerri in testa, „ sotto pena di perdere i predetti loro Schiavi, e di ducati mille, da „ applicarsi al Regio Fisco; qual „ pena vogliamo, che si esegua irremisibilmente contra de' trasgressori, ordinando ancora, e comandando espressamente, che tutti que' „ Turchi, che sin ora sono andati „ senza detto cerro; che sono liberi, „ abbiano da andare fra il termine „ di giorni dieci decorrendi dal dì „ della pubblicazione di questo, a „ scriversi, e dare il nome allo Spettabile Reggente della Gran Corte „ della Vicaria, affinchè possa tener „ notizia di quelli, che sono liberi". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti. *Dat. Neap. die* 11. *mensis Junii* 1657. *El Conde de Castrillo. Vid. Sobremonte Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Burgo Reg. Vid. Galeota Reg. Vid. Musettula Reg. D. Coppula Secret.*

Poena annorum septem triremis.

Poena amissionis, et ducat. 1000.

Die 11. Junii 1657. El Conde de Castrillo.

DE

DE COMMISSARIIS, ET EXEQVVTORIBVS

TIT. XLIX

PRAMMATICA PRIMA.

Ex §. 8. Pragm. C. V. Anno 1540.

Non exeant extra Civitatem Regii Officiales, nisi cum literis Regiis debito taxato salario, et in reditu reddant gestorum rationem.

ITem *volumus, quod in causis levibus, et modicae importantiae Judices M. C. Vic. vel aliorum Tribunalium, extra Civitatem Neap. cum amplissima facultate (ut assolet) non mittantur, sed tantum in causis gravibus, magnique ponderis, et momenti, in quibus de ordine, et mandato Proregis nostri, et Consilii Collateralis mitti debeant, eliganturque ad hoc viri honestatis, et bonae conscientiae fama probati; qui quidem, quod in eorum commissionibus fuerit declaratum, et ea alia, qua per Regias Pragmaticas permittuntur, accipere debeant; Delicta vero nec commutare, nec componere possint, et in regressu a commissionibus dent omnium, quae gesserint, et rationem, et computum in Tribunali, a quo missi fuerint, reddere, servando tamen circa hujusmodi Commissarios transmittendos id, quod continetur in capitulis, et gratiis, quas in generali parlamento mensibus proxime praeteritis in Civit. Neap. per Proregem nostro nomine celebrato dictae Civitati, et Regno concessimus.*

Prag. 3. §. 7. 8. de offic. Mag. Justitiar. 1540. Carol. V. Imp.

PRAMMATICA II.

Praeter personas, intuitu officii approbatas omnes commissarii praestent cautionem, in reditu de stando juri, et servent ordines, his sibi datos, caeterique Regii officiales administrent data his forma. Concordat pr. 5. §. 9. de off. Mag. Justitiar.

IS est Regum, et eorum omnium finis, qui gubernandis mortalibus praepositi a DEO sunt, cujus consilio, tum omnia, tum hoc praecipue fieri credendum est, ut eorum quibus praesunt commodis, utilitatique serviant, efficientque, ut ii, qui eorum imperio sunt, quam beatissimi sint, nihil, vel certe satis parum, ad suam propriam utilitatem referentis, hac enim lege, et conditione regendarum Civitatum gubernacula a DEO Optimo Maximo acceperunt, ab eodemque humani generis moderatio, et gubernatio, quae ad ipsum solum pertinebat, communicata eis est, et in tam pulcrae societatis partem admissi, ut cum tot commoda ipsi quasi quaedam laborum suorum praemia, a populis, quos regunt, sentiant, tanquam ad omnia jussa patientiam consequantur, quo eorum quieti, tranquillitatique consulant, cogitant, quotidie, invigilentque, et desudent ipsi, quo magis illam in dies sanctam, rectam, integramque conservent, et pro tanto DEI munere saltem hoc illi debitae observantiae, meritumque gratitudinis pignus rependant. Quapropter Nos, ex quo tempore Reg. et Cathol. Majestatis nomine, ad hoc Regnum gubernandum accessimus, nihil antiquius, clariusque habuimus, quam ut abusionibus, inobservantiis, et vulnerationibus *Constit. Cap. et Pragm. Regni*, aliqua ex parte moderemur, populo sumptibus, quibus in Regios Ministros exhauriri invenimus, levaremus, Magistratibus, quibus Respublica continetur, et a quibus tota fere

re earum gentium, quae legibus, et moribus reguntur, salus pendet, modum aliquem praescriberemus, denique publicis commodis, salutique, ad quam omnes nostras cogitationes, consiliaque duximus, quoad fieri posset, provideremus. Quare, cum inter alias Regni Pragm. eam inveniremus non observari, quae super Commissariis transmittendis promulgata, editaque a Praedecessoribus extat sub die 7. Mensis Februarii 1536. tenoris sequentis, videlicet.

Quum nostrae intentionis semper fuerit, et sit providere, ne Regii Subditi indebite graventur, considerantes, quod multoties contingit per Sac. Regium Consil. Mag. Cur. Vicariae, Reg. Cameram Summariae, et alia Tribunalia Regia, existentia tam in Civitate Neap. quam in Provinciis Regni, destinari, transmitti Commissarios, et Exequutores pro aliquibus causis, et exequutionibus exequendis. Et cum Caesarea Majestas ad resecandum numerum Commissariorum, qui ruptis eorum commissionum finibus, varias Populi inferunt vexationes, et contra mentem nostram exquisitis fraudibus, quae sibi interdicta noverint, usurpare conantur, infrascriptam Pragm. sanctionem ediderit, tenoris sequentis §. 7.

Non mittantur; nisi pro causa urgenti Regia facultate obtenta, et mittendi nihil accipiant praeter taxatum salarium.

2. Et ut moderetur Commissariorum frequentia, a quibus multa mala audivimus, et gravamina Subditis nostris inferri; *Mandamus, ut de cetero neque a Regiis Tribunalibus, neque a Gubernatoribus, et Auditoribus Provinciarum possint deputari, vel mitti Commissarii Generales, neque speciales, sed quando necessitas occurreris mittendi extra locum dictorum Tribunalium, committatur Ordinariis locorum Gubernatoribus, vel Auditoribus Provinciarum, quibus commissio erit exequendi, vel etiam Magistri Portulanis, seu Perceptoribus, si talia fuerint negotia, quae illis committi possint; et si casus occurrit mittendi specialem Commissarium ex justa aliqua causa, non possint mitti sine expressa licentia Illustris. Viceregis in scriptis, sed secundum qualitatem personae debeat per dictum Illustris. Viceregem taxari salarium moderatum, habita consideratione ad salarium, quod alias recepit, si fuerit Officialis. Non intendimus tamen comprehendere Commissarios, qui pro examinandis testibus in causis vertentibus necessario mittuntur, aut pro aliqua informatione recipienda, seu pro exequutione sententiarum, seu decretorum. Quibus volumus solvi salarium, per Regiam Pragmaticam ordinatum, et non ultra, etiam a sponte dantibus. Injungimus per praesentem specialem curam Illustri Viceregi investigandi, et puniendi rigorose dictos Commissarios, si illos reperierit, aliquid ultra commissa, vel aliquas extorsiones, seu concussiones commisisse.* Et quia crescente dictorum Commissariorum malitia, et fraude, ut ex assiduis querelantium exclamationibus percipimus, salubri remedio obviare, cupientes: *Mandamus ipsis, suprascriptam Pragmaticam ad unguem, et inviolabiliter observari; et illi addentes mandamus, sancimus, et ordinamus, quod Commissarii omnes destinandi per dicta Tribunalia omnia sciant, quam grave sit Subditos opprimere, et gravare, maxime iis, ad quorum officium spectat, oppressos, et gravatos ab eorum oppressionibus, et gravaminibus relevare, dictos Regios Subditos opprimunt, et gravant, ab eis indebite extorquent non licita, et diversis gravaminibus, et extorsionibus gravant, et offendunt.* Volentes (ut tenemur) debite providere, tenore praesentium de certa nostra scientia, et Reg. Collateral. Cons. Nobis assistentis, voto, et deliberatione matura, praesentis edicti vigore, perpetuo

Modus taxandi salarium.

Quae est 25. §. 16. et 26. § 2. infr. de off. S. R. C. et prag. 9. §. 2. inf. de ord. jud. sed vide prag. 6. infr. eod.

tuo valituri, *Statuimus*, *ordinamus*, *et mandamus*, *quod hinc in antea*, *per dicta Tribunalia*, *vel aliquod ipsorum non transmittantur*, *neque destinentur Commissarii*, *et Exequutores*, *et quilibet ipsorum jurent*, *et juret penes acta Tribunalis*, *a quo transmittitur*; *juxta formam Capituli Regni incipientis*: Item recipiant: *Ac dicti Commissarii*, *et Exequutores*, *quilibet ipsorum se obligent*, *et obliget sub poena unciarum quinquaginta*, *et praestent fidejussoriam cautionem sub eadem poena de se*, *post exequutam commissionem*, *infra viginti dies personaliter comparendo in ipso Tribunali*, *et dando computum*, *et rationem dictae suae administrationis*, *et standi juri cum Regio Fisco*, *et partibus*, *et ab inde non discedendo*, *nisi habita licentia*, *et obtenta absolutione illius Tribunalis*, *a quo destinatus fuit*; *et excipimus*, *et exceptos esse volumus Regios Consiliarios*, *Praesidentes Regiae Camerae*, *et Judices Magnae Curiae Vicariae*, *ac Regios Auditores Provinciarum*, *qui cum destinati fuerint*, *non teneantur ad dictam fidejussoriam cautionem praestandam*, *cum sint approbati per administrationem officii*, *eis commissam*.

Jurent Commissarii.

Obligent sub poena unc. 50.

Adde prag. 60. de off. S. R. C. et 5. §. 9. de off. Mag. Justit.

Personae, quae non tenentur fidejussionem praestare.

3. Et insuper *Volumus*, *decernimus*, *et mandamus*, *quod se obligent*, *et quilibet ipsorum obliget de aliquid non recipiendo*, *ultra ejus salarium condecens*, *et taxatum*, *etiam a sponte dantibus*, *et offerentibus*; *volumus*, *et decernimus*, *et expresse sanciendo mandamus*, *quod si quis ipsorum Commissariorum*, *et Exequutorum*, *et aliorum Officialium destinandorum*, *quovis nomine nuncupandorum*, *aliquid receperit*, *extorserit*, *vel habuerit tempore dicti exercitii*, *et administrationis ab aliquo ex Regiis Subditis*, *et aliis etiam exteris*, *directe*, *vel indirecte*, *per se*, *vel suppositam*, *aut interpositam personam*, *etiam a sponte dante*, *vel offerente*, *puniatur*, *et puniri volumus*, *et mandamus irremissibiliter poenis omnibus*, *quibus puniuntur fures*, *sive latrones per jura*, *Constitutiones*, *sive Capitula Regni*. Et insuper *volumus*, *et expresse mandamus*, *de dicta nostra scientia*, *quod per Tribunalia praedicta*, *et quodlibet ipsorum*, *quando destinatur Commissarius*, *et Exequutor*, *taxetur*, *et declaretur salarium solvendum Commissario*, *et Exequutori*, *destinando in ejus commissione certum*, *et clarum*, *et non per dietas*, *sed unicum*, *secundum distantiam loci*, *in quo est exequendum*, *juxta causae qualitatem*, *et ejus importantiam*, *ne contingat*, *quod propter taxationem salarii per dietas differatur executio*, *et administratio justitiae in damnum*, *praejudicium*, *et interesse partium*, *et Regiorum Subditorum*. Mandantes propterea Ill. Spectabilibus, et Magnificis Viris Magno hujus Regni Camerario, Locumtenenti, Praesidentibus, Rationalibus Regiae Camerae Summariae, Protonotario, Viceprotonotario, et deputatis in S. R. C. Magnifico Justitiario, Regenti, et Judicibus M. C. V. et aliis Tribunalibus, et Officialibus Regiis, ad quos spectabit, praesentes pervenerint, praesentibus, et futuris, seu eorum Locumtenentibus, et substitutis, quatenus praesentem Pragmaticam sanctionem observent, observarique faciant in omnibus, et per omnia, juxta sui seriem, continentiam, et tenorem, et contrarium non faciant, pro quanto gratiam praefatam Caesareae Majestatis caram habent, ac poenas desuper contentas, arbitrio nostro reservatas, cupiunt evitare. *Dat. in Castro Novo Neap. die 7. mensis Februarii* 1540.

Etiam a sponte dantibus.

Poena furum.

Salarium taxetur certum, et non ratione dietarum.

Die 7. Febr. 1540.

4. **Propterea aegre ferentes, ut quod tam prudenter, et ex hominum utilitate constitutum est, contemnatur; de salubri remedio circa hoc, et alia omnia**

omnia infrascripta providere volentes, cum voto, et deliberatione Sacri Regii Collateralis Consilii, penes Nos existentis, *Suprascriptam Pragmaticam renovamus, mandamusque, illam ad unguem, et inviolabiliter observari; adjicientes insuper, ut quoties praedictos Commissarios, ut supra, transmitti contingerit, debeat eis certum, et limitatum temporis spatium, considerata locorum distantia, et negotii, ac personarum qualitate, praefiniri, et constitui, intra quod negotium, pro quo transmittuntur, explicare habeant, et reverti.*

Spatium temporis sit certum.

5. Aliam vero *Pragmaticam* per Sereniss. Ferdinandum etiam continentiae, et tenoris infrascripti animadvertimus.

6. Cum multa sint, quae Reges, et Principes summa, diligentique cura providere oporteat, ut Regna, et Imperia, quibus divinitus praesunt, recte gubernentur, illud praecipue nobis curandum esse, videtur, ut eorum subditi ab oppressionibus, et indebitis gravaminibus releventur; cum itaque ad nostram notitiam pervenerit, Officiales, et Capitaneos, administrationi justitiae per Nos ordinatos, ultra provisionem, et salarium, eis taxatum, variis modis, vel lucri, vel donativi nomine a vasallis nostris pecuniam extirpare, et interdum plures personae, ac cives, ut gratiam, et favorem, ipsorum Officialium adipiscantur, eisdem dona, et pecunias ex publico procurent; ne subditis nostris praedictis extorsionibus, et aliis solutionibus indebitis jam dictis continue graventur, et Officiales ipsi, qui pro tempore fuerint, provisione tantummodo eis ordinata, vel taxanda contenti remaneant, et acquiescant, remoti penitus ab omni spe alicujus alterius lucri, vel donativi, sed in ipsa administratione justitiae semper intenti, et soliciti sint, nec non etiam Universitates, Terrae, Castra, Loca, Civesque, et homines, in illis habitantes, incolatum ducentes, ne possint, et valeant amicitias, suffragia, et favores ipsorum Officialium sibi hac ratione vendicare, et acquirere, cum erogatione bonorum, et rerum Universitatum, pauperum, pupillorum, viduarum, et miserabilium personarum, quae dictis suffragiis, favoribus, et amicitiis uti possint in eorum privatis commodis, et ad proprios usus convertere cum derogatione justitiae, et mala administratione ipsius; quinimo, ut illa recte, et bene, et diligenter (ut decet) omnibus aeque, et sine exceptione aliqua ministretur, *volumus*, et praesentium tenore, nostra ex certa scientia, motu proprio, deliberate, et consulto, *Ordinamus, atque decernimus, quod deinceps in futurum in perpetuum, Officiales, et Capitanei praedicti, per Nos ordinandi, et deputandi, seu jam deputati in administratione justitiae provisione solummodo ipsorum ordinata, vel alias taxanda per nos, contenti remanere debeant, eamque tantummodo consequantur, et illam habeant indiminute in terminis solitis, et consuetis, juxta nostras ordinationes, et Pragmaticas, nec ultra provisionem praedictam directe, vel indirecte, aliquid lucri, vel donativi ab Universitatibus recipere debeant, nec ipsae Universitates, Cives, et habitantes eadem donativa, et lucra procurare debeant, seu habeant; quinimo ad hoc omnino abstineant, et cavere debeant; declarantes expresse de eadem certa nostra scientia, quod, si quis Officialium praedictorum praesenti nostrae ordinationi, dispositioni, et Pragmaticae contravenerit, ab officio, et administratione justitiae ipso facto suspendatur, poenamque unciarum quinquaginta incurrat;*

Officiales, et Capitanei, ultra salaria taxata, nihil recipiant.

Universitates, et Cives non curent donationes pro Officialibus.

Poena suspensionis, et unciarum 50. Poena unciar. centum, et alia declarat.

Civitates autem Terrae, Castra, et Loca, ac Universitates, privati Cives, et habitantes sub poena unciarum centum irremissibiliter exigendarum, et Fisco applicandarum, cum reservatione etiam poenas ipsas augendi, et commutandi, prout Nobis melius visum fuerit, et placebit, juxta demerita contra contravenientes, pro arbitrio nostro reservamus. Datum in Civitate nostra Capuae, per Magnificum Virum Andream Maricondam Locumtenentem, Fundorum Comitem, etc. Die 3. mensis Augusti 1490. Regnorum anno 34.

Die 3. Aug. 1490.

7. *Hanc similiter ad unguem servari mandamus, et illi addentes praeterea sancimus, atque ordinamus, ut Sindici, Electi, et alii quivis Civitatum, et Terrarum, Castrorum, et Locorum Officiales, privati Cives, et alii habitantes, qui Capitaneis, Officialibus, Commissariis quocumque vocabulo nuncupatis, aliquid contra formam, et tenorem suprascriptarum Pragmaticarum dederint per se ipsos, vel interpositas personas, aut eorum uxoribus, filiis, et aliis eorumdem potestati subditis, ipso facto, ipsoque jure incurrant in poenas, in suprascripta sanctione descriptas; neque hic contenti, cum tam longe, lateque serpere, et increbescere hoc malum in dies conspeximus, ita ut nullae superiorum Regum Constitutiones, quae tot in illud editae, promulgataeque sunt, sufficientes remedium ei adhibere potuisse videantur; sancimus, et mandamus, ut nedum in praedictorum computis de datis, et expensis Officialibus praedictis, ratio aliqua non habeatur; verum etiam poenis, quibus veri fures, atque latrones puniuntur, virtute Constitutionum, Capitulorum, et Pragmaticarum Regni subjiciantur, qui vero infra mensem a die contraventionis praedictae nostrae Pragmaticae computandum, dum data, et accepta revelaverint, veniam mereantur, ne hisce subjiciantur poenis. His consequens est, ut, crescente in dies horum Commissariorum avaritia, et extorsionibus, nova usque remedia adinvenire, vetera etiam corrigere si opus fuerit, absurdum non sit, quin necessarium, et superiorum Legumlatorum Instituto comprobatum: neque enim omnia uno, et eodem tempore excogitari, nedum percipi possunt.* Quare Pragmaticam alias editam tenoris sequentis.

Poena aud.

Poena furum.

OFFICIALES autem nostros, et Commissarios, ut supra deputatos, si contigerit, eos per hoc nostrum Regnum pro aliquo Regio servitio iter facere, et portaverint patentes literas nostri Ill. Vicereg. cum per nullos alios dictas patentes expediri volumus, virtute dictarum literarum nihil aliud ab Universitatibus etiam sponte dantibus recipere volumus, nisi stantiam, lectos, et paleam: et hoc pro transitu tantum, et non ultra, et id quidem moderate, et sine concussione; Corrigentes, quoad lectum, stantiam, et paleam attinet, statuimus, ut post hac nulli omnino praedictorum Commissariorum, sive Officialium, quacumque potestate, et auctoritate pollentium, liceat praedictam stantiam, lectos, et paleam accipere, neque aliud quodcumque, etiam minimum a quacumque persona; contrafacientibus easdem poenas subituris, quae per suprascriptas Pragmaticas constitutae supra sunt: revocantes quascunque patentes, per Nos, et alios praedecessores nostros expeditas.

Ex §. 9. prag. C. V. anno 1536.

Revocatur per prag. inf. eod.

8. *Cum Pragmatica edita a Rege Ferdinando, confirmando, confirmentur Capitula Regni, quibus statutum erat, quod Justitiarii, vel alii pro ipsis nihil reciperent pro Sigillo cujuscunque literas sigillandas per eos, et si contrafecissent, restituerent illico illi, a quo receperant rem receptam, cum dando quadruplum Curiae, eademque sancitum prae-*

Pragm. 5. de aff. Officiales nihil recipiant pro sigillo, et subscriptione.

praeterea sit, ut Judices, Assessores, atque Auditores, sive Consiliarii Officialium praedictorum, ac etiam generalium nostrorum Locumtenentium, vel apud eos deputati, vel deputandi, qui in literis, provisionibus, mandatis, decretationibus, inhibiteriis, exequutoriis, vel aliis quibuscumque manus posuerint, vel eas viderint, sive signaverint, per manuum impositionem in ejusdem visione, siguatura, quacunque alia causa nihil recipiant, sed suis stipendiis contenti neminem concutiant, neque calumniari faciant; alioquin qui contrafecerit tanquam calumniator, et concussor condemnetur, per quos decet puniri voluerit, atque decreverit, hanc salutarem populi sanctionem, quam pene in desuetudinem, temporum incuria abiisse comperimus, ex voto, et serio excitantes, renovantesque statuimus, jubemusque inviolabiliter, sancteque, et ad unguem observari. Ita quod in Provinciis nullo modo liceat Gubernatoribus, eorumve Secretariis, Auditoribus, sive aliis quibuscumque personis, aliquid pro sigillo exigere, aut pro decretis; contrafacientibus easdem poenas irremissibiliter subituris, quae per supradictam Pragmaticam, constitutae reperiuntur, et alias nostro arbitrio reservatas.

Poena calumniatoris, et concussoris.

Sup. prag. 4. 5. de actuar. poen. arbitrar.

§ Iste corrigitur per prag. 6. infr. eod.

9. Quia vero hactenus in grave populorum damnum irrepsit, ut ab Auditoribus Provinciarum, qui propter commodiorem juris administrationem, et populorum ipsam gubernationem in Provinciis destinantur, ne ob levem, inanemque causam necesse sit Provincialibus ex remotis forte Regni partibus ad supremum hoc Tribunal multis sumptibus confugere, cum per Provinciam mittuntur pro aliquo negotio explicando praeter constitutum eis a Curia salarium, dietae, quas pro dicti negotii exequutione impendunt, usurpatae sint, ad quas partes devenire necesse cogebant, dum in causis expediendis tantam negligentiam eousque partibus ostenderent, donec de itinere ab eisdem requirentur. Propterea *Statuimus, atque decernimus, ut posthac praedictis Gubernatoribus, Auditoribus, et Fisci patronis nullae dietae solvantur, sive ad partium istantiam, sive Curiae missi fuerint; verum contenti ordinario salario, quod eis a Curia ob jus in decretis, commissisque sibi Provinciis dicendum constitutum est, efficiant, ne ex eo, quod tenentur, praemium consequantur: quod si quis ex eis inventus fuerit, qui adversus Pragmaticam hujus sanctionis prohibitionem aliquid pro dietis praedictis accepisse probetur, officio privetur, biennio exulet, et pactibus quadruplum exolvat.*

Poena privat. offic. exilii biennalis, et quadrupli.

10. *Mandamus* insuper, *ut praedicti Auditores in Audientia cum Gubernatore Provinciae assistant, ibique continuo moreatur, justitiae complementum unicuique ministrando, nec separatim Provinciam discurrant, ut hactenus, in perniciem populorum, et malam justitiae administrationem concernentibus, nisi aliud Gubernatori, et toti Audientiae visum fuerit.*

Auditores cum Justitiario simul resideant.

11. Illud praeterea, etc. positus *Pragm. 23. num. 5. de Offic. S. R. C.*

12. Item statuimus, etc. positus *in Pragm. 3. de offic. S. R. C.*

Vide pragm. 5. §. 4. de muneribus Official.

13. Item statuimus, etc. positus *in Prag. 23. num. 6. de offic. S. R. C.*

14. Item statuimus, etc. positus *in Pragm. 9. num. 4. de Offic. Jud.*

Hanc igitur suprascriptam Pragmaticam, quae licet non recens, tamen temporum incuria sensimus eam quasi refrigerasse, et pene desuescere coepisse, invenimus, ad vitam, vigoremque suum revocantes, ac renovantes observari illam inviolate atque praecise mandamus, atque praecipimus: illud praeterea addentes, ut dictae

Confirmatur, et imponitur poena, ut prag. 5. infra de Official. et prag. 6. inf. de muneribus off. et prag. 12. inf. de Offic. et quae.

ctae Regiae Pragmaticae sanctioni nullo omnino modo dispensari possit, praeterquam ex justissimis, et urgentissimis causis.

15. Cum alia ejusdem Regni Pragmatica cautum sit, etc. positus *in Pragm.* 10. *num.* 7. *de Offic. S. R. C.*

Visitatio consanguineorum in morte non fiat ultra diem unum.

Quomodo, et quantum debeant deferri vestes atratae, ut capilli quando tondendi? vide prag. die 27. Junii 1536. Cur. 6. fol. 6. et die 18. Novembr. 1554. Cur. 93. fol. 55.

16. *Praeterea cum visita, ut vulgo appellantur, veteri duodecim tabularum jure, et Solonis lege apud Athenienses sublata, multa vivis incommoda afferre usu, et experientia noscuntur, et conjunctorum, qui funus faciunt, memoriam augeant, potius, quam minuant, ac mortuos nihil prorsus relevent, ita ut Pittacus ex Graeciae Sapientibus omnino accedere quenquam ad funus aliorum vetuerit: Propterea celebritatem illam virorum, et mulierum ad luctum, et lamenta, vel consolaturi, vel simul dolituri coeuntium ex tribus, quod hactenus observatum est, in unius tantum diei spatium coarctamus, atque concludimus, quo funus effertur, quo die licebit conjunctis, atque amicis officio fungi, et ulterius eorum praesentia mortis vulnus proximis non recrudescet.*

Milites ab Universitatibus pro Sarcinis jumenta, aut currus, non quaerant.

17. Praeter alia incommoda, quae turbulenta belli tempora secum afferunt, illud non medicorum populis jacturam inferre cognovimus, quod a Regiis militibus, dum iter faciunt, proficiscitur: usurparunt enim contra integram, et antiquam illam militiae disciplinam, Equos, Mulos, Currus aliaque id genus Jumenta, vel gratis ab Universitatibus extorquere pro suis rebus asportandis, quas vel ipsi veteri optimorum, et fortissimorum militum exemplo, institutoque ferre deberent, vel, si gravis, aut levis armaturae Equites sint, ex superiorum Regum ordinationibus, quibus Equos, et Mulum habere singuli habentur, nullam de hoc molestiam populi exhibere, vel Universitates cogere consueverunt, quo praedicta pecunia redimerent. Quare *Statuimus, et mandamus, ut nullus deinceps ex Regiis Stipendiariis, sive Gravis, vel Levis armaturae, sive pedestris militiae sit, tam si inter illos simplex miles sit, quam si Ducis, Capitanei, aut alterius dignitatis, et officii curam gerat, a praedictis Universitatibus hujus Regni, eorumque particularibus, hominibus, Mulos, Equos, Currus, aliave id genus Jumenta pro suis rebus asportandis, quae vulgo* (bagaglia) *dicuntur, accipere, aut alias huic sanctioni fraudem facere, vel ejus vim, dispositionemque indirecte eludere, aut pro hac molestia redimenda aliquid a praedictis sumere audeat; Capitanei, ceterique militares Officiales, et milites, qui adversus hanc nostram Pragmaticam fecerint, aut aliquid quoquo modo attemtaverint, cingulo privati, biennio exulent, aliisque poenis, nostro reservatis arbitrio, puniantur. Syndici vero, Electi, aliive praedictarum Universitatum particulares aliquid contra hanc probibitionem dantes, nihil praedictorum occasione ab Universitatibus consequantur, et per triennium in Regiis Triremibus remigent, et si verum sit minoribus ex animo delinquentibus jura non subvenire, nisi quatenus interdum miseratio aetatis Judicantes ad mitiorem poenam perduxerit, sitque propterea perspicuum non necessitati, sed Judicis arbitrio esse relictum, an Minores delinquentes omnino mitiori, et non ordinaria poena puniendos esse asseverarunt.* Quare, ut nulla in posterum dubietas oriri possit. *Sancimus, statuimus, et declaramus, Judicantium esse arbitrio, an ordinaria, vel mitiori poena Minores delinquentes puniendi sint, considerata delicti atrocitate, personae qualitate, delictorum reiteratione, ac ceteris aliis considerandis recte perpensis: Non itaque necessitati, sed Judicis arbitrio id omne relictum, posthac omnes intelligant,*

Contrarium postea est statutum prag. 9. de re militari.

Minores ordinaria poena puniri arbitrarium.

Adde prag. 1. de minorib. et 2. de furtis.

gant, quae omnia cum voto, et deliberatione Regii Collateralis Consilii, penes Nos assistentis, per Nos sancita, disposita, et statuta, perpetua valitura esse, volentes, Mandamus Illustribus, Spectabilibus, et Magnificis viris, magno hujus Regni Camerario, Locumtenenti, Praesidentibus, et Rationalibus Regiae Camerae Summariae, Protonotario, Viceprotonotario, et Deputatis in Sacro Regio Consilio, Magistro Justitiario, Regenti, et Judicibus M.C.V. et aliis Tribunalibus Regiis, ad quos spectabit, et praesentes pervenerint; praesentibus, et futuris, seu eorum Locumtenentibus, et substitutis, quatenus praesentes Pragmaticas sanctiones observent, observarique faciant in omnibus, et per omnia, juxta earum seriem, et tenorem; et contrarium non faciant; pro quanto gratiam praedictae Regiae, et Catholicae Majestatis caram habent, ac poenas, desuper contentas, arbitrio nostro reservatas, cupiunt evitare; et ut de illis ignorantia aliqua allegari non possit, eas publicari mandamus, tam in hac Fidelissima Civitate Neapolis, quam in toto Regno: Datum in Palatio Regio, prope Castrum Novum Neapolis, die 26. Octobris 1558. D. Juan Manriquez. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Pignonus Reg. Vidit Villanova Reg. Vid. Reverterius Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto.

Die 26. Oct. 1558. D. Juan Manriquez.

Gratiae Suae Excellentiae Ducis Ossunae, Anno 1585.

sive

PRAMMATICA III.

Commissarii observant prag. circa salarium

IN primis essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. per evitar gl' infiniti furti, estorsioni, violenze, e danni, che fanno per lo Regno le tante persone, che vanno inquietando il Regno, sotto nome di Commessarj Regj, mandati o dal Sacro Consiglio, o dalla Regia Camera della Sommaria, o dalla Gran Corte della Vicaria, o dalla Regia Zecca, o dalle Regie Udienze delle Provincie, o per occasione delle Regie Galee, o per conto di bagagli, e di soldati, ed altri Ministri Regj, si degni far loro grazia, per Prammatica imporre pena corporale grave, secondo la qualità della persona, contra tutt' i sopraddetti, ed altri Regj Commessarj, Esecutori, Attuarj, e Ministri di qualsivoglia Giudice, o Tribunale del Regno, o di qualsivoglia altro Officiale, che abbia autorità di mandar fuora Commessarj; includendo così le persone militari, come le non militari, le quali non osservano le Regie Prammatiche, ed Istruzioni, che tengono circa quello, che loro si dee lecitamente dalle Università; ed acciocchè, quando contravvengono, non restino impuniti, la supplicano, che si degni ordinare, che debbano mostrare le loro commissioni, ed Istruzioni, e che gli Officiali delle Terre, dove passeranno, debbano sotto pena pigliare informazione delle contravvenzioni, che faranno alle Regie Prammatiche, Istruzioni, ed ordini di V.E., e quella pigliata, inviare a V.E., o altra persona deputanda per questo effetto, acciocchè si proceda contra di loro con ogni rigore, perchè si rimedj, quanto si può, a tanta rovina delle povere Terre; Ridonda questo in beneficio universale del Regno, e molto servizio di Sua Maestà, perchè possa il Regno colla gran volontà, che tiene di servire a Sua Maestà, tenere ancora più facilmente le for-

habendi, et ab Universitatib.

Commissarii tenantur ostendere commissionem.

Capitanei capiant inquisitionem contra omnes commissarios, et mittant Proregi.

forze di farlo; poichè tanti Commessarj hanno impoverito, ed impoveriscono il Regno più che ogni altra occasione. *Placet Suae Excellentiae, ut supplicatur, his tamen Commissariis exceptis, qui pro capiendis delinquentibus, vel causa ardua, et secreta transmittuntur, ne exhibitione commissionis fiat praejudicium Regio Fisco.*

1585. Dux Ossunae.

PRAMMATICA IV.

Commissarii R. Curiae Siciliae non componant secum Universitatib. sed puniant particulares contravenientes tantum.

Sebbene per lo Tribunal della Regia Gran Corte della Zecca di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli nelle commissioni, che si spediscono in persona de' Commessarj, che si destinano per le Provincie del presente Regno per riconoscere i pesi, e misure, acciocchè si tengano giusti, e con essi non si commettano frodi, ed inganni in danno de' sudditi di Sua Maestà, tra l'altre cose, si dà loro ordine, ed istruzioni, che le pene delle contravvenzioni non si possano esigere, eccetto che da' contravvegnenti, ed inquisiti istessi; e che non si possano accordare co' Sindaci, ed Eletti, o altri Amministratori delle Università, e che debbano particolarmente aggiustare detti pesi, e misure, pigliando il dovuto diritto, che loro tocca, e che per chiarezza della loro buona amministrazione dovessero fare il loro esercizio avanti de' Capitani, o Luogotenenti di dette Università, loro commesse, e che i pesi, e misure, che si ritrovassero false, se si allegasse esser dell' Università, dovessero esigere le pene predette da' Sindaci, Eletti, o Capitani, che li tengono, e fanno usare, di loro propria pecunia, e non dell' Università; Avendosi avuto clamore, che detti Commessarj trasgredivano la forma delle loro commissioni predette, ed istruzioni, *ut supra*, date loro per detta Regia Gran Corte della Zecca, e che quando andavano per le Terre, non curavano riconoscere detti pesi, e misure, se erano giusti, o no, ma si accordavano coll' Università, o particolari, facendosi dare alcune quantità di danari, ed anche le spese, e passavano avanti: Dal che nascea gran detrimento alle dette Università, tal che per universal beneficio di questo Regno fu per lo Reverendissimo Cardinal Granvela, allora Luogotenente Generale di esso, per suo Bando provveduto, ed ordinato, che detti Commessarj non avessero potuto in modo alcuno accomodare, nè transigere con dette Università; ma eseguire le loro commissioni, ed istruzioni contra quelli, che avessero tenuti detti pesi, e misure ingiusti, e che nè detti Sindaci, ed Eletti, nè altri Officiali di dette Università avessero potuto fare transazione, nè composizione per detti contravvegnenti con detti Commessarj, nè tampoco dar loro danari, nè spese, nè detti Commessarj avessero potuto riceverglî, *etiam a sponte dantibus*, sotto pena di tre anni di galea, da eseguirsi tanto contra detti Sindaci, Eletti, ed altri Officiali di dette Università, quanto contra detti Commessarj, essendo pervenuto a nostra notizia, che non ostante detto bando, detti Commessarj vengono a convenzione con detti Sindaci, Eletti, ed altri Officiali di dette Università, e da quelli pigliano danari, quali poi detti Sindaci ed Eletti li pongono ne' loro conti in esito per altre cause; il che non si può scuoprire per causa della sopraddetta pena imposta, *etiam* a' Sindaci, ed Eletti predetti in vigore di detto Bando, che il simile si costuma, e fa anche co' Commessarj de' Mastri Portolani per conto della Portolania

Adde prag. 1. infra de ponderibus, et mensuris.

per

per terra, quali senza fare altrimenti accommodare le strade pubbliche, conforme alla loro commissione; vengono a convenzione con detti Sindaci, ed Eletti, e si pigliano i danari, e poi passano avanti. Al che volendo provvedere per quel che conviene al servizio di Nostro Signore Iddio, di Sua Maestà Cattolica, ed al pubblico, ed universal beneficio di questo Regno; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni futuro tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, sotto pena di anni „ cinque di Galea, ed altra a nostro „ arbitrio riservata, che tanto detti „ Commessarj della detta Regia Gran „ Corte della Zecca, quanto quelli „ di detti Mastri Portolani per ter„ ra non possono, nè debbano tran„ sigere, nè trattare accordo alcuno „ con dette Università, Sindaci, „ Eletti, ed Officiali di esse, nè da „ quelli ricevere danari in modo al„ cuno; ma debbano esercitare i lo„ ro Officj, conforme alla loro com„ missione, ed esigere la pena di „ quelli, che contravverranno, o avran„ no contravvenuto, dalla quale pe„ na vogliamo, che, da oggi in a„ vanti, sieno esenti i predetti Sin„ daci, Eletti, ed altri Officiali di „ detta Università, ma s' intenda a „ rispetto di detti Commessarj *tantum*; „ acciocchè occorrendo, che si avesse da „ pigliare informazione contra di essi „ per la contravvenzione del presente „ Bando, e per l'esecuzione di detta „ pena, più facilmente si possa ri„ trovare la verità; Ordinando, e „ comandando a tutti, e singoli Tri„ bunali, ed Officiali del presente „ Regno, maggiori, e minori, che „ debbano osservare *ad unguem*, ed „ inviolabilmente il predetto presen„ te nostro Bando, giusta il suo te„ nore, e contenenza. *Datum Neap. die ultimo Decembris* 1587. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidis Lanarius Proregens. Vid. Berricanus Proregens. Torres Prosecret. In Bannor.* 2. *fol.* 40.

Poena triremis per quinquennium, et alia declaranda.

Corrigitur per pragm. 6. infr. eod.

Die 31. Dec. 1587. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA V.

SEbbene per leggi communi, e del presente Regno tutti gli Esecutori, che vanno eseguendo, come sono Portieri del Sacro Regio Consiglio, della Regia Camera della Sommaria, Aguzzini della Gran Corte della Vicaria, ed altri Commessarj, o particolari Esecutori, destinati da qualsivoglia Tribunale, o Officiale, quando si fanno pagare dalle parti di più di quello, che loro compete per le loro giornate, conforme alle tasse, fatte per le Regie Prammatiche, deggiono essere conforme a dette Prammatiche gravemente puniti: tuttavia, non derogando a dette disposizioni, Bandi, e Prammatiche fatte intorno a questo, per lo presente Bando perpetuamente valituro „ Ordiniamo, „ e comandiamo a tutti, e quali si „ vogliano Portieri sì del Collatera„ le, come del Sacro Consiglio, del„ la Regia Camera della Sommaria, „ Aguzzini della Gran Corte della „ Vicaria, o' altri Commessarj, che „ si destinano ad eseguire, ed a qua„ li si vogliano Esecutori, o Mini„ stri d' Esecutori di qualsivoglia Tri„ bunale, sì Regio, come di Baro„ ne, ed a qualsivoglia Commessa„ rio, da destinarsi per qualsivoglia „ Regio Tribunale, ed Officiale, che „ non possano esigere per l' esecuzio„ ne, che faranno più di quello, che „ è stabilito dalle predette Regie „ Prammatiche, ordini, e pandette, „ sotto pena d' anni cinque di galea, „ ed

Executores quicunque non exigant ultra quantitatem in prag. taxatam.

Ut infr. da off. S.R.C. prag. 28.

Poena triremis per quinquennium ultra alias.

„ ed altre pene contenute in dette „ Regie Prammatiche. *Datum Neap. die 13. mensis Maii 1588. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. Vid. Berricanus Proreg. Torres Prosecret. In Bannor. 1. fol. 58.*

Die 13. Maji 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA VI.

Immunes fiunt Universitates, et particulares Regni ab onere hospital. quoscumque officiales, tam Regios, quam Baronales, et etiam novae militiae, nec non ab onere praestandi eisdem domum, stramen, et lectum, seu alia utensilia. Vide prag. 2.

AVendo la Maestà del Re Nostro Signore di felice memoria inteso le gravezze, che pativano l'Università di questo Regno per conto degli alloggiamenti, spese, ed altre angarie di Commissarj, così dipendenti da Noi, come da' Regj Tribunali di esso Regno, Capitani, Bargelli, e soldati di Campagna, e non meno da' proprj Sindaci, ed Eletti, ed altri, che maneggiano l'entrate di esse Università, i quali coll'occasione de' Commessarj, sotto colore di spese, loro ministrate, pongono in esito molta maggior somma, ripartendola fra di essi furtivamente a' proprj comodi: onde le povere Università si ritrovano di maniera oppresse da' debiti, che con difficoltà possono ritrovar forma di rilevarsi: Scrisse sotto la data de' 27. di Gennajo 1596. Ordinando, che si considerasse, che espedienti per beneficio del Regno in ciò si potessero prendere, e l'istesso nel General parlamento, che nel medesimo anno si celebrò, fu da parte di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, supplicato all'Illustre Conte d'Olivares, nostro predecessore. Noi dunque per ubbidire agli ordini della prefata Maestà, per quel che al nostro Officio appartiene, e per debitamente compiacere anche a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, ed acciocchè le Università non sieno più afflitte, e consumate dalle gravezze degli alloggiamenti, e dalla rapacità di coloro, che amministrano le loro entrate. Considerando quanto per rimedio di questi mali si sia altre volte provveduto fin dal tempo de' Serenissimi Re d'Aragona con Prammatiche, le quali sono state rinnovate coll'aggiunta di altre Prammatiche, per altri Vicerè, nostri predecessori, ed ultimamente per l'Illustr. D. Gio: Manrique di Lara unite, ed ordinato osservarsi a' 26. di Ottobre 1558. Avendo sopra di ciò maturamente discusso, ci siamo deliberati col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, di fare la presente Prammatica in confermazione di altre per lo detto D. Gio: Manrique fatte, e precisamente su questo particolare, da osservarsi per ogni tempo inviolabilmente, colla quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che dal dì della „ pubblicazione di essa in avanti, i „ Commissarj, tanto quelli, che da „ Noi si deputeranno, quanto del „ S. R. C. di Capuana, e della Regia Camera della Sommaria, della „ gran Corte della Vicaria, Contestabili, Viceammiranti, ed altri „ sudditi della Corte dell'Illustre „ Grand'Ammirante, Officiali della „ Regia Scrivania di Razione, Pagatori della Regia General Tesoreria, Commissarj della Zecca, Uditori, Avvocati Fiscali, Proccuratori Fiscali, e qualsivoglia altro „ Ministro, o Commissario delle Regie Udienze, Capitani, ed Assessori delle Terre, così Demaniali, „ come de' Baroni, quando essi si „ partono dal luogo, dove riseggono, e vanno a' Casali delle loro „ giurisdizioni, Percettori, Provinciali, e Maestri di Camera, Doganiero, Credenzieri, Uditore, Cavallari, ed altri Officiali della Regia

Ut sup. eadem prag. 2.

Comprehenduntur comites vel militaris Vicarii generales, et Locumtenentes, et alii die 22. Decembris 1624.

„ gia Dogana delle pecore, e Governatori delle razze, Mastri Portulani, Capitani, ed Alfieri del „ Battaglione, quando essi vanno, „ o mandano a visitare, e riconoscere „ i soldati delle loro compagnie; ora „ sieno Capitani, ed Alfieri dell' infanteria, ora della Cavalleria del „ Battaglione, Commissarj, così di „ Campagna contra delinquenti, come di contrabbandi, Capitani, Bargelli, e Soldati di Campagna, Balestrieri, Frati giurati delle dette „ Udienze, ed altri Officiali, e Ministri di qualsivoglia Tribunale del „ presente Regno, tanto quelli, che „ prima della pubblicazione della presente sono stati deputati, e si ritrovano nell' esercizio delle loro „ commissioni, quanto quelli, che „ dopo si deputeranno, e loro comitive, e creati, non possano, nè „ debbano in modo alcuno alloggiare „ in detta Università, nè a quelle „ dimandare, o ricevere stanze, strame, e letti, nè altra cosa, ancorchè fosse per lo solo vitto, ma „ ne' loro bisogni si provveggano co' „ proprj danari, come appunto suol „ fare ogni passaggiero, e persona „ privata. Di maniera che non possano dimandare cosa alcuna, nè „ l' Università sieno obbligate a darla, sotto pena a' contravvegnenti, „ se saranno nobili, di tre anni di „ relegazione, ed agl' ignobili di tre „ anni di galea. Ordiniamo di più „ alle Università, che quando ne' loro luoghi capiteranno alcuni di detti Officiali, Commissarj, e Soldati, (come di sopra) con qualsivoglia commissione, ed ordine, „ non li debbano alloggiare a spese „ di esse Università, nè de' particolari, ma osservino puntualmente, „ quanto qui s' ordina, e comanda, „ sotto pena a' Sindaci, ed Eletti, „ che contravverranno del quadruplo, „ applicando per una parte all' Università, e per l' altre tre parti al „ Fisco, e di tre anni di galea, essendo ignobili, e di tre anni di „ relegazione a' nobili; con condizione però, che se alcuno di essi „ fra il termine d' un mese riveleră „ il vero, abbia a godere indulto per „ la pena della sua contravvenzione".

Poena relegationis vel triremis per triennium.

Poena quadrupli relegationis, vel remigationis per triennium.

E perchè la provvisione, che ad alcuno di detti Commissarj si paga senza la commodità avuta sino ad oggi da' popoli, potrebbe pretendersi da loro non esser bastante, per la qual causa si crede, che la *Prammatica* di Don Giovan Manrique non abbia avuta esecuzione „ Ordiniamo, che i „ Dottori *etiam*, che sieno Uditori, „ o Fiscali di Provincia, i quali si „ destinano a prendere informazione, „ o ad altro mestiero, siccome per „ lo passato sono stati pagati, quando si mandano per lo Regio Fisco, a ragione di due ducati, si „ paghino nell' avvenire a ragione di „ tre il giorno. E come quando sono stati spediti a richiesta di parte si sono pagati a tre scudi il dì, „ al presente si paghino a quattro. „ I Razionali della Regia Camera, „ e Proccuratori Fiscali di quella, „ e della Gran Corte della Vicaria „ a ragione di ducati tre il dì, quando vanno *pro Fisco*, e quando ad „ istanza di parte scudi 4. ed a' „ Mastri d' Atti *in capite* del S. C. „ della Regia Camera, e Vicaria Criminale a ragione di ducati due il „ dì ad istanza del Fisco, e di ducati tre ad istanza di parte. E „ quelli, che non sono Dottori, „ quando s' inviano ad istanza del „ Fisco, a' quali per lo passato si „ sono pagati alla ragione di otto „ carlini il dì, si paghino dodici. „ E gli Officiali della Regia Scriva- „ nia

Augetur salarium Commissariis, et omnibus officialibus pro dietis, quibus vacant extra Civ. sive ad Instantiam fisci, sive partium. Magister Camerae, sive Ærarius habet centusses duos 26. Mart 1582. in Cur. Calabr. primo fol. 131. idem habet Fisci procurator, quando non est juris Doctor 13. Decemb. 1615. in cur. primo capit. fol. 114 Sed si executio quae potest fieri per non Doctorem, solvatur salarium debitum non doctori per prag. 10 §. 64. de offic jud.

„ nia di Rabione, e Tesoreria Ge„ nerale, che si mandano per paga„ re la gente di guerra, o per altro „ effetto, siccome prima hanno avu„ to di provvisione carlini otto, ab„ biano per l' avvenire carlini sedici „ il giorno. A' Capitani di campa„ gna s' assegni un ducato il giorno. „ A' lor soldati a piedi ducati sei il „ mese, ed a quegli a cavallo sette. „ Agli Aguzzini, che s' inviano co' „ Commissarj ad istanza del Fisco, „ carlini tre, e quando vanno ad „ istanza di parte, carlini cinque". Ed essendo (come bene spesso suole accadere) che i Commissarj, i quali da' Percettori Provinciali, e da coloro, che tengono comprati pagamenti Fiscali, si deputano, arrivando colle loro commissioni all'Università, e non ritrovandole pronte al pagamento, sogliono dagli Amministratori di quelle ricevere alcune quantità di danari, per trattenere l' esecuzioni per alcun tempo, e si consegna parimente in mano loro alle volte lista de' Cittadini debitori dell' Università, acciocchè nell' *interim* vadano da quella esigendo in beneficio di essa; da' quali ancora, perchè tengono in potere l' esecuzioni, si rimborsano altre somme, di modo che oltra il salario loro stabilito per le Regie Prammatiche, ed ordini, vengono ad essere pagati, *ab extra* dalle Università, non meno, che da' detti debitori per le dilazioni, che danno, „ Ordiniamo, e comandiamo, per la „ presente, per ovviare a simili spe„ se, che detti Commissarj in niun „ modo debbano farsi pagare, ma „ procedano all' esecuzioni nella for„ ma, che sarà stato loro ordinato, „ e gli Officiali dell' Università non „ debbano pagare per ragione delle „ predette dilazioni cosa alcuna, sot„ to pena a' nobili di tre anni di re„ legazione, ed agl' ignobili di tre „ anni di galea coll' istessa condizio„ ne però a rispetto degli ammini„ stratori detti di sopra, che rive„ lando fra un mese, sieno liberi del„ la contravvenzione, ma che dalle „ parti debitrici si debbano far pa„ gare quello, che competerà per l' esi„ genza, che faranno alla ragione, „ che le Università sogliono pagare „ ad altri per tali esazioni". E perchè i Sindaci, ed Eletti, ed altri, che maneggiano l' entrate del pubblico, contra il tenore stabilito per le Prammatiche, ed ordini Regj, come di sopra, sogliono mettere quasi indifferentemente in esito ne' conti loro le partite de' danari, dati a' Commissarj per detta causa, dicendo averli spesi in altri affari, per il che si rende più difficile la pruova della contravvenzione di quanto in ciò viene ad essere stabilito „ Ordiniamo, e co„ mandiamo similmente, che non deb„ bano ponere in modo alcuno ne' lo„ ro conti una partita per un' altra, „ mutando la causa, sotto pena di „ falso, e di confiscazione de' loro „ beni, e che in ogni tempo resti„ no privi, ed incapaci dell' ammi„ nistrazione di dette Università.". E quantunque da Noi si abbia a deputar per l' intera osservanza della presente Prammatica Commissario delegato particolare, nondimeno a maggior cautela, acciocchè non si lasci, per non aversi notizia, di castigare i trasgressori „ Ordiniamo di più a „ tutt' i Capitani di Città, Terre, e „ Luoghi del presente Regno, che quan„ do alcuni di detti Commissarj, Sol„ dati di campagna, ed altri come di „ sopra, contravvenissero al tenore „ di questa, ne debbano subito pi„ gliare diligente informazione, ed a „ Noi quanto prima inviarla. Ordi„ nando similmente per la presente „ alla

Commissarii Perceptorum omnino prohibentur quicquam exigere ab Universitatibus, seu ab illarum debitoribus pro dilatione in executione facienda.

Poena relegationis, vel triremis per triennium.

Administratores Universitatum, mutantes causam dati in aliqua summa suarum rationum puniantur poena falsi, et publicationis bonorum, et sint inhabiles ad administrandum.

Officiales cujuslibet loci in sua jurisdictione capiant informationem de contraventione, et tres testes singulares faciant plenam probationem.

„ alla Regia Camera della Somma„ ria, ed a tutt' i Commissarj di „ Revisione, ed a ciascun altro, che „ si sia deputato a veder conti di „ Università, che non debbano in „ niuna maniera ammettere, nè far „ buono quello, che per ragione di „ detti alloggiamenti, e dilazione si „ vedrà speso, e che ne mandino „ avviso a Noi di quanto in ciò „ avranno ritrovato di contravven„ zione. Dichiarando di più, che in „ tutt' i casi suddetti tre testimonj, „ *etiam*, che depongano di tre atti „ singolari, inducano legittima pruo„ va, e convinzione ". Ed a tal che per questa Prammatica non resti eccettuata persona, o Officiale alcuno, ma coloro, che sono i primi in Officio, prima sieno ancora in ubbidire ad esempio degli altri i suddetti ordini „ Vogliamo, e così espressa„ mente ordiniamo, che sia per ap„ punto osservata da' Consiglieri del „ Consiglio di Stato, Reggenti della „ Regia Cancelleria, dal Presidente, „ e Consiglieri del S. Cons. di Ca„ puana, dal Luogotenente, e Pre„ sidenti, ed Avvocato Fiscale del„ la Regia Camera della Sommaria, „ dal Reggente, Giudici, ed Avvo„ cato Fiscale della Vicaria, da' Go„ vernatori delle Provincie, ed a' Con„ siglieri del Consiglio, ed a' Pre„ sidenti, e Fiscale della Regia Ca„ mera, ed Avvocato Fiscale della „ Vicaria, si abbiano a dare ducati „ sei il giorno, quando usciranno „ per servizio del Regio Fisco, co„ sì come per lo passato si pagava„ no a ducati tre: ed a requisizio„ ne di parte si diano ducati dieci, „ e vogliamo, che sotto l'istessa ma„ niera di pagare *respective* vadano i „ Governatori di Provincie. I Giu„ dici della detta Gran Corte abbia„ no, quando andranno ad istanza „ del Fisco, ducati quattro, come „ prima aveano ducati tre il giorno, „ ed a richiesta di parte, si paghi„ no a ducati sei, siccome per lo „ passato hanno avuti ducati quattro, „ alla qual ragione si paghino anco„ ra i Commissarj Generali contra i „ delinquenti di Campagna ". E perchè potrebbe accadere sotto pretesto, e scusa di rispetto di persone tali, che gli Officiali dell'Università fingessero occasione d'aver somministrato loro qualche cosa, eccedente il tenore della presente Prammatica, perchè della qualità di esse non si dee presumere contravvenzione a quel che loro è stabilito „ Ordiniamo, che oc„ correndo a scuoprirsi in simil fatto „ partita alcuna per picciola che fos„ se, sieno i contravvegnenti ammi„ nistratori dell' Università puniti ir„ remisibilmente colle sopraddette pe„ ne; ordinando, e comandando a „ tutti, e singoli Officiali, e Tri„ bunali del presente Regno, che deb„ bano, e ciascuno di essi debba aver „ particolar pensiero dell' osservanza „ della presente Prammatica, che „ tal' è nostra volontà ". *Datum in Regio Palatio Neap. die 31. mensis Octobris 1600. El Conde de Lemos. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vidit de Castellet Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreas de Salazar Secret. In Pragmaticarum 1. fol. 40.*

Probatio privilegiaria.

Augetur salarium pro dictis etiam majoribus officialibus, ut intus. Vide pr. 25. §. 26. de Officiālib. et pr. 75. §. 219. de Offic. Procur. Caes.

Si Praesides Provinciarum interveniant in electione Officialium locorum, ubi est

R. Audientia, habeant solum salarium unius diei, pr. 10. §. 10. de off. jud.

Die 31. Oct. 1600. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA VII.

Ex originali.

Datur modus Commissariis exequendi contra Universitates pro solutionibus fiscalibus. Vide pr. seq.

Essendono nel principio del nostro gouerno comparse molte Vniversità di questo Regno, e rappresentatoci le oppressioni, e calamità in che si ritrouano cariche di molti debiti, causati dagli alloggiamenti, e penurie passate, e sopra tutto dal gran numero di Commissarij, che per lo pas-

passato, e presente continuano; et erano per continuare per l'auuenire, mandati da gli Assignatarij della Reg. Corte, e dalli Percettori, Tesorieri, et altri ministri pecuniarij, tenendo ciascheduno di loro facultà di mandare ogn'anno sei volte per vno Commissarij a spese di dette Vniuersità; poiche per vna terza si poteua inuiar vno quindeci giorni prima, et vn'altro quindeci dapoi; e per altri pagamenti, che si faceuano alla Regia Corte mese per mese, dodeci per qualsivoglia maggiore, ò minor summa, che fusse. E facendo molti assignatarij disegno, sopra dette facultà, procurauano di diuider i loro crediti in picciole summe, per abbracciar molte terre, e mandar più Commissarij; in modo tale, che si trouò, che vno assignatario di ducati cento, gli teneua diuisi in quindeci terre, e poteua mandare all'anno nouanta Commissarij, che importauano di danno diece volte più di quello, ch'era il debito, e si è visto in vna terra in vn medesimo dì ventitre Commissarij ruinandola. E col medesimo stile si caminaua in tutte l'altre del Regno, trauagliando in vn medesimo tempo le persone, e le robbe de' cittadini non solamente nella propria patria, e territorio, ma *extra* territorio, e per viaggio, in diuersi luoghi carcerandoli, e vendendo loro robbe à minor prezzo, e molte volte restando vendute sotto nome d'altri à i medesimi Commissarij, con gran pregiudicio, e detratio tale, che le hà ridutte all'vltimo estremo. E dimandandoci pronto rimedio, poiche altrimente non haueriano possuto pagar i pagamenti Regij, nè i loro creditori, e molte di loro sariano dishabitate, per non posserno resistere. Et essendosi per noi hauuta diligente informatione, e tenute molte relationi di persone degne di fede, per le quali costaua esser verità tutto lo contenuto, e proposto per dette Vniuersità. E conuenendo al seruitio di sua Maestà, e beneficio publico dar rimedio, e pigliar espediente, per euitar vn tanto danno, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, et hauendo sentito ancora il parere della Regia Camera, et inteso il Regio Fisco, hauemo dato ordine alla detta Regia Camera, che tutti gli assignatarij diuisi in diuerse terre, si vniscano in vna, et nell'istesse Prouincie come già è seguito; e che i diuersi pagamenti, che le terre soleuano fare per diuerse cause, e con diuersi conti, si riducano ad vn sol conto, et ad un sol pagamento, per leuar la confusione della scrittura, e fraude, che si soleuano, e posseuano fare per li Commissarij, et huomini delle Vniuersità; hauendo destinato in ogni Prouincia terre appartate, et vnite per detti pagamenti estraordinarij, per poter assegnare l'altre terre intiere in vn pagamento solo, per leuar detta confusione, e fraude.

Et per dar compimento ad vn'opera così santa, e buona, hauemo fatto la presente Prammatica omni tempore valitura, per la quale ordiniamo, et commandiamo, che dal primo di Gennaro passato 1612. auanti si habbia da computare in detta Regia Camera, e nelle terre, per ogni terra vn solo conto di tutte l'impositioni ordinarie, et estraordinarie, et de vn solo pagamento, e nella narratiua della scrittura dentro si dichiari distintamente tutte le partite, quantità, e cause perchè si faranno detti pagamenti, vscendo fuora con vna sola summa, et i Cancellieri delle terre faranno il medesimo, et i Commissarij de i ministri pecuniarij, ò as-

assignatarij la riceuuta, che daranno del denaro, che andaranno riscotendo, diranno in conto di tutta quella quantità, che deue di quell'anno per tutte le impositioni ordinarie, et estraordinarie, senza far distintione; e 'l medesimo faranno nelle scritture dell'Vniuersità quelli, che teneranno i conti di essa, facendo libro nouo.

Concordat pr. 28. ver. et a fin. de admin. Univer. Creditores assignationem Reg. Cur. constituunt unam procuratorem per prag. de Juribus, etc. Idem habetur. Si discrepant, major para eligat. Major pars intelligitur ratione quantitatis.

Che tutti gli assignatarij, che sono, e saranno della Regia Corte di vna terra, si debbiano accordar fra di loro da questo dì auanti à far solamente fra tutti vn Procuratore, ò vn Commissario solo, che vada in nome di tutti quelli, che sono, e succederanno per l'auuenire in luogo di quelli, ò di altri à ciascheduna terra in nome di tutti a riscotere nella forma, e modo, che si dirà; e non essendo d'accordo fra di loro, la maggior parte de gli interessati possano eligere, e che gli altri habbiano da concorrere: et hauendono alcune differentie, acudano alla detta Regia Camera, che lo determini. Dichiarando, che la maggior parte si debbia intendere non per lo numero di persone, ma per la quantità del dinaro, che se gli deue. I quali Commissarij della Regia Corte haueranno da riscotere in cinque pagamenti, come di sotto si dichiarerà, hauendo riguardo, che molte di esse soleuano pagare ogni mese, come sono le quattro grana, alloggiamenti, torri, et altro: et hauendosi anco da

Tempora statuta ad exigendum.

soccorrere la Infantaria, e Castelle, Galere, et altre giornalmente, si hanno da riscotere da dette terre quei pagamenti, che restano in beneficio della Regia Corte in cinque pagamenti, come di sopra, cioè vno nel fine di Febraro, l'altro nel fine d'Aprile, l'altro nel fine d'Agosto, per lasciar commodità a ricoglier la ricolta senza disturbo de Commissarij, l'altro alla fine d'Ottobre, e l'altro alla fine di Decembre. Però à rispetto de gli assignatarij di essa Regia Corte le esattioni debbiano fare tertiatim, cioè nel fine d'Aprile, nel fine d'Agosto, e nel fine di Decembre, con dargli diece giorni di tempo dapoi finita ciascuna delle dette tande, acciò dette Vniuersità habbiano commodità di mandar nelle casse Regie destinate a pagar la Corte, et i consignatarij, e non mandando dentro di detto tempo, se gli possano mandare i Commissarij ad esequire.

Vectigalia explicita adsignentur cum obligatione publicorum.

E per facilitar i pagamanti, e trouar detti Commissarij pronto il dinaro, tutte le terre siano obligate di assignar alla Regia Corte, e suoi assignatarij vno, o più corpi di gabella, et intrate sue delle più esplicite, e migliori, che haueranno bastanti per detti pagamenti, facendo obligare i medesimi gabellotti, affittatori, e rendenti a pagar detta Regia Corte, et a gli assignatarij ne i debiti tempi, e non facendosi detti pagamenti, vt supra, siano detti affittatori, e ministri obligati alle giornate de' Commissarij, et a tutti i danni, et interessi, et che nessuno Sindico, et Eletto non possa applicarsi, ne seruirsi, ne dispensar detto dinaro ad altro effetto, ne detti affittatori, gabelloti, e cassieri pagare, sotto pena di cinque anni di galera a chi gli farà l'ordine, et a chi gli pagarà, et altretanta pena a nobili di relegatione, oltre i danni, et interessi, che haueranno da pagar alle Vniuersità; i quali amministratori debbiano tener in pubblico lista fatta nella casa della Corte, con li nomi, e cognomi di detti affittatori, gabelloti, e cassieri, et esattori; et i corpi di intrate, che riscoteno, la quantità, che importa, et i tempi de' pagamenti, et à chi stanno assignati; e co-

Administratores non utantur pecunia adsignata.

Concordat pr. 14. § 8. de adm Univers. Poena relegationis vel triremis per quinquennium, et damnorum. Tabella quomodo affigenda in domo Curiae.

e così come s'anderà mutando, si mutarà la scrittura, et vn'altra copia daranno al Commissario, che viene, il quale direttamente andarà a farsi pagare da quelli affittatori, et altri esattori, vt supra, tanto per il debito assignato, quanto per le sue giornate; e quando detti Commissarij trouassero difficultà nelle esattioni, debbiano esequire contra gli affittatori, gabelloti, et altri obligati, e sopra i loro beni, se ve ne saranno, e dopoi carcerati, e seguestrati, non per questo habbia da trattenersi nel pagamento, che gli manca, e se non che possa esequire contra gli altri cittadini, etiam del gouerno, non obstante qualsiuoglia ordine in contrario, per il quale sono riseruati quelli del gouerno che non si possa esequire contra di loro, se non in sussidio.

Modus exequendi.

E detti Commissarij, ministri Regij, et assignatarij non possano trauagliare i Cittadini per le sudette cause nè di persona, ne in loro animali, nè in robba mobile, fuora del loro territorio, quando non si absentassero con dette robbe in fraude.

Extra territorium non fiat.

Che le esecutioni, che faranno in territorio, per giorni otto non si possa estrahere fuora di esso, e habbia da bandire ogni dì nella piazza publica, e non ritrouandosi à vendere, si possa estrahere à i luoghi più vicini, e venderli, precedentino i bandi soliti.

Non extrahatur, nisi post dies 8.

Nessuno Esecutore, seu Commissario, nè per se, nè per interposita persona non possa comprare cosa alcuna di quelle, che si venderanno per dette esecutioni per loro fatte, nè tener parte in essa, sotto pena di diece anni di galera, et altretanta alla persona, che sarà supposita.

In licitationibus Commissarii non participent. Poena triremis per 10. annos.

Il salario, che s'hauerà da pagare à detti Commissarij, sarà di carlini dodici il giorno, etiam per l'accesso, e recesso, il quale si hà da contare dal luogo, che è capo della Prouincia doue risiede la cassa Regia, dove detti popoli sono tenuti à portar la moneta.

Salarium dietarum confirmatur per prag. 3. de iuribus.

E circa gli altri Commissarij de Tribunali, che anderanno ad instanza de' creditori particolari, che hanno contrattato con le Vniuersità, si prouederà come conuiene ne gli ordini, che si daranno appresso, per rimediare à i danni, che hanno patito per lo passato li popoli.

Prag. seq. § 1.

Questa Prammatica stia sempre affissa alle porte della casa della Corte, e tutti i Commissarij, che contrauiniranno, Sindici, Eletti, Gabelloti, Esattori, et Affittatori siano sottoposti alla medesima pena, e la medesima i Capitani delle Terre, che non la faranno osseruare, pigliando informatione della contrauentione di essa.

Prag. affigatur. Poen. ead.

Et essendosi per esperienza visto la confusione, che nasce dalla varietà, che si vaa in questo Regno nel computare il principio dell' anno, poichè alcuni vsano di computarlo dal dì della Santissima Natiuità di Nostro Signor GIESU' CHRISTO; altri dal primo giorno di Gennaro; altri dal dì vintecinque di Marzo della Santissima Incarnatione, et altri dal primo di Settembre, per indittione. Volendomo rimediare à detto disordine, et à molti errori, che da questo nascono, particolarmente in danno delle pouere Vniuersità del predetto Regno, nei loro conti, che tengono con i Percettori, e ministri pecuniarij, ne i quali si computa per indittione, vengono à far diuersi errori, trattandosi i loro negotij per lo più da persone semplici, et idiote, e per renderci ancora conformi all'vso commune della maggior parte della Christianità, commandiamo, che dal

Annus computetur a die primo Januarii R. Tapia decr. S. C. 45.

dal primo di Gennaro proximè passato auanti si debbiano computare per tutto il presente Regno gli anni tanto nei conti de' ministri pecuniarij, e qualsiuoglia altra persona, quanto ne i contratti, e qualsiuogliano atti di Tribunali, che da quà auanti si faranno dal primo di Gennaro tantum, e non d'altra maniera, sotto pena à i contrauenienti di ducati mille.

Poena centussium mille.

E perchè alcuna Terra per l'auenire si potrà fare impotente, per lo qual caso nelle assignationi per noi ordinate da farsi, venirà ad essere alcun mancamento, volemo, che succedendo il caso, la Regia Camera debbia dichiarar detto mancamento, etiam se seguisse per deduttione de fochi, con farsene consulta particolare, acciocchè visto per noi detto mancamento si possa subito dare il complimento di quel che manca sopra quei corpi, che da noi sono stati riseruati per questo effetto, et il medesimo s'osserui, se il mancamento venisse a farsi, ò perchè ad alcuni Baroni, Vniuersità, ò altre persone si hauessero da restituire alcune portulanie, ò ragioni di pesi, e misure, ò per qualsiuoglia altra causa.

Si adsignationes deficiant, substituantur aliae, praevia consultatione R. C. S.

Di più, che delli assignamenti, che al presente sono fatti, non si possa per la Regia Camera fare alcuna mutatione, passandoli dall'vn corpo all'altro, senza particolar consulta, e licentia nostra.

Sed non permutentur.

Nè meno si possa far assignatione alcuna per altro, che per noi, di quelle intrate à vita, che veniranno à vacare. Ordinando, e commandando à tutti i singuli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori del presente Regno, che debbiano, e ciascheduno d'essi debbia tener particolar pensiero dell'osseruantia della presente nostra Prammatica, et esequire contra i trasgressori le pene in essa contenente irremissibilmente; et acciò sia noto à tutti, ordiniamo anco, che della presente se ne affiga copia autentica in valuis de i Regij Tribunali di questa fedelissima Città. *Datum Neapoli die 27. mensis Februarij 1612. El Conde de Lemos. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet Regens. Vidit Montoya Regens. Vidit Montaluo Regens. Salazar Secretarius. In Pragmaticarum.*

Nec ad vitam extinctis fiant aliae adsignationes.

Die 27. Febr. 1612. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA VIII.

DOn Petrus Ferdinandez de Castro, Comes de Lemos, et de Andrada, Marchio Sarriae, Comesq; Villaluae, Ordinis Militiae Alcantarae, Commendatarius de la Zarza, vnus ex cubiculi Clauis Aureae Suae Maiestatis Praefectis, et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis. Per quanto per la Regia Pragmatica vltimamente di Nostro ordine espedita à 27. del Mese di Febraro dell'anno 1612. à beneficio dell'Vniuersità del presente Regno, hauemo ordinato il modo, et forma, che si ha da tenere in molte cose appertenenti all'esito, et introito di dette Vniuersità, et alli Commissarj destinati contra d'esse tanto per li pagamenti Regij, situati alla cassa militare, come delli pagamenti Regij assignati à diuersi assignatarij, restringendo la potestà, che teneuano per lo passato de mandare ciascuno il suo Commissario à parte, e commandando, che tutti vniti non possano mandare sol che vn Commissario destinato per il maggior creditore in dinaro, et in caso di discordia debbiano accudire alla Regia Camera; et perche in detta Prag. se appuntò, che appresso se declararia con nuovo ordine il stile, et modo, ch' haueranno da tenere l'altri Com. de Tri-

Ex originali. 7. Sup. Datur novus ordo Commissariis in exequendo contra Universitates, et earum particulares pro solutionibus Regiis, et confirmatur prag. 7. eod. tit. promulgata sub die 27. Febr. 1612.

Tribunali, che vanno contra dette Vniuersità, et suoi particolari obligati ad instanza di creditori particolari, che hanno contratto con l'Vniuersità, et suoi Cittadini obligati per essa, che si prouederia come conuiene, poiche l'hauersi dato rimedio con detta Pragmatica al danno, et disordine, che faceuano li Commissarij della Regia Corte, et delli suoi Assignatarij, et restando liberi questi altri Commissarij de particolari, restaria il medesimo inconueniente, et danno con notabil pregiuditio di dette Vniuersità, et delli pagamenti Regij. Volendo noi in ciò remediare come conuiene, ordinamo, et commandamo con la presente Pragmatica, che nessuno creditore dell'Vniuersità di questo predetto Regno possa dal dì della publicatione di questa auante espedir Commissarij diversi contra dette Vniuersità, et suoi particolari obligati per l'esigenza delle sue terze, ò capitale, se non che tutti li creditori vnitamente di ciascuna Terra delli crediti particolari, si debbiano vnire con il proprio stile, et modo che stà ordinato osseruarsi per la sudetta vltima Pragmatica delli 7. di Febraro nelli pagamenti, et esigenze, che la Regia Corte hà venduto, et assignato alli suoi consignatarij, et si trouaranno alcuno inconueniente, ò impedimento debbiano accudire con le loro scritture alla deputatione dell'vniuersità, doue si prouederà quel che conuiene, dandosi ogni facilità alla consignatione de loro crediti.

Quod est statutum contra Universitatem, est statutum contra particulares, ut in prag. 10. §. 62. de offic. judic.

Omnes creditores constituant unicum exactorem. Concord. prag. 18. de administr. Univers. et 3. de jur.b.

Et tutti li Commissarij, che si trouaranno spediti per detta causa, comandamo s'intendano reuocati dal dì della publicatione di questa auante.

Et perche restano à dare dette Vniuersità molti residui à diuersi assignatarij della Regia Corte per tutto Decemb. 1611. Primo della situatione, et interessati continuano à mandar Commissarij differenti con il stile passato, pretendendo non esser inclusi nella Pragmatica, che ragiona dal 1. di Gennaro 1612. avante, con che vieneno a patire l'Vniuersità il medesimo inconueniente, ordinamo, et comandamo, che tutti li creditori di dette Vniuersità, di detti residui sotto l'istesse pene contente in detta Pragmatica delli 27. di Febr. non possano mandare differenti Commissarij, se non far la procura al Commissario solo, che và à riscotere li pagamenti correnti della noua situatione, il quale debbia nel medesimo tempo, che và à riscotere l'altre, et con il proprio salario esercitare tutte due le commissioni, senza pretendere solo che vno salario tantum.

Idem exigat reliqua ante annum 1612.

Et perche è venuto à nostra notitia, che molti creditori di dette Vniuersità, ò de particolari obligati per esse, vanno riscotendo le terze, et partite, che non hanno Assenso Regio, ordinamo che le partite predette, che sono state solite à pagarsi, non obstante, che non habbiano Assenso Regio, se vadano continuando li pagamenti delle terze, che si soleuano pagare per tutto il mese di Decembre del presente anno 1613.

Solutiones quadrimestres exigantur per totum Decembrem 1613.

Però finito questo predetto anno, quello che non presentarà le sue scritture nella Giunta, et farà spedire li suoi Assensi Regij in la forma solita, et non li presentarà alle Vniuersità, ordinamo non se li paghino terze, ne capitale, et pretendendo alcuna cosa il creditore vadi dalla detta Giunta, che se li prouederà di giustitia.

Scripturis non exhibitis, non fiat solutio.

Et se il Sindico, Eletti, Cassieri, Gabelloti, Partitarij, pagaranno alcune quantità contro la forma della presente Pragmatica sarà il detto pa-

Solvens aliter, damnum patietur.

gamento à danno, et à spesa sua, et non se li riceuerà in conto.

Commissarii pro famulitis absentibus non mittantur.

Et tenendo Noi notitia del gran danno, che fanno nelle Terre li Commissarij delli fochi absenti, et il poco vtile, che ne peruenne all' Vniuersità d' esse hauendosi ben considerato l' espediente che si poteva pigliare, tanto per euitare detto danno, quanto per fare alcuno vtile all' vniversale, e particolare, comandamo, che da hoggi avante nessuno Tribunale, ne Vniuersità, ne Ministro possa espedire detti Commissarij, et reuocamo tutti quelli, che saranno spediti per tal causa, et li fuochi absenti paghino il suo focolario tantum doue habitano, con che se viene ad assicurare il pagamento integro à beneficio dell' Vniuersità, che ciascheduna goderà la parte sua, et euitarà il danno, che resultarà dalli Commissarij.

Habitatio soluatur, ubi incolatur.

Et volendo proueder al gran disordine, e danno, che peruiene all'Vniuersità delli conti attrassati dell' administratione delli Sindici, Eletti, Cassieri, Partitarij, et altri ch' hanno administrato, et affittato le robbe della Vniversità, che molte restano occupate, et con la distantia del tempo, non tenendosi notitia, ne hauendo nessuna persona pensiero particolare se viene à perdere molta quantità di denari, volendomo rimediarlo per lo avenire, per la presente ordinamo, e comandamo, che da hoggi auante s' abbia da dar lista de carrico al nouo gouerno, per mano del gouerno, che finisce, de tutti li detti residui, e summe, che restano ad hauere, facendo di tutto inuentario, con interuentione del Cancelliero, declarando le cause dalle quali dipende il debito, et questo tanto del tempo del suo governo, quanto delli gouerni passati, et il gouerno nouo habbia da pigliare il conto dal gouerno antecedente de tutta la sua administratione, et vedere le diligentie fatte nell' esigenza, et con il rationale deputato in detta Vniuersità per detti conti detto nouo gouerno, debbia, e possa, et resti obligato esequire al gouerno vecchio per tutta la summa, che sarà declarata per detto rationale, et gouerno nouo.

Administratores Universitatem rationem reddant in fine eorum officiorum aliis novis Administratoribus Concord prag. 5. de administr. Univers. §. 12.

Praesentes exequutionem faciant contra praeteritos.

Qual conto, et condannatione si debbia fare nel primo mese intrante del suo gouerno, e di mano in mano hanno d' andar sollecitando l' esigenza passata, et presente, et mostrare al futuro gouerno quando daranno in conto, e lista, che tiene la Regia Cam. con li Percettori, alli quali se carrica il residuo delli suoi antecessori passati per dimandare il conto al presente, con che si vene sempre in vn conto hauer ragione, e chiarezza de tutti li conti passati, et del stato presente, et chi non mostrarà auer fatto le sue diligenze sarà tenuto alli danni, et interesse.

Rationes reddantur in primo mense administrationis.

Poena damni.

Che nessun Barone possa per se, ne per interposita persona pigliare in affitto le gabelle delle sue Terre, ne participare in esse sotto pena di doc. duimilia, et altra à nostro arbitrio reseruata.

Barones non participent, sub poena.

Et perche era solito per il Sac. Reg. Cons. Reg. Cam. della Summaria, et altri Tribunali spedirse Commissarij ad imponere collette all' Vniuersità, et altre impositioni noue, ordinamo, et comandamo, che da hoggi avante non possa nessuno Tribunale spedire detti Commissarij, et quelli che saranno spediti li reuocano con la presente, et nelli casi nelli quali detti Tribunali dechiareranno, ò haveranno declarato esser di bisogno imponere dette collette, impositione, ò altre cose, accudino le parti alla gionta, che ne farà relatione à Noi in Collaterale, doue si prouederà quel-

Commissariorum ad imponendum collectas Universitatibus, electio non fiat, nisi per Coll. Cons.

 lo

lo sarà di bisogno.

Barones non cogant publicanos ad solvendum sibi pecuniam, aliis adsignatam.

Poena ducat. 2000. et alia declar.

Che nessuno Barone possa costringere Gabelloti, ne affittatori à pagarli dinaro, che sia assignato alli pagamenti Regij, o à particolari si non lasciando libero per chi è destinato, et facendo il contrario incorra in pena di altri doc. 2000. oltre d'altra reseruata à nostro arbitrio, et hauendo d'hauere alcuna cosa per ragione d'intrate feudali, detta Vniuersità li assignarà il corpo dopo hauer assignato alla Regia Corte, et Regij Assignatarij, et appresso di detto Barone si faranno assignationi alli creditori con assenso, et di quello che sarà assignato, non si possa mouere, ne tramutare. Però in caso, che mancasse alcun corpo accudino alla detta giunta con l'espediente, che si potrà tenere per supplirlo.

Commissarii relationem faciant adsignationis inordinatae.

Che li Commissarj destinati à detta esigenza, trouando che sia disordinata detta situatione, debbano dar notitia alla Giunta predetta, et al Commissario Generale per il tempo, che sarà in Prouincia, ordinando, et comandando à tutti, et singuli Officiali, et Tribunali del presente Regno maggiori, et minori, che debbano tenere particolar pensiero dell'osseruanza della presente nostra Prammatica, et contra li transgressori esequire le pene in esse contente, et anco la pena de duc. 2000. et altra à nostro arbitrio reseruata, à rispetto delli sopradetti capi doue non ci stà declarata la pena irremissibilmente, et acciò sia noto à tutti ordinamo, che della presente se ne affiga copia authentica in valvis delli Regij Tribunali di questa fidelissima Città. *Dat. Neap. die* 26. *Maji* 1613. *El Conde de Lemos. Vidit Constant. Reg. Vid. de Castellet. Reg. Vid. Montoya Reg. Salazar Secretarius.*

Poena ducat. 2000. et alia arbitraria.

Die 26. Maji 1613. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA IX.

Executio non fiat contra Cives extra patriam pro debito Universitatis, de mandato Perceptorum, aut ad instantiam quorumvis creditorum.

FRa gli altri inconvenienti, che furon considerati degni di rimedio in tempo del governo dell'Illustre Conte di Lemos nostro predecessore, che causavano danni eccessivi all'Università del Regno, e loro Cittadini, fu, che da' Commissarj, tanto de' Regj Tesorieri, e Percettori Provinciali, come degli Assegnatarj de' Fiscali, ed altri creditori delle dette Università si eseguivano *in bonis*, e di persona per debiti universali i Cittadini predetti fuori del territorio delle loro patrie, quando andavano nelle Dogane, Fiere, e Mercati d'esso Regno, ed in particolare venendo in questa fedelissima Città di Napoli. E per evitare i danni predetti, restò servito far pubblicare Prammatica sotto la data de' 27. di Febbrajo del 1612., nella quale vi ha un capitolo del tenor seguente *videlicet*. 8. „ E detti Commissarj, „ Ministri Regj, Assegnatarj, non „ possano travagliare i Cittadini, „ per le suddette cause, di persona, „ nè ne' loro animali, nè in roba „ mobile, fuori del loro territorio, „ quando non si assentassero con „ dette robe *in fraudem*.

Est pragm. 7. supra hoc eodem.

Ed essendo Noi giunti al governo di questo Regno, siamo informati, che la Prammatica predetta non istà nella sua dovuta osservanza: poichè non si cessa da' predetti Commessarj, di eseguire, e carcerare i particolari Cittadini *extra territorium*, dal che si viene affatto a perdere il commercio, di modo che sono forzati a dismettere la viatica della grascia, e di altre robe, che conducono in questa predetta Fedelissima Città di Napoli, e per lo Regno, e nelle Fiere, Dogane, e Mercati di quello; dal che ha

ha risultato, e risulta danno all' istessa Regia Corte, ed alle dette Università, e suoi Cittadini: rendendosi per questo inabili a soddisfare i pagamenti Fiscali, ed altre Regie imposizioni; il che han preteso i detti Regj Percettori, Tesorieri, ed Assegnatarj, di poter fare, sotto pretesto di tenere licenza del nostro Predecessore, tanto per Iscrittorio, quanto per Collaterale. E convenendo al servizio di Sua Maestà, ed al beneficio universale di questo suo Fedelissimo Regno, provvedere in ciò di opportuno rimedio; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*; colla quale „ Confermando tutto quello,
„ che per la detta Prammatica del
„ detto Illustre Conte di Lemos sta
„ ordinato, e dichiarato; Ordinia-
„ mo, e comandiamo, che niun Cit-
„ tadino, ed abitante delle Città,
„ Terre, e Luoghi del presente Re-
„ gno debba, nè possa essere mole-
„ stato, fuori del territorio della sua
„ patria, di persona, nè ne' suoi
„ animali, mercanzie, e robe, che
„ si porteranno tanto in questa Fe-
„ delissima Città di Napoli, come
„ in qualsivoglia parte del presente
„ Regno, ed in particolare nelle Do-
„ gane, Fiere, e Mercati di quello
„ per qualsivoglia debito della sua
„ patria, che si dovesse alla Regia
„ Corte, o suoi Assegnatarj, e ad
„ altri loro Creditori, non ostante
„ qualsivoglia ordine in contrario,
„ che vi fosse, *etiam* nostro, così
„ per Collaterale, come per Iscrit-
„ torio. Ma possano liberamente an-
„ dare, stare, e ritornare, eccetto
„ però, se i detti Cittadini, o abi-
„ tanti si allontanassero *in fraudem*
„ dalle loro patrie, per non pagare.
„ E contravvenendosi per li Com-
„ messarj, destinati, e destinandi
„ per li detti Regj Tesorieri, Per-
„ cettori, Assegnatarj de' Fiscali,
„ loro Proccuratori ed altri creditori
„ quali si vogliano delle dette Uni-
„ versità, vogliamo, che incorrano
„ nella pena di tre anni di galea: e
„ medesimamente qualsivogliano A-
„ guzzini, e servienti di qualsivo-
„ glia Tribunale; quali sieno di più
„ astretti a pagare a' detti Cittadini
„ tutti gl' interessi, che patiranno,
„ o avessero a patire per l' inosser-
„ vanza dell' ordinato in questa Pram-
„ matica; contra de' quali saran fatte
„ le dette esecuzioni, come di so-
„ pra, e i Capitani de' Luoghi ne
„ debbano pigliare ad ogni richiesta
„ de' Cittadini predetti, diligente in-
„ formazione, e carcerare i contrav-
„ vegnenti, e far subito restituire gli
„ animali, e robe eseguite, invian-
„ do incontanente la detta informa-
„ zione all' Illustre Spettabile Reg-
„ gente, Commessario della Provin-
„ cia, *ad finem providendi*, e i car-
„ cerati, nelle carceri delle Regie
„ Udienze Provinciali: e per la Pro-
„ vincia di terra di Lavoro, nelle
„ carceri della Gran Corte della Vi-
„ caria; la quale, e le dette Regie
„ Udienze, debbano subito ricevelli,
„ per ubbidire, ed eseguire il che
„ per detto Illustre Spettabile Reg-
„ gente Commessario sarà loro ordi-
„ nato, senza intermettersi ad abili-
„ tarli, nè ad altro ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che la presente si debba pubblicare ne' luoghi soliti di questa Città, e per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die 29. Junii 1644. El Almirante. Vid. Brancia Regens. Vid. Zufia Regens. Vid. Casanate Regens. Vid. Sanfelicius Regens. Vid. Caracciolus Regens. Vid. Capycius Latro Re-*

Poena triremi per trienn. et refectionis damni, et interesse parti.

Die 29. Junii 1644. El Almirante.

Regens. Vid. Salamanca Regens. D. Franciscus Merlinus Secretarius. In pragm. primo, fol. 14. Anastasius.

PRAMMATICA X.

Providet circa dietas delinquentium.

ILlustres, et Magnifici Viri Collaterales, Consiliarii Regii Fideles dilectissimi. Abbiamo ricevuto Regal Carta di Sua Maestà, DIO guardi, del tenore, *videlicet: El Rey, y la Reyna Governadora, Ill. D. Pedro de Aragon Gentilhombre de la Camera, del Consejo de Guerra, Capitan de la Guardia Alemana, Verrey, Lugarteniente, y Capitan General de Reyno de Napoles. Por Pragmaticas de esse Reyno esta probibido, el que los gastos, que se requieren en la averiguacion de delictos no sean a costa de los inquisidos, no constando en algun modo de las inquisiciones contra ellos, y por que he entendido, que contra lo dispuesto por ellos, se suele dispensar facilmiente por mi Consejo Collateral, como se ha visto por un memorial presentado por parte de D. Carlos Mary, y attendiendo a lo que conviene, que ninguno padesca la pena antes d' esser Reo, y costar de su inquisicion, y de los enconvenientes, que tiene para la averinguacion, el rezevir al que las dietas del inquisido, he tenido por bien de encaregaros, y mandares deys la orden, que convenga, para que las dictas Pragmaticas se observen, y guarden muy puntualmente, assi en este caso, como en otro qualquiera, y que de ninguna maniera se dispensen hareys, que esta orden se publique, y registre en la parte a donde toca, paraque en lo adelante se tenga noticia della, que assi conviene al Regal Servicio, y prozede de mi voluntad.* De Madrid a 27. de Febrero de 1668. Yo la Reyna. Vidit Gallezar Regens. Vidit de la Torre Regens. Vidit Torre Regens. Vidit Velasco Regens. Vidit Marcianus Regens. Zarate Secret. adest Sigillum; „ E viste per Noi dette Re„ gali Lettere, è stato interposto „ Decreto del tenor seguente, *videlicet: Die 10. mensis Octobris 1668. Neapoli Illustrissimus, et Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc. providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptae literae Suae Majestatis exequantur juxta ipsarum seriem, continentiam, et tenorem, hoc suum, etc. Galeota Regens. Carrillo Regens. Navarra Regens. Capiblancus Regens. Januarius Anastasius Regius a mandatis Scriba in Literarum Suae Majestatis 11. fol. 2.*

Prag. 10. §. 61. de offic. Judic.

Per tanto in esecuzion di dette Regali Lettere per noi escutoriate, ci ha paruto fare la presente, con la quale diciamo, ed ordiniamo a' Magnifici Ministri, ed Officiali di questo Tribunale, che non si debbano far pagare le giornate, che vacheranno nella cattura dell' informazione degl' Inquisiti, se prima non saranno verificati i loro delitti, e consteranno le loro inquisizioni, in conformità delle Regie Prammatiche di questo Regno, emanate di ordine de' nostri Ill. Predecessori, per detto effetto, quali si debbano osservare, ed eseguire con ogni puntualità, ed attenzione, siccome Sua Maestà ordina; e non si faccia il contrario, per quanto si ha cara la Maestà Sua. *Datum Neap. die 31. mensis Decembris 1668. D. Pedro Antonio de Aragon. Vid. Galeota Regens. Vid. Carrillo Regens. Vid. Navarra Regens. Vid. Capiblancus Regens. Vid. Ortix Cortex Regens, Anastasius. In Curiae 22. fol. 32.*

10. §. 67. de offic. Judic. Die 31. Dec. 1668. D. Pedro Ant. d'Aragona.

PRAM-

PRAMMATICA XI.

Ex gratiis concessis anno 1737.

Commissarii, et executores si contigerit, eos per regnum pro aliquo servitio regio iter facere, nihil aliud ab Universitatibus recipiant, nisi tecta lectos, et paleam, nec quidquam efficiant adversus pragmaticas positas sub hoc eodem titulo, quas vide.

ITem supplicano a V. M. a comandare con ordine penale, che i Commessarj, che vanno vagando sotto colore di far diligenze per contrabanni, non estorquano più denari dalle Università, ma che siano pagati o dagli Arrendamenti, che gli mandano, o da' rei di tal delitto, secondo il Capitolo 12. del Rè Filippo IV. dell'anno 1621. *fol.* 134. *tom.* 2. E che contra gli eccessi di tali Commessarj prendano informazione i Governatori locali, secondo il Capitolo 20. del Conte di Miranda dell' anno 1501. *foglio* 32. *tom.* 2.

Placet, privilegia non frangi, poenam a Regia Camera constitui ab executoribus solvendam, qui quidquam vel minimum exegerint ab Universitatibus; denique Gubernatoribus locorum mandari, ut simul ac contra factum noverint, probationes legitime receptas ad Regiae Camerae judicium transmittant.

Item, che i Commessarj, ed Esecutori, che si mandano da' Percettori Provinciali a riscuotere i pagamenti fiscali, non abbiano dalle Università, se non stanza, strame, e letto a tenore del Capitolo del Rè Cattolico dell' anno 1507. *fol.* 93. *tom.* 1., essendo giusto che siano pagati da' medesimi Percettori, che hanno notabile emolumento dall' esazione.

Placet servari leges.

Item, che i medesimi Commessarj non facciano per poco debito molta esecuzione, nè eseguiscano bovi aratorj, nè bestie di molino contra il Capitolo 22. del medesimo Rè Cattolico *fol.* 94., e Capitolo 17. del Parlamento generale folio 163., nè carcerino gli abitanti delle terre, nè gli portino strapazzando altrove, massimamente quelli, che han pagato il loro contingente a tenore del Capitolo 23. del medesimo Rè. Ed in somma supplicano V. M. a far osservare esattamente le regie Prammatiche sotto il titolo *de Commissariis, et Executoribus.*

Placet abusum tolli.

Bando da parte della prefata Real Maestà, e della Regia Camera della Sommaria,

o sia

(*) PRAMMATICA XII.

FERDINANDO IV. Renovantur Pragmaticae circa concussiones Commissariorum.

INformato il Re N. S. de' gravi dispendj, che soffrono le Università del Regno per causa de' transiti, e permanenze de'Subalterni, Commissarj, Squadre de' Tribunali, Corrieri, ed altri, e degli eccessi, che da costoro si commettono, non che del danno, che soffrono le Popolazioni da proprj Sindaci, ed Amministratori, i quali sotto pretesto di tali spese, pongono in esito ne' loro conti maggiori somme di quelli, che hanno spese; e volendo la M. S. per sollievo de' suoi amatissimi sudditi, che si fusse apposto il conveniente riparo ad un male sì serio, che turba l'economia dell' Università, con Real Dispaccio de' 24. Maggio corrente anno ha ordinato a questo Tribunale, che con generale Editto avesse rinovato i generali stabilimenti, e 'l prescritto colle Regie Prammatiche, emanate su questo assunto, che volea, che si fusse irremisibilmente eseguito, e che l' eccesso, e la trasgressione si fusse riputato come un delitto, ed un' estorsione da essere punito colle corrispondenti pene. Noi dunque per

ese-

esecuzione di tali Sovrani Ordini facciamo il presente Editto, che con altro Real Dispaccio de' 27. del prossimo passato mese di Giugno corrente anno 1803. è stato dalla M. S. approvato, col quale ordiniamo, e comandiamo, quanto siegue.

I. Che per esecuzione de' generali stabilimenti prescritti nella Prammatica *6. de Commissariis, et executoribus*, e da Reali Dispacci de 5. Gen. 1754. e 7. Novembre del 1770., da oggi avanti tutti gli Ufficiali così Regj, come Baronali, Ministri, Incaricati, Subalterni, Squadre di qualunque Tribunale, Commissarj, Esecutori, Servienti, e Corrieri, siano di transito, siano di permanenza, non possono, nè debbono in modo alcuno pretendere dalle Università del Regno per qualunque causa sotto pretesto di alloggio, stanza, strame, e letto, nè altra qualunque cosa per loro vitto, e mantenimento, ma di tutto debbano provedersi con proprio denaro, come ogni altro Passagiero, e Persona privata, sotto pena a trasgressori, se saranno nobili di tre anni di relegazione, se ignobili di tre anni di Galera.

II. Che quando le commissioni, che dovranno disimpegnare siano *pro Fisco*, e nel luogo, dove capitaranno vi sia casa pubblica dell'Università addetta a tal vuopo, possono della medesima avvalersi se la vogliono per il solo tetto, senza che l'Università sia tenuta a somministrarli altro nè per fuoco, nè per olio, nè per letti, nè per vitto, ma di tutto debbano provedersi a loro proprie spese, sotto le istesse pene contenute nel capo precedente per li trasgressori, e controventori.

III. Che quando nel luogo dove capitaranno per disimpegno Fiscale non vi fusse casa pubblica addetta per tale uso, nè altre case per uso di Locanda, l'Università sarà tenuta solamente di trovarli la casa per l'alloggio, ma a loro proprie spese, senzachè sia di minima somma interessata nè per detto alloggio, nè per altro, che li bisognerà per loro vitto, e mantenimento, sotto la stessa pena contenuta nel capo primo.

IV. Che li Sindaci, Eletti, Casaieri, ed Amministratori dell'Università da oggi avanti non possano portarsi in esito ne' loro conti, nè da Razionali ammettersi spes' alcuna per stanza, strame, e letto, o altro per passaggio, o trattenimento sul luogo di detti Ufficiali Regj, o Baronali, Ministri, Subalterni, Squadre, Commissarj, Esecutori, Corrieri, ed altri, a riserba de' soli pedatici per detti Corrieri a tenore de' Reali Ordini sotto la pena del quadruplo da applicarsi un terzo all'Università, un terzo a favore del Fisco, ed un'altro terzo a favore di quello che denuncierà di essere stato portate in esito, ed ammesse simili partite, e di tre anni di relegazione, essendo nobili, e di tre anni di Galera per gl'ignobili.

V. Finalmente, che tutti li Governatori così Regj, come Baronali, Luogotenenti, e Ministri di qualunque Tribunale in ogni occasione, che alcuno controvenisse agli Ordini di sopra stabiliti, o volesse con violenza, o con la forza obbligare l'Università; e li loro Sindici, Eletti, Amministratori, e Cassieri a somministrarli stanza, strame, e letto, o altro per qualunque causa, ne debbano prendere diligente informazione, ed inviarla al Tribunale della Camera per lo castigo de' Rei; dichiarando, che tre testimonj *etiam* che depongono di tre atti singolari facciano legittima pruova, e di convi-

zio-

zione sotto pena a' Governatori, Luogotenente, o Ministri, che trascureranno di prendere tale informazione, e rimetterla, della privazione dell'impiego se saranno Baronali, e se Regj di farsi consulta a S. M. per esser anche privati dall' impiego. Ed acciò che si esegua con esattezza il di sopra stabilito, vogliamo, ed ordinamo che il presente Editto si pubblichi in tutti li luoghi, e Terre del Regno, e che se ne conservi una copia nell' Archivio di ciascuna Università, ed un altra copia si affigga in *valvis* di ciascuna Corte di ogni luogo. *Dalla Regia Camera della Sommaria li* 4. *Luglio* 1803. *Nicola Vivenzio Luogotenente. Ferdinando Lignola. Pietro Jannucci. Saverio Sentio. Michele Suarez Coronel. Raffaello de Giorgio. Goffredo de Bellis. Girolamo Ambrogi. Gerardo de Ciutiis. Vidit Fiscus. Vincenzo Maddaloni Segretario.*

Die 4. Julii 1803.

DE COMPOSITIONIBVS, ET COMMVTATIONIBVS POENARVM

TIT. L

PRAMMATICA PRIMA.

Inanes sunt compositiones, plenarumque commutationes in delictis, ubi est imponenda poena mortis, aut membri abscissionis si fiant inconsulto Prorege. Idem per prag. 2. §. 2. et 3. inf. de off. Mag. Just. concord. prag. 14. § 5. de off. Secret. et 59. de off. Procur. Caes. 6. §. 20. de off. Inst.

ET quia facilitas veniae incentivum tribuit delinquendi, nullamque reus pertimescit culpam, quam pecunia redimere posse, existimat; *Mandamus, et prohibemus, quod neque pro Tribunali justitiae, neque per Gubernatores Provinciarum, seu Auditores, neque per Capitaneos Terrarum Demanialium, neque etiam Commissarios, si qui eligerentur, servata forma per nos data, possit fieri remissio, seu compositio aliquorum criminum, pro quibus de jure veniret imponenda poena mortis, vel mutilationis membri, inconsulto, et absque expressa licentia Illustris Viceregis in scriptis postquam fuerit informatus de qualitate delicti, et personarum. Decernentes irritas, et inanes, nullas, et nullius valoris, remissiones, aliter factas, ultra poenam privationis officiorum, in quas incurrere, mandamus, ipso facto Officiales, qui, contra praesentem Pragmaticam, remissiones, seu compositiones fecerint.*

1536. Imp. C. V.

PRAMMATICA II.

Ex Prag. 1. §. 2. de Visit. Gener. etc. edita a Carol. V. anno 1539.

Commutatio poena in delictis de quibus infra, non fiat, nisi ad Regiae triremes vita durante. Hodie pro vulnere est poena triremis ad tempus, et ita practicatur haec pr. Campagn. inc. in perversorum num. 30. ubi tenet etiam, quod haec pr.

ET ne separata delictorum venia improbos omnes ad patranda crimina procliviores reddat; aliosque impunitos ipsa pelliceat, unde delinquentium numerus augeretur; *Mandamus, quod deinceps in quibuscunque delictis, ubi poena mortis naturalis vel mutilationis membri, infligenda veniret, poena ipsa nequaquam commutetur, sed malefactores pro commissis excessibus debite plectantur: praeterquam si de-*

Non habet locum in Officialibus Baronum. Proregi licet.

si delictum commissum esset bujusmodi, quod ex ejus circumstantiis, et qualitatibus videretur Proregi nostro simul, et Consilio Collaterali penes ipsum existenti, poenam esse omnino commutandam. Quo casu bene examinatis qualitatibus, et circumstantiis praedictis, liceat Proregi, et dicto Consilio, poenam commutare, cujus loco succedat condemnatio ad remigandum in triremibus nostris in perpetuum, unde dicti condemnati nullo tempore extrahantur. Mandamus etiam, quod delictorum, postbac committendorum, in quibus poena mortis naturalis, seu mutilationis membri, vel quaecunque alia poena naturalis imponenda veniret, compositio fieri minime possit, praecipue partis remissione non apparente; praeterquam si ex causis justissimis, et concurrentibus qualitatibus, ad hoc rationabiliter impellentibus, Proregi nostro, et Collaterali Consilio aliter videretur. Quibus recte examinatis, et verificatis, partisque remissione accedente, liceat dictis Viceregi, et Consilio compositionem facere, vel fieri mandare.

Poena triremis perpetua subrogatur, sed revocatur per cap. 4. anno 1540. Nec compositio fiat.

Nec in aliis causis tertia vice potest componi sine permissu Proregis die 10. Decembris 1569. fol. 59. Proregi licet d. prag. 4. de Visit. Gen. vers. quae omnia 14. Nov. 1530. C. V. Imper.

PRAMMATICA III.

Commutatio poena in praedictis delictis non fiat etiam per transactionem, et circitores per campestria ipsi serviant.

DA parte del magnifico Giovan Cola Caravita Avvocato Fiscale di cotesta Provincia, ci è stato presentato memoriale con alcuni capi, tra' quali sono gl' infrascritti, *videlicet*.

Item supplica, che l'Eccellenza vostra sia servita ordinare, che la Prammatica, che non si commuti pena corporale in pecuniaria, si osservi, *etiam per viam transactionis*, perchè altrimenti ogni causa si commuta, sotto colore, che il delitto non costa apertamente.

Item supplica, che l' Eccellenza vostra, che sia servita ordinare, che il Capitano di Campagna serva di persona, e non dia il carico, e peso suo ad alcun Soldato di sua compagnia, come fa, e che attenda con diligenza, come è obbligato, perchè dal non attenderci, e l' Udienza quietandosene sopra di lui, nasce il cumulo di fuorusciti, e danno de' sudditi, *ut Deus etc.* E veduto per Noi quanto ci è stato per lo preinserto memoriale esposto, volendo debitamente provvedere; ci è paruto farvi la presente, per la quale in quanto *Al primo capo:* „ Vi diciamo, ed „ ordiniamo, che dobbiate osservare „ la Prammatica Regia di non com„ porre *in certis casibus*, ancorchè sia „ per via di transazione. E circa il „ secondo capo, Vi diciamo, che se „ il prefato Capitano della Campa„ gna non risederà a servir di per„ sona, com' è obbligato, non gli „ dobbiate fare pagare la sua prov„ visione ". Per tanto così l' esseguirete, che tal' è nostra volontà, ed intenzione, non facendo il contrario, se amate la grazia, e servizio della prefata Maestà. La presente resti al presentante. *Dat. in Regio Palatio prope Castrum Novum. Neap. die 19. Augusti* 1556. *El Duque de Alva. Vid. Polo Reg. Vid. Villanus Regens. Albertus pro Martirano Secret. In Cur. 3. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Ut sup. ead. de prag. 1. et 2.

Concord. prag. 12. de admin.

Die 19. Aug. 1556. El Duque de Alva.

(*) PRAMMATICA IV.

Delinquentes non admittantur ad compositionem nisi habita remissione omnium, quorum interest querelare, h. d.

PErchè l' ammettere li delinquenti a compositione e gratia, et la volontà nostra non è d' ammettere alcuno a compositione, se non precede la remissione di tutti quelli, li quali di giustitia ponno querelare, et accusare: per tanto ve dicemo et ordinamo, che da qualsivoglia non debbiate venire a trattare compositione, se prima non precedeno le remissioni di

di tutti quelli, alli quali di giustitia compete ragione di querelare, et accusare li delinquenti, attento la volontà nostra è di non ammettere a compositione delinquente alcuno, il qual non tenga remissione di tutte le parti, alle quali spetta ragione di querelare, ancora che tenessero remissione della maggior parte di quelli, alli quali spetta ragione di querelare, et accusare: Declarando ancora, che tutte le compositioni, fatte di nostro ordine, dapoi che semo gionti nel Regno, non habbiano di hauer effetto, se non si troueranno concordate tutte le parti, come di sopra è detto, e così essequirete, non fando il contrario per quanto hauete cara la gratia della prefata Maestà. *Dat. in Palatio Regio, prope Castrum nouum Neap. die 4. Octobris 1559. Don Perafan. Vid. Albertinus R. V. Villanus R. V. Reuerterius Regens. Soto Secret. Dirigitur Magnae Curiae.*

Die 4. Oct. 1559.

PRAMMATICA V.

„ PErchè la volontà nostra è, che „ non si ammetta a composizio- „ ne persona alcuna, la quale fosse „ inquisita di ricettazione di fuoru- „ sciti, *seu* di aver dato sussidio, o „ prestato in qualsivoglia modo aju- „ to, o favore alcuno a quelli sen- „ za prima consultarlo con Noi, ed „ ottenuta nostra licenza, per que- „ sto vi diciamo, ed ordiniamo, „ che così lo dobbiate esegnire, e „ non altrimenti, che così richiede „ il servizio di Sua Maestà. *Datum in Palatio Regio, die 26. Augusti 1560. Don Perafan. Vid. Pignonus Regens. Soto Secret. in Cur. 2. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Die 26. Augusti 1560. in Cur. Calab. 2. fol. 187. 26. Aug. 1560. D. Perafan.

PRAMMATICA VI.

ABbiamo ricevuta vostra carta da Salerno a' 26. di Luglio circa la relazione, che ci avete fatta della causa d' Ascanio Capograsso, che dimanda esser ammesso a composizione; e veduto quanto ci avete scritto, e riscritto, e specialmente, che non tenete altra remissione, eccetto quella del morto: „ Vi rispondiamo, „ che non vogliamo le remissioni „ *tantum* di quello, che muore, ma „ di tutti quelli, che restano, e che „ possono querelare; e per tal causa „ vi diciamo, che la volontà nostra „ è, che nè il predetto, nè altri si „ abbiano da ammettere a composi- „ zione alcuna, senza tutte le re- „ missioni di quelli, che possono „ querelare, e così l' eseguirete, e „ non altrimenti. *Dat. in Palatio* „ *Regio Neapoli die 16. Septembris 1560. Don Perafan. Vid. Albertinus Regens. Vidit Villanus Regens. Soto Secret. In Cur. 1. fol. 157. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Sola remissio morientis non sufficit in compositionibus delictorum, sed omnium quorum interest, etiam requiritur.

Prag. 7. infra.

Die 16. Sept. 1560. D. Perafan.

PRAMMATICA VII.

TRa gli altri capi, che la Maestà del Re Nostro Signore ci sono stati scritti in una sua lettera di Madrid, data a' 11. di Maggio passato, sopra il buon governo, ed amministrazione della giustizia, sono i seguenti *videlicet*.

1. TAMBIEN *Ordenamos, y mandamos, que para que los delictos, que son esemplares, y merezen pena de muerte natural, o mutilazion de membros, no quedan empunitos, se guarden inviolablemente los Capitulos, y Pragmaticas, que despuenen la forma, que se ha da tener, en hazer la composicion dellos, de manera, que el haver faci-*

Circa punitionem delictorum, et eorum compositionem serventur iura Reg.

 li-

Cap. Robert. exercere volentes, et prag. quat sup. eod. 1. 2. 3. 4. 5. et 6. adde coarit. post citationem.

litad en esto no sea incentivo, y occasion, para que los delictos, y forasidos se multipliquen, y la justicia no tenga su lugar de no castigar lo testigos falsos, con el rigor, y severidad, que requiere delite tan pernicioso, y con el qual se confunde la justicia, y verdad, conforme a lo, que sta despuesto per los Capitulos, y Pragmaticas desse Reyno, es tambien causa, que abunde en tanto numero, come hay dellos, para remedio, de lo qual teneis particular cuydado, y mandamos que quando se offresiere el caso; se esequa en ellos las penas, costituidas per los dichos Capitulos, y Pragmaticas, y por el derecho comun.

2. Una de las causas, por que muchos se atreven à cometer delictos, es por la speranza, que tienen de otener remission de las partes, y despues de Nos, y assi para consequirlo, primiero entendemo, que usan de tantos medios, que quando mas non pueden, las constrengen à ello por amenazas, y contra su voluntad; y porque por muchos respectos convien en parta quitar esta violencia: por la presente *Declaramos, que de aquì adelante no valga ninguna remission da parte, que se hiziere, si non fuere en el Tribunal de Capuana, Vicaria, y Governadores, ò Auditores de Provincias, ò delante de los Juezes ordinarios de los lugaces, donde tuvieren domicilios las partes.*

Remissiones fiant coram officialibus, ubi habitant offensi. Concordat prag. 25. de exul.

3. En el tomar de los sindicados de los Governadores, y Capitanes del Reyno, se usa, segun entendemos, muchas complacentias, y alargan, y abrevian el tiempo de los dichos sindicados los Elettos, y Sindicos de las Universidades, que los toman segun el odio, ò affecion, que les tienen, sin tener cuenta con el termino costituido por la Pragmatica, y porque por lo que tocca al bien de la justicia non se deve dar lugar à esto, *Ordenamoe, y mandamos, que la Pragmatica y Capitulos, que sobre esto despuenen, se guarden inviolablemente, y que de à qui adelante, el que fuere successor, e nel officio baja de tomar information secreta ex officio, de como se ha havido el su predecessor, y embiaresla à Vos, ò al Viserey, que por tiempo fuere, ò al Consejo Collateral, à effetto que se tongan entendidas las attiones de cadauno, prohibiendo, que hasta que estè este hecho, no puedan los tales veidos de otro officio.*

Termini syndicatus non brevientur. Concord. prag. 4. de Syndic. sed vide prag. 14. §. 26. de off. Secr.

Prag. non habetur, sed de ea fit mantio in prag. 4. infra de syndic. officialium.

E visto per Noi il tenore de' preinserti ordini della prefata Regia, e Cattolica Maestà, a tal che s'osservi, ed esegua quanto per quella ci viene ordinato, e comandato „ Vi „ diciamo, ed ordiniamo, che in„ spetta per Voi la forma, e tenore „ de' detti ordini, dobbiate quelli, „ quanto in essi si contiene, osser„ vare, ed eseguire, e fare eseguire, „ ed osservare, senza diminuzione, „ replica, nè contraddizione alcuna: „ dando ordini a' Capitani, ed Offi„ ciali della Città, Terre, e luoghi „ di cotesta Provincia di Terra di „ Lavoro, che osservino ancor' essi, „ e ciascun d' essi quanto in detti „ ordini sta comandato, ed alle U„ niversità della medesima Provincia, „ che per quel, che spetta al dare „ de' sindicati per li sindicatori agli „ Officiali deputati, e deputandi, „ debbano osservare, e fare osserva„ re, quanto in detti ordini di sin„ dicare la prefata Maestà comanda; „ conservando, e facendo conservare „ la presente coll' altre ordinazioni „ di questa Gran Corte, a tal che „ *in futurum* se ne abbia notizia per „ gli Officiali di quella "; Non facendosi il contrario per quanto s' ha cara la grazia, e servigio della prefata Maestà. *Dat. Neap. die 25. Junii*

Die 25. Junii 1566. D. Perafan.

nii 1566. Don Perafan. Vid. Pignonus Reg. Vid. Patignus Reg. Lobera Prosecret. In Cur. Visitationis primo. In Inferno num. 77.

PRAMMATICA VIII.

Quibus competit successio, competit actio, querelas dandi, et remittendi.

NEgli anni passati per Noi furono scritte lettere a questa Gran Corte dirette, del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPUS Dei gratia Rex, Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem, etc. Illustres, et Magnifici Viri Collaterales Consiliarii fideles dilectissimi.

Ut sup. prag. 5.

Perchè l'ammettere i delinquenti a composizione è grazia; e la volontà nostra non è d'ammettere alcuno a composizione, se non procede la remissione di tutti coloro, i quali di giustizia possono querelare, ed accusare; Per tanto „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che da qua in „ avanti non dobbiate venire a trattare composizione, se prima non „ procedano le remissioni di tutti „ coloro, a' quali di giustizia compete ragione di querelare, e di accusare i delinquenti: perchè la volontà nostra è di non ammettere „ a composizione delinquente alcuno, „ il quale non tenga remissione di „ tutte le parti, alle quali spetta „ ragione di querelarlo, ancorchè tenesse remissione della maggior parte di quegli, a' quali spetta ragione di querelare, e d'accusare. Dichiarando ancora, che tutte le „ composizioni fatte di nostro ordine dopo che siamo giunti nel Regno, non abbiano da aver effetto, „ se non ai troveranno concordate „ tutte le parti, come di sopra s'è „ detto "; e così eseguirete, non facendo il contrario, per quanto avete cara la grazia della prefata Maestà. Dat. in Palatio Regio prope Castrum Novum Neap. die 4. Octob. 1559. Don Perafan. Vid. Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vid. Reverterius Regens. Soto Secret.

Die 4. Oct. 1559. D. Perafan.

2. Ed avendoci questa Gran Corte fatta istanza per dichiarazione da che grado congiunto agli offesi s' ha da ottenere per gl' inquisiti per farsi loro buona la grazia, o composizione, che da Noi ottenessero per li loro delitti: dubitando alcuni, che in virtù di dette lettere fosse necessario ottenersi remissione da tutt' i parenti de' morti, oltra quelli, che sono più prossimi, ed in precedente grado congiunti, a' quali si deferisce l'eredità, e successione de' morti: „ Ci è paruto dichiarare, siccome „ per la presente dichiariamo, che „ la volontà nostra è, che s' ottengano le remissioni predette da tutt' „ i parenti di detti occisi, più prossimi, e più congiunti, a' quali si „ deferisce la successione del morto: „ talmente che se la maggior parte „ di quelli, che sono nel medesimo „ grado, a' quali si deferisce la successione, rimettesse, non basti, „ nè si possa dire remissione valida, „ a fine di ottenere grazia, o composizione; ma vogliamo, che tutti „ quelli, che sono nel medesimo grado, a' quali si deferisce la successione, abbiano a rimettere; altrimenti non sia remissione bastante „ per ottenere grazia, o composizione. Per tanto vi diciamo ed ordiniamo, che se prima non vi costerà, che per gl' inquisiti predetti „ s'abbiano ottenute le remissioni da „ tutt' i predetti, a' quali si deferisce la successione nel primo, seu „ più prossimo grado congiunti di „ detti morti, non ci dobbiate fare „ in modo alcuno relazione di loro „ cause, quando dimandano grazia, o „ com-

„ composizione, e nel tempo, che per „ ordine nostro verrete a farci alcuna di dette relazioni, non solo ci „ riferite la causa, della quale s' inquire il colpato, ma ancora i nomi, e cognomi di quelli, che avranno fatto parte in giudizio, e „ querelato, e se di tutt' in detto „ primo, e più prossimo grado, congiunti, averanno remissione; e „ così l' eseguirete, che tal' è nostra „ volontà ". *Datum Neap. die 15. Octobr. 1567. D. Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Revert. Regens. Lobera Prosecr. In Cur. 7. fol. 140. Dirigitur Magnae Cur.*

Die 15. Oct. 1567. D. Perafan.

Decretum M. C. V. cum insertione ordinis S. E.

sive

PRAMMATICA IX.

Composito per M. C. V. non solvente infra dies 15. procedatur contra eum in causa.

Essendo stato ordinato gli anni passati, che qualsivoglia inquisito, che si ammette a composizione per la Gran Corte della Vicarie, e quella non avrà pagata fra 'l termine di quindici dì, si proceda alla causa di giustizia, ed alla pena, alla quale sarà condannato. Nuovamente ci è stato inviato biglietto di Sua Eccellenza del tenor seguente, *videlicet*. Haviendose referido à sù Eccellenza lo que V. M. ha escrito sobre, que se haga orden, que los que se mandan componer ayan de hazer la composicion, y pagarla dentro de quinza dias, y quando no quieren, ste en pie la pena, en que estavan condennados, hà mandado sù Eccellenza escrivir à V. M. que dicha orden se entienda, que non pagando la composicion dentro de quinze dias, no se entienda compuesto, que V. M. haga buscar esta orden, y se à buelto à renovar de Palacio 25. de Settiembre 1593. Illustr. Sig. beso las manos à V. M. su Ser. Dom. Torres. Al Sig. Cons. Salamanca. E volendo questa gran Corte fare eseguire l'ordine predetto di Sua Eccellenza, abbiamo fatta la presente, colla quale „ Si ordina, che se quello inquisito, che sarà composto, „ non avrà pagata la composizione „ fra il termine di detti quindici dì, „ s' intenda per non fatta detta composizione, restando in piede la „ pena, nella quale stava condannato, e si proceda avanti nella causa sua "; ed acciocchè ogni uno abbia notizia di detto ordine, nè si possa per alcuno allegare causa d' ignoranza; Perciò si è ordinato, che la copia di questa autentica si affigga nel Tribunale di questa gran Corte, che ognuno la possa leggere. *Dat. Neapoli die 16. mensis Septembris 1593. D. Francesco de Mendoza, Oct. Caesar. Franc. Bermudez.*

Die 25. Sept. 1593. Torres.

Die 16. Sept. 1593. D. Franc. Mendoza.

PRAMMATICA X.

Condemnati per Barones non componantur per M. C. inconsulta S. E.

A Nostra notizia è pervenuto, come per questa gran Corte si procede a fare composizione de' delitti, de' quali le persone, che ne sono inquisite, già ne sono state condannate da' Baroni. E perchè non conviene, che si facciano dette composizioni, senza saputa nostra, ci è paruto perciò farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che da qua in avanti, non „ dobbiate altrimenti fare le sopraddette composizioni de' predetti delitti, de' quali ne sono stati condannati da' Baroni, come di sopra, „ se prima non se ne farà per questa predetta gran Corte relazione „ a Noi, o al Regio Collateral Con„ siglio; e vi si ordini quel, che „ avre-

Die 12. Dec. 1602. D. Francesco de Castro.

„ avrete da eseguire, che tal'è nostra volontà". *Dat. Neap. die 12. Decembr. 1602. D. Franc. de Castro. Vid. Gorostiola Regens. Vid. de Ponte Reg. Salazar. Secr. In Cur. 3. M.C.V. fol. 42.*

DE CONDEMNATIS PRO DELICTIS

T I T. LI

(*) PRAMMATICA PRIMA.

Ad Regias triremes condemnandi non minus triennio condemnentur. h. d.

Suspenditur per Prag. 1. infra de remigib.

MAgnifici viri Regij Consiliarij fideles dilectissimi. Il Reuerendo et Magnifico Commendatore Girono, veditor generale delle galere di sua Maestà, n' haue fatto intendere, come dalli condennati in galera per meno tempo che di tre anni, ne segue, per molte ragioni, e cause, più presto danno, che beneficio alcuno alle dette Regie galere, et n' hà supplicato volessimo questo rimediare con gl' ordini che più ne pareranno conuenire al Regio seruitio, considerando che dette ragioni, e cause son vere, et che militano. Per tanto n'hà parso con la presente auertirui, che da qua auanti à quelli s' hà da dar pena di condennare di galera, alli quali secondo loro delitti, et demeriti se li potrà imponere, si dia per spatio di tre anni o più, et non meno, et quando paresse douersi dar pena di galera manco tempo di detti tre anni, non si done pena di galera, ma altra pena conforme alli delitti commessi, et cosi vi dicemo, et ordinamo, che lo debbiate essequire, et non altramente, che tale è nostra volontà, et che gl' officiali delle Terre Demaniali, et di Baroni di queste à voi decrete Prouincie, sappiano lo predetto nostro ordine, ce lo notificarete, et ordinarete, che lo debbiano osseruare, et non fare il contrario, per quanto hanno cara la gratia, et seruitio della' predetta Maestà. *Datum in Palatio Regio prope Castrum nouum Neapolis die 12. mensis Decembris 1555. Don Bernardino de Mendozza. Vidit Villanus Regens. Auitaia pro Martirano Secretario. Dirigitur Gubernatori Principatus citra.*

Die 12. Dec. 1555.

PRAMMATICA II.

Ad Regias triremes, et non ad alias condemnati mittantur.

PEr quanto gli anni passati per l'Illustre Don Pietro di Toledo, allora Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale della Cattolica Cesarea Maestà di felice memoria, fu emanato Bando del tenor seguente, *videlicet*.

CAROLVS, etc. Per quanto negli anni passati per la Cesarea, e Cattolica Maestà fu emanata Prammatica circa i delinquenti condannati in galea per li loro delitti commessi, così per li Baroni del presente Regno, e loro Officiali *pro tempore*, come per gli Officiali Regj, che non si possano consegnare, se non alle proprie galee di Sua Maestà Cesarea del predetto Regno. Qual Prammatica è del tenor seguente, *videlicet*.

CAROLVS Divina favente clementia Ro-

Romanorum Imperator semper Augustus, Rex Germaniae, etc. Nimirum, quae rebus nostris nociva reperimus, reficere, emendare, et providere necessarium arbitramur, ne per incuriam quandoque delicta corruant, cum itaque annis superioribus bello Africano confecto, Arce Gulectae, Civitateque Tunetana vi expugnatis, Regnum nostrum Siciliae citerioris visitare statuissemus, ad fidelissimam Civitatem Neap. profecti fuimus, ibidemque multa confecimus, quae Regni ejusdem tuitioni, atque gubernationi, patrimoniique nostri conservationi proficua videbantur, et inter alias Pragmaticam sanctionem super regimine Regiarum triremium dicti Regni edidimus, datam sub 20. die mensis Martii anni 1536. In qua quidem licet inter alia statutum fuerit, et ordinatum, ut si quando contigisset, per Barones, vel eorum Officiales aliquem ad remigandum condemnari *ad vitam*, vel *ad tempus*, quod talis condemnatus deberet destinari in triremibus nostrae Curiae deputatis ad custodiam Regni, et non aliorum. A nonnullis nihilominus hujusmodi verba ad suum sensum interpretando, tametsi clara satis, superque videantur, dictis ad remigandum condemnatis, non absque Regii patrimonii nostri jactura, aliter, quam Curiae nostrae expediebat, mentisque nostrae esset, usi fuerunt. Ad ambiguitatem igitur tollendam, ne quid deinceps nostrum Regium patrimonium praedictum in hac parte detrimenti capiat, utque triremium propriarum nostrarum commodo sit provisum; tenore praesentis, motu proprio, et ex certa scientia, Consilii, penes Nos assistentis, matura accedente deliberatione, ac Regia, et Dominica potestate, regiam Pragmaticam desuper calendatam *Declarando*, *dicimus*, *non fuisse*, *neque esse intentionis nostrae*, *ad remigandum condemnatos*, *ad alias privatas*, *nisi ad proprias triremes nostras destinandos esse*: *Eandemque Regiam Pragmaticam extendendo*, *corrigendo*, *et emendando*, *statuimus*, *ordinamus*, *atque providemus*, *ut delinquentes quicumque*, *tam per Barones*, *quam per nostros*, *et eorum Officiales*, *majores*, *et minores in dicto Siciliae citerioris Regno praesentes*, *et pro tempore existentes*, *abbinc in antea quomodolibet condemnandi*, *non possint*, *neque valeant directe*, *vel indirecte*, *nec quovis alio quaesito colore*, *ad aliquas alias triremes*, *nisi ad proprias nostras destinari*, *ad easdemque condemnati censeantur omnes*, *et singuli*, *qui ad triremes deinceps a quibuslibet in dicto Regno condemnabuntur*, *non obstantibus quibusvis dicti Regni Capitulis*, *legibus*, *juribus*, *sanctionibus*, *edictis*, *rescriptis*, *usibus*, *Consuetudinibus*, *Pragmaticis*, *Constitutionibus*, *et aliis ordinationibus*, *quibus ad effectum praesentium duntaxat dispensamus*, *et derogamus*, *in ceteris in suo robore*, *et firmitate illis permanentibus*. Et ut praedicta omnia, et singula suum debitum sortiantur effectum, ejusdem tenore, et auctoritate Ill. Proregi, Locumtenenti, et Capitaneo Generali, praesenti, et pro tempore existenti in praedicto citerioris Siciliae Regno, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Praesidentibus, et Rationalibus Camerae nostrae Summariae, Sacro nostro Reg. Consil. Regenti, et Judicibus M. C. V. Scribae Portionum, Thesaurario nostro Generali in Regno, Advocato quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, necnon Baronibus, et aliis titulatis, et non titulatis dicti Regni, ceterisque demum universis, et singulis Officialibus, et substitutis nostris, majoribus, et mino-

Sup. de Baron. prag. 7.

noribus, quovis nomine nuncupatis, praesentibus, et futuris, ad quem seu quos spectabit, dicimus, praecipimus, et jubemus, ad incursum nostrae indignationis, et irae, poenaeque unciarum mille irremisibiliter exigendarum, et Fisco nostro applicandarum, quatenus hujusmodi nostram declarationem, ordinationem, et correctionem, et extensionem, et omnia, et singula praecontenta, teneant firmiter, et observent, tenerique, et inviolabiliter observari faciant per quoscumque: *Decernentes irritum, et inane quiequid fuerit deinceps in contrarium actum, permissum, vel quomodolibet attentatum.* In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus, nostro communi sigillo negotiorum citerioris Siciliae Regni munitas a tergo. *Datum in Civitate nostra Imperiali Augus. Vindelicorum die* 20. *Octobris anno a Nativit. Domini* 1551. *Yo el Rey. Vidit Perenot. Vid. Figueroa Reg. et Progenerali Thesaurar. Sac. Caes. et Cathol. Majest. mandavit mihi Didaco de Vargas. Nil solvat, quia pro Curia. Aquilon. Protaxator. In Privil.* 29. *fol.* 262.

Poena indignationis, irae, et unciar. mille.

Die 20. Oct. 1551. El Rey.

2. E volendo Noi ubbidire agli ordini, e mandati di S. M. Cesarea, e provvedere, che la preinserta Prammatica si abbia da osservare inviolabilmente; per lo presente Bando „ Si „ ordina, e comanda a tutti, e qua„ li si vogliano Baroni, titolati, e „ non titolati, e loro Officiali, ed „ a tutti gli altri Officiali Regj del „ presente Regno, sotto pena di du„ cati mille contenuta in detta Re„ gia Prammatica, che, da qua in „ avanti, debbano, e sieno tenuti „ mandare i detti condannati in ga„ lea nelle Regie galee di questo Re„ gno, e non in altre de' particolari, „ ancorchè dette galee de' particolari „ stessero al soldo di S.M. Cesarea, „ e deputate alla guardia del predetto „ Regno, o in altri Regni della pre„ detta Maestà, giusta la contenenza „ della presente Regia Prammatica. „ E vogliamo, che incorrano in det„ ta pena anche quei tali Capitani „ delle galee, ed altri Officiali, che „ presumessero ricevere detti condan„ nati in galea, che non fossero del„ le galee Regie, come si è detto, „ la qual pena si esigerà per lo Re„ gio Fisco irremisibilmente da' con„ travvegnenti, e così si abbia da „ eseguire, e da osservare senza ec„ cezione, e contraddizione, giusta „ il tenore di detta Regia Pramma„ tica preinserta. *Datum in Castro Novo Neap. die* 7. *mensis Novemb.* 1552. *D. Pedro de Toledo. Vid. Alber. R. Vid. Villan. Reg. Vid. Polo Reg. Lo bera pro Secret. Martirano.*

Poena centum mille.

Poena ead.

Die 7. Nov. 1552. D. Pedro de Toledo.

3. E volendo Noi, che il preinserto Bando, *alias* pubblicato, si abbia da osservare, ed eseguire, e di nuovo pubblicare in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, ed in tutto il presente Regno: Per questo „ Si ordina, e comanda a tut„ ti, e quali si vogliano Baroni, ti„ tolati, non titolati, e loro Officia„ li, ed a tutti gli altri Officiali „ Regj del presente Regno, sotto la „ pena predetta, che debbano esegui„ re quanto in esso si contiene. *Dat. Neap. die* 21. *Febr.* 1559. *Bernardo della Cueva, Card. S. Crucis. Vid. Alber. Reg. Vid. Villan. Reg. Vid. Revert. Reg. Soto Secr.*

Poen. ead.

Die 21. Feb. 1559. Bernardinus della Cueva.

PRAMMATICA III.

Per evitare i delitti, che *de facili* possono ogni giorno succedere in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, suo territorio, e distretto, siccome per lo passato sono stati soliti commettersi, e sono succeduti per causa del licenzioso usci-

Milites Regiarum triremium prohibentur ire per urbem turmatim.

re, ed andare in quadriglia, che hanno fatto, e fanno gli uomini di galea con numero di gente in comitiva, ed armati di più sorte d'armi; ed acciocchè loro si tolga ogni materia di far male, e che abbiano da vivere, e conversare, e star quietamente, come conviene al servizio di Sua Maestà, e beneficio de' suoi sudditi; Per tenor del presente Bando, ,, si ordina, e comanda, che, da ,, qua in avanti, non debbano, nè ,, presumano in modo alcuno detti ,, uomini, e compagni di galea andar per la Città in più numero, ,, che di due giunti; eccettuato quando occorresse uscire in compagnia ,, del Capitano delle Galèe, o quando andranno con gli schiavi per li ,, servizj di essi, e che non debbano cacciare, nè portare armi inastate, ed archibusi, nè andare armati di niuna sorta di armi, eccetto che di spada *tantum*, se non quando usciranno per li detti servizj: e ciascun Capitano di galea ,, non possa, nè debba portare in ,, sua compagnia più, che sei uomini, sotto le infrascritte pene, *videlicet* Ciascun compagno di galea, ,, che contravverrà, incorra nella pena di quattro tratti di corda, ed ,, il Capitano di quella nella pena a ,, nostro arbitrio riservata, quali pene si eseguiranno contra gl' inubbidienti *irremisibiliter*. *Datum Neap. in Palatio Regio die 23. Julii 1561. Don Perafan. Vid. Albert. Reg. Vidit Reverterius Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Patignus Reg. Soto Secret. In Cur. 1. fol. 212.*

Die 23. Julii 1561. D. Perafan.

(*) PRAMMATICA IV.

Publicatur Bannum in beneficium condemnatorum in exilium relegationem vel deportationem commutare volentium poenas praedictas cum tot remigibus ad deseruiendum per se, vel per alios de quo habeatur recursus ad pro Regem. h. d.

PErchè Sua Maestà Catholica, per seruitio di nostro Signore IDDIO, defensione, et essaltatione della Santa Fede Catholica, ha deliberato vnire forze bastanti con gran numero di galere, non solo per la defensione della Christianità, contra la quale minaccia il Turco commune inimico, ma anco per correre nelli mari, et Terre, che per esso si tengono, et per tale effetto fa bisogno gran numero di rimieri certi, et stabiliti, et essendo questo suo Regno vno de gl' importanti, et principali che Sua Maestà tiene, volendo noi multiplicare le gratie che continuamente la predetta Maestà gl' hà fatto, et fa, et acciò anco le persone, le quali si ritrouano relegati, deportati, et esulati, habbiano modo di riceuere le gratie predette, et ridursi a quiete, et possere ripatriare, hauemo deliberato, con voto, et parere di questo Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente, per seruitio di DIO, di Sua Maestà, et ben publico di questo predetto Regno, et della Christianità, fare emanare, et publicare il presente Bando, in virtù del quale notifichiamo a tutti et qual si voglia condennati tanto in esilio, e relegationi perpetue ò temporali, et deportationi, etiam quelli c' hauessero contrauenuto a dette condennationi, et rotto li fini d'essi, et voranno le condennationi, et contrauentioni predette commutare in seruire alle dette Regie galere nel detto seruitio, et facciano hauer ricorso da noi, perche, considerando quello che si deue, possiamo ordinare, et commandare quello che più conuiene al seruitio di Sua Maestà, et al ben publico. *Dat. Neap. die vltimo Aprilis 1571. Ant. Card. de Granuela. Vidit Reuerterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Lobera pro Secretario.*

Die 30. Apr. 1571.

PRAM-

PRAMMATICA V.

Poena triremis sit aequalis delicto, quamvis sit minor triennio.

NEgli anni passati, come ben sapete, fu fatta, e pubblicata Prammatica, che non si potesse, nè dovesse condannare in galea persona alcuna per minor tempo di tre anni, la quale si fece a causa, che quelli, ch'erano condannati per minor tempo, quando erano atti al remo, bisognava, che fossero liberati, per aver finito il tempo delle loro condannazioni; e molte volte occorrea, che avanti che si facesse viaggio, compievano le dette loro condannazioni, e similmente era di bisogno liberarsi, e la Corte somministrava loro le spese, le quali si perdeano, poichè avanti che facessero servizio alcuno, erano liberati. Adesso bisognando farsi provvisione del maggior numero di persone, che si potrà per servizio delle Regie Galee; abbiamo considerato per detta causa, e così ancora, perchè quelli, che per loro delitti meritano essere condannati in galea, ei si condannino ancorchè sia per minor tempo de' detti tre anni, ci è paruto farvi la presente, per la quale, ,, Vi diciamo, ed ordiniamo, che, ,, da qua in avanti, non ostante la ,, detta Regia Prammatica, insino ad ,, altr'ordine nostro, dovendosi alcu- ,, no di giustizia condannare in ga- ,, lea, ve lo condannerete, ancorchè ,, sia per minor numero di detti tre ,, anni; che per li rispetti sopraddet- ,, ti tal'è nostra volontà, dando or- ,, dine in nome nostro subito che ,, questa vi sarà presentata a tutti gli ,, Officiali Regj, e Baronali della ,, Provincia di Terra di Lavoro, che ,, per quello, che tocca a ciascuno ,, di essi, debbano eseguire il mede- ,, simo. E per quanto spetta agli al- ,, tri Officiali delle altre Provincie, ,, abbiamo Noi spediti gli ordini ne- ,, cessarj. *Dat. Neap. die 8. Maji 1573. Anton. Cardin. de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Prosecret. In Cur. 3. fol. 268. Dirigitur Magnae Curiae Vicariae.*

Die 8. Maii 1573. Card. Granvela.

PRAMMATICA VI.

Causae captivorum transmissorum ad Regias triremes loco depositi terminentur, prout aliorum, qui remanent in carceribus M. C. V.

PEr Noi sono state scritte lettere dirette alla Gran Corte della Vicaria del tenor seguente *videlicet*. PHILIPPUS DEI GRATIA REX etc. Illust. et Magn. Viri etc. Come sapete nelle Visite, che sono state fatte per li sottoscritti Magnifici, e Circospetti Reggenti della Regia Cancelleria, e del Consiglio Collaterale di S. Maestà, e che si fanno in questa Gran Corte, per servizio di Sua Maestà, e beneficio pubblico della Cristianità, hanno di ordine nostro interposto Decreti, e ne interpongono, ordinando, che i condannati in galea, le cause de' quali pendono per via di appellazioni, si consegnassero alle Regie Galee, come già ne sono stati consegnati, e se ne consegnano con dichiarazione, che proseguendosi le loro cause, seguendo sentenza condannatoria, quella si eseguisse, con deducersi dalle condannazioni predette il tempo, che *interim* avessero servito, e servissero, e seguendo sentenza assolutoria, loro si paghi per la Regia Corte il salario solito pagarsi per essa Regia Corte a' Remiganti di buona voglia. E di più hanno provveduto, e provveggono, che alcuni condannati a morte, fossero consegnati alle dette Regie Galee, colla consimile dichiarazione, e condizione, e che quelli, che avranno confessato, e ratificato i delitti per essi commessi, per li quali, giusta la loro qualità, il Fisco pretende avere

fondata la sua intenzione, per ottenere condannazione, giusta la qualità de' delitti, o a morte, o in galea, fossero consegnati alle dette Regie Galee colla simile dichiarazione. E ritrovandosi molti de' predetti in Galea, ed inviandosene alcuni per le visite, che si fanno per li detti Magnifici, e Circospetti Reggenti, e non essendosi proceduto, nè procedendosi nelle dette lor cause, è la volontà nostra, che in esse si proceda, siccome si procede nelle cause degli altri carcerati, che sono in questa predetta Gran Corte, e siccome i predetti si ritrovassero in esse carceri. E perciò, istante il Magnifico Dottor Pansa, Avvocato Fiscale delle cause criminali del Regno, ci è paruto farvi la presente Prammatica, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate procedere in „ tutte le cause de' predetti, che sono stati inviati, e s' inviano in „ galea per dette Visite nel modo „ sopraddetto, ne' termini, ne' quali „ si ritrovano, siccome si procede „ nelle cause degli altri, che si ritrovano in carcere, inteso il detto Magnifico Avvocato Fiscale, le „ parti querelanti, e gl' inquisiti; e „ di quelli, che avranno da essere „ condannati, confermati in galea, „ ne farete fare i dovuti notamenti „ ne' libri soliti di questa predetta „ Gran Corte, e ne certificherete „ l' Illustre Marchese di Santa Croce, Capitan Generale delle Regie „ galee di questo Regno, e del Consiglio Collaterale di Sua Maestà, „ ed il Reverendo Veditor Moriglio, „ con trasmetter loro la copia della „ sentenza, a tal che ancor essi ne „ possano fare i dovuti notamenti ne' „ libri, dove conviene, e sappiano „ il tempo, che l' hanno da tenere, „ o fare scrivere in galea "; e così s' esegua, non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la grazia, e servigio di Sua Maestà. *Datum Neap. die 13. Martii 1574. Anton. Cardinal de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Prosecret.* Ci è paruto avvisare del detto ordine questo S.R. Consiglio, e dirvi, ed ordinarvi, che per quello, che spetta ad esso, dobbiate osservare, ed eseguire l' ordine predetto colla solita diligenza, che tal' è nostra volontà. *Dat. Neap. die 22. mensis Martii 1574. Anton. Card. de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Prosecret. In Cur. 6. fol. 77. Al Sacro Regio Consiglio.*

Die 13. Mart. 1574. Card. Granvela.

Die 22. Mart. 1574. Card. Granvela.

PRAMMATICA VII.

Condemnati muleta, seu pacto ad remigandum in aliquibus navigationibus caveant, dum non serviunt, de non discedendo domo, vel de non accedendo ad locum partium offensarum.

PErchè quei delinquenti, che sono stati condannati, o si sono concordati servire per navigazioni nelle Regie galee, mentre non servono in quelle ci è pervenuto a notizia, che vanno passeggiando per questa Città di Napoli, e ne' luoghi, dove hanno commessi i delitti, in dispregio di DIO, e della Giustizia, e delle parti offese. Perciò, per ovviare a questi inconvenienti, col presente Bando „ Comandiamo, che mentre che „ detti condannati, *modo ut supra*, „ non serviranno in dette navigazio„ni, debbano dare pleggeria di non „ partirsi per quel tempo dalle loro „ case, ovvero di non accostare in „ Napoli, e Borghi, o dove fosse„ro le parti offese, che così è no„stra volontà ". *Dat. Neap. die 19. Novembris 1577. El Marques. Vidit Reverterius Reg. Vid. Salern. Reg. Vid. Salazar Reg. Soto Secret. In Cur. 2. fol. 76. Die 2. Decemb. 1577. Neap. praesentes literae praesentatae fuerunt. Lucius Cacciuttulus Magister Actor.*

Die 19. Nov. 1577. El Marques.

PRAM-

PRAMMATICA VIII.

Condemnati quomodo, et quando admittantur docere se nobiles.

Essendo condannati alcuni delinquenti per la detta Gran Corte della Vicaria a pena di morte naturale, o di galea, ed appellandosi dalle dette condannazioni, restando confermata la prima sentenza, per il che si dee dare esecuzione alle due sentenze conformi, siamo informati, che sogliono gl' inquisiti, per differire l'esecuzione, reclamar dalle sentenze date in tal causa d'appellazione, allegando esser nobili, e con questa eccezione, la quale non è stata dedotta nella prima, nè nella seconda istanza, pretendono avere nuovo termine, anzi avere in questa eccezione prima, e seconda istanza. Il che è grandissimo esempio, e si ritardano l'esecuzioni delle sentenze de' condannati in detrimento delle buone, e preste spedizioni, ed esecuzioni di giustizia. Per tanto volendo sopra ciò provvedere, per evitare tutte le difficoltà, le quali potrebbero occorrere in questo articolo, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì „ della pubblicazione della presente „ quegl' inquisiti, che pretendono, o „ pretenderanno nobiltà, debbono dedurla nella prima, o seconda istanza; e non producendola, non si „ possa più pretendere, nè dedurre, „ ma si debba eseguire, siccome ordiniamo con questa a tutt' i predetti Tribunali, ed Officiali, che „ debbano dare esecuzione alle sentenze, conforme alla giustizia, e „ non deducendosi nella detta Gran „ Corte nella prima istanza, ma deducendosi nella seconda istanza nel „ Sacro Consiglio, Vogliamo, ed ordiniamo, che della determinazione, „ che si farà nel Sacro Consiglio, „ circa la detta qualità, non resti „ luogo di riclamazione, e così si „ esegua, che tal' è nostra volontà", ed acciocchè la presente Prammatica sia nota a tutti, abbiamo ordinato, che se n'affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali, esistenti in questa Fedelissima Città di Napoli, e che si pubblichi per detta Città, ne' luoghi soliti, e per tutto il presente Regno. *Dat. Neap. die* 19. *mensis Februarii* 1580. *Don Iuan. de Zunica. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Bastidas de Munatones Secr. In Pragmaticarum* 1. *fol.* 27.

Die 19. Feb. 1580. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA IX.

Condemnatis ad triremes aufugientibus, tempus duplicatur.

Similmente ci è stato esposto, che quando alcuno è condannato in galea a tempo prefinito, e fugge dalle galee predette avanti d'essere finito il tempo della condannazione, si dubita, se venendo nelle forze della giustizia, s'abbia a duplicare il tempo rimanente della condannazione fatta, come s'osserva negli esiliati, e relegati, sotto pretesto, che per disposizione di ragione non sia particolarmente provveduto in simile sorta di pena, come non conosciuta dalla legge comune. E volendo Noi, come conviene provvederlo, considerando, che non v'ha ragione di diversità; anzi ordinariamente maggiore è l'eccesso di chi fugge dalla galea, che suol essere con cospirazione d'altri, con rottura de' vincoli, e con corruttela de' ministri servienti in detta galea; con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, per

la

Prag. 3. et 4. de releg.

la presente Prammatica „ Ordiniamo, „ e stabiliamo, che tutt' i condanna„ ti, e condannandi in galea, quali „ han fuggito, e fuggiranno dalla „ galea, sieno incorsi, ed incorrano „ alla pena della duplicazione nella „ condannazione in quella forma, e „ maniera, che si fa negli esiliati, „ e relegati; Ordinando, e coman„ dando, che così si debba osservare „ tanto ne' casi passati, e presenti, „ ne' quali però non si ritrova pre„ veduto, che debbano ritornare nel„ la casa loro, quanto ne' casi futu„ ri "; ed acciocchè sia noto a tutti, Ordiniamo, che della presente se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali esistenti in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e che si pubblichi per tutto questo predetto Regno. *Dat. Neap. die* 15. *mensis Julii* 1580. *Don Iuan de Zunica. Vidit Reverter. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Salazar. Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Bastidae de Munatones Secret. In Pragmaticarum* 1. *fol.* 51.

Die 15. Julii 1580. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA X.

Condemnati per M. C. V. praevia inquisitione in partib. capta per Commissarios sumptibus Reg. Curiae solvant mercedem solutam per ipsam Curiam dictis Commissariis, et eorum Actuariis.

PErchè ad istanza di alcune povere, e miserabili persone sono stati per Noi deputati molti Commissarj a spese della Regia Corte, sopra alcuni omicidj, commessi per diversi in alcune parti del Regno; acciocchè i delitti non restassero impuniti, e non è cosa giusta, che la Regia Corte abbia da mandare detti Commissarj a sue proprie spese, e perchè al ritorno, che hanno fatto detti Commissarj dalle dette commissioni, i processi, che sopra di quelli sono stati fabbricati per essi sono stati poi per Noi rimessi a questa predetta Gran Corte; che sopra di quelli si procedesse di giustizia. Per questo „ Vi diciamo, ed ordiniamo, „ che al ricevere della presente, dob„ biate far fare perquisizione di tut„ t' i processi predetti, e contra que' „ delinquenti, che saranno stati fab„ bricati detti processi, e saranno „ stati condannati per questa predet„ ta Gran Corte, confermate le lo„ ro sentenze, dobbiate fare costrin„ gere quegli a pagare le giornate „ pagate per la Regia Corte, tanto „ a' Commissarj, quanto a' Mastri „ d'Atti a beneficio pubblico del Re„ gio Fisco. Tanto più, che come „ sapete, ci sono ordini sopra ciò „ spediti, e Prammatiche, e per l'av„ venire farete osservare il simile: „ certificandone del pagamento pre„ detto, che si farà per detta parte „ in potere del Percettore di questa „ predetta Gran Corte, la Regia Ca„ mera della Sommaria, acciocchè al „ render de' suoi conti ne possa dare „ ragione a quella ". *Dat. Neap. die* 23. *Martii* 1587. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius Proregens. Bastida de Munatones. In Cur. primo Magnae Curiae Vicariae fol.* 261.

Concord. prag. 10. §. 67. de offic. judic. et prag.

Die 23. Mar. 1587. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XI.

Incident in secundam contraventionem poena corp. afficiatur non obstante appellatione pendente, dummodo sententia fuerit postea confirmata.

ESsendo stabilita per lo capitolo del Ben vivere di questa Fedelissima Città di Napoli, ed in vigore di ordini fatti dagl' Illustri nostri predecessori Vicerè di questo Regno, che incorrendo alcun Suddito la prima volta nella contravvenzione del Capitolo predetto, la pena di quella sia pecuniaria, nella seconda contravvenzione in pena corporale, siccome dal Capitolo, ed ordini predetti più largamente apparisce: siamo informati, che succedendo alcune volte, che i detti Sudditi, dopo es-

se-

sere stati condannati dalla Corte del Reg. Giustiziere, per essere incorsi nella predetta prima pena pecuniaria, appellano dalla condannazione predetta, e pendente detta appellazione, incorrono nella seconda contravvenzione, e sotto pretesto, che la condannazione della predetta prima pena pecuniaria non sia stata confermata, pretendono, siccome intendiamo, che sia stato più volte determinato, non essere incorsi nella pena corporale, ma in detta pecuniaria *tantum*: dal che nasce, che continuamente i Sudditi predetti senza timore della Giustizia contravvengono al predetto Capitolo; e volendo Noi sopra di ciò provvedere, come si conviene per lo pubblico beneficio di questa predetta Città, e togliere le frodi, che vi si possono commettere; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando (*omni tempore valituro*) per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che incorrendo alcun Suddito nella seconda contravvenzione del Capitolo predetto: la pena s' intenda, siccome per lo presente Bando ordiniamo, che sia corporale, non ostante che l'appellazione della detta prima contravvenzione non sia determinata, con che la condannazione predetta di detta prima contravvenzione venga però confermata; e perchè intendiamo ancora, che i Sudditi predetti, per evitare le pene del Capitolo predetto, quando si matricolano, si sogliono cambiare il nome: ordiniamo, e comandiamo, che quei Sudditi, che nel matricolare, che si faranno, si cambieranno il nome, e cognome, incorrano, e s' intendano incorsi nella pena di anni cinque di galea. *Dat. Neap. die quartodecimo Junii 1597. El Conde de Olivares. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Castellet. Reg. Barienovo.*

Mutantes sibi nomen poena triremium per quinquennium afficiantur.

Die 14 Junii 1597.

El Conde de Olivares.

Ordo Suae Excell. per Scriptorium,

sive

PRAMMATICA XII.

M. C. V. non condemnet amplius delinquentes quod serviant nobiliter in Regiis triremubus.

SU Exc. *ha entendido, que la Vicaria condenda algunos delinquentes a que sirvan noblemente en galera, y porque estas condennaciones son en dano del servicio de Su Magestad, pues solo sirven de comer los bastimentos, y embarazar las galeras, dize Su Exc. que V. M. de orden, que la Vicaria de a qui adelante commute estas condemnaciones a relegaciones de Islas*; De Palacio a 8. de Agosto 1603. y que la condemnacion de Juseppe de la Rata se commute en esta forma, etc. Baltassar de Torres.

Die 8. Aug. 1603. de Torres.

Ordo Suae Excell. per Scriptorium,

sive

PRAMMATICA XIII.

Remiges redeant ad triremes, a quibus fugerant sub poena.

POr quanto hemos tenido noticia, que en esta Ciudad, y otras partes de Reyno se hallan muchos forzados, y bonavollas de las galeras desta Esquadre, que dierono al traves en Cavo Corso, y conveniendo, que se recojan, y buelvan al servicio dellas. Non hà parecido hazer publicar este Bando, por el qual *Ordenamos, y mandamos, que todos los forzados, y bonavollas de las galeras desta Esquadra, que se hallaràn en esta Ciudad, y otras partes del Reyno, que han venido de la armada se presenten dentro de ocho dias ante el Auditor de las galeras, paraque buelvan à servir en ellas, que à los que se presentaren spontaneamente den-*

Alias fugientes a triremibus habent poenam duplicatam per prag. 7.

dentro del dicho termino se los moleraran sus condenaziones, y a los que no parezieren dentro del, se procederà contra ellos a las penas en que han encurrido por haverse huido del servicio de Su Magestad, y a las personas, que los recojeren, y dieren ayuda, y acoymiento à executarla, de diez anos de galera, las quales se executaran inviolablemente, y a las personas, que presentaran alguno de los dichos forzados, y bonavollas se le darà veynte ducados de premio, y ningun haga lo contrario eo las penas ariva referidas, y otras à nuestro arbitrio reservados. Dat. en Napoles à *16.* de Junio *1635.* El Conde de Monterey. Gaspar de Rojales.

Poen. 10. ann. triremium.

Die 16. Jun. 1635. El Conde de Monterey.

Ordo Suae Excell. per Secretarium Regni,

sive

PRAMMATICA XIV.

De declarationibus factis per condemnatos ad mortem naturalem ad exculpationem aliorum vocatorum in futurum, nulla habeatur ratio per Judices.

CON occasione de averse presentado à Sua Excelencia memorial por parte de Catalina Composto, en que suplica a S. E. mande, que la Vicaria proceda ordinariamente sin abreviacion de forjudica contro Antonio Mele, y Francisco Composto suo hijo, y sobrino inquisidos de haver assistido en el homicidio del Capitan de Justicia Jusepe de Martino por quanto Gennaro Richio, que fuie justificado por esta causa declarò, que eran inocentes, come pareze de la fee, que và con el, es servido S. E. que la Vicaria aora, ni nunca haga caso de las declaraciones, que hizieren ante los Blancos los condenados à muerte, y que esso se haga por ley general, de que me manda S. E. avisa à V. S. pareque lo tenga entendido, y se execute, Dios guarde à V. S. *Palacio à 14. de Junio 1652. El Duque de Caivano à D. Juan de Burgos.*

Nec de remissione facta per morientes, prag. 5. de composit.

Die 14. Junii 1652. El Duque de Caivano.

DE

DE CONFECTIONE PULVERIS, ET SALNITRI

TIT. LII

PRAMMATICA PRIMA.

Prohibet conficere, vel vendere pulverem, vel salnitrum, nisi Partitariis Curiae, sub poena, ut infra.

Vide prag. 1. et seqq. de prohib. confect. empt. et vendit. salnitri.

GLi anni passati in tempo del governo dell'Illustriss. Conte di Benavente fu spedito Bando, e di suo ordine pubblicato, che niuna persona potesse fabbricare polvere, nè salnitro in niuna parte di questo Regno, ancorchè tenesse espressa licenza di poterla fabbricare, o vendere da' Vicerè, e Capitani Generali in detto carico, o dalla Regia Camera della Sommaria, o da qualsivoglia Officiale, e Ministro di Sua Maestà, o tenesse qualsivoglia privilegio, sotto pena a' Nobili, che la facessero fabbricare, o fossero complici, di dieci anni di relegazione, o di perdere tutta la polvere, materiali, ed instrumenti, che si trovassero per fabbricare detta polvere, e salnitro, da applicarsi la metà al Fisco, e l'altra metà al denunciante, e sotto la medesima pena alle persone, che avessero venduta detta polvere nel detto presente Regno senza espressa licenza sua, o della Regia Camera, e di poi nell'anno *1616.* furono di nuovo pubblicati detti Bandi per la Regia Camera della Sommaria sotto le medesime pene, e d'altri ducati mille di pena pecuniaria, nella quale s'intendessero incorrere, *etiam* le donne; le quali pene si applicassero la terza parte al Regio Fisco, la terza parte al denunciante, e l'altra terza parte al Partitario del partito de' salnitri, e polvere. Ed avendo Noi veduto, che nel principio della pubblicazione de' detti Bandi la Regia Corte percepiva da' Partitarj d'essa cantara 1700. in circa di polvere, e da pochi anni in qua non ne ha percepito cantara *600.* in circa l'anno, in non poco danno della Regia Corte, sì per lo mancamento de' Partitarj, che sono falliti, sì ancora della polvere tanto necessaria per mantenimento, e difensione de' Regni di Sua Maestà, e sua Real Corona, e Monarchia, sotto della quale sta appoggiata la maggior parte della Fede Cattolica, e Cristianità, ed avendo tenuto relazione, che detto mancamento dipende da molte persone, che fanno fabbricare, e sono complici nella fattura, e vendita di polvere, ed altri particolari, che la fabbricano, e vendono, poco curandosi del timor di DIO, e della Giustizia, facendo poco conto delle pene predette; perciò ci è paruto di nuovo far emanare il presente Bando, col quale „ Diciamo, ed ordiniamo, „ che niuna persona, di qualsivoglia „ grado, stato, condizione che sia, „ ardisca fabbricare, nè far fabbrica„ re, nè vendere salnitri, polvere, „ nè esser complici a detta fattura, „ o vendita, sotto pena d'anni dieci „ di relegazione, se sarà nobile, e di „ galea, se sarà ignobile; ed ancora „ di ducati due mila, oltra della per„ dita degli strumenti, salnitri, ed „ altri materiali, ed all'istesse pene di „ dieci anni di galea incorrano i Salni„ trai,

Poena 10. ann. triremis, et releg. et ducat. 2000.

Ead. poen.

„ trai, ed operai, che faranno detta „ polvere, o la vendessero, o fossero „ complici alla vendita, e fattura di „ detta polvere; e vogliamo, che incorrano nella pena di frusta, o altra arbitraria alla Regia Camera, le donne, „ che facessero, o facessero fare detta polvere, o la vendessero, o fossero complici alla vendita, e fattura di essa. Vogliamo ancora, che „ i Sindaci, ed Eletti delle Terre, „ dove si lavorerà polvere di qualsivoglia sorta, sieno obbligati a denunciarlo a' Governatori, e Capitani di dette Terre, i quali abbiano da pigliare informazione, ed „ assicurarsi delle persone, e sequestrare gli strumenti, ed altri materiali, con darne subito avviso alla Regia Camera, sotto pena di „ ducati 200. per ciascheduna volta.

Poena fustium, aut arbitraria.

Poen. duc. 200.

„ E vogliamo, che qualsivoglia „ persona, che denuncierà dove si fa „ detta polvere, o vendita di essa, „ abbia da guadagnare la terza parte „ della pena, ed intercetto di polvere, e prezzo, e materiali; ordinando con la presente a tutti quelli, che si ritrovassero in loro potere caldaje, mortai, ed altri strumenti per fare salnitro, e polvere, „ li debbano consegnare fra due giorni dopo la pubblicazione del presente Bando, in potere de' Sindaci, „ ed Eletti, dove si ritroveranno detti strumenti, e caldaje, quali Sindaci, ed Eletti ne abbiano pensiero fra giorni quindici dopo la pubblicazione di detto Bando, quelli „ delle Terre della Provincia di Terra di Lavoro darne in iscritto relazione nella Regia Camera della „ Sommaria, e quelli delle Terre dell' altre Provincie, nelle Regie Udienze Provinciali, sotto le pene „ predette, e dette Regie Udienze „ abbiano pensiero d'inviarle nella „ Regia Camera della Sommaria „. Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti; ordiniamo, che si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città, quanto in ogni parte del presente Regno. *Dat. Neap. die 23. Martii 1638. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vid. Tap. Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Casanate Reg. Barilius Secret.*

Die 23. Martii 1638. El Duque de Medina de las Torres.

Bannum Regiae Camerae Summariae,

seu

PRAMMATICA II.

PErchè il Partito del *Jus prohibendi* della Polvere Pardiglia di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra finì fin da' 12. del mese di Settembre del corrente anno 1685. quale per prima stava fatto dalla Regia Corte con Giuseppe Ricciardo, e per esso si amministrò da Gio: Tommaso del Tufo, uno de' Caratarj in detto Partito, Proccuratore, ed Amministratore di quello; e perchè sino, e per tutto detto tempo non erano comparsi offerenti per lo stabilimento del nuovo Partito; con tutto che da questa Regia Camera più volte erano stati fatti emanar Bandi *ad offerendum*, parve perciò a questa predetta Regia Camera, precedente decreto interposto in piedi della relazione fatta dall' infrascritto Attuario del negozio, commettere l'amministrazione del detto Arrendamento al detto Gio: Tommaso del Tufo, pendente l'affitto di quello; ed avendo amministrato detto Arrendamento da' 13. di Settembre per tutto i 5. del corrente mese di Dicembre, stante essere stata presentata comparsa dal Magnifico Dot-

Prohibet compositionem, et venditionem pulveris, et salnitri.

Dottor Gaetano Patino, con la quale si è obbligato amministrare l'Arrendamento suddetto per lo tempo di mesi tredici, cioè un mese in demanio, con dare, e presentare il bilancio del fruttato, ed utile, e danno della Regia Corte, e i restanti mesi dodici di ricevere, e pagare l'estaglio alla Regia Corte, conforme il Partito suddetto di Giuseppe Ricciardo, ed essendosi accesa la candela sopra detta offerta, e comparsa, restò ad estinto di candela detta amministrazione al predetto Magnifico Dottor Gaetano Patino, dal quale essendosi adempito conforme il suo obbligo, fece istanza darsegli il possesso di detto Arrendamento, con gli stigli della Regia Corte, che si ritrovano nella Real Polverera di fuori Porta Capuana, sita nell' arenaccio; per il che con decreto interposto dall' infrascritto Signor Presidente de Amico Commessario se gli è data dall' infrascritto Attuario la possessione predetta, con consegnargli gli stigli, ed altro, che stavano nella detta Real Polverera, *juxta* l' atto fatto da detto Attuario sotto i 6. del corrente, dal qual giorno gli corre detta amministrazione dell' Arrendamento suddetto; Per il che ci è stata fatta istanza dal predetto Magn. Dottor Gaetano Patino, che dovessimo emanar Bandi, per rimediare al possibile a tanti contrabbandi, che in materia de' Salnitri, e Polvere, si commettono così da' Cacciatori, come da altre persone per servizio di feste; ci è paruto però fare il presente Bando da pubblicarsi così ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, come in tutte le altre Città, e Terre, e luoghi delle Provincie predette di Terra di Lavoro, e Principato Citra, con affiggersi copia di esso ne' luoghi dove sarà necessario; con il qual Bando „ ordiniamo, e „ comandiamo a tutte, e quali si vo„ gliano persone di qualsivoglia sta„ to, grado, e condizione si sieno, „ che dal giorno della pubblicazione „ del presente, nessuna persona ardi„ sca, nè presuma lavorare, nè far „ lavorare Salnitri, e Polvere, nè „ quella vendere, nè far vendere ne' „ luoghi predetti, senza la licenza „ *in scriptis* di detto Magnifico Am„ ministratore, firmata anche da que„ sta Regia Camera sotto le pene „ contenute nelle Regie Prammati„ che e Bandi altre volte emanati „ per ordine di questa predetta Re„ gia Camera, restando col presente „ Bando rivocate, ed annullate tutte „ le licenze, e commissioni spedite „ così ad istanza del suddetto Gio: „ Tommaso del Tufo Caratario ch'è „ stato del suddetto Partito, come ad „ istanza di Gio: Antico, Antonio „ Salerno, e Domenico Nastro Affit„ tatori che sono stati della Provin„ cia di Principato Citra, e di que„ sta Città di Napoli, e suoi Casa„ li, Città di Pozzuoli, ed Isola di „ Procida, in tempo del suddetto an„ tecedente Partito; Ordiniamo an„ che a' Sindaci, Eletti, ed uomini „ del Governo delle Città, Terre, „ e luoghi delle Provincie suddette „ di Terra di Lavoro, e Principato „ Citra, dove si lavorerà Polvere, „ e Salnitro, che sieno obbligati su„ bito denunciarlo a' Governatori de' „ detti luoghi, che lavorandosi sen„ za le suddette licenze si debbano „ assicurare de' contrabbandieri di car„ ceri sicure, con prenderne diligen„ ti informazioni, e quelle inviarle „ chiuse, e suggellate, *ut decet*, nel„ la Regia Camera in potere dell'in„ frascritto Attuario, con procedere „ al sequestro de' beni de' contrabban-

Ll 2 „ die-

,, dieri per le pene contenute nelle
,, dette Regie Prammatiche, e Bandi,
,, e questo sotto pena di ducati du-
,, gento per ciascheduna volta, non
,, facendosi le dette denuncie nel mo-
,, do suddetto, conforme sta espres-
,, samente dichiarato nel Bando ema-
,, nato d'ordine del Signor Duca di
,, Medina de las Torres, y de Sabio-
,, neta sotto i 23. Marzo 1638. Or-
,, diniamo anche con il presente Ban-
,, do a tutte, e quali si vogliano
,, persone di qualsivoglia stato, gra-
,, do, e condizione si sieno, che fra
,, il termine di giorni sei, dopo la
,, pubblicazione del presente Bando,
,, debbano sotto le pene contenute
,, ne' Bandi *alias* emanati, *revelare in*
,, *scriptis* tutte le quantità di polve-
,, re, *etiam* minime rimaste in loro
,, potere, comprate, o donate loro
,, così nel suddetto antecedente Par-
,, tito, come in tempo dell'Ammi-
,, nistrazione in demanio fatto *nomi-*
,, *ne Regiae Curiae* dal suddetto Gio:
,, Tommaso del Tufo, quali rivele
,, le dobbiate presentare *penes* dell'in-
,, frascritto Attuario per questa Cit-
,, tà di Napoli, e suoi Borghi, e
,, nelle Provincie suddette *penes* de'
,, Magnifici Governatori de' luoghi,
,, quali sieno tenuti inviarle in que-
,, sta Regia Camera *penes acta* del
,, detto Attuario del negozio; e ri-
,, trovandosi detta polvere non rive-
,, lata, che si asportasse da' Caccia-
,, tori, o per sparare maschi, ed ar-
,, tificj di fuoco per le feste, che so-
,, gliono celebrare ne' luoghi predet-
,, ti, debbano le persone suddette in-
,, correre nelle pene contenute ne' Ban-
,, di altre volte emanati; ed affinchè
,, si abbia notizia delle pene conte-
,, nute in detti Bandi per la fabbri-
,, ca, e vendita di Salnitri, e Pol-
,, vere, ci è paruto dichiararlo in
,, questo presente Bando, ed è che

Prag. 1. de confect. pulv. et Salnitri.

,, nessuna persona di qualsivoglia sta-
,, to, grado, e condizione si sia, ar-
,, disca, nè presuma di fabbricare,
,, nè far fabbricare, vendere, nè far
,, vendere Salnitri, e polvere, nè
,, esser complice a detta fattura, o
,, vendita; sotto pena di diece anni
,, di relegazione, se sarà nobile, e
,, di ducati duemila, e di diece an-
,, ni di galea, se sarà ignobile, ed
,, anche di detti ducati duemila, ol-
,, tra la perdita degli stigli, Salnitri,
,, polvere, animali, ed altri materia-
,, li, ed all'istessa pena di diece an-
,, ni di galea incorrano i Salnitrai,
,, ed operai, che facessero detti Sal-
,, nitri, o polvere, o fossero compli-
,, ci alla vendita, e fattura di essi,
,, nè tampoco possano tener mortai,
,, pistoni, nè qualsivoglia altra sorta
,, di ordigni, o stigli per detti lavo-
,, ri, sotto qualsivoglia pretesto, nè
,, materiali concernenti al detto eser-
,, cizio di Salnitri, e polvere, senza
,, la suddetta licenza, ed anche in-
,, corrano alla pena della frusta, ed
,, altre pene ad abitrio di questa Re-
,, gia Camera le donne, che facesse-
,, ro, o fossero complici alla vendita,
,, e fattura di quegli, ed altre pene
,, contenute nel Bando emanato di or-
,, dine del Duca di Arcos a' 17. No-
,, vembre 1646., ed in quello emana-
,, to dal Conte di Castrillo sotto i
,, 28. Gennajo 1656. nel quale fra
,, l'altre pene vi è, ch'essendo i Ba-
,, roni complici alla fattura, e ven-
,, dita di detti Salnitri, e polvere,
,, incorrano anche alla pena del se-
,, questro della Giurisdizione per le
,, suddette pene pecuniarie, ed anche
,, alla perdita degli stigli predetti,
,, e materiali; Ed affinchè si possano
,, estinguere affatto detti contrabban-
,, di, ordiniamo, che la persona, che
,, riveleră, e denuncierà detti con-
,, trabbandi, debba guadagnare la ter-

Poena, ut infra.

Prag. 45. de extr. seu export. anim. Prag. 2. hoc tit.

,, za

„ za parte delle dette pene pecunia-
„ rie, e così anche della vendita de-
„ gli stigli, animali, e materiali sud-
„ detti, che si ritroveranno, atteso
„ l'altre due terze parti, l'una an-
„ drà a beneficio del Regio Fisco, e
„ l'altra a beneficio del Partitario,
„ ed Amministratore predetto, e i
„ denuncianti saranno tenuti con ogni
„ segretezza; Ordiniamo anche con
„ il presente Bando a tutti, e sin-
„ goli Officiali così Regj, come de'
„ Baroni, *et signanter* Regia Udien-
„ za di Principato Citra, Capitani
„ di Giustizia di questa Fedelissima
„ Città di Napoli, ed altri Officiali,
„ che debbano tener conto, e ragio-
„ ne di quanto con il presente Ban-
„ do sta ordinato ". *Dat. Neap. ex Reg. Cam. Summariae die 12. mensis Decembris 1685. Antonius de Gaeta R. M. C. L. Vid. Fiscus. Januarius de Amico. Franc. Ant. Gargiulus pro Mag. Act. Cons. Julianus Secr. Franciscus Ant. Grossus Act.*

Die 12. Dec. 1685. Ant. de Gaeta Locumtenens R. C.

Bando da parte di S. M. (Dio guardi), e della sua Regia Camera della Sommaria,

o sia

PRAMMATICA III.

CAROLO Rege. Locatio Juris prohibendi pulveris pyrii faciendi. Eodem Rege duodecimo ab urbe milliario ad Turrim pulvis pyrius ex fiscalibus rationibus construi, fuit imperatum.

Essendosi dalla Regia Camera stabilito il Partito del *Jus prohibendi* della Polvere Pardiglia di questa fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, Provincia di Terra di Lavoro, e Principato Citra, e di tutte le Provincie del Regno co' magnifici D. Raffaele Veronese, e D. Giuseppe Crestino, si è fatto perciò istanza da' detti Appaltatori Generali, acciò s'ordinasse l'emanazione de' soliti Bandi. Per il che dall'Illustre Signor Conte D. Antonio Coppola Presidente Commissario de' Salnitri, e della Polvere, sta ordinata la pubblicazione del presente Bando, da emanarsi così ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, come nelle Provincie di Terra di Lavoro, e di Principato Citra, e di tutte le Provincie del Regno, *alta, et intelligibili voce more praeconis*, col qual si fa intendere a tutte, e quali si vogliano persone di qualsisia grado, e condizione si sieno, che non ardiscano, nè presumano lavorare, o far lavorare, vendere, o far vendere, comprare, o far comprare, tenere, o far tenere qualsivoglia quantità di Polvere, o Salnitro, o sia di Vascelli, Galee, Munizione de' Regj Castelli, o d'altra sorta in contrabbando, nè si possano tenere detti Salnitri, e Polvere nelle loro case, ancorchè stiano dentro detti Regj Castelli, poichè per le Polveri Regie stanno stabilite le solite Munizioni, nè in qualsivoglia altro luogo immune; nè si possano immettere, nè far immettere per mare, o per terra detti Salnitri, e Polvere, tanto in questa Città di Napoli, e Casali, come in qualsivoglia altra parte delle dette Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, e di tutte l'altre Provincie del Regno, senza licenza *in scriptis* de' suddetti magnifici Arrendatori, o sua legittima persona, sotto pena in ciascheduna delle contravvenzioni suddette d'anni dieci di relegazione, se sarà nobile, e ducati duemila; e del sequestro della giurisdizione di più se sarà Barone; e se sarà ignobile d'anni diece di galea, e ducati mille, oltra della perdita de' loro stigli, ed ordigni, Salnitri, e Polvere, ed altri materiali, che si troveranno nelle loro case, o luoghi, dove si lavorassero; nella quale pena s'intendano anche inclusi i complici; restando anche proibito,

che

che non si possano tenere mortai, pistoni, nè altra sorta d'ordigni, stigli, e materiali concernenti al detto esercizio de' Salnitri, e Polvere sotto qualsivoglia pretesto, senz' avere licenza *in scriptis* de' suddetti magnifici Arrendatori; ed anche incorrano nella pena della frusta, ed altre pene ad arbitrio di questa Regia Camera, le Donne, che facessero, o fossero complici alla fattura, e vendita di quelle, delle quali pene *ut supra* così pecuniarie, come del prezzo degli stigli, e de' materiali suddetti, se ne debba guadagnare la terza parte a beneficio di chi revelerà, e denuncierà detti contrabbandi, con tenersi segrete le loro persone, con esser lecito però a' detti magnifici Partitarj di mettere le guardie fuori delle porte di detti Regj Castelli, acciocchè non si possa estrarre, nè vendere la Polvere della Regia Munizione in fraude della Regia Corte, e lo stesso possa fare per mare ad oggetto di proibire la compra, e vendita, ed immissione di detti Salnitri, e Polvere.

Ordinandosi ancora col presente Bando a' Sindaci, agli Eletti, ed agli Uomini del Governo delle Città, Terre, e Luoghi delle Provincie suddette, dove si lavorasse Polvere, o Salnitro, e che vi sieno ordigni per detto mestiere, che sieno obligati a denunciarlo subito a' Governatori di detti luoghi, acciocchè non trovandosi le dette licenze de' suddetti magnifici Arrendatori, si debbano assicurare de' Contrabbandieri in carceri sicure, con prenderne diligenti informazioni, e quelle mandarle chiuse, e sigillate, *ut decet*, nella Regia Soprantendenza Generale in potere dell' infrascritto Attuario, con procedere al sequestro de' beni de' Contrabbandieri per le pene contenute nelle Regie Prammatiche, e Bandi, e questo sotto pena di ducati dugento per ciascheduna volta, che non si faranno le dette denuncie nel modo suddetto.

Ordinandosi ancora col presente Bando a tutte, e quali si vogliano persone, che fra il termine di giorni sei dopo la pubblicazione del presente Bando, debbano rivelare *in scriptis* tutte le quantità di Polvere rimaste in loro potere, per tutt' i 16. del corrente mese d' Aprile di questo corrente anno, le quali rivele debbano presentarsi appresso l' infrascritto Attuario per questa Città, Borghi, e Casali, e nelle Provincie suddette a' magnifici Governatori de' luoghi, i quali sieno tenuti inviarle in questa Regia Camera in potere del detto magnifico Attuario, e ritrovandosi qualche quantità di Polvere non rivelata, così per uso di caccia, come di feste, e fuochi artificiali, restino le persone in potere di chi si troverrà detta Polvere, incorse nelle pene de' contrabbandi, conforme il tutto si contiene, e va espressato nelle Regie Prammatiche, e Bandi a tal effetto *pro tempore* emanati, sotto il titolo *de probibita confectione, emptione, et venditione Salnitri, et Pulveris*.

E perchè l' Arrendamento suddetto dalla Polvere Pardiglia consiste per lo più nella Polvere, che si consuma, così per uso di Caccia, e fuochi artificiali, come per le Tartane, ed altri Bastimenti, s' ordina perciò col presente Bando a tutte, e quali si vogliano persone, che non possano servirsi d'altra Polvere, che di quella del Regio Partito, sotto pena di ducati trecento per ciascheduno, in esecuzione di dette Prammatiche, e Bandi, cioè:

A rispetto della Polvere, che si con-

consuma per uso di Feste, e fuochi artificiali di questa Città, suoi Borghi, e distretti, s'ordina a tutte, e quali si vogliano persone, ed in particolare a' Mastri de' fuochi artificiali, che in tempo di lavorare qualsisia sorta d'artificio, o fare sparo de' Maschi, debbano comprare la Polvere del detto Regio Partito, con avere i soliti bollettini per legittimare la compra di quelle.

E delle Polveri di Munizioni, che si daranno per elemosina dal Re N. S., se ne debba da essi Mastri Artificiali a chi saranno date per lavorarle, darne subito l'avviso a' detti magnifici Partitarj, per tenerne conto quando quella si lavorerà, o sparerà, nè possano detti Mastri Artificiali servirsi di detta Polvere per altri artificj, che si fanno con la Polvere Pardiglia, ma debbano solamente di quella servirsi per quel che sta destinato nel biglietto d'elemosina, ed in caso che si trovasse detta Polvere di Munizione in altri fuochi, che si fanno colla Polvere del Regio Partito, s'intendano i detti Mastri Artificiali incorsi nelle pene de' Contrabbandi senza potere allegare la scusa, che detta Polvere di Munizione sia quella data per eleemosina sotto le pene contenute nelle dette Regie Prammatiche, e Bandi.

Ed a rispetto della Polvere per uso di Tartane, ed altri Bastimenti, s'ordina, e comanda a tutte, e quali si vogliano persone, Capitani, e Padroni di dette Tartane, ed altri Bastimenti, che partiranno da questa Città di Napoli, e dalle Marine di dette Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, e dalle Marine delle Provincie del Regno, o per *infra*, o per *extra Regnum*, i quali dovranno portare provvista di Polvere per loro difesa, che quella debbano comprare dal Regio Partito, con bollettino de' detti magnifici Partitarj, o sua legittima persona, che lor si darà per detto effetto a lor cautela. Ed occorrendo, che nel di loro ritorno la detta Polvere comprata sia intera, o diminuita, o pure che n'avessero comprata altra in altre Provincie del Regno, o fuori del Regno; in tal caso dato che avranno fondo in Napoli, o nelle Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, o nelle Marine del Regno, dove fermeranno, debbano subito rivelarla, conforme si pratica in tutti gli altri generi di mercanzie, la quale rivela debbano farla a' detti Regj Partitarj, o suoi Sostituti, o Subaffittatori di dette Marine, dove capiteranno, tante volte, quante volte daranno fondo nelle Marine di dette Provincie di Terra di Lavoro, Principato Citra, ed in quali si vogliano altre Marine del Regno, ed in questa Città di Napoli, non ostante che avessero fatte altre rivele nelle predette altre Marine del Regno, con dichiarare, che quantità di Polvere tengono avanzata, o comprata di nuovo sopra i detti Legni, o Bastimenti, acciocchè con tal rivela possano i Partitarj, e la Regia Corte star sicuri d'ogni frode, che sopra di ciò si potesse commettere, la quale rivela non facendosi subito dato fondo, come si pratica con altre mercanzie, s'intendano incorsi nella pena di ducati trecento per ciascheduna volta, ed altre pene ad arbitrio di questo Tribunale per la Polvere non rivelata, ed a riguardo degl'intercetti, che si pigliano, si debbano osservare gli ultimi ordini di S. M.

Ed acciocchè non s'impedisca a' Cacciatori l'uso della Caccia, si dichia-

chiara col presente Bando, anche in esecuzione di Decreto di questa Regia Camera de' 22. Gennajo *1686.* precedente Biglietto del Vicerè de' 20. Settembre *1686.*, e dello Stabilimento del Regio Collateral Consiglio, che possano i Cacciatori liberamente andar a Caccia con Schioppo a miccio o a fucile non proibito dalle Regie Prammatiche, senza che sieno tenuti d'andare a registrare dall' Illus. Reggente della Vicaria le licenze, che terranno dall' Illustre Montiere Maggiore, ma che non debbano portare sopra le loro persone, nè dentro gli Schioppi, palle, quadretti, dadi o pallini di forma, nè possano entrare con miccio acceso, nè pietra al fucile per dentro l' abitato di qualsivoglia luogo; il quale abitato si debba intendere per questa Città di Napoli, suoi Borghi, e Distretti, e di tutte le Provincie del Regno, e per que' luoghi, dove non vi starà Chiesa Parocchiale, Forno, Taverne, possono liberamente entrare con miccio acceso, pietra al fucile, e servirsi liberamente dell' uso della Caccia, per non essere luoghi compresi nell' abitato, in virtù dello stabilimento suddetto, senza che lor si dia perciò impedimento, nè molestia alcuna, sotto le medesime suddette pene, ed altre ad arbitrio di questa Regia Camera, ed acciocchè da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi il presente Bando ne' luoghi soliti, così di questa fedelissima Città di Napoli, come in quelle di dette Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, ed in tutte le Provincie del Regno, e con affiggersi copia d' esso ne' luoghi predetti, acciocchè venga alla notizia di tutti, affinchè con tal metodo resti detto Arrendamento ben governato, così per gl' interessi del Regio Fisco, e de' suddetti magnifici Partitarj, come de' magnifici Consegnatarj di giustizia situati sopra l' Arrendamento suddetto. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 2. mensis Septembris 1737. Ludovicus Paternò M.C.L. Vidit Fiscus. Locus ✠ Signi. Illus. Comes Dominus Praesidens Coppola Commissarius. Antonius Coppola. Nicolaus Romanus Act.*. Pubblicata a dì 4. Settembre 1737.

Die 2. Sept. 1737.

DE

DE CONSERVATORIIS

TIT. LIII

PRAMMATICA PRIMA.

Ex Promulgatis Anno 1477.

Conservatoria, parte citata conceduntur, alias secus.

Conservatoria, quorum originem ab optima juris prudentia emanasse constat, prohibentia vim alteri, in eum abusum adducta sunt, ut non solum verum possessorem non tueantur, imo per ea vero possessori violentia, et spolium infertur, quando duobus, vel tribus testibus examinatis, clam, et per subornationem falsa forte deponentibus conceduntur, per quae saepius, qui nunquam possedit, sub conservationis specie possessor constituitur, quod in futurum fieri, praesenti Constitutione omnino *Probibemus; decernimusque Conservatoria, in quibus obtinendis pars legitime non fuerit ad dicendum, quare Conservatorium impetrare volens in possessione conservari non debeat: Et ad videndum testes jurare super dicta possessione recipiendos, pro nullis, et irritis baberi, perpetuoque ad nullum praejudicium cujusque, ut praefertur, non citati allegari posset: debeat tamen super dicta possessione conservanda, vel non: sine figura judicii summarie procedi, visa facti veritate.*

DE CONSTITVTIONE *SANCIMVS*,

AC DE NEAPOLITANIS CONSVETVDINIBVS DE IVRE CONGRVI ABROGANDIS

T I T. LIV

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV. Rege. Constitutio de jure protomiseos, et consuetudines neapolitanae eodem redeuntes, diuque observatae abrogantur, nec nisi socii, inter quos communicata res est: cognatisque, praediis tamen ex aliqua parte conjunctis, et intra tertium gradum positis, retrahendi jus datur; cumque denunciatio sit, nonnisi intra triginta dierum spatium competere jus congrui potest.

Avendo Noi considerato, che la Costituzione *Sancimus*, e le Consuetudini Napolitane circa il Congruo, stimate già utili, e quindi per molti secoli osservate rispettivamente nel Regno, ed in questa Capitale, si sieno rese piuttosto nocive al viver civile, e generative di moleste, e moltiplici liti, con inquietudine de' nostri amatissimi Sudditi; abbiamo perciò deliberato, precedente il parere della nostra Real Camera di Santa Chiara, ed aggiunti, di abrogarle, e torre una così violenta restrizione al dritto di proprietà, restituendolo al suo libero, e nativo essere.

Vogliamo adunque, ed ordiniamo, che, restando abolite, ed abrogate la Constituzione *Sancimus de jure Protbomiseos*, e tutte le *Consuetudini Napolitane* riguardanti il congruo, si accordi questo solamente ne' soli due casi di condominio, cioè, quando uno de' condomini voglia alienare la sua parte del fondo; o quando concorra la congiunzione del sangue copulativamente alla vicinità del fondo; E che per rapporto alli gradi della Parentela il Privilegio del retratto suddetto si abbia a godere dagli Agnati di colui, da cui è pervenuto il fondo, e per niun modo sia lecito alli Cognati di dimandarlo; ma che il Privilegio, che si accorda agli Agnati non si estenda al di là del terzo grado. E affinchè il dominio non resti per lungo tempo dubbio, e sospeso in grave danno delle Parti, e dello Stato, vogliamo, e comandiamo, ch' essendovi la denuncia, il tempo a retrarre sia quello di trenta giorni; altrimenti sia quello di un anno, da cominciare a decorrere dal giorno del contratto.

Intorno poi alle liti di Congruo pendenti, è nostra sovrana Volontà, che tutte tali liti restino estinte, ad eccezione di quelle, per le quali o trovasi interposto decreto di Giudice decisivo del merito della causa, o si trovi contestata la lite, o fatta la perizia.

Vogliamo finalmente, e comandiamo, che questo nostro Regale Editto abbia da aver la sua forza, ed esecuzione dalli 20. Settembre dell' anno prossimo passato 1788.

E perchè questa nostra sovrana deliberazione venga a notizia di ognuno, prescriviamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e nelle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato di affari esteri, e Casa Reale, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della

bo-

Die 27. Jan. 1789. FERDINANDO IV.

nostra Regal Gamera di Santa Chiara. *Dalla Real Villa di Caserta il dì 27. Gennajo 1789.* FERDINANDO. *Il Marchese Caracciolo. Luogo del Suggello. Vidit Citus Praeses Viceprotonot. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis*. Pubblicata a dì 18. Gennajo 1789.

DE CONTRACTIBVS

TIT. LV

PRAMMATICA PRIMA.

Illiciti contractus, vulgo *dare le robe a partito*, fieri prohibentur, contrahentesque, ac Notarii puniantur.

GLi anni passati per giustissime cause, e per provvedere a quello, che conveniva al servizio di N. S. DIO, di S. M. e beneficio pubblico, fu emanato Bando del tenor seguente, *videlicet*. PHILIPPVS, etc. Bando, e comandamento, etc.

Sentendosi riclamare da molte parti, che da più persone, tanto di questa Città di Napoli, quanto di tutto il Regno, si sieno fatti, e tuttavia si facciano eccessivi, ed illeciti partiti, ed usure senza niuno timore di N. S. DIO, di S. M. Cattolica, e della Giustizia, dando robe mobili, cavalli, gioje, liberanze, nomi di debitori, ed alcuna volta robe stabili con alcuna poca quantità di danari, la quale, ancorchè picciola sia, viene stimata tanto, che il prezzo di detti mobili, o stabili, moltiplica più del giusto due volte più del doppio, sopra il quale interesse si sono fatte le compre di dieci per cento, moltiplicando danno sopra danno, facendosi ancora istrumenti, ed obbliganze di mutuo in luogo delle vendite, e contrattazioni predette, senza sborsare quantità alcuna di danari, ed alle volte hanno soluto ancora dar danari a' figliuoli di famiglia, con obbligazione di pagar dopo la morte de' loro padri, assai più gran somma, non senza gran disservizio di N. S., di S. M. Cattolica, danno infinito de' suoi sudditi, e dispregio della Giustizia, per esser tali contrattazioni illecite, feneratizie, ed usurarie. Ed essendo cosa tanto perniciosa al ben pubblico, dalle quali contrattazioni sono nati, e nascono tanti interessi, e rovine in particolare, ed universale, che s'è veduto molte volte le case facoltose, e ricche esser pervenute ad estrema povertà. Al che volendo provvedere d'opportuno rimedio, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Si proibisce da qua in „ avanti, siccome per lo presente „ Bando proibiamo, che niuna per„ sona, di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, debba presu„ mere di far simili contrattazioni, „ nè far detti patti usurarj, e fene„ ratizj. E quelli, che faranno si„ mili contratti, o per scritture pri„ vate, o senza scritture, vogliamo, „ oltra il perder delle robe, che sie„ no puniti, e gastigati come usurai „ manifesti, e con altra pena, a „ nostro arbitrio riservata, e i con„ tratti predetti, vogliamo, e di-

„ chiariamo, che sieno *ipso jure* nulli, ed invalidi, e i Notai, e Mastri d'Atti, che faranno gl'istrumenti, ed obbliganze di simili contrattazioni, la prima volta incorrano nella pena d'once cento, e la seconda volta nella pena di once dugento, e nella privazione de' loro Officj, quali pene s'esigeranno *irremissibiliter* da' trasgressori ". *Datum in Regio Palatio prope Castrum Novum Neap. die ultimo Augusti 1559. D. Perafan. Vidit Albertin. Reg. Vidit Villan. Reg. Vidit Reverter. Reg. Soto Secr. in Bann. 3. fol. 192.*

Poen. unc. centum, vel ducentum, et privationis officii.

Die 31. Aug. 1559 D. Perafan.

2. E perchè siamo informati, che la malizia degli uomini per fraudare alla disposizione predetta, e continuare di far simili contratti, ha inventato di vendere a persone, le quali tengono necessità d'aver danari, tanto beni mobili, gioje, o altre cose simili, con dar loro tempo al pagamento del detto prezzo, le quali poi per esso compratore si rivendono al medesimo venditore, o altra persona per minor prezzo, ed in questo modo per via indiretta nasce il medesimo effetto, come se si pagassero danari, e per la dilazione del tempo si pagasse usura: Per tanto volendo ovviare a simili frodi, ci è paruto in virtù del presente Bando, *omni tempore valituro*, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Provvedere, ed ordinare, come in virtù di esso ordiniamo, e comandiamo, che il sopraddetto preinserto Bando da qua in avanti, si osservi; tanto circa l'imposizione delle pene in esso contenute, quanto circa la nullità de' contratti, non solo nel caso, che si danno robe, e danari, ma ancora nel caso, che si danno robe *tantum*, nel modo, e forma, come di sopra s'è detto, la qual maniera di contrattare volgarmente si dice " dar le robe in partito.

Poen. ead.

3. „ Con espressa dichiarazione, che per l'esecuzione di quello, che nel sopraddetto preinserto, ed ancor nel presente Bando, si contiene, sia sufficiente, e concludente prova di vedere, che le dette robe sieno date a persone, che verisimilmente non hanno bisogno delle robe, che pigliano; ovvero, che appare, che le robe predette, che pigliano, sono oltra l'uso suo necessario ", ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che debbano provvedere all'esecuzione delle pene, *ut supra* dichiarate, contra de' contravvegnenti irremisibilmente, senza eccezione di persona alcuna. *Datum Neap. die 28. Julii 1571. Ant. Card. Granvela. Vid. Revert. Reg. Vid. Salern. Reg. Lobera Prosecret.*

Probatio sufficiens.

Die 28. Julii 1571. Card. Granvela.

PRAMMATICA II.

Siamo informati, che in questo Regno per molte persone laiche si contrae in cose di laici, e profane, e fanno fare i contratti, testamenti, codicilli, ed altri quali si vogliano atti pubblici da altri, che da' Notai Regj, creati dal Re, o suoi Ill. Vicerè per l'ordine, e forma solita, e dovuta, e di più fanno intervenire per Giudici a contratto i Giudici annali, i quali, secondo intendiamo, sono creati dall'Università, ed altri, che non tengono simil potestà di crearli; dovendo intervenire i Giudici Regj a contratto. E perchè da questo, oltra gl'inconvenienti, e disordini, che facilmente succedono, e possono succedere in danno de' contraenti, ne viene pregiu-

Publici contractus non celebrentur nisi a Notariis, et Judicibus ad contractus Regiis.

giudizio all' autorità, e preminenza della prefata Maestà; Volendo sopra ciò provvedere per quel che conviene al Regio servizio, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Proibiamo, che in modo alcuno niuno ardisca intervenire come pubblico Notajo, o Giudice a „ contratto, nella celebrazione di „ tutt' i contratti, testamenti, codicilli, ed altri quali si vogliano „ atti pubblici, che non sia creato „ nella forma solita, e dovuta da „ S. M. Cattolica, o da' suoi Ill. „ Vicerè, sotto pena d' essere punito „ *de falso*, e dell' annullazione de' „ contratti, che faranno, e pretendendosi per alcuna ragione in contrario, debba comparire avanti il „ Magnifico e circospetto Gio: Andrea de Curtis, Presidente del Sacro Consiglio, e Viceprotonotario „ del presente Regno, a proponere „ le sue ragioni, il quale di quelle „ informato ne farà relazione a Noi „ nel Collateral Consiglio, affinchè „ possiamo provvedere a quello, che „ conviene, e tutti quelli, che pretenderanno alcuna ragione in contrario, *ut supra*, non ottenendo „ provvisione alcuna in loro favore „ fra il termine di quaranta giorni „ dal dì della pubblicazione del presente Bando, vogliamo, ed ordiniamo, che loro non sia preclusa „ la via di potere allegare le loro „ pretendenze; ma vogliamo, e comandiamo, che (passato il termine predetto) debbano, sotto le „ pene predette, finchè altrimenti intese le loro pretendenze si sia provveduto, osservare inviolabilmente „ il presente nostro Bando, ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, maggiori, e minori, che debbano eseguire per le dette pene contra qualsivoglia, che contravverrà nel modo predetto, senza eccezione di „ persona alcuna. Eccettuando dal „ presente Bando i Giudici, che sono creati, o si creeranno per le „ Baglive di Cosenza, per la Città „ di Capra, e Donna Capra, e per „ la Città di Lecce, le quali per „ convenzione, ed osservanza solita, „ pagano all' Officio del Gran Protonotario certa quantità, per poter creare i Giudici a contratto „ annali, alle quali si riserva detta „ ragione, pagando il solito, e consueto pagamento per tal effetto ".
Dat. Neap. die ultimo Octobris 1571.
Ant. Card. Granvela. Vid. Revert. Reg. Vid. Salern. Reg. Lobera Profecr. In Bann. 1. *fol.* 32.

Poena falsi, et contractus sunt irriti.

Poen. ead.

Excipiuntur Judices annales bajulationem Cusentiae, insulae Capreae, et Civitatis Lupiarum.

Die 31. Oct. 1571. Card. Granvela.

DE

DE CONTVMACIBVS, ET ALIIS,

VT NON ACCEDANT AD CVRIAM REGIAE MAIESTATIS

T I T. LVI

PRAMMATICA PRIMA.

Contumaces non accedant ad Curiam R. Maiestatis, nec per quindecim milliaria circum circa.

PEr quanto la Maestà del Re nostro Signore per universal beneficio, quiete de' suoi Sudditi, e per la buona, e retta amministrazione della giustizia; ed acciocchè i facinorosi, e delinquenti non trovino alcun recettacolo, *seu* rifugio, per differire il gastigo, e la pena de' loro demeriti, per li quali non curano di comparire, e presentarsi ne' Tribunali, dove sono citati, ed accusati, e personalmente dar conto, e ragione di quello, che loro si oppone, e sono inquisiti, hanno rifugio, e ricorso a sua Real Corte per sottofuggire la detta pena de' lor maleficj, per li quali anche si bandiscono, e fuorgiudicano, ha fatto emanare, e spedire *Prammatica sanzione* del tenor seguente, *videlicet*.

Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla. Porque se ve per esperiencia, que unos de los principales remedios para tener, y conservar nuestros Subditos, y Vassallos en paz, y quietud, es la bnena, y retta administracion de la justicia entre ellos, la qual principalmente consiste en la punicion, y castigo de los crimines, y excessos, que se cometen, por lo qual no solo conviene, mas à un es necessario, que los hombres malos, y facinorosos no hallen refugio, ne recettacolo en ninguna parte, para evitar, y differir el castigo, y pena de sus demeritos, sino que en todas partes, senaladamente en nuestra Corte, como principal exemplo, y dechado de los otros Tribunales sean perseguidos, y con effecto castigados, y considerando los muchos, y graves crimines, delitos, y successos, que suelen cometer en nuestros Reynos, Estados, y Senorias, y que los delinquentes tomando por occasion, y color de venir à se presentar ante Nos en la guerra, y por otras vias, maneras, y cautelas exquisitas se ausenten de los Reynos, donde han cometido los tales deleitos, y no curando de comparezer, y presentarse en los Tribunales, donde han sido acusados por a quellos citados, para personalmente dar cuenta, y descargo de lo que se les ha oppuesto, antes bien dexandose azer contumaces, y para ello bandir, y forjudicar, depuesto todo temor, empacho, y verguenza no han dudado, ni dudan sul el dicho protesto de venir à nuestra Corte, come si fusse recetacolo de sus malefizios, y por esta, y otras formas, que inventan procurar de poner tiempo en medio, sperando que con la dilazion, y discorso de la justizia de la parte lesa enteresada, que con solo el bandimento, y forjudicazion se tuvo por contenta, y se offuscare, y perezera del todo, y que con esto mas facilmente podran otener de ser re-

remitidos en justizia, ò alcanzar da Nos venia, y clemenzia, y desta manera eximirse, y librarse de la pena condigna à sus demeritos, quedando aquellos empunidos de mas, que veniendo, y estando en esta nuestra Corte, ensizionan, y hazen malos à los otros con quien traran, y comunican, y como por ley divina, y humana seamos obligados à hazer justizia cada, y quando conviene, y es necessario la publica, y esemplar administrazion, y execuzion della, como en efeto lo es, para lo que cumple al pubblico, y particular bien, y sossiego de los dichos nuestros Reynos, y quietud de los, que pacificamente quieren, y desean vivir, conveniendo por tanto proveer, y remediar al abuso, y mala costumbre, que los malos hombres, y delinquentes se han vendicado de venir à nuestra Corte, y luego, que cometen algun crimen, y delito, para se approvechar de las cautelas, y fines, que se tienen por faldido. Por tenor dela presente nuestra Prematica sanzion aora, y en todo tiempo valdura de nuestra cierta scienza, deliberadamente, y espressa, y por nuestra Real autoridad, y precedente matura deliberazion hecha en nuestro Sacro Supremo Consejo. *Sancimos, statuimos, y ordenamos, que, de qui à delante, ningun hombre malechor, ni delinquente, siendo dado por contumaz, vandido, y forascido por nuestros Iuezes de qualquiere parte de nuestro Reyno de Nap. de qualquiere qualidad, ley, stad, ò condizion, que fueren sea usado, nè use, nè pueda venir, entrar, ni star en nuestra Corte, ni cinco leguas al deredor, donde quier, que sea, y aora se halle dentro del dicho nuestro Reyno de Nap. ò fuera del, sin espressa licenzia, y voluntad nuestra, ò de nuestro Sacro, y Supremo Consejo, que cabe nos reside, demandada, y otenida; y el, que lo contrario biziere, encorra* ipso jure, et ipso facto *en pena di muerte natural, y que ningnno los pueda recetar, ni encubrir, su pena de ser castigados gravemente à nuestro arbitrio, y en caso, que Nos por qualquier considerazion perdonaremos algun delito de los subre dichos casos se entienda con tanto, que el tal delinquente no haya entrado en nuestra Corte, y en las cinco leguas al deredor, y que se huviere entrado, el tal perdon sea en si ninguno, come si nunga se le hubiera concedido; con apercibimiento, que los, que contra esta nuestra Prematica sanzion venieren, seran castigados en la forma, que en ella se dize en esta nuestra Corte, sin remitirse al lugar donde hubieren cometido el delito; y queriendo, que lo suso dicho haya entero efeto, y compimiento todas las vezeses, que conteziere hazerse lo contrario. Rogamos, muy efetuosamente al Principe de las Espanas Don Carlo nuestro muy caro, y muy amado hijo, y mandamos à los Illust. Spectables, Magnificos, y amados Consejeros nuestros, nuestro Virrey, Lugartenientе, y Capitan General en el nuestro Reyno de Nap. gran Camerero, Protonotario, Mastro Justizier, y sus Lugartenientе, Presidentes, y Razionales de nuestra Regia Camera de la Sumaria, Sacro Consejo Regentes, y Iuezes de la Gran Corte de la Vicaria, Scrivan de Razion, Tesorero General Advogado, y Procuradores Fiscales, y à todos, y qualesquiere otros Officiales, y Subditos nuestros, y de Barones, majores, y minores, en el dicho Reyno constituidos, y constituendos su incorriemento de nuestra ira, y endenazion, y penas de mil onzes de sus bienes irremisiblemente esigender, y à nuestro Fisco applicanderos, que en lo que à ellos, y cadaun dellos tocarà la presente nuestra Prematica sanzion, statudo, y or-*

Poena irae, et indignationis, et unc. mille.

y ordenazion, tengan; guarden, y osserven, cumplan, y esequan, tener, guardar, osservar, cumplir, y esequutar hugan enviolablemente segun su serie, y tenor; y paraque nadie algun, nè pueda pretendir ignoranzia, la hagan publicar, y pregonar en el dicho nuestro Reyno de Nap. por las plazas, y lugares publicos, solitos, y acostumbrados, y lo contrario no hagan, ni permitan, que se hecho en manera alguna, por quanto el dicho Serenissimo Principe Nos desea cemplazer, y los otros Officiales, y Ministros nuestros en la pena suso dicha desean no incurrir. En fede, y testimonio de lo qual, mandamos hazer las presentes con nuestro Sello comun, en dorso sellada. Dat. en Madrid 30. à dies del mes de Otubre. Ano del Nacimiento de N. S. JESU CHRISTO del 1562. Yo el Rey. Vidit Princeps pro Protonot. et Mag. Camer. Vid. Figueroa Reg. Vid. Comes Generalis Thesaurarius. D. Rex mandavit mihi Did. Vargas.

Die 30. Oct. 1562. Yo el Rey.

Ed avendoci la predetta Regia, e Cattolica Maestà comandato, che provvedessimo, che la preinserta sua Real Prammatica si abbia da pubblicare in questa sua Fedelissima Città, e Regno; acciocchè non si possa allegare ignoranza, ed ognuno ne abbia notizia: Volendo per tanto Noi ubbidire agli ordini, e mandati di essa Maestà, come siamo tenuti, e provvedere, che la detta preinserta Prammatica si abbia da osservare inviolabilmente, per tenore del presente Bando „ Si dichiara, manifesta, e notifica a tutti, e quali si vogliano „ persone di questo Regno, ed abitanti in quello, maggiori, e minori, di qualunque stato, grado, „ e condizione si sieno, che non presumano in modo alcuno contravvenire alla detta preinserta Prammatica Regia, ed a quanto in essa „ particolarmente, e distintamente si „ contiene, ma quella abbiano da osservare, ed eseguire, e fare eseguire, ed osservare *ad unguem*, ed „ inviolabilmente, *juxta ejus seriem*, „ *et tenorem*, sotto le pene in quella „ contenute, quali si eseguiranno irremisibilmente contra gl' inobbedienti, giusta la forma di essa preinserta Regia Prammatica ". *Datum Neap. die 6. Martii 1563. D. Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Revertorius Reg. Vid. Patign. Reg. Seto Secretar. In Ban. 4. fol. 149.*

Poen. ead.

Die 6. Mart. 1563. D. Perafan.

PRAMMATICA II.

Graeci praetendentes mercedem non accedant ad Suam Majestatem, absque approbatione Proregis.

PEr la Maestà del Re Nostro Signore ci sono state scritte lettere sotto la data in Madrid a' 9. di Ottobre 1607. contenenti, che in quella Real Corte vi vanno Greci in gran numero a pretendere, che loro si faccia alcuna mercede dalla M. S. per diverse cause, e pretensioni, senza esser conosciuti, nè portare approvazione nostra, nè dell' Illustre Vicerè del Regno di Sicilia, e considerando, che dal non avere queste approvazioni si potrebbero causare alcuni inconvenienti, che in dette sue Reali lettere appunta, perciò ci comanda, che per togliersi, si debba pubblicare, così in questo Regno, come in quello di Sicilia, che tutti que' Greci, che andranno in detta Real Corte a pretendere dalla predetta Maestà alcuna mercè dal primo di Gennajo primo venturo 1608. in avanti, sieno obbligati portare approvazione nostra, o del detto Vicerè di Sicilia, e non portandola, si dichiari, che non solo non saranno ammessi a quello che dimanderanno, ma tratteransi, come uomini sospetti, e di male affare, siccome da dette lettere appare, alle quali ci rimettiamo; per il

il che Noi volendo agli ordini, e mandati della Maestà Sua ubbidire, come siamo tenuti, per quello che tocca a questo presente Regno, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale *Pubblicando il predetto ordine*, che comanda la Maestà Sua, perchè così si esegua „ dichiariamo, che tutti que' „ Greci, che terranno pretenzione di „ andare in detta Real Corte a di„ mandare qualsivoglia sorta di mer„ cè alla predetta Maestà dal predet„ to dì primo di Gennajo 1608. in „ avanti, debbano comparire, ed aver „ ricorso da Noi, e fare intendere le „ loro qualità, e presentare le scrit„ ture, e servizj, che tengono per „ tali loro pretenzioni, che vedute „ per Noi, e considerate, che sieno „ a proposito, si approveranno le lo„ ro qualità, e meriti, e si avviserà „ la predetta Maestà della mercè, che „ loro si potrà dare, ed a quelli, „ che le loro pretenzioni non mili„ teranno, si disingannerà, che non „ vadano altrimenti in detta Real „ Corte: perchè, andandoci senza det„ ta nostra approvazione, saranno te„ nuti per uomini sospetti, e di ma„ le affare, siccome la predetta Mae„ stà lo dichiara per dette sue Rea„ li lettere "; Ed acciocchè detti Greci abbiano notizia di quanto, *ut supra*, si contiene; ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi per tutt' i luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e particolarmente nella strada, detta de' Greci, e nelle Provincie di questo predetto Regno, dove sono i detti Greci. *Datum Neap. die* 11. *Decembris 1607. El Conde de Venavente. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet. Reg. V.D.B. a Barionovo Reg. Vid. Valcarcel, Reg. Salazar. Secretar.*

Die 11. Dec. 1607. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA III.

Ambientes officia Neapolitani, et Regnicolae non accedant ad S. M. neque mittant personas aliquas, et assistentes recedant.

AVendo Noi ricevute Reali lettere di Sua Maestà Cattolica a Noi dirette, del tenor che siegue. El Rey, Ill. Duque primo nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General; A los veynte, y cinco de Setiembre del ano passado de 1609. mandè escrivir al Conde de Venavente, estando en el govierna di esse Reyno, à fin de remediar lo inconvenientes, que resultavan de assistir en esta Corte pretensores de plazas, y offizios la carta del tenor seguente. El Rey, Illustre Conde primo nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General, A los ocho de Mayo del ano passado de 1608. os mandè escrivir una carta del tenor seguiente, Illustre Conde primo nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General; Haviendo considerado, que de venir a esta Corte pretensores de Offizios; y plazas, assi letrados, como de otras professiones, resultan muchos inconvenientes, y mala voz à las provisiones, y mercedes, que se hazen por las negociaziones, y medio extraordinarios, de que se valen, y deseando, que esto se remedie en lo venidero, hè mandado, que los naturales d'esse Reyno, y otras partes de Italia, que ai presente se hallan à qui con este disignio sin otra justa, y legitima ocupazion, se les ordene, que buelvan à sus Provinzias; para hazerse conoscer de mis Ministros à sin, que si lo merescieren, y tuvieren partes para ello, los nombren, y antepongan en las occasiones, que se offeriscieren, y entretanto sirvan en lo que los occuparen, y assi os he querido avisar d'ello, à sin que los tengays entendido, y hagays declarar ay esta orden, para que se excu-

excuse la venida d'esta gente, y los inconvenientes, que da su assistenzia aqui se siguien, y paraque las provisiones se hagan mas justificadas, y azertadamente os encargo mucho, tengays particular cuenta, con anteponer, y ayudar à los que lo merescieren, pues esto es tan necessario, y conveniente à mi servizio, y al buon goviemo, y satisfazion de mis subditos, y avisarmecys de como se huviere hecho esta declarazion; de Aranxuel à ocho de Mayo 1608. Yo el Rey, con senal del Contestable. Vid. Comes Generalis Thesaurarius. V. Lanz. R. V. Quintanaduena R. V. Aragon R. V. Caymus R. V. de Curte R. Lopez Secretarius. *Y porque continuandose todavia el venir à esta Corte pretensores de plazas, y officios, y criados, y personas proprias de otros, que ay assisten, non sin mucha murmurazion, y nota de negoziaziones, y intelligenzias de los unos, y de los otros me hè resuelto de mandar por orden precisa, que sin replica, ni dilazion se buelvan todos a sus casas; declarando, que ninguno, que estuviere, ò embiare à qui persona propria à semejantes pretensiones, será propuesto para ellas, ni para otras, à vos hè querido advertir d'ello paraque lo tengays entendido, y lo hagay declarar ay en la forma, que parasciere convenir, que assi conviene a mi servicio.* De Madrid à 25. de Setiembre 1609. Yo el Rey, con Senal de Contestable V. Don Bernardinus à Barionovo R. V. Lanz. R. V. Quintanaduena R. V. Marcus Antonius de Ponte R. V. Caymus R. Lopez Secretarius. Y porque de no se executar al presente la orden, que entonzes se diò para remedio d'este abuso se conoze, que cada dia van cresciendo mas los inconvenientes, que resultan de venir aqui los negoziantes, en que es justo se ponga remedio, me ha parescido renovarla, y assi os *encargo, y mando proveyas y deis, la que convenga, paraque se publique ay, que ninguna persona venga à pretenziones de plazas, ni embien para esto Agentes particulares, suyos, con aprecibimiento, que los que assi vinieren, y embiaren, seran escluydos, de las tales pretenziones, que por lo que toca à los, que se hallan aqui de presente, hè mandato dar la orden necessaria, para que se buelva à sus casas en conformidad de lo que en el preinserto despacho se declara, y ordenareys que este se registre en parte, donde, en todo tiempo se tenga notizia del paraque se observe, y avisarmeys de como se huviere executado.* De Lisbona à 17. de Agosto de 1619. Yo el Rey. V. Comes Thesaur. Generalis. V. Marchio Florestae R. V. Caymus R. V. Carol. de Tap. R. V. Montoya de Cordona R. V. Don Philippus de Haro R. Castrillo Secret. E volendo Noi, come dobbiamo, eseguire i Reali ordini della Maestà Sua, e far sì, che il che Sua Maestà comanda per dette preinserte sue Reali lettere, vada a notizia di tutti, acciocchè si esegua, e da niuno si preterisca, ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ Notificando detti Reali ordini, „ ordiniamo, e comandiamo in esecuzione di quelli, ed in nome della Maestà Sua, che niuna persona del presente Regno vada di persona, nè mandi per ella suo Agente particolare alla Corte di Sua Maestà a pretendere Piazze, nè Officj, perchè quelli, che vi andranno, o manderanno altri per essi per tale effetto, saranno dalla Maestà sua esclusi dalle loro pretensioni, e che il detto presente Bando si pubblichi non solo per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, ma ancora per tutto il pre- „ sen-

Die 8. Maji 1608. Yo el Rey.

Die 25. Sept. 1609. Yo el Rey.

Die 17. Aug. 1619. Yo el Rey.

„ sente Regno ". *Datum Neapoli die 29. mensis Februarii 1620. El Duque. Vidit Constantius R. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Ursinus R. Salazar. Secretar. In Bann. 1. fol. 76.*

Die 29. Feb. 1620. El Duque.

PRAMMATICA IV.

Personae, nec publice, nec secreto se congregent ad scribendum S. M. contra conclusionem factam in plateis, nec personae mittantur.

Abbiamo ricevuto Real Carta di Sua Maestà del tenor seguente. Don Phelipe por la grazia de Dios Rey de Castilla, de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, y de las Indias, etc. Muy Reverendo en Christo Padre Carden. Zapata nuestro muy caro, y muy amado amigo, del nuestro Consejo de Estado, y nuestro Lugarteniente General en el nuestro Reyno de Napoles. Haviendose visto los enconvenientes, y gastos, que se sieguen de juntarse Titulados, y Cavalleros privadamente a escriverme contra lo que essa Ciudad legitimamente congregada determina, y de embiar a qui persona, à ello, y siendo necessario, que en esto se ponga el remedio, que conviene, paraque de aqui adelante, no se haga, os encargo, y mando que en recibiendo esto despacho deys en mi nombre ordenes muy apretadas en la forma, que major os pareziere, paraque, de aqui adelante, en publico, ni en secreto particulares no se junten à tratar, ni escrivir contra lo que se huviere concluydo en las plazas de essa Ciudad, ni me embien aqui personas sobre ello; però advertiendo, que no por esto le proibe, que cada uno de por si pueda libremente scriverme lo que le pareziere conveniente di servizio, y al bien pubblico, pues esto podran hezer siempre, que fuere necessario, que assi es mi voluntad, y que esta orden se note donde convenga, para que se tenga entendido, lo que en semejantes casos se hà de observar, y guardar de aqui adelante, y sea, muy Reverendo en Christo Padre Cardenal nuestro Senor en vuestra continua guarda. *Madrid 6. de Abril 1621. Yo el Rey, Senal del Conde de Ven. Vidit Comes Thesaur. Generalis. V. Caymus R. V. Montoya de Cardona R. V. Carolus de Tap. R. V. Don Petrus Corsetus R. V. Don Philippus de Haro R. Castrillo Secretarius.*

Die 6. Apr. 1621. Yo el Rey.

Volendo Noi, però, come siamo obbligati, eseguire il che la Maestà Sua per detta sua Real Carta ci comanda, col presente Bando, da pubblicarsi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città in nome di Sua Cattolica Maestà „ Ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti, „ nè Titolati, nè Cavalieri privati, „ nè altri quali si vogliano particolari in niun futuro tempo possano, nè debbano giuntarsi, nè in „ pubblico, nè in secreto a trattare, „ nè scrivere alla Maestà Sua contra „ il che si fosse conchiuso nelle Piazze di questa detta Fedelissima Città, nè mandare alla Corte di Sua „ Maestà persona alcuna per tal causa, così come per detto preinserto „ Real ordine sta ordinato, sotto pena di ducati duemila per ciascuno, „ che contravverà in ogni caso di „ contravvenzione, ed altra riserva- „ ta a nostro arbitrio; però potrà „ ciascuno da per se liberamente scrivere a Sua Maestà il che gli parrà convenite al suo Real servizio, „ ed al bene pubblico, che questo „ non se gli proibisce, conforme per „ detto Real ordine sta dichiarato. „ Ed acciocchè detto Real ordine si „ abbia sempre da osservare, ed in „ niun tempo se ne possa allegare „ ignoranza; ordiniamo oltra detta „ pubblicazione, ed oltra di regi- „ strar-

Poena centusium duorum mille, et alia arbitrar.

„ strarsi il presente ne' Registri della Real Cancelleria, che si registri ancora ne' libri delle conclusioni di questa detta Fedelissima Città, e delle Piazze di essa ". *Dat. Neap. die 15. mensis Septembris 1621. El Cardenal Zapata. Vidit Constantius Reg. Vidit Valenzuola Reg. Vid. Ursinus Reg. Rovitus Secretarius. In Bannorum 1. fol. 48.*

Die 15. Sept. 1621. El Card. Zapata.

qualsivoglia Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e colla dovuta relazione ritorni da Noi. *Datum Neap. die 11. mensis Aprilis 1711. El Conde Carlos Borromeo Aresi. Vidit Gascon Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Argento Reg. Vidit Biscardus Reg. Vidit Rosa Reg. D. Franciscus Ardia Secretarius. Mastellonus. In Bannorum primo, fol. 22. Imperatus.*

Die 11. Apr. 1711. El Conde Carlos Borromeo Aresi.

PRAMMATICA V.

Prohibetur accessus ad Curiam Catholicae, et Regiae Majestatis ad ambiendum sub poena ducatorum mille, et carceratiouis per annum.

PEr evitare le confusioni che apportano la moltitudine delle Persone, che da questa Fedelissima Città, e Regno partono per portarsi a' piedi di S. M., che DIO guardi, così per pretendere, come per altri affari, e considerando esser questo contra l'ordine de' Serenissimi Re Antecessori, e anche in esecuzione d'ordine di S. M. circa il non poter andare nessuna Persona alla Real Corte senza espressa licenza dell' Illustre Vicerè, *pro tempore*, di questo Regno, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assisteute, fare il presente Bando, col quale rinnovando gli ordini antichi per la proibizione suddetta „ ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti nessuna persona di qualsisia stato, grado, e condizione possa partire da questa Fedelissima Città, e Regno senza espresso ordine Nostro, sotto pena a' trasgressori di ducati mille, ed un anno di carcere per ogni volta, che contravverranno al presente Bando, ed altre a nostro arbitrio ". Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegar causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, ed in

PRAMMATICA VI.

CAROLO Imp. et Reg. Idem constitutum est de criminosis, et delinquentibus, qui ut poenas a Magistratibus eluderent, confugiebant ad Curiam Caesaris.

ESsendosi mai sempre conosciuto, che la buona, e retta amministrazione della giustizia sia il mezzo più efficace per mantenere la quiete nel Pubblico, e che non basti solamente punire i delinquenti, ma convenga per regola di governo, che gli Uomini cattivi, e facinorosi non trovino in nessuna parte rifugio, nè ricetto, acciocchè non si eviti, o differisca il gastigo da loro meritato: su 'l riflesso di questi motivi, e su 'l riguardo ancora, che commettendosi in questo Regno continui delitti, procuravano i colpevoli assentarsi, sotto pretesto di andarsi a presentare a Sua Maestà, ed in tal maniera non curavano di comparire ne' Tribunali, ove stava dedotta la loro Inquisizione; anzi lasciando farsi dichiarare contumaci, e fuorgiudicati, toltavi ogni temenza, e vergogna, si arrischiavano francamente di andare alla Real Corte del Sovrano, colla speranza, o di sfuggire col trascorso del tempo la giusta pena a lor dovuta, o di ottenere dalla Real Clemenza la grazia de' loro misfatti, e in tal forma restar di quelli impuniti in grave, e pernicioso danno della pubblica tranquillità: la gloriosa memoria del Re Filippo Secondo con Real sua Prammatica sanzione del dì 30. di Ottobre 1562. coman-

mandò espressamente, che da allora in avanti nessuno inquisito di qualunque stato, grado, o condizione, quando fosse contumace, bandito, o fuorgiudicato da' Giudici di qualsivoglia Corte, o Tribunale di questo Regno, ardisse, o potesse entrare, o dimorare nella sua Real Corte, o Residenza, siccome nè pure a quella accostarsi in distanza di cinque leghe, senza espressa licenza concedutagli dalla M. S., o dal Sacro, e Supremo Consiglio che presso di lui assisteva, e che nel caso contrario *ipso jure*, *et ipso facto* incorresse il trasgressore nella pena di morte naturale, e nessuna persona potesse ricettarlo, nè darli ricovero sotto pena di esser castigato severamente ad arbitrio di Sua Maestà. Comandò ancora, che se mai per qualsisia riguardo avesse la M.S. aggraziato qualche delinquente di tal sorta, dovesse intendersi fatta la grazia, purchè quello non fosse entrato nella sua Real Corte, o fra le cinque leghe di distanza prescritte, soggiungendo, che nel caso contrario, la grazia si avesse per nulla, e come non si fosse giammai compartita. Avvertì successivamente, che i Contravvegnenti sarebbonsi colle pene imposte castigati nella sua Real Corte, senza rimettersi al luogo, in cui avessero commesso i delitti. E finalmente ordinò, che tutt' i Ministri, ed Ufficiali, a' quali spettava, avessero osservato, e fatta osservare una tal Prammatica Sanzione sotto pena della sua ira, ed indignazione, e di mille once d'oro da esigersi irremisibilmente in beneficio del Regio Fisco, siccome il tutto più ampiamente si divisa nella Prammatica Prima sotto il titolo *de Contumacibus*, *et aliis*, *ut non accedant ad Curiam Regiae Maiestatis*.

Ma sebbene per l'esecuzione di detta Real Prammatica si fosse in questa Città, e nel Regno pubblicato Bando nel dì 6. Marzo 1562. nientedimeno la sperienza ha fatto vedere, che col passaggio del tempo non siasi più osservata, e tuttavia non si osservi legge così lodevole, e salutare. Quindi avendo ciò considerato S. M. C. e C., che IDDIO guardi, e volendo ella col suo paterno amore provvedere ad uno abuso cotanto pregiudiziale non meno al decoro della giustizia, che al beneficio, ed alla quiete de' suoi fedelissimi Vassalli, si è degnata con suo Real Dispaccio in data de' 2. del passato mese di Settembre, comandarci, che facessimo nella Città, e Regno rinnovare, e pubblicare la mentovata Prammatica Sanzione, affinchè si conseguisse il fine del Real servigio, per cui era stata ordinata.

Volendo per tanto noi adempire il Cesareo Real incarico, abbiamo stimato, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, presso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro*: col quale rinnovando la già detta Prammatica Sanzione: ordiniamo, e comandiamo in nome di S. M. C. e C., e per esecuzione di detto Real Dispaccio, che da oggi in avanti debba quella, e quanto in essa si contiene inviolabilmente osservarsi, ed eseguirsi, e farsi eseguire, ed osservare giusta la forma, contenenza, e tenore, sotto le pene nella stessa Prammatica Sanzione rispettivamente stabilite, alle quali restino irremisibilmente i contravvegnenti soggetti.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e nessuno possa allegar causa d'ignoranza, vogliamo che si pubblichi per tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Città, suoi Borghi, e Casali, ed in altri luoghi del presen-

Die 12. Oct. 1724.

sente Regno. *Datum Neap. ex Regio Palatio die 12. mensis Octobris 1724. El Cardenal de Althann. Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Solanes Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Mastellonus. In Bannorum 3. fol. 136. Imparatus. Pramm. ut supra.* Pubblicata a dì 14. Ottobre 1724.

(†) DE CRIMINE LAESAE MAIESTATIS

TIT. LVII

(*) PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV. Damnatorum tantum Majestatis poena maneat Adgnati, gentilesve damnatorum ne macula quidem notentur.

COll'occasione di doversi trattare nella Giunta di Stato la causa di diversi rei di delitti contro lo Stato, è pervenuto a notizia che i congiunti di costoro sieno entrati nel timore di poter eglino, e le loro Famiglie soffrire del disonore, e della infamia colla condanna di tali inquisiti. Perciò facendo Noi uso della Nostra Real Clemenza, ad oggetto di render tranquillo il loro animo con allontanarne il concepito timore; abbiamo risoluto col presente Editto dichiarare, siccome colla Nostra Autorità Sovrana dichiariamo, che qualunque sentenza penale, che venisse pronunciata dalla Giunta di Stato nella enunciata causa, e nelle altre successive di simil natura, non possa, nè debba apportar infamia, nè disonore ai Congiunti de' rei, ed alle loro Famiglie; dovendo tali Congiunti, e Famiglie continuare a godere di tutti i vantaggi sociali, di cui sono attualmente in possesso, senza soffrire il minimo detrimento per le accennate inquisizioni, cause, e sentenze: colla dichiarazione che nel resto debba rimaner fermo quel che prescrivono le Leggi del Regno riguardo all'effetto de' delitti di Stato.

Ed affinchè la presente Nostra Real Risoluzione abbia il suo pieno effetto, e si renda nota nella maniera la più solenne, e rituale, vogliamo, e comandiamo che questo Editto si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno; ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritto, munito col Sigillo delle Nostre Reali Arme, riconosciuto dal Nostro Consigliere di Stato e Segretario di Stato, Guerra, Marina, ed Affari Esteri, visto dal Nostro Protonotario, e la sua vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S.Chiara. Caserta 5. Settembre 1794. FERDINANDO. *Luogo ✠ del Sigillo. Giovanni Acton. Vidit Citus Praeses Vice-protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì nove Settembre 1794.

Die 5. Sept. 1794.

(*) PRAMMATICA II.

FERDINANDO IV. Ad detegenda conventicula eorum, qui contra rempublicam machinabantur, in-

ESsendo pervenute sicure notizie al Regal Trono, che non ostante di essersi date molte providenze per dissipare una Radunanza di persone, che sedotta da varj Capi, tentava di ro-

dultus proponitur omnibus, qui seditiosas coitiones profiteant modo praescripto, et nomina profitentium celari promittitur.

roversciare ne' Regali Dominj la Santa Cattolica Religione, lo Stato, e la Monarchia, pure gran parte di questa Radunanza tuttavia esiste, e continua a mantenere lo stesso proposito, ingannata, ed animata da Capi, che l' hanno forse formata, e la diriggono: Intento quindi il Re a conservare ne' suoi Dominj la Religione, la tranquillità, e la vita, e proprietà de' suoi amatissimi Sudditi, ha stimato di formare, ed ordinare una Giunta particolare composta di quattro Individui, cioè del Caporuota Consigliere della Real Camera di S. Chiara D. Gregorio Bisogni, de' Presidenti della Regia Camera della Summaria D. Pasquale Perelli, e Marchese D. Carlo Vanni, e del Consigliere Marchese D. Giambattista Salomone, de' quali Perelli deve fare da Fiscale, e Vanni da Commessario nella divisata Giunta, alla quale ha incaricato d' inquirere con tutta la diligenza, sollecitudine, ed attenzione sopra i delitti di Stato per iscoprirne gli Autori Principali, Seduttori, Promotori, Fautori, e Complici, incaricandole nel tempo stesso di formare un Editto, per mezzo del quale sia a tutti noto: Che persuaso il Re de' generali sentimenti di Religione, e di attaccamento alla sua Regal Persona, ed allo Stato de' suoi fedelissimi Sudditi; e ponendo mente che taluni siansi allontanati da tali sentimenti, e siano incorsi in delitti di Stato, non per prava loro indole, ma per seduzione, ed inganno altrui, si è degnata S. M. di riguardar costoro cogli occhi della sua Sovrana Clemenza, col dare ad essa Giunta le seguenti Regali Istruzioni.

Ad oggetto adunque di eseguire la Giunta gli ordini della M. S. colla maggior esattezza, e precisione, fa noto a tutti, che il Clementissimo nostro Sovrano concede un ampio e pieno perdono a tutti quelli, i quali per seduzione fossero incorsi in delitti di Stato, e non ancora fossero stati scoverti dal Governo: a condizione, ch' essi per godere della Regale Indulgenza debbano presentarsi personalmente alla Giunta Delegata fra quindici giorni, se dimorino in Napoli, fra cinquanta giorni, se dimorino nelle Provincie del Regno, e fra quattro mesi, se si trovino fuori Regno; termini da decorrere dal giorno della pubblicazione del presente Regal Indulto da farsi in Napoli, e debbano con fogli scritti, e firmati di proprio carattere riservatamente rivelare la propria colpa, e spiegar chiaramente, e con verità i Seduttori, e Correi, e come, e dove siano stati sedotti, con tutte le altre circostanze necessarie, per contestare i fatti: fogli, che dovranno consegnarsi alla detta Giunta destinata da S. M. a ricevere tali rivele: Con darsi in seguito agl' Indultati il documento dell' Indulto; senza che si propalino i nomi, e cognomi di essi loro: rimanentino la notizia con religioso segreto nella Delegazione, purchè i medesimi niente si curassero di restare occultati. Debbano in oltre tali Indultati prestar giuramento di detestare, ed aborrire le perniciose massime, di cui fossero imbevuti, e di essere fedeli alla Regal Corona, ed ubbidienti alle leggi dello Stato, con dare manifesti e sicuri segni della loro emenda, e debbono far obbligo di non commettere in avvenire delitti di Stato, sotto la minaccia d' intendersi irremisibilmente incorsi, *ipso facto*, senza formalità di giudizio nelle pene stabilite dalle Leggi. Con dichiarazione, che gli stessi Indultati non solamente saranno esenti dalle pene, nelle quali fossero incor-

corsi per delitti di Stato (osservando le condizioni di sopra esposte) ma benanche da qualunque infamia, e disonore, che da tali delitti potesse loro irrogarsi. Beninteso che dall' enunciato amplo perdono restano esclusi tutti i Seduttori, e Principali Rei, Autori, e Promotori de' delitti di Stato, come parimente quei sedotti, i quali siano impiegati col soldo, o con giuramento nel servigio Regale, e dello Stato; per li quali si mitigherà dalla Regal Clemenza il rigore della giustizia ne' casi particolari a misura delle circostanze.

Ed affinchè le descritte Sovrane Clementissime dichiarazioni siano a notizia di tutti, ha la Giunta Delegata formato il presente Editto da pubblicarsi ne' luoghi soliti della Capitale, e colle solite solennità. *Napoli 5. Marzo 1795. Gregorio Bisogni. Pasquale Perelli. Carlo Vanni. Giambattista Salomone*. Publicata a dì cinque Marzo 1795.

Die 5. Mart. 1795.

(*) PRAMMATICA III.

FERDINANDO IV. In trepida re hostis superventuri criminum seditiosorum homimum puniuntur, et singularis de procedenti modo statuuatur.

FRa i varj espedienti propostici dai Fedeli, e distinti Nostri Sudditi da Noi riuniti in un Congresso di Stato, affin di avvisare ai mezzi, onde provvedere alla pronta, ed energica difesa dello Stato, ed alla pubblica sicurezza, e quiete, vi è stato quello di fissarsi da Noi con certa, e chiara Legge una procedura corta, e spedita, e quanto altro di più importante possa occorrere, e servir di norma, e guida ai Giudici nella punizione de' delitti contro lo Stato, che coloro, i quali, immemori dei giuramenti prestatici, e dei loro più stretti, e sagrosanti doveri, mossi da falsi, e depravati principj, e dalle istigazioni del nemico, si lasciassero indurre a commettere. Ed avendo preso in seria considerazione questo importante assunto, abbiamo risoluto, anche col parere della Suprema particolare Giunta Delegata di Stato, di pubblicare la presente Prammatica, valitura per tutto quel tempo, che giudicheremo a proposito, ed insino a che non verrà da Noi abrogata, ampliata, o modificata; nella quale veniamo a confermare le pene opportune, e necessarie per que' delitti contro lo Stato, che con precisione vogliamo che sieno conosciuti, onde poterli con maggior accerto prevenire, rischiariamo, ed ampliamo alcuni punti già dalle Leggi Comuni, e del Regno determinati, e fissando un ordine di procedersi corto, e spedito, e nell' istesso tempo proprio, e sufficiente per l' appuramento del vero, e per la pronta punizione de' delinquenti, diamo le più efficaci, e ferme disposizioni per reprimere le calunnie, e punire i calunniatori. Quindi

Qui hostibus nuncios, literasve miserit, signumve dederit ultimo supplicio plectatur, memoria notetur, bona publicentur. Eadem poena maneat eos, qui nuncios, literasve ab hostibus acceperint, nisi statim Regi referant.

I. Vogliamo, e comandiamo che chiunque ardisca di essere in corrispondenza col nemico sia punito di morte, che i di lui beni siano confiscati, e la di lui memoria condannata. A questa pena sarà parimente soggetto chiunque riceve lettere, fogli, o imbasciate del nemico, purchè immediatamente non ce ne renda consapevoli, e non ci presenti le lettere, ed i fogli suddetti.

Poena eadem contra eos, qui hostibus favent, vel seditiones moveant, quamvis effectus non sequatur.

II. Che chiunque ardisca sedurre alcuno dei nostri amatissimi Sudditi per indurlo a rendersi al nemico nel costui avvicinamento a questi Regni, ed a favorire il nemico medesimo, tenendosi pronto in suo favore, e prestandogli soccorso, ed ajuto di qualunque sorta, o pure coll' eccitare gli animi a formar unioni per macchinar cosa contro lo Stato, e contro la Nostra Real Persona, quella del-

della Regina, Nostra Dilettissima Consorte, e degli altri Principi, e Principesse della Nostra Real Famiglia, sia egualmente punito di morte, colla confiscazione de' beni, e la condanna di memoria. Per incorrersi nella suddetta pena di morte, confisca de' beni, e condanna di memoria, basti essersi tentata la seduzione, quantunque non ne sia seguito l' effetto.

Qui seditiosis consiliis adquiescunt eadem poena puniuntur.

III. Tutti coloro, che si saran lasciati sedurre, non men che i Complici, e i Fautori della seduzione siano puniti colle stesse pene sopra espressate.

Coitiones ultra decem hominum dissipentur. Ni separentur illico contra seditiosos procedatur.

IV. Potendo nelle attuali circostanze l' attruppamento della gente, semplice sulle prime, ed innocente, divenir poi pernicioso allo Stato, ed alla Pubblica Sicurezza, vogliamo, e comandiamo che tutti i Magistrati sien tenuti ad intimare ad ogni attruppamento di Popolo, che oltrepassi il numero di diece Persone, di dissiparsi, quando in quello conoschino tendenza alla Sedizione, ed al Tumulto: ed allorchè all' intima ricevutane il detto attruppamento non venisse immediatamente a dissiparsi, autorizziamo i Magistrati ad usar della Forza, per dissiparlo; e quindi si procederà contro degl' individui del medesimo, come rei di Sedizione, e di Tumulto.

Singulare in probationibus est, ut dicta trium ex reis confessis plene probent.

V. Dovranno essere condannati alla Pena Ordinaria tutti i Rei dei sopra espressati delitti, quando concorra contro di essi la testimonianza di tre Correi Confessi, quantunque ciascheduno di questi alleghi fatti singolari, ma conducenti all' istesso oggetto.

Si duo tantum rei confiteantur, et accedat testis delator, plena etiam probatio est.

VI. Dovranno essere similmente condannati alla pena Ordinaria i Rei, contro i quali concorra il detto di due Correi Confessi, e di un altro Testimonio, ancorchè quest' ultimo avesse la qualità di Testimonio Denunciante, purchè sia d' intera, e provata fede.

Nemo a testimonio dicendo repellatur, nisi inimicus.

VII. Niuno potrà essere escluso dal rendere testimonianza nei delitti sopra divisati, all' eccezione dell' inimico in quella maniera stessa che le Leggi Comuni, e Patrie lo rigettano.

Forma procedendi ad horas contrahitur.

VIII. Vogliamo poi, e comandiamo che la procedura Giudiziaria in tutti i sopra indicati delitti, la di cui pronta punizione è così importante alla Salvezza dello Stato nelle attuali circostanze, sia corta, e spedita. Perciò, compilata l' informazione dal Giudice col maggior accerto, comandiamo che nel termine di un solo giorno venga il Reo costituito, abbia il medesimo il tempo di poche ore per la Difesa, e per la produzione dei Testimonj in suo favore, e si facciano in quell' istesso giorno tutti gli altri atti necessarj insino alla Sentenza *inclusive*, dalla quale non potrà appellarsi.

Dispensatur ad convalidationem dictorum in tortura.

IX. Dispensiamo alla formalità della convalida in tortura *in Caput Sociorum* pei Correi Confessi, bastando per questi come per gli altri Testimonj, qualora non abbiano giurato in faccia del Reo, la semplice repetizione del loro detto.

Calumniae vetantur, ut in Constitutione Frederici divae memoriae, et Fisco actio contra calumniantes conceditur.

X. Ad evitare però l' abuso, ed a frenare le calunniose denuncie, premendoci infinitamente di assicurare l' innocente dagli attacchi del calunniatore, egualmente che di far subire ai Rei la meritata, e condegna punizione, rinnoviamo qui espressamente la Costituzione dell' Imperator Federico II., Nostro glorioso predecessore, che incomincia *Poenam Calumniae* sotto il Titolo di *Poena Calumniae contra Calumniantes stabilita*, la quale vogliamo che si osservi ir-

remisibilmente; dando di più al Fisco l'azione per la calunnia, come appartiene al Privato; e volendo che gli Avvocati Fiscali proseguano i calunniatori, ancorchè non vi fosse querela della Parte calunniata; e vogliamo che il giudizio della calunnia pe' delitti espressi in questa Prammatica sia così spedito, breve, e privilegiato, come viene quì stabilito per le materie di Stato sopra espressate,

Lex haec oculos habet ante.

XI. Non intendiamo che si proceda in forza di questa Prammatica che pe' delitti di Stato in essa divisati, commessi dopo la Promulgazione di essa, perchè le Leggi non puniscono mai i delitti commessi prima della loro pubblicazione, e i quali debbono essere puniti colle leggi precedentemente esistenti, e con quel modo di procedere, che verrà da Noi prescritto.

Leges Maiestatis comunes, et patriae firmae maneant.

XII. Non intendiamo finalmente abrogare con questa Prammatica le altre Leggi Comuni, e Patrie per gli altri Delitti di Maestà, non espressati nella medesima, volendo che restino nell' intera loro forza, e vigore.

E perchè tale Nostra Sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, nè possa allegarsi causa d'ignoranza; vogliamo, e comandiamo che la presente Prammatica si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno: ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Sigillo delle nostre Reali Arme, riconosciuta dal Direttore della Real Segreteria di Stato, Affari Esteri, Marina, e Commercio, e vista dal Nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. Napoli .. Maggio mille settecento novantasei. FERDINANDO. *Il Principe di Castelcicala. Vidit Mazzocchi Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Sec.* Pubblicata a dì ventisei Maggio 1796.

Die ... Maji 1796.

DE

DE CRISTALLO FACIENDA,

ET PRIVILEGIIS ARTIFICI CONCESSIS

TIT. LVIII

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO Re ge.

" Essendosi degnata la Maestà " del Re nostro Signore, che " DIO sempre feliciti, beni- " gnamente deferire alle sup- " pliche umiliatele da D. Francesco " Antonio Bettinelli, di voler egli " solo continuare la nuova fabbrica " di Cristalli e Specchi in questa " Città, con le stesse grazie dalla " M. S. accordate nel dì 20. No- " vembre 1755. a D. Antonio Gi- " bertini, allora principal Caratario " nella società formata, per l' ere- " zione di detta nuova fabbrica, giac- " chè con decreto del Presidente " della Regia Camera della Somma- " ria, e Consigliere di questo Su- " premo Magistrato D. Antonio Bel- " li Delegato si era dichiarata, ri- " soluta, ed estinta la Società pre- " detta; si è perciò S. M. compia- " ciuta concedere al nomato D. Fran- " cesco Antonio Real Privilegio in " data del dì 30. di Novembre del " passato anno 1757. del tenor se- " guente *videlicet* ". Dappoichè seguendo gl' impulsi del nostro Real animo all' Amplificazione del Commercio, ed all' introduzione di nuove arti ne' nostri Dominj ha saputo sempre preferire quest' oggetto all' interesse delle proprie finanze, mediante la concessione di Privilegj, Franchigie, ed esenzioni, a chiunque ci ha supplicato di volerne stabilire: ci degnassimo aderire a quelle fatteci per parte di D. Antonio Gibertini, nel permetterli l' erezione d' una Fabbrica di Cristalli, e Specchi in questa nostra Capitale, sotto il di lui nome, e de' suoi Compagni, concedendogli varie grazie, ed immunità relative allo stabilimento, perfezione, ed aumento di detta Fabbrica, in virtù del Real Privilegio, che se li spedì in data de' 20. Novembre mille settecento cinquantacinque. Essendo poi insorte varie controversie d' interessi fra voi Don Francesco Antonio Bettinelli di Milano, come principal Caratario nella Compagnia, formata per lo stabilimento, ed amministrazione di detta Fabbrica, e gl' altri Socj, e signantemente con uno di essi D. Gio: Batista Mengoli, per il che s' introdusse Giudizio avanti il Presidente del nostro Tribunale della Regia Camera della Sommaria D. Antonio Belli Delegato di detta Fabbrica; da chi fu profferito Decreto, con cui dichiarò risoluta, ed estinta la società tra voi, e detto Mengoli, e condannato questo a soddisfare alla cassa la somma di che restava debitore; ed avendoci voi successivamente supplicato di dare i nostri Sovrani ordini, acciò avesse detto decreto il suo pieno effetto, e in oltre, che attenta la rilevante perdita da Voi fatta nel corso di pochi mesi in detta Fabbrica, degnati ci fossimo accordare alla vostra sola persona lo stesso Privilegio già conceduto alla ridetta Compagnia, per lo stesso termine di

 anni

anni quindici da decorrere dal giorno in cui vi dispensavamo tal grazia, qual vostra supplica fu da Noi rimessa alla conferenza di Commercio per sentirne il suo parere, che dalla medesima con sua ossequiosa rappresentanza ci è stato rassegnato, appoggiando con sode ragioni la conferma, che meritava detto decreto, e che sarebbe stato proprio della nostra Real Clemenza deferire altresì alla vostra supplica, riguardo alla concessione del Privilegio nella forma, e tempo richiesto. Avendo noi stimato uniformarci a tal sentimento della conferenza di Commercio con aver comandato al riferito Presidente Belli Delegato l' esecuzione del suo mentovato decreto, venghiamo per tanto ancora in concedere benignamente alla sola persona di Voi D. Francesco Antonio Bettinelli lo stesso Privilegio, che accordassimo al cennato D. Antonio Gibertini a' 20. Novembre dell' anno 1755. con le seguenti Immunità, Prerogative, e Dichiarazioni, che in quello s' espressero. Primo. Vi concediamo la privativa per voi solo di fabbricare Cristalli, e Specchi, che in Napoli, e Regno non si fabbricano, e se ne pubblicherà editto, con comminazione di pene contra i contravvegnenti. Secondo. Vi concediamo un Ministro Delegato nominando da noi, il quale proceda in tutte le Cause attenenti a detta nuova fabbrica, acciò speditamente sia fatta Giustizia: Nelle Cause però estranee della fabbrica, e che riguardano gli Artefici, e lavoratori addetti, ed impiegati nella medesima procederanno i Tribunali ordinarj. Terzo. La privativa suddetta dovrà durare per lo tempo, e termine d' anni quindici, da contarsi dal giorno della data del presente nostro Real Diploma. Quarto. Dichiariamo che in detta Privativa sieno eccettuate le fabbriche di lastre, ed altro, che in Napoli, e nel Regno si trovano al presente stabilite, accordandovisi solo per li Specchi, e Cristalli, che ora non si fabbricano in questa Capitale, e resto del Regno. Quinto. Prenderemo sotto la nostra Real protezione la mentovata vostra fabbrica, ed in ogni occasione daremo tutti quegli ordini, che saranno convenienti, e proprj per evitare i danni della medesima, in caso che da altri fabbricanti forestieri venisse tentato d' inabilitarla. Sesto. Vi accordiamo l' intera Franchigia di tutt' i Cristalli, e Specchi, che saranno da voi fabbricati qui in Napoli, e s' estraeranno per Paesi esteri fuori de' nostri Dominj. Per quelli, che si venderanno nella nostra Capitale, v' accordiamo la total Franchigia per anni trè, e dopo compiti questi vi si farà godere il rilascio d' un quarto di quel dazio, che pagasi per questi generi d' introduzione in Napoli da' luoghi stranieri, e gli altri trè quarti dovranno pagarsi; E per tutt' i generi della vostra fabbrica che da Napoli s' estraeranno per le Provincie del Regno, e per la Sicilia, vi si farà godere il rilascio d' un terzo del Dazio anzidetto per tutto il tempo della privativa. Settimo. Per sicurezza, e cautela degli operarj, e per ogni altra occorrenza concediamo una Guardia di Soldati nel luogo della fabbrica, consistente in un Sergente, e dodici uomini, senza che per ciò venghiate voi obbligato a pagamento, o gratificazione alcuna. Ottavo. Vi concediamo l' abitazione, e luogo per la vostra fabbrica nel nostro Castello dell' Uovo sino a tanto che le stanze già concedute non bisogneranno per altr' uso del nostro Real Servizio. In testi-

stimonianza dunque di quanto di sopra sta espresso, dichiarato, e conceduto, abbiamo ordinato, che si spediscano le presenti, firmate dalla nostra Real Mano, corroborate col suggello delle nostre Reali Armi, e contrassegnate dell' infrascritto nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio universale di Guerra, Azienda, Marina, e Commercio. *Dato in Napoli a trenta Novembre dell' anno mille settecento cinquanta sette*. CARLO. *Leopoldo di Gregorio*. ,, Copia di qual ,, preinserto Real Privilegio è rimasta servita la prefata M. S. rimetterla a questo Tribunale, comandandoli, con veneratissimo Real ,, Dispaccio spedito per Segretaria ,, di Stato, Guerra, Azienda, Marina, e Commercio in data del ,, citato dì 30. di Novembre 1757. ,, far pubblicare nella forma solita ,, Reale Editto con comminazion di ,, pena a' Contravvegnenti. Che però in esecuzione de' Sovrani comandamenti di S. M. abbiamo formato il presente Editto, col quale ,, comandiamo, che niuna persona ,, ardisca, per lo tempo nel suddetto Real Privilegio espresso, fabbricare Cristalli, e Specchi in ,, questa Città, e Regno, che prima ,, in esso non fabbricavansi, per essersi la privativa di tal fabbrica ,, dalla M. S. conceduta al mentovato D. Francesco Antonio Bettinelli, sotto pena a' Contravvegnenti ,, per la prima volta di mesi sei di ,, Carceri, e di ducati 200. da applicarsi al Regio Fisco, e per la ,, seconda volta sotto pena anche afflittiva di corpo a disposizione di ,, S. M., e di questo Supremo Magistrato, e suo Delegato da destinarsi dalla M. S. Ed affinchè da ,, niuno in avvenire si possa causa ,, d' ignoranza addurre, o allegare, ,, ordiniamo, che il presente con le ,, solite formalità, si pubblichi in ,, questa Capitale ne' luoghi consueti, ,, e ben anche negli altri luoghi di ,, questo Regno, ed indi ritorni a ,, noi con le dovute relate ". *Dal Supremo Magistrato di Commercio il dì 23. Giugno 1758. D. Francesco Ventura Presidente. D. Giuseppe Aurelio di Gennaro. D. Luigi Petroni. D. Antonio Spinelli. D. Aniello Majone.* Pubblicata a dì 26. Giugno 1758.

Die 23. Jun. 1758.

DE

DE CULTU SACRAMENTO
SANCTISSIMAE EUCHARISTIAE
EXHIBENDO
TIT. LIX
PRAMMATICA PRIMA.

Quando defertur Sacramentum Eucharistiae per Civitatem, quilibet reverentiam expectando praestet.

BEnchè in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli sia cosa notoria, che tutti attendano ad adorare, e servire nostro Signore DIO, come a buoni, e perfetti Cristiani, si è veduto, e si vede, che generalmente non abbiano mancato d' accompagnare, e riverire, come debbano il Santissimo Sacramento, il quale si amministra agl' infermi, ed ad altri, che sono impediti di legittimo impedimento, e non possano andare alla Chiesa a riceverlo, portandosi da' Sacerdoti, ed accompagnandosi nelle case di quelli, che lo ricercano; tuttavolta imitando la Maestà del Rè nostro Signore, come Cattolico, e difensore della Fede di nostro Signore DIO, e della sua Chiesa „ Ordiniamo a tutti, e quali si vogliano persone, che incontrando il detto Santissimo SACRAMENTO debbano, come deggiono, e sono obbligati, andando a cavallo, o in cocchio, appiedarsi, e quelli, che vanno a piedi, l'uno, e gli altri inginocchiarsi con fare i dovuti ossequj, riverenze, ed orazioni, ed esortiamo a quei di loro, che potranno, che non saranno impediti da' legittimi impedimenti, andargli appresso, ed accompagnarlo colla dovuta venerazione, che si ricerca in sino a tanto che sarà ritornato nella Chiesa, „ e non facciano il contrario, per quanto desiderano fare cosa grata alla predetta Maestà, ed a Noi".

Dat. Neap. die 20. mensis Martii 1580. Don Juan de Zunica. Vid. Reverter. Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Bastida de Munatones Secretarius.

Die 20. Mart. 1580. D. Juan de Zunica.

Bannum Magnae Curiae Vicariae.

PRAMMATICA II.

Rhedae, Currus, et aliae bestiae non incedant tempore Processionum.

AVendo ricevuto dispaccio di S. E. per Segretaria di Guerra, in data de' 16. del corrente, col quale si ordina, che dovessimo rimediare all' irreverenze, e scandali, che succedono nel giorno della Festività del CORPUS DOMINI, e per tutta l' Ottava di quella: nel tempo che si fa la sua Processione, stante che per le strade, per le quali si passa, vi camminano molte carrozze, galesse, carra, e some cariche, a tal segno che interrompono, e disturbano il servizio di DIO, con provocare alla fuga i Sacerdoti, ed obbligano le Croci a ritirarsi ne' luoghi ristretti, non considerando, che alle dette strade, per dove si passa con dette Processioni in quel tempo, se li dee l' istessa riverenza, che alle Chiese. Per tan-

tanto ci è paruto fare il presente Bando, col quale „ Diciamo, ed ordiniamo a tutte, e quali si vogliano „ persone di qualunque stato, grado, „ e condizione si sieno, che nel detto giorno della Festività del COR- „ PUS DOMINI, che sarà a 21. „ del corrente mese, e per tutta l' „ Ottava di essa, nel tempo che „ cammina detta Processione per questa Fedelissima Città di Napoli, „ non ardiscano, nè presumano di „ passare con dette carrozze, galesse, carra, e some cariche, per tutte le strade, per dove si passa colla Processione suddetta, e ciò sotto pena, a' padroni di dette carrozze, galesse, carra, e some di „ onze d'oro venticinque per ciascheduno, da applicarsi al Regio Fisco, ed a' Cocchieri, Galessieri, „ Carresi, e Conduttori di some, di „ sei mesi di carcere, ed altre pene, „ ad arbitrio di questa Gran Corte, „ ed ordiniamo a' Capitani di Giustizia, che assisteranno a dette Processioni, che così facciano puntualmente eseguire, ed osservare. " Ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, e non si possa allegar causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Città, e se ne affigga copia. *Napoli 15. Giugno 1685. D. Pompeo Pignatelli Duca di Montecalvo Reggente. De Rosa Galeota. Vignapiana. Planelli. Machado. Marchio Miani. Vidit Fiscus. Comus Secret. Nicolaus Bossa Reg. Fisci Sollicitator M. C. V.*

Poena, ut infra.

Die 15. Junii 1685. D. Pompeo Pignatelli Duca di Montecalvo Reggente.

DE

DE CVSTODIA REORVM

TIT. LX

PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis Anno 1477.

Punitur officialis detrudens in carceres aliquem contra formam Cap. formam Cap. Reg. et Const.

INolevit, ut fida relatione percepimus, abusio removenda, quod Officiales, nullo juris ordine servato, nec qualitate personarum discreta, ad detentionem, et capturam personalem procedunt, in damnum grave, et injuriam Subditorum, *Mandamus, Constitut. et Capitula Regni providentes, sive providentia super praedictis, et maxime, quod antequam incipiat constare de maleficio, idonee cavens de persona non detineatur, inviolabiliter observari, quod qui contrafecerit in decem unciis qualibet vice puniatur, quae poena de salario dicti Officialis retineatur, in syndicatu de injuria ei, qui illam passus fuerit, satisfaciant.*

Constit. incip. humanitate nobis, Cap. incip. ab illo incohandum fore.
Poena unc. decem.

1477.
Rex Ferdinandus.

Bannum Magnae Curiae Vicariae,

sive

PRAMMATICA II.

Satellites ducentes captivos, etiam pro aere alieno jussu M. C. V. ad alios carceres, quam ipsius M. C. sine permissu Regentis, ac Judicum, priventur eorum officio, ac puniantur, ut hic vide prag. seq.

PErchè per parte del Regio Fisco, e di alcuni particolari, ci si è fatto intendere, che gli Aguzzini della Gran Corte della Vicaria hanno abusato, ed abusano, che i carcerati, che pigliano tanto per cause criminali, quanto per debito, che ad istanza di creditori hanno pigliato, e pigliano, come si debbono portar carcerati dentro le carceri di detta Gran Corte, quelli portano in altre carceri, non senza grandissimo pregiudizio, ed interesse di dette parti, e creditori, ed ancora del detto Regio Fisco. Però volendo Noi ovviare agl' inconvenienti, che da questo nascono, e possono nascere alla giornata, precedente ordine a Noi dato dall' Illust. ed Eccell. Sig. Vicerè del presente Regno, ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ Si „ ordina, e comanda a tutti, e quali „ si vogliano Aguzzini di detta Gran „ Corte, *etiam* della Guardia ordi„ naria de' Magnifici Capitani di „ Giustizia di questa Città di Na„ poli, che da oggi in avanti, niu„ no di detti Aguzzini, e Servienti „ di detta Gran Corte, *ut supra*, „ quando accaderà pigliar carcerato „ alcun debitore, quello presuma, „ nè ardisca *quovis modo, sive quae„ sito colore*, portar carcerato in al„ tre carceri, che nelle carceri della „ Gran Corte della Vicaria, senza „ prima espressa licenza *in scriptis* „ dell' Illustre Reggente, e Giudici „ di detta Gran Corte, che *pro tem„ pore* saranno, altrimenti portando„ gli in altre carceri, *statim* sia det„ to Aguzzino, o più, che in co„ mitiva si troveranno a portare tali „ carcerati in altre carceri, sieno „ privati di loro officio, come per „ lo presente Bando li priviamo, e „ cassiamo, che *in futurum* non pos„ sano più detto loro esercizio di „ Aguzzino fare, ed esercitare, e di „ quattro tratti di corda al pubblico, „ per

Idem per prag. 6. 15. sup. de carcerariis, et carc. et prag. 21. de actuar. §. 48.

Poena privat. officii, et quatuor ictuum funis, et inhabiles ad officium.

„ per ciascheduno "; Acciocchè niuno possa allegare ignoranza, il presente ordine si pubblichi in detta Gran Corte, e si affigga nel sopportico di essa, dove detti Aguzzini fanno residenza, etc. *Dat. Neap. in Palatio ipsius M. C. die* 15. *Martii* 1588. *Olasso*, *Fata*, *Barrionovo*.

Die 15. Mart. 1588. Olasso.

Decretum S. E. per Collat. Consilium,

sive

PRAMMATICA III.

In vinculis conjiciendi pro aere alieno cum partis voluntate possunt duci ad carceres bajuli.

DA parte del Reggente Fulvio di Costanzo se le fa intendere, come nella visita del Signor Reggente d' Aponte fu provveduto, che in niun carcere andassero carcerati, nè civili, nè criminali per ordine della Vicaria; si supplica V. E. voglia commettere al detto Signor Reggente d' Aponte, che permetta „ che le „ carceri della Bagliva di detto Si- „ gnor Reggente di Costanzo, con- „ forme al solito possano ricever „ carcerati civili di Vicaria "; e si riceverà a grazia singolarissima, ut Deus, etc. *Facta relatione S. E. per Illust. Marchionem Morchoni Regentem Reg. Cancellariam, ac Regium Collaterale Consiliarium fuit provisum, quod* quoad carceratos pro causis civilibus, liceat, concurrente partium voluntate. *De Ponte Reg. Provisum per S. E. Neap. die* 29. *Novembr.* 1599. *Marcus Antonius de Ligorio*, *gratis*.

Moderatur prag. 2.

Die 29. Nov. 1599.

DE DAMNIS CLANDESTINIS

T I T. LXI

PRAMMATICA PRIMA.

Universitates contribuentes circitori campestri non sunt obnoxiae furtis patratis in territorio.

A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*. Ill. e Rev. Signore. L' Università, ed Uomini della Terra del Vaglio della Provincia di Basilicata, umilmente supplicando fanno intendere a V. S. Ill. e Rev. qualmente i mesi passati, ed ogni giorno sono molestati, e chiamati avanti la Regia Udienza di detta Provincia a pagare i danni clandestini, ed arrobi, che si fanno nel territorio di detta Terra, e per tal causa ancora sono molestati per le pretese pene, in grave danno di essi supplicanti: attento che hanno contribuito, e contribuiscono al Regio Bargello di Campagna, deputato a tal' effetto per guardia del Territorio, e perciò non deggiono altrimenti essere molestati per tali danni clandestini, ed arrobi. Per tanto supplicano V. S. Ill. e Rev. che si degni ordinare, che stante il pagamento, e contribuzione al detto Bargello di Campagna, non sieno molestati per le cause sopraddette, che oltra sia di giustizia, lo riputeranno a grazia singolarissima, ut Deus, etc.

Corriguntur Const. incip. super incisionib. et si damna clandestina.

Noi, inteso il tenore del preinserto memoriale, volendo a loro indennità provvedere, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, „ ed ordiniamo, che, contribuendo detta Università al pagamento di detto Bargello di Campagna, sopra „ ciò deputato, non dobbiate altrimenti molestare essa Università, „ ed Uomini del Vaglio, per le cause sopraddette di detti danni clandestini, perchè tal'è nostra volontà, ed intenzione; e così eseguirete, per quanto si ha cara la grazia della Maestà Cesarea Cattolica, „ la presente restituendo al presentante ". *Dat. in Palatio prope Castrum Novum Neap. die* 21. *Junii* 1554. *P. Card. Segunt. Vid. Polo Reg. Vid. Fonseca Reg. Vid. Villan. Reg. Martiran. Secr. in p.* 8. *fol.* 144. *Dirigitur Gubernatori, et Auditoribus Principatus Citra.*

Vigore prag. sub die 19. Junii 1519. Universitates erant obnoxiae in Cur. 4. fol. 176.

Die 21. Junii 1554. Card. Segunt.

DE DELEGATIONIBUS

TIT. LXII

PRAMMATICA PRIMA.

Delegatione in causs. civilibus tolluntur exceptis aliquibus.

In crimine laesae Majestatis, falsae monetae, vitii nefandi, furtorum, et rerum extortarum per vim in Civitate M. C. V. procedat uti prag. 23. et prag. 24. §. 7. de offic. S. C.

PEr Prammatica del Reverendissimo Cardinal Zapata allora Luogotenente, e Capitan Generale per Sua Maestà in questo Regno della data de' 13. di Giugno del 1621. fu provveduto a quello che conveniva intorno alle cause di delegazione tanto civili, quanto criminali, nella forma seguente. Essendo giunti nel governo di questo Regno abbiamo ritrovato una infinità di cause, così civili, come criminali, nelle quali si procede, *ex delegatione*, e ciò in virtù di particolari provvisioni, e biglietti ancora fatti da'nostri Predecessori, e commessili non solo a ciascun Tribunale, ma *etiam* ad un solo Officiale di essi, contra molti ordini, che sopra questo sono stati dati in diversi tempi ad istanza, e supplicazione di questa Fedelissima Città, e Regno. Dal che è nato, che dalle sentenze, che in virtù di tali delegazioni si sono fatte, le parti non ne hanno potuto appellare. Per il che Noi, volendo rimediare in questo, attalchè la giustizia delle parti sia intesa, e giudicata da più persone, con avere ancora il beneficio dell' appellazione, e riclamazione, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che a rispetto delle cause civili non si proceda altrimenti *ex delegatione*; eccetto però in quanto a quelle sorte di cause, che sono di esigenze, e sommarie, e di Chiese, Monasteri, „ Ospedali, e di altri luoghi Pii, e „ de' Banchi, e di uomini di negozj per più facile esigenza, e pagamenti degli effetti; però tutte „ le altre cause ordinarie, che si ritrovano delegate, che non sono „ delle predette qualità, vadano ne' „ Tribunali ordinarj competenti, ed „ in essi si proceda ordinariamente: „ Ed in quanto alle cause criminali, „ vogliamo, che la Gran Corte della Vicaria possa, e debba procedere *ex delegatione* ne' delitti di Lesa „ Maestà, falsa moneta, vizio nefando, furti, o ricatti commessi dentro questa predetta Fedelissima Città, ed in altri delitti gravi, che „ richiederanno rigore estraordinario, „ che loro sono state, o saranno delegate; quali delegazioni non s'intendano per la presente rivocate. „ *Dichiarando* ancora per la presente, che in dette sorte di cause criminali, che si permette procedersi „ con dette delegazioni, vogliamo, „ che si osservi il capitolo della grazia „ che fu concessa da S. M. nell' anno 1617. ch'è del tenor seguente": *Placet Suae Regiae, et Catholicae Majestati, quod circa delegationes faciendas observentur ordines alias dati per Suam Catholicam Majestatem, et quoties per Illustrem Proregem suum fuerint delegatae causae Neapolitanorum, nequaquam possit ad prolationem sententiae definitivae deveniri, nisi cum voto ad minus quatuor Judicum, qui actua-*

Nec verba (che si abbia subito il gastigo) tollunt appellationem 30. Septemb. 1623. in cur. Calabr. fol. 8.

Et si aliqua causa committatur per S. E. alicui Regiae Audientiae a aut alteri, qui in illa erat competens, non dicitur delegata, nisi expresse dicatur per prag. 10. §. 14. de off. Judic.

actualiter serviant, et in administratione officii existant, comprehenso causae Commissario, et quod idem seneatur observari in actis inretractabilibus. In causis vero Campaneae nihil innovandum, ordinat, et jubet. Quale preinserto Capitolo „ Vogliamo per giusti rispetti, e cause, che, da qui „ in avanti, non solo si osservi a „ rispetto de' Napoletani, ma ancora „ si debba osservare, ed intender in „ beneficio di tutte le altre persone „ di questo Regno, per evitare gl'in„ convenienti, che si è conosciuto „ essere succeduti per lo passato, e „ possono succedere, con delegare le „ cause criminali ad un solo ". Ed acciocchè ognuno abbia notizia di quanto sopra si ordina osservarsi; ordiniamo, che della presente Prammatica se ne affigga il reassunto *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 13. mensis Januarii* 1521. *El Cardinal Zapata. Vid. Constantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Ursinus Reg. Dominus Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mibi Andreae de Salazar. In Pragmaticarum primo fol.*23. Ed essendo Noi giunti al governo di questo presente Regno, abbiamo inteso, che, oltra le cause contenute nella predetta preinserta Prammatica, fatta per detto Reverendissimo Cardinal Zapata, se ne sono commesse molte altre per via di delegazione. Per tanto, convenendo alla buona, e retta amministrazione della giustizia, che la detta Prammatica stia nella dovuta osservanza, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Rinnovando la detta preinserta „ Prammatica, fatta per detto Re„ verendissimo Cardinal Zapata, Vo„ gliamo, ordiniamo, e comandia„ mo, che quella, e quanto in essa „ si contiene, si debba osservare in„ violabilmente in ogni futuro tem„ po, convenendo così al servigio „ della prefata Maestà, e beneficio „ de' suoi Sudditi ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, che della presente Prammatica se ne affigga il traslato *in valvis* de' Regi Tribunali, e si pubblichi per tutto il presente Regno. *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 18. *mensis Martii* 1630. *El Duque de Alcalà. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mibi Jo: Angelo Barilio. In Pragmaticarum pr. fol.* 29.

Die 18. Martii 1630. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA II.

A' 18. di Marzo prossimo passato fu per Noi pubblicata Prammatica, per la quale confermando quella fatta a' 13. di Gennajo 1621. dal Reverendissimo Cardinal Zapata, allora Luogotenente, e Capitan Generale in questo Regno, in materia delle delegazioni delle cause civili, e criminali, con inserta forma di quella, fu per Noi ordinata la osservanza, e rinnovazione di essa, e di quanto vi si contiene, *etiam* a rispetto di tutte le altre cause commesse per via di delegazione dopo la detta Prammatica del Reverendissimo Cardinal Zapata, parendoci, che così convenga alla buona, e retta amministrazione della giustizia. E perchè Noi desideriamo, che in questa materia non resti adito alcuno di metter difficoltà alla osservanza; Per tanto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, colla presente nuova Prammatica, *omni tempore valitura* „ Di„ chiariamo, ordiniamo, e coman„ dia-

Supr. prag. 1.

Auferuntur delegationes causarum, exceptis aliquibus vide prag. 80. §. 7. de off. S. C.
Et prag. 3. infra.

Causae exceptae.

„ diamo, che di tutte le delegazio-
„ ni fatte sino alla presente giorna-
„ ta in cause civili, restino solo
„ quelle, che sono date alle Chiese,
„ a' Monasteri, agli Ospedali, ed al-
„ tri Luoghi Pii, per quanto tocca
„ all'esigenza, e cause sommarie di
„ quelli; rivocando, ed annullando
„ tutte, e quali si vogliano altre de-
„ legazioni, o sieno Commissioni
„ Generali, o Giunte di cause date,
„ e fatte per Noi, e nostri Prede-
„ cessori, così per Collaterale, come
„ per Iscrittorio; *et etiam* le Com-
„ missioni Generali fatte dallo Spet-
„ tabile Presidente del Sacro Consi-
„ glio, ancorchè precedente memo-
„ riale di Collaterale, o di Scritto-
„ rio, rimesso ad esso Presidente
„ colla decretazione, che *Praesidens*
„ *provideat de uno Commissario*. E
„ vogliamo, che tutte le cause, che
„ restano escluse dalle delegazioni, e
„ Commissioni Generali, ritornino,
„ e vadano a' Tribunali, e Commis-
„ sarj ordinarj, a' quali toccano. Ed
„ a rispetto delle cause criminali,
„ vogliamo, che si osservi *ad unguem*
„ il disposto per la detta Prammatica,
„ riservando a Noi di concedere det-
„ te delegazioni, quando succedesse
„ alcun caso particolare, che così lo
„ ricercasse". Ed acciocchè venga a
notizia di tutti, ordiniamo, che del-
la presente Prammatica se ne affigga
il traslato *in valvis* de' Regj Tribu-
nali, e si pubblichi per tutto il pre-
sente Regno. *Datum Neap. in Regio Palatio die 27. mensis Junii 1680. El Duque de Alcalà. Vid. Carol. Tap. Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secretarius.*

Per S. M. fuerunt hodie sublatae Junctae excepta Rebellium.

In criminalibus confirmatur pragmatica praedicta. Vide Reg. Sanfel. in praxi, ubi inserit literas S. Majestatis.

Die 27. Junii 1680. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA III.

SU *Excelenzia hà resuelto, que se revoquen todas las Delegaciones, que huvieren, y tuviere qualquier Ministro, que no son por orden de Su Magestad, ò dadas por S. E.* Y me hà mandado lo avise à V. S. Paraque lo dè à entender à los Ministros del S. Consejo; à fin que desistan de despechar en las Delegaciones, que tuvieren sin las circunstantias referidas. Dios guarde à V. S. Palacio 28. de Hebrero 1652. El Duque Cayvano. Senor Regente D. Diego Bernardo Zufia. *Exequatur* Zufia Reg. et Officium Praesidis S. C.

Revocantur omnes Delegationes, exceptis concessis per S. M. et per S. Excell.

Die 28. Febr. 1652. El Conde, y de Villamediana.

DE

DE DESERTORIBVS IANVENSIBVS

T I T. LXIII

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV, Rege. Neapolitanis, Siculisque Regi subjectis interdicitur auxilia quaeque Corsis ministrare.

PEr darsi da me una pruova della mia amicizia, e della mia benevolenza verso la Serenissima Repubblica di Genova, feci emanare fin dal dì 4. Aprile dell' anno prossimo passato ordini generali, e precisi, co' quali si vietò seriamente a tutti i miei Vassalli l' aver commercio co' malcontenti di Corsica in quanto alla provvisione, e contrattazione d' Armi, e Munizioni atte alla Guerra. Ora essendo a mia notizia, che alcuni miei sudditi, e Padroni di bastimenti, col motivo di portarsi in Corsica per vender colà commestibili, si han fatto lecito di ammettere nelle loro barche, e filuche Soldati disertori della stessa Repubblica, previa convenzione di dover essi cedere in beneficio de' medesimi Padroni per compenso di quel che pagavasi per loro in quell' Isola, e del loro trasporto e mantenimento per Mare fino a questo Regno, tutto l' importo dell' ingaggiamento, per cui avessero preso partito nelle Truppe del mio Esercito: Mi sono risoluto di dare a detta Repubblica un nuovo attestato del mio attaccamento per lei, in vietando, e proibendo col presente Reale Editto un sì fatto illecito commercio. E' dunque mia determinata Reale volontà, che oltra la contrattazione, e 'l trasporto d' Armi, e munizioni da Guerra già vietato a' miei sudditi, sia da qui in avanti a' medesimi anche proibito il trasporto ne' miei Reali Dominj di reclute, o disertori dall' Isola suddetta di Corsica, sotto la pena della confiscazione de' loro rispettivi bastimenti, e di tre anni di Presidio chiuso. Ed affinchè questa mia Sovrana determinazione sia nota a tutti, e da niuno allegar si possa causa d' ignoranza, voglio, e comando, che si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ed in quello di Sicilia, e ne' Presidj di Toscana, incaricando a tutt' i Tribunali de' miei Dominj, e ad ogni altro, a cui spetti, l' inviolabile esecuzione di quanto in questo mio Reale Editto si contiene. In testimonio di che voglio, che sia sottoscritto da' miei Consiglieri di Stato e di Reggenza, munito del Sugello delle mie Reali Armi, riconosciuto dal mio Segretario di Stato e del Dispaccio della Guerra, e Marina, e veduto dal mio Vice-Protonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Real Camera di Santa Chiara. *Napoli* 4. *Luglio* 1761. PEL RE PVPILLO *Domenico Cattaneo*. *Michele Reggio*. *Giacomo Milano*. *Giuseppe Pappacoda*. *Pietro Bologna*. *Domenico di Sangro*. *Lelio Caraffa*. *Bernardo Tanucci*. *Antonio del Rio*. *Vidit Fraggianni Pro Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Petro M. Sanvisente a Secretis*. Pubblicata a dì 18. Luglio 1761.

Die 4. Jul. 1761.

DE

DE DILATIONIBVS.

TIT. LXIV

PRAMMATICA PRIMA.

Ex Promulgatis anno 1477.

Non utentes dilationibus, et beneficiis petitis mulitentur.

SI quis petierit dilationem ultramarinam, vel repulsam, sive beneficium, eisque usus non fuerit, nec probationes aliquas infra eas fecerit, unius uncias poena multetur, qui tales dilationes petierit; Procurator vero, qui sine speciali mandato illam petierit, vel petendam ejus principali persuaserit, duplicatam poenam solvere teneatur. Nec per praesentem dispositionem derogatum esse volumus Pragmaticae, per Nos alias super dilationem ultramarinam, vel extra Regnum editae, quae per omnia in suo robore remaneat.

Poen. unius unciae.

Aucta ad duplum per prag. 8. §. 6.

Poena duarum unc.

Quae est 31. de off. S. R. C. et loquitur de ultramar.

1477. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Ex Promulgatis anno 1477.

Auctori laudato praesenti dilatio non conceditur, secus absenti.

DUbitationem circa dilationem petitam in realibus ad citandum auctorem in judiciis saepius ventilatam removentes statuimus, *ut hujusmodi petitionis vigore judicium nullatenus retardetur, si auctor in loco, ubi judicium agitur, praesens fuerit; cum tunc in dilatione ad respondendum libello reus ab auctore informari possit, sin autem auctor absens fuerit, dilationem juste petendam, et concedendam, et interim cum reo supersedendum decernimus, ut reus ipse defensionibus ignarus ab auctore de ipsis plene informari possit, et ejus causam instruere, qui auctor citatus ad subministrandum litis expensas, ad quas obligatus appareret, et singula servandum, ad quae se instrumento inter reum, et auctorem, vel aliter obligasse apparuerit, ad petitionem ipsius rei cogatur sine figura judicii, sententiamque latam contra reum defensum, contra auctorem suum citatum, qui ut defensorem ipsius rei se praebeat, exequutioni mandari volumus, sine alio novo processu pro his, quae in instrumento defensionis obligatus fuerit.*

1477. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA III.

Ex §. 2. Pragm. 4. de testibus, supra.

Dilatione ultramarina non utentes depositi facti amissione puniantur.

ALiam similiter occasionem differendi amputantes decernimus, *ut quivis dilationem ultramarinam, vel aliam extra Regnum petierit, sive principalis, sive Procurator, et a Commissario causae obtinuerit juxta ejus arbitrium pro locorum distantia, pro unoquoque mense ipsius dilationis obtentae quindecim ducatos realiter deponere teneatur, statim ipsa dilatione obtenta; qui, si dilatione praedicta usus non fuerit, nec probationes aliquas fecerit in nominatis locis, vel ipsorum aliquo, amissione pecuniarum depositarum multetur, pro medietate alteri collitigatori applicanda, una cum expensis viatici, si advena fuerit collitigator, et pro alia medietate commodis Reg. Sac. Cons. seu alterius Tribunalis, ubi causa fuerit ventilata, et agitata; nec per ipsorum aliquem possit remitti:* Noluimus tamen per praesentium dispositionem de-

Poen. amissionis centussium quindecim.

derogari aliis Pragmaticis seu ritibus, super hujusmodi dilationibus ultra mare, et extra Regnum editis, sed in ceteris omnibus firmae in suo robore permaneant. Quapropter, volentes, nostras ordinationes, nomine Catholicae Majestatis editas, debitae exequutioni demandari, tenore praesentium de certa nostra scientia, consulto, et deliberatione matura Regii nobis assistentis Consilii, dicimus, committimus, et mandamus Illustri Magno hujus Regni Camerario, Justitiario, Protonotario, eorumque Locumtenentibus, Praesidentibus Regiae Cam. Sum., Regenti, et Judicibus M. C. V. ceterisque aliis omnibus, et singulis Officialibus, majoribus, et minoribus, quocumque titulo, auctoritate, et potestate fungentibus, praesentibus, et successive futuris, ad quos, seu quem praesentes pervenerint, et fuerint quomodolibet praesentatae, quatenus praesentes ordinationes, ut supra factas, et omnia in eis contenta, teneant firmiter, et observent, tenerique, et observari faciant, atque mandent, per quos decet: juxta sui seriem, et tenorem, et ut effectus, et tenor praesentium omnibus innotescat; volumus, et ita jubemus, praedictis omnibus Officialibus, ut eas voce praeconia per loca solita quilibet in eorum jurisdictione publicari faciant, et contrarium non faciant, pro quanto gratiam Regiam caram habent, poenamque duc. mille cupiunt non incurrere. In cujus rei testimonium praesentes literas exinde fieri fecimus, Regio hujus Regni negotiorum communi sigillo munitas. *Dat. in Castro Novo Neapoli* 10. *mensis Decembris* 1509. *D. Raimondo di Cardona Luogotenente Generale. Vidit Montalt. Reg. Vid. de Colle. Reg. Dominus Locumtenens Generalis mandavit mihi Petro Lazaro de Xea.*

Poen. indignationis, et centum. mille.

Die 10. Dec. 1509. D. Raimondo de Cardona.

PRAMMATICA IV.

Ex originali.

Resecantur dilationes, et disponuntur aliquae circa acta, et terminationes causarum.

SE bene le leggi communi, le constitutioni, e prammatiche di questo Regno in diuersi tempi si sono forzate d' abbreuiar le liti, et estirpar le caluunie de' litiganti, tutta uolta la malitia humana ha sempre cercato d' inuentarne di nuouo, di maniera, che sono cresciute a segno tale, che al presente si giudica quasi cosa impossibile il dar vltimo fine ad vna lite, poiche quando dopò molt' anni di trauagli, e spese, si viene a dare vna sentenza diffinitiua, par che di nuouo bisogna tornare a cominciar il giudicio, e per ottener l'essecutione di quel, che si 'è giudicato, è necessario di trauagliar altrettanto, anzi molte volte le parti, che hanno hauuto la sentenza in lor fauore, stracche da tante spese, e fatiche, sono costrette ad abbandonare, e non proseguir più la lor giustizia. Onde volendomo noi per il nostro debito rimediar ad inconuenienti così grandi quanto sarà possibile resecando tante dilationi, e troncando le calunnie, ci è parso con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale ordiniamo, e commandiamo.

1. Che quando ò per difetto, e mancamento di Giudici, ò per parità di voti, ò per altra causa si dimandaranno da noi aggionti, non si debbia dare dalle parti lista alcuna d' inconfidenti, come per lo passato si è vsato, poiche si è visto quante dilationi si causano da questo, a che le parti con varij artificij quasi veniuano loro ad eligersi li Giudici, ma si proceda alla nominatione, et elettione di detti aggionti, come ci pa-

Quando ob defectum judicum, vel suffragia paria, sunt addendi Judices, non detur elenchus suspectorum.

Dati pro adjunctis censentur dati in definitivis, secus in interloquutoriis, et incidentibus per prag. 22. de susp.

parerà conuenire, attenta la qualità della causa, et altre circostanze di essa. Et il simile volemo, che si osserui indifferentemente in tutti gli aggionti, che si daranno non solo per il Collaterale, ma anco per il Presidente del Sacro Cons. e Reggente di Vicaria, et in tutti i Tribunali; ben vero sia lecito alle parti prima di nominarsi detti aggiunti, d'auuertire se alcun Giudice sarà stato per prima dichiarato sospetto nelle sue cause, e poiche saranno nominati detti aggionti, possano le parti darli per sospetti, allegando la sospettione *formiter*, secondò la Regia Prammatica per noi vltimamente fatta sopra le sospettioni, e non basti allegarli sospetti con solo il giuramento, ma con cause bastanti, seruata la forma di detta Prammatica.

Que est 31. de susp. official.

2. E che il Presidente del Sacro Consiglio quando hauerà da proueder d'aggiunti nelli casi, che per le Prammatice, et ordini sopra ciò dati, gli è permesso, debba nominar detti aggiunti della Rota seguente, con la quale viene a giuntarsi quella in che si tratta la causa, e non gli possa dare d'altra Rota, eccetto se nella seguente fussero sospetti tanti Giudici, che forzosamente bisognasse passare a pigliar Giudici della terza Rota immediate seguente.

Ut in prag.43. §. 3. de off. S. C.

3. Oltre di questo volemo, che quando o per la qualità, e grauità della causa, o per mancamento di Giudici, le parti vorranno domandar aggionti, non possano quelli domandare, se non dentro del termine di quindici giorni dopò che sarà fatta la conclusione della causa, però in caso, che dopò detti quindici giorni soprauenisse il mancamento di Giudici ordiniamo che non si possano detti aggionti domandare, se non fra quindici giorni dopò che sarà successo il mancamento del Giudice, ò Giudici, in luogo de' quali si domandano li aggionti.

Petantur adjuncti infra 15. dies post conclusionem, nisi aliud superveneris.

4. S'ordina ancora, che tutti li aggionti, che si daranno in qualsiuoglia Tribunale, s' intendano, e reputino per Giudici ordinarij della causa, non solo per quello, che tocca ad allegarlo per sospetto, come si è detto di sopra, mà ancora affin che se forsi per qualsiuoglia causa, o impedimento, venisse a mancarno ò tutti, ò alcuni di essi Giudici, non per questo si ritardi di procedere in essa, *etiam* all' espeditione, restando però numero di Giudici bastante, il quale s' intenda esser sufficiente, quando vi restarà quel numero, che ricercano le Prammatiche di questo Regno. Dichiarando, che quelli aggionti, che si sono trouati presenti, quando si è riferita, et aggiustata la causa, essendono impediti, debbano mandare il lor voto nella forma, che stà ordinato nel capitolo 13. di questa Prammatica.

Adiuncti considerentur ut ordinarii.

Prag. 1. § 3. et 4. de off. S. C. Declarat, ut prag. 2. de caus. dec.

5. Volemo di più, che da i decreti, e prouisioni, che si faranno, nominandosi aggionti, non si possi appellare, nè reclamare, nè dire di nullità, *etiam* apparente dall' istessi atti, ò per notoria ingiustitia, restando solamente alle parti facultà di ricusar detti aggionti, come di sopra si è detto.

Non appellatur, nec reclamatur, nec dicuntur nulia. Confirmatur per prag. 8. §. 2. de off. S. C. vide prag. 3. 4. de relat. Petitiones adjunctorum, et similia non impediant decisionem causae.

6. Oltre di ciò ordiniamo, e comandiamo, che in nissun modo s'impedisca il processo delle cause, nè l'espeditione d' esse, sotto pretesto, che alcuna delle parti habbia dato supplica, ò memoriale a noi, et al Regio Collaterale Consiglio, ò al Presidente di quello di Çapuana, dimandando vnion di Rote, ò aggionti, ò che la causa s'espidisca nel detto Collaterale, ancorche in dette suppliche, o memoriali fusse ordinato,

to, che s'intimasse la parte, ò che alcun Regente ne facesse relatione, ò che il Commissario della Causa in scritto, ò in voce lo riferisse, ma vogliamo, che si procedi a tutto quello, che s'hauerà da fare, non ritardandosi per dette suppliche, ò memoriali ne il processo, ne l'espeditione de i negocij.

Vide prag.6. de dilationibus.

7. E perche molte volte si suole calunniosamente dimandar la depositiou del principale, a tempo dell'espeditione della causa, e spesso viene a dilatarsi molto, per ritrouarsi il principale assente, volemo che detta depositione di principale non si possa ne dimandare dalle parti, ne concedere dal Giudice dopò della conclusione della causa, eccetto quando si dimandasse sopra cose occorse dopò detta conclusione, nel qual caso possa il Giudice, parendogli non esser caluniosamente dimandata, concederla alle parti.

Depositio principalis post conclusionem non petatur, nisi super novis.

8. Essendosi ancora visto spesse volte impedirsi l'espeditione delle cause col dimandare vna delle parti, che il Procuratore auuersario facci la dichiaratione circa *vsum testium*, *vel scripturarum*, e poi con fare instanza, che il principale la ratifichi, per troncar ancora questa dilatione, volemo, che la dichiaratione circa l'vso di testimonij, non si possi dimandare, elassi quindici giorni dopo la publicazione dell'esamine, e nell'istesso tempo, che si dimanda la dichiaratione, si dimandi ancor la ratificatione del principale, e per quel, che tocca alla dichiaratione dell' vso delle scritture, e ratificatione non si possi tampoco dimandare, passati quindici giorni, numerandi dal dì, che fu notificata la scrittura, della quale si dimanda la dichiaratione.

Modus petendi declarationem circa usum.

9. Ordinamo ancora, che inuiolabilmente si osserui la Regia Prammatica circa il far la nominatione tanto per *infra*, quanto per fuori il Regno, fra cinque giorni dopò che sarà dato il termine, aggiungendo di più, che se per sorte si farà nominatione estra Regno, e la parte, che la fa, dichiarasse volersi seruir di essa, così come fusse fatta nell'vltime parti del Regno, non si debbia ammettere, se non si nominaranno i testimonij per nome, e cognome, e si dichiarino i luoghi e terre, doue detti testimonij dimorano, osseruandosi in tali nominationi, tutto quello, che si osserua nelle nominationi, che si fanno fuori del Regno; e non seruendosi di tal nominatione, s'incorra nell'istessa pena, che stà imposta à chi non si serue delle nominationi fatte fuora di Regno.

Prag 7. de Ord. Judic. Quomodo sint admittendae nominationes testium infra, et extra Regnum.

Prag. 31. de off. S. C.

Poen. ead. z. unc.

10. Dandosi il termine nella causa, le parti fra due giorni, volendo, potranno dar la nota de gli esaminatori, luoghi, et Officiali, che haueranno per sospetti senza che ci preceda decreto del Giudice, ò altra requisitione, e non dandosi fra il detto biduo il Giudice ad instanza di quella parte, che lo dimandarà, proceda all'erettione del luogho, Officiali, ed esaminatori, nè possano le parti allegar per sospetti gli eletti per qualsiuoglia causa, ancor che vrgentissima, *etiam* per via di restitutione in integro.

Modus dandi iudicem officialium, et examinatorum suspectorum.

11. Essendosi ancora per esperienza visto, che le cause, le quali ricercano lettura, si fanno quasi immortali, perche il Giudice Commissario, che le comincia a riferire, o per spedire altre cause, ò perchè finiscono le sue hore, ò giornate, intermette detta lettura, e poi bisogna incominciar vn'altra volta a riferirla di nuouo: per ouuiare ad un'inconueniente così grande, comandiamo, che il Commissario, che hauerà da spe-

Lectura actorum non intermittatur; qua finita fiat decretum introductionis.

spedir cause di questa qualità, debbia cominciar la lettura di esse nel principio delle sue giornate, ò hore, e non bastandogli detto tempo, debbia continuare per tutto quello, che sarà necessario, seruendosi delle hore, e giornate immediatamente seguenti, ancorche non gli toccassero, et essendono i giorni seguenti festiui, ò quelli, che sono destinati à sentir le appellationi della Vicaria, si trasferisca la lettura nel giorno prossimo, e non s'alzi la mano finche non si finisca detta lettura, la qual finita, et intese le parti con i loro Auuocati, il Commissario della causa faccia decreto, dichiarando la causa essere introdotta, e douersi procedere all'espeditione di essa, segnalandosi vn giorno certo per la determinatione di quella, con dar conueniente dilatione, perche le parti possano informar pienamente, et i Giudici ponersi in ordine per votarla: ordinando al Presidente del Consiglio, Luogotenente della Camera, et altri Capi de Regij Tribunali, che così lo faccino osseruare inuiolabilmente.

Ut etiam in pragm. 14. §. 4. de off. S. C.

12. Volemo ancora, che a tempo si farà detto decreto, in esso si notino tutti i Giudici, che sono interuenuti in detta lettura.

Scribantur praesentes.

13. E se alcuni de i detti Giudici dopo d'esser interuenuti nella lettura predetta, passassero in altra Rota, ò in altro Tribunale, o stessero infermi, o absenti dentro del Regno, ordiniamo, che debbiano mandare i lor voti in scritto nella forma, che stà determinato per la Prammatica dell' Illustre Duca d'Ossuna.

Suffragium absentium.

Declar. ut per prag. 2. de caus. decid.

14. Di più volemo, che se finita detta lettura, sopraueniră di nuouo alcun Giudice nella Rota, ò Rote, nelle quali si tratta la causa, non debia in modo alcuno votare in essa, acciò che non s'impedisca l'espeditione, eccetto se vi fusse mancamento di Giudici, talche conforme alle Prammatiche già dette non si potesse determinare il negocio non con solo quelli, ch'erano prima.

Quando superveniunt Iudices,

d. prag. 41. §. 3. et 4.

15. Circa l'accesso di Giudici, ordiniamo, che si osserui *ad vnguem* la Prammatica dell'Illustre Conte di Miranda, fatta a' 13. di Gennaro 1588. et aggiungendo, volemo, che non si possa dimandare accesso, ò visura di luoco, se non dentro il termine di vn mese, numerando dal di che sarà riferita, et introdotta la causa.

Quae est 65. de off. S. C.

Accessus super faciem loci.

16. Ordiniamo di più, che quando si dirà di nullità, o nel Regio Collaterale, ò nel Sacro Consiglio, ò nella Regia Camera della Summaria, ò nella Gran Corte della Vicaria Ciuile, e Criminale, ò nelli altri Regij Tribunali si habbia nell' istesso tempo specificamente, e chiaramente ad esprimere tutte le nullità, che intendono proponere, di maniera, che non vi bisogni decreto di Giudice, perche si propongano, ne sia necessaria dichiaratione alcuna, e nell'istesso tempo si presenti il deposito della pena di dette nullità, e d'altra maniera non si riceuano comparse, petitioni, ò risposte, nelle quali si dica de nullità, e senza hauerne ragione alcuna, si passi auanti nella causa.

Nullitates sint expressae, et fiat depositum poenae prag. 5. §. 2. et 4. de off. S. C.

17. Oltre di ciò volemo, che dopo data la sentenza, ò decreto diffinitiuo nelle cause non si possa in modo alcuno dire de nullità dell'atti, e processo fatto prima di detto decreto, ò sentenza, poichè hauendo consentito le parti, che si venisse alla determinatione del negocio per detti atti, e processo senza hauer detto de nullità di essi, si presume, che calunniosamente dipoi se alleghino,

Nullitates elicitae ab actis ante decretum non possunt proponi.

no, e che malitiosamente habbiano taciuto, per veder l'esito del negocio.

Nullitates contra interlocutoria decreta.

18. Dalli decreti interlocutorij, *etiam* di quelli che hanno forza di diffinitiuo, non si possa dire di nullità, se non fra sei giorni dopo che saranno intimati, e notificati, e proponendosi, elasso detto termine, non se ne tenga conto alcuno.

Iuxt. prag. 32. de off. S. C.

Nullitates quando decreta conformia.

19. Quando saranno due decreti conformi d'alcun Tribunale, vogliamo, che non si possa dire di nullità del primo, dal quale la parte appellò, ò declamò, poiche poteua à tempo, che interpose l'appellatione, ò supplicatione, proponer le nullità, che pretendeua, e non hauendolo fatto, non conuiene, che se gli permetta di dirlo dopoi, hauendolo differito calunniosamente.

Caput notoriae iniustiae declaratur.

20. E perche molte volte, e con gran facilità dopo determinati i negocij si dice di nullità de' decreti, ò sentenze *ex capite notoriae iniustitiae*, dalche nasce vna grandissima dilatione, e per lo più con questa occasione si tornano di nuouo a trattare, e discutere le cause, come se non fussero state discusse, e determinate. Per tanto volendomo toglier vn'abuso così grande, e pernicioso, ordinamo, e comandiamo, che non si possa dire di nullità *ex notoria iniustitia*, se non in dui casi *tantum*, cioè, quando la sentenza è contro espresso caso di legge commune, et municipale, ò quando è chiara, et euidente contro vna scrittura publica, autentica, e presentata nel processo prima di detta determinatione.

Terminus iure actionis restringitur.

21. Oltre di ciò volemo, e commandiamo, che se bene per le leggi communi si prefigeua termine di trent'anni a proponer le nullità delle sentenze per via *de actione*, da quà auanti si dia solamente il termine di diece anni, acciocche non stiano le parti tanto tempo incerte, e dubie delle lor facultà, et a rispetto delle cause spedite prima della publicatione della presente Prammatica, corra il decennio dal dì di detta publicatione, di maniera però, che con questo decennio non venga ad eccedersi il termine di trent'anni, ma se gli dia non l'integro decennio, ma solamente quel tempo, che manca per complimento de i trenta anni.

Iuxta d. prag. 3. §. 5. de offic. S. C.

22. Le pene di nullità vogliamo, che in nessuna maniera si possano rimettere, e perdonare per qualsivoglia causa *etiam* di minor età, ò di pietà, ma quelle irremissibilmente si debbiano eseguire.

In Tribunalibus, a quibus non appellatur, potest reclamari a decretis admittentibus nullitates, et non è contra.

23. Vogliamo di più, che ne i Tribunali dalle sentenze de' quali non si appella, ma si reclama, e supplica, non si ammetta supplica, ò reclamatione delli decreti di essi, per li quali si determina, che non obstano le nullità, ma bene per il contrario si possa reclamare dalli decreti, per li quali si ammettano le nullità proposte, non douendo procedersi egualmente in questi dui casi, poiche quando si regettano le nullità, si viene a confirmare vna cosa già determinata, e per il contrario quando hanno luoco dette nullità, si viene contra una sentenza data, per la giustitia, e solennità della quale si presume.

Nullitates subscribantur ab advocatis, et procuratoribus.

24. Si ordina ancora, che nel Consiglio Collaterale, Consiglio di Capuana, Summaria, e Vicaria, non si ammettano, ne riceuano memoriali, petitioni, suppliche, ò risposte, nelle quali si dica de nullità di sentenze, decreti, ò atti di detti Tribunali, se non saranno firmate dal Procuratore, ò Auuocato della causa, e non basti, che siano firmate dal principale; e se le nullità, che si pro-

Vid. pag. ..
Poena suspensionis quadrimestris, annalis, aut priuati offic.

proponendo nella forma predetta, saranno euidentemente calunniose, volemo, che il Procuratore, ò Auuocato, che l'hauerà firmate, incorra per la prima volta in sospensione del suo officio per quattro mesi, la seconda per vn'anno, e la terza in priuatione d'esso, nella quale volemo, che incorrano, senza che se li possa rimettere, ò perdonare da Giudice alcuno.

Quando opponuntur exceptiones aduersus sententias.

25. Di più ordiniamo, e commandiamo, che tutte l'elettioni, che si possono opponere aduerso le sentenze, ò decreti diffinitiui, etiam se fussero modificatiue di esse, non si possano proponere a fine d'impedire la esecutione, elassi trenta giorni dal dì, che sarà intimata la sentenza, ò decreto, et il mandato *de parendo*. Verum nelli casi, nelli quali si dà alli Procuratori termine a denunciare, et auisare il suo principale, detti trenta giorni cominciano a correre dal dì, che sarà finito il termine dato *ad denunciandum*, e non proponendosi dette eccettioni fra il termine predetto, ma dopoi di esso, non s'impedisca l'esecutione della sentenza, ò decreto, però in caso, che si propongano prima dell'esecutione predetta, ancorche dopò delli trenta giorno, volemo, che la parte, che hauerà ottenuto, volendo eseguir la sentenza, ò decreto dato in suo fauore, sia obligata, instando la parte, che ha succumbito, dar pleggiaria di restituire quel, che sarà giudicato in caso, che il reo ottenesse nell'eccettioni proposte, la qual pleggiaria si debbia dare, *etiam* che fusse prima data la pleggiaria *in casu retractationis sententiae*, essendo l'vna diuersa dall'altra.

Cautio altera praestanda.

Terminus ad probandum exceptiones.

26. Et occorrendo di dar termine a prouare l'eccettioni predette opposte, come di sopra, detto termine non possa eccedere due mesi dentro il Regno, e sei fuori, e tanto meno, quanto parerà al Giudice, hauendo riguardo al fatto, e circostanze di esso, e se non si prouarà cosa alcuna fra i termini sopradetti, si paghi altra tanta pena di quella, ch'è stabilita a chi non prova le nullità, et in questo giuditio non si diano beneficij, ne restitutioni *in integrum* per qualsiuoglia causa, ne si faccia publicatione, ò conclusione, ma solamente si dia la repulsa quando sarà dimandata, e non dimandandosi, si facci vna monitione *ad dicendum*, e poi si proceda alla determinatione di dette eccettioni, dichiarando, che il termine della repulsa non si possa dare più di quindici giorni.

Poen. nnc. duarum.

Terminus repulsae.

27. Vltimamente volemo, et ordiniamo, che tutti i termini prefissi ne' sopradetti capi della presente Prammatica s'intendano precisi, e non si possano dilatare dal Giudice, *etiam* per via di restitutione *in integrum*, per qualsiuoglia capo, ancorche fusse per notoria ingiustitia.

Termini non prorogentur.

28. E perche gli Auuocati, e Procuratori si astengano di dar calunnie, e dilationi, volemo, che tutti quelli, che da quà auanti si dottoraranno, e li Procuratori, che si matricolaranno, debbiano dar il giuramento d'amministrar bene, e rettamente il loro officio, e non dar calunnie, ne dilationi; i Dottori in mano del Vicecancelliero del Collegio, a tempo si dottoreranno; e li Procuratori in mano del Presidente del Sac. Cons. quando si ammetteranno al detto essercitio; la forma del qual giuramento se gli darà da noi.

Doctores futuri, et procuratores scribendi in matricula iurent.

Ordinando, e commandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori del presente Regno, che debbiano tener particolar pensiero dell'osseruanza della presente

no-

nostra Prammatica, et esseguire contro li trasgressori le pene in essa contente: et acciò sia noto a tutti, ordiniamo, che della presente se ne affigga copia autentica *in valuis* delli Regij Tribunali di questa Fidelissima Città. *Dat. Neap. die 11. Maij 1612. El Conde de Lemos. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet Reg. Vidit Montoya Reg. Vidit Montaluo Reg. Vidit Tapia Reg. Salazar Secretarius.*

Die 11. Maji 1612. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA V.

SE bene per Prammatica fatta dall' Illustre Conte di Lemos nostro Predecessore, e Regio Collateral Consiglio sotto il dì 11. di Maggio 1612. nel Capitolo 20. fu specialmente proveduto, che dalle sentenze, e decreti si possa dire di nullità d'essi, quando sono *contra expressum casum legis communis, aut municipalis*, tuttavolta per esperienza s'è veduto, che con grandissima facilità, con indecenza, e grande detrimento si suole allegare questa specie di nullità, (e molte volte senza fondamento) per tanto volendo rimediare a simile inconveniente per la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Diciamo, „ ed ordiniamo, che da qua in avanti, „ questa specie di nullità d'esser *contra* „ *expressum casum legis communis, aut* „ *municipalis*, non si possa allegare, „ se non la propone, e sottoserive „ l'Avvocato, che porta il peso della „ causa, e non il principale, nè „ il Proccuratore; non convenendo, „ che uno, che non è Dottore, ardisca „ di dire, che una determinazione „ fatta da' Consigli, ne' quali intervengono „ uomini gravissimi, e dottissimi, sia *contra casum legis*, non „ potendo un Proccuratore, o il principale „ non Dottore allegare *in Jure*. „ Vogliamo ancora, che in ispecie „ si debba esprimere contra quale legge, „ e statuto municipale, o del „ Regno, sia la determinazione fatta, „ altrimenti non si riceva, ed in caso, „ che sia giudicato, non militare „ detta nullità, l'Avvocato incorra „ nella pena contenuta nel Capo 24. „ dell'istessa Prammatica, la quale „ non possa essere da Giudice alcuno „ rimessa, o commutata"; ed acciocchè della presente Prammatica non si possa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e per lo presente Regno, ed il traslato di essa si affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di questa detta Città. *Datum Neap. die 18. mensis Novembris 1620. El Cardinal de Boria, y Velasco. Vid. Constantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Ursinus Reg. Dominus Locumtenens, Capitaneus General. mandavit mihi Andreæ de Salazar. in Pragmaticarum primo fol. 17.*

Prag. 4. sup. eodem.

Nullitates contra casum legis subscribantur ab advocatis.

Die 18. Nov. 1620. El Card. de Boria.

PRAMMATICA VI.

ANcorchè per la Prammatica edita sotto il dì 11. di Maggio 1612. essendo al governo di questo Regno l'Illustre Conte di Lemos, fosse stato, per risecare le dilazioni, che si danno alle liti, fra l'altre cose ordinato, che in niun modo s'impedisse il procedere nelle cause, o l'espedizioni di esse, sotto pretesto, che alcuna delle parti avesse dato supplica, o memoriale al Vicerè del Regno, o al Regio Collateral Consiglio, o al Presidente di quello di Capuana, dimandando unione di Ruote, o aggiunti, o che la causa si spedisse in Collaterale, ancorchè in dette suppliche, o memoriale fosse ordinato, che s'in-

Sup. prag. 4. Causa non retardetur praetextu libelli, vel supplicis petitionis cum decreto, quod intimetur parti, quando dubitatur de Commissario causae nisi decretum fuerit latum infra mensem postquam Commissarius capit procedere. Confirmatur per prag. 84. §. 5. de off. S. R. C.

s' intimasse la parte, o che alcuno de' Reggenti del Collateral Consiglio ne facesse relazione, o che il Commessario della causa in iscritto, o in voce lo riferisse; ma che si procedesse a tutto quello, che s'avesse a fare, non ritardandosi per dette suppliche, o memoriali, nè il processo, nè l'espedizione de' negozj. Siamo stati supplicati per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in occasione del Parlamento generale, congregato nell'anno passato 1623. che attento, che per malizia delle parti è stato introdotto, quanto le cause sono in espedizione, difficoltare, chi sia il Commessario, ed ottenendo perciò, che s'intimi la parte, o se ne faccia relazione, viene pure ad impedirsi il corso della causa, in gran danno d'una delle parti; supplicandoci, che fossimo serviti ordinare, che si osservi detta Regia Prammatica, *etiam* in caso, che si difficoltasse del Commessario; Ed essendosi di ciò trattato nel Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto con voto, e parere di esso, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ampliando detta menzionata Prammatica, ed a quella soggiungendo, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di questa inavanti, nè anche trattandosi di chi sia, o debba essere il Commessario della causa, si ritardi il corso, o spedizione del processo, e de' negozj con tali memoriali, o suppliche; ma detta Prammatica si osservi, ed abbia luogo nel modo, che sta disposto per lo sesto Capitolo di essa, *etiam* in detto caso, che si difficoltasse chi sia il Commessario, e che sopra di ciò fosse ottenuto per memoriale, o supplica, che s'intimi la parte, o se ne faccia relazione, come s'è detto; eccetto però, quando tal difficoltà di Commessario si proponesse fra il termine di un mese, decorrendo dal dì, che il Commessario, che procede nella causa, abbia cominciato a procedere, e che fra detto termine s'ottenesse, che s'intimi la parte, o se ne faccia relazione, come s'è detto: nel qual caso vogliamo, che prima si determini, chi debba essere il Commessario, e poi si continui a procedere nella causa principale, e questo si osservi, e debba osservare *etiam* nelle cause pendenti, e così nel Tribunale del Sacro Consiglio di Capuana, Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, come in tutti gli altri Tribunali, che sono in questa Fedelissima Città ". Ed acciocchè della presente Prammatica non si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città, quanto per lo presente Regno, e 'l traslato di essa si affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di questa detta Città. *Dat. Neap. die 29. Februarii 1624. El Duque de Alva. Vid. Constantius Reg. De Ponte Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Brandolinus Reg. Vid. Lopez Proregens. Ferdin. Rovit. Secr. In Pragmaticarum* 1. *fol.* 41.

Die 29. Febr. 1624. El Duque de Alva.

PRAMMATICA VII.

Sebbene per gl' Illustri nostri Predecessori Vicerè nel tempo de' loro governi si sieno fatte alcune provvisioni, per rimediare alle calunnie de' litiganti, e si è proccurato con diverse Prammatiche troncar le dilazioni, acciocchè le liti non si rendano immortali, e colla lunghezza del tempo, e spese, che si fanno per oc- ca-

Exceptio, quod causa spectet ad alterum Judicem, proponatur post causam commissam, et post acta facta contradicentibus litigantibus infra trimestre inter praesentes, et infra semestre inter absentes.

casione di esse, sia il danno maggiore, che il beneficio di conseguir la sentenza in favore; Non per questo si è potuto rimediare a tutte le cose, che giornalmente si sono andate inventando per allungarle; E perchè fra le altre abbiamo conosciuto, che ne sia una il disputare tra le parti, chi debba esser Commessario della causa: proponendosi questa disputa dopo molti mesi, ed anni, che la lite è cominciata, di che ha sempre proceduto l' istesso Commessario, che in quel tempo si truova, della causa, e con tal disputa si trattengono lungo tempo l'espedizioni, così avanti gli Spettabili Presidente del Sacro Consiglio, Luogotenente della Regia Camera, e Reggente della Gran Corte della Vicaria, come avanti di Noi, e nel Regio Collateral Consiglio. Volendo Noi dal canto nostro ovviare, al possibile, a questo inconveniente; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Diciamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che da oggi in „ avanti, quelle parti, che vorranno „ allegare, non essere il Commessa- „ rio della causa quegli, avanti del „ quale si tratta, ma che debba pas- „ sare ad altro Commessario per via „ di discendenza mediata, immedia- „ ta, o di processo più antico, for- „ se ritrovata di nuovo, o per altra „ pretensione, non lo possano fare, „ passati che saranno tre mesi dal „ giorno, che sarà stata commessa „ la causa, e si sarà proceduto avan- „ ti di lui ad alcuni atti *in contradictorio judicio* fra le parti, inten- „ dendosi questo fra quelli, che so- „ no presenti in questa Fedelissima „ Città di Napoli; ed a rispetto de- „ gli assenti, ed eredi, che verisi- „ milmente possano allegare ignoran- „ za, il predetto termine sarà di mesi „ sei, tanto se comparissero i Procu- „ ratori, quanto i principali, e que- „ sto a rispetto delle cause pendenti, „ vogliamo, che il termine predetto „ di mesi sei, s' intenda corso dal dì „ dell' ultimo atto, o decreto fatto „ *in contradictorio judicio* fra esse par- „ ti, poichè, essendo i Ministri di „ Sua Maestà, che servono ne' detti „ Tribunali, persone di dottrina, e „ d' integrità molto nota, ognuno sa- „ rà buon Commessario di quella cau- „ sa, come delle altre; e perciò vo- „ gliamo, che la causa si debba se- „ guitare avanti di quel Commessa- „ rio, avanti del quale si sarà pro- „ ceduto per lo tempo passato. Di- „ chiarando in oltre, che quello elas- „ so, non si possa dimandare per par- „ te di persona privilegiata qualsivo- „ glia, che sia, restituzione *in integrum*, nè dire di nullità, nè op- „ porre altra qualsivoglia eccezione, „ per impedire l'esecuzione della pre- „ sente Prammatica; riservando a' „ Mastri d' Atti quella ragione, che „ loro compete per occasione dell' u- „ nione de' processi; purchè da que- „ sto non ne risulti pretensione, per „ far restar Commessario quegli, ch' „ era prima; ma se le parti vorran- „ no allegarlo sospetto lo possano fa- „ re fra il tempo prefisso dalle Re- „ gie Prammatiche "; Ordinando agli Spettabili Presidente del Sacro Consiglio, Luogotenente della Regia Camera, e Reggente della Vicaria, che saranno *pro tempore*, che la debbano fare osservare inviolabilmente, senza che per essi si dia interpretazione alcuna, ma che in ogni evento, che occorrerà dubbio, se ne debba dar conto a Noi, acciocchè possiamo ordinare quel, che ci parrà giusto, e conveniente al servizio di Sua Maestà:

Temporibus elapsis, non petitur restitutio in integrum, acta dicuntur nulla.

stà: non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la grazia sua. *Dat. Neap. in Palatio die 13. mensis Martii 1631. El Duque de Alcalà. Vidit Carol. de Tap. Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vidit Rovit. Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitan. Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. In Pragmatic. 1. fol. 62.*

Die 13. Mart. 1631. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA VIII.

Plures dantur ordines ob dilationum resecationes, et terminationes causarum.

Sebbene per le Prammatiche, Capitoli, e Costituzioni di questo Regno, sieno stabiliti tutti gli ordini necessarj per la breve spedizione de' negozj, e cause ne' Tribunali: con tutto ciò si è veduto per esperienza, che da' litiganti si sono inventate calunnie, e dilazioni tali, che le liti si rendono immortali, e che per la lunghezza del tempo, e per le spese, che si fanno in quelle, ne nascono grandi inconvenienti, con danni irreparabili delle parti; in modo tale, che si lasciano le dette liti in abbandono, senza che ciascheduna delle parti possa conseguire la giustizia, che le spetta. E convenendo al servizio di Sua Maestà, ed alla retta amministrazione della giustizia, rimediare, al possibile, a simili inconvenienti; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colle infrascritte ordinazioni, le quali vogliamo, che si osservino inviolabilmente senza che da niuno a quelle posse dare altra interpretazione.

Primo, perchè con pretesto della restituzione *in integrum*, che si dimanda ordinariamente per li pupilli, minori, conventi, altre persone privilegiate, si sono introdotti alcuni abusi, ed il principale è, che trattandosi di liti, dove hanno interesse più creditori, ed altri, nelle quali la difesa degl' interessati viene ad essere una, e fondata in una istessa ragione, e motivi, dopo di essersi negata la predetta restituzione *in integrum* ad una di dette persone privilegiate, escono altri di quegl' interessati nel medesimo negozio, dimandando similmente la detta restituzione *in integrum*, allegando ognuno di essi esser capace di ottenerla, ed ordinariamente sogliono essere i posteriori, e fanno l' istanza per diligenza, e manifattura con essi fatta da' debitori, il che è contra la mente delle leggi, che dispongono, non potersi domandare la restituzione *in integrum* più di una volta replicando, che quello si dee intendere con una medesima parte, e non con altre differenti, benchè tengano le medesime ragioni. Per tanto „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che ne' „ detti casi, negata una volta con „ decreto del S. C. la restituzione „ *in integrum* ad una parte, non si „ possa ammettere ad istanza dell' „ altra, ancorchè sia privilegiata, „ ed interessata nella medesima causa, fondandosi però nell'istesso fatto, e motivi che sono stati giudicati una volta; e parendo maliziosamente dimandata, il Presidente del S. C. o altro Capo di „ Tribunale, a chi spetta, non la „ conceda ".

Semel non admissa restitutione in integrum ad instantiam unius non potest peti ab aliis litis consortibus.

2. Colle occasioni delle nullità, che propongono per impedire l' esecuzione delle sentenze, decreti del S. C. o di altro Tribunale, si dilatano grandemente le liti, con tutto che sieno pubblicate molte Prammatiche dagl' Illust. Vicerè nostri Predecessori nel tempo del loro governo, per rimediare alla breve spedizione di quelli; la malizia de' litiganti ha ri-

Quae sunt prag. 5. §. 1. et 3. et prag. 32. de offic. S. R. C. prag. 1. de proc. v. 1. prag. 4. hoc titulo §. 3. 4.

ritrovato modo per dilatare le cause senza poterlo rimediare i Tribunali; poichè propongono le nullità con deposito in conformità della Prammatica, e dopo aversi perduto molto tempo in informare, conoscendo le parti la poca giustizia, che tengono, le rinunciano, e con questo si restituisce loro il deposito; Ed ancorchè alcune volte si sia loro denegata la restituzione del detto deposito, si è replicato, che non v'è Prammatica, nè ordine, che lo proibisca: E perchè sta ordinato per Prammatiche, che nelle recusazioni de' Giudici, ancorchè le parti le rinunciano, non si possa restituire il deposito, quantunque l'una, e l'altra parte si contentassero, par che con più ragione si debba fare il medesimo nelle nullità, le quali sono contra l'autorità delle sentenze, e decreti del S. C. o di altro Tribunale; Per tanto „ Vogliamo, che ancorchè le parti rinunciassero alle nullità, proposte „ *adversus* le sentenze, e decreti predetti, non possa restituirsi loro il „ deposito, ma quello si debba applicare al Regio Fisco, come se „ fossero escluse.

Prag. 4. §. 16.

Prag. 18. §. 1. de suspic. Offic.

3. Perchè la dilazione nella spedizione delle nullità s'è per esperienza veduto, che si sia molto avanzata, senza poterlo rimediare i Giudici; mentre le parti s'allargano assai, così nell'informare, come nella discussione di quelle, par cosa dura, che dopo aver travagliato con molta spesa un povero litigante per più anni, essendo arrivato ad ottenere la sentenza; abbia con dette nullità a tornare di nuovo a travagliare, per ottenere l'esecuzione di quella; Per tanto „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che dopo essersi proposte le nullità *adversus* le dette sentenze, s'abbiano quelle da decidere fra il termine di mesi due, e passato detto termine, le nullità s'abbiano per rigettate, e si proceda all'esecuzione delle sentenze, e decreti predetti, come se non fossero proposte, quantunque sieno le nullità notorie, e si precluda la strada di poterlo fare; quali mesi due s'intendano decorrere dal giorno, che si proporranno le nullità fra i primi sei giorni stabiliti dalla Prammatica a poter quelle proporre, „ proibendo espressamente a' Giudici il poter arbitrare, o dispensare al termine predetto per niuna causa, „ o circostanza, che vi fosse.

Explicatur in Prag. 9. 10.

Infra duos menses decidantur nullitates, alias habeantur pro rejectis.

Qui terminus currat a die propositionis illarum infra sex dies post decreti notificationem praefixos in dicta prag. 4. §. 18. hoc eod. tit.

4. Abbiamo inteso, che ancora si sia introdotto; che quando si propongono le nullità fra sei giorni, stabiliti dalla Prammatica, si riserbano le parti, d'aggiungerne altre, e dopo d'avere speso molto tempo in informare, e discutere le prime nullità, quando si tratta di spedire la causa, si propongono altre di nuovo, per dilatare più l'espedizione delle cause; Perciò ordiniamo, che „ quando si propongono le nullità, „ e le parti si riserbano d'aggiungere altre, non lo possano fare se non dentro del termine d'altri „ giorni sei, dopo elassi i primi, „ stabiliti dalla Prammatica per proporre le dette nullità, e passato il „ termine d'essi, quantunque le nullità fossero notorie, si precluda „ loro la strada di poterle più proporre.

Quae est ead. §. 18.

Non possint novae proponi, nisi aliae vice tantum, et infra sex alios dies post elapsum tempus primarum dierum sex.

5. La nomina de' testimonj molte volte si fa per dilatare, e come che sono astuzie legali, che non si possono denegare, conseguono talvolta il fine loro, e convenendo anche a ciò rimediare, perchè, o la nomina si fa per ricercarlo la causa, ed in questo caso è giusto, e necessario, che le parti tengono soddisfazione per difen-

Augetur poena contenta in prag. 1. §. 3. de proc. contra non utentes nominationibus, usque ad ducatos 50.

fendersi, e provare quello, che loro importa; O si fa per dilatare (come si conoscerà, se non faranno le pruove fuori di questa Città nel termine stabilito), e deggiono gastigarsi. „ Per tanto aumentiamo la pena di „ ducati dodici, che sta stabilita nel„ la Prammatica, fino alla somma „ di ducati cinquanta contra di quel„ li, che non si valeranno di detta „ nomina, loro conceduta, e che i „ Giudici non la possano rimettere „ per qualsivoglia causa, o pretesto.

Augetur similiter poena usque ad ducatos 24. contenta in prag. 1. hoc tit. et prag. 31. de off. S. R. C.

6. Quando si domanda il primo, e secondo beneficio, che si concede alle persone Privilegiate, ed ancora la ripulsa de' testimonj, e di poi non si servono di quelli, sta imposta nella Prammatica la pena di ducati dodici contra chi lo dimanda: e per essere pena tenue, non si curano di quella pagare le parti, o i loro Procuratori, per dilatare le cause; e per arrivare al loro intento, in danno dell' altre parti „ Per tanto aumen„ tiamo la predetta pena di ducati „ dodici, fino alla somma di ducati „ ventiquattro contra de' suddetti, „ che non si serviranno di detti be„ neficj, e ripulsa, che dimande„ ranno.

Semel percontato processu jam compilato, non liceat amplius percontari nisi ex causa.

7. Abbiamo presentito, che le parti, e i loro Proccuratori, per dilatare le cause, si pigliano i processi, con pretesto di vedergli, e per fare il notamento, e se li tengono per lungo tempo, e il più delle volte non li restituiscono, se non forzati dal Giudice, con che si ritarda l'espedizione delle cause; E convenendo rimediare ad abuso così pernicioso al Pubblico „ Ordiniamo, che „ dopo aver tenuta la parte una vol„ ta il processo, quando sarà com„ pilato, non se le possa ritornare a „ dare più, mentre l' ha potuto ba„ stantemente vedere ne' giorni, che „ l' averà tenuto; eccetto però quan„ do vi fosse giusta causa; E vo„ gliamo ancora, che gli Scrivani „ compilati che saranno i processi, „ facciano le monizioni per l' espe„ dizioni delle cause, e quelle fatte, „ sieno obbligati di portare subito il „ processo in casa del Commissario, „ avvisandolo incontanente alle parti, „ acciocchè avuta che ne avranno „ notizia, non perdano tempo nell' „ informare, e questo sotto pena di „ ducati 24. a' predetti Scrivani per „ la prima volta, che contravverran„ no a ciò, e per la seconda volta „ incorrano nella pena di sospensio„ ne d' officio per un anno, di più „ de' detti ducati 24. Ed ordiniamo „ similmente, che i Commessarj spe„ discano subito i processi, che nel„ la forma suddetta si porteranno in „ loro potere, lasciando passare al„ cuni giorni, acciocchè le parti pos„ sano informare, secondo le quali„ tà, e circostanze delle liti, il che „ si lascia a loro arbitrio. Ed ac„ ciocchè le parti tengano maggior „ soddisfazione, e notizia dell' espe„ dizione di dette cause, ordiniamo, „ che nelle giornate del Sabbato i „ Ministri debbano conferire nelle „ loro Ruote le cause, ch' effettiva„ mente si possono spedire nella set„ timana seguente, e di quelle ne „ debbano far liste, con farle affig„ gere nelle porte di dette Ruote, „ acciocchè le parti, sapendo le cau„ se, che s' hanno da spedire, pos„ sano informare, e i Giudici possa„ no star pronti, ed accinti per vo„ tare, senza ammettere agli Avvo„ cati scusa alcuna di non avere in„ formato ".

Et Scribae illos statim asportent in posse Commissarii, facta prius monitione.

Vide prag. 21. de off. S. R. C. § 1.

8. Benchè per Prammatica stia ordinato, che le cause cominciate si continuino senza trattare altra causa; per quanto siamo informato, questo

Confirmatur prag. 69. de off. S. R. Cons. quod causae semel inceptae decidantur, et

prag. 11. §. 27. et prag. 12. de off. et his, quae eis prohib.

non s' osserva, dal che risultano molti danni alle parti, ed inconvenienti nelle dette cause, perchè passando molto tempo, i Giudici si scordano di quelle, e gli Avvocati è necessario, che ritornino a ragionare; ed essendo molto giusto, doversi rimediare a ciò „ Vogliamo, che il Pre„ sidente del Sacro Consiglio, e gli „ altri Capi de' Tribunali debbano „ porre particolare attenzione, che „ in questo inviolabilmente s' osser„ vi la predetta Prammatica, e che „ il Commessario precisamente di „ poi d' avere incominciata una cau„ sa l' abbia da continuare per insi„ no che l' avrà finita " ed acciocchè non si possa da niuno allegare causa d' ignoranza della presente Prammatica; Ordiniamo, che quella si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e del presente Regno, e se n' affigga copia *in valvis* de' Tribunali. *Datum Neap. die 25. mensis Maii 1666. Don Pedro Antonio d' Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Julius Caesar Bonitus Secr. Franciscus Lombardus.*

Die 25. Maji 1666. D. Pedro Antonio d' Arag.

PRAMMATICA IX.

In termino duorum mensium dato a prag. praecedenti declaratur non computari tempus feriarum aestivorum * prag. 8.

I Mesi passati avendo Noi avuta mira al beneficio pubblico per la breve spedizione de' negozj, e cause, acciocchè si risecassero le calunnie, e dilazioni de' litiganti, fu da Noi sotto la data de' 25. del mese di Maggio del presente anno emanata Prammatica *, nella quale fra gli altri Capi, in quella contenuti, fu il seguente, *videlicet*. Terzo, perchè la dilazione nell' espedizione delle nullità s' è per esperienza veduto, che si sia molto avanzata senza poterla rimediare i Giudici, mentre le parti s' allargano assai, così nell' informare, come nella discussione di quelle, par cosa dura, che dopo aver travagliato con molta spesa un povero litigante per più anni, essendo arrivato ad ottenere la sentenza, abbia con dette nullità a tornare di nuovo a travagliare, per ottenere l' esecuzione di quella; Per tanto ordiniamo, e comandiamo, che dopo essersi proposte le nullità *adversus* le dette sentenze, s' abbiano quelle da decidere fra il termine di due mesi, e passato detto termine, le nullità s' abbiano per rigettate, e si proceda all' esecuzione delle sentenze, e decreti predetti, come se non fossero proposte, quantunque sieno le nullità notorie; e si preclude la strada di poterlo fare; quali mesi due s' intendano decorrere dal giorno, che si proporranno le nullità fra primi sei giorni, stabiliti dalla Prammatica, a poter quelle proporre; proibendo espressamente a' Giudici il poter arbitrare, o dispensare al termine predetto per niuna causa, o circostanza, che vi fosse. Al presente ci è stato rappresentato, che nel tempo delle ferie festive passate, o poco prima di quelle, in molte cause sono state proposte dalle parti nullità *adversus* i decreti interposti dal Sacro Consiglio, o d' altri Regj Tribunali, e per essersi andato ne' detti Tribunali per pochi giorni, e per la moltitudine de' negozj urgenti, che ricercavano precisa spedizione, non s' è potuto attendere a spedire dette cause di nullità, e fra tanto già sono decorsi i due mesi stabiliti nella suddetta Prammatica, supplicandoci di opportuno rimedio, acciocchè non resti la giustizia delle parti senza il tempo bastante ad essere intesa, e decisa. E discusso, e considerato detto negozio nel Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, con vo-

to,

to ; e parere di quello „ abbiamo „ deliberato, che il tempo delle ferie estive, non si computi nel termine de' mesi due, prefisso in detta Prammatica per la discussione „ delle nullità proposte, e che *in futurum* si proporranno. Ed acciocchè le dette cause di nullità si spediscano colla brevità, che si ricerca, atante che il termine, prefisso „ per dette spedizioni, è così coartato, incarichiamo a tutt' i Capi „ de' Tribunali, che debbano invigilare alla breve spedizione delle cause predette fra il detto termine „ stabilito di detti mesi due, preferendole a qualsivoglia altra, eccioccchè le parti restino soddisfatte „ nelle loro ragioni, e si faccia loro la dovuta giustizia ". Per tanto, ci è paruto fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, quale Ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e del presente Regno, e se n' affigga copia *in valvis* de' Tribunali. *Dat. Neap. die 12. mensis Octobris 1666. Don Pedro Antonio d' Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Julius Caesar Bonitus Secret. Lombardus.*

Injungitur celeris expeditio dictarum causarum Tribunalium Praesulibus.

Die 12. Oct. 1666. D. Pedro Antonio d' Aragon.

PRAMMATICA X.

Explicantur nonnulla dubia circa interpretationem prag. quae est 8. hoc titulo quoad 3. caput.

FRa gli altri Capitoli, contenuti nella Prammatica da Noi emanata sotto i 25. di Maggio 1666. a fine d' abbreviare al possibile la spedizione de' negozj, e togliere le calunnie de' litiganti, vi fu l' infrascritto, *videlicet*. Terzo, perchè la dilazione nella spedizione delle nullità s'è per esperienza veduto, che si sia molto avanzata, senza poterla rimediare i Giudici; mentre le parti s' allargano assai così nell' informare, come nella discussione di quelle, par cosa dura, che dopo aver travagliato con molta spesa un povero litigante per più anni, essendo arrivato ad ottenere la sentenza, s' abbia con dette nullità a tornare di nuovo a travagliare, per ottener l' esecuzione di quella; Per tanto ordiniamo, e comandiamo, che dopo essersi proposte le nullità, *adversus* le dette sentenze, s'abbiano quelle da decidere fra il termine di mesi due, e passato detto termine, dette nullità s' abbiano per rigettate, e si proceda all' esecuzione delle sentenze, e decreti predetti, come se non fossero proposte, quantunque sieno le nullità notorie; e si precluda la strada di poterlo fare; quali mesi due s' intendano decorrere dal giorno, che si proporranno le nullità fra i primi sei giorni, stabiliti dalla Prammatica a poter quelle proporre. Proibendo espressamente a' Giudici arbitrare, o dispensare al termine predetto per niuna causa, o circostanza, che vi fosse. E di poi per altra Prammatica da Noi emanata a' 12. del Mese d' Ottobre dell' istesso anno 1666. fu dichiarato, che il tempo delle ferie estive non si computi nel termine di detti mesi due prefissi nel preinserto Capitolo per la discussione delle dette nullità. Al presente ci è stato rappresentato, che circa l' osservanza del Capitolo predetto occorrono i seguenti dubbj.

Prag. 9. hoc eod.

Primo. Se la dichiarazione fatta nella predetta Prammatica de' 12. Ottobre 1666. che il tempo delle ferie estive non si comprenda nel termine de' detti due mesi, prefissi in detto Capitolo terzo, s' estenda, e debba osservarsi l' istesso anche in tempo delle ferie del Santo Natale, e della Pasqua della Resurrezione del Signore.

Dubia.

Secondo. In caso, che si propongono le nullità, e con esse si pre-

scia-

terita il solito memoriale della povertà, per evitare il deposito, necessario a potersi quelle ricevere, colla provvista per lo Regio Collateral Consiglio, che costando della povertà, si provvegga; per il che s' ordina da' Giudici: *Capiatur informatio super allegata paupertate*, e s' esamina per amendue le parti per provare o escludere la detta povertà, e poi nasce il decreto, che si discutano le nullità senza deposito, o pure che si ricevano senza di quello, se s' abbiano da computare i detti due mesi dal giorno, che s' interpose il decreto sopra l' ammissione, o esclusione della povertà, o pure dal giorno, che si presentarono le dette nullità.

Terzo. Quando si controverte fra le parti, se il deposito debba essere di ventiquattro, o di cento ottanta ducati, secondo la disposizione della Prammatica; si dubita se il termine di detti due mesi debba correre dal giorno, che s' è deciso detto punto di che quantità debba essere il deposito, o dal giorno, che si sono proposte le nullità.

Quarto. Allegando alcun litigante, che per esser stato carcerato, infermo, assente, o per altra causa legitimamente impedito, non ha potuto proccurare fra' detti due mesi la spedizione delle nullità, e producendosi per esso provvista per lo Regio Collateral Consiglio, che si provvegga sopra tal' istanza; in questo caso da quel tempo debba correre il termine de' predetti due mesi.

Quinto. Se le nullità proposte prima della pubblicazione della detta Prammatica de' 25. Maggio 1666. s' intendano comprese nella disposizione di quella.

Ed essendosi discusso, e considerato il tutto nel Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto con voto, e parere di quello far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale:

Resolutiones dubiorum.

Primo. „ In quanto al primo dubbio, ordiniamo, che non si comprendano le ferie del Santo Natale, „ e Resurrezione del Signore nel detto termine di mesi due, conforme „ è stato da Noi stabilito a rispetto „ delle ferie estive nella suddetta Prammatica de' 12. Ottobre *1666*.

Secondo. „ In quanto al secondo „ dubbio, ordiniamo, che detto termine di due mesi debba correre „ dal giorno del decreto, che nascerà per l' esclusione, o ammissione „ della povertà, *exclusive*.

Terzo. „ In quanto al terzo dubbio ordiniamo, che il termine predetto di mesi due debba correre, „ dal giorno del decreto, per lo quale si determinerà la quantità del „ deposito, che dee farsi per le dette nullità.

Quarto. „ In quanto al quarto „ dubbio, occorrendo alcuno de' casi „ in esso contenuti, ed avendosi dalle parti ricorso da Noi, si provvederà.

Quinto. „ Ed in quanto al quinto „ dubbio, ordiniamo, che tutte le „ nullità, che si ritrovano proposte prima della pubblicazione della detta „ Prammatica de' 25. di Maggio *1666*., „ e che non si truovano discusse, nè „ decise fra' due mesi, dal giorno della pubblicazione della istessa Prammatica, restino comprese nella disposizione di quella, e non si possa più procedere alla loro discussione ".

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti; Ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti, di questa Fedelissima Città, e Regno, e se ne affigga copia *in valvis* de'

Die 20. Mart. 1669. D. Pedro Antonio de Aragon.

de' Tribunali. *Dat. Neap. die 20. mensis Martii 1669. D. Pedro Antonio de Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Navarro Reg. Vid. Capiblancus Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Lombardus. In Bann. 1. fol. 89.*

PRAMMATICA XI.

CAROLO Imp. et Reg.

Sin da che, per la Clemenza di S. M. C. e C. fummo destinati al governo di questo Regno, una delle nostre principali cure si fu d'informarci dell'istituto di ciascun Tribunale, e delle Prammatiche, leggi, ed ordini, che si trovano promulgati, affinchè la giustizia sì nel civile, che nel criminale tenesse la sua corrente spedizione. Ma avendo riscontrato che il vizio de' tempi ha corrotta l'osservanza di sì lodevoli, e salutari disposizioni, sicchè contra il giusto fine delle medesime, languiscono i litiganti, si eternizzano le cause, restano impuniti i delitti, e nelle competenze di giurisdizioni trovan rifugio coloro, che le muovono con grave danno del terzo, e disservizio di S. M. C. e C. Abbiamo perciò in fine risoluto, precedente anche benignissima approvazione di S. M. C., e C. con suo Real Dispaccio de' 13. Marzo 1723. di fare le seguenti determinazioni, colle quali abbiam luogo di sperare, che concorrendo i Regj Ministri a questo giusto nostro disegno con una esatta osservanza delle medesime, restino risecate tante dilazioni, e sradicati tanti abusi, onde i litigj si sono finora resi quasi che immortali. Che perciò dopo lungo, e maturo esame fatto nel nostro Collateral Consiglio coll'intervento degli Spettabili Reggenti Capi de' Tribunali, di molti espedienti proposti a tal oggetto da Tribunali, del Consiglio di S. Chiara, della Regia Camera della Sommaria, e della Gran Corte della Vicaria, siamo in fine venuti, col parere, e voto dello stesso Collateral Consiglio, coll'intervento degli stessi Spettabili Reggenti Capi de' Tribunali, a pubblicare la seguente Prammatica, *omni tempore valitura*, in cui restando ferme, ed *in suo robore* tutte le Prammatiche, ordini, bandi, decreti generali, ed ogni altro ordinamento, concernenti a simili materie, eccetto in quello, che colla presente Prammatica venisse derogato, rivocato, corretto, o moderato, ordiniamo, e comandiamo la puntual' esecuzione delle seguenti deliberazioni.

Quaestiones in quo Tribunali lis agenda sit, quum de iis in Collaterali Consilio postuletur, admittantur, dummodo memorialia Procuratorum chirographo fuerint obsignata.

I. Avendo Noi considerato, che l'uno de' mezzi, che si usano da' litiganti per tirare a lungo la spedizion delle cause, sieno le continue questioni de' Tribunali, che a bello studio essi propongono, e che dopo averle opposte, non solamente non ne sollecitano la decisione, ma ci frappongono nuovi impedimenti per differirla; vogliamo perciò, ed ordiniamo, che i memoriali, in cui si espongono questioni de' Tribunali, di Giudici, o di Commessarj, non si possono ricevere, nè dagli Scrivani di altri mandamenti, nè da' Mastro d'atti, e Scrivani di altri Tribunali, se non saranno soscritti da' Proccuratori colle fedi delle loro proccure in calce della sottoscrizione, e trovandosi sorrezione, od orrezione nel contenuto de' medesimi, incorrano tante volte, quante occorrerà, i Proccuratori che gli avranno soscritti, e ciascuno di essi, nella pena di ducati 24. a favore del Regio Fisco, e della privazione del loro officio per un anno.

Non admittantur quaestiones Tribunalium post lapsum trium

II. Che le questioni de' Tribunali non si possono affatto proporre dopo scorsi tre mesi fra' presenti in questa

mensium inter praesentes; et sex inter absentes.

Fedelissima Città, e sei mesi fra gli assenti, o fra gli eredi de' Defunti, con cui si troveranno le liti introdotte, decorrendo questo spazio di tempo dal dì, che sarà stata commessa la causa, e si sarà proceduto avanti il Giudice ad alcuni atti in contraddittorio giudizio fra le parti, servata la forma della Pram. 7. *de dilationibus* circa le questioni de' Commessarj, il tenor della quale per tutto, e quanto nella medesima si contiene si abbia per inserito *de verbo ad verbum* nella presente Prammatica. Che queste cause si abbiano a trattare in Collaterale nella prima ora della lettura, senza sentirsi le parti; le quali potranno co' loro Avvocati andare informando per le case degli Spettabili Reggenti, e che decisa la controversia con decreto del Collaterale fatto a relazione del Reggente Commessario, e non a semplice lettura, non se ne possa portare, nè concedere reclamazione, nullità, restituzione *in integrum*, o altro qualunque rimedio, o eccezione; E che tutte le sopraddette determinazioni s' intendano anche a riguardo del Regio Fisco.

Si quaestio vertetur inter S. R. C. et M. C. Vicariae, de ea S.R. Consilium judicet.

III. Accadendo questione tra il Tribunale del Sacro Regio Consiglio, e quello della G. C. della Vicaria, e non essendo la medesima questione introdotta antecedentemente nel Collaterale, il suo conoscimento sia dello stesso S. R. C. dove si troverà tal questione precedentemente introdotta, dal quale dovrà decidersi con un solo decreto, senza che contra di questo possa portarsene rimedio alcuno, nè di reclamazione, nè di restituzione *in integrum*, e nè pure di nullità; Ma ritrovandosi la medesima controversia pervenuta nel Collateral Consiglio, debba unicamente decidersi in questo Tribunale colle stesse leggi espresse nel §. antecedente. Cooperando pure alla lunghezza delle liti le frequenti questioni de' Commissarj, che artificiosamente propongonsi: Onde volendo porger rimedio a questo male; Ordiniamo, e comandiamo; che ritrovandosi una causa commessa a più Regj Consiglieri, debba prevalere quella commissione, che prima sia stata giudiziariamente notificata alla parte contraria, non ostante che fosse posteriore di tempo all' altro, o che si fosse da altro Commessario spedita prima l' inibitoria alla G. C. della Vicaria, o ad altro Tribunale inferiore. Che oltre il tempo prefisso della Pram. 7. *de dilationibus* di mesi tre presenti, e di mesi sei tra gli assenti, ad opporre tali quistioni, debba ciò procedere anche quando si opponga, che non ci sia affatto commessa, o che la causa spetti ad altra Ruota; E che dopo scorsi tali termini non possano simiglianti questioni opporsi, nè pure da terzi, che sopravvenissero nel giudizio, ed avessero in esso interesse formato, e ricevendosi da' Mastri d' atti le suppliche, che le contengono, incorrano nella pena di duc. 24. da esigersi irremisibilmente a beneficio del Regio Fisco. Al qual' effetto incarichiamo, ed ordiniamo di bel nuovo la fedele, e puntuale osservanza della detta Pram. 7. *de dilationibus*.

Forma Procuratores habendi et creandi. Quid de Procuratoribus hic agatur, notricentur, et moreantur.

IV. Danno pure, e forse maggior motivo alla lunghezza de' litigj tante mutazioni de' Procuratori, ch' essendo sovente, o di persone incognite, o che si nascondano, si rende difficile a litiganti il fargli notificare, e quando poi si notificano, o subito, o nel corso del giudizio, quando non hanno altro che opporre, per differire la causa, rinunciano al mandato della proccura, affinchè i litiganti sieno obbligati di notificar nuovamente i Prin-

i Principali, da' quali si costituisce poi, per lo stesso disegno di dilatare, altro Proccuratore della medesima condizione, che usa dello stesso artificio, sicchè il giudizio si eterna, e quel che è peggio con grandissimo danno delle parti, specialmente se si litiga con chi è assente. Perciò per ovviare a questo abuso tanto pregiudiziale alla buona fede de' giudizj; ordiniamo, e comandiamo allo Spettabile Presidente del S. R. C., che l'esame de' Proccuratori, che si costituiscono negli atti, si faccia da' Ministri più esperti, e più intesi della pratica de' Tribunali, invigilando, che si ammettano persone idonee, e probe; e che nell'esame de' medesimi non intervengano nella Ruota i Portieri del S. R. C.. Che la loro Costituzione debba farsi non per replica, ma per atto pubblico da presentarsi dallo stesso Proccuratore, che si costituisce, acciò colla semplice presentata s'induca la sua accettazione; e facendosi altrimenti che si proceda *in contumaciam*. Che il Proccuratore così costituito non possa più rinunciare, e rinunciando si passi innanzi nella causa col medesimo, senza interloquirsi su l'atto di tal rinuncia, ed incorra egli nella pena di duc. 25. *Fisco Regio, etc.*, e di sospensione dell'officio, se pure ciò non faccia con legittima cagione da approvarsi dal Commessario della causa con sua licenza. Che all'incontro il Principale dopo costituito una volta il Proccuratore, nè pure possa mutarlo senza legittima cagione, che sopravvenga, e senza licenza del Commessario, al quale dovrà prima esprimersi la causa, acciò conosca se sia legittima. Che tutto ciò proceda, e si attenda, così ne' giudizj ordinarj, come ne' sommarj, e negli esecutivi. Che nelle seconde istanze si proceda coll'istesso Proccuratore, con cui si è proceduto nella prima, senza darsi termine *ad denunciandum* al suo Principale, tutto che si domandi, e che costando con fedi di due Portieri del S. R. C., o di quel Tribunale, ove pende la causa, che tal Proccuratore non si trovi, nè in casa, nè per la Città, basta che la citazione si faccia *domi* da un Portiero coll'intervento dello Scrivano della causa.

Procuratorum tricae in causis dilatandis per capita resecantur.

V. Sogliono pur cagionare dilazioni le iterate istanze, che fannosi da' Proccuratori per riavere infinite volte, e senz'alcun bisogno, i Processi, le frodi, che allo spesso in essi commettonsi, sino a lacerare, o far viziature ne' fogli, le nomine de' testimonj, che fanno tre termini nelle parti più rimote del Regno, anzi che fuori di questo senza necessità alcuna, tanto che poi non se ne valgono; ed in fine i tanti rimedj, che da ogni decreto interlocutorio, o atto ordinario, producono senz'alcun motivo di giustizia, e senza nè pure assister poi quando si chiama la causa per trattare del medesimo. A' quali inconvenienti volendo Noi dar giusto riparo, ordiniamo, e comandiamo, che a riguardo dell'abuso delle replicate prestanze de' Processi, si osservi irremisibilmente il disposto nel §. 7. della Pramm. 8. *de dilationibus*, come se fosse qui trascritto di parola in parola, ordinando parimente la puntuale osservanza, ed esecuzione in tutto il di più disposto a rispetto degli Scrivani nel medesimo §. 7. che si abbia parimente per inserito *de verbo ad verbum*, e che oltra di ciò gli Scrivani ogni mese riveggano il libro delle ricevute de' Processi, e scorso tal tempo corra per conto loro il proccurarne la restituzione, e che i medesimi quando prestano a' Proccuratori i Pro-

Processi; e quando se li ricevano, debbano riconoscerli foglio per foglio, facendone notamento sotto il libello delle ricevute, e non usando queste diligenze, incorrano nella pena della privazione dell'officio, e di ducati 25. Che facendo alcuna delle parti nomina de' Testimonj, per le rimote parti del Regno, o per fuora del Regno, debba prima della spedizione delle lettere commissionali mostrare gli articoli al Commessario, acciò conosca se sono affettati, o necessarj per la causa, e se debba o no spedire le lettere commessionali. Che da' decreti interlocutorj degli atti ordinatorj, che concernono la compilazione del giudizio, che fanno in casa i Commessarj, non si ammetta, se non un solo gravame nel Tribunale, di modo che, o si confermi, o si rivochi il decreto fatto in casa dal Commessario, non sia lecito reclamare, dirne di nullità, nè produrne restituzione *in integrum*, ancorchè ci fosse persona privilegiata in giudizio, o altro qualsivoglia rimedio. Che non si ammettano nullità contra i decreti de' Tribunali, se non sieno contra espressi casi di leggi communi, o municipali, o contra pubbliche scritture presentate nel Processo secondo il disposto della Prammatica 4. §. 20. *de dilationibus*, il quale si abbia nella presente per inserito *de verbo ad verbum*, nè diasi luogo a quelle, che derivano da leggi, che han ricevute varie interpretazioni da' Dottori, o da' Tribunali, nè *ex capite notoriae justitiae*, come espressamente si dispone in detto §. 20. Che dopo interposto il decreto diffinitivo, o la sentenza in una qualche causa, non si possa dir di nullità degli atti in esse fatti, secondo l'ordinanza della stessa Prammatica 4. §. 17., ancorchè si allegasse ommissione di un qualche atto ordinario sostanziale per la compilazione del Processo, o difetto di giurisdizione. Che di quei decreti, de' quali si possono portare le nullità, non si debbano ricever queste senza il deposito, o colla pruova della povertà, precedente rescritto del Regio Collateral Consiglio, e che similmente di quei decreti co' quali si ordina, che non si ricevino nullità senza deposito, non si possa concedere altro qualunque rimedio, nè di reclamazione, nè di nullità, nè restituzione *in integrum*, nè altro qualsivoglia. Rinnoviamo il disposto nella Prammat. 8. §. 7. *de dilationibus*, circa le liste da farsi ogni Sabato da' Commessarj delle cause, ch' effettivamente si possono spedire nella settimana seguente, con farle affiggere nelle Porte delle Ruote, acciocchè le parti sapendo le cause, che si hanno da spedire, possano informare, ed i Ministri possano star pronti, ed accinti per votare, senz' ammettere agli Avvocati scusa alcuna di non avere informato, il tutto giusta il tenore di detto §. Come ancora rinnoviamo la osservanza della detta Prammatica 8. §. 3., e delle Prammatiche 9. e 10. circa la spedizione delle cause in grado di nullità, le quali tutte si abbiano qui per inserite *de verbo ad verbum*, come parimente si rinnova il disposto nella detta Prammatica 8. §. 8. confermato nella Prammatica 69. *de Offic. S. R. C.* ed in tante altre Prammatiche, che le cause cominciate si continuino a tenore del disposto in dette Prammatiche, quali si abbiano qui per inserite *de verbo ad verbum*. Vogliamo in oltre, e comandiamo, che la Prammatica 4. §. 18. *de dilationibus*, con cui è stabilito, che non si possa dir di nullità de' decreti in-

ter-

terlocutorj, o che hanno forza di diffinitivo dopo scorsi i sei giorni dal dì, in cui quelli si sono notificati, proceda pure ne' decreti meramente diffinitivi. Che contra le sentenze del S. R. C., tutto che non incominciate ad eseguirsi, non si possa dir di nullità, nè pure *per viam exceptionis*, dopo scorsi quaranta giorni dal dì, in cui si è notificato il mandato *de parendo*. Che coloro, i quali presentano i rimedj contra i decreti de' Commessarj, decreti, e sentenze del S. C., debbano assistere nella Ruota, e non assistendo si spedisca la causa, non ostante che essi non sieno intesi. Che le pene delle nullità non si possano in maniera alcuna, o per qualunque causa rimettere, giusta la disposizione della Prammatica 4. §. 22. *de dilationibus*. Che debba irremisibilmente condannarsi alla refezione delle spese la parte succumbente, quando però si conoscerà, che temerariamente ha litigato, giusta la disposizione della legge comune.

Personae privilegiatae in Judicio dilationem litium parant; quemadmodum per capita cautum hic sit.

VI. Somministrano pure occasioni di dilazioni le persone privilegiate, che lor proccurano far comparire in giudizio per impedire le decisioni delle cause, alle quali per ovviare abbiamo risoluto di ordinare. Che i Curatori a' futuri chiamati ne' majorati, o fedecommessi, non possano da altri Giudici darsi, se non da quegli innanzi a' quali pende la causa, altrimenti non s'immettano. Ch' essendosi il decreto, o la sentenza interposta col possessore del maggiorato, o fedecommesso, senza collusione coll' avversario, non possa il Curatore portare rimedio, e portandolo non si riceva dal Mastro d'Atti sotto pena ad arbitrio del S.R.C., e ricevendosi, non se ne tenga ragione alcuna. Che litigando più persone, delle quali alcune sono privilegiate, non possa il privilegio dell' una giovare all'altra, sempre e quando la causa non è individua, e quando è tale debba la persona non privilegiata inerire al rimedio prodotto dalla privilegiata per giovarsi di quello, altrimenti non le sia profittevole. Che rinunziando la persona privilegiata al rimedio da essa prodotto innanzi d'inerire la persona non privilegiata; non possa questo poi giovarsene.

Pragmatica II. de ordine Judiciorum hic summatim repetitur, sententia exponitur adversus malitiam litigantium.

VII. E poichè l'esperienza ha dimostrato, che i rimedj stessi stabiliti dalle leggi, per la buona, e retta amministrazione della giustizia si rivolgono oggi, per la malizia de' litiganti, in pregiudizio di quelli; sarà bene ovviare quanto si può a questo male con questi nuovi provvedimenti. Colla Prammatica II. *de Ordine Judiciorum*, sta stabilito, che la ripulsa si debba domandare, o fra gli otto giorni, o nel seguente dopo fatta la pubblicazione, altrimenti non si conceda, e questa Prammatica nella G. C. della Vicaria vedesi oggi osservata, e non nel S. C., onde stabiliamo, ed ordiniamo, che indispensabilmente si osservi pure nel S. C. Si valgono ancora i litiganti del termine della ripulsa per differire il disbrigo della causa, e le controversie, che si formano, quando abbia a concedersi, fan che conseguiscano il fine di dilatare; Onde comandiamo, ed ordiniamo, che non si debba concedere il termine della ripulsa, se il Proccuratore della parte, che lo chiede non siasi nella citazione *ad videndum juramenta testium* espressamente protestato nella forma solita contra i testimonj, e le cose da essi dette, e dicende; e nel medesimo termine possa l'avversario comprovare la qualità de' testimonj esa-

esaminati nella causa principale, senza che nè pure le persone privilegiate possano ne' termini di ripulsa godere di alcun beneficio. Nel termine della ripulsa, e della ripulsa della ripulsa, non si debbano ammettere articoli direttamente contrarj a ciò che la parte avversa ha articolato, e provato nella causa principale; nè pure fatte nella causa principale; escludendo altresì la deposizione del principale, se concerne espressamente l' infamia, o delitti de' testimonj, che s' intendono ripulsare. Che nel termine del primo, e secondo beneficio, domandandosi la ripulsa, e dandosegli termine, nè facendosi prova; incorra a chi la domanda nella pena di ducati 24. Nel giudizio di appellazione, non debba concedersi nè il primo, nè il secondo beneficio, se sieno stati conceduti nella prima istanza; e se in questa sia conceduto il primo, possa solo nel giudizio di appellazione concedersi il secondo. Non debbano ammettersi nel termine ad impugnare, e concomitare le scritture, articoli, e prove, che contengono lo stesso, o cose direttamente contrarie a quello, che si è articolato, e provato nel termine principale; e si debbano le parti restringere a' fatti, che si contengono nelle scritture concomitande, ed impugnande, senza potersi distendere a' fatti, che sien fuori di quelle, ed il termine, che si dà per concomitare, s' intenda dato pure ad impugnare; e così per contrario. Conviene dichiararsi la Prammatica 44. §. *item volumus de Offic. Mag.-just.* acciocchè quello, ch'è determinato intorno alle nuove convenzioni, che s' allegano, abbia pur luogo, siccome espressamente abbia luogo, e che si osservi rispetto alle soddisfazioni; e che allora s' intenda adempito alle circostanze ricercate dallo statuto, che determina doversi allegare *lucide, et clare*, quando nel libello s' esprimono, il luogo, il giorno, l' ora, ed i Testimonj per nome, e cognome, in presenza de' quali sia seguita la nuova convenzione, o sia soddisfazione; altrimenti facendosi, i Mastri d' atti delle cause non possano riceverle, e ricevendole incorrano nella pena nella medesima Prammatica stabilita.

Ministri adjuncti in litibus judicandis intra quod tempus peti possunt, ne his moretur.

VIII. L' esperienza ha fatto conoscere, che si ritardan le spedizioni delle cause per l' aggiunti, o per le Ruote giunte, che si domandano, e quel che si è introdotto, per soccorrere alla gravità delle cause, serve alle parti per motivo di larghe dilazioni, con ricorrere fuori di tempo allo Spettabile Presidente del Sacro Consiglio, o dal Regio Collateral Consiglio, e poi gravarsi delle decretazioni, che o dall' uno, o dall' altro si fanno, e lo praticano soventi volte, allorchè è imminente la spedizione della causa; Perciò ordiniamo, e comandiamo, che si osservino esattamente la Pramm. 4. §. 3. *de dilationibus*; e la Pramm. *66. de Offic. S. R. C.* e che alle medesime Prammatiche non si possa per qualsivoglia motivo dispensare; e scorsi i termini dalle riferite Prammatiche stabiliti non si debbano ricevere, nè suppliche, nè memoriali; e qualunque decretazione non impedisca la spedizione della causa, con riputarla di niun valore. Ed in oltre per quanto riguarda alle Ruote giunte, ed aggiunti, che si dimandassero tra il termine prescritto nelle menzionate Prammatiche, debba osservarsi ciocchè è disposto nella Pram. 4. §. *6. de dilationibus* in maniera che per qualsivoglia supplica, o memoriale dato a Noi, al Collaterale, ed allo

Spet-

Spettabile Presidente del S. C. non s' impedisca il corso, ed il disbrigo della causa, ancorchè si fosse ordinato *intimetur parti*, il tutto a tenore del disposto in detto §. *6.*, quale si abbia per inserito *de verbo ad verbum*.

Lis judicetur in octo dies postquam de ea per Advocatos oratum sit, iisdem Judicibus, qui in aula inveniantur; dummodo numero trium pauciores non sint.

IX. Vogliamo in oltre, ed ordiniamo, che s' abbia ad osservare la Pram. 2. *de caufis decidendis*, con ogni esattezza; soggiungendosi che ove la decisione della causa siasi differita per gli otto giorni in essa prefiniti; dopo il primo appuntamento per legittimo impedimento d' alcun votante; dopo scorsi detti giorni otto si voti con que' Ministri, che ci saranno, purchè non sieno meno di tre, se la causa si tratti in una Ruota, nè di cinque se si tratti in due Ruote; ancorchè sopravvenisse legittimo impedimento agli altri votanti, il tutto a tenore del disposto in detta Pram. 2. la quale si abbia per inserita *de verbo ad verbum*. Che debba osservarsi, ed esattamente eseguirsi la Pram. 81. §. 12. *de Offic. S.R.C.*, che gl' interventi dello Spettabile Presidente non debbano darsi in piè di memoriali a lui diretti, ma impetrarsi in piedi di suppliche da proponersi dal Mastro d' Atti della causa, e la supplica colla decretazione dell' intervento debba presentarsi presso gli atti il giorno seguente; altrimenti rimanga di niun vigore, e non debba tenersene conto; e che nelle decretazioni colle quali si danno le due Ruote Giunte, o l'intervento dello Spettabile Presidente del S. C., sempre che non si dica, che ciò debba osservarsi, tanto nella causa principale, quanto negl' incidenti, s' intendano solamente dati nella causa principale, in conformità di ciò, che sta ordinato nella Pram. 20. *de Sufpic. Official.* Che debba altresì esattamente osservarsi la disposizione della Pram. 89. §. 3. *de Offic. S. R. C.* ov' è disposto, che dalle decretazioni dello Spettabile Presidente del S. C. sopra le quistioni de' Commessarj possa una sola volta reclamarsi nel Regio Collateral Consiglio fra lo spazio d' un mese; qual termine debba correre da momento a momento, dal giorno, che sarà esibita in mano del circospetto Segretario del Regno la relazione dello Spettabile Presidente, la quale si dovrà proccurare dalle parti fra dieci giorni *servata in omnibus* la forma del disposto in detta Pram. 89. §. 3. riformandosi anche la Prammatica suddetta per quel che concerne il capo in cui si dispone; che rivocando il Collaterale il decreto dello Spettabile Presidente possa la parte, che succumbe reclamare la seconda volta; ed ordinando, che se bene il decreto del Regio Collaterale, interposto però a relazione dello Spettabile Reggente Commessario sia difforme dal decreto interposto dallo Spettabile Presidente, non possa darsi altra reclamazione, o altro qualunque rimedio di restituzione *in integrum*, o di nullità, e s' esegua il decreto del medesimo Regio Collateral Consiglio. Che le Prammatiche enarrate intorno alle sospensioni s' osservino inviolabilmente, abolendosi qualsivoglia abuso introdotto di giudicare in contrario.

Judicibus dilationes resecandi committitur.

X. E perchè sono molte le provvidenze, che da' Serenissimi Re del Regno, da' nostri Predecessori, e dal Regio Collateral Consiglio da tempo in tempo si sono date per lo disbrigo delle cause, e per riseccare le dilazioni; e l' esecuzione delle medesime si considera per l' espediente più proprio, per incontrare il santo, e giusto fine di S. M., ed il nostro onesto disegno, incarichiamo seriamen-

mente a' Ministri de' Regj Tribunali, che tolto ogni abuso, esattamente, ed impreteribilmente eseguano tutte le Regie Prammatiche a quest' effetto emanate, sì per la celere spedizione delle cause, e risecazione delle dilazioni, come per l'esecuzione delle pene in esse stabilite, il tenore delle quali Prammatiche resta colla presente confirmato, come se qui fosse inserito di parola in parola, a riserba però di que' capi, che fossero contrarj, o riformati dalla presente Prammatica. Volendo a tal effetto, che per l'irremisibile esazion delle pene comminate in questa, ed in altre Prammatiche debbano gli Scrivani per le cause, che da loro s'attitano nel loro Tribunale dar nota distinta della parte, e proccuratore contravvegnente, al Secretario del medesimo Tribunale, affinchè da questi si partecipi al Commessario della causa, per doversi dar l'ordine d'eseguire, ed introitare le pene, incaricando agli Avvocati Fiscali di ciascun Tribunale, ed all'ultimo Ministro di ciascuna delle Ruote del S. R. C. d'invigilare per l'esecuzione delle pene suddette contra i trasgressori. E per lo medesimo effetto incarichiamo, e comandiamo agl'istessi Ministri, e particolarmente a' loro capi, ch'eseguano ancora respettivamente tutte le Prammatiche, che concernono il regolamento de' medesimi Tribunali, e l'ordine col quale le cause si deggiono, e proporre, e spedire.

Rei praesentes judicentur, etsi correi absint.

XI. A riguardo però de' giudizj criminali, quantunque da noi siensi date da tempo in tempo varie provvidenze per la pronta spedizione de' medesimi, nulladimeno avendo ora riflettuto, ch'essendo inveterata pratica de' Tribunali di non disbrigare i Rei presenti, se prima gli assenti non saranno fatti contumaci, o Fuorgiudicati, onde arriva, o che si dilata il gastigo, o i rei languiscono lungamente nelle Carceri, siamo perciò venuti a dispensare, come colla presente Prammatica generalmente dispensiamo a questa pratica, o stile, sempre che precedente istanza fiscale, dal Tribùnale, ove pende la causa si stimasse di doversi procedere contra i presenti, non aspettato l'esito del giudizio contumaciale contra gli assenti.

Sponte rei in judicium sistentes, si ad suprema Tribunalia gravamen adducant, accipiatur cum formula: Firma remanente mandato.

XII. Ed in fine essendo venuto a nostra notizia, che trovandosi tal'uni inquisiti, questi si vanno a presentare spontaneamente, domandando essere rilasciati col mandato, e perchè il modo d'imporre il mandato suddetto, o sia per la Città, o per lo Palazzo, dipende dalla prudenza del Giudice, il quale ha considerazione alla qualità del delitto, ed a tutte l'altre circostanze, avviene alle volte che ricevono il mandato, e poi se ne gravano ne' Tribunali superiori; Che però per evitare tal inconveniente, ordiniamo, e comandiamo, che a quegli, i quali spontaneamente si presentano col mandato di qualunque forma lor si fosse imposto, gravandosene, non possa dal Superiore accordarsi loro il gravame, se non con la solita clausola *firmo remanente mandato*, con doversi irremisibilmente osservare il disposto circa gl'inquisiti per causa d'omicidio, di doversi presentare dentro le Carceri formali, e non altrimenti.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno; e con la do-

dovuta ralata torni a Noi. *Datum Neap.° in Regio Palatio die 21. mensis Junii 1728. El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacanus Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Castelli Regens. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus. In Bannorum 2. fol. 131. De Sanctis. Prammatica ut supra.* Pubblicata a dì 25. Giugno 1728.

Die 21. Jun. 1728.

REGALE DISPACCIO

o sia

(*) PRAMMATICA XII.

Declinatoriae exceptiones fori semel tantum proponantur.

I Tanti disordini, che giornalmente in materia di declinatorie di Foro si sperimentano, per la moltiplicità di tanti diversi Fori, ha richiamata l'attenzione del Re a darvi l'opportuno riparo: Ma intanto, pendente la Sovrana Risoluzione che dovrà estinguerne la sorgente, comanda la Maestà Sua, che si osservi per via di regola quelchè da cotesta Real Camera si è proposto, cioè, che le Declinatorie di Foro si abbian tutte a proporre da' litiganti, per decidersi in una solvolta, e quando i litiganti ne propongano una, ed in questa abbian succombito, non ne possano successivamente propor delle altre di altri Fori, intendendosi sempre di aversi rinunziato; a qual oggetto Sua Maestà vuole, che cotesta Real Camera ne formi l'Editto: Nell'intelligenza, che ha approvata la sua decretazione nella Causa particolare tra Alvino, e Vittoria, che continuar debba a procedere la G. C. Criminale. *Palazzo 18. di Gennajo 1794. Saverio Simonetti. Alla Real Camera di Santa Chiara.*

Die 18. Jan. 1794.

(*) PRAMMATICA XIII.

FERDINANDO IV. Competentiae Tribunalium supremae Iunctae delegantur. Iuncta haec e Praefectis Tribunalium urbis componitur.

DOpo che l'Augustissimo Nostro Genitore venne al governo, e dominio di questi Regni, abolito il Collateral Consiglio, colla sua Costituzione data in Palermo gli 8. Giugno 1735. nell'aver creata la Real Camera di S. Chiara, tra gli altri oggetti, che la prefata Maestà Sua, di sempre gloriosa ricordanza, venne con quella Costituzione ad assegnare interinamente alla Camera suddetta, vi fu la facoltà di conoscere le Competenze Giurisdizionali de' Tribunali, sieno tra secolare e secolare, sieno tra secolare ed Ecclesiastico. Volendo ora Noi stabilire un ordine fisso, ed invariabile in una materia così importante, come quella della Cognizione delle Competenze de' Tribunali, abbiamo giudicato, che il mezzo il più conducente all'accertata decisione di tali controversie sia precisamente quello di delegarla ad una Suprema Giunta composta tutta da' Capi de' Tribunali, che più degli altri possono essere al fatto dei veri limiti a ciascuna giurisdizione accordati.

Pertanto mossi Noi da questi ragionevolissimi motivi, abbiamo determinato, ed ora ordiniamo, e comandiamo, che dalla pubblicazione della presente tutte le Competenze de' Tribunali vengano decise a norma delle Leggi del Regno, e delle Nostre Sovrane Dichiarazioni fatte per ciaschedun Tribunale, da una Suprema Giunta composta dal Marchese Mazzocchi Presidente del Sacro Consiglio, che sarà Capo di essa Giunta, ed in casa del quale si radunerà, dal Marchese Porcinari Luogotenente della Camera della Sommaria, dal Marchese Vivenzio Presidente del Supremo Magistrato del Commercio, dal

dal Reggente della Gran Corte, ed in sua mancanza attualmente dal Caporuota Decano della medesima incaricato delle funzioni della Proreggenzia Caporuota Guidobaldi, dal Presidente del Tribunale dell' Ammiragliato D. Michele de Jorio, e dal Vicepresidente della Generale Udienza di Guerra, e Casa Reale Caporuota Marchese D. Gregorio Bisogni. Essa Suprema Giunta verrà assistita, facendovi da Segretario, dall' attual Segretario della Real Camera D. Pietro Rivellino, e procederà abdicativamente, e privativamente alla decisione delle Competenze tutte de'Tribunali nella stessa maniera, e forma, nella quale procedeva, ed ha proceduto infinora la Camera di S. Chiara, rivocando a tal effetto, annullando, ed abrogando colla pienezza della Nostra Potestà tutte le facoltà, che alla medesima Camera di S. Chiara su questo assunto si trovavano concedute. Ed affinchè questa Sovrana Determinazione venga in notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo che questa Real Costituzione si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ritornando nella Nostra Segreteria di Stato, di Giustizia, e Grazia colle debite relate, ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col Suggello delle Nostre Reali Armi, e roborata dall' infrascritto nostro Consigliere, e Segretario di Stato del Dispaccio di Giustizia, e Grazia, vista dal Viceprotonotario del Regno, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Real Camera di S. Chiara. *Dato in Napoli li 2. Aprile 1798.* FERDINANDO. *Fabrizio Ruffo. Luogo* ✠ *del Sigillo. Vidit Mazzocchi Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì 3. Aprile 1798.

Die 2. Apr. 1798.

DE

DE DOMVS REGIAE PENV SVBLATA

T I T. LXV

Bannum Electorum hujus Civitatis,

sive

PRAMMATICA PRIMA.

Poterat quidem huic pragmaticae suus in tit. *de Annon. Civit.*, *et Regni* locus esse; sed melius visum hac ipsam sede donare, qua fraudibus regiae domus penus occasione in Civitatis Neapolitanae damnum indictus occurritur.

ESsendosi considerato da S. E. quanto disturbo, inconveniente, e pregiudizio apportava alli Cittadini di questo Fedelissimo Publico la Dispenza del Real Palazzo per le fraudi introdotte sotto il manto di quella, e volendo la prefata Eccellenza a ciò rimediare per beneficio di questa Città, e consuolo de' suoi Cittadini, hà risoluto abolire à fatto detta Dispensa. In esecuzione di che ne hà formato Banno in data de' 13. corrente sottoscritto di sua propria mano, nel quale hà incaricato à noi il doverlo far publicare, et essendosi proposto, e letto alla Deputazione del Buon Governo lo stesso giorno 13. corrente, dalla medema si è fatto appontamento, che quello si faccia publicare nelli luochi soliti di questa Fedelissima Città, et è il seguente v3. *Eodem die* 13. *Augusti* 1707. Essendo venuto Dispaccio dal Sig. Conte di Martinitz con la data de' 13. del corrente mese d' Agosto diretto al Sig. Luca Puoto Eletto del Fedelissimo Popolo, nel quale si ordina, che per evitare ogni inconveniente di questo Fedelissimo Publico, si dismettesse la Dispensa del Regio palazzo, ordinando al detto Sig. Eletto, che con publico Banno emanato l' havesse partecipato à questo publico, qual Banno di S. E. è del tenor seguente. *Foris*. Al Dottor Lucas Puoto Eletto del Fedelissimo Pueblo guarde Dios. *Intus vero*. D. Iorge Adamo Conte de Martinitz Cavallero del Toyson del Oro, del Conseyo de Estado de Su Magestad Cesarea, su Plenipòtentiario, con facultad, y honores de Virry de este Reyno. Siendo mi mayor Ciudado en el Govierno de este Reyno oibiar à las desordenes è inconvenientes, que redundan en grave danno delos Cuidadanos de esta Fidelissima Cuidad, y del bien publico, y reconociendo, que uno delos mayores, es el haverse introducido la Dispensa en este Real Palacio, que trae consigo un gravamen à todos los que venden, ò introducen, cosas comestibles, por que, ò, se pretendia cantidad muy sobrada de que no necesitava el Real Palazio, solamiente à fin de revenderla à mas subido precio, del que la formavan, ò si querian redimirse de esta besazion, eran obligados à pagar en dinero al que tenia la Dispensa candidades considerables, y esto se estendia à todo genere de Comestible. Y conviniendo quitar de reiz abusos tan grandes de que se seguia la opresion de tanto numero de gente, que vive con su travajo, y tambien el danno à la abundancia de esta Fi-

Fidelissima Ciudad. He resuelto supprimir totalmente la referida Dispensa. Por tanto pongo en noticia del Eletto de este Fedelissimo Pueblo, y de todos los sugetos interesados à la manutencion de dicha Dispensa, que en lo venidero nombrare un Comprador, para mi casa à fin de que vaya à las Publicas Plazas à comprar, lo que en ella se necesitare, y lo pague al precio que executare quales quiera persona privada, con calidad, que deva yo gozar en todos los generos las franquizias, que lisitimamiente à dicha Dispensa pertenezen, entendiendose solamiente de lo que comprare para mi servicio; Y en virtud del presente orden le encargo, lo signifique à esta Fedelissima Ciudad, con Publico Bando, à fin que teniendolo entendido se relieve de qualesquier exacion, y exencion, que devaso de quales quier pretexto, ò titolo de despensa pretendieren algunos sugetos, pues à los mismos seles tratarà de haver contravenido, y executado atentado contra mi miente, y se les darà el castigo que les correspondiere à su inobediencia. *Dada en Napoles à 13. de Agosto 1707. Martinitz.* E datosi di tutto parte à detta Ill. Deputazione, si è concluso, che detto Sig. Eletto ordini, e facci il sudetto Banno, e lo facci publicare in tutti li luoghi soliti, e consueti. *D. Giuseppe Maria Caracciolo Duca di Monte Sardo Dep. Mario Loffredo Principe di Cardito Eletto. D. Bartolomeo de Majo Eletto. Antonio Pignatello. Giuseppe de Gennaro. Domenico de Liguoro di Giuseppe Eletto, e Dep. D. Cesare Sanfelice Eletto. Duca di Erce Eletto, e Dep. Nicola Rosso Dep. Tomaso Carrafa Dep. Duca di Carienaro Dep. Dott. Luca Puoto. Dott. Alberino Giordano. Dott. Aniello Mascolo. Dott. Giuseppe Antonio Celeste.* In esecuzione di che habbiamo fatto il presente, con il quale portiamo alla notizia di tutti il sopradetto ordine di risoluzione di S. E., acciò ne resti ogn'uno inteso, e non ardischi persona veruna controvenirvi sotto le pene in quel contenute. *Napoli li 18. Agosto 1707. Dottor Luca Puoto Eletto.* **Pubblicato à dì 19. Agosto 1707.**

Die 13. Aug. 1707. Martinitz.

Die 18. Aug. 1707. Dottor Luca Puoto Eletto.

DE

DE DVELLO

TIT. LXVI

PRAMMATICA PRIMA.

Provocantes ad duellum capitali poena plectuntur, et provocati non accedentes, nullo notantur dedecore. Vide prag. 2. 3. 4.

NOvis occurrentibus morbis nova convenit antidota adhiberi. Cum igitur in tantum (instigante diabolico spiritu) temeritas, malignitas hominum creverit, et in tantum furoris pervenerit audacia, ut spreto mortis timore spretisque etiam Justitiae Divinae, et humanae aculeis, et quod gravius est, etiam pro minimis causis ad duellum se ipsos provocare audent, et non servatis aliis, quae inter milites, et nobiles ab antiquo solita erant servari in duellis conficiendis super electione armorum, et impetratione territorii a dominis temporibus, in quo secure inter eos confligere, et pugnam exercere possent, aut per se ipsos, aut per nuncios provocant alios ad certamen, et plerumque eadem die, vel sequenti conficiendum, et ut plurimum sine armis defensivis, et quod durius est, sine vestibus more belluarum, ut in primis ictibus occumbere, aut vincere possint, aut simul ambo cadere; et considerantes, quod, si tanto facinori celeri remedio non provideretur, et tam pestifero morbo mordaci medicina non occurreretur, in immensum tanta haec furoris audacia cresceret; Per hanc igitur nostram Pragmaticam sanctionem, *Statuimus, et ordinamus, quod nemo deinceps audeat alium ad certamen, vel duellum provocare per se, vel alium, ad locum per provocantes assignatum in eundem diem, vel sequentem, vel ulteriorem, cum armis, vel sine armis defensivis; et qui taliter provocare ausus fuerit, ipso facto (etiamsi nullum certamen sequeretur) ipsoque jure poenam mortis naturalis incurrat, et si per Curiam non capiatur, citatus domi, si infra tres dies non comparuerit personaliter, ipso jure sit forjudicatus, et pro forjudicato debeat publicari; Provocatus vero jure, et comparere non audeat, et ex hoc in nullum incurrat dedecus, sed potius laudem consequatur. Et si comparuerit, et pugnaverit, teneatur de vulneribus receptis, et illatis; et si mors sequuta fuerit provocantis, etiam ipse provocatus poenam mortis incurrat. Assistentes similibus pugnis, et duellis, et nuntii ad tale certamen provocantes, tam ex parte provocantis ad duellum, quam etiam provocati, in similem, et eandem poenam incurrant, in quam incurrunt eorum principales. Provocantes vero, et provocatos ad duellum servatis inter eos servandis, tam super electione armorum, quam etiam impetratione territorii, et loci a dominis temporalibus: Et etiam illos, qui in rixa, aut contentione verborum calore iracundiae moti praesentialiter provocarent ad duellum, poenas legales, et a jure statutas, incurrere statuimus, et ordinamus; et secus non agatur, sub ira Regiae indignationis, et poenis supradictis.* Datum in Civitate Puteolorum, die 2. Januar. 1540. Don Pedro de Toledo. Vidit de Colle Reg. et Vice-Protonotarius. Vidit Ciccus Loffredus Reg. Dom. Vicerex, etc. mandavit mihi Bernardo Martirano.

Poena mortis corrigitur per prag. 2. 3. 4.

Citatus, non se exhibens infra tres dies ipso jure sit forjudicatus. Corrigitur per prag. 2. 3. 4.

Assistentes. Corrigitur per prag. 2. 3. 4.

Nuncii. Corrigitur per prag. 2. 3. 4.

Poena irae, indign. et mortis.

Die 2. Januar. 1540. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA II.

Prag. 1. Provocantes ad duellum, et mediatores, prima vice puniantur poen. releg. per quinquenn. et pecuniaria duc. bis mille, provocati vero acceptantes puniatur alterutra tantum arbit. Proregis. Secunda vero vice uterque puniatur poen. ultimi supplicii in praecedenti prag. contenta. Vid. prag. 3.4.

SE bene per Prammatica edita per l'Ill. Don Pietro di Toledo, sotto il dì 2. di Gennajo del 1540. essendo Vicerè di questo Regno, sta imposta pena di morte naturale a quelli, che o per se, o per interposta persona, o per ambasciate, o per biglietti disfidassero altri a singolar duello, imponendo anche a quelli, che portassero dette ambasciate, o fossero assistenti in detti duelli, l'istessa pena, che a' loro principali; essendo Noi giunti al governo di questo Regno, abbiamo ritrovato, detta Prammatica non istare in osservanza, e che giornalmente in questa Città, e Regno sogliono diversi, instigati da spirito diabolico, sprezzando temerariamente la vita, e l'Anima, disfidare o per se, o per interposta persona, o per ambasciate, o biglietti, altri a singolar duello, e che da ciò sono succeduti inconvenienti gravissimi; al che volendo rimediare, come conviene, per servizio di nostro Signore DIO, e di S. Maestà, e per beneficio pubblico: essendosi di ciò trattato nel Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto, con voto, e parere del detto Regio Consiglio, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che, dal dì della pubblicazione di essa in avanti, niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca nè per se, nè per interposta persona; per ambasciate, nè per biglietti chiamar niuno a singolar duello, o in compagnia d'altri, nè a luogo destinato, nè ad altra parte, o con giorno determinato, sotto pena a' disfidanti di cinque anni di relegazione, e di ducati „ due mila, da applicarsi al Regio „ Fisco, incorrendo dette pene *ipso facto*, seguita la disfida, o mandata l'ambasciata, o biglietto di essa, ancorchè non ne seguisse il battimento; nelle quali pene vogliamo, che incorrano similmente quelli, che porteranno dette ambasciate, o biglietti, o saranno compagni, assistenti, o padrini nel battimento; Ed a rispetto del disfidato, vogliamo, e per la presente Prammatica dichiariamo, che, stante la presente proibizione, non sia obbligato di uscire alla disfida, e che questo non se gli possa attribuire a mancamento alcuno, nè a poco valore, ed uscendo incorra in una delle dette due pene di relegazione, o pecuniaria a nostro arbitrio riservata. E vogliamo, ed ordiniamo ancora, che quelli, che contravverranno la seconda volta alla presente Prammatica in alcuni di detti casi, così quelli, che portassero dette ambasciate, o biglietti, come i disfidanti, o disfidati, compagni, assistenti, o padrini, incorrano, e s'intendano incorsi nelle pene, contenute in detta Prammatica dell'Illustre Don Pietro di Toledo, quale in caso di detta seconda contravvenzione vogliamo, che si esegua irremisibilmeute contra de' trasgressori giusta la sua serie, contenenza, e tenore". Ed acciocchè della presente Prammatica non si possa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi per questa Fedelissima Città, e per lo presente Regno, e si affigga il traslato di essa *in valvis* de' Regj Tribunali di questa detta Città. *Datum Neapoli die 3. Decembris 1631. El Conde de Monterey. Vid. Tap. Reg. Vid. Enriq. Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rov. Reg. Barilius Secretarius.*

Poen. relegat. per quinquen. et centussium duorum mille poen. relegat. et pecuniaria arbit.

Die 3. Dec. 1631. El Conde de Monterey.

PRAM-

PRAMMATICA III.

Circa Duellum ordinationes plures fiunt, vide prag. seq. et corrigitur in partem prag. 1. 2.

VEdendosi con la continua esperienza passate al segno d' intollerabili eccessi le disfide, che non sono state sufficienti per impedirle, le Prammatiche, che si sono emanate contra quelli, che le commettono, e che ogni giorno si sono fatti più detestabili, per aversi introdotti abusi sì riprovati per ogni ragione; poichè, non contentandosi di dimandar ciascheduno la soddisfazione dell' aggravio ricevuto, introducono Compagni, che senz' altra causa, che quella d'esser chiamati, entrano nel duello, con che si turba la pubblica quiete: impegnandosi Famiglie intere in qualsivoglia disfida, ancorchè sia di leggierissima causa. E convenendo applicar rimedio a sì grave danno; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che nessuna „ persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca „ per se, o per interposta persona, „ per ambasciate, biglietti, o qualsivoglia altro modo, disfidare persona alcuna, chiamandola a singolar Duello, sotto pena di cinque „ anni di relegazione, e di ducati „ due mila, per la prima volta, che „ contravverranno, e per la seconda, „ di dieci anni di relegazione, e di „ ducati quattro mila, applicandi al „ Regio Fisco, con comminazione „ ancora di pena di morte naturale, „ in caso di rottura della relegazione nelle quali pene incorrano *ipso facto*, seguita la disfida, o mandata l' ambasciata, o biglietto, ancorchè non seguisse il battimento;

Ead. poena contra legatos, assistentes, Patrinos, et consultores.

„ E nelle medesime pene, così della „ prima, come della seconda contravvenzione alla presente Prammatica, vogliamo, che incorrano „ quelli, che porteranno l' ambasciate, o biglietti della disfida, o saranno Assistenti, Padrini, o Consultori, o in qualsivoglia maniera „ tenessero parte nel Duello, ajutando con fatti, o con parole a'Principali, o suoi compagni; contra „ de' quali, e ciascheduno de' contenuti in questa Prammatica, ordiniamo, che si debbano eseguire le „ dette pene *in solidum*, e che non „ si possano comporre, nè rimettere, „ senza espressa licenza nostra *in scriptis*; Ed a rispetto del Disfidato, dichiariamo per la presente „ Prammatica, che stante la presente proibizione, non sia obbligato „ ad uscire alla disfida, e che il „ non uscire, non se gli possa attribuire a mancamento alcuno; ed „ in caso che uscisse, o ammettesse „ la disfida, vogliamo, che incorra „ nella pena di relegazione, o della „ pecuniaria a nostro arbitrio, nella „ forma, e nella maniera, che sta „ disposto nella presente Prammatica, nella prima, e seconda contravvenzione ". Ed in quanto alle disfide, nelle quali s' introducono compagni, quali, senz' aver ricevuto aggravio, escono a Duello, o perchè sono chiamati, o perchè s' offeriscono volontariamente; essendo questo modo di disfide il più pernicioso, e di tanti gravi inconvenienti, come si esperimenta: ci è paruto castigarlo con maggior rigore, per il che „ Stabiliamo, ed ordiniamo, che in „ tutte le disfide, nelle quali combatteranno i compagni, tanto i „ principali provocanti, come i compagni, Padrini, Assistenti, Consultori, e quelli, che porteranno l'am-

Ead. poen. contra provocatum acceptantem.

„ l'ambasciate, o i biglietti, e quelli „ di più, che in alcun modo fomentassero con fatti, o con parole il „ Duello, incorrano la prima volta „ nella pena di dieci anni di relegazione con comminazione di morte, e di quattro mila ducati per „ ciascheduno, e nella pena dell'Infamia: e che in niun tempo possano essere ammessi ad Officio, o „ Dignità alcuna, ed essendo Nobili di Piazza, restino privati in „ quella di voce attiva, e passiva, „ e per la seconda volta, che contravvenissero alla presente Prammatica, incorrano tutti nella pena „ di morte naturale ".

Poen. releget. per decennium, et duc. 4000. infamiae, et non admissionis ad officia, pro 2. vice poen. mortis naturalis.

E perchè il maggior impedimento, che si riconosce per procedere al gastigo de' contravvegnenti, è quello della difficoltà, che s'incontra nelle prove bastanti, per mettere in esecuzione le pene contenute in dette Regie Prammatiche, mentre al medesimo tempo, che consta tutto il fatto, come notorio, pure volendosi ridurre a verificazione giudiziaria, non si possono avere le prove necessarie, per commettersi detti Duelli in luoghi solitarj, dove non si possono avere facilmente testimonj *de visu*, nè altre prove; che perciò volendo provvedere anche a questo „ Ordiniamo, che per prove sufficienti a condannar gl'Inquisiti ne' „ casi predetti, bastino, e sieno sufficienti prove, non solo i testimonj singolari *de visu*, dal detto de' „ quali può successivamente raccogliersi la serie del fatto, benchè „ depongano di diversi atti dell'istesso, ma che basti la deposizione di più testimonj in numero opportuno, che depongano di pubblica voce, e fama, di modo che „ colle loro deposizioni, oltra gli „ altri indizj, e presunzioni, che insorgeranno dall'istesso, possano dichiararsi incorsi nelle dette pene, „ senz'esservi di bisogno della pienezza delle prove, che regolarmente si ricercano nelle cause criminali, il che s'intenda a rispetto delle pene di relegazione, e „ pecuniaria *tantum*, restando in disposizione di legge, e di ragione „ il caso, quando avrà luogo la pena di morte naturale, in conformità del disposto per la presente „ Prammatica.

Privilegium in probatione delicti.

Per tanto Ordiniamo, e comandiamo alla Gran Corte della Vicaria, e a tutti gli altri Officiali, e Tribunali, a chi spetta, così di questa Fedelissima Città, come del presente Regno, che debbano invigilare con particolare attenzione, e per l'osservanza di questa, e delle Prammatiche antecedenti, ed alla esecuzione delle pene predette contra de' trasgressori irremisibilmente, senza eccezione di persona alcuna. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e niuno possa allegare causa d'ignoranza; vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neap. die 9. mensis Maii 1662. El Conde de Penaranda. Vidit Galeota Reg. Vidit Musettula Reg. Vid. Ulloa Reg. Vid. Navarra Reg. Donatus Coppula Secretarius.*

Die 9 Maji 1662. El Conde de Peñaranda.

PRAMMATICA IV.

Declarantur plura capita circa prag. sup. eod.

PEr quanto sopra l'intelligenza della Regia Prammatica delle disfide, ultimamente a' 9. di Maggio del corrente anno 1662. ci è stato per parte del Magnifico Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vicaria, Antonio di Gaeta presentato il presente memoriale.

Eccellentissimo Signore. L'Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vi-

Vicaria, supplicando dice a V. E. come, avendo riconosciuta la Prammatica delle Disfide, ultimamente emanata per ordine di V. E. sotto i *9.* di Maggio *1662.* ha considerato, che nell' interpretazione d'essa potrebbero nascere molte dispute; Per tanto, per togliere tutte le controversie, e chiudere affatto a' delinquenti la strada di poter impedire, o ritardare almeno il condegno gastigo, supplica V. E. dichiarare gl' infrascritti Punti.

Primo, che quel che sta disposto in detta ultima Prammatica, nel secondo caso, che riguarda le disfide, nelle quali combattono i Compagni, o perchè sono chiamati, o perchè s' offeriscono volontariamente, s' intenda ancora, quando usciranno altri al Duello per causa de' principali, senza che i medesimi Principali escano: perchè si potrebbe fraudare la legge, e non uscire i Principali, o con uscire per Padrini, Compagni, o Assistenti.

Secondo, che le pene imposte dalla detta Prammatica a quello che s'inquire due volte di Duello, s' intendano, tanto se la prima volta fosse uno uscito, come Principale, e la seconda, come Padrino, Assistente, o Compagno, *et e contra*, quanto se tutte due volte fosse uscito come Principale, o come Padrino, Assistente, o Compagno.

Terzo, che in caso della seconda contravvenzione, che avrà luogo la pena di morte, quella s' esegua contra de' trasgressori, conforme sta disposto per la Prammatica *prima de Duello*, dell' Illustre Don Pietro di Toledo, e confermato per l' Illustre Conte di Monterey nella Prammatica *seconda de Duello*.

E volendo Noi dichiarare i dubbj, che per parte di detto Avvocato Fiscale sono stati rappresentati, e quelli, che possono occorrere nell' intelligenza di detta Regia Prammatica: ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, rinnovarla, e pubblicarla nella forma seguente; Per la quale „ Stabiliamo, ordinia„ mo, e comandiamo, che niuna per„ sona, di qualsivoglia stato, grado, „ o condizione si sia, ardisca per se, „ o per interposta persona, per am„ basciate, biglietti, o in qualsivo„ glia altro modo, disfidare persona „ alcuna, chiamandola a singolar Duel„ lo, o in compagnia d' altri, sotto „ pena di cinque anni di relegazione, „ e di ducati due mila, applicandi „ al Regio Fisco: nelle quali pene „ incorrano *ipso facto*, seguita la dis„ fida, o mandata l' ambasciata, o „ biglietto, ancorchè non seguisse il „ Battimento: e nelle medesime pe„ ne, vogliamo, che incorrano quel„ li, che porteranno l' ambasciate, o „ biglietti della disfida, o saranno „ Assistenti, Padrini, o Consultori, „ o in qualsivoglia altra maniera te„ nessero parte nel Duello, ajutando „ con fatti, o con parole a' Princi„ pali, o loro Compagni; contra „ de' quali, e ciascheduno de' conte„ nuti in questa Prammatica, ordi„ niamo, che si debbano eseguire le „ dette pene *in solidum*, e che non „ si possano comporre, nè rimettere, „ senza espressa nostra licenza *in* „ *scriptis*.

„ Ed a rispetto del Disfidato, di„ chiariamo, che, stante la presente „ proibizione, non sia obbligato ad „ uscire alla disfida, e che il non „ uscire, non se gli possa attribuire „ a mancamento alcuno; ed in caso, „ che uscisse, o ammettesse la disfi„ da, vogliamo, che incorra nella pe„ na di relegazione, o della pecu-

„ nia-

„ niaria a nostro arbitrio.

Ed in quanto alle disfide, nelle quali s' introducono Compagni, quali, senz' aver ricevuto aggravio, escono a Duello, o perchè sono chiamati, o perchè si offeriscono volontariamente: essendo questo modo di disfida il più pernicioso alla quiete pubblica; ci è paruto castigarlo con maggior severità; Per il che „ Stabiliamo, ed ordiniamo, che in tutte le disfide, „ nelle quali combatteranno i Compagni, tanto i Principali provocanti, e provocati, e quelli, che usciranno per li Principali, ancorchè „ gl' istessi Principali, non escano „ alla disfida, come i Compagni, „ Padrini, Assistenti, Consultori, e „ quelli, che porteranno ambasciate, „ o biglietti, e quelli di più, che „ in alcun modo fomentassero con „ fatti, o con parole il Duello, incorrano nella pena di dieci anni „ di relegazione, e di due mila ducati per ciascheduno, applicandi al „ Regio Fisco.

„ E vogliamo, ed ordiniamo, che „ quelli, che contravverranno la seconda volta alla presente Prammatica, in alcuno de' detti casi, in „ essa compresi, incorrano, e s' intendano incorsi nelle pene, contenute nella Prammatica prima *de* „ *Duello* dell' Illustre D. Pietro di „ Toledo, quale in caso di seconda „ contravvenzione alla presente Prammatica, vogliamo, che si esegua „ irremisibilmente contra i trasgressori giusta la sua serie, contenenza, e tenore, come anche si dispone, ed ordina per la Prammatica „ seconda *de Duello* dell' Illustre Conte de Monterey, le quali in questo caso di seconda contravvenzione le lasciamo nella loro forza, e „ valore: Rivocando tutte le altre „ Prammatiche, che si fossero fatte „ sopra questo, in quanto non sieno „ conformi colla presente Prammatica. Dichiarando ancora, che nelle „ pene imposte nella presente Prammatica, contra quelli, che contravverranno la seconda volta, incorrano, e s' intendano compresi tutti „ quelli, che s' inquirono due volte „ di Duello, ancorchè la prima volta fossero usciti, come Principali, „ e la seconda, come Padrini, Assistenti, o Compagni, *et e contra*, o „ che le due volte fossero usciti, come Principali, o come Padrini, „ Assistenti, o Compagni ". Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegar causa d' ignoranza: Ordiniamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neap. die* 18. *mensis Decemb.* 1662. *El Conde de Peñaranda. Vid. Galeota Reg. Vidit Muscettula Reg. Vid. Ulloa Reg. Vidit Navarra Reg. Joseph Crivella Reg. à mand. Scriba.*

Die 18. Dec. 1662. El Conde de Peñaranda.

DE

(+) DE ECCLESIASTICIS PERSONIS,

ET DE DISCIPLINA ECCLESIASTICA

T I T. LXVII

PRAMMATICA PRIMA.

Personae Ecclesiasticae, et exemptae a Regia jurisdictione non possunt promoveri ad administrandum officia in Regno.

PEr legge, tanto divina, quanto umana, si è provveduto, ed ordinato, che ciascuno sia obligato dar conto di sua amministrazione, ed ancora, che sia punito, e castigato di tutti gli errori, ed eccessi, che nelle amministrazioni ad esso commesse si facessero; dal che nasce, che peso è de'Principi, e di quelli, che in loro luogo governano, di mirare, ed avvertire, che non solo le persone, che a tali amministrazioni si propongono, sieno abili, sufficienti, e di confidenza; ma ancora, che gli effetti predetti sieno sottoposti al dovuto della giustizia, ed alla loro giurisdizione. E considerando, che commettendosi l'officio di amministrazione di giustizia, ovvero di amministrazione di cose pubbliche temporali (non ispettanti a Chiese) a persone Ecclesiastiche, o Religiose, non soggette alla giurisdizione di Ministri, ed Officiali laici, risulterebbe, che non potrebbero esser costretti a dar conto, e ragione delle cose predette avanti a' Regj Officiali, e Ministri, nè tampoco da essi esser castigati, e puniti degli eccessi, e delitti, che forse commettessero; ed è molto inconveniente, in disservizio di DIO, e di Sua Maestà, del bene Pubblico, e della buona amministrazione della giustizia, che simili persone s'intromettano, come laici in cose laiche, e profane: e che alle volte a quelle anelino, ed aspirino, e poi nel dar conto, e ragione di se stessi, vogliano valersi del privilegio del foro, del quale pretendono doversi tener conto, e ragioni: Per tanto volendo ovviare a tanto inconveniente, conformandoci ancora con altri ordini, e disposizioni fatte nel presente Regno, in virtù del presente Bando, *omni tempore valituro*, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordiniamo, e comandiamo, che, „ da qua in avanti, non si possa „ amministrare nel presente Regno „ Officio di giustizia, tanto in Ter- „ re demaniali, quanto in Terre di „ Baroni, per persone Ecclesiastiche, „ Religiose, e non soggette alla Re- „ gia giurisdizione, *etiam* se fossero „ Cavalieri dell'abito di San Gio- „ vanni Gerosolimitano, e similmen- „ te ordiniamo, e comandiamo, che „ tanto questa Magnifica, e Fedelis- „ sima Città di Napoli, quanto tut- „ te le altre Città, Terre, e Luo- „ ghi demaniali, e di Baroni di que- „ sto predetto Regno, in cose tem- „ porali non dipendenti da cose Ec- „ clesiastiche, non possano, nè deb- „ bano eleggere, nominare, o depu- „ tare nelle concernenti l'amministra- „ zione del pubblico di essa Città, „ Terre, Luoghi, e Piazze, perso- „ na alcuna della qualità, *ut supra* „ contenuta, ed espressa; acciocchè „ vedendo le persone eleggende, che „ sono obbligate a dar conto di lo- „ ro,

„ ro, e sottoposte al gastigo Regio „ per li falli loro, stiano con quella „ avvertenza, che si conviene, ed „ a far quello, che si dee in bene„ ficio del pubblico di esse Città, „ Terre, Luoghi, e Piazze; ordi„ nando ancora a tutt'i Baroni del „ Regno, che per quanto ad essi spet„ ta non debbano fare elezione di „ simili persone nell' amministrazio„ ne della giustizia nelle Città, Ter„ re, e Casali, sotto pena di ducati „ diecemila, da esigersi da'contravve„ gnenti, oltra altra pena, *etiam* corpo„ rale a nostro arbitrio riservata, se„ condo la qualità del caso, e della „ persona, ed oltra l' annullazione, ed „ invalidazione di tutte le cose, le „ quali contra la forma del presente „ nostro Bando si facessero": Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che debbano procedere alla esecuzione delle pene, *ut supra*, dichiarate contra de' contravvegnenti irremisibilmente, senza eccezione di persona alcuna. *Dat. Neap. die 28. Junii 1571. Antonius Cardinalis de Granvela. Vid. Revert. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Lobera Prosecret. In Bannorum primo.*

Die 28. Junii 1571. Cardinal Granvela.

LETTERA REGIA,

o sia

(*) PRAMMATICA II.

Selectiora hic edimus ad disciplinam Ecclesiasticam pertinentia, nulla quidem scientifica methodo digesta, sed eodem chronologico ordine locata, prout perpetuo in Collectione Pragmaticarum servatum. Alia leguntur peculiaribus titulis. Omnes autem fori contentiones de Sacerdotii, et Imperii limitibus vel apud Chioccarellum, vel apud Gatta videbis.

CARLO III. Leges oeconomicae publico bono editae Ecclesiasticos etiam obligant.

Illustrissimo Signore Padrone mio Osservandissimo. Il Governadore di Corato mi ha rappresentato che, stante la scarsezza della raccolta seguita nel prossimo passato anno di vittovaglie in detta Terra, stimò il supplicante, precedente istanza del Sindaco, emanar bando, col quale si proibiva la estrazione di dette vittovaglie da detta Terra, sotto pena della perdita della roba, che si estraesse, e degli animali, che l' asportassero. Dopo la pubblicazione di quel bando, essendosi ritrovati Natale e Nunzio N. . . . , che in controvvenzione di detti bandi estraevano quattordici somari, e due cavalli, carichi di grano, furono i medesimi arrestati; e dovendosi procedere alla vendita di detti animali e grano, sia uscito di mezzo il Cherico Michele Cotignano asserendo che il detto grano era suo, e che come Cherico non sia tenuto alla osservanza di detto bando, e perciò debba restituirsegli il grano e gli animali; per la restituzione de' quali se n'è ricorso in codesta Curia Arcivescovile, per far sostenere la detta sua pretensione con ordine di scomunica, ed ha supplicato di opportuno rimedio. Ho stimato bene insinuare a V. S. Illustrissima, come fo con questa, che la sua Curia non dee nè può sostenere la pretensione di detto Cherico, come ingiusta ed irragionevole. Imperciocchè lo esser Cherico non lo disobbliga dalla osservanza di detto bando; mentre le leggi, che riguardano il buon governo, ed il bene pubblico, *ex vi directiva* obbligano anche gli Ecclesiastici, che compongono colli Laici un sol Comune: oltre che abborrisce dalla bontà cristiana, non che dal zelo dell' Ordine della Chiesa, approfittarsi delle comuni miserie de' Cittadini. Che perciò si compiacerà V. S. Illustrissima ordinare alla sua Curia che si astenga da dar passi, con rivocare quelli già dati per sostenere la pretensione di detto Cherico; siccome mi comprometto dal sommo zelo e giustizia di V.S. Illustrissima: nel mentre, attendendone il riscontro, resto baciandole le mani. *Di V. S. Illustrissima. Napoli 11. Novembre 1719. Divotissimo ed obbligatissimo servitore Gaetano Argento. Illustrissimo Monsignor Arcivescovo di Trani.*

Die 11. Nov. 1719.

PRAM-

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA III.

CARLO III. Cessat privilegium fori in causis feudalibus.

CON el adjunto memorial, y papeles, que le acompanan, representa al Rey D. Donato de Mari Baron de Aquarola que, haviendo pretendido hazer declarar por su Corte debueltos à la Camara Baronal los tres cuerpos de selvas rediticios, que han vendido el Paroco de dicha Tierra, y otros tres sugetos, sin licencia por escripto del Baron, ni pagar la quarta parte del precio, se le ha impedido con motivo de que el referido Paroco ha hecho fixar en los albores de las expresadas selvas un monitorio expedido por la Curia Arçobispal de Salerno en su perjuycio, y de la Real Jurisdicion. Su Magestad me ha mandado diga à V. S., y à la Audiencia insinuen al Arçobispo de Salerno, que en las causas feudales, assi en lo petitorio, como en lo posesorio, nò puede ingerirse la Curia Ecclesiastica, por pertenecer al Fuero Laigal el privativo conocimiento de las mismas por disposiciones civiles, y canonigas; y que, siendo la causa de que se trata, feuldal, nò podia ingerirse su Curia. Por lo que deberà revocar y anular dicho monitorio, para nò dar motivo en caso contrario à embarazos jurisdicionales; y de lo, que resultarà, dè cuenta V. S. con la Audiencia, à fin de disponerse lo demas, que convenga, en caso, que lo Arcobispo nò quiera uniformarse à esta real insinuacion. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. Napoles à 12. de Setiembre 1737. Don Gaetano-Maria Brancone. Senor Preside, y Audiencia de Salerno.

Die 12. Sept. 1737.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IV.

CARLO III. Synodi sine Regis revisione, et jussu publicari non possunt.

EL Governador de Monopoli con la adjunta carta representa los desordines e inconvenientes, que pueden succeder en aquella Ciudad, con motivo que aquel Obispo quiere publicar el nuevo Synodo, que se supone ser muy perjudicial à la Real Jurisdicion, y al Publico, sin embargo de nò haver obtenido el real permiso, ni los oficios, que le passò el dicho Governador, para que suspendiese de executarlo hasta que se reconociese. Y el Rey, en incligencia de todo, me ha mandado remisirla à V. S., y encargarle que, siendo cierto lo, que en ella se expone, dè en primer lugar las providencias, que juzgarà convenientes para evitar las desordenes, que pudiesen por la citada causa acabècer. Y que V. S. haga entender en el real nombre de Su Magestad al referido Obispo que, antes de publicar el Synodo, lo haga passar à las reales manos de Su Magestad, a fin que, nò conteniendo cosa, que ofenda à la Real Jurisdicion, pueda dar las ordenes para la observancia del mismo, y assi evitarse los embarazos, que de lo contrario podrian resultar: nò siendo cosa nueva que los Obispos y Arcobispos, aun siendo Cardenales, hayan embiado sus Synodos, y tambien Concilios Metropolitanos, à los Virreyes, para el efecto expresado. Advirtiendole V. S. al mismo tiempo que nò dexe de abstenerse entretanto de dar algun paso por esta causa contra el Governador, Officiales, Magistrado, Publico, ò otra qualquiera persona, que se haya opuesto à dicha publicacion, hasta que Su Magestad bien informado del ocurrido nò haya tomado la debida resolucion. Dios guarde à V.S. muchos anos, como desseo. Napoles 8. Febrero 1738. Don Gaetano-Maria Brancone. Senor Preside de Trani.

Die 8. Febr. 1738.

LETTERA REGIA,

o sia

(*) PRAMMATICA V.

CARLO III. Interdicitur Episcopis testamentum ad pias causas supponere.

I*Llustrissimo e Reverendissimo Signore Padrone Osservandissimo*. Essendosi degnata la Maestà del Re Nostro Signore, che DIO guardi, con biglietto di Segreteria di Stato toccante lo Ecclesiastico, in data de' 4. del corrente, prevenirmi di essere giunto alla sua regal notizia che, per la morte repentina di Giambattista Latillo di cotesta Città, V. S. Illustrissima, con il consenso del Parroco D. Filippo Germano, e degli eredi, abbia fatto il testamento dell'anima *ad pias causas*, assegnando ducati 22. per suffragio; e che, essendo un tal passo di gran pregiudizio della sua Regal Giuridizione, atteso non è permesso dalla legge che una persona faccia il testamento per l'altra, dovendo dipendere unicamente dalla volontà del testatore il disporre de' suoi beni. Perciò fin da che un tale abuso ne' secoli passati si tentò di introdursi in questo Regno, fu dal Regio Governo collo uso delle più forti economiche provvidenze resistito, e fattolo abolire nel suo principio, dimodochè gli stessi Ecclesiastici e la Corte di Roma, conoscendone la insussistenza, ne abolirono lo uso e la pratica: tanto maggiormente che in alcuni casi potrebbe essere anche dannoso al Regio Erario, qualora in diffetto di eredi in grado successibile, appartenesse la eredità del defunto alla Regia Corte. Comandandomi la Maestà Sua di voler insinuare a V. S. Illustrissima, siccome fo con questa, di astenersi da un tal abuso, acciò non abbia motivo la Regale Giuridizione di far uso de' rimedi economici; attendendone i riscontri per passarli alla regal notizia, resto raffermandomi. *Napoli* 17. *Settembre* 1738. *Affezionatissimo servitore obbligatissimo Orazio Rocca. Illustrissimo Monsignor Vescovo di Bitonto*.

Die 17. Sept. 1738.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VI.

CARLO III. Ecclesiae, Monasteria et regulares instituti neque de novo fundentur, neque admittantur sine regio adsensu.

*Q*Ueriendo el Rey que exactamente y puntualmente se execute lo, que tenia ordenado al Antecesor de U. S., con despacho de* 19. *Abril proximo pasado, sobre la dependencia de la ereccion de nuevas Yglesias, y Conventos, y Religiones, en este Reyno. Me ha mandado repetir à U. S. la citada orden, para que con efecto, en cumplimiento de ella, valiendose de la oportunidad de las salidas de los Ministros de esta Audiencia, haga comunicar aboz y segretamente à los Governadores y Sindacos de los Lugares de esta Provincia que no permitan en lo vendidero fundaciones de nuevas Yglesias, y introducion de nuevas Religiones, sin que hayan obtenido preventivamente el real permiso. Anadiendo tambien à boz, y segretamente, à los dichos Governadores, los quales estan obligados participarlo à boz à sus subcessores, que deviendose por ellos proceder à la expedicion del preambolo de alguna heredad dexada por nueva fundacion de Monasterios, Yglesias, Colegios, ò otro qualquier Lugar Ecclesiastico, ò à la interposicion de algun decreto à favor de las mismas fundaciones, à titulo de legado, donacion, ò de qualquier otro auto, assi entre vivos, como de ultima voluntad, en cada uno de estos casos deban sobre seder*

der de interponer semejantes preambulos; y insinuar à las partes, que hizieren instancias, que recuren à Su Magestad para su real beneplacido y asienso à las citadas nuevas fundaciones, afin que en virtud de el puedan despues las Cortes Regias y Baronales sobre dichas instancias dar las ordenes convenientes de justicia; y que quanto en ellas serà de lucido tocantes à las mencionadas nuevas fundaciones, deban luego dar el aviso à esta Audiencia, para representarlo esta à Su Magestad. Todo lo qual dispondrà y invigilerà U. S. se observe y cumpla interamente, sin ruydo, ni extrepido, antes bien con prudencia, y quietud, afin de evitar qualquier desorden. Dios guarde à U. S. muchos anos, como desseo. Napoles à 23. de Julio de 1740. D. Gaetano-Maria Brancone. Senor D. Nicolas Brancia.

Die 23. Julii 1740.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VII.

CARLO III. Episcopi eligant concionatores, quibus honorarium solvunt. Si solutio ab Universitatibus fit, ipsae ternos nominant, e quibus unum Episcopus seligit. Actio ad honorarium petendum apud Judices laicos experienda. Pacta conventa inter Episcopos et Universitates firma sint, et apud Delegatum R. I. disceptandum.

E*Nterado el Rey de lo, que la Camara de Santa Clara ha propuesto, en consulta de* 17. *Setiembre de este ano, acerca de las controversias, de quienes deven elegirse, y satisfazerse las limosnas de los Predicadores, si los Arçobispos y Obispos del Reyno, ò yà las Universidades, predicando en vista del memorial formado y firmado de algunos de dichos Prelados; ha resuelto que, siempre y quando los Arçobispos y Obispos del Reyno quieren los mismos satisfazer las limosnas à los Predicadores, la facultad de elegirlos sea de ellos; però quando hayan de pagar tales limosnas las Universidades, sea de las mismas la facultad por todo el mes de Noviembre de cada ano nombrar al Obispo tres Sugetos por Predicadores, afin que el Prelado pueda elegir el, que estimerà mas abil e idonio. Y en el caso, que el Obispo conoscerà que todos tres Sugetos nombrados nò sean aptos e idoneos, la Universidad deverà presentar al Obispo la segunda terna de nuevos Sugetos, de los quales pueda el Prelado elegirne uno, y à este deverà despues satisfazer la Universidad la solita limosna; para cuyo pagamento en el caso de costrenirse las Universidades, se hagan los recursos ante les Juezes Legos, sin que los Obispos puedan en ninguna forma ingerirse eo su jurisdicion. De la qual citada disposicion quederan exemptos todos los contractos, que hayan sido celebrados, en tal asumpto de Predicadores, entre los Prelados y las Universidades, y que han tenido per lo pasado su execucion: deviendo estos quedar firmos, y atenderse. Y por si a caso en adelante resultaren pleytos por los referidos contractos, se deva acudir en lo venidero al Delegado de la Real Iurisdicion, el qual, informandose de los hechos, que puedan contribuir à la verdad de los mencionados contractos, y à su passada execucion, darà el mismo Delegado las providencias oportunas; quien de real orden se ha participado todo lo expressado, para su instrucion en esta dependencia, por los recursos, que en lo venidero se le haran. Y tambien lo prevengo à V. S., de orden de Su Magestad, para que la Camara se halle en esta inteligencia. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo.* Palacio 14. Diziembre 1743. D. Gaetano-Maria Brancone. Senor D. Ioseph Verduzi.

Die 14. Dec. 1743.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VIII.

CARLO III. Synodi etiam antiquissimae non valent sine Regio placito.

D*E orden del Rey prevengo à V. S. haga al Obispo de Marsi la insinuacion propuesta por V. S. con su consulta de* 8. *del pasado Mayo, respecti-*

lleva à los Sinodos impresos en Roma por algunos de sus Predecessores, sobre los quales nò ha sido obtenido el Regio exsequatur . *Y que asì mismo cometa V. S. en la forma solita el informe de si aquella Curia en cumplimiento de los Sinodos del ano* 1673. , *y del* 1688. *execute los Capitulos en ellos prescriptos, y son las penas temporales contra los Legos, la anulacion de los contratos nò hechos segun el dictamen de los mismos Sinodos, algunos pesos exorbitantes, y quales sean, à dichos Legos impuestos; y despues haga V. S. de todo relacion à Su Magestad con su parecer. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo*. Palacio à 12. de Julio 1749. El Marques Brancone. Senor Delegado de la Real Jurisdicion.

Die 12. Julii 1749.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IX.

CARLO III. Patronatus laici publici sunt juris. Custodia eorum juxta fundationes ad leges pertinet; et nec Concilia ius attentari permissum, nec regulis Cancellariae Romanae subjacent.

Ella memoria comunicata dal Cardinal Valenti Segretario di Stato di Sua Santità al Duca di Cerisano, e da questi trasmessa a Sua Maestà, si contengono due punti di doglianze della Corte di Roma. Il primo generale si è che, appartenendo al Papa la privativa provista di tutti li Benefizj di Patronato Laicale, quando in Roma vachino *iuxta decretum*, overo per risulta, benchè col consenso o pur nomina de' Patroni, erasi quì introdotta la novità da' Regj Ministri di negarsi lo *exsequatur* a tali bolle della Dateria.

Il secondo particolare, dipendente dal primo, concerne le doglianze di essere negato il Regio placito alle bolle di Roma per la provista fatta di un certo Canonicato della Catedrale di Teano vacato per risulta, volendosi da questi Regj Ministri che tal Canonicato, ancorchè spettante alla nomina del Vescovo e Capitolo di Teano, debba da quel medesimo Prelato provedersi, quando che il di lui Patronato è stato sempre Ecclesiastico *ab origine*; e, posto che fosse stato Laicale, ora certamente, per essere passato a persone ecclesiastiche, è divenuto pur anche Ecclesiastico, per lo testo *in cap. unico de iure patronatus, in 6.*; e, come tale, soggetto a tutte le Pontifizie Riserve.

Sopra di questi due punti avendone Sua Maestà preso conto da questi suoi Regj Ministri, ha rivelato che, quanto per tredici e più secoli della Chiesa i Vescovi erano i legitimi collatori di tutti li Benefizj della di loro Diocesi, non era conosciuta niuna altra Pontifizia Riserva, se non quella solamente descritta nel Corpo del Comun Dritto Canonico, cioè della vacanza di alcun Benefizio *apud Sedem Apostolicam*, nel solo caso però della morte naturale del possessore del Benefizio nella Curia Pontifizia, o ne' Luoghi da quella non distanti più di due legali diete. Che questa unica Riserva però, tanto per uso costante di tutto il Mondo Cattolico, quanto per sentenza degli stessi Scrittori Romani, come il Cardinal De Luca, il Pitone, il Riganti, e altri, è certo che non ha mai abbracciato li Benefizj di Patronato Laicale; e che per conseguenza molto meno possano questi essere compresi e pregiudicati dalle varie estensioni poscia nate di quella unica e semplice Riserva Canonica della morte naturale del Benefiziato *in Curia* al caso della promozione del medesimo fatta dal Papa a un altro Benefizio incompatibile col primo. Che la Custodia de' Patronati Laicali è talmente sempre stata annessa al Pubblico Dritto di questo Regno, che quì non sono mai state ricevute nè anche le disposizioni de' Concilj Eumenici in tutto ciò, che potesse a' medesimi Patronati

ti Laicali apportare pregiudizio. Onde è che molto meno possono attendersi le ampliazioni accennate della sudetta Canonica Riserba, in vigore delle Regole della Cancelleria, e di altri particolari decreti, che, per non avere avuto mai il precedente necessario Regio placito, quì non sono state nè pubblicate, nè riconosciute nelle debite forme.

Che per ciò, per quel, che appartiensi al primo punto generale, non dee sembrare nè nuovo nè strano lo essersi negato lo *exsequatur* alle bolle pontifizie pregiudizievoli al dritto di tali Patronati Laicali, e alla pubblica disciplina del Regno.

Da ciò, che si è detto, deriva parimente la denegazione fatta dello *exsequatur* alle bolle del Canonicato di Teano, che è il secondo punto particolare dell' anzidetta memoria. Imperciocchè tanto è lontano che quello fosse Ecclesiastico di sua origine, che anzi costa di essere stato con due altri fatto fondare nel 1721. dal testatore Carlo Nardelli per mezzo de' suoi eredi, il Canonico Dottor Nicola di Nunzio, e Andrea di Filippo; con condizione che, vita loro durante, la nomina fosse di essi, e *in futurum* si appartenesse per una parte al Vescovo *pro tempore*, e per l' altra al Capitolo di Teano; e che i nominati fossero *in perpetuum* delle famiglie civili del secondo Ceto originarie di quella Città. Onde questi tre Canonicati non solo sono di Patronato Laicale, ma sono del genere di quelli, che volgarmente diconsi *Patrimoniali*, i quali, per sentenza di gravissimi Autori allegati dal Riganti, sono esenti da ogni Pontifizia Riserva, oltre delle ponderazioni, che per li medesimi militano, e che si sono di sopra espresse nel punto generale. Nè si può dire che il testatore non abbia escluse le Pontifizie Riserve, a tenore delle canoniche disposizioni; mentre, oltre che le disposizioni canoniche appunto sono quelle, che sono distrutte dalle Riserve, esso testatore nella sua ultima volontà si espresse con circostanze tali, che ben volle intendere doversi escludere ogni altra forma di provista, che non fosse regolata secondo il tenore da lui prescritto. E finalmente il sudetto allegato testo canonico altro non insinua, se non che, passando il Patronato da un laico a un luogo ecclesiastico, diventa ecclesiastico *quantum ad praesentationem pertinet*; la qual modificativa in vano sarebbe stata apposta dal zelante e dotto Pontefice Bonifacio VIII. autore di tal testo, se, col passaggio del Patronato Laicale in alcun Ceto Ecclesiastico, avesse quello mutata in tutto la sua natura.

Si previene per tanto di tutte queste riflessioni il Duca di Cerisano, a fin che partecipi al Cardinal Valenti, in risposta della sua Memoria, che Sua Maestà ha incontrato il sensibilissimo dispiacere di non potersi alle istanze di Sua Santità deferire in alcun modo sopra amendue i descritti punti, senza pregiudicarsi alla giusta libertà de' Patronati Laicali, alla esatta osservanza delle pie fondazioni secondo il Dritto Pubblico dello Stato, e alla Regal preminenza del Regio Placito, senza del quale niuna Pontifizia Riserva, e Affezione generale, può quì esser mandata in esecuzione, anche secondo i segreti articoli ultimamente convenuti tra Sua Santità, e il Re. E che per ciò la Maestà Sua trovasi già aver fatto insinuare al Vescovo di Teano che, come Ordinario, procedesse alla spedizione delle bolle in persona del nominato al sudetto Canonicato di Teano,

no, giusta la forma della volontà del pio fondatore. *Napoli 26. di Settembre* 1751. *Il Marchese Brancone.*

Die 26. Sept. 1751.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA X.

CARLO III. Praecedens responsio regia ad Secretarium rerum exterarum remittitur, ut Romam transmittatur.

E*Ccellentissimo Signore.* Avendo la Maestà del Re fatte le dovute ponderazioni su la Memoria del Cardinal Valenti, in data de' 21. Agosto del passato anno, scritta al Duca di Cerisano, toccante la pretesa Riserva Pontifizia de' Patronati Laicali vacanti per risulta. Ha la Maestà Sua deliberato doversi mandare al sudetto Regio Ministro in Roma gli annessi fogli, per servire a lui di norma, come alla Memoria del mentovato Cardinale debbasi rispondere. In esecuzione per tanto degli ordini del Re li passo nelle mani di Vostra Eccellenza, a fin che li trasmetta al medesimo Duca di Cerisano, per lo effetto accennato. *Napoli 26. di Settembre* 1751. *Il Marchese Brancone. Signor Marchese Fogliani.*

Die 26. Sept. 1751.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XI.

CARLO III. Confirmatur Synodos nullius esse roboris sine regia revisione, et approbatione.

DI ordine del Re respingo a Vostra Eccellenza l'acchiusa lettera circolare impressa di sua Santità, toccante il metodo d'insegnare la Dottrina Cristiana, a fin che la Eccellenza Vostra la restituisca a questo Nunzio Pontifizio, che presentolla. Con prevenire al medesimo che Sua Maestà gli permette ch' egli la faccia pubblicare in questo Regno; colla riserva però, che rispetto a' Sinodi de' Vescovi non s' intendano con ciò quelli approvarsi, ed eseguirsi, qualora, pria della di loro esecuzione ottenuto non siesi il solito regal permesso. E che in oltre esso Nunzio debba far giungere nelle mani di Vostra Eccellenza un esemplare di cotal lettera, a fin che di poi lo passi in questa Regal Segreteria del mio Carico, per mandarsi a conservare nello Archivio della Curia del Cappellano Maggiore. *Napoli 3. Agosto* 1754. *Il Marchese Brancone. Signor Marchese Fogliani.*

Die 3. Aug. 1754.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XII.

CARLO III. Ad expensas comunes Ecclesiastici contribuere debent.

IN seguito della seconda relazione di V. S. Illustrissima de' 25. dello scorso, in dove partecipò che il Parroco di Santi Apostoli del Borgo di Gaeta andava per li figliani della sua Parrocchia assieme con li suoi congiunti insinuando a loro che non avessero pagata cosa veruna per lo ratizzo fattosi per lo accomodo di quella strada; e che il detto Parroco veniva protetto dal Prelato. Il Re nostro Signore mi fa scrivere al detto Vescovo che mal si sentivano le procedure del detto Parroco, e de'Preti, e qualche sospetto di Ecclesiastico più graduato; e che per ciò esso Vescovo avesse fatto contribuire i Preti pacificamente, e avesse punito esemplarmente il mentovato Parroco, e li Preti seduttori. Ne prevengo V.S. Illustrissima di Regal ordine, perchè ne resti intesa. *Palazzo 8. Agosto* 1755. *Bernardo Tanucci. Signor Presidente del Consiglio.*

Die 8. Aug. 1755.

REGALE DISPACCIO,

ovvero

(*) PRAMMATICA XIII.

FERDINANDO IV. Filii unici nec clerici, nec re

PEr punto generale da me comunicato a tutte le Udienze Provinciali, il Re ha risoluto, che siccome i fi-

gulares fieri possunt.

i figli unici delle di loro case non possono essere chiericati, nè ordinati Preti secolari: così parimente non possono nè anche entrare in qualunque Ordine Religioso, e rendersi Monaci, non ostante qualunque consenso della Università. Qual Regal risoluzione per Regal comando partecipo anche a V. S. Illustrissima con cotesto Tribunale per passarla in notizia de' Vescovi, e Superiori Provinciali, per la rispettiva di loro osservanza, e per renderne cerziorata ogni Università di cotesta Provincia, per la sua intelligenza, e vigilanza; acciò a questa regal determinazione non si faccia alcuna controvenzione. *Napoli a' 13. di Settembre del 1760. Carlo Demarco. Signor Preside di Trani.*

Die 13. Sept. 1760.

LETTERA REGIA,

o sia

(*) PRAMMATICA XIV.

FERDINANDO IV. In rebus temporalibus non licet Ecclesiasticis censuris abuti. Si quando tamen eis hoc liceat, rite procedendum, et interim sacramenta petentibus denegari non debent.

Signore e Padrone Osservandissimo. Francesco e Romualdo di Amico, ed altri della Terra di Gildone, soscritti nello ingiunto memoriale, mi rappresentano che quello Arciprete rifiuti pubblicamente di amministrar loro i Sagramenti, ora per interessi di sua Mensa, e del Clero, ora per altri motivi non provati giuridicamente, e senza verun ordine, e modo: come più diffusamente le Signorie Vostre ravviseranno dallo ingiunto memoriale. Sopra di cui per potersi da me col debito accertamento dar le provvidenze convenienti, prenderanno elleno stragiudiziale informo, e me ne faranno relazione, inteso lo Arciprete suddetto; al quale intanto insinueranno, in nome di questa Delegazione, di uniformarsi interamente per lo avvenire alle seguenti massime: Che non è permesso agli Ecclesiastici comandare a' Laici in materia temporale con armi spirituali: E che, per riguardo a' pubblici e scandalosi peccatori, dovendosi procedere secondo la Disciplina della Chiesa, e i Canoni, con sole pene spirituali, giusta il prescritto del Concordato nel cap. VI. §. 5.; non si debbano negar loro i Sagramenti per delitti giuridicamente non provati; per li quali quando con tutte quelle precauzioni, e circospezione, che si dee, e che lo affare ricerca, si stimi dover procedere a pene spirituali, ed a censure, dee formarsene giudiziario processo, inteso il reo, e serbato l'ordine sustanziale di ogni giudizio, secondo il prescritto de' Canoni, la Disciplina della Chiesa, e la Polizia del Regno. *Napoli il dì 6. di Giugno 1761. Affezionatissimo ed obbligatissimo servitore il Marchese Fraggianni. Alla Udienza di Lucera, e Regio Governatore di Campobasso in solidum. Registrata. Carulli.*

Die 6. Jun. 1761.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XV.

FERDINANDO IV. Edicta, mandata, epistolae pastorales, instructiones Episcoporum circa accomodiam Clerici sine Regis jussu neque edi, neque typis imprimi possunt.

HA risoluto il Re che V. S. Illustrissima, in occasione di dovere per antecedente ordine della Maestà Sua rinovare a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, e agli altri Prelati Ordinarj di questo Regno la lettera circolare de' 31. Dicembre 1746., insinui parimente a essi, che occorrendo di fare Editti, Mandamenti, Epistole, Lettere Pastorali, o Istruzioni anche generali pertinenti al governo del Clero delle loro Diocesi e delle Chiese, non solo non debbono pubblicare, ma molto meno stamparle, se prima non le abbiano umiliate al Regal Trono, e non ne abbiano impetrato lo special permesso da Sua Maestà, in quella maniera stes-

stessa, che si pratica nella pubblicazione de' Sinodi, alla quale sempre precede il Regale permesso. Quindi per comando della Maestà Sua lo partecipo a V. S. Illustrissima, per la esecuzione. *Palazzo 5. Settembre 1761. Carlo Demarco. Signor Marchese Fraggianni Delegato della Regale Giurisdizione.*

Die 5. Sept. 1761.

LETTERA REGIA,

ovvero

(*) PRAMMATICA XVI.

FERDINANDO IV. Cristiana religio Imperia non turbat. Confinis inter Sacerdotium et Imperium apte distinguuntur. Vid. Novell. 6. Justinian. in princ.

Illustriss. e Reverendiss. Signore e Padrone Osservandissimo. Il nostro divin Rendentore, nel suo nuovo ed eterno testamento suoi figliuoli scrivendoci ed eredi di un Regno tutto spirituale, non ha voluto che la Religione, col suo prezioso sangue divino fondata, scompigliasse i Principati, ed ogni altro genere di polizia; ma solo fosse sollecita ad abbattere la empietà e la superstizione, sotto de' quali le genti miseramente languivano. Rivolgendo egli in quello atto nella sua mente la grandezza dello eterno suo nascimento, e la sovranità del potere ricevuta dal suo Genitore, Signore, Padre, e Protettore della Società umana, per la cui conservazione ha creati li Re, li ha chiamati suoi Cristi, li ha eletti suoi Luogotenenti, e poste nelle loro mani la spada, perchè esercitassero la sua giustizia. Ben lungi che la Religione turbasse il riposo de' loro imperi, ed indebolisse la loro autorità; ha voluto che servisse a quella di mezzo per renderla più inviolabile. E nel tempo stesso che, secondo i suoi divini consigli, indipendente dalla loro possanza, doveva prendere le radici ne' loro Stati, a dispetto degli sforzi, ch' eglino avessero potuto fare per distruggerla; volle, collo esempio della pazienza ispirata a' suoi difensori, insegnare a tutti che la ubbidienza dovuta a' Principi non è circoscritta da alcun confine.

Non eripit mortalia, qui regna dat coelestia.

Quindi è che, sebbene la Chiesa ha la potestà di formar canoni, e regolamenti, per conservare il sagro deposito della dottrina da Cristo insegnataci per mantenere illibata la morale cristiana, e non farla intorbidare dalla scienza del secolo, dalla stemprata filosofia, e sporcare da gente posseduta da anima irriverente, falsa, ipocrita, e scostumata; pur tutta volta è stata sempre lodevole e necessaria costumanza che i canoni e regolamenti medesimi si sieno ritualmente pubblicati ed accettati dal popolo, e spezialmente dal Principe cristiano, per le sue proprie ragioni, e per quelle che in oggi del popolo rappresenta.

Canones et regulae Conciliorum a populis et Principibus acceptari debent, ut rite publicentur.

La Chiesa benigna madre de' fedeli non solo ha voluto, fin da' primi tempi nel Concilio di Gerusalemme, il consentimento de' suoi figliuoli, per renderli così osservatori delle sue decisioni rette dalla carità, dalla grazia, e dal desiderio de' beni futuri; ma per saviezza ha cercato che il Principe cristiano da DIO posto per la maggior felicità de' Popoli, e per la osservanza delle divine ed umane leggi, con la sua autorità facesse sì che i canoni, tirati da una legge di carità e di amore, si unissero con ammirabile innesto alle leggi dello Stato; e nel tempo stesso si conseguisse la salute delle anime, senza punto turbarsi la pubblica tranquillità.

Exemplo Concilii Hyerosolimitani illustratur.

Con sì benigna e savia condotta regolando i suoi passi la nostra madre Chiesa retta dal divino spirito, ha domandato più volte a' Principi che

Reges sunt protectores, vindices, et custodes sacrorum regularum.

che colla sua autorità annodasse i suoi Pastori fra essi, perchè l'uno sopra l'altro più del dovere per cupidigia non s'inalzasse; ed ha veduto di preminenze, di onori, di ricchezze e di gloria esteriormente arricchito il Sacerdozio e la ecclesiastica Gerarchia. Onde sono ne' Principi surti gli uffizi di Protettore, Sostenitore, e di Custode de' Canoni, de' Concili, e di altre sante disposizioni, e gli uffizi eziandio di Conservatore della sua regale munificenza, e dall'autorità particolarmente de' Vescovi.

Hinc necessitas regii placiti ad omnes constitutiones, et regulas canonicas. In hoc Regno lex est haec fundamentalis.

Quindi è che in questo Regno è piantata per legge fondamentale di esso quella del regio placido, o sia del regio *exsequatur* (come in ogni altro Regno altri simili rimedj son costituiti) ch'è un salutare presidio della pubblica tranquillità, come quello che tiene lontani gli attentati, gli sconvolgimenti, le alterazioni, e le sconvenienti ed importune disposizioni; e che tiene fontanalmente la sua origine dalla ragione veneranda delle genti, e dal pacifico spirito della Religione. Presidio messo in uso in tutti i giudizj profferiti dalla Udienza Episcopale nelle lettere decretali, costituzioni, e bolle de' Papi, e ne' medesimi ecumenici concili, e che è stato riconosciuto per legittimo, equo, e necessario, da' Sommi Pontefici Romani in tutte le occasioni, spezialmente nello ultimo Concordato.

Epistola in forma Brevis Clement. XIII circa traductionem Cathechismi vulgo *Esposizione della dottrina Cristiana*, absque regio placito valere non potest. Cathechismus celeberrimi Mesanguii hic designatur, de quo, et de ortis contentio- nibus vide Sparan de claris Catechistis.

Or dunque, essendo sparsa copia di un breve del Santo Pontefice Clemente XIII. gloriosamente Regnante, il quale contiene la condanna, e proibizione del volgarizzamento della esposizione della dottrina cristiana; compreso in cinque volumi, ed impresso in Napoli nella stamperia Simoniana; e copia di una lettera enciclica del medesimo Sommo Pontefice, scritta in occasione della cennata proibizione a' Patriarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi di tutta la Chiesa Cattolica; siccome Sua Maestà è nell'obbligo indispensabile di non far correre le dette copie, senza che il detto breve ed enciclica sieno muniti del Regio *exsequatur*, quando si presenteranno gli originali di esse copie, per non rivesciare le leggi del Regno, per non postergare l'autorità de' Sovrani sopra gli affari Ecclesiastici, e per non calpestare gli uffizj di custode de' sacri canoni, e di protettore della Chiesa; egli mi ha comandato di prevenire V. S. Illustrissima che le dette copie sieno di nessun vigore, e di nessuna autorità sinocchè non sieno esemplarmente accettate, e pubblicate secondo il rito del Regno; col non farsene uso alcuno, nè permettere che se ne faccia, sino a che non le costi che siene munite del Regio *exsequatur*. E mi ha imposto di renderla consapevole di sì fatti suoi Sovrani regolamenti, acciocchè V. S. Illustrissima conferisca la sua opera propria in custodire il diritto del Regio *exsequatur*. E mi confermo. *Di V. S. Illustrissima e Reverendissima Napoli a' 19. di Dicembre del 1761. Affezionatissimo Servitore obbligatissimo. Il Marchese Fraggianni. A Monsignor Vescovo di Giovenazzo. Reg. Carulli.*

Die 19. Dec. 1761.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XVII.

FERDINANDO IV. In retractu jure congrui Ecclesiastici obligantur juxta consuetudinem Neapolitanam, et constitutionem *Sancimus*, et agunt, vel conveniuntur apud Judicem laicum.

Avendo fatta presente al Re una relazione della Corte di Bitonto; nella quale si espressa, in occasione dell'azione di congruo mossa da Michele de Nigro contra il Sacerdote D. Francesco Carbone, che in quella Città vi è consuetudine immemorabile di non darsi nè dimandarsi congruo dagli Ecclesiastici. Mi comanda Sua Maestà dire a V. S. Illustrissima, e

 alla

alla Udienza, che facciano sentire alla Regia Corte di Bitonto che osservi e faccia osservare la Regal determinazione della Maestà Sua de' 15. di Marzo dello anno corrente, colla quale si prescrive che nelle cause di congruo, sia in pretendendosi, sia in ricevendosi, gli Ecclesiastici in Napoli, e nel Regno, sieno trattati ugualmente, che i Laici; e che per gli uni e per gli altri debbano li Giudici Laici, alli quali privativamente la cognizione di tali cause si appartiene, regolarsi nella decisione delle medesime colla consuetudine di Napoli nella Capitale, e colla costituzione *Sancimus* nel Regno. *Napoli 3. di Luglio 1762. Carlo Demarco. Signor Preside e Udienza di Trani.*

Die 3. Julii 1762.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XVIII.

FERDINANDO IV. De temporalium rerum administratione Ecclesiastici apud Iudicem laicum conveniuntur, sine fori privilegio.

PEr esecuzione di Sovrano comando, comunicatomi con Regal biglietto del dì primo di questo mese, si faccia intendere, nel Regal nome di Sua Maestà, tanto al Duca di Oratino, quanto al Sacerdote D. Gervasio Martorelli, che per lo rendimento de' conti dell' amministrazione, da esso Sacerdote in qualità di Aggente tenuta delle rendite della Terra di Busso, per la quale appare scoverto in gravissima somma, e per tutto ciò, che tal vertenza concerne, accudiscano innanzi a' Giudici Laici competenti; senza che in tal causa appartenga alla Curia Vescovile di Bojano cognizione e giurisdizione veruna. Salva bensì ad essa Curia la facoltà di procedere contra il prefato Sacerdote, per lo abuso del Carattere Ecclesiastico, e per la ingerenza presa in negozj pubblici, e secolareschi, da' Sagri Canoni e dalle Leggi del Regno a Cherici severamente proibite. *Napoli il dì 5. di Settembre 1764. Il Cavaliere Vargas Macciucca. Carulli. Signor Governadore di Campobasso.*

Die 5. Sept. 1764.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XIX.

FERDINANDO IV. Privilegium fori non laeditur si Iudex laicus Ecclesiasticos cogit ad solutionem mercenariorum.

AVendo fatta presente al Re una memoria data da questo Nunzio Pontifizio, colle doglianze di Sua Santità per la processura che li Ministri Laici fanno contro gli Ecclesiastici per causa di mercede dovuta agli Operarj. La Maestà Sua mi ha comandato di rescrivere al detto Prelato che, avendo esaminati gli esempj in detta memoria allegati, non ha trovato che da' Regj Ministri si sia fatto alcun atto giudiziario; ma solamente essersi fatto uso di quella protezione, che il Signore IDDIO le ha incaricata de' suoi Vassalli, e della quale non può la Maestà Sua dispensarsi. Ed avendo eseguito il Regal comando, lo partecipo ad V. S. Illustrissima, per sua intelligenza; ed in risposta della sua consulta de' 31. del caduto sullo assunto. *Palazzo 3. di Agosto 1765. Carlo Demarco. Signor Cavaliere Vargas.*

Die 3. Aug. 1765.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XX.

FERDINANDO IV. Causae nunciationis novi operis ad Iudices ordinarios pertigent, nullo fori privilegio Ecclesiasticis permittendo.

VUole il Re che V. S. insinui nel Real nome alla Curia Vescovile di Caserta che si astenga di più inserirsi nella causa di Nunciazione *novi operis* tra le Monache di Santo Agostino di quel Real Sito, con D. Alfonso Puoti, e le Sorelle Ricci; ch'è della ispezione del Giudice Laico. Lo prevengo di Real ordine a V. S. Illustrissima, perchè così si eseguisca. *Palazzo 31. Agosto 1765. Bernardo Tanucci. Signor Delegato della Reale Giurisdizione.*

Die 31. Aug. 1765.

RE-

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXI.

FERDINANDO IV. Adpellationes ex Curiis Episcopalibus in Regno dantur a Rege. Romae prohibentur.

AVendo fatto presente al Re la relazione di V. S. Illustrissima de' 9. del corrente, toccante lo *exsequatur* dato sul monitorio di Roma spedito di appellazione prodotta da D. Filippo Virgilis avverso il decreto della Curia Arcivescovile di Lanciano, nella causa dello Arciprete di Castelnuovo. Sua Maestà si è uniformata al parere di V. S. Illustrissima di non doversi dare niuna esecuzione al detto monitorio: siccome già si trovano al medesimo Arcivescovo di Lanciano spediti gli ordini sin da' 23. del passato Gennaio. Riapetto poi al Regio *exsequatur*, che in avvenire si domanderà su i monitori di Roma, vuole Sua Maestà che la Curia di V. S. Illustrissima chiami le parti, ed esamini lo affare; per così non vedersi esse obbligate a sostenere dispendiose liti fuori dello Stato. *Palazzo 27. Febbraio 1768. Carlo Demarco. Illustrissimo Monsignor Cappellano Maggiore.*

Die 27. Febr. 1768.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXII.

FERDINANDO IV. Supplicationes ante horas pomeridianas fiant.

LA sperienza ha fatto conoscere al Re, che le processioni, che si fanno di giorno dopo pranzo, in vece di riuscire di onor di DIO, e de' Santi, e di essere motivi di pietà vera, e soda religione, sieno occasioni di risse, scandali, ed altri disordini, che disonorano la Religione medesima. Perciò Sua Maestà ha risoluto che le processioni tutte si facciano di mattina, e non mai di giorno dopo il pranzo; e mi ha comandato di prevenirne a V. S. Illustrissima, acciò disponga la osservanza di questa generale real risoluzione per tutti i Luoghi della sua Provincia, con parteciparla a corrispettivi Governatori, e a' Vescovi, ed altri Prelati della Diocesi, per loro intelligenza; ed affinchè così facciano inviolabilmente osservare da' Cleri secolari e regolari, e dalle Confraternità tutte. *Napoli 10. Dicembre 1768. Carlo Demarco. Signor Preside di Trani.*

Die 10. Dec. 1768.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIII.

FERDINANDO IV. Actiones personales circa mercaturam et literas collybisticas contra Ecclesiasticas personas in foro laico exerceri debent.

ESsendo il Re venuto in approvare gli appuntamenti della Giunta degli Abusi de' 25. dello scorso Giugno, e dalla medesima rappresentati con carta de' 28. dello stesso mese, vuole che li contratti di mercimonio, nelli quali son comprese anche le lettere di cambio, si osservi la regola anche a tenore del Dritto Canonico di essere gli Ecclesiastici convenuti nel Foro Laicale. Partecipo ciò nel Regal nome alle Signorie Vostre Illustrissime, per lo adempimento rispettivo nella parte, che a loro tocca. *Palazzo 22. di Luglio 1769. Bernardo Tanucci. Signori Consiglieri D. Gennaro Pallante, e Duca di Toritto.*

Die 22. Julii 1769.

RE-

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIV.

FERDINANDO IV. Consuetudinibus scriptis Neapolitanorum etiam Ecclesiastici subjiciuntur.

NOn amettendo dubbio, nè potendo controvertirsi, che gli Ecclesiastici sieno soggetti alle Consuetudini Napoletane, già che non può mettersi in dubbio che sono essi Cittadini, ugualmente che li Laici, e sottoposti alle stesse leggi, ed alla stessa Sovranità. Mi comanda il Re di parteciparlo a V. S. Illustrissima, per intelligenza sua, e del Consiglio. *Palazzo a 6. di Marzo del 1770. Carlo Demarco. Signor Marchese Cito, Presidente del Consiglio.*

Die 6. Mart. 1770.

LETTERA DEL TRIBUNALE,

o sia

(*) PRAMMATICA XXV.

FERDINANDO IV. Causae hereditariae apud Judicem laicum agituntur.

I*Llustrissimo e Reverendissimo Signor mio Padrone Osservandissimo.* A ricorso di Mastro Giuseppe Monterisi di cotesta Città di Bisceglia, umiliato alla Maestà del Principe per la causa de' beni ereditarj, che egli tiene col Canonico D. Sergio di lui fratello; si compiacque la Maestà Sua, in data de' 7. Settembre dello anno scorso 1769., ordinare a questa Sagra Regia Udienza che avesse fatto sentire al ricorrente che egli debba fare le sue istanze nella Corte Laicale, cui spetta la cognizione di tal causa.

Successivamente con altro ricorso, a nome di Lonardantonio Monterisi fratello del cennato Mastro Giuseppe, fu esposto alla Maestà Sua che, dovendo di Real ordine procedere la Corte Locale, e non la Curia Metropolitana di questa Città, nella causa col riferito Canonico D. Sergio Monterisi, dovesse la Curia Metropolitana rimettere gli atti colà fabbricati per la stessa causa. E la prefata Maestà si degnò, in data de' 27. Gennaro dello anno prossimo scorso, ordinare che questa Regia Udienza, in seguela de' succennati Reali ordini de' 7. Settembre del passato anno, avesse fatto sentire al ricorrente suddetto, ed alla Corte Locale, che degli atti fatti, ed esistenti nella Curia di questa suddetta Città, non se ne può nè dee farsene niun uso nella Corte Laicale, dove le parti debbono cominciare la causa *ex integro*.

E finalmente sotto li 20. Aprile prossimo scorso, a supplica del divisato Canonico D. Sergio Monterisi, rassegnata alla Maestà del Principe per la medesima causa della divisione de' beni ereditarj paterni e materni, colli cennati suoi fratelli; si compiacque la Maestà Sua ordinare a questa Regia Udienza di far sentire nel Real nome a codesta Curia Vescovile il tenore de' suddetti antecedenti Reali ordini, acciò la medesima si astenga di procedere per tal causa di divisione di beni ereditarj appartenente a' Magistrati Laici.

Contemporaneamente essendo ricorso in questa Sagra Regia Udienza lo stesso Canonico D. Sergio Monterisi carico de' succennati Reali ordini, ne ha domandata la di loro esecuzione. E quindi, essendosi dalla medesima Regia Udienza disposto che la insinuazione si facesse a V. S. Illustrissima, per mezzo di lettere. Sono con ciò con questa mia riverente a parteciparle nel Real nome che, per esecuzione de' precennati Reali ordini, si astenga di far procedere dalla sua Curia Vescovile nella divisata causa di divisione di beni ereditarj, appartenente unicamente a' Magistrati Laici. Mentre, disposto sempre a pregiatissimi comandi di V. S. Illustrissima, con

con distinta stima immutabilmente mi rassegno. *Di V. S. Illustrissima. Trani li 6. Maggio 1771. Divotissimo e obbligatissimo servitore Errico Dusmet. Illustrissimo Monsignor Vescovo di Bisceglia.*

Die 6. Maji 1771.

Breve Pontificio per la distinzione delle Diocesi dello Stato Romano in quelle parti, che sono in Regno.

Circumspecta Romani Pontificis omnium Christi fidelium Patris et Pastoris prouidentia sicut spiritualibus eorum utilitatibus iugi vigilantia consulere studet, ita et temporalibus illorum commodis paterna caritate prouidere satagit, prout vota praesertim Catholicorum Principum exposcunt, et conspicit in Domino salubriter expedire.

Sane pro parte carissimi in Christo filii nostri Ferdinandi Vtriusque Siciliae et Hierusalem Regis Illustris nobis nuper expositum fuit quod nonnulli Venerabiles Fratres Episcopi, ac dilectus filius Abbas Monasteriorum Sanctae Mariae Farfensis Ordinis Sancti Benedicti, ac Sancti Saluatoris Maioris, nuncupatus Nullius Dioecesis, *in districtu Vrbis partim habent suas Dioeceses, et respectiue nonnullas Terras et Loca spirituali iurisdictioni eiusdem Abbatis subiecta in Regno Neapolitano existentia, quamuis eorum Cathedrales, ac respectiue Monasteriorum huiusmodi Ecclesias ac Ciuitates, in quibus Cathedrales praefatae reperiuntur, in Statu nostro Ecclesiastico sita sint, et si vero nulla vmquam orta fuerit controuersia quod ad ius visitandi, et exercendi quemcumque actum iurisdictionis in ea parte eorum Dioecesum, ac respectiue Terrarum et Locorum in Regno praefato existentium, et solum quod ad modum; an scilicet ab iisdem Episcopis et praefato Abbate respectiue retinendus esset nec ne in eadem parte Vicarius Foraneus iuxta Iuris Canonici regulas, vel potius deputandus foret Vicarius Generalis, quemadmodum commoditas subditorum postulare videbatur, ne subditi ipsi in re qualibet saltem releuanti propriam Patriam relinquere, et pro agendis litibus, ad Tribunal Ecclesiasticum coram Episcopo, et respectiue Abbate praefato, seu eorum Vicario Generali, qui plerumque morari solet in Loco, vbi Episcopi degunt, se transferre cogerentur. Vt igitur suorum subditorum commoditati consultum sit, hinc idem Ferdinandus Rex quam maxime conueniens, iustum, et aequum esse duxit vt in praemissis opportune prouidere de benignitate apostolica dignaremur.*

Nos itaque ipsius Ferdinandi Regis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, fauorabiliter annuere volentes, idque quam maxime conueniens, iustum, et aequum esse putantes, salua semper et illesa manente eorumdem Episcoporum, et Abbatis respectiue, auctoritate quod ad visitationem, et exercitium cuiusuis actus eorum iurisdictionis spiritualis et ecclesiasticae in ea parte suarum Dioecesum, ac respectiue Terrarum et Locorum in Regno praefato existentium; vt in posterum ipsi in parte huiusmodi vnum Vicarium Generalem eidem Ferdinando Regi minime suspectum, qui ipsorum Episcoporum, et respectiue Abbatis, nomine, ac iurisdictione eidem Vicario ab ipsis attributa, tractare, definire, et iudicare debeat omnes et quascumque causas, tam ciuiles, quam criminales, respicientes personas illas, super quibus ius habent iudicandi, in posterum deputare possint et teneantur, apostolica auctoritate, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

Volumus autem quod dicti Episcopi, et Abbas respectiue, in deputatione Vicarii Generalis huiusmodi ab vnoquoque eorum peragenda in dicta parte suarum Dioe-

Dioecesum, ac respective Terrarum et Locorum in memorato Regno consistentium, suo utique Vicario Generali hujusmodi praescribere debeant ut ipse ad aliquem actum, qui consequentiae sit, multoque minus ad ullam sententiam criminalem, absque eorum respective integra participatione, ac praevio ipsorum assensu, procedere minime possit ac valeat. In casu autem contraventionis poenam excommunicationis maioris ipso facto a Vicario hujusmodi, quatenus Sacerdos minime sit, incurrendam; ac, quoties Sacerdos exsistat, suspensionis a divinis pariter ipso facto incurrendam, praeter remotionem ab officio, aliasque arbitrio infligendas poenas, auctoritate et tenore praefatis imponimus, sancimus, et mandamus.

Decernentes easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, semper firma, valida, et efficacia exsistere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit in futurum pleníssime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari. Sicque in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios, et Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sedis praefatae Nuncios, sublata eis, et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca Venerabilibus Fratribus Episcopis Reatinensi, Asculano, Spoletano, Ripanensi, ac Montis Alti, et dilecto Filio Abbati praedictorum Monasteriorum Sanctae Mariae Farfensis, ac Sancti Salvatoris Maioris, nunc et pro tempore respective exsistentibus, in Dominio Temporali ac Provinciis eidem Ferdinando Regi subiectis iurisdictionem spiritualem in Terris, Locis, Castris, et Oppidis, intra limites Dioecesum praefatarum exsistentiam habentibus, ut ipsi et unusquisque eorum per se ad omnimodam praesentium nostrarum litterarum, et in eis contentorum, exsequutionem procedat, illasque et in eis contenta quaecumque, iuxta earumdem praesentium tenorem et continentiam, inviolabiliter observari curent et faciant.

Non obstantibus constitutionibus & ordinationibus apostolicis, quae nostris praesentibus litteris adversantur, ceterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumtis, seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis; et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae, vel ostensae. Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XI. Iunii MDCCLXXI., Pontificatus nostri anno tertio.

Die 11. Iunii 1771.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXVI.

FERDINANDO IV. *Iniungitur impartitio decreti exsequatur antecedenti Brevi Pontificio.*

Per sovrana disposizione si è ultimamente in Roma spedito un Breve Pontifizio, col quale resta autorizzato il risolutosi stabilimento de' Vicarj Generali in quelle porzioni delle Diocesi in Regno, che spettano a' confinanti Vescovi dello Stato Ecclesiastico. Nel tempo stesso pertanto di rimettersi questa sera il breve sudetto a Monsignor Cappellano Maggiore, prevengo uniformemente di regal ordine le Signorie Vostre Illustrissime il disporre che venga il breve dalla Regal Camera corroborato col regio *exsequatur*, onde ne resti autorizzata la esecuzione con tale necessaria marca del regio placito.

Pa-

Die 25. Jun. 1771.

Palazzo 25. Giugno 1771. Bernardo Tanucci. Signor Presidente e Consiglieri della Camera Regale.

Consulta della Curia del Cappellano Maggiore, e Regio Exequatur.

CON venerato Regal dispaccio per la Prima Segreteria di Stato e degli Affari esteri de' 25. del corrente si è degnata Vostra Maestà partecipare a questa Curia che, essendosi considerato convenevole, per evitare il disaggio de' sudditi di questo Regno nell' amministrazione della Ecclesiastica Disciplina, il procurare che venisse anche con pontifizia dichiarazione autorizzato il voluto stabilimento de' Vicarj Generali, che Vostra Maestà ha voluto si destinassero da' Vescovi dello Stato Pontifizio per quelle parti delle di loro Diocesi, che trovansi comprese nel Regno, si è sollecitato e ottenuto nel Regal nome lo acchiuso breve allo intento sudetto. E volendo la Maestà Vostra che sia lo stesso prontamente autenticato col Regio *exsequatur*, si è compiaciuta darmene il corrispondente comando, a fin che, disponendolo in conformità, lo umilii alla Maestà Vostra esecutoriato.

Eseguendo dunque il Regal comando, ho l'onore di umilmente rappresentare a Vostra Maestà che, avendo riconosciuto il sudetto breve, che è spedito in data de' 11. del corrente Giugno, ho rilevato che, mediante li potenti uffizj fatti passare dalla Maestà Vostra, si è rappresentato al Sommo Pontefice che alcuni Vescovi, e lo Abate de' Monasteri di Santa Maria di Farfa, e di S. Salvatore Maggiore, *Nullius*, in distretto di Roma, parte anno le di loro Diocesi, e rispettivamente alcune Terre e Luoghi soggetti alla Spirituale Giuridizione de' detti Vescovi, e Abate, esistenti in questo Regno, se bene nello Stato Ecclesiastico sieno site le di loro Catedrali, e rispettivamente le Chiese de' detti Monasteri, e le Città, in cui si trovano le dette Catedrali. E se bene non mai sia insorta controversia riguardo al diritto di visitare e di esercitare qualunque atto di giuridizione in quella parte delle di loro Diocesi, e rispettivamente delle Terre e Luoghi esistenti in questo Regno, ma solo rispetto al modo; cioè se dovessero i medesimi Vescovi e il sudetto Abate rispettivamente ritenere in detta parte il Vicario Foraneo, secondo le regole del Dritto Canonico, o più tosto deputare un Vicario Generale, come sembrava che esiggesse il comodo de' sudditi, a ciò questi non fossero costretti in ogni affare almeno rilevante lasciare la Patria, e per le liti trasferirsi al Tribunale Ecclesiastico avanti al Vescovo, e allo Abate rispettivamente, o avanti al di loro Vicario Generale, che per lo più suol dimorare nel Luogo, dove risede il Vescovo. Quindi, ad accorrere al comodo de' suoi vassalli, ha riputato conveniente, giusto, ed equo, provedervisi dal Sommo Pontefice, il quale riputandolo ugualmente giusto, ed equo; salva sempre restando e illesa l'autorità de' detti Vescovi, e Abate rispettivamente, riguardo alla visita, e allo esercizio di qualsivoglia atto della di loro Giuridizione Spirituale ed Ecclesiastica nella parte della di loro Diocesi, e rispettivamente delle Terre e Luoghi, siti in questo Regno; stabilisce e ordina che li medesimi possano e debbano in avvenire deputare in detta parte un Vicario Generale alla Maestà Vostra non sospetto, che nel rispettivo nome de' detti Vescovi, e Abate, e col-

colla giuridizione da essi conceduta, debba trattare, definire, e giudicare tutte le cause civili, e criminali, riguardanti quelle persone, su le quali anno dritto di giudicare.

Prescrive in oltre che li detti Vescovi e Abate rispettivamente nella sudetta deputazione di Vicario Generale, che ciascuno farà in detta parte della sua rispettiva Diocesi, Terre, e Luoghi esistenti in questo Regno, debbano prescrivere a tal proprio Vicario Generale che non possano procedere ad atto alcuno di conseguenza, e molto meno a sentenza criminale, senza la di loro rispettiva intera partecipazione, e previo il di loro assenso, e in caso di contravvenzione impone la pena della scomunica maggiore *ipso facto* incorrenda dal detto Vicario, se non è Sacerdote; ed essendolo, della sospensione *a Divinis ipso facto* parimente incorrenda; oltre la rimozione dallo uffizio, e altre pene arbitrarie.

E per ultimo ingiunge a' Vescovi di Rieti, Ascoli, Spoleti, Ripa, e Montalto, e allo Abate di Farfa, e di S. Salvatore Maggiore *pro tempore*, che nel Dominio Temporale e nelle Provincie a Vostra Maestà soggette anno giuridizione spirituale nelle Terre, Luoghi, e Castelli, etc. esistenti fra li limiti delle dette Diocesi, che essi e ciascuno di loro per se proceda alla totale esecuzione del presente breve, e del contenuto in esso, e facciano inviolabilmente osservarlo, non ostante qualunque costituzione apostolica, che al presente breve si oppone, e qualsivoglia altra cosa in contrario.

Su di tal breve, precedente il parere del Regio Consigliere Consultore del Regno di Sicilia D. Stefano Patrizio mio ordinario Consultore, son di voto che possa Vostra Maestà degnarsi concedere il Regio *exsequatur*. E questo è quanto occorre riferire a Vostra Maestà. *Napoli 26. Giugno 1771. Di Vostra Maestà Umilissimo Vassallo e Cappellano Nicolò-Maria De Rosa. Stefano Patrizi. Francesco Albarelli. Die 28. Iunii 1771. Neapoli. Regalis Camera Sanctae Clarae providet, decernit, atque mandat quod exsequatur servata forma retroscriptae relationis. Hoc suum. Gaeta. Salomonius. Vargas-Macciucca. Vidit Fiscus Regalis Coronae. Illustris Marchio Citus Praeses Sacri Regii Consilii, et alius Aulae Praefectus Sacri Regii Consilii, tempore subscriptionis impediti.*

Die 28. Junii 1771.

REGALE DISPACCIO,
o sia
(*) PRAMMATICA XXVII.

FERDINANDO IV. Decernitur destinatio Vicariorum in Dioecesibus exteris, quarum districtus in Regnum extenditur.

La paterna cura, che prende il Re nostro Signore alle convenienze de' suoi amatissimi sudditi, ha fatto che la Maestà Sua riflettesse già al disaggio, che per l' amministrazione della Ecclesiastica Disciplina risultava a quei, che, dimorando in Regno, si trovano compresi nelle rispettive Diocesi de' Vescovati di Rieti, Spoleto, e Ascoli, come altresì dell' Abbazia di Farfa, e di S. Salvadore Maggiore situati nel confinante Stato Pontifizio. Quindi fu escogitato lo espediente di obbligarsi gli enunciati Vescovi, e Abbate, a deputare per quelle porzioni delle di loro Diocesi comprese nel Regno un Vicario Generale colle opportune facultà al pieno disimpegno della Ecclesiastica Giuridizione. E avendo la religiosa pietà del Re voluto che un tale stabilimento venisse autorizzato con pontifizia dichiarazione, fu procurato e si ottenne dal Santo Padre il breve coerente allo intento, che la Maestà Sua ha fatto autenticare col Regio *exsequatur*. Per la conveniente cognizione de' Regj Ministri, e de'

Sud-

Sudditi, che possono avervi interesse, si è fatto di Regal ordine imprimere nella Regale Stamperia il consaputo breve pontifizio, che unitamente allo interposto regio *exsequatur* mi ritornò V. S. Illustrissima sotto li 28. del passato. Ne rimetto per tanto a V. S. Illustrissima di Regal ordine dieci copie, a fin che resti la Regia Curia del Cappellano Maggiore in ogni futuro tempo intesa delle Sovrane intenzioni, e dia mano nelle occorrenze al pieno di loro adempimento. *Palazzo 20. Luglio 1771. Bernardo Tanucci. Monsignor Cappellano Maggiore.*

Die 20. Julii 1771.

REAL DISPACCIO,

C[illegible] o sia [illegible]

(*) PRAMMATICA XXVIII.

FERDINANDO IV.

Adsensus regius, neque tempore praesumitur, neque suppletur per actus aequipollentes. Solemnis, specifice, et ocularitur videri debet.

HA veduto il Re quanto V. S. Illustrissima ha rappresentato sull'istanza dell' Avvocato della Corona, il quale ha chiesto che, per la causa del Regio padronato della Badia della Trinità di Mileto da decidersi in grado di appello, si giudichi in termini di giustizia, e non di economia al solo Principe riservata; e che tengano presenti le massime fondamentali della sovranità del Re in altre occasioni ricordate, così toccante i Regj dritti ne' padronati delle Chiese Conventuali, come il non bastare l'*exequatur*, trattandosi particolarmente di Regio padronato, sulle bolle di unione e di traslazione, e tanto meno un *exequatur* implicito; ma esser necessario l'assenso in forma specifica sollennemente emanato dal Trono. E memore la M. S. di non essere questa la prima volta, in cui ha dovuto soccorrere alla oscitanza de' suoi Magistrati, e frenare gli arbitri col ricordare loro le leggi e le regole, che debbono tener ferme nel giudicare. Mi comanda dire ad V. S. Illustriss. che, siccome l'entrare in termini di economia è fuori della facultà del Giudice circoscritta nell' esecuzione delle leggi; così vuole ancora la M. S. che resti V. S. Illustriss. nella intelligenza che, nella causa del Regio padronato della Bagnara si ebbe per massima fondamentale della Sovranità che, nella reintegrazione del Regio padronato di Chiese Conventuali (quando non sia mutata l'antica forma, come tutto giorno si pratica) non debba controvertirsi il dritto di eliggere, che al Re appartiene. E vuole ancora S. M. che resti V. S. Illustriss. nell' intelligenza che, coll' occasione del Baliaggio di S. Steffano di Putignano, il quale, essendo da principio un Monastero di Regia fondazione, trovavasi con bolle pontifizie unito alla religione di Malta, e che anche pretendeasi confermato dalla Sovranità con Regj assensi impliciti; dichiarò la M. S., con dispaccio de' 8. Agosto 1771. per questa Segreteria di Stato, che vedea il Re una Regia fondazione, vedea una traslazione non regia; vedea la massima fondamentale della Sovranità di non potersi supplire per equipollenza e congettura il necessario atto della Sovranità, ovunque si trattasse di qualunque genere di concessione; ma dover tal atto esser chiaro, espresso, pensato, ed emanato sollennemente dal Trono. Con qual dispaccio resta per punto generale ordinato che il Regio assenso, e tutto quello ch' è regalia, non si possa supplire nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza; ma dee essere sollenne e nella forma specifica, e vedersi ocularmente, originale, e nudo. *Caserta 10. Febbrajo 1772. Bernardo Ta-*

Die 10. Febr. 1772.

nucci. Signor Consig. Caporuota D. Carlo Paoletti.

REALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIX.

FERDINANDO IV. Decimae Ecclesiasticae tolluntur, et congrua portio Parochis decernitur.

TRovandosi fin da' 20. Gennaio 1759. risoluto dal Re che nello Stato di Caserta si abolissero, come si abolirono, le Decime così propriamente dette, cioè l' Ecclesiastiche di qualunque genere sieno, o prediali, o personali, o miste, (eccettuate soltanto le Dominicali, cioè quelle prestazioni, o censi, che per ragion di dominio le Chiese ritraggono da' fondi, dette anch' esse Decime Prediali, che non furon comprese, nè debbono comprendersi, nell' abolizione) con istabilirsi la Congrua Conciliare di cento docati annui per ogni Parroco, oltre una competente somma per il mantenimento della Chiesa, che non passasse però i docati trenta annui. Ha ora il Re nostro Signore risoluto, e vuole, che questo stabilimento si faccia generale per tutte le Parrocchie della Capitale, e del Regno; con aver dichiarato la Maestà Sua che la Congrua si debba dare a' soli Parrochi, che servono attualmente. Perciò di Real ordine lo partecipo a V.S.Illustrissima, per intelligenza del Tribunale del Consiglio, e per la osservanza ed esecuzione ne' giudizj delle cause. *Palazzo 25. Luglio 1772. Carlo Demarco. Signor Marchese Presidente Cito. Die 28. mensis Julii 1772. Exsequatur, legatur in Aulis, & conservetur in libris notamentum S. R.C. Citus Praes.*

Die 25. Julii 1772.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXX.

FERDINANDO IV. Testamentum, cujus heres est anima testatoris, nullius est roboris.

E' venuto il Re in dichiarare per punto generale esser nullo, e come non fatto il testamento, in cui è istituita Erede l' anima del Testatore. Perciò di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e delle Corti Locali di questa Provincia, e per osservanza nel giudizio delle cause. *Di Napoli a' 22. di Agosto 1772. Carlo Demarco. D. Biagio Sanseverino.*

Die 22. Aug. 1772.

REGALE DISPACCIO,

ovvero

(*) PRAMMATICA XXXI.

FERDINANDO IV. Declaratur praecedens Pragmatica abolitionis decimarum Ecclesiasticarum.

TAnto dalle molte rappresentanze de' Vescovi, de' Capitoli delle Catedrali, delle Collegiate, ed altre Chiese delle Diocesi, quanto dalli varj ricorsi degli Abbati, de' Beneficiati, e sopratutto de' Parrochi, e di altri Curati, e Rettori di Anime, ha il Re rilevato la sinistra interpetrazione data alla sua Sovrana Risoluzione de' 25. dello scorso Luglio, intorno all' abolizione delle Decime; ed ha intese le tante doglianze di quelli Ecclesiastici, che, vegendosi impossibilitati a vivere per la seguita sospensione delle Decime, non sanno come adempire al di loro dovere verso delle proprie Chiese, e del Popolo. Ha ricevuto allo incontro Sua Maestà le istanze di alcune Università di voler elle continuare la contribuzione delle Decime, come prima, per non soggiacere a peso maggio-

giore con lo stabilimento della Congrua a' Parrochi dovuta; ed ha osservata la irregolare condotta di alcuni Sindaci, li quali, prima di stabilirsi una tal Congrua, anno *de facto* cessato di pagare le Decime, spogliando li Parrochi del possesso, in cui aveano di esigerle.

Or tenendo presente Sua Maestà, che se bene il Regal Ordine de' 25. di Luglio passato dichiarasse abolite le Decime così propriamente dette, cioè l' Ecclesiastiche, di qualunque genere sieno, o prediali, o personali, o miste, eccettuate soltanto le dominicali, cioè quelle prestazioni, o censi, che per ragione di dominio le Chiese ritraggono da' fondi, dette anche Decime Prediali; pure la sua Regal Mente si fu di parlare de' Parrochi forniti altronde della Congrua Conciliare, e del decente mantenimento delle Chiese.

Quindi, per ovviare alle sinistre interpetrazioni, vuole e dichiara il Re, per la retta intelligenza del cennato Regal Ordine de' 25. dello scorso Luglio, che non s' intendono nel medesimo comprese le Decime, che da' Capitoli delle Catedrali, delle Collegiate, ed altre Chiese, si esigono per lo Ministero, che prestano allo Altare, ed in servizio del Popolo; nè le Quarte Decimali, che li Vescovi riscuotono su le Decime de' Capitoli delle di loro rispettive Catedrali, e Chiese della Diocesi; nè quelle, che esigono gli Abbati, e li Benefiziati. E che, quando credono le Università di aver ragioni in contrario, le debbono sperimentare ne' Tribunali, ed attenderne la decisione ne' termini di giustizia. Lasciando la Maestà Sua le medesime Università nella libertà o di continuare il pagamento delle Decime, o di costituire la Congrua a' Parrochi, ed alli di loro Sostituti, ed il mantenimento delle Chiese; per quindi potersi esse Università esentare dalla contribuzione delle Decime: mentre Sua Maestà, con la sua pietà e religione, vuole che li Parrochi con decoro esercitino il di loro Ministero della Cura delle Anime ad essi commesse.

Di Regal Ordine partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima, per intelligenza sua, e del Tribunale del Consiglio, e per la esecuzione ed osservanza ne' giudizj delle cause occorrenti. *Napoli a' 19. di Settembre del 1772. Carlo Demarco. Signor Marchese Presidente Cito.* Die 19. Sept. 1772.

REGALE DISPACCIO,

ovvero

(*) PRAMMATICA XXXII.

FERDINANDO IV. Numerus clericorum moderatus.

PEr moderarsi nel Regno l' eccessivo numero degli ecclesiastici, già con più Reali dispacci diretti a' Prelati, si trova vietata dal Re così l' ordinazione de' figli unici, e di coloro che hanno in loro casa altri Preti, come di quegli altri, che volendosi ordinare a titolo di patrimonio, non rimanga a ciascuno de' loro fratelli e sorelle l' uguale porzione de' beni. Ora parimente per punto generale Sua Maestà ha risoluto che gli Ordinarj del Regno debbano ordinare le ordinazioni a proporzione delle anime de' luoghi della loro Diocesi; dimodochè per ogni cento anime corrisponder debba un ecclesiastico, e non più. Avendo però considerato il Re che in alcuni luoghi, dove sia competente il numero degli ecclesiastici secondo l' additata proporzione delle anime possano trovarsi attualmente alcuni ordinati *in sacris*, i quali

si non possono retrocedere dal preso stato ecclesiastico. Sua Maestà ha dichiarato e vuole che questi tali costituiti *in sacris* non s' intendano compresi in questo Regale stabilimento dell' uno per ogni centinajo di anime, tal che possono gli Ordinarj avvalersi del loro arbitrio e coscienza in promoverli agli ordini ulteriori, quando non abbiano essi loro canonico impedimento. Di Regal ordine pertanto partecipo a V. S. Illustrissima questa Sovrana risoluzione, per comunicarla con sue lettere a tutti gli Ordinarj della Provincia per loro intelligenza, norma, ed esecuzione. *Napoli 28. Novembre 1772. Carlo Demarco. Signor Preside di Montefusco.*

Die 28. Nov. 1772.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXIII.

FERDINANDO IV. In actionibus realibus. Ecclesiastici apud Judicem laicum conveniuntur.

AVendo proposta al Re la consulta di cotesta Real Camera de' 27. Luglio del passato anno, per la domanda del Monastero di San Gregorio Armeno di questa Città, di doversi continuare nella Curia Arcivescovile il giudizio di Assistenza introddotto nella medesima, fin dal 1633., dal fu Lionardo Spinola, sopra un palazzo, che il Monistero possiede per suoi pretesi crediti. Sua Maestà, informata de' motivi addotti dalla Real Camera, per li quali facendosi carico de' veri confini del Sacerdozio e dello Imperio, e della Pratica e Polizia del Regno, ha stabilita la massima che, dove ai tratti di azione reale, se ne appartenga la cognizione a' Magistrati Laici. E che, uniformemente a questa massima, abbia fatto decreto che nel presente giudizio di Assistenza, proseguito dal Principe di Santangiolo dovesse procedere il Consiglio, con gli stessi atti però, e nello stesso stato, in cui si ritrova la causa nella Curia Arcivescovile, ad oggetto di rimediare allo sconcerto di eternarsi la lite. E che per le stesse ragioni abbia stimato di non doversi dar luogo alla restituzione *in integrum* pretesa dal Monistero avverso il rapportato decreto, Mi ha la Maestà Sua comandato dire a V. S. Illustrissima che la Real Camera esegua il suo decreto, e dia gli ordini, che ne rispondono; essendosi uniformata a quanto la medesima ha proposto. *Palazzo 5. Dicembre 1772. Carlo Demarco. Signor Marchese Spiriti.*

Die 5. Dec. 1772.

REGALE DISPACCIO,

ovvero

(*) PRAMMATICA XXXIV.

FERDINANDO IV. Sine regio placito chartae Romanae non valent, ut antiquissimae sint, et ante tempora, in quibus regestu incipiunt.

SUlla rappresentanza dello Avvocato della Corona, riguardante la causa, che pende in cotesta Regal Camera tra li Frati Minori Osservanti della Provincia di Principato Citra, e quelli di Terra di Lavoro, per una pretesa divisione, su della quale si vorrebbe far valere una carta antica monastica del 1575., o sia approvazione pontifizia, benchè non roborata di Regio placito, perchè ne' tempi a dietro non s' impartiva in iscritto. Ha il Re dichiarato che non si ammetta carta, benchè antichissima, che manchi di *exsequatur*, non ostante lo uso, e lo abbandono, ed il sonno del Governo; e non faccia alcun uso di differenze di carte, o di tempi. Ne prevengo di Regal ordine le Signorie Vostre Illustrissime, per intelligenza e governo di cotesta Regal Camera. *Portici 2. Dicembre 1773. Bernardo Ta-*

Die 2. Dec. 1773.

Tanucci. Signori Marchese Presidente, e Consiglieri della Regal Camera di Santa Chiara.

REGALE DISPACCIO,

e sia

(*) PRAMMATICA XXXV. (1)

FERDINANDO IV. Actiones reales in Ecclesiasticos apud iudicem ordinarium experiendae, sine fori privilegio.

ECcellentissimo Signore. Ho proposto al Re la relazione di cotesta Gran Corte per la causa tra il Prete D. Vincenzo Lione, e li Padri Domenicani di Brindesi, circa il pagamento di certe annualità, e di certi canoni enfiteotici; ed ha Sua Maestà rilevato dalla medesima che sieno conformi alle leggi, e alla polizia del Regno, i decreti del Giudice D. Basilio Palmieri, cioè, che la causa, come quella, che versa intorno ad azione reale, restasse in Vicaria; si togliesse il sequestro fatto dalla Curia Arcivescovile, altrimenti che si fossero sequestrati i beni di que' Procuratori Ecclesiastici, presso de' quali era il sequestro sudetto; e che i Frati tra venti giorni proponessero in Vicaria le di loro ragioni. Onde essendo di ciò la Maestà Sua rimasta informata; mi ha imposto di scrivere, come fo, a vostra Eccellenza di disporre che essa Gran Corte continui a dare le providenze di giustizia, e luogo alli gravami legittimi. *Palazzo 1. Gennaro 1774. Carlo Demarco. Signor Principe di Marsico, Reggente della Gran Corte della Vicaria.*

Die 1. Jan. 1774.

PRAMMATICA XXXVI.

FERDINANDO IV. Canonum relaxationes, immo petitiones omnes S. Sedi porrigi non possunt sine Regia venia.

ABbiamo Noi sempre avuto a cuore, che ne' nostri Dominj si mantenga illesa ed intatta la potestà Episcopale, e sieno inviolabili i dritti de' Vescovi, che sono nativi Ordinarj nelle loro rispettive Diocesi, e per adempiere nell'atto stesso agli obblighi di Custodi, e di Vindici de' Sacri Canoni, non abbiamo tralasciato di emanare da tempo in tempo salutari provvedimenti, perchè esattamente si conservasse nel suo vigore il buon ordine canonico, le sacre regole, e la pura disciplina della Chiesa. E siccome abbiamo conosciuto, che in pregiudizio de' dritti Episcopali da' nostri Sudditi abusivamente si ricorreva in Roma per ottenere quelle licenze, o dispense, che a norma delle disposizioni Conciliari spedir si debbono da' proprj Ordinarj in virtù della loro nativa facoltà, così con più ordini circolari abbiamo prescritto, e Sovranamente ordinato, che niu-

no

(1) Haec lex, ut et altera in Pragmatica 33. de actionibus realibus in Ecclesiasticos loquitur, et ex jure Constitutionum promanat. Regia rescripta, quae in collectione Gattiana videri possunt, multas alias exceptiones proponunt in fori privilegio Ecclesiasticorum. Pauca hic edita sunt, quae regularum loco aliis emergentibus casibus inservire possunt. Generaliter dicendum ex fontibus juris privilegium fori cessare in causis feudalibus, ut in consuetudinibus feudorum expresse dicitur et in Decretalibus, et hic in Pragmatica 3. II. Cessat etiam in actionibus realibus, ut dictum ex jure constitutionum, et ex l. fin. C. ubi in rem. III. Idem dicendum de actionibus in rem scriptis ex L. 38. in f. D. de judic., et hic in Pragmaticis 17. et 20. IV. Cessat privilegium, si Clericus heres laico in lite succedit ex l. 19. D. de judic. V. Si Clericus reconveniatur ex L. 14. de sentent. et interlocut. VI. Si de officio seculari, gestaque administratione conveniatur ex l. 1. et 2. ubi de ratiocin., et hic in pragmatica 18., et 23. VII. Tandem in delictis atrocioribus ex constitutione Villielmi II. *de personis Clericorum*. Unde nunc Clerici de delictis atrocioribus accusati in Curia Capellani Majoris, et coram Consultore, et Judicibus Capitalibus judicantur.

no potesse avanzare ricorso alla Santa Sede senza prima chiederne, ed ottenerne il nostro Sovrano permesso, che da Noi, precedente l'esame della nostra Real Camera di S. Chiara, suole concedersi, o denegarsi, secondochè ne' casi esposti vi sia mestieri dell'autorità Pontificia, o pure da' Sacri Canoni si accorda a' Prelati Ordinarj di poter essi dispensare in virtù della loro nativa facoltà. Non ostante tali salutari provvedimenti diretti unicamente alla conservazione, ed al mantenimento de' dritti dell' Episcopato, al buon ordine della Chiesa, all'esatta osservanza de' Canoni, ed al vantaggio dello Stato, ci è venuto a notizia, che taluni o troppo deboli, o poco intesi della nativa potestà de' proprj Pastori ne' casi, ne' quali si denega il ricorso a Roma, e si prescrive, che i Vescovi, e Prelati vi provveggano colla loro autorità, ricorrono segretamente alla Curia Romana per impetrare la dispensa, e questa ottenuta, l'esibiscono agli Ordinarj, i quali segretamente ritenendosela, mostrano di farne essi apparentemente la spedizione. Una tale simulazione è totalmente contraria alla sincerità cristiana, di poco decoro al carattere Episcopale, e dell' intutto opposta agli stabilimenti canonici, ed alle leggi della Suprema Potestà, a cui IDDIO ha voluto soggetta ogni persona.

Pertanto per ovviare ad uno sconcerto cotanto pernicioso, distruttivo della nativa potestà Vescovile, contrario a' Sacri Canoni, e lesivo delle leggi, e della polizia del nostro Reame, vogliamo, e comandiamo, che a tenore de' nostri precedenti Reali ordini circolari restando fermo, e per legge fondamentale dello Stato il divieto di potersi ricorrere in Roma per impetrarsi qualunque licenza, o dispensa senza il nostro preventivo Sovrano permesso, niuno nostro Suddito, o Domiciliante ne' nostri Dominj da oggi innanzi ardisca sotto pena dell' immediato esilio dal Regno, di ricorrere in Roma, affin di farsi segretamente spedire Brevi, o Rescritti per quelle licenze, o dispense, per le quali da Noi sta ordinato, che ricorrer si debba a' proprj Ordinarj, a' quali in forza della loro facoltà nativa inculcata da' Sacri Canoni appartiene il dispensare.

E per quelle dispense, o licenze, che segretamente, e senza il preventivo nostro Real permesso pria della promulgazione della presente legge si trovino già spedite da Roma ad istanza di alcuno de' nostri Sudditi, o Domicilianti ne' nostri Dominj, vogliamo, e comandiamo, che le medesime si abbiano per nulle, di niun vigore, e come non esistenti, e debbano riputarsi come un punibile attentato.

E poichè ci è anche venuto a notizia essere occorso altro consimile abuso nel tempo, che sospesimo le Regole della Cancelleria Romana, ed ordinammo, che i Vescovi, e gli altri Ordinarj si valessero di loro facoltà, e vietammo a' nostri Sudditi di andare in Roma per dispense, o altre provviste Pontificie, taluni ciò non ostante segretamente si fecero spedire dalla Santa Sede Bolle, Brevi, e Rescritti, e con questi alla mano i Vescovi, e gli altri Ordinarj facendo sembiante di valersi di loro autorità, conferirono Beneficj tanto semplici, che curati, e residenziali, e concederono le dispense, o licenze; affinchè tali Bolle, Brevi, e Rescritti clandestinamente spediti, e sforniti di Regio *exequatur* non si possano in alcun futuro tempo allegare in pregiudizio della Regalia, vogliamo, e comandiamo, che i medesimi si abbia-

biano per irriti, nulli, e come se non fossero stati spediti, e debbansi riputare come un attentato distruttivo della polizia del Regno, contro la quale non possano unquemai allegarsi in esempio.

Ad oggetto poi, che tale nostra Sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col suggello delle nostre reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S.Chiara. *Napoli il dì 26. di Febbrajo* 1784. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Secr.* Pubblicata a dì 21. Aprile 1784.

Die 26. Febr. 1784.

Nota degli articoli, per li quali la Real Camera consiglia S. M. di denegarsi il permesso di ricorrere a Roma.

A' 18. *Aprile* 1778. *Agli Ecclesiastici Secolari, e Regolari, e per le di loro Chiese, e Monasteri rispettivamente, si vieta di ricorrere a Roma.*

1. PEr ottenere la dispensa dell'età per ascendere agli Ordini, ancorchè si trovassero investiti di legati, o di beneficj, col peso della celebrazione delle messe.

2. Per ottenere la dispensa sopra una certa irregolarità contratta, si debba ricorrere alli rispettivi Ordinarj.

3. Alli Parrochi, e Curati per istare assenti dalla di loro residenza.

4. Alle Chiese, e Collegj Ecclesiastici, Secolari, e Regolari, per ottenere la licenza di prendere il denaro dalla Cassa Sagra, affine d'impiegarlo in fabbriche.

5. Alli Sacerdoti Secolari e Regolari per ottenere la licenza di un Altare portatile, affine di celebrarvi la Messa per divozione.

6. Alli Sacerdoti Secolari, e Regolari, per ottenere dalla sapienza di Roma la laurea Dottorale in Sagra Teologia, volendo il Re, che ciascuno si dottori in Napoli.

7. Per ottenere l'indulto di celebrare l'ufizio, e la Messa fuori della rubrica Ecclesiastica, per cagione di qualche solennità, il quale si può ottenere dall'Ordinario del luogo.

8. Per far dichiarare i Santi Protettori del luogo, si faccia la conclusione dell'Università in pubblico Parlamento, dopo della quale si potrà ottenere dall'Ordinario.

9. Per la riduzione delle Messe si ricorra in Vicaria per la pruova della deteriorazione delle rendite de'fondi addetti al peso.

10. Per la licenza di sminuire li capitali, affin d'impiegarli in fabbriche.

11. Per prendersi dalle Chiese, e Luoghi pii ecclesiastici secolari, denaro a censo bollare, e per qualsivogliano altri contratti de' beni loro temporali, si ricorra alla Real Camera di S. Chiara per lo assenso, da spedirsi precedente decreto di *expedit* dalla G. C. della Vicaria.

12. Per ottenere la licenza di poter erigere l'esercizio della *Via Crucis* nelle Chiese, potendo farsi da ciascheduno per libera devozione.

13. Per ottenere il Breve dell'Altare privilegiato.

14. Per ottenere l'abilitazione, e la

la dispensa di celebrare ne' giorni festivi, e doppj la Messa della B.Vergine, e ne' feriali, quella de' defunti per l'infermità sopravvenuta, si ricorra all'Ordinario del luogo.

15. Alli Prelati inferiori, così Secolari che Regolari, per ottenere la facoltà, che mai gli mancasse, di consegrare le Chiese di loro giurisdizione.

16. Per ottenere la licenza di tenere l'Oratorio privato, potendosi questa impetrare da' rispettivi Ordinarj, li quali riferiscono prima a S. M. tutte le circostanze, che l'inducono a concedere tale licenza.

17. Per ottenere la rinnovazione di licenza di tenere l'Oratorio in casa, o l'ampliazione, o sia estensione di quello, si ricorra parimente dagli Ordinarj.

Agli Ecclesiastici Secolari, e per le di loro Chiese, si vieta ancora.

18. Per ottenere da Roma la licenza di negoziare la roba de' congiunti di essi.

19. Alli Beneficiati per ottenere la dispensa dalla residenza del Beneficio.

20. Per ottenere il beneficio del *Cap. Odoardus*.

21. Per far decidere dalla Sagra Congregazione de' Riti la quistione, se sia permesso covrirsi di berretta entrando in Chiesa, e caminando in essa.

22. Alli Sacerdoti per ottenere la dispensa di essere reintegrati nella celebrazione delle Messe, dalla quale erano stati sospesi, perchè manchevoli nell'esercizio delle cerimonie, e nel capire il senso delle parole del Canone, si ricorra all' Ordinario per ottenerla.

23. Agli Ecclesiastici per ottenere il breve facultativo a poter esercitare la medicina; bastando loro il privilegio di Dottore, e l'approvazione di S. M. di poterla esercitare.

24. Per ottenere il diploma di Protonotario Apostolico, ancorchè fosse *quoad honores tantum*.

25. Alli Canonici per ottenere dalla Sagra Congregazione del Concilio la grazia di non essere puntati nel Capitolo mentre stanno assenti a motivo delle Missioni, che vanno facendo per i luoghi della Diocesi, si ricorra dall'Ordinario per ottenerla.

26. Alli Capitoli delle Chiese Catedrali, o Collegiate, per ottenere la grazia di essere insigniti dell' abito prelatizio di Cappa magna, o di altra insegna, si ricorra alli proprj Ordinarj, li quali possan concedere anche le insegne maggiori, che credano convenienti alla decenza, ed al culto delle di loro Chiese; e nell' accordarle, ne diano parte al Re.

27. Per ottenere la licenza di aprire una finestra nel muro, che tramezza la casa di abitazione, e la Chiesa di Padronato, affin di udire la Messa, e farla udire alli domestici, si ricorra all' Ordinario del luogo.

28. Alli Canonici partecipanti, li quali trovandosi in età avanzata, e di aver serviti per lunghi anni al Coro, non potendo per i loro acciacchi nemmeno recitare le ore canoniche, domandano di esser esenti dal Coro, e di essergli commutato il peso della recitazione delle ore canoniche; per una tal domanda ricorrano al proprio Ordinario, il quale dee provvedere su questo particolare.

29. Per ottenere la licenza di portare la parrucca, si ricorra al proprio Ordinario.

30. Per ottenere il Brevetto di recitar l'ufizio, che recitano li PP.Paolotti; affin di godere la figliuolanza, e tutti

e tutti li privilegj, che quelli godono.

31. Per esser esenti dal Coro per quel tempo, in cui hanno da curarsi dalle indisposizioni, si ricorra dall' Ordinario.

32. Per amministrare i beni de'loro congiunti, pupilli, o minori.

33. Per ottenere il Breve della giubilazione dal Coro, si ricorra all'Ordinario.

Alli Regolari dell' uno, e dell' altro sesso, e per li di loro Monasterj, si vieta.

34. Si nega il Regal permesso alle donne, ancorchè nobili, di ottenere la licenza da Roma, a fine di entrare per un sol giorno ne' Monasteri de' Regolari per osservarne le magnificenze.

35. Alli Regolari per ottenere il titolo di Esprovinciali.

36. Per farsi Religiosi colla figliuolanza soprannumeraria.

37. Alli Regolari per esser confermati nella carica di Provincialato.

38. Alli Regolari per assistere in casa alli di loro congiunti.

39. Alli Regolari per ottenere da Roma la laurea magistrale.

40. Alli Chierici Regolari Ministri degl' infermi, per fare professare li Novizj dopo l' anno della probazione, e non dopo l' intero triennio.

41. Alli Novizj Regolari dell' uno e dell' altro sesso, per ottenere la dispensa sul tempo del noviziato, o su l' età richiesta per fare la professione.

42. Alli Regolari per ottenere il titolo, o il grado di Maestro.

43. Alli Regolari per ottenere la licenza di essere trasfigliolati da un Convento ad un altro.

44. Alli Regolari per stare lungo tempo in luogho fuori del Convento a mutar l' aria, ricorrano alli di loro Superiori.

45. A' medesimi per ottenere la dispensa del tempo, che gli mancherebbe per compire il biennio, e godere il grado di Esprovinciale.

46. A' medesimi per ottenere da Roma il breve di Discreto perpetuo.

47. Alli stessi, ancorchè graduati, per ottenere il permesso di potersi eleggere due stanze per ivi sempre permanere, ed un compagno, senza che li Superiori *pro tempore* possano disturbarli.

48. Alli Regolari Minimi di S. Francesco di Paola, per la licenza di far uso de' cibi pasquali, e di cavalcare per indisposizione; ma che si ricorra all' Ordinario del luogo.

49. Alli Regolari per ottenere da Roma le facultative necessarie alli di loro Superiori di abilitarli al governo, ed alle cariche, conoscendoli degni, ed idonei.

50. Alli medesimi, a fine di ottenere alcuni requisiti, che gli mancherebbero per lo di loro avanzamento.

51. Alli Religiosi Cappuccini per ottenere il permesso dalli Superiori Generali di Roma di ricevere e mandare al noviziato il solito numero de' Novizj, sì chierici, che laici.

52. Alli Regolari per ricorrere a Roma a fin di ottenere la remissione di ciò che debbono sodisfare alli di loro Conventi, e l' assoluzione delle pene, alle quali sono stati condannati.

53. A' medesimi per ottenere la dispensa degli anni dello studio, prescritti dalle Costituzioni dell' Ordine, a fine di essere privilegiati Procuratori.

54. Alli Regolari secolarizzati per ottenere da Roma la dispensa a con-

seguire beneficj Ecclesiastici, a' quali vengono impediti dal rescritto pontificio della di loro secolarizzazione, o perchè in quello si fosse apposto di dover servire alla propria Chiesa, ed osservare tutt' i voti compatibili con lo stato ecclesiastico secolare, o altrimenti.

55. Per ottenere da Roma la dispensa di fare il noviziato in un Convento della stessa Religione, ma non in quello destinato per lo noviziato.

Alle Monache, e per li di loro Monasterj, si vieta.

56. Alle Monache per ottenere la licenza di uscire dal Monastero, a fine di visitare le Chiese della Città ove risiedono; ma che ricorrino all' Ordinario.

57. Alle medesime per ottenere altra dispensa per rieleggere la Badessa, attenta la morte dell' Ordinario del Luogo, al quale era stata commessa. In questo caso la dispensa si esegua dal Vicario Capitolare.

58. Per conferma del Confessore delle Monache per un altro triennio, ricorrano al proprio Ordinario.

59. Alle Donzelle, le quali avendo ottenuta la licenza di entrare per educande nel Monastero, domandano la dispenza d'entrarvi, perchè non hanno compita l'età di sette anni richiesti.

60. Alle Monache per ottenere la licenza di farsi la comunione nella Messa, che si celebra nella notte del S. Natale.

61. Alle donzelle per ottenere da Roma la licenza di monacarsi nel Monastero, dove avessero due, o più sorelle Religiose.

62. Alle Monache per ottenere da Roma, che i Religiosi Conversi non siano amossi dalla carica di Sopraintendenza de' beni di campagna da' Monasteri di esse.

63. Alle medesime per ottenere da Roma licenza di ricevere Converse straordinarie; ma che si ottenga dall' Ordinario.

64. Alle donne monacande per ricorrere a Roma a fine di ottenere la facoltativa al Vicario Capitolare di eseguire la licenza già prima ottenuta, e commessa all'Ordinario morto prima di eseguirla, e munita di Regio placito; ma che ricorrano a' rispettivi Vicarj Capitolari, li quali eseguano in vece de' defunti Vescovi i rescritti pontificj esecutoriati in Regno.

65. Alle donne per ottenere da Roma la licenza di monacarsi, le quali possano ottenerla dall' Ordinario del luogo.

66. Per ottener la licenza che le Monache possano fare le commadri nel Battesimo, o nella Cresima.

67. Alle Monache per ottenere la licenza da Roma per uscire dalla clausura, le quali ricorrano a S. M., affinchè si degni rescrivere a' rispettivi Ordinarj de' luoghi, che esaminando essi la domanda, e trovandola sussistente, e fondata su la necessità, che abbia alcuna delle Monache di uscire dalla clausura, lo debbàno prima rappresentare alla M. S. per la Sovrana approvazione, con dovere in seguito gli Ordinarj medesimi valendosi della di loro facoltà dar il permesso di uscire dalla clausura con tutte quelle precauzioni, che convengono.

68. Alle donne per ottenere la licenza da Roma di entrare una e più volte l' anno ne' Monasterj delle Monache, le quali ricorrano all' Ordinario del luogo, che potrà dare il permesso con darne parte a S. M.

69. Alle donzelle per ottenere da Roma la licenza di entrare e dimorare

rare da educande ne' Monasterj di Monache; la quale si deve accordare da' rispettivi Ordinarj, concorrendovi i chiesti requisiti.

70. Alle Monache per ottenere da Roma la licenza di prendere un'altra donna per di loro servizio, si ricorra all' Ordinario del luogo.

71. Alle medesime per ottenere la licenza di confermar la Badessa per lo secondo e terzo triennio, si ricorra all' Ordinario.

72. Alle stesse per ottenere la licenza di ritenere ad altro tempo le donzelle per Converse, si ricorra al proprio Ordinario.

73. Alle medesime per ammettere Religiose con dote minore, per trovarsi il Monastero provveduto de' beni, e sprovveduto molto di Religiose, e però mancano le vocali, si ricorra all'Ordinario per le provvidenze.

74. Per ottenere la dispensa di esser velate in tempo della Professione, spetta all' Ordinario il poterla concedere.

75. Alle donne per ottenere la dispensa di ritirarsi ne' Monasterj di clausura, si ricorra all'Ordinario.

Per i Matrimonj si vieta.

76. Per ottenere da Roma la licenza di contrarre matrimonio colla sorella germana di colei, colla quale prima si fosse data parola di matrimonio *coram Paroco*, e di comune consenso si fosse sciolta.

77. Per ottenere da Roma lettere facoltative dirette *cuicumque Episcopo* per maggior comodo di contrarre matrimonio.

78. Per ottenere le lettere facoltative a' Vicarj Capitolari di eseguire le dispense matrimoniali commesse a' Vicarj Generali degli Ordinarj defunti, munite di Regio placito, e non eseguite, si ricorra a' rispettivi Vicarj Capitolari, li quali eseguano in vece de' defunti Vescovi, i rescritti pontificj, executoriati in Regno.

79. A' vagabondi, e a coloro, i quali hanno camminato per molti luoghi, ed in quelli dimorato, per ottenere da Roma la *vaga*, cioè la facoltativa agli Ordinarj di ammetterli al giuramento suppletorio per la pruova dello stato libero di essi, ricorrer si debba a' rispettivi Ordinarj, li quali valendosi della di loro ordinaria facoltà, eseguano la disposizione del Concilio di Trento nella Sessione 24. *Cap. 7. de Reform. Matrimonii* su questo particolare.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXVII.

FERDINANDO IV. Congrua portio Parochorum non minus ducatorum centum sit, et ab omni onere exempta.

Essendo assoluta volontà del Re, che ciascun Parroco abbia la sua corrispondente Congrua Conciliare, la quale debba essere di ducati cento pel medesimo, e di ducati trenta per l' Economo, libera da ogni peso, e con dichiarazione, che qualora, per caso straordinario, la necessità della Parrocchia lo richieda, possa la detta Congrua calcolarsi anche a somma maggiore; la Maestà Sua, precedente Consulta della Giunta degli Abusi, ha Sovranamente risoluto, che ciò si stabilisca per punto generale, acciò serva di regola certa, e sistema inalterabile in tutte le giudicature, in cui possa a' Parrochi controvertirsi la Congrua suddetta. Nel Real Nome lo partecipo al Tribunale del Consiglio, per sua notizia, e per l' osservanza ne' casi occorrenti. *Palazzo 4. di Agosto 1787. Carlo Demarco. Signor Marchese Presidente Cito.*

Die 4. Aug. 1787.

REAL

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXVIII.

FERDINANDO IV. Taxa sportularum decernitur in Curiis Episcopalibus, et emolumentorum ad Parochos spectantium.

IN consulta de' 4. Dicembre dello scorso anno, essendosi da me, in esecuzione di Sovrani Comandi, umiliato al Re nostro Signore il Piano delle Tariffe, che debbonsi osservare per la esazione de' diritti tanto dagli Ordinarj del Regno, e dalle loro Curie Ecclesiastiche, quanto da' Parochi per ragione di stola bianca, e nera; la Maestà Sua approvando tutti gli articoli in tal Piano proposti, ha risoluto, e mi ha comandato con Regal carta de' 28. dello stesso mese ed anno di spedirsi gli ordini circolari, relative alle Curie, ed a' Parochi del Regno. Il Piano approvato da Sua Maestà è del tenor che segue.

Tariffa generale da osservarsi così dagli Ordinarj del Regno, e loro Curie, che da' Parochi.

ARTICOLO I.

Il quale riguarda la dichiarazione della Tassa Innocenziana rispetto agli Ordinarj, ed alle loro Curie Ecclesiastiche.

Taxa haec functiones etiam declarat, et multas exactiones prohibet. Regni legibus abhorrentes, ut pluries cautum a supremo Judice Delegato R. J. Unde hic compendio regulae supremi hujusmodi Magistratus haberi possunt.

I. CHe nè il Vescovo, o altro Prelato, nè il suo Vicario Generale, o Foraneo, Cancelliere, ed Ufiziale qualsivoglia, congiunti, familiari, o servidori possano esigere, e ricevere emolumento, o cosa alcuna sotto qualsivoglia colore, o pretesto di atti per la giustificazione de' requisiti, o vero di tovaglia, forbici, pettine, ed altro per gli Ordinandi, nè sotto titolo di regalo, o mancia, ancorchè spontaneamente si offerisse, e volesse darsi; ma soltanto l'Ordinante possa ricevere la oblazione della candela, a libero arbitrio dell'Ordinato circa la qualità e peso.

II. Che il Cancelliere per le lettere testimoniali della collazione dell'Ordine già dato, ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsene da altro Vescovo, possa ricevere solamente la decima parte di uno scudo Romano, o sia un giulio, il quale per sicura norma, secondo l'equivalente della moneta di Regno, non debba oltrepassare le grana tredici, esclusi da tale esazione que' Religiosi, che sono veri questuanti, a' quali è interdetto l'uso del danaro.

III. Che il Cancelliere medesimo nella collazione del Suddiaconato, per gli atti che si debbono fare per la giustificazione della verità, e sufficienza del patrimonio, o del Beneficio, a titolo del quale si dovrà taluno promuovere, possa soltanto esigere quell'emolumento che sia proporzionato alla mera fatica per la scrittura, e carta, senza che il Vescovo, o Vicario, o altro Ufiziale nè direttamente, nè indirettamente ne possano partecipare. Il qual emolumento non debba mai eccedere uno scudo, o sia, secondo la sicura, ed ordinaria norma, i carlini tredici: ed esigendo la fatica una minor mercede, debbasi esigere solamente quel meno, senza che per gli altri ordini, o prima tonsura si esiga cosa alcuna, anche sotto pretesto di registratura di Brevi, e dispense, e di altre scritture, o di presentata, e di qualunque altra giustificazione, e solennità, o rimozione d'impedimento.

IV. Che se le suddette lettere testimoniali, ovvero dimissoriali contengano più ordini, non debba esigersi altra mercede, che la suddetta di grana tredici, la quale non possa moltiplicarsi a ragione di ciascun Ordine. Non sia però tenuto il Cancelliere a fare una sola scrittura per più

più Ordini, quando questi, *servatis servandis*, venissero a conferirsi in diversi tempi, ed in diverse Ordinazioni, ma volendo, possa farle separatamente, non già rispetto a quegli Ordini, che si conferissero in un istesso giorno, come sono i minori, ne' quali dovrà farsi una sola scrittura, e nelle lettere dimissoriali che si diano per la promozione a più Ordini, parimente non si possano moltiplicare scritture.

V. Che dal Cancelliere non si possa esigere cosa alcuna per lo rogito della collazione degli Ordini, o sia per l'atto di esservi taluno ammesso, o per l'accesso al luogo dell'Ordinazione, anche col pretesto di mancia e di regalo.

VI. Che nella collazione de' Benefizj residenziali, di natura ecclesiastica, non possa il Vescovo, o altro ordinario Collatore, il Vicario, il Cancelliere, o qualsivoglia altro Ufiziale, i loro parenti, familiari, e servidori esigere, e ricevere emolumento alcuno, o altra cosa sotto qualsivoglia colore, o pretesto, anche di mancia, o volontario donativo; ma soltanto il Cancelliere per le lettere della collazione, compresa carta, sigillo, ed ogni altra cosa, possa esigere la mercede proporzionata alla scrittura e materia, non eccedente però la suddetta somma di carlini tredici, senza esigere altro, e particolarmente per l'approvazione, e preelezione nel concorso.

VII. Che in quanto al possesso il Prelato, e suo Vicario, o altro Ufiziale non possa esigere cosa alcuna, el Cancelliere, se sarà dentro la Città, possa per il rogito, o sia atto del possesso, ed ogni altro che occorra, esigere giulj tre, o siano, secondo il detto equivalente in moneta di Regno, grana trentanove. Ne' borghi poi giulj quattro, o sieno grana cinquantadue, e se in altro luogo, possa esigere la stessa somma al giorno, e le spese di vitto, e viatico. Quante volte però nel luogo del Benefizio siavi alcun Regio Notajo, si debba la Coria assolutamente di costui valere per l'atto del possesso, senza esservi necessità del suo Cancelliere.

VIII. Che ne' suddetti Benefizj residenziali, di qualità ecclesiastica, non possa l'Ordinario o per le lettere testimoniali dell' approvazione, o preelezione nel concorso, o per le attestazioni sopra la vita, costume, idoneità de' concorrenti, esigere e ricevere mercede, ed emolumento alcuno in danaro, o in altre cose sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di spontaneo donativo.

Bullae Curiae Romanae sine Regis commendatitia, et sine Regio placito non recipiantur.

IX. Che per l'esecuzione di bolle, che si lascian correre, della Dateria, mercè la precedente Real commendatizia, ed il successivo Regio *exequatur*, non possano i Vescovi, o altri Prelati ordinarj de' luoghi, ed i di loro Vicarj, Cancellieri, o altri Ufiziali pretendere di doverne essere per necessità esecutori per il possesso; ma sia in arbitrio de' Provvisti l'eleggersene l'esecutore, el Notajo: ma se il Provvisto elegga l'ordinario Ufiziale, el suo Cancelliere, o veramente se fossero indirizzate all'Ordinario, o vero al suo Vicario; nell' uno, e nell' altro caso, purchè si tratti di mera esecuzione, non debbasi esigere, e ricevere emolumento alcuno. Ma sia lecito al solo Cancelliere per la copia, e registro di dette bolle, ed altri atti ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, ma mai non eccedente la detta somma di carlini tredici.

Lites in Curiis Episcopalibus circa res mere

X. Che accadendo contraddizione, di modo che convenga fare processo in

[illegible] spirituales es-se debent.

in cause mere ecclesiastiche spirituali, la mercede del Cancelliere si possa estendere a carlini ventisei, e non più; senza che il Vescovo, o suo Vicario, o altro Ufiziale possa esigere e ricevere emolumento alcuno; mentre in tali cause a norma de' sagri Canoni, non ostante qualsivoglia abusiva consuetudine in contrario, il giudizio si debba interporre *gratis*, senza che circa l' esistenza de' padronati, o per la controversia di pertinenza tra' Compadroni, o Presentati ne' Benefizj di qualità ecclesiastica, possano le Curie medesime ingerirvisi.

Relaxationes canonum in contrahendis matrimoniis a Curia Romana impetratae Regia permissione, et Regio placito munitae esse debent.

XI. Che rispetto a' matrimonj, così per l' esecuzione delle dispense ottenute, precedente sempre il Real permesso a poter ricorrere, ed il successivo Regio *exequatur*, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimento, ed anche per la dispensa alle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in casa, o in altro luogo, o in tempo insolito, e proibito, o che si possa contrarre in presenza di altri, che del Paroco, precedente però sempre il consenso di costui, e per ogni altro atto che occorresse fare; l' Ordinario, o 'l suo Vicario, ed ogni altro Ufiziale, o Ministro, o familiare non possa anche col pretesto di mancia, e di volontario donativo esigere e ricevere emolumento alcuno nè in danaro, nè in altre cose; ma solamente il Cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, cioè nell' esecuzione delle dispense grani trentanove in moneta di Regno, corrispondente a quella di tre giulj, permessa nella Tassa Innocenziana, e per li testimoni sopra lo stato libero, e che non vi sia impedimento, un giulio per testimone, purchè in tutto, e per tutti gli atti occorrenti non si ecceda la somma di carlini tredici. Ben inteso, che ove siavi contesa rispetto a' matrimonj, ed agli sponsali, ne appartenga alle Curie ecclesiastiche, giusta la polizia del Regno, la sola cognizione circa la validità; spettando quella dell' esistenza a' soli Giudici, e Magistrati laici competenti: e per siffatte, ed altre cause contenziose, di cui n' è permesso alle Curie il procedimento, si osservi il solito di ciascuna Curia ecclesiastica circa l' esazione de' dritti competenti al Cancelliere, purchè sia minore, e non eccedente la pandetta della G. C. della Vicaria. E ciò fino a che altrimenti non si provvederà, senza tenersi conto di altra esazione, ancorchè se ne faccia menzione nella tassa Innocenziana, che sia dipendente o da cause proscritte nel Regno, o nelle quali debbasi a dirittura dipendere da S. M., o che sono riserbate a' Giudici, e Magistrati laici competenti.

XII. Sovranamente dichiarandosi, che in que' luoghi, ove il solito sia minore della presente tariffa, debba assolutamente continuarsi ad osservare il solito.

ARTICOLO II.

Il quale riguarda i Parochi così per li dritti di Stola bianca, che nera.

I. CHe nel concedersi le fedi di battesimo, di morte, o di altro che occorra, non si esiga più di un carlino, ed un altro carlino, allorchè occorra la ricerca ne' libri antichi, che oltrepassino il decennio.

II. Che per le pubblicazioni tanto per li matrimonj, quanto per gli ordinandi niente si pretenda, ma un solo

solo carlino, quando si richiegga la fede di tali pubblicazioni, senza che col pretesto di volersi fare tre fedi separate delle pubblicazioni medesime, esiger si possano tre dritti.

III. Che per le fedi, o altro atto che possa occorrere ne' matrimonj, non si debba eccedere i carlini *sei*, senza niente pretendersi di più per la benedizione agli sposi, e specialmente per la prestazione di fazzoletto, o altro genere di roba, o per il suono di campane, nè si possa pretendere di volersi in tale occorrenza forzosamente celebrare la messa.

Sacramenta gratis administrentur.

IV. Che nell' amministrazione de' Sagramenti niente esiger si possa, come nulla da' poveri in tutte le occorrenze; avendo in considerazione il loro miserabile stato, da starsi a fede delle rispettive Università, che dovrà sempre darsi gratuitamente: e nulla possa chiedersi, o esigersi per la benedizione delle donne infantate, allorchè dopo il parto per la prima volta entrano in Chiesa.

Libera facultas exequiarum hic breviter fundatur. Opus enim eorum annorum celeberrimi Nicolai Fraggianii Delegati Regalis Jurisdictionis, acerrimo et constanti studio confectum exponitur. Proinde supervacuum fuit multiplicia Regia rescripta in particularibus facti speciebus edita huc adferre:

V. Che non possa impedirsi a' moribondi, e a' di loro congiunti ed eredi di eleggersi la sepoltura ove vogliano, nè col pretesto di tale elezione possa pretendersi menoma cosa di più.

VI. Che competa a ciascuno la libertà di chiamarsi al funebre accompagnamento quanti, e quali Preti secolari, o regolari che voglia, o Confraternite separatamente, o unitamente con quell' equa, e moderata mercede che si potrà convenire, senza che i Collegj col pretesto della cura abituale pretender possano un forzoso intervento, dovendo i Corpi ecclesiastici, laddove sieno invitati, per obbligo inerente al lor ministero, forzosamente intervenire con la suddetta equa, e moderata mercede.

VII. Che al solo Paroco, o a colui che sostiene la cura attuale competa l' intervento per la benedizione al cadavere, purchè nel tempo da' rituali prescritto non ricusi d' intervenirvi.

VIII. Che ne' rispettivi luoghi debba ogni Paroco per il suddetto accesso, e benedizione del cadavere continuare ad esigere grana 25., ma ove sia altro il solito, debba un tal solito osservarsi rispetto al solo dritto de' mortorj, sino a che S. M. altrimenti non risolverà.

IX. Che dal Paroco non si possa impedire, o ritardare la sepoltura e l' esequie de' defunti così cittadini, come forestieri per il pagamento de' suoi dritti, ma rimangano a lui le ragioni, da sperimentarle su de' beni de' defunti presso il Giudice laico competente, senza darsi molestie personali a' figli, moglie, e congiunti; e nulla esiger si possa da' poveri, da starsene a fede, come sopra, delle rispettive Università.

X. Che nello sperimento di tali ragioni, ordinandosi dal Giudice laico il sequestro, debbano sempre escludersi gli strumenti rurali, ed altri mobili necessarj alla vita, con intendersi abolito ogni altro eccesso.

XI. Finalmente i tassati dritti non dovranno aver luogo a pro di que' Parochi, a' quali per particolari circostanze n' è stata sinora, o ne sarà per Sovrana disposizione vietata l' esazione. *Quindi le partecipo il tutto non solo per sua intelligenza, e per l' adempimento; ma anche perchè faccia affiggere la detta Tariffa nella sua Curia, e la comunichi a' rispettivi Parochi per la debita, ed esatta osservanza, con darmene riscontro. E mi raffermo. Di V. S. Napoli il dì . . . Gennajo 1793.*

Die . Jan. 1793.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXIX.

SUa Maestà, D. G., si è servita partecipare a tutti li Prelati del Regno la seguente sua Sovrana Determinazione.

L'ordine Ecclesiastico, stabilito nelle Società per conservare il sacro deposito della Religione, e della Morale di Gesù Cristo, necessaria alla salvezza dell'Anima, e a formare i buoni, e fedeli Sudditi, riceve la sua sussistenza da que' fondi, che la pietà de' Sovrani, e de' Fedeli ha a tal uopo dedicati.

Molti di questi beni si sono donati alle Chiese Collegiali, o che tali sono divenute coll'approvazione del Sovrano, e che sono considerate come civiche, e patrimoniali, sieno numerate, o innumerate, e con cura, o senza cura abituale dell'Anime. Una quantità notabile di esse ha formato i suoi Statuti, su cui anche è caduto il Regio Assenso. Fra gli Statuti ordinariamente si è stabilito di preferirsi alle participazioni, o a' Canonicati i Preti più anziani; espressione, che presa strettamente alla lettera, è stata produttiva di serj disordini, che non solo escludono la libertà di una giusta elezione; ma hanno sconvolta la disciplina; distrutta ogni dipendenza da' Vescovi, e altri Prelati loro capi; chiusa interamente la porta al merito; e facilitata l'ignoranza, e spesso ancora la poca esattezza, e Morale Ecclesiastica: poicchè con tale intelligenza depravata, nelle vacanze non si è potuto venire ad elezione, non ad esame in conseguenza di chi fosse degno, o indegno; e tra degni quale il più degno; chi istrutto o nò nella dottrina, e ne' doveri del proprio stato; chi avesse meriti nel ben servire, e nell'edificare co' suoi esemplari, e santi portamenti i Fedeli: si è presa unicamente di veduta l'anzianità, e il tempo del materiale servizio, a cui si è data la preferenza senza passare a veruna elezione.

Quest' abuso ha formato il gemito di varj buoni, e zelanti Vescovi, e di Ecclesiastici dotati di probità, e di cognizioni; ed ha per conseguenza commosso il Real Animo a dare i necessarj provvedimenti. Egli per procedere con maturità, non solo ha voluto sentire il parere della Regal Camera, ma del fu Arcivescovo di Nicosia suo Confessore, e di poi congiuntamente con lui quello di tre altri Prelati de' più degni, e versati nelle materie Canoniche, ed Ecclesiastiche. E quindi pienamente istrutto ha emanate dal Trono le seguenti Determinazioni.

Participationes Ecclesiarum receptivarum laicales sunt qualitatis.

I. Che le partecipazioni delle rendite delle sole Chiese vere ricettizie, o numerate, o innumerate, ancorchè fossero decorate di titoli di Dignità di semplice, e puro nome, dovranno in ogni futuro tempo conservare la natura, e qualità di puri Beni Laicali, senz' alcun carattere di Beneficj Ecclesiastici, siccome sono state dichiarate colle precedenti sentenze di Magistrati, e con Sovrane risoluzioni, che S. M. conferma in quest' occasione. Quindi saranno soggette a pagare i pesi pubblici a tenore del Concordato, delle Istruzioni Camerali, e degli ultimi Reali Stabilimenti. Non dovranno esser mai divise, e suddivise in quote, o once; e non saranno mai sottoposte, quando dovranno esser provvedute, ad interposizioni di decreti, e spedizione di Bolle del-

delle Curie Ecclesiastiche, e della Dataria Romana.

Arctatio civium in Ecclesiis receptivis fundamentum earum est.

II. Che apparterranno tali Participazioni per proprio dritto civico agli Ecclesiastici Cittadini, ne' quali concorrano le qualità, che si enuncieranno nell'articolo terzo; con rimaner fermo il diritto di presentare, e nominare alle medesime partecipazioni, a quelle Università, o Cleri, che ne abbiano un vero Padronato, nascente da fondazione, o dotazione, o da consuetudine immemorabile, che sia in osservanza.

Idoneitas servitio praefertur.

III. Il merito sarà preferito all'anzianità; ed il merito dovrà risultare dall'esemplarità della vita, e dalla dottrina specialmente Ecclesiastica; dalla qualità, e diuturnità del servizio, che si presterà alla Chiesa, e dall'età del Concorrente; ben inteso, che la diuturnità del servizio, e l'età del Concorrente dovranno meritare preferenza in uguaglianza delle altre qualità morali divisate di sopra: regola, che trovando giusta, e savia, S. M., quindi vuole che così si esegua; e che a quest'effetto i Vescovi, ed altri Superiori Ecclesiastici avvertano, che per verificarsi, non dee concorrere la sola valutazione della dottrina, e del costume, ma anche le altre dinotate circostanze; potendo avvenire, che nel più anziano concorra lo stesso buon costume, e la sufficienza della dottrina, ancorchè minore del meno anziano; ma nel tempo stesso meriti maggiori di servizio prestato alla Chiesa, e specialmente, se l'anzianità sia rispettabile; allorchè esige l'equità, ed il dovere, che sia preferito al meno anziano; posto che oltre il buon costume abbia la sufficienza della dottrina.

Cura animarum per concursum confertur in Ecclesiis receptivis.

IV. Vacando nelle Ricettizie Curate la cura attuale, e primitiva, o che risieda presso di un solo, o presso di più, niuno, ancorchè fosse un Partecipante già approvato per la cura abituale, possa essere ammesso alla Cura attuale, se non precedente concorso formale a norma del Capitolo XVIII. della Sessione XXIV. *de Reformat.* del Concilio di Trento, e della Bolla Benedettina *Cum illud*, conforme all'attuale polizia del Regno, eccettuate sempre le cure attuali di Padronati Laicale, per le quali non si esige Concorso formale, a norma del citato Capo del Concilio.

V. Vacando nelle suddette Chiese Ricettizie Curate alcuna partecipazione, in forza della quale colui, che l'otterrà, o sarà chiamato alla Cura abituale, o a coadjuvare il Paroco, niuno possa essere ammesso anche nel caso di ozione, se prima non si sarà sottoposto ad un esame in iscritto sulla dottrina, analoga al Ministero, a cui sarà chiamato. L'Ordinario, dopo di essersi accertato delle altre qualità, descritte nel terzo articolo, terrà l'esame suddetto con tre Esaminatori Sinodali almeno; e prendendo tutto in considerazione, dovrà col sentimento de' medesimi dichiarare per mezzo di un attestato, da farsi *gratis* dal Cancelliere della Curia, l'idoneità, e l'abilità dell'aspirante, se solo, e se sono molti gli aspiranti, dichiarare la maggiore idoneità, e la maggior abilità di un di costoro, il quale *caeteris paribus*, secondochè si è dichiarato nel detto articolo III., e non altri, debba essere ammesso alla participazione.

VI. Nelle Chiese Ricettizie semplici, che non hanno cura abituale, il merito sarà benanche una condizione indispensabile, per essere ammesso alla partecipazione. Dovranno perciò i Preti, che aspireranno a tali partecipazioni, sottoporsi ad un esame scritto, nel modo, che si è di-

visato nell' articolo V., ma questo esame sarà proporzionato alla minore abilità, che bisogna nelle Chiese ricettizie semplici, che nelle Chiese ricettizie curate.

VII. Se alcuno si lamenterà di essergli stato fatto torto nel corso formale alla *Curia attuale*, potrà per le vie ordinarie produrre in tempo abile l'appellazione al Metropolitano, o a chi converrà a norma delle Disposizioni Conciliari, della polizia, e dell' attuale pratica di questo Regno.

VIII. Se alcuno si lagnerà, di essergli stato irrogato torto nell' esame in iscritto, spiegato nel V., e nel VI. articolo, potrà produrre le sue doglianze innanzi il Metropolitano, se si sentirà gravato dal suffraganeo suo Ordinario; ma se il proprio Ordinario sarà un Metropolitano, o un Vescovo esente, e contro di tal giudizio si ricorresse; vuole la M. S., che al suo Real Trono far se ne debba relazione, per prendersi quelle risoluzioni, che troverà convenienti, e valersi di que' Sovrani mezzi, e canali, che crederà opportuni; ma senza frattanto impedirsi il possesso al Prete, che avrà giudicato idoneo, e preferibile il proprio Prelato.

IX. L'Ordinario, contro di cui si è reclamato, dovrà rimettere copia legale dell' esame in iscritto, accompagnata da sua lettera ragionata al Metropolitano, se vi sarà, o al Re per canale di questa Segreteria, come si è prescritto nell' articolo precedente.

X. Ne' casi di richiamo, il Metropolitano, o in difetto dello stesso, que' soggetti, che S. M. destinerà, non debbano ridurre le loro indagini a processi, e forma giudiziaria, ma ad un riesame economico; e pendenti le loro indagini, e l'esecutivo loro giudizio, non si possa impedire l'ammissione alla partecipazione a colui, che avrà avuta l' approvazione dal proprio Ordinario, come si è premesso; con dare però cautela di stare a ragione, nel caso, che dovesse prevalere altro giudizio, e darsi luogo ad altro pretensore: E questa determinazione debba avere lo stesso effetto, quando dal giudizio, che a dirittura si dasse dal Metropolitano come Ordinario, o dal Vescovo non suffraganeo, o da qualunque altro Prelato *nullius*, e contro il loro giudizio si reclamasse, come si è premesso.

XI. Quando il giudizio del Metropolitano, o del soggetto, o soggetti, di cui piaccia al Re di valersi ne' casi già enunciati, è uniforme a quello del proprio Ordinario, allora debba il giudizio di ambedue restar fermo, senza darsi luogo ad ulteriore richiamo. Quando poi sarà difforme il giudizio del Metropolitano, o del soggetto, o soggetti, che impiegherà il Re, in vista del risultato, il Re medesimo prenderà il parere di coloro, che stimerà deputare al riesame, per quindi risolvere quanto crederà giusto.

XII. Per più chiara intelligenza di quanto S. M. ha prescritto per l'esecuzione della sua sovrana volontà, tendente al miglioramento degli Ecclesiastici, dichiara, che, restando ferme le Sovrane determinazioni per le sentenze finora interposte, e gli Assensi dalla Regal Camera impartiti sopra gli Statuti delle Chiese Ricettizie; debbano li enunciati undici articoli aversi per inseriti ne' rapportati Decreti, e Regj Assensi; e per punto generale stabilirsi incontrovertibilmente, e come, aventi forza di Legge da osservarsi inviolabilmente per l'avvenire, anche nelle controversie, e giudizj pendenti; senza po-

Quae superius jussa sunt tamquam in Regiis adsensibus inserta intelliguntur.

poterai allegare ne' decreti nè gli Assensi, nè qualunque consuetudine, ancorchè immemorabile in contrario; nell'avvertenza, che quando si trovasse formata la decisione, e non ancora eseguita, che fosse contraria alle presenti Sovrane determinazioni, debbano queste aver luogo, ed effetto: diversamente, se si trovasse già eseguita; essendo volontà di S. M., che in tal caso non debba affatto turbarsi chi in virtù della decisione si trovasse in possesso della partecipazione.

Parrochi, et qui curae animarum specialiter incumbunt, majori portione digni censentur.

Oltre a tali provvedimenti, ha il Re trovato degno della sua attenzione quanto hanno suggerito i tre Prelati in rapporto a' Parrochi, e a'Confessori, che per lo più in tali Chiese hanno una porzione uguale agli altri Partecipanti; e solo i Parrochi hanno aggiunti i tenuissimi emolumenti della stola bianca. Essendo costoro occupati ad un travaglio, e ministero maggiore degli altri, ha trovato consentaneo alla giustizia, e all'equità, che ai Parrochi, o Curati, che portano il peso della cura attuale, quando percepiscano porzione uguale agli altri Partecipanti, si assegni dalle rendite di tutta la massa, o una porzione doppia, o alcun aumento proporzionato a quella, che ricevano; e per li Confessori, aggiugnersi qualche altro stipendio, come già si trova stabilito in taluni casi di Chiese ricettizie, e specialmente per quella di Montesanto nella Diocesi di Capaccio ec. Riserbandosi S.M. di prendere le sue risoluzioni ulteriori per le partecipazioni di tutte le altre Chiese Cattedrali, e non ricettizie; dopo averne preso il parere da' medesimi Prelati, e da chiunque stimerà; e riservandosi ancora ogni altra determinazione, che le circostanze esigeranno. *Nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza. Napoli 26. Agosto 1797. Ferdinando Corradini.*

Die 26. Aug. 1797.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XL.

SUa Maestà, D. G., si è servita partecipare a tutti i Prelati del Regno la seguente sua Sovrana Determinazione:

Tra le più interessanti cure del Governo, la Religione ha sempre richiamato la più scrupolosa attenzione, e la perenne vigilanza del pio Animo del Re, onde in diversi tempi, ora per migliorare la disciplina Chiesastica, ora per sostenere il decoro del Santuario, ora per promuovere semprepiù lo zelo, e l'opera de' Miniatri del Signore, non si è lasciato accorrere con quelle salutari Sovrane determinazioni, le quali soddisfacessero a sì alto dovere, e avessero prodotto il vantaggio spirituale de' suoi Popoli, e riformati i costumi.

Sono concorsi i buoni, e Santi Vescovi a sì degne, e necessarie cure, i quali han suggerite varie regole, e mezzi per riordinare la disciplina del Clero, onde divenisse esemplare, e operoso; li quali manifestati al Re, per meglio assicurare i suoi passi, ha voluto sentire il parere di tre dotti, e zelanti Prelati in concorso del Delegato della Giurisdizione, i quali di accordo han proposti i seguenti articoli, che avendo trovati molto savj, e conducenti allo scopo, vuole, che sieno eseguiti nelle Chiese di tutto il Regno.

In visitatione Episcopi diligenter inquirant in mores, et doctrinam clericorum.

I. I Vescovi, e gli altri Ordinarj del Regno prendano conto nelle loro Visite del costume, e della dottrina

de' Chiesastici; e dove lo giudichino necessario, usando della loro prudenza, e carità, si accertino coll'esame, se i Preti sono istrutti in tutto ciò, che riguarda la celebrazione della Messa, l'Officio Divino, l'amministrazione de' Sacramenti, il Catechismo della Chiesa, quali sono i libri, che hanno per le mani; se siano analoghi alla santità del loro ministero, ed a' doveri di fedeli Sudditi di S.M.

II. Nelle Chiese Ricettizie Curate prenderanno anche conto da' medesimi del modo di amministrare i Sacramenti, e di assistere a' moribondi: E nel caso, che i Preti delle Chiese Ricettizie, alle quali è annessa la cura abituale dell'anime, mancassero di coadjuvare il Parroco; coi loro decreti di Visita provvederanno il conveniente; e dove persistessero nell'inosservanza, si sottoporranno alle pene Canoniche, che si stimerà loro imporre, secondo le circostanze de' casi, più, o meno gravi; ed inoltre alla sospensione della partecipazione delle Decime Sacramentali, ed emolumenti Parrocchiali, che vi fossero annessi.

III. I Preti partecipanti, che non avessero l'obbligo immediato di coadjuvare il Parroco, e si vedessero inosservanti nell'esecuzione de' decreti di Visita, si sospenderanno della partecipazione, oltre anche all'emenda Canonica, a cui si sottoporranno; nell'avvertenza, che ciò intender si debba nelle mancanze, che non meritino punizione per le leggi del Regno; dovendosi allora procedere contro di essi giudiziariamente dagli Ordinarj, secondo il Rito, e la polizia del Regno, con doversi dar conto delle decisinni prima di eseguirsi.

Correctionibus canonicis in inobservantes animadversuri.

IV. Gl'inosservanti degli altri decreti, fatti in S. Visita, dopo le debite Canoniche ammonizioni, perseverando nella trasgressione, saranno anche puniti coll'emende Canoniche. Tali sono gli esercizj spirituali, la temporanea sospensione dalla celebrazione della Messa, e dall'ascoltare le Sacramentali confessioni, e finalmente di ogni officio sacerdotale.

V. Qualora l'emende Canoniche rimangano ineseguite per inobbedienza di coloro, a quali sono state imposte, gli Ordinarj procederanno alla pena della detrusione ne' Monisteri di osservanza per un tempo proporzionato a ridurre un disubbidiente all'adempimento de' suoi doveri.

Adpellatio devolutiva tantum admittitur.

VI. In caso di ricorso di colui, che soddisfar dee l'emenda Canonica impostagli, sarà obbligato ad ubbidir prima, e poi darsegli ascolto; siccome si pratica co' Regolari, ed è stabilito nel Concilio di Trento nella Sessione 24. Capitolo 10.

VII. Ne' casi poi, che si abbia a procedere nelle forme giudiziarie, qualunque ricorso, e richiamo non esenti il voluto Reo di presentarsi nella Curia dell'Inquisitore, anche nel caso, che ricusi il medesimo.

Visitatio localis locorum Ecclesiasticorum, et venerabilium. Vide Foedus regium et Pontificium infra.

VIII. In quanto poi alla Visita Locale: Se le Chiese, e i Luoghi Pii sono puramente Chiesastici, ovvero amministrati da soli Chiesastici il Vescovo si serva della sua ordinaria facoltà. Se le Chiese e i Luoghi pii sono laicali, o di padronato laicale, ed amministrati da laici in caso d'inosservanza de' decreti di S. Visita, il Vescovo proceda *servatis servandis* all'interdetto locale: e quando di questo non si faccia conto, lo rappresenti a S. M., onde impetrare le Sovrane provvidenze per l'adempimento. Nell'intelligenza, che su l'assunto della Visita locale, si debba osservare tutto ciò, che convenga, senza pregiudicare in alcuna parte la polizia stabilita nel Regno.

IX.

IX. Per quanto riguarda la Visita reale: Se le Chiese sono puramente Chiesastiche, ed amministrate da soli Chiesastici, purchè non sieno di Regia Fondazione, e dotazione, o non sieno state *in limine fundationis* poste sotto l'immediata Real protezione, egli il Vescovo si serva della sua ordinaria autorità: Se poi sono di natura laicali, ma amministrate da Chiesastici, i Vescovi, come Delegati da S. M., prendano conto dell'amministrazione tenuta, si facciano esibire tutt'i libri de' conti, e ne rettifichino le mancanze.

X. Per qualunque specie di alienazioni di fondi de' Luoghi pii laicali ha S. M. comandato al Tribunale Misto, che in ogni caso di domanda di alienazione, senta per sua istruzione i rispettivi Ordinarj; siccome con ordini circolari ha prescritto, che fossero intesi per qualunque specie di alienazione de' fondi de' Luoghi pii Chiesastici.

XI. Nella visione de' Conti de' Luoghi pii laicali, l'Ordinario dovrà assolutamente destinare il Deputato Chiesastico. I Razionali laici eletti non potranno procedere alla visura de' Conti, se pria non avranno interpellato il Vescovo per la destinazione del Deputato Chiesastico; del che dovranno produrre nel libro de' Conti il documento legittimo, sotto pena dell'invalidità dell'atto.

XII. La significatoria, che potesse risultare dalla discussione de' Conti, debba avere la via esecutiva *prout de jure*.

XIII. La persona significata debba rimanere *ipso facto* sospesa dall'impiego; e soltanto possa essere riabilitata, o quando paghi immediatamente dopo la significatoria, ovvero quando resti assoluta dal Giudice rispettivo, cioè laico, se sarà laico, e Chiesastico, se sarà Chiesastico a tenore de' §§. 3. e 4. Cap. V. del Concordato: nell'intelligenza, che debba aver effetto la riabilitazione, nel caso dell'immediato pagamento, quante volte per negligenza ciò accadesse, non così quando per malizia, o per abuso, allorchè non merita riabilitazione; e che a bene eseguirsi quanto si prescrive, se ne debba far relazione a S. M.

XIV. Se l'adempimento del Legato delle Messe, e delle altre opere pie spetti a Chiesastici, il Vescovo userà della sua facoltà ordinaria: se spetta a laici, il Vescovo lo rappresenti al Tribunale Misto, per ottenere gli opportuni provvedimenti.

XV. Riflettendo S. M., che spesse volte per eludersi la disciplina, o per intimidire il braccio del Superiore, si scagliano da Chiesastici contra i proprj Prelati de' calunniosi ricorsi contra lo spirito di modestia, di subordinazione, e di carità, che dee distinguerli; ha determinato, e comanda, che trovandosi tali ricorsi contenere dolose imputazioni, abbiano luogo le Leggi del Regno; e che dove ciò avvenga, i Vescovi tutte le volte, che credono, doversi usare la via economica, ch'è della Sovrana autorità, lo debbano rappresentare, lasciando la M. S. libero l'uso della loro facoltà, quando intendano procedere al castigo secondo le Leggi del Regno, e il Rito criminale, con darne però conto dell'esito.

Puniciones extra ordinem ad Regem pertinent.

XVI. I Preti in Chiesa useranno sempre l'abito talare, così nel celebrare la Messa, che nell'esercitare le altre Chiesastiche funzioni. Per abito talare non s'intenda una specie di gonna, che si cinga intorno a' lombi.

Vestitus Ecclesiasticorum.

XVII. Fuori di Chiesa, sia di mattina, sia dopo il mezzo giorno, faranno uso di abiti decenti in tutte le

lo-

loro parti, che ispirino gravità, e modestia. Rimangono perciò vietati que' così detti *Capani*, *Sarache*, e *Giacchette*.

XVIII. Qualora dopo le Canoniche ammonizioni si continui nella trasgressione, si sospenderanno i trasgressori dalla partecipazione, e si prescriveranno a' medesimi gli esercizj spirituali in qualche Convento di Osservanza.

Conferentiae casuum moralium.

XIX. Le conferenze Chiesastiche de' casi morali si terranno nel modo, che il Vescovo prescriverà: l'assistenza alle medesime sarà un merito di aversi presente nelle proviste, e la mancanza frequente degna dell'emende Canoniche. E per coloro, che sono *in sacris*, l'assistenza con profitto all'Accademia de' casi morali, e di Sacra Liturgia, alla Cappella del Catechismo, e la decenza degli abiti, si stabiliscano per un requisito necessario di loro Canonica idoneità, senza di cui niuno di essi possa aspirare a qualunque beneficio Chiesastico, nè a partecipazione di Chiesa, anche ricettizia; nella considerazione, che le rendite delle Chiese di qualunque natura esse sieno, sono sempre per l'oggetto dell'esercizio del Ministero, e del Divin Culto.

Reverentia in Ecclesia.

XX. Poichè la Casa di Dio è Casa di orazione, e l'orazione richiede raccoglimento di spirito, e silenzio; le ciarle, i rumori, le indecenze, ed ogni altro irrispettoso modo saranno sbanditi, tanto dal Coro, che dalla Chiesa, e dalla Sacristia: coloro che trasgrediranno un tal divieto, se sono partecipanti, si avranno come mancanti, e come tali si punteranno: se non sono partecipanti, il Vescovo dopo averli ammoniti, non emendandosi, userà di qualche correzione canonica, prescritta ne' primi articoli.

XXI. Quando poi a tal segno dimenticassero il decoro della Casa del Signore, che giugnessero fino ad usar villanie, ingiurie, ed altri modi indecenti con iscandolo del Popolo, il Vescovo procederà contra il trasgressore a tenore delle Leggi.

Punctationes in choro.

XXII. Si osservi inviolabilmente la puntatura in tutte le Chiese, alle quali è prescritta dal Concilio, o dagli Statuti particolari delle medesime, o da immemorabile consuetudine; la quale non sia, nè maggiore, nè minore della terza parte della rendita.

XXIII. I Puntatori eletti non potranno rinunciare il loro officio, se non per giusti motivi, da riconoscersi tali dal Vescovo: presenteranno il giuramento al Vescovo stesso, o ad altro Sacerdote, ch' egli delegherà *de fideliter administrando*.

XXIV. Il Vescovo avrà facoltà di assegnare un Contropuntatore.

XXV. I Puntatori, e Contropuntatori dovran tenere pubblicamente in Sacristia esposti almeno ne' giorni di Domenica i libri della puntatura, perchè ognuno possa vedere la sua, e farla rettificare in caso di abaglio.

XXVI. Il prodotto di tutte le puntature si distribuirà a più poveri del Luogo stesso dal capo del Clero, sia Parroco, sia Rettore, o sia Arciprete, o qualunque altro titolo abbia, coll'intelligenza di due Deputati, uno da stabilirsi dal Vescovo, e l'altro dal Capitolo, o Clero.

XXVII. Le oblazioni non abusive, che si fanno da' Chierici, e da' Preti novelli delle Chiese ricettizie, e secondo li Statuti delle medesime, o l'immemorabile consuetudine, dovranno tutte convertirsi in beneficio speciale, e straordinario della Sacrestia; del che renderanno un conto apparte al Vescovo in Santa Visita.

XXVIII. I Chierici, ascritti al ser-

servigio delle medesime, non saranno obbligati da oggi innanzi a somministrare vino, ed ostie, o una qualche somma, dovendosi prendere tali spese dalla massa comune, o da' fondi, che sieno specialmente addetti alle spese cotidiane.

Cathechistae statuantur.

XXIX. Il Vescovo in S. Visita destini in tutte le Chiese ricettizie Curate, o non Curate, numerate, o innumerate, uno o più idonei Catechisti, da scegliersi, se occorra, anche con esame; ed assegni a ciascuno di essi qualche emolumento di più, da prendersi sulla prima porzione vacante, la quale resterà addetta per essere distribuita fra' Catechisti, o in altro modo che potrà concertarsi meglio tra 'l Vescovo, e 'l Clero.

XXX. Per tutti que' Preti delle Chiese ricettizie curate, i quali essendo assegnati, mancheranno senza legittima causa di portare il Santo Viatico, o l'estrema Unzione agl'infermi, o ad assistere a' moribondi; vuole S. M., che abbia luogo la sospensione della partecipazione delle decime Sacramentali, e degli emolumenti Parrocchiali; e quando non esistessero tali emolumenti, l'infligga il doppio di quella puntatura, che importa un intero giorno.

XXXI. Colui, che sarà surrogato a tale offizio, profitterà di ciò, che importa la puntatura: quando però vi sieno le decime Sacramentali, o gli emolumenti Parrocchiali, il Vescovo considererà il surrogato per quella rata, e mercede, che stimerà.

Divisio fiat fundorum inter participantes.

XXXII. In tutte le Chiese ricettizie, nelle quali per gli statuti, o per le consuetudini, le porzioni dovrebbero essere eguali, il regolare sarebbe di darsi in affitto le terre, per dividersene egualmente a' partecipanti la rendita. Ma considerando il Re, che gli affitti sono pericolosi, e che non solo tendono alla deteriorazione de' fondi con danno di coloro, a cui appartengono; ma del Pubblico, a cui importa, che si migliorino, desidera, che de' fondi stessi, se ne facesse un eguale ripartimento a' Preti partecipanti medesimi, da ritenerlo durante la loro vita, colle condizioni, che si spiegheranno nell'articolo seguente; e che a questo oggetto se ne faccia da essi una conclusione, e la giusta ripartizione.

XXXIII. In quelle Chiese, ove la divisione si trova fatta da lungo tempo, ma trascurata poi la sortizione si rimetterà in piedi, se si vorrà dal maggior numero, ad eccezione del caso, in cui si verificasse un notabile miglioramento; allorchè, essendo della pubblica utilità, il Re vuole, che si lascino le terre stesse, e fondi a' medesimi Preti, durante la lor vita, come si è avvertito nell'articolo antecedente; a condizione però, che li tengano a loro conto, senza darli in affitto, e di non deteriorarli: e tutto ciò s' intenda, quante volte nella ripartizione si fosse osservata la dovuta esattezza, non contemplazione, e raggiro in farne occupare una parte di miglior condizione, o quando per motivi legali, e canonici, non fossero da privarsene.

XXXIV. Quando si venisse a conchiudere dalla maggior parte la detta ripartizione, da sostenersi vita durante, in tal caso, salva sempre la disposizione dell'articolo precedente in favore di coloro, che se ne trovino in possesso, osservandosi le condizioni in esso espresse, si passerà all'affitto. E sarà anche permesso, e desiderabile, che almeno a' medesimi Preti si distribuiscano i fondi per un sessennio, da rinnovarsi caduto il tempo, colla legge altresì in questo caso, che notabilmente migliorandosi,

si, debbano i fondi rimanere agli stessi, durante la loro vita, quante volte eseguiranno quanto si è stabilito nel detto articolo.

XXXV. Il Vescovo in S. Visita trovando alcuna conclusione non fatta colla solennità richiesta, o dallo statuto, o dalla consuetudine di ciascuna Chiesa, anche con facoltà delegata da S. M., la dichiarerà nulla: e se gli parrà sconvenevole, e contraria alla disciplina Chiesastica, ne prenderà conto dal Clero, e vi darà provvedimento a norma de' Canoni, e della polizia del Regno.

Qui Seminario inserviunt praesentes in Ecclesiis receptivis censeantur.

XXXVI. I Preti partecipanti, che servono nel Seminario, e sono impiegati dal Vescovo pel bisogno Spirituale dell' Anime, si riputeranno come presenti nella propria Chiesa, e parteciperanno, eccettuate le distribuzioni cotidiane.

XXXVII. Il Vescovo anche fuori di S. Visita, dove si tratta di cose riguardanti il costume, e la disciplina, corregga secondo giudicherà opportuno, con carità, e con fortezza. Se ciò non basta, dove si tratta d'inosservanza, e di colpe, imponga l' emende Canoniche nel modo divisato; e se sono delitti, proceda secondo le Leggi.

Per l' esatto adempimento di queste salutari determinazioni, S. M. riposa sullo zelo, e sulla coscienza de' Vescovi, e di tutti gli altri Prelati del Regno, nella fiducia, che i medesimi veglieranno energicamente per l' osservanza perenne di quanto si è determinato, e prescritto: riservandosi sempre ogni altro provvedimento, che per lo miglior bene del servizio di DIO, della Chiesa, e dello Stato suggeriranno i casi, e le circostanze. *Nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza. Napoli 26. Agosto 1797. Ferdinando Corradini.*

Die 26. Aug. 1797.

FINE DEL TOMO TERZO.